**ATTI PARLAMENTARI**

**XVI LEGISLATURA**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXVIII**
n. **2**

# RELAZIONE

## DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**(Anno 2008)**

*(Articolo 27, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241)*

***Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri***

**(LETTA)**

***Trasmessa alla Presidenza il 10 agosto 2009***

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

# INDICE

1. Introduzione ..... *Pag.* 5

2. Composizione della Commissione ..... » 6

3. Sintesi sul ruolo e sull'attività della Commissione dal 2006 al 2008 ..... » 8

4. I ricorsi dinanzi alla Commissione ..... » 10

4.1. La procedura ..... » 10

4.2. I ricorsi alla Commissione e le amministrazioni resistenti ..... » 15

4.3. La distribuzione dei ricorsi per ambito territoriale .... » 23

5. Le funzioni consultive, di proprietà e di impulso della Commissione ..... » 28

5.1. I pareri ..... » 28

5.2. Gli interventi ..... » 31

6. L'interpretazione del principio di trasparenza attraverso le decisioni più significative della giurisprudenza e della Commissione ..... » 32

6.1. I casi di diniego di accesso ..... » 32

6.1.1. Documenti esclusi per disciplina speciale: ordine pubblico e repressione della criminalità ..... » 35

6.1.2. Accesso agli atti, diritto di difesa, procedimento giurisdizionale ..... » 37

6.1.3. Accertamenti ispettivi ..... » 40

6.1.4. Le limitazioni all'accesso nel codice dei contratti pubblici ..... » 41

6.1.5. Gestore di pubblico servizio ..... » 45

6.1.6. Accessibilità di documenti detenuti da organi costituzionali ..... » 46

6.2. Notifiche ai controinteressati ..... *Pag.* 47

6.3. L'accesso dei consiglieri comunali ..... » 49

7. Segreto di Stato, classifiche di segretezza e principio di trasparenza alla luce delle recenti innovazioni legislative . » 54

7.1. Il segreto di Stato e le classifiche di riservatezza ..... » 54

7.2. Il segreto, la riservatezza e la disciplina dell'accesso agli atti ..... » 57

7.3. Aspetti critici relativi all'accesso a documenti per cui sia venuto meno il vincolo del segreto di Stato o la classificazione di segretezza ..... » 59

7.4. Applicazione della legge n. 241 del 1990 ..... » 63

8. Osservazioni conclusive ..... » 68

PARERI E DECISIONI

I SEMESTRE 2008 ..... » 73

II SEMESTRE 2008 ..... » 529

# 1. Introduzione

Nel corso del 2008, si è verificato un rilevante incremento dell'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Si è affermata presso i cittadini la conoscenza del ruolo e delle funzioni della Commissione stessa. Questo, infatti, è dimostrato non solo dal crescente numero di domande (ricorsi e richieste di pareri), ma anche dalla diversità e dalla varietà delle fattispecie sottoposte al suo giudizio.

Inoltre, con l'analisi e lo studio di una molteplicità di casi, le decisioni e i pareri costituiscono un precedente che influenza e orienta l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di accesso.

Tuttavia, al lavoro di esegesi, di approfondimento e di studio, il legislatore non ha voluto unire poteri coercitivi e sanzionatori nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La possibilità di rendere esecutive le decisioni renderebbe di certo più incisivo il ruolo di custode del principio di trasparenza, di cui si incentiverebbe forse un'applicazione più diffusa e spontanea, contribuendo effettivamente a ridurre il contenzioso.

I dati che sono illustrati nelle sezioni che seguono mostrano, comunque, che la Commissione sta diventando un organo di dialogo e confronto tra cittadini e pubblica amministrazione che contribuisce a realizzare i principi costituzionali di controllo democratico, tutela dei diritti, trasparenza e imparzialità.

## 2. Composizione della Commissione

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata, da ultimo, ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2008 ed è così composta:

Dr. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;

Cons. Diana Agosti, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;

Sen. Gennaro Coronella, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

Sen. Gerardo D'Ambrosio, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

On. Daniela Sbrollini, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

On. Roberto Speciale, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

Cons. Salvatore Giacchetti, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Avv. Ignazio Francesco Caramazza, Avvocato dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Cons. Ivan De Musso, Consigliere della Corte dei conti, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Prof. Carlo Colapietro, Docente ordinario di Diritto costituzionale della facoltà di Scienze Politiche presso l'Università Roma TRE, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

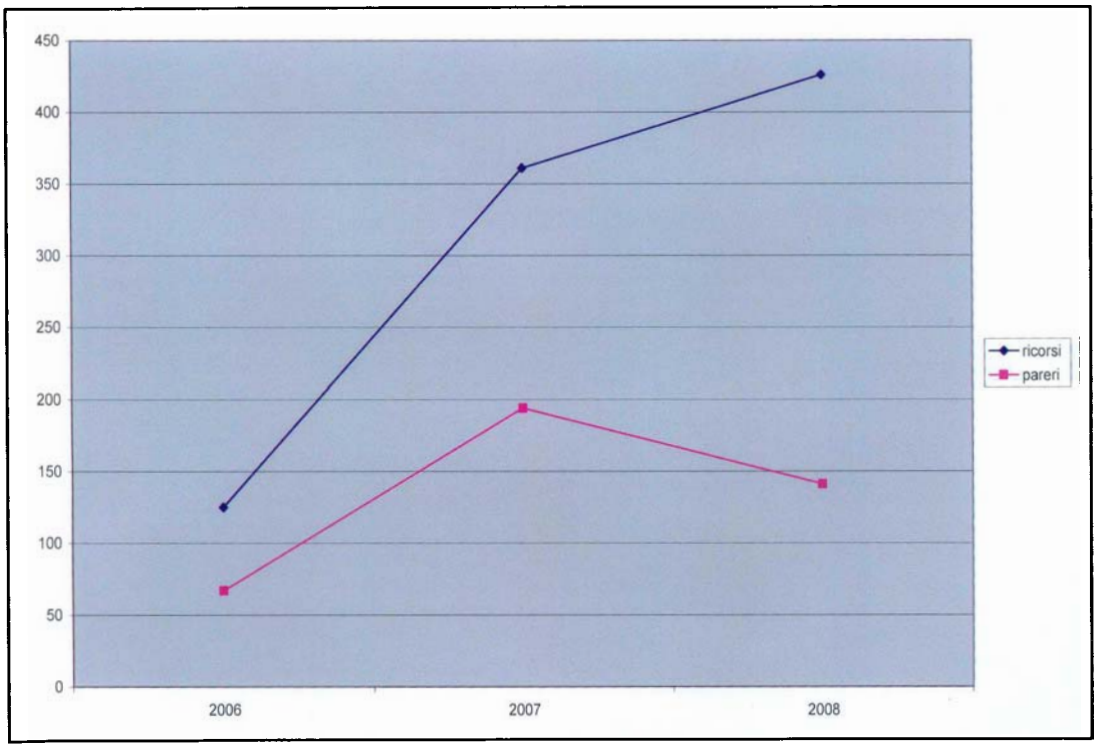
Prof. Claudio Franchini, Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Dr.ssa Barbara Torrice, Dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## 3. Sintesi sul ruolo e sull'attività della Commissione dal 2006 al 2008

Per ciò che riguarda l'attività di decisione dei ricorsi e di emanazione di pareri, il 2008 conferma la tendenza già percepibile nel 2007, con un considerevole incremento del lavoro della Commissione. Per l'anno 2008, si sono tenute 13 adunanze plenarie della Commissione (una volta in più rispetto al 2007). Le date in cui la Commissione si è riunita in seduta plenaria sono le seguenti: 15 gennaio, 11 febbraio, 12 marzo, 7 aprile, 9 maggio, 10 giugno, 1 luglio, 22 luglio, 16 settembre, 7 ottobre, 4 novembre, 25 novembre, 16 dicembre.

Figura 1: le attività della Commissione dal 2006 al 2008



Dal grafico che precede si può notare che, rispetto al 2007, il numero dei ricorsi è ancora aumentato (426 contro i 361 del 2007), mentre si è avuta una riduzione nelle richieste di parere (141 contro i 194 del 2007).

Il 2007 è stato un vero e proprio anno di svolta per le attività della Commissione sia per il numero dei ricorsi decisi, sia per i pareri emessi e il 2008 ne conferma sostanzialmente le tendenze. Tuttavia, è interessante notare la decisa propensione all'incremento dei ricorsi, paragonata alla tendenziale stabilità delle richieste di parere. Questo dato potrebbe essere il segnale di un'espansione tra i cittadini dell'idea che il rimedio amministrativo del ricorso alla Commissione sia uno strumento utile ed efficace per ottenere l'accesso ai documenti.

Quanto alla tendenziale stabilità nella tendenza alla richiesta di pareri, possono essere individuate due cause, una di carattere generale e un'altra più specifica. L'ormai rilevante complesso di pronunce della Commissione costituisce un valido ausilio fornito alle amministrazioni e ai cittadini per dirimere preventivamente i contrasti e le ambiguità interpretative della disciplina sull'accesso.

Per ciò che riguarda, invece, i pareri sui regolamenti, dopo il gran numero di richieste degli scorsi anni, il lieve decremento potrebbe essere un segnale del fatto che buona parte delle amministrazioni ha ormai adottato tali regolamenti.

# 4. I ricorsi dinanzi alla Commissione

## *4.1 La procedura*

Nei casi di diniego, limitazione o differimento dell'accesso, i cittadini possono, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso, presentare ricorso alla Commissione (oltre che al tribunale amministrativo regionale).

Il procedimento è piuttosto snello e richiede un formalismo minimo.

Esso deve, infatti, essere notificato ai controinteressati, che possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni (art. 12 , c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Non è prevista, invece, la notifica all'amministrazione acceduta e sembra opportuno suggerire un'integrazione normativa in proposito.

In un breve periodo di tempo, pari a 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, la Commissione decide.

Scaduti i termini senza una pronuncia della Commissione, il ricorso si intende respinto (cd. silenzio-rigetto). Sul punto, occorre segnalare come, nel corso di questi anni di nuova attività, la Commissione si è sempre espressa nei confronti di tutti i ricorsi presentati.

Infatti, respingere i ricorsi per inutile decorso del tempo non sarebbe coerente con le funzioni di un organo deputato a garantire la trasparenza e l'accesso. Finora la Commissione è riuscita a decidere tempestivamente tutti i ricorsi presentati nei trenta giorni. Perciò le sedute debbono essere convocate a non più di tre settimane di distanza l'una dall'altra.

La nuova formulazione della legge n. 241 del 1990 e il nuovo regolamento di attuazione rendono più agile e spedito il procedimento per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché particolarmente snello il procedimento di decisione della Commissione per i ricorsi presentati dai cittadini; ciò condurrà, presumibilmente, ad una riduzione del contenzioso per il tribunale amministrativo.

Peraltro la pubblicazione delle decisioni e dei pareri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituisce un efficace strumento per diffondere il principio di trasparenza tra le amministrazioni e i cittadini. Le decisioni e i pareri, infatti, non soltanto costituiscono oggetto di pubblicazioni specifiche, ma sono consultabili sul sito web del Governo:

(http://www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/index.html ).

Segnatamente la Commissione:

a) dichiara **irricevibile** il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara **inammissibile** il ricorso**:**

- proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge (per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso);

- privo dei requisiti di cui all'art. 22, comma 3 (generalità del ricorrente; sommaria esposizione dei fatti; indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione) o degli eventuali allegati indicati all'art. 22, comma 4 (provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; ricevute dell'avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai

controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso);

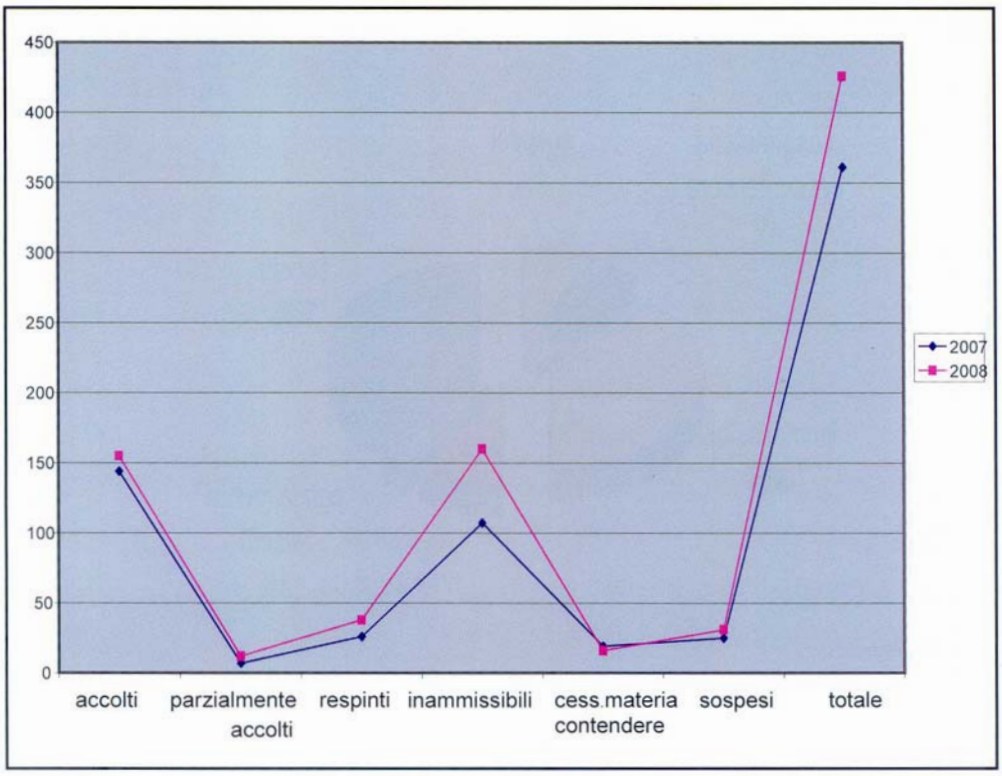
- per incompetenza;

c) dichiara la **cessata materia del contendere tra le parti**, ove tale evento si sia verificato (ad esempio per rinuncia o per consentito accesso);

d) esamina nel merito e decide il ricorso, accogliendolo o rigettandolo, in ogni altro caso.

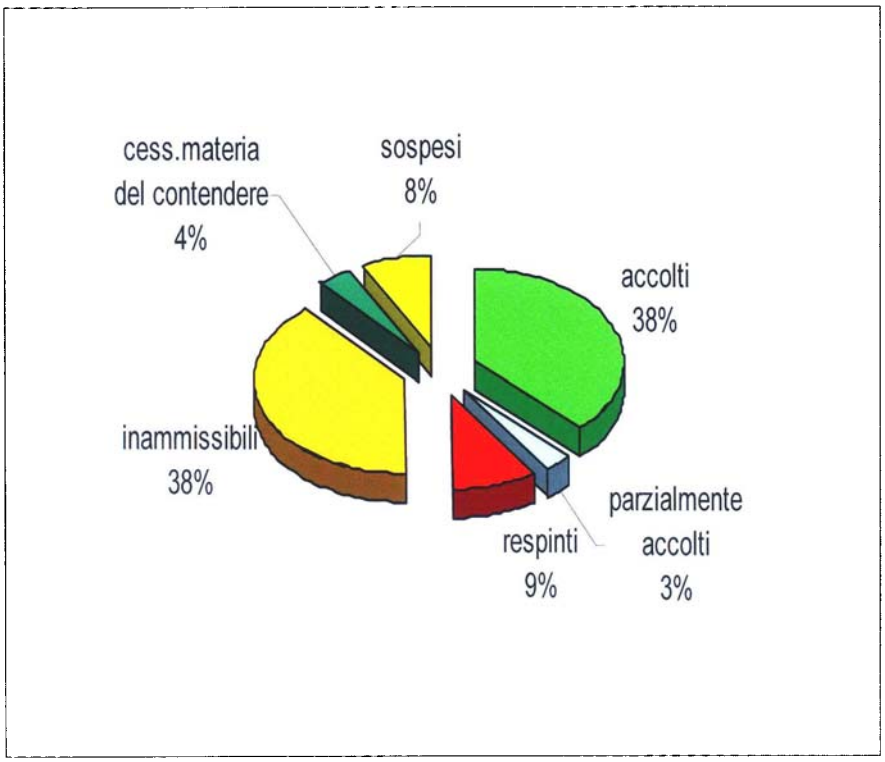
Va segnalato che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

**Figura 2: l'andamento delle decisioni nel 2007 e nel 2008.**




L'esito dei ricorsi nel 2007 e nel 2008 è stato messo a confronto nella figura 2. L'andamento delle curve 2007 e 2008 è quasi del tutto sovrapponibile, specie per ciò che riguarda le decisioni di accoglimento e di rigetto, nonostante l'incremento del numero dei ricorsi. Si può notare, come nel 2007, un picco per i ricorsi considerati inammissibili, derivante dal fatto che la decisione di inammissibilità può essere dichiarata in una pluralità di casi (si va dal ricorso presentato prima dello scadere del termine all'incompetenza della Commissione, che dà origine alla improcedibilità del ricorso) e ai casi di irricevibilità per tardività.

**Figura 3: esito dei ricorsi nel 2008**




La figura 3 mostra che gli esiti più frequenti dei ricorsi sono la dichiarazione di accoglimento o di inammissibilità. Come è stato più sopra specificato, nella dichiarazione di inammissibilità sono ricomprese fattispecie assai diversificate. La proporzione di ricorsi inammissibili è pertanto, necessariamente, piuttosto ampia (38%, mentre nel 2007 era del 33%).

Talvolta il ricorso non è accompagnato dai documenti necessari per identificare l'atto (la copia del provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto) o dalle notifiche ai controinteressati, ovvero è stato proposto tardivamente[1].

[1] In base all'art. 12, commi 3 e 4, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184: c. 3, "*il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. c. 4, "Al ricorso sono allegati:a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso*".

In altri casi, la Commissione ha dichiarato la sua incompetenza, in quanto il documento impugnato è di competenza di un'amministrazione territoriale e il ricorso per l'accesso al documento avrebbe dovuto essere presentato al difensore civico competente per ambito territoriale.

Per contro, si deve notare come resti considerevole la percentuale di ricorsi accolti (il dato del 41% del 2007 è, pertanto, confermato se si sommano le decisioni di parziale accoglimento).

Resta, invece, pressoché invariata (9%) rispetto al 2007 (8%) la proporzione di ricorsi respinti perché infondati nel merito.

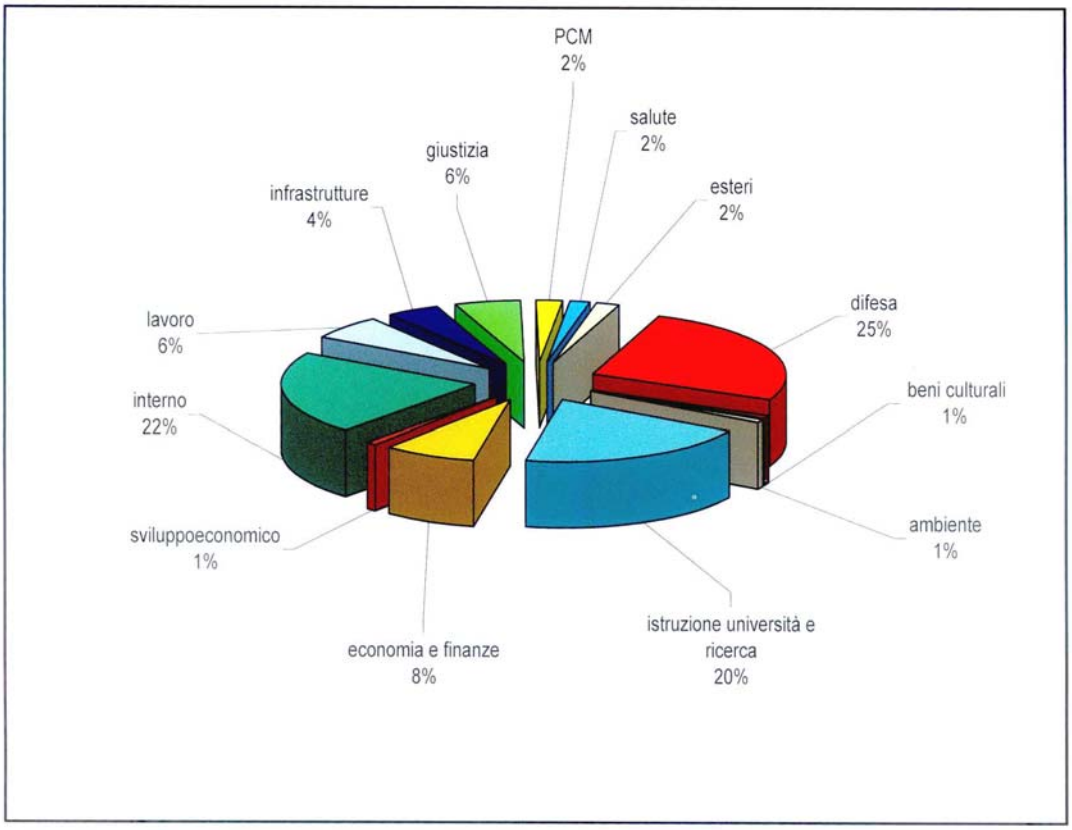
È dimezzata (4%), rispetto al 2007, la percentuale di ricorsi per i quali viene dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò potrebbe essere un indizio del fatto che le amministrazioni tendono a rispettare i tempi previsti per la decisione di concedere o negare l'accesso, in questo caso sulla base di una decisione motivata, anziché sul semplice verificarsi del silenzio – rigetto. E' importante evidenziare infatti che, su 426 ricorsi, soltanto 53 sono contro il silenzio dell'amministrazione (cioè circa il 12%).

## *4.2 I ricorsi alla Commissione e le amministrazioni resistenti*

La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro il diniego di accesso da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

A questo proposito può essere interessante verificare come sono distribuiti i ricorsi tra le varie branche dell'amministrazione statale, sulla base di una suddivisione basata sui ministeri, sia a livello centrale, sia nelle loro articolazioni periferiche.

**Figura 4: ricorsi suddivisi per ministeri resistenti**




Dalla figura 4 emerge che il maggior numero dei ricorsi è stato presentato nei confronti dell'amministrazione della Difesa (25%), della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca (20%) e dell'Interno. A conferma della tendenza già manifestatasi nel 2007 (rispettivamente il 17 e il 22%), il dato relativo alle prime due amministrazioni è spiegato dal fatto che buona parte delle istanze riguarda questioni relative alla gestione del personale, ai concorsi, alle graduatorie, agli avanzamenti di carriera, poiché si tratta dei ministeri con il maggior numero di dipendenti.

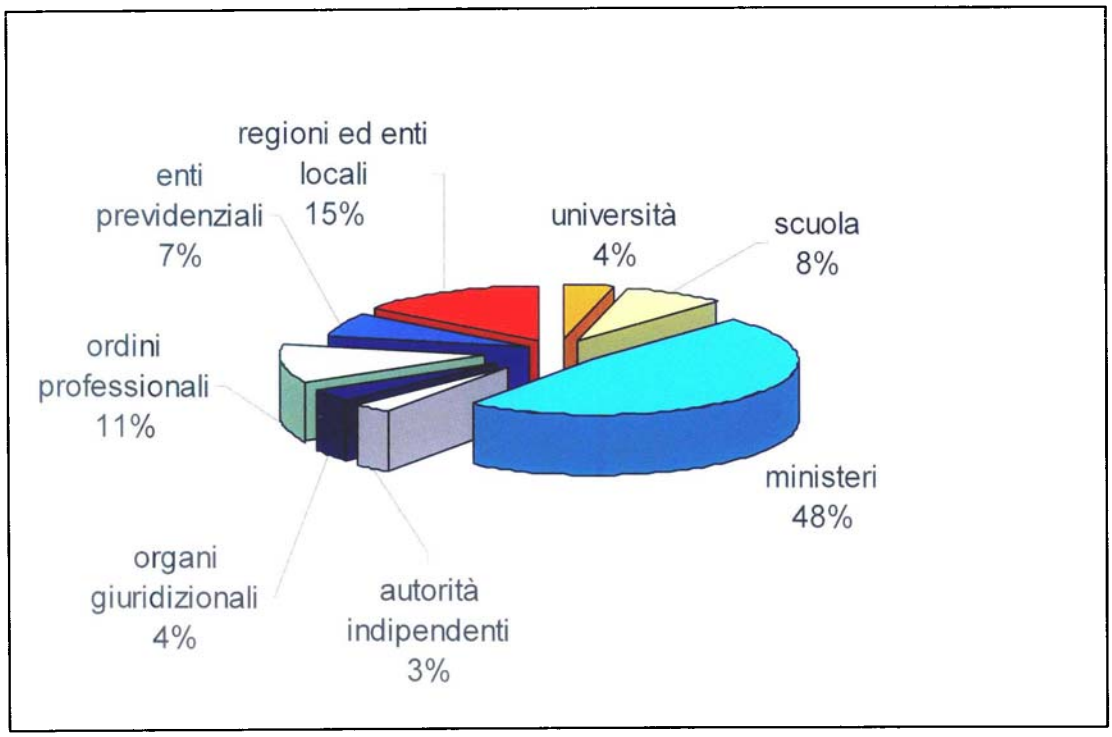
La percentuale dei ricorsi in cui il Ministero dell'Interno (22%) è l'amministrazione resistente è in crescita notevole rispetto all'anno scorso (8%). I ricorsi presentati al Ministero dell'Interno e alle sue articolazioni periferiche (prefetture o uffici territoriali del governo e

questure) non riguardano soltanto la gestione del personale e delle carriere; sono rilevanti, infatti, anche le istanze relative alle pratiche dirette all'ottenimento della cittadinanza e del permesso di soggiorno, al nulla osta per il ricongiungimento familiare, nonché alle infrazioni contestate dalla Polizia stradale.

Tuttavia i ministeri a livello centrale e periferico non sono le uniche amministrazioni statali verso le quali i cittadini presentano ricorsi su cui la Commissione è competente a decidere, sebbene rappresentino circa la metà delle amministrazioni resistenti.

Rispetto all'anno scorso, d'altra parte, c'è un parziale decremento (52%) nei ricorsi in cui un ministero è l'amministrazione resistente, mentre è più variegata la gamma di amministrazioni tra le quali i ricorsi si suddividono in proporzione pressoché simile.

**Figura 5: amministrazioni resistenti rispetto al totale dei ricorsi**




Risultano particolarmente significativi i dati relativi ai ricorsi per l'accesso presentati alle scuole e istituti d'istruzione (8%) e alle università (4%); in questi organi i ricorsi sono, in genere, presentati sia dal personale dipendente (per questioni concernenti il rapporto di lavoro, i concorsi e le graduatorie) sia dagli utenti (studenti e genitori) e possono riguardare la valutazione, l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'andamento delle prove d'esame.

Pure interessante è il dato relativo agli ordini professionali (11%). Benché sia rilevante il numero di ricorsi volti a ottenere l'accesso agli atti relativi ai procedimenti di elezione degli organi di governo dell'ente, ai verbali delle sedute e benché siano significative le richieste d'accesso ai documenti nel caso di procedimenti disciplinari, il dovere di trasparenza degli ordini professionali non si esplica solo nei confronti degli iscritti. Gli ordini, in virtù delle funzioni

ad essi attribuite dalla legge, devono garantire trasparenza e imparzialità anche nei confronti della generalità dei cittadini e, in particolare, dei cittadini "consumatori". Sono questi, infatti, i destinatari delle prestazioni professionali, che richiedono informazioni riguardo all'esercizio dei poteri di vigilanza, sempre che siano portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso e di una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta. In particolare, è stato ritenuto illegittimo il diniego alla richiesta di accesso ai verbali volti a verificare l'attività di vigilanza operata dal Consiglio stesso nei confronti di un iscritto che ha eseguito lavori in modo non esatto, qualora il ricorrente vanti un interesse qualificato e differenziato all'accesso[2].

Assai indicativo è il fatto che sia stata, in qualche caso, eccepita l'incompetenza della Commissione, sulla base dell'assunto che gli ordini professionali non sarebbero assimilabili alle amministrazioni dello Stato. La Commissione ha, invece, ribadito la sua competenza nei confronti degli ordini[3], dal momento che "non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti di soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali in senso stretto, in quanto la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra far ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, *in parte qua*, funzioni analoghe a quelle della Commissione".

Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa più recente[4] si è espressa a favore della natura pubblicistica dei consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di amministrazione di cui alla legge n.

---

[2] Decisione del 9 maggio 2008.
[3] Decisione del 10 giugno 2008.
[4] Si veda ad esempio T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795.

241 del 1990. Anzi, il dovere di trasparenza è particolarmente pregnante per enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

Di particolare interesse sono anche i dati concernenti i ricorsi presentati agli organi giurisdizionali (4%). Infatti, anche gli organi giurisdizionali possono esercitare funzioni amministrative (per ciò che riguarda, ad esempio, le questioni relative al personale dipendente) e, in questo caso, la Commissione è competente a decidere i ricorsi contro il diniego all'accesso.

Tuttavia, nell'affermare la propria competenza, la Commissione non perde mai di vista la natura dell'attività esercitata. Ad esempio, è stato ritenuto che non essendo la Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo, costituzionalmente garantita, qualificabile come pubblica amministrazione, ma come vero e proprio potere dello Stato, nei suoi confronti non è esercitabile il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90. Nello svolgimento di tale attività di controllo, infatti, la Corte dei conti opera "quale organo neutrale, estraneo allo Stato – amministrazione, nell'esercizio di funzioni di rilievo costituzionale che assicurano l'ordinato svolgersi della vita amministrativa"[5].

Nelle decisioni della Commissione, tra l'altro, è stato sempre sottolineato il particolare regime cui è assoggettato l'accesso agli atti giudiziari. Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, le sentenze, poiché concludono un "processo" e non un procedimento, non sono assimilabili ai documenti amministrativi[6]. I ricorsi alla Commissione sono stati giudicati quindi inammissibili,

[5] Pareri del 16 dicembre 2008 e del 9 luglio 2007.
[6] Consiglio di Stato, Sez. IV, 1363, 31 marzo 2008.

poiché le sentenze non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso.

Sempre con riferimento al fatto che il diritto di accesso è circoscritto ai documenti amministrativi, la Commissione[7] ha inoltre osservato, nel caso di richiesta di accesso ad un verbale di polizia municipale, che gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria (e cioè diretti alla prevenzione e repressione di reati) non sono riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa ed è, perciò, inapplicabile la normativa generale sull'accesso. Al contrario, nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento dell'amministrazione non abbia coinvolto tali profili, la pendenza di un contenzioso civile tra le parti palesa l'intento di tutelare, mediante la produzione degli atti richiesti, i propri interessi innanzi al giudice competente, con riferimento al diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso e prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato.

Più ridotta (3%) è la percentuale dei ricorsi per l'accesso nei confronti delle autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza. La Commissione[8] ha stabilito la sua competenza a decidere i ricorsi contro il diniego di accesso nei confronti delle autorità indipendenti, compresa la Banca d'Italia, benché quest'ultima, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, ritenesse di non poter essere equiparata ad un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, ma piuttosto ad un'autorità indipendente. Le autorità indipendenti, infatti, non sono escluse dalla nozione di "*atti delle amministrazione centrali e periferiche dello Stato*". Del resto, l'art. 23 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che "*il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di*

[7] Parere del 7 aprile 2008.
[8] Decisione del 9 maggio 2008.

*accesso nei confronti dell'autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24"*[9].

Infine, come si può vedere nella figura 5, i ricorsi presentati nei confronti delle regioni e degli enti locali ricoprono una proporzione significativa (15%), specie se si pensa che, in questi casi, la Commissione non è competente e il ricorso, che dovrebbe essere indirizzato invece al difensore civico competente per ambito territoriale, è dichiarato inammissibile[10]. Questo dato potrebbe essere la conseguenza del fatto che il difensore civico non è stato istituito uniformemente sul territorio nazionale, a seconda dei vari livelli di governo[11]. Oltre alla disomogenea diffusione dell'istituto, tra i cittadini non è generale la conoscenza delle funzioni e dei compiti di quest'organo. Anche per l'accesso agli atti a livello locale appare, perciò, a prima vista, più agevole il ricorso alla Commissione, di cui sono immediatamente evidenti le finalità e le competenze, quale rimedio contro il diniego di accesso agli atti.

Per un'efficace promozione della trasparenza a tutti i livelli di governo, sarebbe, dunque, importante incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione di meccanismi di tutela più vicini al cittadino. Inoltre, nonostante il crescente rilievo della *governance* multilivello, che potenzia il ruolo del principio di sussidiarietà e promuove l'evoluzione in senso federale della forma di Stato, la garanzia e la tutela dei diritti

---

[9] Il Consiglio di Stato, nella decisione del 17 gennaio 2008, n. 102, a proposito del diritto d'accesso nei procedimenti *antitrust*, ha affermato che esso costituisce una garanzia per le imprese accusate di intese lesive della concorrenza al fine di esplicare il proprio diritto di difesa nell'ambito di un contradditorio.

[10] La legge 24 novembre 2000, n. 341, ha previsto l'istituto del Difensore civico (*Ombudsman*) a livello periferico in Comuni, Province e Regioni con competenze più o meno parallele a quelle della Commissione. La situazione è diventata ancora più chiara oggi con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede, alternativamente, il ricorso giustiziale all'*Ombudsman* comunale, provinciale o regionale o alla Commissione per l'Accesso a seconda che l'atto di diniego di accesso sia stato adottato da un Ente locale o da un'Amministrazione dello Stato. In un certo senso il parallelo tra il Difensore Civico e la Commissione per l'Accesso è legislativamente sancito.

[11] In alcuni casi la Commissione ha dovuto dichiarare la propria incompetenza benché il Difensore civico non fosse stato nominato.

sono percepite dai cittadini quali funzioni caratteristiche dello Stato centrale.

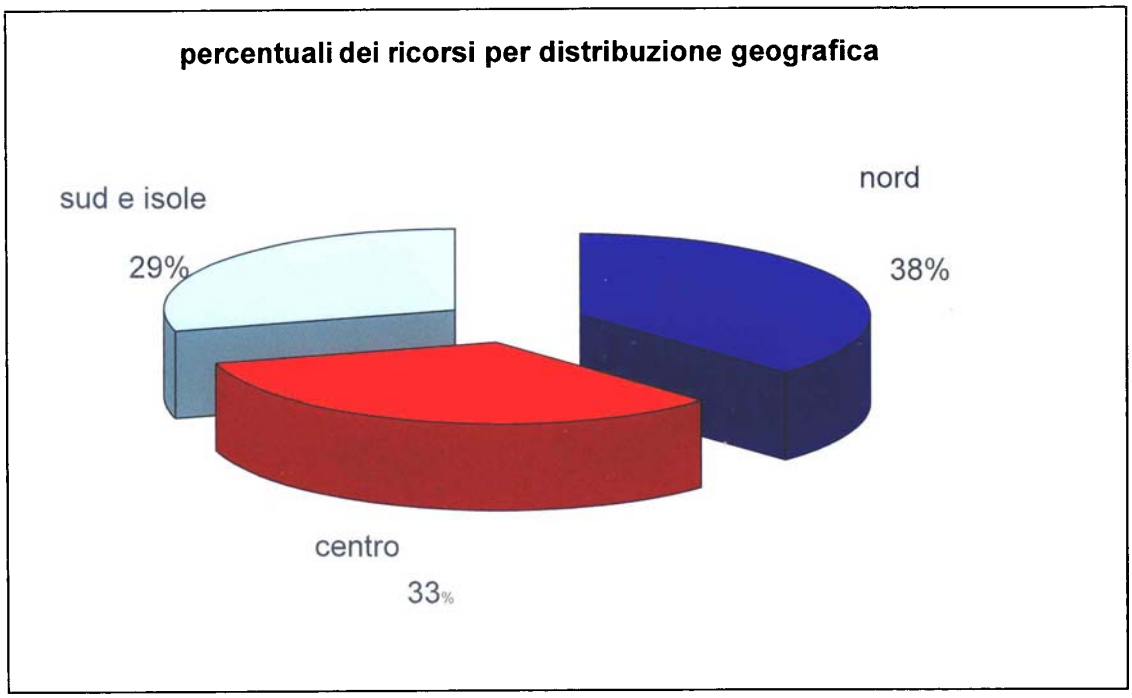
Il crescente numero di istanze rivolte alla Commissione nei confronti delle amministrazioni locali potrebbe, quindi, essere la spia del fatto che per i cittadini, la Commissione, istituzione di carattere centrale, appare come il vero garante del principio di trasparenza della pubblica amministrazione.

A questo riguardo, infine, e come si vedrà più oltre, è rilevante il ruolo consultivo della Commissione, che in alcuni casi, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, non respinge la possibilità di offrire il suo contributo alle richieste dei cittadini, emanando un parere. In effetti, se si tengono in considerazione i dati, mostrati nel prosieguo, in relazione ai pareri, si può notare come le questioni poste dagli enti locali ed i pareri relativi al diritto di accesso dei consiglieri comunali, rappresentino il 40% del totale dell'attività consultiva della Commissione.

### *4.3 La distribuzione dei ricorsi per ambito territoriale*

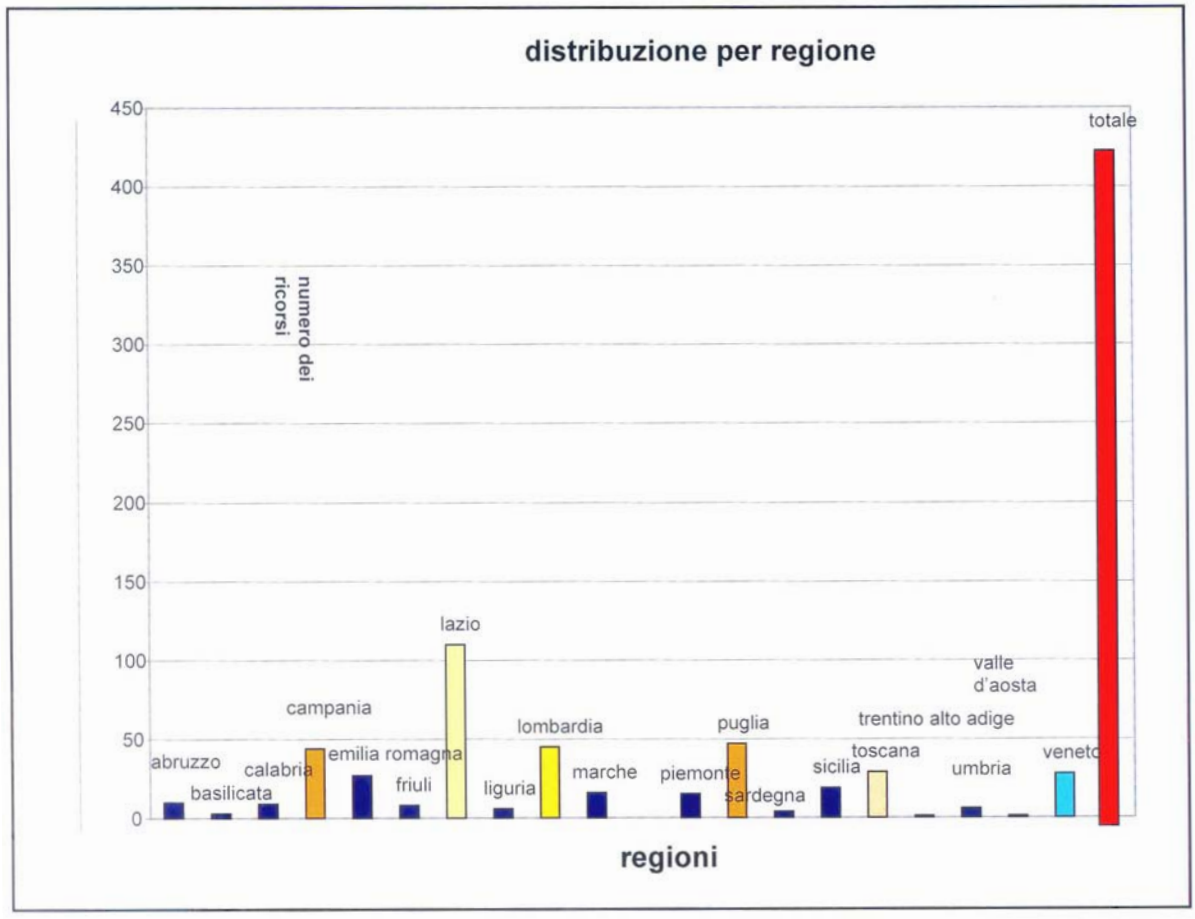
Come si evince dalla figura 6, i ricorsi sono distribuiti nel Paese in maniera abbastanza omogenea tra Nord, Centro e Sud La distribuzione è stata calcolata considerando come riferimento il domicilio del ricorrente, anziché l'amministrazione resistente (il dato sull'amministrazione resistente è meno significativo, dal momento che molti ricorsi sono proposti contro le amministrazioni dello Stato a livello centrale).

**Figura 6: distribuzione geografica dei ricorsi (domicilio del ricorrente)**



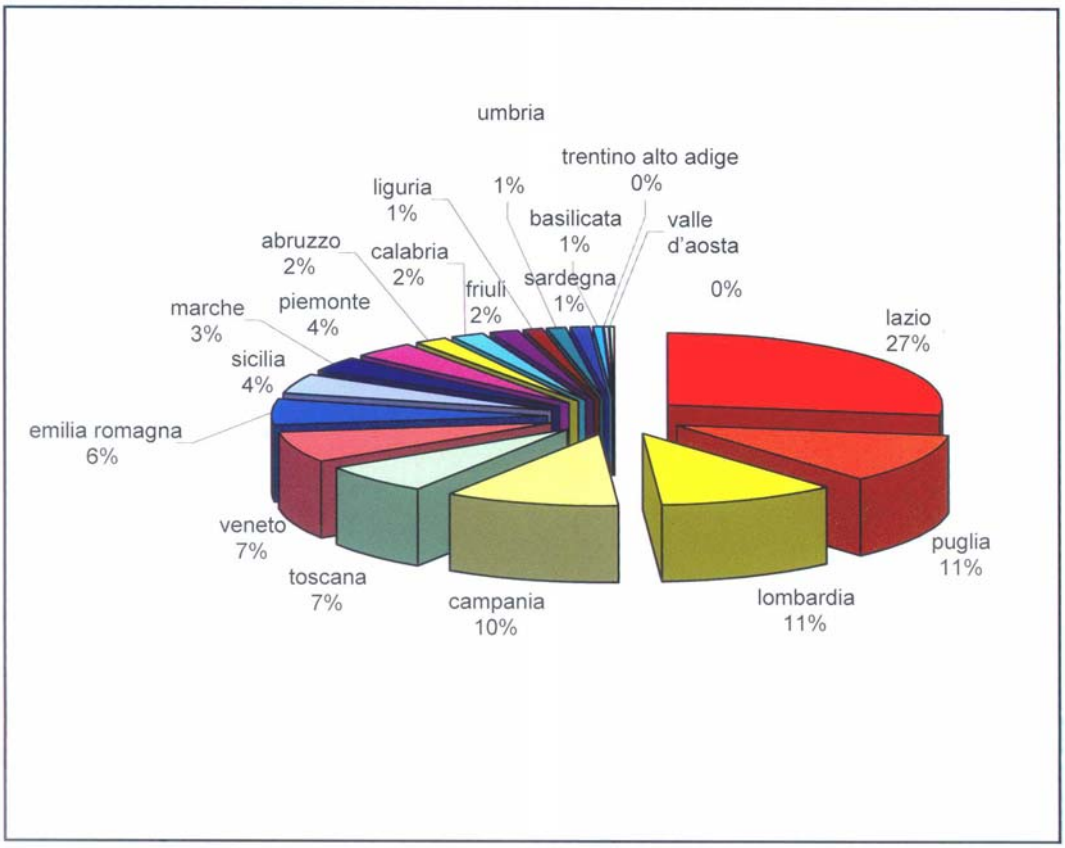

Dal dato aggregato emerge che è il Nord (con il 38%) a registrare il maggior numero dei ricorsi; la percentuale non si discosta di molto da quella del Centro (33%), mentre ci sono 9 punti tra il Nord e il Sud con le isole (29%). Il fatto che i ricorsi siano distribuiti in maniera, abbastanza equa sul territorio dimostra, innanzitutto, che non vi sono disparità per ciò che riguarda la conoscenza del ruolo e delle funzioni della Commissione per l'accesso.

**Figura 7: numero dei ricorsi per regione**




Dalla figura, che mostra il numero dei ricorsi suddiviso per regione, si evince che è il Lazio la regione nella quale vengono presentati più ricorsi rispetto al numero totale (una spiegazione, oltre al numero degli abitanti, potrebbe essere la presenza delle sedi delle amministrazioni centrali) seguito dalla Lombardia, dalla Puglia e dalla Campania.

**Figura 8: percentuale dei ricorsi in base al domicilio del ricorrente**




La figura mostra la rilevanza in percentuale delle varie regioni sul totale della presentazione dei ricorsi. Il Molise è l'unica regione nella quale non sono stati presentati ricorsi alla Commissione ed è ridottissima la percentuale dei ricorsi presentati nel Trentino e nella Valle d'Aosta; seguono Sardegna, Basilicata e Liguria con l'1%, Calabria, Abruzzo e Marche con il 2%. Queste basse percentuali sono spiegabili con il numero di abitanti di queste regioni (sono infatti le regioni meno popolose).

Dopo il Piemonte e la Sicilia, che si attestano al 4%, la percentuale cresce con l'Emilia Romagna (6%), il Veneto e la Toscana (7%). Sono simili le proporzioni di Campania, Lombardia e Puglia (10 e 11%), ma la percentuale veramente considerevole, come già

illustrato sopra, è quella del Lazio (27%), regione nella quale viene presentato più di un quarto del totale dei ricorsi.

# 5. Le funzioni consultive, di proposta e di impulso della Commissione

## *5.1 I pareri*

Non meno rilevanti, ai fini della concreta conoscibilità dell'azione amministrativa, sono le funzioni consultive, di proposta e di impulso.

La Commissione: esprime pareri su quesiti, istanze e regolamenti, al fine di assicurare che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di accesso siano applicati in modo uniforme sul territorio nazionale; propone al governo le modifiche ai testi legislativi e regolamentari e interviene presso le pubbliche amministrazioni per garantire la trasparenza.

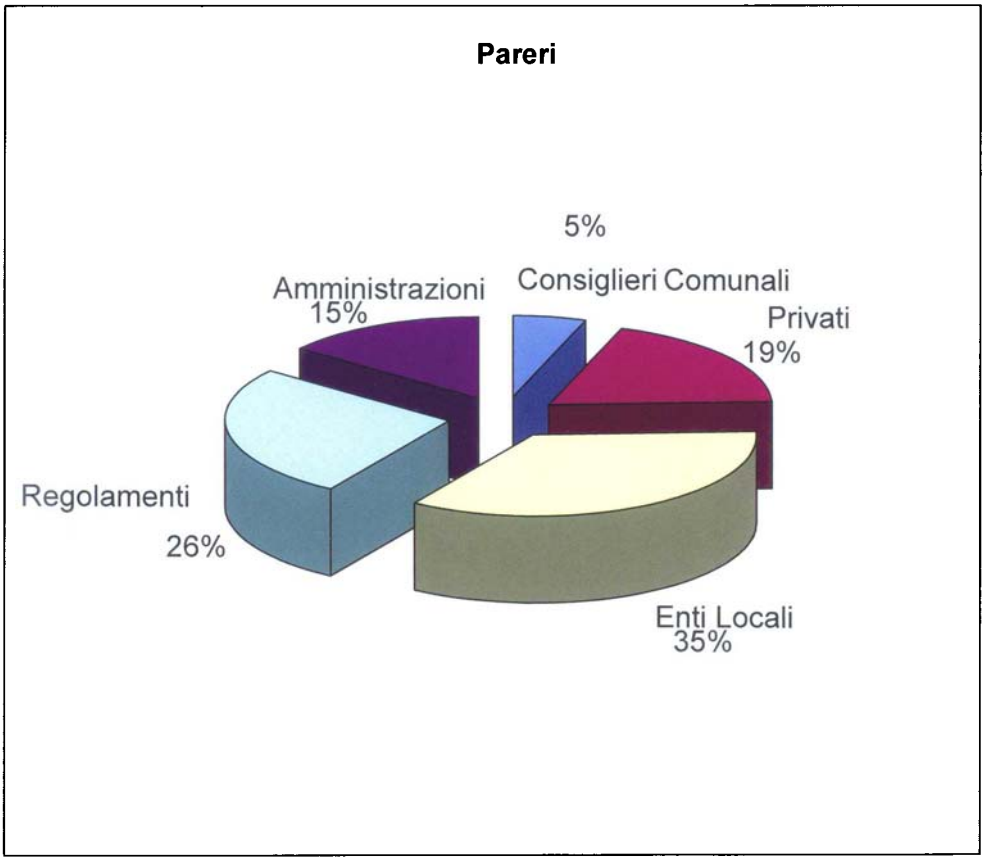
Dalla figura 9 si può notare che la maggior parte dei pareri sono richiesti dagli enti locali (35%). Il 5% riguarda richieste sul diritto di accesso dei consiglieri comunali. Le altre sono richieste di parere provenienti da altre amministrazioni a livello centrale o periferico (15%) e provenienti da privati (19%) e l'emanazione di pareri su regolamenti.

La classificazione apparirebbe a prima vista incongruente poiché, nella maggior parte dei casi, la categoria fa riferimento al soggetto richiedente; il grafico che segue offre, invece, un'immagine realistica della suddivisione dei pareri, in quanto nella banca dati della Commissione le richieste di pareri su regolamento sono considerate una categoria a sé stante.

Una parte rilevante dell'attività della Commissione consiste, infatti, nel rendere pareri sui regolamenti adottati dalle amministrazioni per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. La Commissione può dichiarare la conformità del

parere alla normativa vigente in materia di accesso ed esprimere parere favorevole. In alcuni casi il parere favorevole è condizionato all'adozione di modifiche alle disposizioni del regolamento; in altri, la Commissione suggerisce di espungere alcune disposizioni, quando siano considerate superflue o ripetitive rispetto alla disciplina legislativa in vigore. Come si può notare dal grafico, per il 2008 la percentuale di pareri su regolamenti è assai consistente (26%) ed è quasi raddoppiata rispetto all'anno scorso (11%).

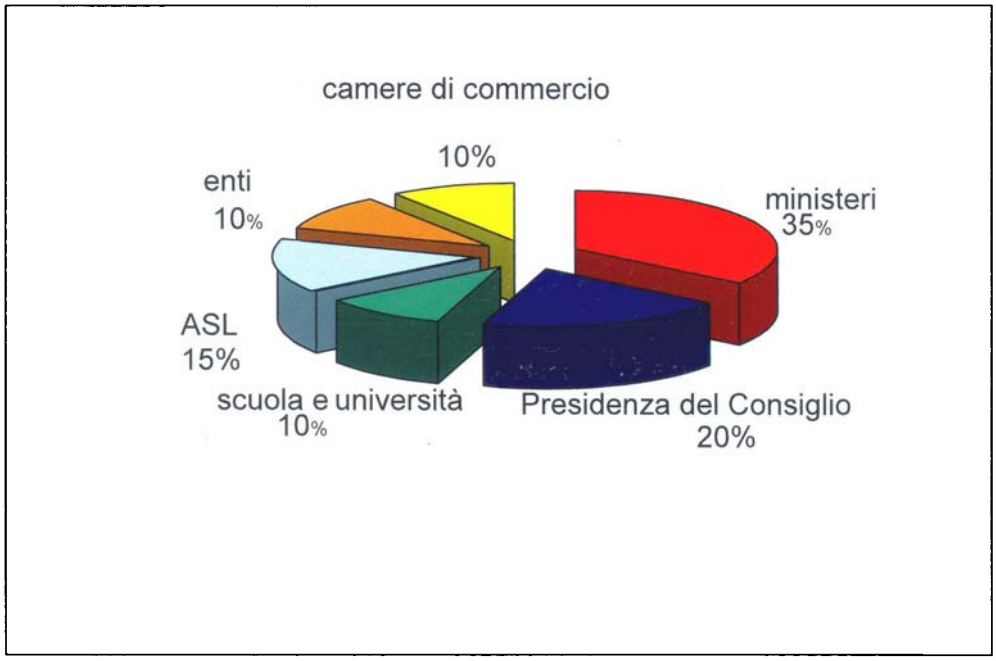
**Figura 9: suddivisione dei pareri in base ai richiedenti e all'oggetto**




La figura 10 mostra la distribuzione delle richieste di parere rispetto alle amministrazioni, senza considerare i pareri richiesti dagli enti territoriali. Sul totale, sono i ministeri a rappresentare la porzione

maggiore di richieste di parere (35%). Come si può notare, sul totale delle richieste si raggiunge il 55%, se si sommano, alle richieste dei ministeri, le richieste provenienti dai vari Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, che rappresentano il 20% sul totale.

**Figura 10: pareri suddivisi in base alle amministrazioni richiedenti (esclusi gli enti territoriali)**




Il resto delle richieste è più o meno equamente distribuito tra altri enti, le camere di commercio e la scuola (10%), con una porzione un po' più consistente per ciò che riguarda le Aziende sanitarie locali (15%). A questo riguardo, si deve sottolineare che la Commissione[12] ha statuito che le istanze contro i provvedimenti di diniego all'accesso (espresso o tacito) o di differimento ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delle Aziende sanitarie locali devono essere presentate al difensore civico e non alla Commissione, in quanto tali aziende non possono essere considerate amministrazioni

[12] Pareri del 12 marzo 2008 e del 1 luglio 2008.

centrali o periferiche dello Stato, neanche attraverso un'esegesi estensiva della norma.

### *5.2 Gli interventi*

Ai sensi dell' art. 27, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241: "*Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato*".

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi può, pertanto, intervenire attraverso l'inoltro di una propria nota alle amministrazioni competenti, prevedendo l'obbligo di riferire in merito alle problematiche segnalate in materia di accesso, entro trenta giorni dal ricevimento della nota medesima.

Va evidenziato che le richieste di intervento sono volte essenzialmente a garantire trasparenza e chiarezza nell'operato delle amministrazioni locali e periferiche.

Tale attività è strettamente collegata all'attività consultiva, poiché in molti casi la richiesta di intervento si conclude con l'emanazione di un parere che valuta la legittimità della richiesta di accesso. Nel corso del 2008 è stato dato corso a 12 interventi della Commissione.

# 6. L'interpretazione del principio di trasparenza attraverso le decisioni più significative della giurisprudenza e della Commissione

Le pronunce della Commissione concorrono, con le sentenze dei giudici amministrativi, all'attuazione del principio di chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, allo sviluppo della concreta definizione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, precisandone la natura giuridica, le posizioni legittimanti, l'oggetto, i limiti e il contemperamento con altre situazioni giuridicamente tutelate, come il diritto alla riservatezza.

Qui di seguito si riportano i contributi giurisprudenziali e le posizioni della Commissione nel corso del 2008, riferite ad alcune tematiche più rilevanti in materia di accesso. Nella prima sezione sono stati analizzati i casi in cui la giurisprudenza ritiene legittimo il diniego all'accesso, che costituiscono eccezioni al principio generale di trasparenza, nella seconda sezione è stata esaminata la posizione dei controinteressati, la cui esigenza di riservatezza controbilancia il diritto di accesso e infine, nella terza sezione è stato evidenziato, il diritto di accesso dei consiglieri comunali e dei cittadini residenti nel Comune, attraverso il quale si realizzano compiutamente il principio di sussidiarietà e di controllo democratico dei pubblici poteri.

## *6.1 I casi di diniego di accesso*

La legge n. 241 del 1990, nell'intento di assicurare il bilanciamento tra il principio di trasparenza e altre esigenze della pubblica amministrazione, disciplina i casi di esclusione dal diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 24, *Esclusione dal diritto di accesso*:

*"1. Il diritto di accesso è escluso:*

*a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;*

*b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*

*c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;*

*d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.*

*2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.*

*3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.*

*4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.*

*5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.*

*6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:*

*a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;*

*b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;*

*c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;*

*d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;*

*e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.*

*7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o*

*per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*" .

La Commissione, pur tutelando il principio della trasparenza attraverso un'interpretazione ampia del diritto di accesso, ha ritenuto legittimo il diniego di accesso a documenti regolati dalla normativa speciale in numerose decisioni.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha, inoltre, avviato, nel corso del 2008, l'attività di ricognizione per individuare gli atti e i documenti nella disponibilità dei propri dipartimenti ed uffici da sottrarre all'accesso. A tale attività, che si è recentemente conclusa, è seguita la fase di redazione del provvedimento, tuttora in corso.

### *6.1.1 Documenti esclusi per disciplina speciale: ordine pubblico e repressione della criminalità*

La Commissione ha ritenuto legittimo il diniego all'accesso ai documenti posti a base del parere contrario al trasferimento di un militare, ritenendolo giustificato dalla disposizione dell'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241 del 1990 e dai provvedimenti adottati dalle amministrazioni che individuano le categorie dei documenti da sottrarre all'accesso.

Nel caso specifico il diniego risultava fondato sull'esigenza di escludere i documenti relativi al personale addetto ai servizi di polizia e inerenti alla tutela dell'ordine pubblico[13]. La Commissione ha inoltre

[13] Decisione del 15 gennaio 2008. In particolare, il diniego è legittimo in quanto fondato sull'art. 4, lettera f ), del d. M. 29 ottobre 1996, n. 603 che individua tra i casi di esclusione gli "*atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della guardia di finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione*

ritenuto sottratte all'accesso, sia in virtù delle norme generali che della disciplina speciale – e, segnatamente, del D.M. n. 415 del 1994 – gli atti e i documenti relativi alle attività di tutela dell'ordine pubblico e prevenzione e repressione della criminalità[14].

Quando le istanze hanno ad oggetto la comunicazione di informazioni che non rivestono la forma di documento amministrativo, quali la copia della scheda anagrafica o della dichiarazione dei redditi, l'accesso è stato considerato da escludere in virtù dell'art. 5 del D.M. n. 603 del 1996, che sottrae all'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa[15].

Del resto le disposizioni generali della legge n. 241 del 1990 escludono l'accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano (art. 24, comma 1, lett. e).

Su questa base è stato ritenuto legittimo il diniego all'accesso riguardante i carteggi relativi ad indagini fiscali, esposti e denunce in materia tributaria[16].

---

*della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza*" e lettera g) "*relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità*". Parimenti sono stati ritenuti sottratti all'accesso i documenti relativi ad ordini di servizio e licenze dell'Arma dei carabinieri (sulla base del d.m. n. 259 del 1995).

[14] Decisioni del 15 gennaio e 25 novembre 2008.

[15] Decisione del 25 novembre 2008.

[16] Rispettivamente decisione 9 maggio 2008 e 25 novembre 2008.

### *6.1.2 Accesso agli atti, diritto di difesa, procedimento giurisdizionale*

Il Consiglio di Stato[17] ha ritenuto che il diritto di difesa sia, di per sé, sufficiente a giustificare la richiesta di accesso e sia, quindi, possibile accedere alla documentazione contenente le dichiarazioni dei dipendenti rese in sede ispettiva con modalità che escludono l'identificazione. Anche gli atti secretati afferenti ad un giudizio penale *in itinere*, se utilizzati dall'amministrazione in una procedura amministrativa sanzionatoria, devono essere esibiti, ancorché in via riservata agli interessati, perché, in caso contrario, si avrebbe un manifesta violazione del diritto di difesa[18]. Se l'amministrazione, viceversa, non ritiene che siano utilizzabili, il procedimento va sospeso in virtù della pregiudizialità penale.

La Commissione[19] ha stabilito che quando gli atti oggetto della domanda di accesso siano stati trasmessi al giudice penale e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro, il diniego all'accesso è legittimo, trattandosi di circostanza idonea a ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o a limitare la facoltà dei soggetti interessati di averli in visione. Se non c'è un provvedimento di sequestro, l'accesso agli atti può essere consentito nel rispetto dei principi generali in tema di legittimazione attiva. L'istanza di accesso può, quindi, essere soddisfatta solo al termine del procedimento giurisdizionale in corso, in quanto i documenti contenenti dati giudiziari sono tutelati ai sensi dell'art. 22 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003).

---

[17] Consiglio di Stato sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3798.
[18] Consiglio di Stato sez. IV 16 settembre 2008 n. 4363.
[19] Pareri del 9 maggio e del 16 dicembre 2008.

Inoltre il Consiglio di Stato ha recentemente stabilito[20] che i principi contenuti nell'art. 2 del d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 (regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso) sono di generale applicazione. Quindi, ai sensi del comma 1, dell'art. 24, della legge n. 241 del 1990, in virtù del segreto professionale, già previsto dall'ordinamento, "al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e inerente la corrispondenza; b)atti defensionali; c)corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b)".

La *ratio* di queste disposizioni consiste nell'esigenza di salvaguardare la strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto come intende confutare le pretese avversarie. Qualora, invece, fosse espresso un parere, anche di ordine legale, in un procedimento amministrativo, l'accesso non potrebbe essere negato, poiché costituirebbe un atto del relativo procedimento.

Il Consiglio di Stato[21] ha, inoltre, ritenuto che il regime dell'accesso non si applica alle sentenze della Commissione tributaria, perché le sentenze non possono essere considerate documenti amministrativi, in quanto l'art. 22, della legge n. 241, del 1990 si riferisce ad atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione. che siano espressione di attività amministrativa. L'art. 23 della legge n. 241 inoltre non annovera tra i soggetti passivi dell'accesso gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito completamente estraneo alla disciplina dell'accesso.

La giurisprudenza amministrativa[22], inoltre, è concorde nel ritenere che quando l'accesso è esercitato per la difesa di un interesse

[20] Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2008, n. 3119 e sez. IV, n.6200/2003, n. 1137/1998, sez. V, n. 1137/1998.
[21] Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 1363.
[22] Consiglio di Stato sez. V, 27 maggio 2008, n. 2511.

giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa, l'interesse alla riservatezza receda. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'art. 24, comma 7, stabilisce che l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del Codice per la protezione dei dati personali, quando si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Il diritto di accesso avrà la prevalenza solo nei limiti della stretta indispensabilità e, cioè, se la situazione sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato e consista, quindi, in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Del resto la tutela della segretezza e della riservatezza sono considerate recessive rispetto al diritto di difesa, ma non in modo assoluto: ai fini del bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di accesso occorre, dunque, valutare di volta in volta la funzionalità dell'accesso alla salvaguardia della posizione soggettiva protetta ed è necessario, in tale valutazione, salvaguardare anche gli altri interessi coinvolti, che potrebbero rispondere a principi di rango costituzionale pari al diritto di difesa[23].

La posizione giuridica da difendere deve essere legata ad un interesse concreto ed attuale e la richiesta dei documenti deve essere, pertanto, circostanziata e commisurata alla tutela dell'interesse da cui muove l'istanza d'accesso. Se è vero che la richiesta non deve essere intesa in modo formalistico, specie nel caso di procedimenti molto articolati e complessi, è anche vero che possono essere rigettate richieste generiche di documenti non legati alla posizione giuridica tutelata, quando hanno un intento esplorativo o di controllo generalizzato dell'attività amministrativa[24].

---

[23] Consiglio di Stato sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3960.
[24] Consiglio di Stato sez. IV, 21 maggio 2008, n. 2422.

### *6.1.3 Accertamenti ispettivi*

La Commissione ha confermato l'indirizzo, ormai consolidato, della giurisprudenza, ritenendo giustificato il diniego all'accesso quando la documentazione richiesta riguardi attività ispettive. In particolare, il diniego è stato ritenuto legittimo per i documenti contenenti le attività di accertamento dell'Ispettorato del lavoro, espressamente sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante il regolamento adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990[25].

Sono da ritenersi esclusi dall'accesso anche i documenti relativi alle dichiarazioni rese agli ispettori nel corso degli accertamenti ispettivi dell'I.N.P.S., all'esito dei quali è stata comminata all'istante una sanzione pecuniaria, anche se la richiesta di accesso è volta alla tutela di diritti in sede contenziosa[26].

Sono, inoltre, a giudizio della Commissione, sottratte all'accesso le dichiarazioni dei dipendenti sulla cui base sia stato redatto il verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 4 novembre 1994, n. 757, che dispongono l'esclusione dall'accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare indebite pressioni o pregiudizi per i lavoratori o i terzi, nonché ai documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private, quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza[27].

Sono, invece, accessibili gli atti relativi a denunce ed esposti che abbiano dato luogo a procedimenti ispettivi nell'ambito delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Questo orientamento della

[25] Parere 7 ottobre 2008.
[26] Decisione del 15 gennaio 2008.
[27] Decisione del 4 novembre 2008.

Commissione conferma quello della giurisprudenza, secondo il quale "la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana[28]".

### *6.1.4 Le limitazioni all'accesso nel codice dei contratti pubblici*

Particolari limitazioni derivano da specifiche disposizioni concernenti la disciplina dell'accesso, quali quelle contenute nell'art. 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

*1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.*

*2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:*

*a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;*

*b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la*

[28] Decisioni del 15 gennaio e dell'11 febbraio 2008 e Consiglio di Stato, sez. V 22 giugno 1998, n. 923.

*cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;*

*c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;*

*c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.*

*3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.*

*4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.*

*5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:*

*a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;*

*b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;*

*c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;*

*d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.*

*6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.*

*7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.*

*7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.*

In considerazione delle peculiarità del settore, la giurisprudenza considera tale disciplina una sorta di "microsistema normativo" con regole proprie da qualificare come regole speciali, che ampliano i limiti oggettivi del segreto e prevalgono sul principio generale di trasparenza. Il Consiglio di Stato ha ricordato che "l'accesso ai documenti che contengono segreti commerciali (...) rappresenta un'eccezione, e può avvenire solo limitatamente a quegli elementi essenziali (cioè assolutamente necessari) per l'esercizio del diritto di difesa delle imprese"[29].

[29] Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2008 n. 102.

L'art. 13, comma 6 del Codice dei contratti pubblici stabilisce, tuttavia, che l'accesso sia consentito al concorrente che abbia partecipato alla selezione e chieda l'accesso in vista della difesa in giudizio dei propri interessi (non è pertanto consentito l'accesso a un terzo, pur portatore di un interesse qualificato) e solo in funzione di una difesa in giudizio. Dal momento che le norme sono tanto circostanziate, la giurisprudenza ritiene che debba essere effettuato un controllo accurato sull'effettiva utilità della documentazione richiesta e che l'accesso debba essere negato "quando l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che esistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale e il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare una tale documentazione per uno specifico giudizio"[30].

Per ciò che riguarda la tutela di segreti industriali o di *know how*, il Consiglio di Stato ha ribadito, comunque, a proposito dei rapporti tra diritto d'accesso e riservatezza nei procedimenti *antitrust*, la necessità di bilanciare l'interesse alla tutela delle informazioni riservate con quello alla tutela del diritto di difesa delle parti[31]. La Commissione ha ritenuto che l'accesso debba essere consentito quando le società controinteressate formulino le proprie deduzioni a tutela della riservatezza e del proprio *know how* in maniera del tutto generica e senza alcuno specifico riferimento a concrete situazioni che facciano quanto meno presumere l'esistenza di procedimenti industriali di carattere riservato[32].

L'accesso endoprocedimentale alle informazioni e deduzioni fornite da un altro concorrente nel corso di una procedura di affidamento e di esecuzione non dovrebbe essere invece consentito, quando sia allegato il segreto professionale sulla base di riferimenti

[30] Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121.
[31] Sentenza n. 102 del 17 gennaio 2008, cit.
[32] Parere del 16 settembre 2008.

analitici e circostanziati[33]. L'accesso potrà essere ammesso sulla base del comma 6, dell'art. 13, del d.lgs. 13 aprile 2006, n. 163 solo dopo la conclusione del procedimento di aggiudicazione, quando sia motivato dalla comprovata necessità della difesa giudiziale del concorrente svantaggiato.

### *6.1.5 Gestore di pubblico servizio*

Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del diritto di accesso gli enti gestori di pubblico servizio[34], quando gli atti non siano direttamente connessi allo svolgimento del servizio, ma siano collegati ad attività imprenditoriali accessorie che possono essere svolte da qualunque soggetto economico e non direttamente interferenti con la prestazione del servizio stesso.

La Commissione ha ritenuto che le regole di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (tra i quali rientrano i concessionari di servizi pubblici)[35].

In definitiva, nel concetto di "pubblica amministrazione" destinataria della disciplina dell'accesso è stato incluso anche il soggetto di diritto privato, limitatamente all'attività di pubblico interesse da esso svolta, a prescindere dalla formale assunzione della natura pubblica o privata del soggetto giuridico.

---

[33] Parere del 7 aprile 2008.

[34] Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia sez. giurisdizionale 21 luglio 2008, n. 658.

[35] Decisione del 10 giugno 2008. Quando il servizio pubblico sia gestito da società partecipata interamente dal Comune o da altro ente locale, la Commissione (decisione del 16 settembre 2008) ha dichiarato il ricorso inammissibile per incompetenza, in quanto in tal caso il ricorso deve essere rivolto al difensore civico competente per ambito territoriale o al T.A.R.

### *6.1.6 Accessibilità di documenti detenuti da organi costituzionali non configurabili come pubbliche amministrazioni*

I ricorsi contro il diniego all'accesso di uffici delle Camere sono stati giudicati inammissibili per incompetenza, in quanto le amministrazioni di organi costituzionali, quali la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica, non rientrano nella definizione dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241, del 1990, secondo la quale la Commissione è competente a decidere i ricorsi contro il diniego o il differimento dell'accesso delle "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato"[36].

Seguendo un analogo orientamento, la Commissione ha rigettato il ricorso contro un diniego di accesso ad atti e/o documenti utilizzati per la redazione di una risposta ad un atto di sindacato ispettivo, contenuti nel fascicolo personale di un soggetto[37].

Secondo la Commissione, infatti, l'accesso alla documentazione utilizzata per formulare la risposta scritta ad un'interrogazione parlamentare, non è consentito, sia perché la risposta costituisce un atto politico e non amministrativo – e solo ad atti di quest'ultima natura è consentito l'accesso – sia perché la risposta è atto non dell'amministrazione, ma della Camera alla quale appartiene l'interrogante.

A supporto della decisione è stata richiamata anche la sentenza resa dal TAR Lazio "è incontestabile che il diritto di accesso, disciplinato dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha ad oggetto documenti amministrativi formatisi nel corso di procedimenti amministrativi" e "non può ritenersi che la risposta data" dall'amministrazione "ad una interrogazione parlamentare (...) costituisca l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo, atteso

[36] Decisione del 1 luglio 2008.
[37] Plenum del 10 giugno 2008.

che la stessa si inquadra in una procedura attivata da un atto ispettivo di carattere politico compiuto da un parlamentare"[38].

In seguito, il T.A.R., con sentenza n. 637 dell'8 ottobre 2008 ha invece annullato la decisione della Commissione, ordinando all'amministrazione di consentire l'accesso, ritenendo la decisione confliggente con la *ratio* dell'art. 22 lettera d) della legge n. 241, del 1990, che definisce il documento amministrativo. L'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore[39] mira, infatti, a dare il massimo rilievo al principio della trasparenza e a garantire, quindi, il diritto di accesso a prescindere dalla natura dei documenti richiesti e dalla loro "pertinenza" ad un determinato procedimento. La legittimazione sussiste, quindi, in capo all'interessato sulla base di due presupposti: da un lato, la detenzione di un atto da parte della P.A.; dall'altro, la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso alla tutela in funzione della posizione soggettiva del richiedente, ed è irrilevante il fatto che un atto detenuto dalla p.a. sia connesso ad un certo procedimento amministrativo. L'amministrazione ha, perciò, il dovere di fornire tutti gli atti in forza dei quali è stata formulata la risposta scritta all'interrogazione parlamentare.

## *6.2 Notifiche ai controinteressati*

In base all'art. 22, comma 1 lettera c), della legge n. 241 del 1990 per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Questa situazione è meritevole di

[38] T.A.R. Lazio, Sez. III ter, con la decisione n. 9344 del 2005.

[39] Ai sensi dell'art. 22, lettera d): " *per «documento amministrativo», si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

un'analisi approfondita, in vista di un bilanciamento tra il principio della trasparenza e la tutela della riservatezza, che impone, anche nel caso del procedimento davanti alla Commissione, un'integrazione del contradditorio. Si ricordi, infatti, che ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184, del 2006, al ricorso deve essere allegata copia dell'avvenuta notifica ai controinteressati, ove già individuati nella richiesta di accesso (e se questo manca, la Commissione dichiara il ricorso inammissibile).

La tutela del controinteressato non può costituire un ingiustificato ostacolo all'accesso e, infatti, la Commissione ha stabilito che l'opposizione del controinteressato, isolatamente considerata, non è motivo sufficiente per negare l'accesso, dal momento che spetta all'amministrazione, anche in caso di opposizione, effettuare il bilanciamento tra accesso e riservatezza[40].

La giurisprudenza più recente ha contribuito a definire la nozione di controinteressato cui deve essere notificata la richiesta di accesso.

In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che: "In materia di accesso agli atti amministrativi, deve essere accolta la richiesta di ostensione formulata previa espressione della volontà dell'accedente di visione ed estrazione di copia dei documenti indicati nell'istanza, ma con schermatura dei nominativi a cui i dati si riferiscono e questo perché deve essere consentito al richiedente di esercitare il diritto di difesa connesso all'acquisizione dei documenti richiesti. La schermatura non sacrifica il diritto alla *privacy* dei soggetti ai quali i dati ineriscono, cosicché gli stessi, proprio per l'impossibilità della loro identificazione, non sono controinteressati e, pertanto, il ricorso giurisdizionale non deve essere loro notificato"[41].

---

[40] Parere del 22 luglio 2008.

[41] Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2008, n. 1748.

Nel caso di un concorso pubblico, il T.A.R. del Lazio[42] ha ritenuto che non solo la documentazione prodotta dai candidati, i verbali, le schede di valutazione, ma anche gli stessi elaborati costituiscano "documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi". Infatti: "i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico". La previa comunicazione dell'istanza agli altri candidati non assume rilevanza, dal momento che non potrebbero comunque opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente.

### *6.3 L'accesso dei consiglieri comunali*

Il consigliere comunale ha un amplissimo diritto all'informazione, funzionale ai compiti di indirizzo e di controllo affidati al Consiglio comunale, regolato dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL):

*1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.*

*2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro*

[42] T.A.R. - Lazio sent. n. 6450, 8 luglio 2008.

*possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.*

*3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.*

*4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative".*

Per evitare che l'attività amministrativa del Comune sia ostacolata dalla necessità di evadere una richiesta di accesso dal contenuto molto ampio o generico, la giurisprudenza ha fissato alcuni limiti. Le istanze devono, perciò, essere comunque specifiche e dettagliate, in modo da recare gli elementi identificativi dell'atto e devono essere contenute nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. L'amministrazione può, pertanto, negare l'accesso, qualora manchi una ragione che spieghi la relazione tra i fini del mandato di consigliere comunale e la richiesta di accesso, poiché ciò fa presumere che la richiesta abbia un mero contenuto emulativo.

La giurisprudenza amministrativa[43] ha, ad esempio, ritenuto legittimo il diniego nei confronti della richiesta di accesso al protocollo generale del Comune, poiché si tratta di documento di uso interno che comprende atti di natura diversa, in qualche caso concernente materie coperte dal vincolo di riservatezza.

Il diritto del consigliere si concretizza infatti nella possibilità di prendere visione degli "atti che rientrano nella sfera di interesse del consigliere e sono perciò utili per il compimento del suo mandato".

[43] T.A.R. Cagliari Sardegna Sez. I, 16 gennaio 2008, n. 32.

Il Consiglio di Stato[44] ha, poi, stabilito che il carattere strumentale dell'informazione, resa al consigliere comunale, di esercitare il controllo politico amministrativo sull'ente, non può prescindere dall'esigenza che questo diritto si esplichi in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, sia dal punto di vista organizzativo, sia economico. In particolare, è possibile contenere i costi di gestione dell'accesso trasferendo informazioni e documenti anche su supporto informatico, anziché cartaceo.

Anche la Commissione ha contribuito, con il gran numero di pareri resi su questa particolare forma di accesso, a meglio definire il diritto all'informazione del consigliere comunale.

Anzitutto tale diritto è considerato una situazione soggettiva privilegiata, strettamente connessa al *munus* del consigliere, tanto che la Commissione ha ritenuto illegittimo l'esercizio del diritto con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia[45].

In particolare è stato stabilito che l'esercizio del diritto non possa essere esente dal rispetto di alcune forme e modalità; oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, le istanze devono essere formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti o, qualora questi siano ignoti, almeno gli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Inoltre deve, comunque, essere salvaguardato il diritto alla riservatezza dei terzi, in quanto il consigliere comunale ha l'obbligo di utilizzare le notizie esclusivamente ai fini dell'espletamento del proprio mandato ed è tenuto al segreto di ufficio, in base all'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quindi al divieto di divulgare le informazioni di cui è venuto a conoscenza a causa

[44] Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6742.
[45] Parere dell'11 febbraio 2008.

dell'espletamento del mandato stesso[46]. La *privacy* dei soggetti interessati può essere preservata, quando necessario, mediante l'oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali[47].

Su questi presupposti – obbligo al segreto e tutela della riservatezza mediante oscuramento dei dati – la Commissione ha ritenuto che il consigliere possa accedere, ad esempio, alle liste e ai ruoli di carico dei tributi comunali, essendo tali informazioni preordinate alla verifica dell'efficacia e dell'imparzialità dell'azione amministrativa nel particolare settore della riscossione delle imposte e, quindi, pertinenti con l'espletamento del mandato consiliare[48].

Inoltre, nei confronti del diritto stabilito dall'art. 43, del TUEL ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari non operano i limiti all'accesso stabiliti dall'art. 24, comma 1 lettera c) (*atti di pianificazione e di programmazione*) della legge n. 241,del 1990. Anche le norme del regolamento comunale che limitano, anche temporaneamente, l'accesso alle informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi non trovano applicazione nei confronti dei consiglieri comunali o sarebbero da disapplicare, perchè in contrasto con una fonte di grado superiore[49].

Benché amplissimo, il diritto di accesso è condizionato alle esigenze organizzative degli uffici e non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi. Rientra nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria. Il consigliere comunale ha, pertanto, la facoltà di prendere

[46] Parere del 15 gennaio 2008.
[47] Parere 7 ottobre 2008.
[48] Parere del 1 luglio 2008.
[49] Pareri rispettivamente del 16 settembre e del 7 ottobre 2008.

visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali[50].

La prevalenza delle norme contenute nel d.lgs. n. 267, del 2000 rispetto alle norme della legge n. 241, del 1990 è stabilita anche per ciò che riguarda i cittadini residenti[51]. Non viene ritenuto necessario, infatti, che il cittadino residente sia portatore di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo* per la legittimazione all'accesso, in quanto il diritto all'accesso è configurato alla stregua di un'azione popolare[52]. La posizione del cittadino residente si distingue, quindi, da quella del non residente in relazione all'accesso, per cui il non residente dovrà dimostrare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata[53].

---

[50] Parere del 22 luglio 2008.

[51] Art. 10, d. lgs. 267, del 2000: "*1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.*
*2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.*
*3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni*".

[52] Parere del 16 settembre 2008.

[53] Parere del 7 ottobre 2008.

# 7. Segreto di Stato, classifiche di segretezza e principio di trasparenza alla luce delle recenti innovazioni legislative

La legge del 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, ha introdotto una riforma organica nel settore dei servizi di informazione per la sicurezza, basata, da un lato, su una complessiva riorganizzazione delle strutture e dei servizi e dall'altro, su una definizione più puntuale della disciplina del segreto di Stato.

## *7.1 Il segreto di Stato e le classifiche di riservatezza*

L'art. 39, della legge 124, del 2007, stabilisce che "*sono coperti dal segreto di Stato gli atti, le informazioni, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione della difesa militare dello Stato*".

Non vi è una sostanziale differenza nella definizione generale del segreto di Stato, rispetto all'art. 12, della legge, n. 801,del 1977. Tuttavia, la nuova legge non solo disciplina più analiticamente lo *status* degli atti, dei documenti e delle attività vincolati al regime del segreto, ma soprattutto determina la durata del segreto.

Il potere di disporre il vincolo derivante dal segreto di Stato è attribuito in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 39, comma 4), mentre, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge, n. 801

del 1977, il Presidente del Consiglio poteva delegare le attività inerenti al segreto di Stato.

La legge stabilisce anche un limite temporale al vincolo, in quanto, decorsi 15 anni dall'apposizione del segreto o dalla sua opposizione, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti coperti dal segreto di Stato (art. 39, comma 7). Il Presidente del Consiglio può, entro trenta giorni dalla richiesta, consentire l'accesso, salva la possibilità (prevista dall'art. 39, comma 8) di chiedere una o più proroghe del vincolo con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il limite temporale massimo stabilito per il vincolo derivante dal segreto di Stato è, comunque, di 30 anni.

L'art. 39, comma 11, stabilisce che: "*In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285 (Devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) e 422 (Strage) del codice penale*".

Il divieto è ribadito del d.P.C.M. 8 aprile 2008 (art. 4).

L'art. 39, comma 5, della legge n. 124, del 2007 prescrive che il Presidente del Consiglio disciplini con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

In attuazione dell'art. 39, comma 5, è stato adottato il d.P.C.M. 8 aprile 2008, recante: *Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.*

Il segreto di Stato interviene nei rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario. Infatti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio devono astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Quando il testimone oppone il segreto di Stato, dell'opposizione deve essere informato il Presidente del Consiglio che può confermare il segreto con atto motivato. Nel qual caso, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto risulti essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. Della conferma deve essere data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Il segreto di Stato, finalizzato alla salvaguardia di supremi e imprescindibili interessi dello Stato è distinto dalle classifiche di segretezza, regolate dall'art. 42, della legge n. 124, del 2007, che sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati in ragione delle loro funzioni istituzionali.

Quindi, nel caso del segreto di Stato vi è un collegamento funzionale con un interesse oggettivo da tutelare (integrità della Repubblica, difesa delle istituzioni, indipendenza dello Stato), mentre, nel caso delle informazioni riservate, il carattere della classificazione è soggettivo, poiché la segretezza deriva dalla manifestazione di volontà dell'autorità senza un collegamento con l'interesse tutelato. La conoscenza delle informazioni può essere limitata sulla base di una classificazione di segretezza articolata secondo differenti gradi (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) rispondente a criteri seguiti nelle relazioni internazionali. La classifica di segretezza, nelle sue differenti gradazioni, può riguardare sia singole parti, sia un intero documento. La legge prevede la declassifica automatica a un livello di

segretezza inferiore, quando sono trascorsi 5 anni dalla data di apposizione e cessa comunque, decorso un ulteriore periodo di cinque anni, ogni vincolo di classifica .

Un apposito regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri (ex art. 42, comma 7, della legge n. 124, del 2007) determinerà: l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, gli uffici che nell'ambito della pubblica amministrazione sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica e i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Al momento tale regolamento non è stato ancora adottato.

### *7.2 Il segreto, la riservatezza e la disciplina dell'accesso agli atti*

La legge (art. 39, comma 7) e il regolamento (art. 10) citati disciplinano il diritto di accesso ai documenti coperti da segreto di Stato.

L'art. 39 della legge stabilisce che chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti coperti dal segreto di Stato, decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto. Se il Presidente non decide di prorogare il vincolo, l'accesso è consentito.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.C.M. 8 aprile 2008, ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico

apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto.

Il comma 3, dell'art. 10, del d.P.C.M. 8 aprile 2008 stabilisce che una volta cessato il vincolo del segreto di Stato, in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, del d.P.C.M. 8 aprile 2008, l'automatica cessazione del vincolo di segretezza non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e del divieto di divulgazione. Inoltre, la cessazione può comunque essere disposta anche indipendentemente dal decorso dei termini, quando vengono meno le esigenze che ne hanno determinato l'apposizione.

Per l'accesso a tutto ciò che è oggetto di classifica di segretezza non vi sono nella legge disposizioni espresse.

L'art. 10, della legge n. 124 del 2007 prevede che la conservazione dei documenti sia affidata ad un ufficio *ad hoc*, l'Ufficio centrale degli archivi, e che le modalità di conservazione e di accesso siano disciplinate da apposito regolamento[54].

---

[54] Ai sensi dell'art. 10 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 "*E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:*
*a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;*
*b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;*
*c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;*
*d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.*
*2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato*".

### *7.3 Aspetti critici relativi all'accesso a documenti per cui sia venuto meno il vincolo del segreto di Stato o la classificazione di segretezza*

La relazione tra la decadenza dal vincolo del segreto e la richiesta di accesso merita un'analisi circostanziata.

In primo luogo, la decisione del Presidente del Consiglio di prorogare il segreto è connessa all'istanza di colui che chiede l'accesso. In realtà, poiché la legge stabilisce un termine finale per il vincolo del segreto, le amministrazioni potrebbero procedere d'ufficio, allo scadere di tale termine, ad una ricognizione dei documenti e a una classificazione relativa allo stato di accessibilità indipendentemente dalle richieste di accesso.

In secondo luogo, benché gli art. 39 e 42 della legge n. del 2007 stabiliscano, rispettivamente, la durata massima del vincolo del segreto di Stato (30 anni dall'apposizione o opposizione) e la declassificazione automatica dei documenti e delle informazioni coperte da classificazione di segretezza (10 anni, salva la possibilità di un'estensione del vincolo, che è disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, se superiore ai 15 anni), resta critica la questione dell'automatica accessibilità e consultabilità dei documenti non più coperti dal segreto o dalla classifica di riservatezza.

Facendo decadere il vincolo o la classificazione, il decorso del tempo sembrerebbe rendere, infatti, automaticamente accessibili informazioni e documenti, senza necessità di alcun atto ulteriore delle amministrazioni che hanno formato gli atti o apposto i vincoli. Diversamente si realizzarebbe, in concreto, una dilazione del diritto di accesso non giustificata dalle leggi. In particolare, il comma 3, dell'art. 10, del d.P.C.M. 8 aprile 2008 stabilisce che non possa esservi esclusione dal diritto d'accesso motivata da ragioni di segretezza, una volta cessato il vincolo del segreto di Stato.

Benché non manchino ambiguità in questa disposizione, se per "ragioni di segretezza" si intendono le classifiche di riservatezza ex art. 42, della legge n. 124, del 2007, allora la decadenza dal vincolo del segreto impedirebbe che questo possa essere ulteriormente prolungato apponendo ai documenti una classifica di segretezza.

D'altro canto, per ciò che riguarda le classifiche di segretezza, l'art. 42, comma 6, della legge n. 124, prescrive che la declassificazione automatica non si applica quando con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio.

Da alcune disposizioni (in particolare l'art. 10, della legge n. 124 del 2007, l'art. 7 e l'art. 10, del d.P.C.M. 8 aprile 2008, nonché i regolamenti interni degli archivi di Camera e Senato che custodiscono documenti riservati) e dall'orientamento delle amministrazioni interessate (ad es. Ministero dell'Interno) emerge invece che la cessazione del vincolo o la declassificazione non comporterebbero l'automatica accessibilità o la divulgazione, ma sarebbe necessario un atto dell'amministrazione o l'adozione di un regolamento. Si richiama anche quanto stabilito dall'art. 204, comma 1 *quinquies*, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 124 del 2007: "*Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente*". In questo caso, alla mancata conferma del segreto sembra debba seguire un atto ulteriore di declassifica.

Permane, in terzo luogo, incertezza circa i termini entro i quali la richiesta dell'interessato dovrebbe essere soddisfatta. Infatti l'art. 39,

comma 8, stabilisce che "*entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo*". Il termine di trenta giorni coincide con quello stabilito dalla legge n. 241, del 1990 per l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, ma non è chiaro se possa considerarsi sospeso per la trasmissione al Comitato parlamentare del provvedimento motivato di proroga.

Sul punto si pone, inoltre, la questione se l'istanza di accesso cd. speciale, formulata cioè ai sensi dell'art. 39, della legge n. 124 del 2007, che non abbia i requisiti di legge per essere considerata tale (ad es. perché concernente atti che non risultano, in realtà, sottoposti a segreto di Stato) debba essere riproposta dall'accedente ai sensi della legge n. 241 del 1990, con decorrenza di ulteriori trenta giorni, ovvero sia da intendersi commutata d'ufficio in istanza di accesso cd. semplice.

Resta da determinare quale sia l'autorità competente ad adottare l'atto di declassifica del documento (qualora ovviamente si ritenga necessario tale adempimento e non sia, cioè, automatica la cessazione del vincolo) e a concedere l'accesso (quella che lo ha formato, che ha raccolto la documentazione o che la custodisce o invece l'autorità che ha disposto il vincolo). Riguardo alla custodia di documenti riservati, ad esempio, l'archivio storico del Senato, basandosi sull'art. 15 del Regolamento, ha ritenuto che solo l'autorità che ha posto la classifica al documento possa procedere alla declassificazione.

Non è chiaro, peraltro, quale tipo di atto sia appropriato. Se debba trattarsi di un provvedimento specifico che riguardi i documenti di cui è richiesta la consultazione o di un regolamento che disciplini le modalità dell'accesso (ad esempio, nel caso di ciò che è oggetto di

classifica di segretezza, il regolamento previsto dall'art. 42, comma 7). In particolare l'art. 10, della legge n. 124, del 2007, dispone che il regolamento ex art. 4, comma 7, che definirà l'organizzazione e il funzionamento l'Ufficio centrale degli archivi, stabilisca anche le modalità di conservazione e di accesso alla documentazione.

L'accesso ai documenti per cui risulta cessato il vincolo del segreto o la classifica potrebbe, quindi, essere vincolato in particolare all'adozione di due regolamenti, prescritti rispettivamente per le classifiche di segretezza (art. 42, comma 7) e per l'organizzazione del Dipartimento per la Sicurezza e nell'ambito di questo dell'Ufficio centrale degli archivi(art. 4, comma 7).

Potrebbe essere ipotizzata, peraltro, una correlazione tra i regolamenti da adottare in base alla normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007 e i regolamenti che dovrebbero stabilire i casi di esclusione dell'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990. La consultazione di documenti presso archivi pubblici e di enti pubblici è pure regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano in particolare gli art 122 e 123 relativi alla consultazione di documenti riservati).

Infine, nel caso in cui l'accessibilità non derivi automaticamente dal decadere del segreto o dalla declassifica, resta anche aperta la questione della rilevanza penale del comportamento del funzionario che consenta la consultazione di documenti. A questo riguardo si ricordano i reati previsti dal codice penale agli artt. 261, (*Rivelazione di segreti di Stato*) 262, (*Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione*, 263 *Utilizzazione dei segreti di Stato*) e 326 (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*).

## *7.4 Applicazione della legge n. 241 del 1990*

Il comma 1, lettera a), dell'art. 24 esclude l'accesso ai documenti coperti dal segreto di Stato e, nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. Sono considerati segreti, ai sensi del comma 5, anche i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi indicati nel comma 1. A tal fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

Il comma 6 dell'art. 24 dispone, poi, che il Governo possa prevedere casi di sottrazione all'accesso ai documenti amministrativi, adottando un regolamento ai sensi della legge n. 400, del 1988, quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi

soggetti cui si riferiscono; quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Il comma 2, dell'art. 24, stabilisce che le singole amministrazioni possano individuare categorie di documenti sottratti all'accesso.

L'art. 10, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*) prescrive che i casi di esclusione siano stabiliti con il regolamento ai sensi del comma 6, dell'art. 24 della legge, nonché da atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2. Può anche essere disposto un differimento dell'accesso per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Dopo le modifiche apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 all'art. 24 della legge n. 241, del 1990, e le disposizioni introdotte dal d.P.R. 12 aprile 2006 solo alcune amministrazioni hanno provveduto ad adottare gli atti che individuano categorie di documenti sottratti all'accesso.

Per ciò che riguarda, invece, le posizioni soggettive, l'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241, del 1990 stabilisce che sono interessati all'accesso i soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (si veda anche l'art. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

Per la richiesta d'accesso ai documenti per cui sia cessato il vincolo del segreto di Stato (art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124), l'art. 10, comma 2, del d.P.C.M. 8 aprile 2008, prevede che, ai fini della richiesta di accesso di cui il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuti la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto.

La disposizione del d.P.C.M. 8 aprile 2008 appare modellata sulla base dei criteri dettati per l'accesso ai documenti amministrativi dalla legge n. 241, del 1990 e più restrittiva rispetto alla previsione dell'art. 39, comma 7, della legge n. 124 del 2007, che prevede la possibilità di richiedere l'accesso a chiunque vi abbia interesse. In particolare, dalla lettera dell'art 10 del regolamento, sembra sussistere in capo al Presidente del Consiglio un potere di valutazione preliminare sulla sussistenza dell'interesse all'accesso.

Sul punto giova rilevare il parere del Consiglio di Stato (Adunanza della commissione Speciale del 5 dicembre 2007, n. 4247/07), reso su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ad alcune disposizioni della legge n. 124 del 2007, tra le quali proprio quella inerente l'individuazione dell'interesse legittimante l'azione di accesso agli atti coperti da segreto di Stato, successivamente alla scadenza del termine di validità del vincolo (art. 39, comma 7). Ad avviso della Consulta, infatti, "*una volta decaduto il vincolo del segreto di Stato, quanto ha formato oggetto di detto vincolo resta assoggettato alla disciplina ordinaria dell'accesso*" e, pertanto, anche la posizione di chi richiede l'accesso agli atti non più coperti dal segreto di Stato deve correlarsi ad un interesse diretto, concreto e attuale, collegato all'oggetto dell'accesso, "*essendo sufficiente che tale interesse si atteggi come meritevole di giuridico apprezzamento in*

*relazione alla qualità soggettiva del richiedente e alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto*".

Tuttavia non si può trascurare il fatto che, se anche si ritenessero applicabili i principi in materia di accesso, riguardanti la qualificazione dell'interesse del richiedente, la Commissione, pronunciandosi sul rapporto tra diritto d'accesso ex art. 22, della legge n. 214 del 1990 e il diritto di accesso di cui all'art. 39 della legge n. 124, del 2007, ha sottolineato la specialità del procedimento di accesso di cui alla legge n. 124, del 2007 e la conseguente inapplicabilità del termine di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo[55].

La peculiare natura giuridica del diritto di accesso di cui all'art. 39, della legge 124 del 2007 si riflette, quindi, sulla possibilità di applicare alcune disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi, con particolare riguardo alla tutela in caso di diniego o differimento.

La "specialità" dell'accesso ai sensi degli art. 39, commi 7 e 8, della legge n. 124, del 2007 e dell'art. 10 del d.P.C.M., rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990, sarebbe attestata anche dalla circostanza che il segreto di Stato si estende a cose e attività che non necessariamente sono riconducibili alla categoria di documento amministrativo. Inoltre, la decisione di apporre il segreto non rientrerebbe nell'attività amministrativa, ma nell'attività politica e quindi non sarebbe soggetta al sindacato del giudice amministrativo. È dibattuta, peraltro, la natura giuridica della decisione di apporre o opporre le classifiche di riservatezza[56].

---

[55] Decisione resa nell'Adunanza del 7 ottobre 2008.

[56] La Commissione ha stabilito che non è la qualifica formale con cui l'amministrazione classifica e conserva i documenti, ma è la loro natura oggettiva e la corrispondenza alle specifiche categorie individuate dal legislatore a renderli soggetti o meno al diritto d'accesso (decisione del 7 ottobre 2008).

Da ultimo, si segnala che nel 2008 è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato ai sensi dell'art. 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 3 agosto 2007.

## 8. Osservazioni conclusive

L'attività del 2008 conferma la propensione, già emersa nel 2006 e nel 2007, ad un rafforzamento del ruolo giustiziale della Commissione. Ad una parziale flessione nell'attività consultiva è corrisposto, infatti, un incremento nella decisione di ricorsi.

Il ricorso alla Commissione è stato definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa come un ricorso gerarchico improprio. In effetti potrebbe essere definito un ricorso gerarchico improprio "claudicante", perché si presenta come tale soltanto se l'istanza di accesso viene respinta, cioè se la Commissione dà ragione all'Amministrazione. Infatti, se la Commissione conferma il diniego di accesso, l'accedente che vuole ulteriore tutela dovrà proporre ricorso contro la decisione della Commissione di fronte al giudice amministrativo.

Se, invece, la Commissione accoglie il ricorso, essa non ha il potere di definire la lite, concedendo l'accesso, perché l'accoglimento del ricorso comporta soltanto un invito all'Amministrazione al riesame con l'affermazione dell'illegittimità del diniego. Pertanto si tratta non di un atto decisorio, ma di un atto di controllo con invito al riesame nel merito.

In presenza di tale atto, l'Amministrazione ha davanti a sé quattro possibilità: due legittime e due illegittime. Le possibilità legittime sono: adeguarsi alla decisione della Commissione e concedere l'accesso, oppure confermare il provvedimento negativo motivandolo in relazione alle ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della sua decisione. La prima delle due possibilità illegittime, invece, che statisticamente sono quelle più frequentemente seguite, è quella di conservare il silenzio. A questo punto, l'accedente può ricorrere al TAR ma, molte volte, purtroppo, si rivolge di nuovo alla

Commissione, che nulla più può fare. L'altra soluzione illegittima è quella di confermare il diniego senza motivare. Tanto però basta perché il TAR successivamente adito annulli il diniego per difetto di motivazione.

Nei rapporti annuali al Parlamento, la Commissione ha sempre rimarcato l'insufficienza dei poteri di cui è dotata: poteri di referto, di vigilanza e di proposta ma non poteri ordinatori, coercitivi e sanzionatori.

Sia prima che dopo la novella del 2005 da questa particolare configurazione dei poteri consegue, pertanto, l'interrogativo sulla natura giuridica della Commissione, poiché dalla sua composizione e dalle sue funzioni essa può essere considerata sia un organo temporaneo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia un Ufficio di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, nonché, infine, una struttura di raccordo fra Parlamento, Amministrazioni, Governo. Non sono mancati coloro che ne hanno sottolineato la natura di autorità indipendente.

Come fu rilevato già nel primo rapporto al Parlamento ed al Presidente del Consiglio, la Commissione potrebbe essere configurata come autorità indipendente, specialmente se si prendono in considerazione la composizione, che la rende più rappresentativa dello Stato – comunità che non dello Stato – apparato e le funzioni, che postulano una posizione di imparzialità.

Probabilmente la discrasia fra le funzioni attribuite alla Commissione e la sua veste formale deriva dal tempo trascorso fra elaborazione del disegno di legge da parte della Commissione Nigro (primissimi anni 80) – che si ispirò alle suggestioni del modello francese (la CADA – *Commission d'Accès aux Documents*

*Administratifs*) ed all'*Ombudsman* svedese[57] – e la data della sua approvazione da parte del Parlamento (inizio del decennio successivo) che tale ispirazione recepì.

Tale periodo di tempo fu, all'epoca, particolarmente significativo, perché al momento dell'elaborazione di studio non era ancora diffuso il modello delle Autorità indipendenti, che sarebbe stato molto più coerente con le funzioni neutrali attribuite alla Commissione.

La novella del 2005 non ha dissipato questa ambiguità, in quanto alla introduzione di innovazioni che potenziano le caratteristiche di neutralità e paragiurisdizionalità delle funzioni attribuite alla Commissione, si accompagnano modifiche che ne depotenziano le caratteristiche di indipendenza ed imparzialità.

Nella prima direzione si muove la norma che attribuisce alla Commissione funzioni paragiurisdizionali o giustiziali con finalità deflattive del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo in materia di accesso. Coerente con tale innovazione appare la modifica della composizione della Commissione, che riduce da quattro ad uno i membri rappresentanti del potere esecutivo e da quattro a due i membri rappresentanti dell'accademia, lasciando invariata la rappresentanza dei poteri legislativo e giudiziario e la competenza alla loro designazione, con conseguente potenziamento delle caratteristiche di neutralità ed imparzialità della Commissione.

Del pari coerente con la finalità così perseguita appare la norma che equiordina (anche se non completamente) la Commissione al

[57] Tale istituto ha conosciuto agli inizi della seconda metà del secolo scorso un prestigio paragonabile soltanto a quello che il Consiglio di Stato francese aveva avuto nel mondo a cavallo del '900. L'originario modello svedese si colloca trasversalmente attraverso i tre poteri tradizionali: la nomina dell'*Ombudsman* spetta al Parlamento e dunque al potere legislativo, esso però opera con atti di tipo amministrativo, e quindi appartiene formalmente al potere esecutivo, pur svolgendo una funzione che è sostanzialmente giurisdizionale, perché il suo compito è quello di tutelare il cittadino nei confronti degli abusi dell'Amministrazione.

Garante per la protezione dei dati personali (cioè ad una Autorità indipendente) in caso di interferenza fra i relativi procedimenti.

Nella seconda direzione si muovono, invece, le norme che trasferiscono dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza per la nomina dei membri della Commissione ed incardinano la stessa nella struttura burocratica della Presidenza del Consiglio, attribuendo ad un suo Dipartimento la funzione di supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione ed al relativo Capo Dipartimento le funzioni di membro di diritto della Commissione. Inoltre, il supporto tecnico-scientifico della Commissione è assicurato da esperti nominati ai sensi dell'art. 29, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In tale quadro, sembra difficile ipotizzare una qualificazione della Commissione diversa da quella di organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, privo di ogni garanzia di indipendenza che non sia quella della provenienza e della designazione dei suoi membri di estrazione parlamentare, giudiziaria ed accademica e della onestà intellettuale delle persone fisiche che ne fanno parte.

La novella del 2005 è stata, quindi, un'occasione mancata per una riforma coerente. Le buone intenzioni che la ispiravano sono rimaste incompiute, realizzate solo parzialmente e contraddette da innovazioni che si muovono in direzione opposta.

Comunque, nell'arco della sua attività, la Commissione sembra aver sempre privilegiato interpretazioni estensive del diritto di accesso, in coerenza con una funzione concepita come quella di garante del principio di trasparenza. Nella realtà effettuale, la Commissione, pur senza godere formalmente di piene garanzie di indipendenza e neutralità, ha, quindi , sempre svolto il suo compito in piena libertà e con imparzialità di giudizio.

Tuttavia la totale mancanza di quei poteri coercitivi, sostitutivi e sanzionatori non possono che ridurre la funzione di vigilanza svolta in qualità di "cane da guardia della trasparenza". Basti pensare al caso emblematico (e non infrequente) dell'accoglimento di un ricorso cui non segue, nei trenta giorni dalla comunicazione all'amministrazione, una conferma motivata dal diniego da parte di quest'ultima, ma non segue nemmeno il consenso all'accesso che, in questo caso, secondo l'ordinamento, sarebbe invece automaticamente consentito. La Commissione non ha alcun potere per imporlo e all'accedente non resta altra via che la denuncia penale ed il ricorso al T.A.R. Il procedimento svolto dinanzi alla Commissione stessa resta, in un certo senso, inefficace, poiché la Commissione non ha che un potere di denuncia nel rapporto annuale al Parlamento ed al Capo del Governo.

Questa situazione ricorda molto da vicino quanto è stato ironicamente scritto da un grande giurista inglese sul *Council on Tribunals*[58], collegio britannico privo di poteri coercitivi, definito "cane da guardia che può abbaiare, ma non mordere".

[58] Il *Council on Tribunals*, organo consultivo in materia di giustizia amministrativa, è stato sostituito con il *Tribunals, Courts and Enforcement Act* nel 2007 dall'*Administrative Justice and Tribunals Council* a cui sono stati attribuiti anche poteri autoritativi oltre che poteri consultivi e di monitoraggio.

# VOLUME I

# PARERI E DECISIONI

I semestre 2008

PAGINA BIANCA

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

All'Azienda USL .....
..... –.....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo il rilascio di cartella clinica.

Con nota in data 19.3.2007, l'Azienda USL ....., ..... ..... ..... –....., ha chiesto il parere di questa Commissione "sul giusto comportamento da adottare" riguardo la richiesta di accesso " a firma dell'avv. ....., per conto del sig. ....., diretta all'acquisizione della cartella clinica inerente il sig. .....".

L'avvocato ..... ha motivato la sua richiesta facendo un generico riferimento ad indagini difensive ex art. 391 quater cpp per conto del sig. ..... "in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data 30.11.2006 al sig. ..... ed al conseguente procedimento presso la Procura della Repubblica di .....".

La Commissione ritiene che la richiesta dell'avvocato ....., così come formulata, sia troppo generica : non si chiarisce il collegamento esistente tra il sig. ..... e il sig. ..... e non si motiva quindi l'interesse all'accesso ai documenti con riferimento specifico alla fattispecie in esame.

In via generale, peraltro, si osserva che, a mente dell' art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Il diritto di difesa è sicuramente di pari rango rispetto al diritto alla salute e quindi, con riferimento al quesito in esame, l'accesso, in presenza di un'istanza correttamente motivata, è consentito qualora l'acquisizione della cartella clinica sia necessaria per l'esercizio del diritto di difesa del richiedente.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha, peraltro, precisato che "la valutazione sull'istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull'ulteriore verifica volta ad appurare -anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza- se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d.lgs. 135/1999 ; Cons. Stato Sez. VI n. 2542/2002 e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001)".

Lo stesso Garante ha poi specificamente affermato che "a conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in tema di "pari rango" deve pervenirsi per il caso in cui la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive introdotta dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell'art. 391-quater del codice di procedura penale. Ciò è confermato espressamente dall'art. 71 del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione che si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" (cfr., Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

dati personali 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832], intitolato 'Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"').

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

Alla R.A. .....
.....

Alla sig.ra .....

OGGETTO: Richiesta di parere della R.A. ..... e della sig.ra .....

Con note in data 26.7.2007 e 30.7.2007, la R.A. ..... e la sig.ra ..... hanno chiesto chiarimenti sul contenuto del parere di questa Commissione del 11.6.2007 riguardante l'accesso ai documenti "per la pratica .....".

Nel confermare il contenuto del suddetto parere , si assicura che la Regione coinvolta è l'..... e che la richiesta del citato parere è stata effettuata dalla R.A. .....

Riguardo il quesito posto sia dalla sig.ra ..... che dalla ditta R.A. ....., si osserva che, come peraltro già affermato nella nota del 11.6.2007, la sig.ra ..... ha chiesto l'accesso alla Regione ..... della documentazione, relativa al finanziamento erogato alla sig.ra ....., nella sua qualità di proprietaria di parte del complesso immobiliare oggetto del restauro, per il quale è stato chiesto il finanziamento stesso.

Sussisteva, quindi, un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, della sig.ra ..... all'accesso alla documentazione richiesta.

Nel parere summenzionato, peraltro, la Commissione ha osservato che "le Amministrazioni competenti sono tenute a dare comunicazione ai controinteressati delle richieste di accesso che li riguardano e devono aspettare il decorso di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per provvedere sull'istanza di accesso.

Come è noto, poi, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente : se è vero che la sig.ra ..... ha dimostrato di avere interesse alla documentazione richiesta perché l'immobile di cui al finanziamento è in comproprietà con la sig.ra ....., è anche vero che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'Amministrazione competente, a tutela della riservatezza dei controinteressati e a prescindere dal fatto che il documento oggetto del diritto di accesso contenga "dati sensibili", è tenuta alla copertura dei dati non utilizzati, come, riguardo la fattispecie in esame, potrebbero essere 'gli estremi del c/c bancario' della R.A. .....".

Di conseguenza, riguardo il chiarimento richiesto nella nota del 26.7.2007 dalla ditta R.A. ....., e cioè " se in qualità di controinteressata anche la R.A. ..... doveva essere avvisata nei modi e nei termini di legge", si osserva che la risposta al quesito è positiva nel caso in cui risultino consegnati alla richiedente sig.ra ..... documenti riguardanti specificamente la stessa ditta R.A. .....

Si conferma, infine, con riferimento a quanto rilevato anche dalla sig.ra ..... , quanto già detto nel precedente parere.

"Se è vero che la sig.ra ..... ha dimostrato di avere interesse alla documentazione richiesta perché l'immobile di cui al finanziamento è in comproprietà con la sig.ra ....., è anche vero che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'Amministrazione competente, a tutela della riservatezza dei controinteressati e a prescindere dal fatto che il documento oggetto del diritto di accesso contenga 'dati sensibili', è tenuta alla copertura dei dati non utilizzati", come, riguardo la fattispecie

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

in esame, potrebbero essere, secondo quanto riferito nella richiesta di parere, alcuni dei documenti ed informazioni riguardanti la citata sig.ra .....

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

Alla Prefettura di .....
Ufficio Territoriale del Governo
.....
.....

OGGETTO:Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di consiglieri comunali (rif. prot. N. ...../2007 Area II .....)

Con nota del 6 luglio 2007 la Prefettura di ..... ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sia riconosciuto ex art. 43 del d.lgs n. 267/2000 a un consigliere comunale relativamente alle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale aventi ad oggetto la concessione di contributi a persone bisognose, ad enti e associazioni (la richiesta è formulata con riferimento a una fattispecie relativa al Comune di .....).

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare come le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus,* che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti

della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Per quanto riguarda l'esigenza di garantire il diritto alla riservatezza dei terzi che sono menzionati nella delibera, è sufficiente ricordare che il Consigliere comunale, da una parte, ha l'obbligo di utilizzare le notizie esclusivamente ai fini dell'espletamento del proprio mandato e, dall'altra, è tenuto al segreto d'ufficio, non potendo divulgare le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'esercizio del mandato stesso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

Alla Comunità Montana
.....

OGGETTO:Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un ex Consigliere agli atti della Comunità Montana .....

Con la nota in data 27 settembre 2006, il Commissario Prefettizio della Comunità Montana in oggetto, ha richiesto il parere della Commissione in merito ad una richiesta di accesso agli atti relativi a delibere di incarico a professionisti e relativi mandati di pagamento da parte di un consigliere della Comunità stessa, "sospeso" per effetto del commissariamento.

La Commissione ritiene in merito che al momento in cui è stata formulata la richiesta di parere, il Consigliere dell'Ente non risultava ricoprire l'incarico per effetto del provvedimento di Commissariamento dell'Ente stesso, giusta quanto comunicato con la predetta nota cui si risponde e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti relativi all'interesse all'espletamento del mandato quale consigliere comunitario; fattispecie, questa, che, di regola, trova espressa previsione nei regolamenti per l'esercizio del diritto di accesso delle Comunità Montane.

Peraltro, nel caso di specie, risulta applicabile l'accesso di cui all'art. 22 della legge 241/90 che consente al singolo di conoscere atti e documenti al fine di predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese. In tal caso, però, occorre dimostrare la sussistenza di un interesse, personale e concreto, giuridicamente protetto.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Coni – Federazione ..... Italiana

**Fatto**

Il sig. ....., tramite il legale rappresentante, ha presentato istanza di accesso alla Federazione ..... Italiana avente ad oggetto i contratti relativi a tutti i match disputati in Italia. A seguito di una nota con la quale la Federazione ha chiesto all'istante di specificare i motivi posti a fondamento dell'istanza, il sig. ..... ha integrato la precedente richiesta chiarendo che i contratti sono indispensabili per effettuare una ricostruzione della storia pugilistica dell'istante in vista di un'adeguata tutela dei suoi diritti, anche in relazione all'esecuzione dei contratti medesimi.

Avverso il silenzio rigetto della Federazione ..... Italiana il sig. ....., ha presentato ricorso, il 13 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Federazione ..... Italiana l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La Federazione ..... Italiana con nota del 20 dicembre 2007 ha trasmesso al ricorrente e, per conoscenza, alla scrivente Commissione copia di tutti i contratti relativi agli incontri professionistici sostenuti dal ricorrente in Italia. Ha precisato la Federazione di non essere parte dei rapporti contrattuali richiesti e di intervenire nei rapporti medesimi solo in caso di contestazioni motivate ed immediatamente presentate al Commissario di Riunione al termine dell'incontro. Pertanto, la Federazione non possedendo i documenti richiesti si è avvalsa per il loro reperimento della società .....

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Guardia di Finanza Tenenza di .....

**Fatto**

L'Appuntato scelto ..... ....., al fine di acquisire gli elementi necessari per tutelare i propri interessi giuridici, ha presentato istanza di accesso ai documenti della propria cartella personale detenuti dalla Tenenza di ....., ivi compresi eventuali documenti considerati riservati.

Riferisce, infatti, l'istante che nella decisione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di ....., n. 12947 del 6 giugno 2007, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento inerente lo specchio valutativo per il periodo dal 21 luglio 2006 al 2 marzo 2007, sono genericamente citati documenti ignoti all'istante.

A seguito del provvedimento di accoglimento dell'istanza l'Appuntato scelto ..... ..... si è recato presso gli uffici dell'amministrazione e, dopo avere esaminato i documenti indicati dall'amministrazione, ha indicato quelli oggetto di estrazione di copia. Sostiene, tuttavia, l'istante di avere potuto esaminare solo i documenti selezionati dall'amministrazione e non quelli presenti nella propria cartella personale; in particolare, lamenta l'istante di non avere potuto accedere ai documenti genericamente richiamati nella decisione su citata del 6 giugno 2007.

Pertanto, al fine di potere accedere a tutti i documenti presenti nella propria cartella l'Appuntato scelto ha confermato la precedente istanza di accesso, dichiarando di volere accedere anche ai documenti qualificati "riservati"; l'amministrazione con nota del 3 dicembre 2007, ha negato l'accesso affermando l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, l'assenza di una correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse vantato, la genericità dell'istanza.

Avverso il provvedimento di rigetto l'Appuntato scelto ..... ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Guardia di Finanza Tenenza di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha parzialmente negato l'accesso ai documenti richiesti.

Ma a tenore della giurisprudenza "il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego" anche "al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862).

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

L'accesso, poi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. *d,* legge n. 241 del 1990, deve essere consentito anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Guardia di Finanza - Tenenza di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Guardia di Finanza Tenenza di .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato il giorno 6 novembre 2007 istanza di accesso avente ad oggetto ogni atto e documento, nota, appunto o comunicazione d'ufficio, pur avente efficacia meramente interna all'amministrazione, redatta dai militari in forza al Comando di ....., nonché ogni comunicazione avuta con i Comandi sovraordinati riferibili al richiedente a partire dal 1 gennaio 2003 e detenuti dalla Tenenza di .....

Tale istanza è stata presentata dopo che l'Appuntato scelto è venuto a conoscenza, a seguito dell'estrazione di copia dei documenti che hanno contribuito alla formazione del documento caratteristico, dell'esistenza di rapporti di servizio redatti dal Luogotenente. ..... e da altri militari nonché di altro carteggio utilizzato per la compilazione della documentazione caratteristica.

L'amministrazione, con provvedimento del 3 dicembre 2007, ha negato l'accesso ai chiesti documenti asserendo l'indeterminatezza, la genericità, il carattere esplorativo della richiesta, nonché l'inesistenza di un interesse concreto dell'istante a tutela di interessi giuridicamente tutelati.

Avverso il provvedimento di rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare, alla Guardia di Finanza Tenenza di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 24 dicembre 2007, dopo avere ripercorso la vicenda che ha preceduto l'odierno ricorso, ha ribadito di avere consentito, il 29 ottobre 2007, l'accesso ad ogni atto e documento formale, nota, appunto e comunicazione d'ufficio, pur avete efficacia meramente interna all'amministrazione, custodito presso la Tenenza, che ha contribuito alla preparazione ed alla formazione del documento caratteristico riconducibile al richiedente. Tuttavia, nulla riferisce in ordine ai documenti richiesti dal ricorrente.

La scrivente Commissione invita, pertanto, la Guardia di Finanza Tenenza di ..... a far conoscere se i documenti richiesti sono detenuti dall'amministrazione e, ove esistenti, la motivazione a sostegno del provvedimento di diniego. I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Poste Italiane s.p.a. .....

**Fatto**

Il dott. ....., avendo riscontrato sul proprio corrente *on line* la presenza di cinque operazioni di addebito dal medesimo non effettuate né autorizzate, ha chiesto, su indicazione della Polizia postale di ....., alle Poste Italiane s.p.a. il dettaglio delle operazioni disconosciute.

In particolare, il correntista, con nota del 6 settembre 2007, ha chiesto alle Poste Italiane s.p.a. di potere acquisire tutte le informazioni relative alle operazioni disconosciute su conto BancoPosta on-line ccp n. ..... dal 22 al 27 agosto 2007, al fine di potere consentire lo svolgimento delle investigazioni difensive.

Le Poste Italiane s.p.a. con nota del 15 novembre 2007 hanno negato l'accesso alle informazioni atteso che sulla vicenda sono in corso di svolgimento indagini da parte della Polizia Giudiziaria; proseguono poi le Poste Italiane s.p.a. che la posizione del correntista potrà essere valutata al termine delle indagini ed in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Avverso il provvedimento di rigetto il dott. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alle Poste Italiane s.p.a. il rilascio delle informazioni richieste e di condannare Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni.

Specifica il ricorrente che le informazioni richieste sono volte a supportare un'azione di responsabilità civile nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 196 del 2003.

**Diritto**

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere ad informazioni relative ad operazioni effettuate sul proprio conto corrente.

Le Poste italiane s.p.a. hanno negato l'acceso affermando l'esistenza di indagini della Polizia Giudiziaria.

In generale si ricorda che tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintanto ché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Pertanto, le Poste italiane s.p.a., qualora l'autorità giudiziaria non abbia provveduto ad acquisire i documenti con un provvedimento di sequestro, sono tenute a concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Poste Italiane s.p.a. ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Giunta Regionale della ....., A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.S.S.L.L. – Settore Gestione Ruolo Personale, .....

**Fatto**

Il sig. ....., il giorno 28 novembre 2007, ha presentato alla Giunta Regionale della ..... istanza di accesso al contratto di lavoro con il quale è stato conferito al dott. ..... l'incarico di coordinatore dell'Area 20 dell'Assessorato Regionale alla sanità ed alle relazioni conclusive dell'ispezione effettuata il 14 aprile 2004 a seguito di un esposto dell'istante ..... che specificava che i documenti richiesti gli erano necessari per difendersi in giudizio per diffamazione nei confronti del dott. .....

L'amministrazione, con nota del 5 dicembre 2007, dopo avere ricevuto la motivata opposizione del controinteressato, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando l'assenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e il giudizio pendente, essendo volto quest'ultimo alla dimostrazione del carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dall'istante, nonché la prevalenza del diritto alla riservatezza del controinteressato dott. ..... rispetto al diritto di accesso, così come indicato al paragrafo 2 punto 6, dell'allegato al regolamento regionale per il diritto di accesso n. 2 del 31 luglio 2007.

Avverso il provvedimento di rigetto del 5 dicembre 2007 ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Giunta Regionale della ....., A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.S.S.L.L. l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore civico, mentre la Commissione per l'accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990).

**PQM**

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei ministri

**Fatto**

Il Sig. ....., dirigente in quiescenza del ....., con diverse richieste di accesso ha chiesto sia al ..... che al ..... l'ostensione di documenti. In particolare, con istanza del 26 giugno 2007, l'odierno ricorrente ha chiesto e successivamente (in data 12 ottobre u.s.) effettuato l'accesso a due documenti specificamente indicati, chiedendo inoltre di poter accedere a tutta la documentazione detenuta dalle amministrazioni e concernente la sua persona.

L'amministrazione, con nota interlocutoria del 6 settembre, chiedeva all'odierno ricorrente di meglio specificare l'interesse posto a fondamento dell'istanza relativa a tutta la documentazione posseduta dall'amministrazione. Il sig. ....., pertanto, ha dapprima (in data 10 settembre u.s.) rinnovato la richiesta medesima, e, in un secondo momento (il 17 ed il 19 settembre 2007), specificato l'interesse legittimante l'istanza. Non avendo ottenuto risposta a tali ultime istanza, in data 15 ottobre ha presentato ricorso a questa Commissione per le decisioni di competenza contro il silenzio *medio tempore* formatosi. Nella seduta della scrivente Commissione tenutasi in data 8 novembre 2007, si osservava che la nota interlocutoria dell'amministrazione del 6 settembre non costituiva propriamente diniego di accesso quanto, piuttosto, richiesta di chiarimenti all'odierno ricorrente. Tale profilo era confermato dalla circostanza che la suddetta nota si chiudeva con l'affermazione secondo cui l'amministrazione, a seguito dei chiarimenti richiesti, avrebbe concesso l'accesso "...limitatamente alla documentazione contenuta nel fascicolo personale". Pertanto, in considerazione del fatto che alla data di proposizione del gravame (15 ottobre 2007) non si era ancora formato il silenzio sull'istanza del sig. ....., la Commissione invitava lo stesso a precisare se, maturati i termini per il silenzio, l'amministrazione avesse o meno provveduto a consentire l'accesso. In data 26 novembre 2007, il sig. ..... comunicava che la propria richiesta di accesso inoltrata al ..... era rimasta completamente disattesa.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente è preordinata alla conoscenza di documenti relativi alla sua persona e verosimilmente contenuti nel suo fascicolo personale. In merito all'accessibilità di tali documenti la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa costantemente a favore dell'accedente. In tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 24/05/1996, n. 727, a giudizio del quale "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica" (in senso conforme, T.A.R. Marche, 11/10/2002, n. 1138; T.A.R. Campania

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n. 369, per il quale "Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della P.A., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale").

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Direzione provinciale del lavoro di .....- Servizio ispettivo

**Fatto**

La sig.ra ....., titolare di un'edicola sita in ....., veniva sottoposta ad accertamento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data 28 novembre 2006. In seguito, l'odierna ricorrente proponeva accesso informale e successivamente al diniego opposto, accesso formale al fine di accedere a tutti i documenti relativi al procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti. In data 14 dicembre l'amministrazione negava l'accesso.

Successivamente l'interessata veniva a conoscenza di alcune dichiarazioni rese da clienti abituali dell'edicola che avrebbero costituito il punto d'avvio dell'indicato procedimento ispettivo e pertanto proponeva nuova richiesta di accesso (datata 26.7.2007) tesa a conoscere la richiesta di intervento ispettivo nonché la dichiarazione resa "da tali sedicenti clienti abituali". L'amministrazione negava nuovamente l'accesso adducendo l'inattualità dell'interesse della ricorrente. Contro tale ultimo diniego la sig.ra ..... ha presentato in data 14.9.2007 ricorso alla scrivente Commissione. Nella seduta del 15 ottobre u.s., la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati all'accesso nelle persone di coloro che avrebbero reso la dichiarazioni che hanno dato l'avvio al procedimento ispettivo, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006. L'amministrazione assolveva l'incombente in data 19 novembre 2007, dandone comunicazione alla scrivente Commissione il successivo 10 dicembre.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Quanto all'accessibilità di denunce e/o esposti che abbiano dato luogo a procedimenti ispettivi, la giurisprudenza del giudice amministrativo si è espressa sin dal 1998 affermando il principio secondo il quale "...la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana" (Sez. V, 22 giugno 1998, n. 923). Tale orientamento è stato confermato, sia pure con qualche pronuncia di segno parzialmente contrario, anche di recente; tra le altre si veda la decisione n. 3601, del 25 giugno 2007 del Consiglio di Stato (Sezione V), in forza della quale l'accedente deve poter conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce che abbiano costituito la base per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. D'altronde l'impugnato diniego si fonda sull'inattualità dell'interesse dell'accedente. Sul punto, viceversa, la scrivente Commissione rileva come l'attualità dell'interesse ad accedere ai documenti oggetto dell'istanza sussista, in considerazione dell'esperibilità di altre forme di tutela nei confronti dell'amministrazione a salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive della sig.ra .....

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....- Servizio gestione entrate

**Fatto**

Il dott. ..... riferisce di aver presentato in data 20 agosto u.s. richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa al rilascio di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale in data 11.11.2006 gli era stato notificato l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'ICI per l'anno 2001. Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza e, pertanto, il dott. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio della P.A., motivandolo in funzione della volontà di presentare ricorso avverso l'avviso di accertamento alla competente Commissione tributaria. Il ricorrente dichiara inoltre l'impossibilità di rivolgere il gravame al difensore civico sia comunale che provinciale, attesa la loro mancata istituzione. Nella seduta del 15 ottobre 2007 la scrivente Commissione invitava l'amministrazione comunale ad accertare e comunicare se il difensore civico fosse stato o meno istituito a livello, oltre che comunale, anche provinciale e regionale, interrompendo il termine per la decisione sul ricorso. In data 20 novembre 2007 l'amministrazione assolveva in parte l'incombente, comunicando la mancata istituzione a livello comunale del difensore civico e tacendo sull'eventuale istituzione a livello provinciale o regionale.

**Diritto**

Pur in assenza di notizie sull'istituzione del difensore civico provinciale e/o regionale, la scrivente Commissione rileva l'avvenuta cessazione della materia del contendere in merito al ricorso proposto dal sig. ..... Il Comune di ....., invero, ha allegato alla citata nota del 20 novembre 2007 due comunicazioni inviate all'odierno ricorrente (in data 30 agosto 2007) e al suo legale avv. ..... (in data 15 ottobre 2007), con le quali si dava atto dell'avvenuta spedizione del documento richiesto. In particolare la prima spedizione effettuata direttamente all'indirizzo del ricorrente non aveva esito positivo e pertanto il 15 ottobre successivo l'amministrazione provvedeva ad inviare direttamente allo studio legale dell'odierno ricorrente la documentazione richiesta.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di .....

**Fatto**

Il Sig. ..... riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo ..... reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamene integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo..... in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio 2008, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. In particolare il Comando della Guardia di Finanza rileva che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'eccesso dall'articolo 24, comma 6, lettera *c)*, l. n. 241/90.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione del 12 gennaio u.s., rileva che il riferimento all'art. 24, comma 6, lettera *c)*, è generico. In particolare, la scrivente chiede di sapere se l'amministrazione ha emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione; chiede altresì di conoscere con maggiore dettaglio la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa fa cenno nella memoria difensiva. Il

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di .....

**Fatto**

Il Sig. ..... riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo ..... reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamene integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo ..... in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 gennaio 2008, l'amministrazione di ..... ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. Considerata la connessione oggettiva del presente gravame con quello rivolto al Comando della Guardia di Finanza di ..... in cui l'amministrazione ha rilevato che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'eccesso dall'articolo 24, comma 6, lettera *c)*, l. n. 241/90, la Commissione ritiene di estendere il contenuto delle suddette controdeduzioni anche al presente ricorso.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione di ..... del 12 gennaio u.s. e consideratone il tenore, rileva che il riferimento all'art. 24, comma 6, lettera *c)*, è generico. In particolare, la scrivente chiede di sapere se l'amministrazione ha emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di

esclusione; chiede altresì di conoscere con maggiore dettaglio la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa fa cenno nella memoria difensiva. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Resistente** : Direzione Scolastica statale di .....

**Fatto**

L'Ufficio scolastico provinciale di ..... ha inviato a ....., insegnante presso la Direzione didattica statale di ....., la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore , rappresentante di classe , una lettera , dalla stessa sig.ra ..... predisposta , con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20.10.2007 la sig.ra ..... ha chiesto a detta Direzione , adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare , di aver accesso ai documenti, da essa Direzione formati, su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante ....., episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto.

Con nota del 30.10.2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di .....

Avverso il diniego contenuto in tale nota la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig.ra .....

La Direzione didattica ha inviato memoria , nella quale deduce la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Con decisione in data 22 novembre 2007 la Commissione ha rilevato la necessità di un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione della Direzione scolastica di .....sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante .....

Con nota in data 12.12.2007, il Dirigente scolastico di ..... ha affermato che "agli atti della scuola non esiste documentazione scritta né verbalizzazione di comunicazioni orali in relazione agli asseriti e presunti fatti di violenza che a detta della sig.ra ..... si sarebbero verificati in un tempo non precisato nella scuola ad opera dell'insegnante .....".

**Diritto**

Come è noto, ai fini del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22, lett. d, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per «documento amministrativo» "si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Il Dirigente scolastico di ..... ha affermato che "agli atti della scuola non esiste documentazione scritta né verbalizzazione di comunicazioni orali in relazione agli asseriti e presunti fatti di violenza che a detta della sig.ra ..... si

sarebbero verificati in un tempo non precisato nella scuola ad opera dell'insegnante .....".

Allo stato, quindi, il ricorso della sig.ra ..... va rigettato considerato che, per giurisprudenza costante, nell'ambito di operatività della norma che prevede l'accesso agli atti disciplinato dal capo quinto della legge n. 241 del 1990, non è ricompreso l'accesso c.d. informativo che introduce a carico dell'amministrazione un'attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale; sul punto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, nel testo novellato dall'art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, "non sono accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo" (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2005 n. 4929).

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ministero della Difesa

**Fatto**

Con istanza di accesso in data 19.3.2007, la sig.ra ..... ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Civile presso il Ministero della Difesa di "prendere visione ed avere copia di tutti gli atti del procedimento" che hanno comportato la modifica di una graduatoria concorsuale penalizzandola.

La ricorrente, infatti, aveva partecipato al percorso formativo per il passaggio, all'interno dell'area funzionale B, dalla posizione economica B1 alla posizione economica B2.

A seguito della riformulazione della graduatoria finale, veniva portata dal quarto al quinto posto.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

La Commissione, nella seduta del 7 luglio 2007, ha rilevato che la ricorrente, a seguito del decreto del Ministero della Difesa in data 20.2.2007 di riformulazione della graduatoria, è risultata collocata dopo il sig. ..... (che è risultato in possesso di un titolo di preferenza).

Di conseguenza, la Commissione , sospesa ogni definitiva pronuncia, ha invitato il Ministero della Difesa a provvedere alla comunicazione del ricorso al controinteressato nei modi di legge .

Con nota in data 7.12.2007 n. 83573, il Ministero della Difesa ha comunicato di aver notificato il ricorso al controinteressato sig. ..... e di aver trasmesso, con altra nota in data 7.12.2007 n. 83570, alla sig. ..... la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla sig.ra .....

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Corte dei Conti

**Fatto**

Con istanza in data 10.10.2007 ....., premesso di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami , a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti, ha chiesto alla citata amministrazione l'accesso alla seguente documentazione:

1. verbale con cui la commissione ha stabilito i criteri per la correzione degli elaborati scritti;
2. propri elaborati scritti, con il relativo verbale di correzione della giornata;
3. elaborati, anonimi, di uno dei candidati che abbia riportato una delle votazioni minime previste dal Bando per l'ammissione alle prove orali.

Avverso il tacito diniego a seguito della mancata risposta all'istanza il sig. ....., con atto datato 12.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Infatti, il sig. Grasso ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale ed ha, quindi, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 11 maggio 2007, ha presentato all'INPS di ..... una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di ....., in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato al ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

**Diritto**

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 7 maggio 2007, ha presentato all'INPS di ..... una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di ....., in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato al ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

**Diritto**

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora ……..
contro
**Amministrazione resistente**: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di ……..

**Fatto**

La signora ……, in data 7 maggio 2007, ha presentato all'INPS di …….. una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, la signora ……., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di ……., in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato alla ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

**Diritto**

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
**e nei confronti di:** Sig. ....., Sig. ....., Sig.ra .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 14 luglio 2007, ha chiesto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ..... di potere accedere "a tutti gli atti relativi agli eventi che si sarebbero verificati all'interno del ..... di ....." e a lui riferiti, che avrebbero determinato la sua sospensione dall'incarico di Sottoufficiale incaricato dello stesso ufficio ..... di ....., per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, ha negato il richiesto accesso in relazione ai documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, che interpellati hanno manifestato la loro opposizione al riguardo.

Pertanto, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l'ostensione integrale dei documenti richiesti.

Successivamente, in data 5 ottobre 2007, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ..... ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

La Commissione, in data 15 ottobre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione ed il ricorrente a specificare i documenti richiesti, per valutarne la natura ai fini della loro ostensibilità.

L'amministrazione resistente, con nota del 7 dicembre 2007, si è limitata a comunicare che i documenti richiesti sono stati assunti al protocollo riservato.

**Diritto**

Osserva la Commissione che ostativa al chiesto accesso non è la circostanza formale ed estrinseca che l'atto sia stato assunto al protocollo riservato, ma la circostanza sostanziale ed intrinseca che l'atto, indipendentemente dalla sua protocollazione, rientri nelle categorie che per legge e per regolamento sono escluse dall'accesso, in quanto – in difetto – la domanda di accesso sarebbe fondata.

**PQM**

La Commissione rinnova la richiesta, già formulata nella precedente istruttoria del 15 ottobre 2007, di specificare la natura dei documenti in questione.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Architetto .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

L'architetto .....con diverse note del 21 giugno e del 23 luglio 2007, ha richiesto all'Ordine degli Architetti di ....., di potere avere copia integrale del verbale della seduta consiliare del 3 maggio 2007, quale diretto interessato alle determinazioni assunte dal Consiglio relativamente ai costi delle istanze di accesso agli atti, considerate le sue reiterate richieste giacenti.

L'Ordine professionale, il 3 agosto 2007, ha consentito l'esercizio del diritto di accesso all'istante, rilasciando il documento richiesto, con diverse omissioni nel testo concernenti "argomenti non di suo interesse e comunque riguardanti terzi".

Non ritenendo soddisfatta la propria istanza, l'architetto ....., ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, per ottenere copia integrale del suddetto verbale.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'Ordine degli Architetti di ..... a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

L'Ordine resistente, in data 12 dicembre 2007, ha ribadito alla Commissione il proprio diniego al rilascio delle tredici delibere richieste, relative alla seduta consiliare del 3 maggio 2007, non ravvisando alcun interesse dell'istante in merito alle stesse e, conseguentemente, l'opportunità di effettuare la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva che l'Ordine ha deliberatamente omesso di notificare il ricorso ai controinteressati, così assumendosene la responsabilità.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante, ad avere copia di quanto richiesto, tuttavia, limitatamente alla copia dell'ordine del giorno relativo alla seduta consiliare, in merito alla quale lo stesso ha chiesto il verbale in versione integrale.

Resta salva per l'istante la facoltà di presentare all'ente una nuova domanda di accesso – adeguatamente motivata – in relazione ai punti specificatamente individuati nel suddetto documento e di suo interesse.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti di cui sopra.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Direzione Didattica Statale - Circolo "....." di .....

**Fatto**

Il Signor ....., con nota del 29 maggio 2007, ha richiesto al Circolo Didattico "....." di ..... di avere accesso agli atti amministrativi concernenti i criteri e le modalità seguiti dai dirigenti scolastici per stilare la graduatoria per l'iscrizione alla scuola d'infanzia per l'a.s. 2007-2008, asserendo una lesione della figlia, esclusa – a suo dire ingiustificatamente - dalla stessa graduatoria e tutelarne così gli interessi.

L'istituto, con nota del 29 giugno 2007, ha negato l'accesso (successivamente confermato con una nota del 9 agosto 2007) a quanto richiesto opponendo la tutela della riservatezza di terzi soggetti controinteressati e, dunque, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale decisione.

Il 17 settembre 2007, la Commissione ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n.184/2006.

Il 12 dicembre 2007, la Direzione Didattica Statale - Circolo "....." di ....., attraverso il proprio dirigente, ha comunicato di avere avviato alla frequenza scolastica la bambina, nel cui interesse il padre ha proposto il suddetto ricorso e di non avere più provveduto alla notifica dello stesso a tutti i controinteressati, essendo venuta meno la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Stato Maggiore della Marina – Reparto Personale

**Fatto**

Il Signor ....., in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, con nota del 26 aprile 2007 ha prodotto istanza formale di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare ..... Reparto – ..... Divisione, chiedendo di accedere al quesito formulato alla stessa dalla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di ....., avente ad oggetto la concessione del c.d. "premio di congedamento", attribuito di regola agli ufficiali di complemento raffermati ed esteso per legge alla categoria di ufficiali precari, della quale fa parte lo stesso istante.

L'istante ha chiesto, altresì, di accedere a tutti gli atti del suddetto procedimento, considerato che non ha ancora ricevuto il suddetto beneficio, per potere dunque procedere alla tutela dei propri interessi; e ha presentato ricorso alla Commissione, che lo ha accolto in data 17 settembre 2007.

Successivamente, in data 4 ottobre 2007, il signor ..... ha chiesto alla medesima amministrazione un altro documento, concernente la medesima procedura, vale a dire un messaggio dello Stato Maggiore del 7 aprile 2004, di rilevanza per la cura dei suoi interessi.

Il 17 ottobre 2007 lo Stato Maggiore della Marina con una nota, trasmessa per conoscenza al signor ....., ha inviato la suddetta istanza – unitamente al documento richiesto - per la relativa e diretta evasione alla Direzione Generale per il personale Militare, motivando di non essere organo di amministrazione attiva.

Ritenendo che tale procedura costituisca – di fatto – un ingiustificato differimento dell'accesso, il signor ....., in data 22 ottobre 2007, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

La Commissione, nella seduta del 22 novembre 2007, ha invitato la Direzione Generale per il Personale Militare a comunicare se avesse provveduto al chiesto adempimento, interrompendo i termini per la propria decisione.

Successivamente, in data 20 dicembre 2007, il ricorrente signor ..... ha scritto alla Commissione una nota con la quale ha comunicato che l'amministrazione resistente gli ha concesso il documento richiesto.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: INPDAP – Sede di .....

**Fatto**

Il signor ....., in servizio presso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, in data 10 maggio 2007, ha presentato alla Direzione Provinciale INPDAP ..... un'istanza per la concessione di un prestito pluriennale: non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla stessa, il 6 novembre 2007, ha avanzato richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

L'ente, dopo avere richiesto un'integrazione della documentazione, il 22 novembre 2007, comunicava al signor ..... la sospensione della concessione del prestito, fornendo solo alcune notizie in merito al procedimento.

Con lettera del 5 dicembre 2007, il signor ..... chiedeva i motivi della sospensione della suddetta pratica, rinnovando la propria istanza di accesso.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, il signor ....., il 13 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

**Diritto**

La Commissione rileva che il ricorso in esame è stato presentato ancor prima che sia maturato il silenzio dell'ente sull'ultima istanza di accesso formulata dal signor .....: questa è stata, infatti, recapitata all'ente resistente il 7 dicembre 2007.

Pertanto, si invita la Direzione Provinciale INPDAP ..... a comunicare se, nei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta istanza, abbia provveduto o meno all'accoglimento della stessa.

**PQM**

La Commissione sospende ogni pronuncia sul merito, in attesa della comunicazione da parte dell'ente resistente.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: INAIL – sede di .....

**Fatto**

Il signor ....., assicurato INAIL, dopo avere visto respinta la propria istanza di riconoscimento di malattia professionale, presentata in data 14 giugno 2006, ha chiesto all'INAIL, sede di ....., di potere accedere a tutti gli atti amministrativi relativi alla suddetta pratica.

L'INAIL, con nota del 6 novembre 2007 ha negato l'accesso, opponendo il proprio regolamento, ed in particolare il disposto dell'articolo 14, che al comma 4, lett. p). prevede l'esclusione dall'accesso degli "accertamenti ispettivi", e alla lett. h), dei "documenti attinenti ad inchieste ispettive e formali"

Pertanto, in data 12 dicembre 2007, il signor ....., volendo tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alla documentazione relativa alla pratica che ha condotto l'ente al mancato riconoscimento della malattia professionale nei suoi confronti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Ritiene la Commissione che sia sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, trattandosi comunque del diretto interessato che chiede di potere visionare documenti che lo riguardano.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso"; ciò anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Né è obiettivamente valutabile, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso nel caso di specie, il generico richiamo dell'amministrazione resistente al vigente regolamento INAIL sul diritto di accesso: infatti, analizzando il contenuto delle ipotesi richiamate, non si individua un'ipotesi di limitazione o esclusione dell'accesso applicabile alla questione in esame.

Ed in ogni caso, l'odierno ricorrente dovrà avere accesso integrale al suo fascicolo personale, con l'unico eventuale temperamento che qualora gli accertamenti ispettivi contengano dati che si riferiscono a terzi controinteressati, i dati stessi dovranno essere oscurati a tutela della riservatezza, qualora tali soggetti abbiano manifestato la loro opposizione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di ..... – Ufficio Polizia Municipale

**Fatto**

Il signor ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di ..... – Ufficio Polizia Municipale sulla sua istanza di accesso del 19 ottobre 2007, volta ad ottenere copia di diversa documentazione relativa ad un apparecchio di autovelox, nonché ad altre informazioni connesse, per potere presentare ricorso al Prefetto contro una multa comminatagli.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dal ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di ..... – Ufficio Polizia Municipale non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di .....

**Fatto**

Il Sig. ..... in data 17 luglio 2007 ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso alle graduatorie dell'ente relative ai lavoratori a tempo determinato, a progetto e ai professionisti. L'interesse a prendere visione delle graduatorie – peraltro mai pubblicate dall'ente resistente – veniva specificato dal ricorrente nel senso di poter verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle suddette graduatorie. In data 20 luglio u.s., l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che la richiesta configurasse la fattispecie di controllo diffuso e generalizzato sull'attività amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90.
Avverso tale diniego il Sig. ..... lo stesso 20 luglio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato. Nella seduta del 17 settembre 2007, la Commissione rilevava la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei candidati collocati nelle graduatorie oggetto della richiesta di accesso, alle quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il ricorso doveva essere notificato a cura dell'amministrazione resistente. In data 6 ottobre 2007 è pervenuta alla scrivente Commissione una nota in cui l'amministrazione precisa di non essere in possesso di graduatorie relative all'assunzione di lavoratori a tempo determinato, ma solo di elenchi richiesti al centro territoriale per l'impiego e inviati alla Croce Rossa in data 2 febbraio 2006. Di talché l'amministrazione, in sostanza, ha chiesto di conoscere a chi doveva essere notificato il gravame.

Al riguardo la scrivente Commissione, nella seduta del mese di novembre 2007, ha invitato nuovamente l'amministrazione a notificare il gravame alle persone inserite nell'elenco inviato dal centro territoriale per l'impiego, atteso che la richiesta – avente ad oggetto le graduatorie per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato – poteva ragionevolmente considerarsi riferita ai suddetti elenchi.

Con nota trasmessa via fax il 6 dicembre scorso l'amministrazione ha ribadito l'inesistenza di controinteressati cui notificare il gravame, venendo così meno all'incombente prescritto.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che l'amministrazione, non dando seguito alla notifica ai controinteressati come avrebbe potuto e dovuto, si espone ad eventuali azioni da parte dei controinteressati medesimi, i quali per il suddetto comportamento omissivo, non sono stati messi nella condizione di prendere parte – attraverso la presentazione di memorie e/o scritti difensivi – al presente procedimento.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

La motivazione contenuta nell'impugnato diniego secondo cui la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si configurerebbe come una sorta di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione è destituita di giuridico fondamento. Il limite in questione, affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa e, ora, penetrato nel corpo della legge n. 241/90 a seguito della riforma operata dalla l. n. 15/05 (art. 24, comma 3), ha come sua *ratio* quella di escludere che l'accesso possa atteggiarsi alla stregua di un'azione popolare riconosciuta ai cittadini in quanto tali. Invero, in tanto l'accesso ai documenti può essere esercitato in quanto l'accedente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata che lo qualifichi rispetto al *quisque de populo*. In tal senso la giurisprudenza è costante e pacifica; tra le altre T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 08/02/2005, n. 1088, in cui chiaramente si afferma. "La posizione che legittima all'accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire, essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione. Correlativamente il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile".

Nel caso di specie l'interesse ad accedere manifestato dal ricorrente deve ritenersi personale, concreto e attuale, in quanto preordinato a verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle graduatorie oggetto della richiesta e dunque non si configura alcun controllo generalizzato e diffuso sull'azione amministrativa dell'ente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Radio .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale .....
**e nei confronti di:** .....

**Fatto**

Radio ....., tramite il proprio legale, in data 26 ottobre 2007, ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale ..... e ..... di ottenere la documentazione relativa all'impianto di ....., motivando la propria istanza su un'asserita lesione dei diritti di utilizzazione della propria frequenza radio (..... Mhz di .....), legittimamente esercitata in concessione e per potere, dunque, procedere alla tutela legale degli stessi.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, Radio ....., tramite il proprio legale, in data 21 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Successivamente, in data 9 gennaio 2008, il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale ..... e ..... ha comunicato la propria disponibilità a soddisfare la suddetta istanza, avendo concluso la fase dei controlli richiesti da Radio ....., con una relazione del 31 dicembre 2007, pervenuta da parte della Dipendenza Provinciale del Ministero stesso, che verrà comunicata all'istante.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....,
contro
**Amministrazione resistente**: I Sottocommissione per gli esami di avvocato, Corte di Appello di .....

**Fatto**

Il dott. ....., il giorno 9 novembre 2007, quale partecipante non ammesso alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2006, ha presentato istanza di accesso ai tre elaborati dei candidati risultati idonei alle prove orali, numeri identificativi ....., ....., ..... corretti nel medesimo giorno nel quale sono state corrette le prove scritte dell'istante. Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Prosegue l'istante affermando che il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto, con sentenza notificata al ricorrente il 6 novembre 2007, il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Avverso il silenzio rigetto il dott. ..... ..... ha presentato ricorso, il 13 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla I Sottocommissione presso la Corte di Appello di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: INPS- Sede provinciale di .....

**Fatto**

La Sig.ra ....., presidente della ditta ....., veniva sottoposta a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data 3 maggio 2007. Il procedimento si concludeva con l'adozione del verbale di accertamento del 9 novembre successivo col quale, ai sensi e per gli effetti della l. n. 248/06, veniva comminata all'odierna ricorrente una sanzione pecuniaria di euro 6.059,00. Successivamente, in data 18 dicembre u.s., la sig.ra ..... inoltrava formale richiesta di accesso all'amministrazione resistente, al fine di ottenere il rilascio di copia semplice delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori INPS nel corso degli accertamenti da questi ultimi effettuati. La richiesta di accesso veniva motivata dall'odierna ricorrente in base alla necessità di tutelare i propri diritti e interessi in sede di contenzioso amministrativo e giudiziario.

In data 18 dicembre 2007 l'amministrazione resistente negava l'accesso, in quanto i documenti richiesti risultavano sottratti all'accesso in forza dell'articolo 17, allegato A, punto n. 12 del regolamento INPS di attuazione della l. n. 241/90. In data 19 dicembre 2007, pertanto, la sig.ra ..... proponeva ricorso alla scrivente Commissione avverso il provvedimento di diniego dell'INPS, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili. Il ricorso è stato notificato anche ai controinteressati.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare di cui all'articolo 17, allegato A, punto n. 12 che esclude l'accesso delle "Dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi". La disposizione è di dubbia legittimità; ma questa Commissione, per la sua natura amministrativa, non ha il potere di disapplicarla. Il ricorso va pertanto respinto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di .....

**Fatto**

Il sig. ..... , il 23 maggio 2007, ha presentato istanza di accesso all'Università degli Studi di ..... avente ad oggetto:

1. i documenti detenuti dall'amministrazione riguardanti la ..... s.r.l., relativi al contratto per il "servizio di help desk del sistema di gestione delle segreterie studenti", per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007;
2. elenco del personale della ..... s.r.l. che ha acceduto al sistema di *trouble ticketing* per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007;
3. documenti utilizzati dalla portineria della facoltà di Giurisprudenza, per registrare la consegna delle chiavi al 4 piano al sig. ....., collaboratore dell'istante per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007.

Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per supportare la propria posizione nel giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento del debito della ..... s.r.l., per prestazioni lavorative effettuate dall'istante.

L'amministrazione con nota dell'11 luglio 2007, ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 per mancanza di interesse, atteso che il nominativo del sig. ..... non è inserito nell'elenco del personale autorizzato allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto; quanto ai documenti di cui al punto n. 3 l'amministrazione afferma di non potere evadere la richiesta di accesso, dal momento che i fogli sono distrutti non appena effettuati i controlli previsti.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 luglio il ricorrente, sulla base del regolamento sul diritto di accesso dell'Università degli Studi di ....., ha presentato ricorso al Difensore Civico del Comune di Roma , ricorso pervenuto il 26 settembre 2007.

Il Difensore Civico del Comune di Roma lo ha inviato al Difensore Civico della Regione Lazio, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006 il presente ricorso doveva essere comunicato al controinteressato individuato in sede di presentazione dell'istanza di accesso, ossia alla ..... s.r.l.. Non essendo stato eseguito tale adempimento il presente ricorso è inammissibile.

Nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990, la scrivente Commissione esprime, comunque, il parere che i documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 siano accessibili, atteso che i medesimi sono necessari al ricorrente per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ufficio del Giudice di Pace di .....

**Fatto**

Con istanza in data 31 ottobre 2007 il sig. ..... ha chiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di ..... copia della nota in data 2 luglio 2007 del citato Ufficio a seguito della quale il Ministero della Giustizia gli comunicava, con missiva del 1 agosto 2007, la revoca del suo comando.

A motivazione dell'istanza di accesso il ricorrente sostiene che la nota del 2 luglio 2007 è espressamente citata nelle premesse del provvedimento ministeriale del 1 agosto 2007 di revoca del comando e presumibilmente è stata la causa del provvedimento stesso, lesivo dei suoi diritti ed interessi.

L'Amministrazione non ha provveduto sulla citata istanza di accesso e quindi il sig. ....., con atto in data 17 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Il sig. ..... ha sufficientemente motivato la sua istanza di accesso dalla quale risulta, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti considerato il provvedimento di revoca del comando disposto nei suoi confronti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Avvocatura Generale dello Stato

**Fatto**

L'avv. ..... riferisce di aver prestato servizio in qualità di procuratore dello Stato presso la sede distrettuale di ..... dal maggio 1997 al febbraio 1999. Riferisce altresì che il 12 dicembre 1999 l'ex segretario amministrativo dell'Avvocatura di ..... veniva condannato per peculato per essersi appropriato di onorari per un importo pari a £. ..... Successivamente la Corte dei Conti, nel giudizio per danno erariale instaurato dinanzi ad essa, condannava il suddetto segretario amministrativo a risarcire il danno cagionato all'Avvocatura dello Stato, statuendo la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme percepite per gli esercizi finanziari interessati (1991-1997). L'avv. ....., pertanto, formulava richiesta di riparto e, in data 3 luglio 2007 inoltrava richiesta di accesso ai prospetti elaborati dall'Avvocatura relativi agli Avvocati e Procuratori del distretto di ..... che avevano partecipato al riparto per il 2° e 3° quadrimestre del 1997. In data 12 luglio 2007 l'amministrazione rilasciava la documentazione richiesta. Successivamente, in data 4 novembre 2007, l'odierno ricorrente formulava nuova richiesta di accesso ai prospetti per la ripartizione della quota dei 2/10 degli onorari spettanti agli Avvocati e Procuratori appartenenti a tutte le avvocature distrettuali diverse da quella che ha seguito la causa.

A tale ultima richiesta di accesso l'amministrazione non ha dato seguito; pertanto, formatosi il silenzio su di essa, l'avv. ....., in data 29 dicembre u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli Avvocati e Procuratori i cui dati sono contenuti nei prospetti oggetto della richiesta di accesso dell'odierno ricorrente e ai quali il gravame va notificato, tenendo presente a tal fine – dato l'elevato numero di controinteressati – che la comunicazione può essere effettuata anche telematicamente tramite posta elettronica.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'avv. ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Comune di .....

**Fatto**

Con istanza in data 30.10.2007 il dott. ....., in qualità di componente del Comitato regionale del Partito Democratico, ha chiesto al Comune di ..... l'accesso agli atti relativi alla nomina a segretario comunale del suddetto Comune del dott. .....

Il Comune di ..... ha negato l'accesso rilevando la mancanza di un interesse personale, diretto e concreto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 e sottolineando altresì che non è consentito l'esercizio del diritto di accesso al fine di voler esercitare un controllo di legittimità sugli atti dell'amministrazione.

Avverso tale diniego, il dott. ....., con atto in data 5.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di .....

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate di .....
**e nei confronti di**: Sig.ra .....

**Fatto**

Il signore ....., intestatario della certificazione "portatore di handicap grave" ha chiesto più volte all'Agenzia delle Entrate di ..... – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l'accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla legge n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha dichiarato irricevibile il suddetto ricorso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, essendo lo stesso stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso".

Il signor ....., successivamente, ha presentato un nuovo ricorso (ricevuto dalla Commissione in data 7 gennaio 2008) contro la medesima amministrazione, che in data 21 dicembre 2007 gli ha negato l'accesso – per carenza di interesse - alla richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ..... da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed al conseguente parere emesso dalla stessa Avvocatura relativamente alla questione in oggetto.

A fondamento della propria istanza di accesso il signor ..... ha addotto la tutela dei propri diritti innanzi al Tribunale Ecclesiastico ..... per ottenere la sentenza di nullità matrimoniale delle nozze con la signora ..... e fornire le prove della relativa convivenza coniugale con la signora, con particolare riferimento agli obblighi di assistenza reciproca fra coniugi.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati concernenti una persona controinteressata, la sig.ra ....., alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Azienda Ospedaliera della provincia di .....

**Fatto**

Il sig. ....., quale rappresentante legale del sindacato ..... aderente ..... della provincia di ....., a seguito della nota con la quale l'azienda ospedaliera della provincia di ..... ha affermato che "per il biennio 2002 -2003 i risultati sono stati raggiunti nella misura dell'80% e che la distribuzione delle quote percentuali individuali è avvenuta in misura pari a tutti i dirigenti medici afferenti l'Unità Operativa, per volontà del Direttore di Unità Operativa", ha presentato istanza di accesso il 25 ottobre 2007, reiterata il 27 novembre, ai seguenti documenti:

1. contratto collettivo aziendale applicato nel caso in esame;
2. documento contenente gli obiettivi dell'Unità Operativa di Neurologia, l'atto di valutazione finale e l'atto di sottoscrizione degli obiettivi da parte dei dirigenti;
3. l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti suddiviso per le due annualità;
4. i documenti comprovanti la pari suddivisione del fondo tra i dirigenti medici;
5. documento del Direttore della Unità Operativa di Neurologia sulla distribuzione delle quote tra i dirigenti.

Specifica il ricorrente di essere portatore di un interesse diffuso ad accedere agli indicati documenti, quale rappresentante legale del .....

L'amministrazione ha comunicato di ritenere l'istante privo di un interesse ad accedere ai documenti e, successivamente, il 21 dicembre ha chiesto di specificare l'interesse sotteso all'istanza in esame.

Avverso il provvedimento di diniego del 21 dicembre 2007 il sig. ....., quale rappresentante legale del sindacato ..... aderente ..... della provincia di ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Azienda Ospedaliera della provincia di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il CCNL del 3 novembre 2005 dell'area della dirigenza medico – veterinaria del Sevizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 2002/2005, parte economica 2002/2003, stabilisce, all'art. 4 che:

1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

A. individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;

B. criteri generali per:

- la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996……".

Pertanto, la scrivente Commissione invita l'Azienda Ospedaliera della provincia di …… a far conoscere se l'OS ricorrente ha partecipato alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, dei criteri generali per la ripartizione del fondo per il trattamento accessorio.

I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Comune di .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Comprensivo di .....

**Fatto**

Il segretario comunale del Comune di ....., in data 13 settembre 2007, ha chiesto all'Istituto Comprensivo di ..... di avere copia del provvedimento di fissazione della quota pro capite del contributo chiesto per ogni alunno e copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dallo stesso istituto, avendo ricevuto una richiesta di denaro notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.

E' intenzione, infatti, del Comune poter verificare la corretta applicazione da parte dell'amministrazione scolastica dei criteri di utilizzazione dei finanziamenti comunali.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il segretario comunale ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha sospeso la propria decisione in merito al ricorso presentato, interrompendo i termini, ed invitando l'amministrazione istante e l'amministrazione resistente ad integrare la documentazione allegata, con particolare riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, del riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, dell'Istituto Comprensivo di .....

Il 2 gennaio 2008, l'Istituto Comprensivo di ..... ha trasmesso una nota alla Commissione, nella quale – oltre a chiarire la propria natura di istituzione pubblica - ha reso noto di avere provveduto ad inviare al Comune di ..... tutta la documentazione richiesta relativa al conto consuntivo.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Dirigente Scolastico della Scuola Elementare Statale "....." - Roma

**Fatto**

Con istanza in data 20.11.2007 il sig. ....., padre del minore ....., iscritto alla terza classe, sezione A, della Scuola Elementare Statale "....." di Roma, ha chiesto al Dirigente Scolastico di detta scuola di "prendere visione e se del caso estrarre copia, del provvedimento di nomina o documenti equipollenti dell'insegnante di italiano per la classe terza sezione A per l'anno scolastico 2007-2008" e di altra documentazione riguardante sempre detta insegnante di italiano nonché dei provvedimenti di nomina o documenti equipollenti dell'insegnante di italiano per la classe in questione per i due anni scolastici precedenti.

Il Dirigente Scolastico ha negato l'accesso con la seguente motivazione : "la S.V. non è titolare di interesse soggettivo legittimo nei confronti delle procedure di conferimento delle nomine dei docenti".

Avverso tale diniego, il sig. ....., con atto in data 29.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva la presenza dei controinteressati insegnanti di italiano per la classe terza sezione A per l'anno scolastico 2007-2008 e per i due anni scolastici precedenti.

Trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare agli stessi il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R 12 aprile 2006 n. 184, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: C.R.I. – Comitato Prov.le .....

**Fatto**

Il sig. ..... , Volontario del Soccorso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso il Gruppo VVdS C.R.I. ....., ha presentato , con atto pervenuto in data 31 dicembre 2007, un "reclamo avverso provvedimento di rifiuto accesso documenti amministrativi" chiedendo:

1. "una pronuncia sul ricorso presso Comitato Provinciale C.R.I. ..... atteso che l'Ispettorato Regionale VVds C.R.I. rifiuta evidentemente l'accesso allo stesso documento";
2. "un'azione nei modi che la Commissione riterrà più opportuni presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana ..... per il rispetto degli elementari diritti in materia d'accesso ai documenti amministrativi evidentemente violati nel mio caso".

**Diritto**

Il proposto atto di reclamo non può configurarsi un ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 né la nota di risposta in data 21.10.2007 della Croce Rossa Italiana può rappresentare un diniego di accesso.

Il reclamo proposto dal sig. ..... è quindi inammissibile.

Peraltro, con decisione in data 15.10.2007 la Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, ha espressamente invitato la C.R.I. a far sapere i provvedimenti adottati al fine di consentire l'accesso richiesto dal ricorrente.

La risposta da parte della Croce Rossa non è ancora pervenuta: di conseguenza, la Commissione si pronuncerà sul ricorso a suo tempo proposto, di cui alla citata pronuncia interlocutoria, non appena in possesso della lettera di risposta della Croce Rossa, non potendo certamente la nota del 21.10.2007 summenzionata configurarsi come "risposta" alla Commissione rilevando, tra l'altro, che non è neppure indirizzata alla Commissione stessa.

**PQM**

La Commissione dichiara il reclamo inammissibile.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente** : Direzione Scolastica statale di .....

**Fatto**

L'Ufficio scolastico provinciale di ..... ha inviato alla sig.ra ....., insegnante presso la Direzione didattica statale di ....., la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore, rappresentante di classe, una lettera, dalla stessa sig.ra ..... predisposta, con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20.10.2007 la sig.ra ..... ha chiesto a detta Direzione , adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare , di aver accesso ai documenti , da essa Direzione formati , su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante ....., episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto .

Con nota del 30.10.2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di .....

Avverso il diniego contenuto in tale nota la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig. .....

La Direzione didattica ha inviato memoria , nella quale ha dedotto la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Con decisione in data 22 novembre 2007, la Commissione ha rilevato la necessità di un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione della Direzione scolastica di ..... sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante .....

Con successiva istanza di accesso in data 11 dicembre 2007 , la sig.ra ..... ha chiesto al Dirigente Scolastico di ..... la copia della "memoria del 15.11.2007, inviata da codesta Direzione Didattica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (documento richiamato nella decisione assunta dalla Commissione il 22.11.2007 prot. .....)".

Il Dirigente Scolastico ha negato l'accesso affermando che la memoria è stata inviata alla Presidenza del Consiglio su richiesta dello stesso organo e che pertanto, trattandosi di procedura contenziosa, l'accesso agli atti deve essere richiesto all'amministrazione decidente in merito".

Avverso tale diniego, la sig. ....., con atto in data 2.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

La memoria in data 15.11.2007 della Direzione Didattica di ....., depositata presso questa Commissione, non è un documento amministrativo ai sensi dell'art. 22

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed esula quindi dall'ambito di applicazione di tale legge.

Si tratta di un atto difensivo che riguarda il ricorso a suo tempo presentato dalla sig.ra ....., ricorso all'esame di questa Commissione: trattandosi di una memoria presentata nell'ambito di un ricorso presentato dalla stessa sig.ra ....., il diritto di chiederne copia è autonomamente garantito dai principi generali riguardanti il diritto di difesa e di garanzia del principio del contraddittorio.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale "....." di .....

**Fatto**

Con istanza in data 25.8.2007 il sig. ....., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto "....." di ..... nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto "di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I C del liceo classico , in data 25 agosto 2005".

Con nota 14.9.2007 detto Dirigente ha inviato al sig. ....., "in evasione della Sua richiesta", fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I^ C datata 25.8.2005.

Con atto 2.10.2007 il sig. ..... ha proposto ricorso a questa Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla "intera documentazione", la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera: e ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Nella seduta dell'8 novembre 2007, la Commissione, rilevato che, solo dopo l'esame della copia della lettera inviatagli dal Dirigente dell'istituto l'istante ha potuto rilevare la illeggibilità di alcune firme, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non vi era stato diniego di accesso.

Successivamente, il sig. ..... ha presentato una nuova istanza di accesso chiedendo esplicitamente al Dirigente scolastico "tutti i documenti in possesso della Scuola dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera, oppure l'elenco dei firmatari della lettera in forma dattiloscritta, attestata dal Dirigente scolastico.

Formatosi il silenzio rigetto, il sig. ....., con nota in data 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva la presenza dei controinteressati genitori firmatari della lettera oggetto dell'istanza di accesso.

Trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare agli stessi il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R 12 aprile 2006 n. 184, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora .....
contro
**Amministrazione resistente**: INPS – Agenzia di .....
**e nei confronti di**: Sig. .....

**Fatto**

La signora ....., titolare e legale rappresentante di una ditta di mobili, citata in giudizio innanzi il Tribunale di ....., sezione lavoro, dal signor ....., in data 28 novembre 2007, ha formulato all'INPS – Agenzia di ..... un'istanza di accesso ai documenti comprovanti l'attività di lavoro svolta da quest'ultimo e la sua posizione assicurativa, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Con nota del 24 dicembre 2007, l'amministrazione resistente ha espresso il proprio diniego alla predetta richiesta di accesso, specificando che "si ritiene non possibile fornire l'estratto contributivo del signor ....., essendo ivi contenute alcune informazioni non pertinenti con il rapporto di lavoro contestato e con il giudizio civile pendente".

Pertanto, la signora ....., in data 8 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alla documentazione richiesta.

**Diritto**

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L .n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, opposta dall'amministrazione resistente, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sembra opportuno ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che "posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un istanza ostensiva – tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

**PLENUM 15 GENNAIO 2008**

a. in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);
b. ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda.

Pertanto, i documenti richiesti dalla signora ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Infine, in merito alla contestazione dell'amministrazione resistente circa eventuali "informazioni non pertinenti con il rapporto di lavoro contestato e con il giudizio civile pendente" contenute nell'estratto contributivo del signor ....., si osserva che le stesse potranno essere omesse o, comunque, non essere rese note all'istante.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

**Parere**

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di provvedimento recante "Disciplina per l'esercizio del diritto di accesso agli atti del mnistero dello Sviluppo Economico", predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 11 febbraio 2008

**VISTA** la nota del 12 dicembre 2007 con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

**Osserva**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto il parere tecnico e non vincolante della scrivente Commissione sulla bozza di provvedimento generale di organizzazione per l'accesso agli atti del Ministero stesso, predisposto ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La bozza di provvedimento generale in esame è composta da 6 articoli, al provvedimento è stata allegata una tabella relativa ai costi, modificabile con provvedimento del Direttore generale per i Servizi Interni.

In generale si rileva che il diritto di accesso, ai sensi del Capo V, art. 22, e ss. della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto i documenti amministrativi; si consiglia, dunque, di espungere dal titolo del provvedimento generale in esame e dal testo ogni riferimento agli atti.

All'art. 1, comma 1, relativo all'ambito di applicazione, dopo avere stabilito i requisiti soggettivi per potere accedere ai documenti del Ministero, fa salvi i casi di esclusione previsti dall'apposito regolamento e la disciplina sulla tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003; al riguardo si chiede a quale regolamento si intenda fare riferimento.

Si rileva, inoltre, che la tutela del diritto alla riservatezza è uno degli interessi, contemplati dall'art. 24, comma 6, lett. *d)* della legge n. 241, a salvaguardia dei quali le amministrazione provvedono ad individuare le ipotesi di esclusione o differimento del diritto di accesso; si consiglia, pertanto, di eliminare tale generico riferimento normativo, dal momento che la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso trova già puntuale applicazione nel regolamento cui il provvedimento in esame fa riferimento.

Art. 4, comma 1: poiché, come precedentemente esaminato, le ipotesi di esclusione, definitiva o temporanea, del diritto di accesso vanno puntualmente individuate con riferimento agli interessi tassativamente individuati dalla legge, si suggerisce di espungere dal testo il seguente capoverso: "qualora la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il responsabile può differire l'esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento".

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Art. 4, comma 6: si consiglia di inserire il comma in commento nel testo regolamentare relativo ai casi di sottrazione del diritto di accesso al quale si fa riferimento all'art. 1.

Art. 4, comma 13, si evidenzia che l'art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione nonché al costo di eventuali diritti di ricerca e visura; si propone di sopprimere il riferimento ai costi della carta e ai costi di funzionamento sia nel corpo del provvedimento in esame, sia nell'allegata tabella.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Istituto Comprensivo Statale
.....

OGGETTO: Parere in ordine all'accessibilità alle domande di iscrizione alla scuola.

1. L'Istituto Comprensivo Scolastico, con nota del 12 aprile 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità, da parte dei genitori di bambini collocati non utilmente in graduatoria, delle domande di iscrizione alla prima classe a tempo pieno della scuola primaria dell'anno scolastico 2007 – 2008.

L'amministrazione esprime, infatti, delle perplessità circa l'accessibilità delle domande di iscrizione atteso che tale richiesta si risolverebbe in un controllo generalizzato sull'operato dell'Istituto e che la consegna dei documenti potrebbe determinare una lesione del diritto alla riservatezza degli interessati.

2. I genitori degli alunni attraverso la conoscenza delle domande di iscrizione intendono verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione al fine di valutare la possibilità di tutelare i propri diritti. Poiché l'attività istruttoria di accertamento dei requisiti e, dunque, di selezione delle domande di iscrizione, operata dall'Istituto, si è conclusa con una graduatoria che ha inciso direttamente sulla posizione dei non ammessi, si ritiene che i documenti sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento suddetto siano accessibili.

Tuttavia l'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei minori, è tenuta a concedere l'accesso ai soli dati pertinenti con le finalità dichiarate di volta in volta dagli istanti. Pertanto, ogni ulteriore informazione dovrà essere oscurata, consentendo, pertanto, un accesso parziale ai documenti.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Cons. .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa le modalità di esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

I consiglieri di minoranza del comune di ..... con nota del 29 novembre 2007, hanno chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere circa la correttezza del regolamento comunale, nella parte concernente l'accesso dei consiglieri comunali.

In particolare, i consiglieri hanno contestato che l'esercizio del diritto di accesso gli sia concesso dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, asserendo un'impossibilità oggettiva degli uffici comunali a garantirne l'effettività.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva – in via preliminare - che ciascuna amministrazione, mediante provvedimenti generali può determinare le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso.

In particolare, il d.P.R. n. 184 del 2006 all'art. 8 individua il contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni, stabilendo che "i provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica; b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente".

Nell'ambito delle suddette misure organizzative rientra anche la fissazione delle modalità temporali del diritto di accesso, vale a dire la fissazione di orari e di giornate prestabiliti, in cui potere consentire l'esercizio del diritto di accesso, senza alcun intralcio al regolare svolgimento alla normale attività ordinaria dell'amministrazione.

Nel caso di specie, i termini stabiliti dal regolamento comunale appaiono congrui e sufficienti a soddisfare le eventuali richieste dei consiglieri comunali, trattandosi di un'ora ogni giorno per cinque giorni settimanali.

In merito all'opposizione dei consiglieri di minoranza riguardo all'impossibilità oggettiva dei funzionari preposti di potere consentire l'accesso nelle suddette fasce temporali, si osserva che solo a fronte di eventuali dinieghi o differimenti ingiusticati al regolare esercizio del diritto di accesso la stessa potrà trovare fondamento.

In ogni caso, si suggerisce di trasmettere alla Commissione il testo integrale del regolamento in esame, per un completo e dettagliato esame del contenuto dello stesso, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dal Comune di San Colombano al Lambro;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'11 febbraio 2008;

**VISTA** la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

## Osserva

Il Comune di San Colombano al Lambro, nella nota inviata il 25 gennaio 2007, ha chiesto il parere della Commissione per l'accesso sullo schema di "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi"; in particolare, ha invitato la Commissione ad esprimersi sulle disposizioni riguardanti le categorie di documenti formati o comunque nella disponibilità del Comune, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle disposizioni attinenti all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo regolamentare è suddiviso in VII capi e si compone di 35 articoli. Le disposizioni relative all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso sono contenute nei capi III e IV, gli articoli che riguardano le tipologie di documenti esclusi dall'accesso o soggetti a differimento sono il 26 ed il 27.

L'art. 2, comma 1 del testo regolamentare relativo all'ambito di applicazione ripete le definizioni di "interessato" e di "pubblica amministrazione" contenute nell'art. 22, comma 1 lett. *b)* ed *e)* della legge n. 241 del 1990. Al riguardo si rileva che, conformemente all'art. 1 del testo in esame, l'accesso agli atti ed ai documenti formati o detenuti dall'amministrazione comunale è disciplinato sia dalle disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo per i non residenti, sia dalle disposizioni del T.U.E.L. per i residenti. Si suggerisce, dunque, di modificare l'articolo in commento in base all'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, tenendo conto, altresì, dell'interpretazione data dalla giurisprudenza in tema di legittimazione attiva all'accesso.

Art. 4, si consiglia di integrare le definizioni ivi contenute alla luce della distinzione tra residenti e non residenti precedentemente effettuata.

Art. 5, si propone di espungere dal testo la disposizione in commento dal momento che i soggetti legittimati ad accedere ai documenti, agli atti ed alle informazioni dell'amministrazione sono già individuati dalle norme primarie richiamate dall'art. 1 del testo regolamentare.

Art. 12 si suggerisce di disciplinare il diritto di accesso alle informazioni ivi contenuto nel Capo I dedicato alla regolamentazione del diritto di accesso, accorpando le relative discipline e tenendo conto della distinzione relativa all'oggetto del diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e d.lgs. n. 267 del 2000.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Art. 16, si ricorda che il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia di tutti i documenti formati e detenuti dalle amministrazioni, anche dei documenti in forma originale. Si ritiene, pertanto, opportuno espungere dal testo l'articolo in commento.

Art. 25, comma 5, si evidenzia che l'accesso dei consiglieri comunali, costituisce un'ipotesi di trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali, di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale diritto è riconducibile alla previsione di cui all'art. 65, comma 4, d.lgs. n. 196 del 2003, cit., il quale considera di rilevante interesse pubblico "il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo; i consiglieri hanno, pertanto, diritto di accedere anche a dati di natura sensibile, purché nel rispetto dei limiti di pertinenza, essenzialità e compatibilità con le finalità perseguite". La disciplina del Codice citata trova, dunque, applicazione senza limitazioni. Si suggerisce, pertanto, di espungere dal testo la disposizione in commento.

Art. 25, comma 9, si consiglia di sopprimere il comma in esame atteso che i consiglieri hanno il diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 26, comma 3, fa riferimento alle categorie di documenti temporaneamente sottratti al diritto di accesso. Si consiglia di riformulare la disposizione in esame individuando i documenti oggetto di differimento esclusivamente con riferimento alle categorie tassativamente enunciate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Art. 26, comma 4, lett. *a)* si ritiene opportuno espungere la categoria oggetto di differimento atteso che la relativa disciplina è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 26, comma 4, lett. *b)*, si suggerisce di eliminare l'inciso "salvo che il differimento sia necessario per non pregiudicare o ritardare il loro svolgimento", dal momento che l'interessato concorrente, qualora sia stato emanato un provvedimento lesivo dei propri diritti ed interessi ha diritto di accedere ai documenti anche nel caso in cui la procedura concorsuale sia ancora in corso di svolgimento.

Art. 26, comma 4, lett. *d)* i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all' "iter" procedimentale e siano richiamati *per relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene, dunque, opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.

Art. 26, comma 4, lett. *e)* ed *f)*, si consiglia di espungere le categorie di documenti ivi indicati, essendo tali ipotesi contemplate dall'art. 24, comma 1 lett. *b)* e *c)* della legge n. 241 del 1990.

Art. 26, comma 8, si consiglia di eliminare la disposizione.

Art. 26, comma 9, poiché la comunicazione di dati sensibili da un soggetto pubblico ad un soggetto privato è disciplinata dal d.lgs. n. 196 del 2003, si suggerisce di adattare la disposizione in esame alla disciplina ivi contenuta.

Art. 27, comma 1, lett. *a)*, si ritiene opportuno cancellare la categoria ivi indicata, trattandosi di ipotesi già contemplate dalle leggi.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Art. 27, comma 1, lett. *b), c)* e *d)* si suggerisce di espungere le categorie di documenti ivi indicate essendo tali ipotesi disciplinate dall'art. 24, comma 1 lett. *b), c)* e *d)* della legge n. 241 del 1990.

Art. 27, comma 1, lett. *f),* si consiglia di riformulare la disposizione in esame tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 329 c.p.p.

Art. 27, comma 1, lett. *i)* si consiglia di espungere la disposizione in commento trattandosi di una ripetizione di quanto stabilito all'art. 24, comma 6, lett. *d)* della legge n. 241 del 1990.

Art. 27, comma 4, si evidenzia che documenti ivi indicati sono individuati senza tener conto delle categorie indicate dalla legge n. 241 del 1990; si consiglia, dunque, di riformulare il comma in esame anche tenendo conto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento dei dati sensibili, di comunicazione di dati sensibili tra soggetti pubblici e privati, nonché in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 27, commi 5 e 6 si consiglia di individuare l'interesse in base al quale le categorie di documenti ivi individuati sono sottratte al diritto di accesso.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale .....
c.a. Direttore Centrale .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con nota del 28 gennaio 2008, ha chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere circa la possibilità per un consigliere comunale di potere accedere ai documenti amministrativi del comune avvalendosi dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

La Commissione, in merito al quesito esposto, in via preliminare, osserva che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus,* che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 43 dal d.lgs. n. 267/2000.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

"Quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Tuttavia, da un analisi della giurisprudenza più recente sulla materia e delle pronunce di questa Commissione, non si rileva la possibilità per il consigliere comunale di esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

## Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo "Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'11 febbraio 2008;

**VISTA** la deliberazione 7 ottobre 2005 n. 644, atti n. 77/03/02, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

## Osserva

Lo "Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 marzo 2005. A seguito delle osservazioni proposte dalla scrivente Commissione, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori ha provveduto a riformulare la bozza del testo regolamentare, sulla quale viene reso il presente parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione al testo regolamentare, si osserva come, in aderenza a quanto proposto con il parere deliberato dalla scrivente Commissione nella riunione del 5 ottobre 2004, alcune modifiche rilevanti sono state recepite con la deliberazione dell'Istituto del 29 dicembre 2004 n. 998, atti n. 77/03/02.

Al regolamento così modificato la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sollecitava ulteriore revisione limitatamente agli artt. 4 [ex art. 5] (Documenti sottratti all'accesso) e 5 [ex art. 6] (Casi di differimento del diritto d'accesso). Alla nuova formulazione, si propongono le seguenti osservazioni.

L'art. 4, nel prevedere i singoli documenti sottratti all'accesso, deve ricondurli agli interessi di cui all'art. 24 legge n. 241 del 1990. E' necessario, quindi, che per ogni categoria di documenti esclusa dall'accesso venga indicato a quale interesse si intende fare riferimento.

Nell'art. 4, comma 1, il termine "visione" deve essere sostituito con quello di "accesso"; infatti, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 15 del 2005 il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge: l'esame e l'estrazione di copia sono quindi previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta.

Inoltre, nello specifico:

- art. 4, comma 1, lett. a), deve essere meglio specificato in relazione alla dicitura "note personali caratteristiche", anche al fine di coglierne la differenza rispetto alle lett. c) ed e) dello stesso comma, tenendo conto altresì di quanto disposto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
- art. 4, comma 1, lett. d), sembra opportuno inserire la specificazione "psicoattitudinali" in luogo della sola formulazione "attitudinali".

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

- art. 4, comma 1, lett. h), necessita di ulteriore specificazione in ordine ai documenti che si intende sottrarre all'accesso.
- art. 4, comma 1, lett. i) appare ripetitivo rispetto alla lett. e).

Nell'art. 4, comma 2, ugualmente il termine "visione" deve essere sostituito con quello "accesso".

Anche l'art. 5 necessita di una complessiva rivisitazione al fine di adeguarlo alle novità legislative introdotte dalla legge n. 15 del 2005 che, riscrivendo l'art. 24 della legge n. 241 del 1990, ha eliminato la distinzione tra "differimento vincolato" e "differimento discrezionale" sulla quale l'articolo in esame è fondato. L'ammissibilità del differimento è quindi subordinata a specifiche esigenze che il regolamento dovrà enucleare, ponendo in relazione i singoli documenti per i quali si dispone il differimento con le relative ipotesi previste dall'art. 24, legge n. 241 del 1990, anche alla luce dell'art. 9, d.P.R. n. 184 del 2006.

Tutto ciò premesso in ordine alla necessità di un complessivo riesame dell'articolo 5 del regolamento, si segnala nello specifico:

- art. 5, comma 1, lett. a), non appare legittima la previsione di un differimento del diritto d'accesso nei procedimenti disciplinari alla conclusione del relativo procedimento. La norma si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale gli interessati, quali parti del procedimento, hanno titolo ad accedere ai documenti nel corso del procedimento stesso, anche al fine di contribuire alla formazione della volontà dell'amministrazione.
- art. 5, comma 1, lett. b), deve essere eliminato in quanto è garantito l'accesso ai documenti relativi a procedimenti concorsuali e di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell'accedente.
- art. 5, comma 1, lett. c), viene indicato come termine per il differimento dell'accesso, in caso di procedure di scelta del contraente, la conclusione del relativo procedimento. Si consiglia di tenere conto di quanto disposto dall'art 13, d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- art. 5, comma 2, lett. a), si segnala che il parere legale è accessibile nel caso in cui il provvedimento finale si fondi su di esso. E' massima ricorrente quella per cui i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all'iter procedimentale e siano richiamati *per relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengono alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene dunque opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.
- art. 5, comma 2, lett. b), prevede un'ipotesi di differimento senza termine. Occorre pertanto individuare un termine.

All'art. 7, comma 1, il rinvio all'abrogato art. 4, comma 1, d.P.R n. 352 del 1992 deve essere riferito all'art 6, comma 1, d.P.R. n. 184 del 2006. Ugualmente il rinvio all'art. 7, comma 5, nei confronti del d.P.R. n. 352/1992 deve essere fatto nei confronti dell' art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

L'art. 9, comma 3, contiene un rinvio all'abrogato d.P.R. n. 352 del 1992, che tra l'altro ne è meramente ripetitivo. Il rinvio deve essere oggi riferito all'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006; anche al comma 4 il rinvio deve essere correttamente modificato a favore dell' art. 9, d.P.R. n. 184/2006.

All'art. 10 del regolamento vi è un rinvio all'art. 15 del testo regolamentare in esame. Tuttavia, a causa della rinumerazione per le modifiche apportate l'art. 15 non

esiste più; riportare quindi il rinvio all'art. 14. Ugualmente al successivo comma 4 il rinvio sarà nei confronti dell'art. 13.

L'art. 14, comma 2, contiene un richiamo all'art. 11 d.P.R. n. 352 del 1992, che deve essere eliminato.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Comune di .....
Commissione straordinaria di
liquidazione

OGGETTO: richiesta di parere in ordine alla accessibilità degli elenchi nominativi dei creditori ammessi alla massa passiva del Comune di .....

La Commissione straordinaria di liquidazione (OSL) del Comune di ....., con nota del 30 gennaio 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che sta provvedendo all'accertamento della massa passiva mediante le modalità semplificate di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267 del 2000 e di avere ricevuto oltre 5000 istanze di potenziali creditori che hanno chiesto l'ammissione al passivo e la liquidazione dei crediti.

In relazione alla procedura stessa, soggetti di diversa natura quali cittadini, imprese, movimenti organizzati, associazioni ed esponenti di forze politiche hanno inviato istanze di accesso all'elenco delle domande pervenute e degli importi richiesti.

Considerato, dunque, che l'elenco dei nominativi dei debitori, dell'ammontare dell'importo del debito e della somma liquidata è stilato solo al momento della predisposizione del piano di estinzione delle passività (art. 256, comma 6 del T.U.E.L.), ancora non redatto, chiede l'organo di liquidazione se possa legittimamente differire l'accesso al momento dell'adozione dell'atto stesso.

L'organo di liquidazione dichiara formalmente che il documento richiesto, ossia l'elenco di debiti ammessi alla massa passiva, non è stato ancora redatto; opera, pertanto, l'orientamento costante della giurisprudenza secondo cui "il diritto di accesso deve riguardare atti esistenti ed effettivamente formati, ben individuati, non potendo mirare all'acquisizione di mere informazioni il cui onere di ricerca, a seguito di un'indagine conoscitiva, venga imputato al soggetto destinatario, con notevole appesantimento per la sua attività ed ostacolo allo svolgimento della sua ordinaria attività" (T.A.R. Molise Campobasso, 3 febbraio 2006, n. 79). Si ritiene, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia differito l'accesso al momento dell'adozione del piano di estinzione delle passività.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di ..... – Dipartimento di scienze giuridiche

**Fatto**

Il dott. ....., iscritto al secondo anno del dottorato di ricerca in "Tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle altre Corti europee", a seguito della mancata ammissione al terzo anno di dottorato da parte del collegio dei docenti dell'amministrazione resistente, ha richiesto in data 7 e 14 novembre 2007 copia dei verbali adottati dal suddetto collegio in data 23 e 30 ottobre 2007.

L'Università, in data 14 dicembre 2007, ha rilasciato copia dei suddetti verbali coprendo con una serie di omissis i dati ed i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi. Contro tale limitazione in data 14 gennaio il dott. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 gennaio 2008, l'amministrazione faceva pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del gravame proposto dal dott. .....

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei dottorandi ammessi al terzo anno di corso e ai quali il gravame va notificato.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal dott. ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ministero delle comunicazioni

**Fatto**

Con istanza in data 9.11.2007 la sig.ra ....., dipendente del Ministero delle Comunicazioni, ha chiesto al citato Ministero "copia dell'assegno del personale applicato al protocollo del Segretariato nonché copia del contratto di collaborazione esterna stipulato, in seguito al suo trasferimento, per utilizzare altra unità nel Museo storico".

Con nota del 5.12.2007 il Ministero ha comunicato che l'istanza non poteva essere evasa perché non era stato specificato l'indispensabile interesse concreto all'accesso.

Avverso tale nota la sig.ra ..... con atto in data 4.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Nel ricorso la sig. ..... spiega dettagliatamene le ragioni della sua richiesta di accesso.

Espone, infatti, che a seguito di domanda, dalla stessa proposta in adesione a generale sollecitazione del Ministero, era stata trasferita al Museo storico del Ministero stesso, ma, dopo alcuni mesi, era stata assegnata, per addotte esigenze di servizio, all'Ufficio Protocollo, indicato come carente di personale.

Avendo la ricorrente stessa successivamente appreso che a seguito della sua assegnazione a detto Ufficio erano stati stipulati contratti di collaborazione esterna per utilizzare unità nel Museo storico, aveva presentato istanza di accesso al fine di verificare quanto personale fosse applicato all'Ufficio Protocollo e quanti contratti di collaborazione fossero stati stipulati.

Detti motivi evidenziano certamente la ricorrenza dell'interesse all'accesso: si rappresenta però che l'istanza di accesso a suo tempo presentata non era motivata, come rilevato nell'impugnato diniego di accesso.

Pertanto, vista l'istanza di accesso in data 9.11.2007, non assistita da idonea motivazione, il diniego non è illegittimo e, quindi, allo stato, il ricorso deve essere respinto.

Ciò non toglie, peraltro, che la ricorrente può presentare una nuova istanza, adeguatamente motivata come disposto dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e proporre, in caso di diniego illegittimo o di silenzio, un nuovo ricorso a questa Commissione.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato istanza di accesso al Centro Nazionale per l'Informatica avente ad oggetto i criteri per l'assegnazione delle qualifiche e l'inquadramento nella qualifica di dirigenti del CNIPA di ..... e .....

Specifica il sig. ..... di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e, che dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica- logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. A seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della Pubblica amministrazione è stato trasferito, dal 1 gennaio 2004, presso il CNIPA. Quest'ultima amministrazione, ricorda ancora il sig. ....., è priva di un unico CCNL di riferimento atteso che il personale in servizio presso l'amministrazione è di diversa provenienza, e che l'amministrazione ancora non ha provveduto ad emanare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'ordinamento delle carriere, di cui all'art. 5, comma *quinquies* del d.lgs. n. 343 del 2003. Con successivi ordini di servizio il CNIPA ha deliberato la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative, ma non ha affidato alcun incarico al ricorrente, violando così, prosegue il sig. ..... l'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001.

L'amministrazione, poi, il 16 febbraio 2007 ha consegnato alle OO.SS. una nota relativa all'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche attribuite ed equiparate; pertanto, il sig. ....., al fine di potere verificare le ragioni in base alle quali non è stato equiparato alla qualifica di dirigente, ha presentato istanza di accesso ai documenti su indicati.

L'amministrazione, con nota del 21 dicembre 2007, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che l'istante non è titolare di un interesse attuale, dal momento che non si è realizzata alcuna lesione nella sfera del richiedente. Il CNIPA sostiene ancora a supporto del proprio diniego che il sig. ..... non vanta un interesse concreto all'accesso non avendo i documenti richiesti un riflesso diretto sulla sua posizione. Ritiene, infine, l'amministrazione che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sulla propria attività vietato dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Si rammenta che il sig. ..... aveva già presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il provvedimento con il quale il CNIPA aveva negato l'accesso a numerosi documenti, tra i quali copia dei documenti concernenti l'assegnazione delle qualifiche e l'inquadramento alla qualifica di dirigente dei sigg.ri ..... e ....., e che con riferimento ai suddetti documenti il ricorso nella seduta del 19 aprile 2007 era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica ai controinteressati.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Avverso il provvedimento di diniego del 21 dicembre il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il sig. ..... ha provveduto a notificare il presente ricorso ai controinteressati il 4 gennaio 2008.

L'amministrazione, con nota dell'8 febbraio 2008, ha sostanzialmente ribadito che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti, dal momento che i documenti non spiegano riflessi nei confronti della posizione del ricorrente.

Specifica, infine, l'amministrazione, che i due dirigenti controinteressati prestano servizio presso il CNIPA in posizione di comando nella medesima posizione posseduta presso l'amministrazione di appartenenza e che, pertanto, nessuna procedura di promozione o avanzamento è stata avviata dal CNIPA nei confronti dei due dirigenti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti sostenendo, sostanzialmente, la carenza di in un interesse diretto, concreto ed attuale. Si rileva, tuttavia, che benché il CNIPA non abbia ancora emanato il regolamento di organizzazione e funzionamento ha, comunque, provveduto a determinare in via provvisoria le posizioni del personale di diversa provenienza in servizio presso l'amministrazione; infatti, l'elenco del personale, suddiviso per unità organizzativa, è stato trasmesso alle OO.SS. il 16 febbraio 2007.

Il ricorrente, dunque, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i criteri utilizzati dall'amministrazione per individuare le posizioni dirigenziali indicate con la nota del 16 febbraio 2007, al fine di verificarne l' applicabilità alla propria posizione, anche in vista della prossima emanazione del regolamento relativo all'ordinamento delle carriere.

Si ritiene, tuttavia, che l'accesso ai criteri concretamente utilizzati dal CNIPA per inquadrare i dott. ..... e ..... nella qualifica dirigenziale non sia strumentale all'interesse dichiarato, ossia l'accertamento della eventuale estensione alla posizione del ricorrente dei parametri utilizzati per inquadrare nella qualifica dirigenziale il personale in servizio, essendo a tali fini adeguata la conoscenza dei criteri valevoli per tutto il personale.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, nei limiti su indicati.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Regione Carabinieri ..... – Relazioni con il Pubblico; Regioni Carabinieri ..... – Nucleo Relazioni con il pubblico

**Fatto**

Il sig. ..... ha chiesto, il 5 novembre 2007, all'ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della regione ....., copia degli atti di indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. ..... del novembre 2000. In particolare il sig. ..... ha chiesto:

1. di conoscere le modalità attraverso le quali è stato acquisito l'elenco delle lettere di vettura della società ..... s.a.s. dal corriere ..... ed i relativi verbali, ovvero di ottenere copia del contratto tra ..... ed ..... s.a.s. e le relative copie delle fatture di vendita;
2. di accedere agli atti di polizia giudiziaria ed alla corrispondenza del fascicolo 69/106 del novembre 2000, le attività Unac e Unarma scambiati tra il Comando provinciale di ..... ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
3. copia dell'ordine di servizio e delle domande poste ai destinatari delle lettere di vettura fornite dal corriere .....

Specifica il ricorrente che le notizie ed i documenti richiesti sono necessari per difendere innanzi al Tribunale di ..... i propri diritti, nonché, specifica il sig. ..... nel ricorso, per effettuare dichiarazioni spontanee, per la consultazione durante eventuali interrogatori e per eventuali ricorsi in sede civile.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha negato il chiesto accesso comunicando l'irregolarità della richiesta, atteso che la medesima doveva esser presentata dal difensore, ai sensi dell'art. 391 quater del c.p.p.

Il sig. ....., il 5 novembre 2007, ha chiesto anche alla Regione Carabinieri ..... – Nucleo relazioni con il Pubblico di avere copia degli atti di indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. ..... del novembre 2000, nonché:

1. copia delle acquisizioni effettuare dal maresciallo ..... e del verbale nel quale sono state riportate le modalità attraverso le quali i documenti sono stati acquisiti;
2. copia conforme delle lettere di vettura fornite dal corriere .....;
3. gli atti del fascicolo n. ..... e gli ordini di servizio, l'elenco dei numeri di lettera di vettura da acquisire, le domande da formulare ai destinatari delle spedizioni con l'indicazione del nominativo del relatore;
4. il documento comprovante che la rivista ufficiale stampata dai Carabinieri è la testata denominata "il Carabiniere" edito dalla fondazione ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri;
5. i successivi atti inviati alle varie stazioni dei Carabinieri.

Afferma il sig. ..... che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti innanzi al Tribunale di .....

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

L'amministrazione il 21 novembre 2007 ha comunicato all'istante l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile ed il termine di conclusione del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto del Comando regione Carabinieri ..... il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Poiché il ricorso alla scrivente Commissione era stato presentato prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, la scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva chiesto all'amministrazione di comunicare se era stato emanato un provvedimento entro il termine i trenta giorni. L'amministrazione ha comunicato di non essersi pronunciata sull'accessibilità dei documenti in attesa che il ricorrente regolarizzi la richiesta; sostiene, infatti, l'amministrazione che la medesima doveva essere presentata ai sensi dell'art. 391 quater del c.p.p. e non ai sensi della legge n. 241 del 1990.

**Diritto**

Nel presente ricorso il sig. ..... ha chiesto all'Ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della Regione ..... di potere accedere ai documenti su indicati al fine di potere difendere innanzi al Tribunale di ..... i propri diritti. Tuttavia, poiché la insufficiente descrizione dei fatti non consente di valutare la pertinenza dei documenti rispetto all'interesse manifestato, la scrivente Commissione dichiara il presente ricorso inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 **FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato il 4 giugno 2007, istanza di accesso al parere, formulato dal Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio della patologia di cui l'istante è affetto. L'istante, infatti, essendo venuto a conoscenza per le vie brevi dell'esito positivo del parere in esame, intende tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi legittimi.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, l'8 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è irricevibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, infatti avverso il diniego dell'amministrazione è possibile esperire ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro il termine di trenta giorni.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Direzione provinciale del lavoro di .....

**Fatto**

Con istanza in data 27.11.2007 il sig. ....., in proprio e quale legale rappresentante della srl ....., premesso che a seguito di ispezione da parte degli ispettori del lavoro era stata contestata la violazione amministrativa consistente nell'aver impiegato due lavoratori senza provvedere alla loro iscrizione nei registri contabili obbligatori, ha chiesto alla Direzione provinciale del lavoro di .....di poter estrarre copia "dell'istruttoria che ha condotto all'accertamento della presunta infrazione".

Avverso la mancata risposta all'istanza il sig. ....., con atto spedito in data 11.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

L'interesse all'accesso, che ricorre in astratto essendo tale l'interesse ad opporsi, nelle competenti sedi amministrative o giudiziarie, alla contestazione dell'illecito amministrativo, non ricorre in concreto per le seguenti considerazioni.

L'istanza di accesso in data 27.11.2007 non ha ad oggetto specifici atti amministrativi, ma si riferisce genericamente a "copia dell'istruttoria che aveva condotto all'accertamento della presunta infrazione ".

Con il ricorso, nonostante si specifichi che l'interesse all'accesso è fondato sul rilievo che dal verbale ispettivo notificato non è consentito dedurre esattamente le prove del presunto rapporto lavorativo dei due dipendenti, ancora non si esplicitano gli specifici documenti amministrativi ai quali si chiede l'accesso, ma ci si limita alla indicazione, ulteriore rispetto all'oggetto dell'istanza, degli "atti di iniziativa e preiniziativa, quali denunce e/o esposti nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dai propri dipendenti e/o persone presenti al momento della visita ispettiva".

Così individuato l'oggetto concreto dell'accesso, la relativa istanza è infondata.

Ed invero, come risulta dal verbale di contestazione, che deve presumersi conforme al verbale notificato al ricorrente, tenuto anche conto che nessun rilievo al riguardo è stato mosso dal ricorrente stesso, la contestazione dell'illecito a) per una dei due dipendenti è stata basata su constatazioni dirette degli ispettori e su dichiarazioni dirette rese dalla dipendente agli ispettori ; b) per l'altro dipendente è stata basata sul contenuto della richiesta di intervento presentata dallo stesso.

E' pertanto evidente che il ricorrente, in possesso del verbale ispettivo e del verbale di contestazione dell'illecito, conosce i fatti che sono stati posti a fondamento della contestazione.

E pertanto eventuali esposti o denunzie o eventuali dichiarazioni rese da altri dipendenti, che non potrebbero giustificare l'interesse all'accesso già semplicemente perché meramente ipotizzati, non concretano comunque detto interesse perché non hanno costituito elementi posti a base della contestazione.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Regione Carabinieri .....

**Fatto**

Con istanza in data 16.11.2007 il sig. ....., premesso che sua figlia minore era stata affidata, a seguito di un procedimento svoltosi presso il Tribunale per i minorenni di ....., alla madre sulla base di documenti provenienti dai servizi sociali e dal Comandante della caserma dei carabinieri di ....., ha chiesto a quest'ultimo "copia della documentazione relativa al suo caso ; la motivazione dell'eventuale mancata comunicazione di atti al tribunale; i nomi e il grado dei militari che avevano seguito il suo caso, in particolare di quelli che avevano avuto contatti con i servizi sociali; i nomi e il grado dei militari che avevano fatto affermazioni contenute nella relazione inviata al Tribunale i motivi per i quali non era stato invitato in caserma per chiarimenti", e ciò al fine di poter ottenere la modifica del provvedimento di affidamento.

Con nota del 16.12.2007 detto Comandante ha comunicato: che di tutti i documenti esistenti in ufficio era stato dato accesso sulla base di precedenti istanze; che ulteriori richieste non concernevano atti amministrativi; che gli atti di polizia giudiziaria erano coperti da segreto istruttorio e avrebbero, se del caso, dovuto essere richiesti all'autorità giudiziaria.

Avverso detta nota il sig. ....., con atto in data 11.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione; il menzionato Comandante ha inviato memoria esplicativa e copia di documentazione.

**Diritto**

Il ricorso è basato sul rilievo che il sig. ..... ritiene "che non solo esistano altri documenti oltre a quello in suo possesso, ma che inoltre non sia stata data risposta ai suoi quesiti".

Il ricorso è infondato.

L'accesso è consentito ai soli documenti amministrativi e pertanto nella specie non ricorre diniego di accesso perché: il destinatario dell'istanza di accesso ha comunicato di non essere in possesso di altri documenti oltre a quelli già fatti visionare all'istante; quest'ultimo ha formulato unicamente una soggettiva ipotesi dell'esistenza di altri documenti, senza fornire alcuna prova o indicare circostanze specifiche di tale esistenza; peraltro la mera ipotesi dell'esistenza di documenti amministrativi, non consentendo di individuare il contenuto degli stessi, non consente neppure di verificare la ricorrenza di un eventuale diritto all'accesso.

E, come è noto, non è configurabile un diniego di accesso nel caso di mancata risposta a quesiti o a richieste di informazioni, che, peraltro, nel caso in esame non sembra si sia verificato.

**PQM**

PLENUM 11 **FEBBRAIO 2008**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero per i beni e le attività culturali

**Fatto**

Il sig. ..... insieme ad altri undici colleghi, tutti dipendenti dell'amministrazione resistente con la qualifica di funzionari area C1, per il tramite dell'avv. ....., riferisce di aver presentato in data 2 ottobre 2007 richiesta di accesso alla documentazione attestante il numero di posti messi a concorso dall'amministrazione resistente nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 01.01.2008 a seguito di rinunce, pensionamento e dimissioni a qualsiasi titolo di personale dipendente del Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, in data 08.01.2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rifiuto maturato il 02.11.2007, chiedendone il riesame.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi il 2 novembre 2007 e che il ricorso reca la data del 8 gennaio 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 11 **FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente** : ..... spa.

**Fatto**

Con istanza in data 23.11.2007 la Sig.ra ..... ha chiesto alla ..... spa "copia di ogni atto o documento relativo a proprie posizioni trattate da codesta società. In particolare i titoli di credito e i relativi atti di notifica, sollecito, interruttivi".

Avverso la mancata risposta all'istanza la sig.ra ....., con atto in data 16.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

L'accesso è stato richiesto perché per le vie brevi la ricorrente ha appreso che contro di lei "risultavano aperte alcune posizioni debitorie nei confronti di non meglio specificate pubbliche amministrazioni".

Tale motivo determina l'interesse a tutelarsi nelle sedi competenti, anche giudiziarie, e quindi concreta certamente il richiesto interesse all'accesso.

Deve pertanto essere consentito l'accesso ai titoli concernenti pretese creditorie contro l'istante da parte di pubbliche amministrazioni, nonché ad eventuali altri atti posti a supporto delle richieste di tali pretese.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Regione Carabinieri ..... di .....

**Fatto**

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ....., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri ..... di ..... il "il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo ..... per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato". In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell'istanza cita l'avvenuta archiviazione del p.p. n. ..... *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di .....

Scopo della richiesta è "avanzare richiesta risarcitoria in sede civile".

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. n. ..... *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., che l'ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. ....., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri ..... di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ..... ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento del 13 novembre con il quale l'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti ritenendo l'istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell'insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

L'amministrazione con nota del 27 novembre 2007, dopo avere riferito che il ricorrente ha presentato tre istanze di accesso tese a conoscere lo sviluppo e l'esito di procedimenti disciplinari che il ricorrente presume attivati a carico di colleghi, nel ricorso in esame a carico del Maresciallo ....., afferma che le istanze sono preordinate ad operare un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione e che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza non evidenziano il nesso strumentale tra i documenti e la finalità che il ricorrente intende perseguire.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 novembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. *c*) del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell'invio, con messaggio di posta certificata, dei documenti comprovanti l'avvenuta comunicazione, in data 12 novembre 2007, del presente ricorso al controinteressato, la Commissione, provvede a esaminare nel merito il ricorso.

**Diritto**

Il Maresciallo Capo ..... ha presentato una querela per diffamazione contro il Maresciallo ....., il conseguente procedimento penale è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela. Il ricorrente,

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

allora, al fine di presentare una richiesta risarcitoria in sede civile, intende acquisire copia delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo ..... per i fatti relativi al procedimento penale. L'amministrazione nella nota inviata alla Commissione specifica che l'esistenza del procedimento disciplinare è presunta dal ricorrente e che le ragioni a sostegno dell'istanza non evidenziano il collegamento tra i documenti e il fine perseguito. Si chiede, pertanto, all'amministrazione di comunicare alla scrivente Commissione se detiene i documenti richiesti.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui saranno fornite alla Commissione le informazioni suddette.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa, ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ministero dell'Interno

**Fatto**

Con istanza in data 12.11.2007 il sig. ....., assistente capo della polizia di Stato in servizio alla Questura di ....., premesso di aver presentato in data 18.12.2002 domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, ha chiesto al Ministero dell'Interno copia degli atti relativi all'esito del relativo procedimento o allo stato attuale dello stesso.

Avverso il tacito diniego, a seguito della mancata risposta all'istanza, il sig. ....., con atto datato 10.1.2008 e ricevuto il 23.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Con il ricorso si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto si ha interesse a conoscere l'esito o lo stato del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, considerato il notevole tempo decorso dalla relativa istanza, in relazione alle necessità di ottenere il beneficio di cure per l'infermità nonché di impugnare un eventuale provvedimento negativo della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Il ricorso è fondato posto che l'esame della documentazione richiesta è indispensabile per il raggiungimento dei fini che il ricorrente si propone, i quali concretano un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Onoranze Funebri - Fiorista .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di .....

**Fatto**

Il sig. ....., tramite il legale rappresentante avv. ....., ha presentato, il 6 dicembre 2007, istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di ..... avente ad oggetto gli esposti, le denunce e le segnalazioni relative alla pratica iniziata con l'ispezione di cui al verbale di ispezione e diffida n. ..... del 24 luglio 2007 e all'ordinanza ingiunzione n. ..... L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti evidenziando la mancanza del potere di rappresentanza dell'avv. ....., l'assenza di motivazioni a sostegno della richiesta, la carenza di interesse dell'istante a conoscere i documenti atteso che il procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007, si è concluso con l'annullamento in autotutela degli atti emessi. Specifica, infine, l'amministrazione che i documenti sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di ..... innanzi al quale è pendente un giudizio sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.

Avverso il provvedimento di diniego l'avv. ....., quale legale rappresentante della Onoranze Funebri - Fiorista ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti del procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007 affermando l'assenza di una motivazione a sostegno della richiesta, e la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti dal momento che il procedimento si è concluso con un provvedimento di annullamento. Ribatte il legale rappresentante nel presente ricorso che la motivazione è in *re ipsa* stante la notifica dei verbali ispettivi poi annullati.

Al riguardo si ritiene che, pur avendo l'amministrazione provveduto ad annullare gli atti emessi e pur non avendo il ricorrente prospettato un interesse conoscitivo, personale e specifico, il medesimo, quale destinatario dei verbali ispettivi, sia titolare di un interesse serio, personale e non emulativo, essendo, poi, irrilevante la connessione ad una lesione attuale della posizione giuridica alla cui tutela è orientato l'accesso dal momento che il destinatario ha sempre interesse a verificare che l'interesse sostanziale sia integralmente soddisfatto con il provvedimento di annullamento (C.d.S., Sez. IV, 3.2.1996 nr. 98; id., 11.1.1994 nr. 8 e 21 e Sez. V, 8.2.1994 nr. 78).

Con riferimento ai documenti del procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione n. ....., si rileva che il legale rappresentante potrà acquisire i medesimi presso la cancelleria del Tribunale di ....., secondo il regime di accesso proprio degli atti giudiziari.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, nei limiti su indicati.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Comune di .....

**Fatto**

Con istanza in data 7.1.2008 il sig. ....., nella sua qualità di consigliere comunale, ha chiesto copia di ampia documentazione, anche relativa ad elaborati grafici e tecnici, al Comune di ....., il quale ha risposto consentendo l'accesso alla visione della documentazione e promettendo la fornitura di copia solo di quegli atti specifici che, in base a tale visione, fossero stati ritenuti necessari dall'istante.

Avverso tale risposta il ....., con atto in data 13.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di .....

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... Pasticceria s.r.l.
contro
**Amministrazione resistente**: Prefettura di .....– Sportello Unico Immigrazione

**Fatto**

Il sig. ....., titolare della ..... Pasticceria s.r.l., tramite il legale rappresentante avv. ....., ha chiesto il 4 dicembre 2007 alla Prefettura di ..... – Sportello Unico Immigrazione di procedere alla emissione di un nuovo provvedimento di nulla osta al lavoro subordinato per il cittadino senegalese ....., ovvero alla correzione del provvedimento n. .....

Specifica l'istante di avere presentato l'istanza, presentata ai sensi degli artt. 10, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, a seguito del rilascio del nulla osta contenente una erronea indicazione delle generalità, errore che non consente al lavoratore straniero di ritirare presso l'Ambasciata italiana in Senegal il provvedimento di nulla osta.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ....., tramite il legale rappresentante avv. ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura di ..... – Sportello Unico Immigrazione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti, nonché l'evasione della richiesta emanazione di un provvedimento ovvero di correzione del provvedimento n. .....

**Diritto**

Il ricorrente, avendo presentato chiamata nominativa per lavoro subordinato per il sig. ....., è parte del procedimento volto a far accedere in Italia il cittadino senegalese. Si ritiene, pertanto, che il medesimo sia titolare del diritto ad accedere al relativo fascicolo.

Con riferimento alla richiesta di emissione di un nuovo provvedimento si rileva che la scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente ad esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego, taciti od espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato. L'istanza del 4 dicembre, nonostante sia stata presentata ai sensi degli artt. 10, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, è volta alla emanazione di provvedimento correttivo dell'errore materiale effettuato nel provvedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Il ricorso per la parte in esame è, dunque, inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara fondato il ricorso e lo accoglie, per quanto riguarda la richiesta di accesso al fascicolo, ed inammissibile relativamente alla richiesta di emanazione di un nuovo provvedimento.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..…..
contro
**Amministrazione resistente**: Comando provinciale Carabinieri ……..

**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei carabinieri ……... (Comando provinciale di ……..……), riferisce di aver presentato in data 3 dicembre 2007 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti della cui esistenza il richiedente era venuto a conoscenza nel corso di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, riferisce l'interessato che al termine delle indagini preliminari (conclusesi il mese di settembre 2007) e dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo processuale veniva a conoscenza che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di ……..…… gli aveva sottratto la direzione dell'ordine pubblico per gli incontri di calcio in ……... per affidarla ad un funzionario della polizia di Stato e che il procuratore della Repubblica aveva rilevato che tale provvedimento aveva offuscato l'immagine professionale dell'odierno ricorrente.

Nella richiesta di accesso del 3 dicembre 2007, pertanto, il capitano …….. chiedeva una serie di documenti richiamati nel fascicolo processuale e precisamente:

a) copia del rapporto stilato dal comandante provinciale di …. sulla situazione dell'ordine pubblico in …..;

b) copia di tutte le ordinanze di servizio con cui il comando provinciale di ….. disponeva il servizio di ordine pubblico nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2005 e il 23 agosto 2007;

c) relazione del comandante provinciale in merito all'affidamento del servizio di ordine pubblico in ……... ad un funzionario della polizia di Stato anziché all'odierno ricorrente.

In data 14 gennaio 2008 l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione richiesta per due motivi. In base al primo, il richiedente non avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, bensì avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti tipici del processo penale per l'acquisizione di documenti ritenuti di interesse per la difesa in sede penale. In secondo luogo, e a prescindere da tale rilievo, l'amministrazione ritiene che i documenti oggetto dell'istanza abbiano comunque natura riservata e siano pertanto sottratti all'accesso.

Contro tale diniego, in data 18 gennaio 2008, il capitano …….. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione precisando che l'interesse sotteso all'istanza va oltre la necessità di difendersi in sede penale, trattandosi comunque di documenti che lo riguardano e contestando il riferimento alla natura riservata dei documenti stessi che osterebbe all'accesso. In data 31 gennaio u.s. sono pervenute le controdeduzioni dell'amministrazione la quale insiste per il rigetto del gravame.

**Diritto**

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

La scrivente Commissione rileva preliminarmente che la motivazione addotta dall'amministrazione a sostegno dell'impugnato diniego è, in parte, priva di fondamento. Ed invero, la possibilità di acquisire documenti in base a disposizioni del codice di procedura penale non esclude di per sé che si possa attivare anche il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90, considerata la diversità di *ratio* dei due strumenti normativi. D'altronde, anche la sentenza del TAR richiamata dall'amministrazione ad ulteriore supporto del proprio diniego, nell'affermare la diversità di piani delle due discipline, non sostiene in alcun modo che tra esse si instauri una relazione di reciproca esclusione per cui l'esistenza delle condizioni per l'esercizio dell'una impedisce il ricorso all'altra.

Per ciò che attiene alla natura riservata dei documenti oggetto di richiesta da parte del capitano....., occorre considerare che il fondamento dell'interesse dell'odierno ricorrente è dubbio che sia da rinvenire nell'articolo 10 della legge n. 241/90 che disciplina l'accesso c.d. endoprocedimentale piuttosto che nell'articolo 22 della stessa legge relativo all'accesso esoprocedimentale. Tuttavia, in entrambi i casi l'esercizio del diritto di accesso, una volta riconosciuta la titolarità del relativo interesse in capo al richiedente, trova un limite nella disciplina dei casi di esclusione di cui all'articolo 24, legge n. 241/90. In particolare il comma 6, lettera *c)*, della citata disposizione stabilisce che l'accesso è escluso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,

alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". Dunque, al di là della questione relativa alla correttezza formale della locuzione "documenti aventi natura riservata" adoperata dall'amministrazione, nel caso di specie i documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* delle premesse in fatto richiesti dall'odierno ricorrente e negati dall'amministrazione fanno riferimento a vicende concernenti l'ordine pubblico e rientrano, pertanto, nella fattispecie di esclusione da ultimo citata e quindi, in concreto, dovranno essere attivati gli strumenti propri del processo penale per raggiungere lo scopo della conoscenza dei documenti richiamati nel fascicolo processuale dell'odierno ricorrente.

Quanto ai documenti di cui alla lettera *c)* delle premesse, la Commissione invita l'amministrazione a comunicare in base a quale norma regolamentare è stato negato l'accesso ritenendo la natura riservata del documento stesso. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: ISVAP – Servizio Tutela Utenti

**Fatto**

Il signor ....., in data 16 novembre 2007, ha formulato all'ISVAP - Servizio Tutela Utenti un'istanza di accesso agli eventuali provvedimenti adottati o in itinere, conseguenti ad una pratica di reclamo presentata per le inadempienze nella gestione di un sinistro stradale da parte della Compagnia r.c.a. ".....".

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor ....., in data 28 dicembre, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto silenzio-diniego dell'ente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, in sede di reclamo le inadempienze nella gestione di un sinistro stradale da parte della Compagnia r.c.a. ".....".

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor ..... – ove esistenti - dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: INPDAP – sede di .....

**Fatto**

Il signor ....., in servizio presso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, in data 10 maggio 2007, ha presentato alla Direzione Provinciale INPDAP ..... un'istanza per la concessione di un prestito pluriennale: non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla stessa, il 6 novembre 2007, ha avanzato richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

In particolare, il signor ..... ha chiesto:

1. di conoscere la fase del procedimento ed il termine entro il quale si concluderà, nonché il responsabile dello stesso;

2. di prendere visione e/o estrarre copia dei seguenti documenti:

a) criteri, direttive anche interne alla Direzione e relative a modalità fissate per l'erogazione delle prestazioni creditizie;

b) atti e/o delibere di approvazione di prestiti pluriennali emanati dalla data di presa in carico della domanda di prestito dello scrivente sino alla data in cui sarebbe stato consentito l'accesso agli atti;

c) qualsiasi documento che consenta di verificare la corretta e trasparente attività di erogazione dei prestiti e/o i motivi sottostanti l'eventuale ritardo nell'erogazione del prestito richiesto.

L'ente, dopo avere richiesto un'integrazione della documentazione, il 22 novembre 2007, comunicava al signor ..... la sospensione della concessione del prestito, fornendo solo alcune notizie in merito al procedimento.

Con lettera del 5 dicembre 2007, il signor ..... chiedeva i motivi della sospensione della suddetta pratica, rinnovando la propria istanza di accesso.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, il signor ....., il 13 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Successivamente, con nota del 7 gennaio 2008, l'INPDAP – sede di .... ha comunicato al signor ....., ed alla Commissione, di aver completato e posto in liquidazione la sua pratica, relativa alla concessione del suddetto prestito, predisponendone il pagamento non appena reperito il budget occorrente.

L'amministrazione ha, altresì, reso noto il nominativo del responsabile del procedimento, oggetto dell'istanza di cui al punto 2), lettera a), negando l'accesso relativamente alla documentazione di cui al punto 2), lettere b) e c).

**Diritto**

La Commissione rileva che le istanze di accesso, di cui al punto 2), formulate dal signor ..... sono da considerare troppo generiche ed indeterminate.

La giurisprudenza maggioritaria e l'opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

22 legge 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745 ).

Nel caso di specie, non solo non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/90, novellato dalla legge n. 15/2005, ma si è rilevata la sopravvenuta carenza dell'interesse stesso dell'istante, considerato che la pratica relativa alla sua richiesta di concessione di un prestito pluriennale è stata posta in liquidazione dall'amministrazione resistente.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di .....
**e nei confronti di:** Dott. ..... e Dott. .....

**Fatto**

La signora ....., in data 9 novembre 2007, ha chiesto all'Università degli Studi di ..... di potere avere accesso ai fascicoli personali (relativi alla formazione universitaria e specialistica) del Dott. ..... e del Dott. ....., laureati e specializzati presso questa stessa università, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, avendo intentato, rispetto al primo medico, un'azione di risarcimento dei danni, per responsabilità civile, nei confronti della Regione ..... e avendo, invece, il secondo medico svolto funzioni di CTU nel giudizio di primo grado.

L'amministrazione resistente, in data 11 dicembre 2007, ha negato il suddetto accesso, dopo aver asserito, rispetto al Dott. ....., "l'insufficienza e l'inidoneità dei dati forniti per identificare il soggetto nei cui confronti veniva richiesto l'accesso"e dopo aver ricevuto l'opposizione del dott. ..... alla suddetta istanza notificatagli.

Pertanto, la signora ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego.

L'Università degli Studi di Torino, in data 31 gennaio 2008, ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione.

**Diritto**

Nel caso in esame, la Commissione rileva che la documentazione richiesta, concretizzandosi in atti pubblici - oltre a non essere più materialmente in possesso dell'amministrazione universitaria, che l'ha dichiarata persa e distrutta nell'alluvione del 2000 avvenuta a Torino - è in ogni caso reperibile attraverso la consultazione degli Albi professionali esistenti presso il locale Ordine dei medici chirurghi, così come affermato, sulla medesima questione, dal Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 5437 del 26 giugno 2001, che ha confermato la sentenza n. 995 del T.A.R. Piemonte del 26 settembre 2000.

E sempre quest'ultimo giudice amministrativo con sentenza n. 1571 del 5 ottobre 2002 ha stabilito che "il collegio osserva che il ricorso è inammissibile, per quella parte che riguarda anche i soggetti controinteressati, che rivestirono tale ruolo anche nel precedente giudizio. La giurisprudenza (cons. Stato, a.p., 24 giugno 1999, n. 16, solo in parte contraddetta dalla successiva sez. IV 24 luglio 2000, n. 4092) ha ritenuto la natura impugnatoria del giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui il giudicato formatosi su una questione dedotta, non può essere superato con una nuova identica istanza della parte. Nel caso di specie la signora ..... aveva richiesto anche nel 2000 gli atti relativi agli studi degli odierni controinteressati (omissis...), ....., (omissis...): il tar denegò l'accesso, ed il consiglio di Stato confermò la pronuncia (rispettivamente, sentenza 7.9.2000, n. 995 e decisione della VI

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

sezione, 26.6.2001, n. 5437), per cui la domanda proposta in questa sede è inammissibile, per il giudicato che ha definito il rapporto controverso."

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ……..….. Radio S.r.l.
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Comunicazioni
**e nei confronti di:** Radio ……....

**Fatto**

La ……. Radio S.r.l., in data 12 novembre 2007, ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni di ottenere la documentazione tecnica relativa alla società Radio ……. considerandone la conoscenza fondamentale per poter procedere alla propria difesa in vari procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti relativamente all'acquisizione degli impianti da parte della stessa Radio ……...

In data 14 dicembre 2007, il Ministero delle Comunicazioni ha manifestato il proprio diniego al richiesto accesso e, pertanto, la ……. Radio S.r.l., in data 8 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, avverso il rigetto dell'istanza formulata.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di un terzo soggetto controinteressato, al quale lo stesso doveva essere notificato da parte della società ricorrente, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Tale norma dispone che la Commissione "dichiara inammissibile il ricorso privo degli eventuali allegati indicati al comma 4": al ricorso, infatti, devono essere allegate le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

Nel caso di specie, alla …….. Radio S.r.l. erano note le generalità della società controinteressata, Radio ……., quindi la stessa avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di ..... – Ufficio Polizia Municipale

**Fatto**

Il signor ....., in data 15 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di ..... – Ufficio Polizia Municipale e del sindaco dello stesso comune sulla sua istanza di accesso del 30 luglio 2007, volta ad ottenere copia di diversa documentazione relativa ad un apparecchio di autovelox, nonché ad altre informazioni connesse, per potere presentare ricorso al Prefetto contro una multa comminatagli.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di ..... – Ufficio Polizia Municipale non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Il portale del contenzioso tributario - www.fiscosos.it
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di .....

**Fatto**

Il portale del contenzioso tributario, associazione www.fiscosos.it, con tre diverse istanze di accesso ai documenti amministrativi, presentate in data 19 dicembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ....., il rilascio delle copie di tre distinte sentenze, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. e dell'art. 262 d.P.R. n. 2002, n. 115, in considerazione delle proprie finalità volte all'informazione, formazione e consulenza del contenzioso tributario.

In data 8 gennaio 2008, l'amministrazione ha rigettato, con altrettanti distinti provvedimenti, le suddette istanze, con le seguenti motivazioni: "ritenuto che l'art. 743 c.p.c. Non trova applicazione nel processo tributario, in cui la richiesta di copie delle sentenze è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 546/1992 che prevede il rilascio soltanto a favore delle parti e non contempla altre finalità che legittimino il rilascio anche a terzi (studio, documentazione); ritenuto che la richiesta non specifica, del resto, alcuna particolare finalità; ritenuto che le eventuali finalità di studio e documentazione dovrebbero ritenersi, nella specie, comunque, insussistenti, sia per la qualità del soggetto richiedente, sia per l'abnorme numero di copie di sentenze richieste, comprensivo evidentemente di decisioni di nessun interesse meritevole di tutela; ritenuto che la richiesta appare quindi, oltre che inammissibile, immotivata e che la sua evasione pregiudicherebbe per di più il buon funzionamento degli uffici di questa Commissione".

Pertanto, il portale del contenzioso tributario ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione disporre il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad ottenere le copie della sentenze richieste.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente la Commissione, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/90.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile *erga omnes* con il deposito in cancelleria, è un atto

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

A conferma ulteriore della disponibilità di questa tipologia di documentazione amministrativa è da considerare, altresì, l'art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 196/2003, il codice in materia di protezione dei dati personali, in cui si dispone che "fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo "la necessità di ricercare, selezionare, dapprima, e poi, successivamente massimare, e divulgare, le sentenze delle commissioni tributarie provinciali (giudice di primo grado), e le sentenze della commissione tributaria regionale (giudice di secondo grado)", finalità rientranti nelle previsioni dello Statuto della stessa associazione ricorrente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Architetto .....
contro
**Amministrazione resistente**: Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - .....

**Fatto**

L'architetto ....., in data 3 dicembre 2007, ha chiesto al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di avere copia dell'atto di approvazione del bando nonché dell'atto di concessione del patrocinio da parte del Consiglio stesso per il concorso di progettazione ..... S.p.A., al fine di utilizzare i suddetti atti, quale diretto interessato, per azioni di tutela legale, con eventuale richiesta di ristoro risarcitorio.

L'odierno ricorrente, infatti, asserisce di non essersi iscritto al concorso, non avendo avuto assicurazioni in merito all'approvazione del bando in questione da parte dell'ordine professionale o dal suddetto Consiglio.

Avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di accesso, l'architetto .... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

L'art. 22 della L .n. 241/90 richiede, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, la Commissione non ritiene sussistente in capo al ricorrente i suddetti presupposti, considerato che l'unica situazione giuridica collegabile con la documentazione richiesta è da individuare in una mancata opportunità concessa allo stesso, senza alcuna prova concreta a fondamento anche di un'eventuale azione risarcitoria.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - ....., in data 6 febbraio, ha trasmesso una nota alla

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Commissione, nella quale ha comunicato di procedere alla trasmissione della documentazione richiesta.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in ogni caso infondato.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ministero della Difesa

**Fatto**

Con istanza in data 14.12.2007, pervenuta al Ministero il 18.12.2007, il ten. col. ....., il quale aveva partecipato, rimanendone escluso, al procedimento di avanzamento a colonnello dell'anno 2007, premettendo di voler proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiesto l'accesso al verbale redatto dalla Commissione Superiore di avanzamento ed alle relative schede di valutazione, nonché alla documentazione ed alle informazioni necessarie per comprendere i criteri e i parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della Commissione.

Con atto del 23.01.2008 il ten. col., assumendo di non aver ricevuto risposta alla sua istanza, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

L'esame della documentazione richiesta, difatti, si rivela necessario per accertare la ricorrenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi competenti: circostanza, questa che rivela la sussistenza dell'interesse all'accesso.

Deve, pertanto, essere consentito l'accesso al verbale redatto dalla Commissione Superiore di avanzamento dell'anno 2007 ed alle relative schede di valutazione, nonché ad eventuali documenti ufficiali concernenti la individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della Commissione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, disponendo l'accesso come in motivazione.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza, .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";

2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR Calabria avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

a) copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;

b) copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica n. ..... del 12 novembre 2004 e n. ..... del 17 maggio 2006;

c) copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n. 93266.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. ..... avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

La scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva accolto parzialmente il ricorso, negando l'accesso al documento di cui al punto n. 2 dal

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

momento che il medesimo era stato dichiarato inesistente dall'amministrazione, accogliendolo, invece, con riferimento al documento di cui al punto n. 1.

Successivamente il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha inviato una nota alla scrivente Commissione alla quale ha allegato uno schema di rilevazione di informazioni redatto dalla dirigente preposta all'istruttoria delle pratiche del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, poi, chiarisce che il documento di cui al punto 2 dell'istanza, ossia il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, è lo schema di rilevazione compilato con le informazioni che lo riguardano e inviato al Comitato. Chiede, pertanto, il sig. ..... di riesaminare il ricorso presentato alla luce degli ulteriori elementi forniti.

Il sig. ....., sostanzialmente, chiede di conoscere se l'amministrazione ha inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio lo schema di rapporto informativo compilato con gli elementi che lo riguardano.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a comunicare se detiene il documento richiesto.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

**Fatto**

La sig.ra ..... nel ricorso in opposizione presentato il 27 novembre 2007 avverso la mancata dichiarazione di idoneità allo svolgimento della mansione di collaboratrice scolastica a tempo determinato per l'anno scolastico 2007 – 2008, ha chiesto all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ..... di conoscere:

1. il tipo di procedura seguita per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2007 per le mansioni di collaboratore scolastico a tempo determinato e dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 (chiamata diretta o colloquio – esame);
2. copia delle graduatorie utilizzate per le assunzioni;
3. copia dei telegrammi spediti e dei fonogrammi;
4. nel caso in cui sia stata effettuata la procedura mediante colloquio – esame, per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 e dal 1 settembre 2007, la ricorrente chiede di conoscere se le assunzioni sono state gestite direttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da una Commissione (i nominativi dei componenti ed il profilo di appartenenza) e copia dei documenti;
5. se è stata data adeguata pubblicità alle procedure concorsuali, nonché copia dei documenti;

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti. Infatti, la ricorrente nel ricorso in opposizione ha contestato all'amministrazione, sostanzialmente, la regolarità dello svolgimento delle prove attitudinali, la mancata dichiarazione di idoneità, il riconoscimento di periodi non lavorati per l'anno scolastico trascorso.

L'amministrazione il 20 dicembre 2007, ha replicato alle osservazioni formulate ed ha comunicato alla ricorrente che potrà estrarre copia del provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice, del verbale delle prove sostenute dalla ricorrente, nonché copia del verbale della seduta del 26 ottobre 2007 intercorsa tra il Dirigente scolastico, la vicepreside prof.ssa ..... e il Direttore dei servizi generali e amministrativi nel corso della quale sono state stabilite la tipologia delle prove teoriche e pratiche cui sottoporre i concorrenti al posto di collaboratore scolastico inclusi nella graduatoria del Centro per l'Impiego, le modalità di svolgimento delle prove, e sono stati definiti i criteri di composizione ed è stata nominata la Commissione esaminatrice.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione la sig.ra ....., ha presentato ricorso il 24 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ".....", di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

**Diritto**

L'amministrazione nella nota del 20 dicembre 2007 ha genericamente affermato la disponibilità a concedere l'accesso ai documenti su indicati, senza tuttavia indicare, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, l'indicazione dell'ufficio, completo della sede, presso il quale rivolgersi ed il periodo di tempo per prendere visione dei documenti o ottenerne copia.

Inoltre, l'amministrazione non ha manifestato la volontà di concedere l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3, 5, ossia copia delle graduatorie utilizzate per le assunzioni e copia dei telegrammi spediti e dei fonogrammi, le copie dei documenti dai quali si evidenzi la pubblicità data alle procedure concorsuali. La richiesta di cui al punto n. 4, ossia copia dei documenti dai quali si evidenzi se le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 e dal 1 settembre 2007, in caso di colloquio – esame, sono state gestite direttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da una Commissione, e in questa ipotesi, i nominativi dei componenti ed il profilo di appartenenza, sembrerebbe rientrare tra i documenti per i quali l'amministrazione ha genericamente dichiarato di volere consentire l'accesso, mentre i profili dei commissari sono stati comunicati nella nota del 20 dicembre.

La sig.ra ....., quale parte della procedura selettiva in esame, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a verificare l'esistenza di eventuali profili di irregolarità della procedura al fine di valutare l'opportunità di difendere in giudizio i propri diritti. La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che la ricorrente abbia diritto ad accedere ai documenti richiesti ad eccezione dei documenti di cui al punto n. 3, risolvendosi altrimenti l'esercizio di tale diritto in un controllo sull'operato dell'amministrazione, non consentito. Si rileva, tuttavia, l'esistenza di controinteressati i cui nominativi non erano conosciuti dalla ricorrente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver preso parte in data 18 e 19 luglio 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia presso uffici periferici e centrali. Avendo appreso la notizia dell'esclusione dalle prove orali, l'ing. ..... in data 19 aprile 2007 ha presentato richiesta di accesso al decreto di nomina della commissione esaminatrice, ai verbali della procedura concorsuale, alla proprie prove scritte e, infine, a quelle degli altri candidati. In data 13 giugno l'amministrazione ha concesso l'accesso, riservandosi di effettuare la notifica ai controinteressati relativamente alla richiesta di accesso alle prove scritte degli altri candidati. In data 8 dicembre, pertanto, l'amministrazione rilasciava copia in forma anonima delle prove dei soli candidati collocati in graduatoria in posizioni migliori rispetto a quella dell'odierno ricorrente, ritenendo quelle degli altri candidati irrilevanti ai fini dell'accesso. Contro tale parziale diniego, l'ing. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 gennaio 2008 (pervenuto il 14 gennaio 2008), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del provvedimento dell'amministrazione, impugnato col presente gravame. Il Ministero, invero, ha correttamente limitato l'accesso agli elaborati dei candidati collocatisi in posizione migliore rispetto all'odierno ricorrente atteso che soltanto con riferimento ad essi l'interesse dell'ing. ..... può ritenersi titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. Nel senso che l'interesse legittimante l'accesso nell'ambito di una procedura concorsuale sussista con riferimento agli elaborati dei candidati che precedono in graduatoria il richiedente l'accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365, secondo il quale: "In tema di procedure concorsuali, il candidato non risultato vincitore ha un interesse giuridicamente rilevante all'esibizione degli atti di nomina della Commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che lo precedono in graduatoria, delle loro schede di risposta in ordine alle prove selettive, degli elaborati da questi consegnati e delle valutazioni che degli stessi abbia effettuato la Commissione giudicatrice (...)". Per questi motivi il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della salute- Dipartimento dell'innovazione – Direzione generale del personale

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso bandito dall'amministrazione resistente per il conferimento di 6 posti di dirigente di seconda fascia - settore giuridico economico. In data 13 febbraio 2006 l'odierno ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del bando di concorso che, per come formulato, non avrebbe consentito la partecipazione dell'ing. ..... alla procedura concorsuale in questione. Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile in data 13 dicembre 2006 in quanto il ricorrente non aveva preso parte alle prove scritte (successivamente annullate). In data 22 novembre 2007 l'ing. ..... ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'istruttoria del ricorso. Con nota del 10 dicembre 2007, impugnata dinanzi alla scrivente Commissione, l'amministrazione differiva l'accesso così motivando: "...nel mese di gennaio verrà effettuato il trasferimento di sede di questa amministrazione ed essendo già state effettuate le operazioni di predisposizione del materiale cartaceo per il relativo trasporto, gli atti richiesti, al momento non sono disponibili", indicando come termine finale del differimento il 14 gennaio 2008. Contro tale differimento, in data 9 gennaio 2008, l'ing. .... ha presentato ricorso (pervenuto il 16 gennaio 2008) alla scrivente Commissione chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, il quale lo contempla tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, legge n. 241/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierno ricorrente, è motivato in base alla legittima esigenza di portare a termine le operazioni di trasferimento di sede dell'amministrazione in possesso dei documenti oggetto della richiesta di accesso.

Inoltre la determinazione oggetto di gravame soddisfa il requisito della previsione finale del termine di differimento di cui al comma 3 del d.P.R. n. 184/2006 e pertanto deve ritenersi pienamente legittima.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: ASL ..... - Gestione concorsi

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. ..... in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poster visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche gli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'ing. ..... A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferisce di aver assolto l'incombente.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato. Con riferimento all'accessibilità dei documenti inerenti una procedura concorsuale cui il richiedente abbia preso parte, l'estensione del diritto di accesso è ampia e si riferisce a pressoché tutti i documenti relativi all'espletamento del concorso. La circostanza addotta dall'amministrazione a sostegno del parziale diniego, secondo cui la fase della valutazione dei titoli che ha poi dato luogo alle relative schede rispetto alle quali l'accesso è stato negato sarebbe separata da quella relativa alle prove scritte, è priva di pregio. Innanzitutto, la fase della valutazione titoli è solitamente antecedente a quella delle prove scritte (e dunque a quest'ultima strettamente collegata), ponendosi quale filtro rispetto alla possibilità dei candidati di prendere parte alla fase successiva. In secondo luogo, la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa più volte nel senso dell'accessibilità dei documenti formati nell'ambito di una procedura concorsuale da parte dei concorrenti, con pochissime limitazioni. In tal senso, tra le altre, TAR Veneto,

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452, secondo cui: "Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante". Per tali motivi l'accesso alle schede di valutazione titoli degli altri concorrenti, negato dall'amministrazione resistente, deve essere consentito.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ....., rappresentato e difeso dall'Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di .....
Sportello Unico Immigrazione

**Fatto**

Il sig. ....., in qualità di titolare della ..... s.r.l. ..... e ....., ha presentato, in data 14 marzo 2006, presso l'ufficio postale di ..... Agenzia n. ..... chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del cittadino egiziano ....., ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Dopo avere verificato dal sito *internet* della Prefettura di .....che il sig. ..... ricopriva la posizione in graduatoria n. ....., compresa all'interno della quota massima riservata all'Egitto per il lavoro subordinato non stagionale, mentre la domanda era stata rigettata dalla Direzione Provinciale del Lavoro ha presentato, in data 4 dicembre 2007, istanza di accesso alla Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione, al fascicolo del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della chiamata suddetta.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere conoscere lo stato del procedimento nonché l'esistenza di eventuali cause ostative all'accoglimento della domanda, atteso che il ricorrente ha urgente necessità di impiegare il sig. .....

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ....., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale parte del procedimento volto ad assumere il lavoratore extracomunitario con un contratto di lavoro subordinato non stagionale, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, è titolare di un interesse diretto e attuale ad accedere ai documenti del procedimento instauratosi a seguito della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, ed è, dunque, legittimato ad accedere al relativo fascicolo.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ....., rappresentato e difeso dall'Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di .....
Sportello Unico Immigrazione

**Fatto**

Il sig. ....., quale titolare della ..... s.n.c., ha presentato il 4 dicembre 2007, istanza di accesso alla Prefettura di ..... – Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fascicoli dei procedimenti avviati a seguito della presentazione di chiamata nominativa per lavoro subordinato per i sigg.ri ..... e .....

Specifica il ricorrente di avere saputo, a seguito di un monitoraggio effettuato sul sito internet della prefettura di ....., che le domande per i cittadini egiziani su indicate risultavano comprese all'interno della quota massima riservata all'Egitto per il lavoro subordinato non stagionale, e che la pratica del sig. ..... era stata approvata dalla Direzione provinciale del Lavoro, mentre era stata rigettata la pratica del sig. ..... Pertanto, l'istanza di accesso è volata a conoscere lo stato del procedimento e le cause ostative all'accoglimento della domanda.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ....., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il sig. ..... avendo presentato domanda nominativa per lavoro subordinato per i sigg.ri ..... e ..... è parte del procedimento volto a far accedere in Italia i cittadini egiziani. Si ritiene, pertanto, che il medesimo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, sia titolare di un interesse ad intervenire nel procedimento al fine di presentare memorie ed osservazioni e contribuire, così, alla formazione della volontà dell'amministrazione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno- Prefettura della Provincia di .....

**Fatto**

Il sig. ....., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 19 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 12 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig. ....., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di
.....

**Fatto**

Il sig. ....., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. ..... del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 5 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di ottenimento della cittadinanza italiana, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 12 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente la richiesta di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig. ....., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

**PQM**

.La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di .....

**Fatto**

Il sig. ....., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. ..... del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 5 febbraio 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 10 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig. ....., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia- Dipartimento .....

**Fatto**

Il Sig. ....., detenuto presso la casa circondariale di ..... in data 10 ottobre 2007 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta nei trenta giorni successivi, il Sig. ..... in data 27 gennaio 2008 ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi il 10 novembre 2007 e che il ricorso reca la data del 27 gennaio 2008 successivo, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale per il personale

**Fatto**

Il dott. ....., a seguito della partecipazione ad un concorso pubblico per Segretario di Legazione in prova (bandito il 20 febbraio 2007), non essendo stato ammesso alle prove orali, il 28 novembre 2007 ha formulato richiesta di accesso a diversi documenti inerenti la procedura concorsuale. In particolare, chiedeva di poter accedere ai seguenti documenti: *a)* verbali della commissione giudicatrice; *b)* verbali con cui si fissavano i criteri per la valutazione delle prove; *c)* verbali relativi ai criteri di scelta per l'ordine di correzione degli elaborati; *d)* verbali relativi ai candidati ammessi alle prove orali con relative schede di valutazione; *e)* elaborati del richiedente; *f)* copia degli elaborati candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali orali.

L'amministrazione, con provvedimento del 21 dicembre successivo (portato a conoscenza dell'odierno ricorrente in data 28 dicembre 2007), ha concesso l'accesso, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *a)* e *c)*, ritenendo che rispetto ad essi la richiesta si potesse configurare come forma di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale parziale diniego, il dott. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito e con riferimento ai documenti di cui alla lettera *a)*, il ricorso è fondato. Con riferimento all'accessibilità dei documenti inerenti una procedura concorsuale cui il richiedente abbia preso parte, l'estensione del diritto di accesso è ampia e si riferisce a pressoché tutti i documenti relativi all'espletamento del concorso. Rispetto ad essi, pertanto, appare esclusa in radice la possibilità di configurare l'istanza di accesso alla stregua di un controllo diffuso sull'azione amministrativa, come tale vietato dalla legge. Con particolare riferimento ai verbali di correzione della Commissione giudicatrice, essi costituiscono utile parametro per effettuare una valutazione comparativa del criterio di volta in volta adottato dalla Commissione stessa nell'assegnazione dei punteggi per ciascun elaborato e rispetto ad essi, per ciò solo, sussiste un interesse giuridicamente qualificato all'accesso. D'altronde, in tal senso, la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa più volte. Così, tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452, secondo cui: "Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante". Quanto ai documenti di cui

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

alla lettera *c)* delle premesse in fatto, si ritiene che la richiesta sia indeterminata, non essendo nemmeno chiaro se esista o meno un documento dal quale inferire l'informazione richiesta dal dott. ..... e che sia in possesso dell'amministrazione. Nel caso in cui tale documento sia stato formato dall'amministrazione, tuttavia, esso va rilasciato al richiedente e ciò per gli stessi motivi che fondano l'accoglimento del presente ricorso relativamente ai documenti di cui alla lettera *a)* delle premesse in fatto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'ambiente- Direzione protezione natura

**Fatto**

Il dott. ....., direttore delle Aree marine protette delle isole ..... sino al settembre del 2006, riferisce di essere stato sospeso dall'incarico da parte dell'amministrazione resistente. In data 26 giugno 2007, pertanto, l'odierno ricorrente presentava richiesta di accesso alle direttive ministeriali per la nomina e l'individuazione del direttore delle Aree marine protette. In data 31 dicembre 2007, l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento espresso, eccependo il difetto di interesse all'accesso medesimo nonché il mancato pagamento dei diritti dovuti per il rilascio dei documenti richiesti. Contro tale diniego espresso, il dott. ....., in data 21 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione mettendo in rilievo diversi profili di illegittimità dell'azione posta in essere da parte dell'amministrazione resistente.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione dell'impugnato provvedimento espresso di diniego, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *a)*, d.P.R. n. 184/2006 a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lettera *c)*, della stessa disposizione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..…
contro
**Amministrazione resistente** : Dipartimento Funzione Pubblica

**Fatto**

Con nota nella quale era apposta la stampigliatura "DFP ……" la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato per competenza al Ministero della Pubblica istruzione il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da ……., docente di educazione tecnica nelle scuole medie.

Con istanza in data 22.11.2007 il sig. ……... ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri copia autentica della "lettera" costituita da detta stampigliatura, deducendone "ragioni di indecifrabilità dell'oggetto e del protocollo".

Con nota del 21.12.2007 il Dipartimento della Funzione pubblica di detta Presidenza, individuata nell'istanza la richiesta di accesso agli atti del ricorso straordinario proposto dal sig. ……., ha inviato allo stesso copia dei relativi atti, consentendogli anche la visione degli atti presso il Dipartimento.

Avverso detta nota il sig. ……., con atto in data 16.01.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Con il ricorso si censura il mancato rilascio di copia autentica della – presunta - lettera di cui in narrativa.

Il ricorso è infondato.

La stampigliatura "DFP ……", apposta sulla nota di risposta impugnata con il presente ricorso, costituisce mera indicazione degli estremi della trasmissione degli atti ad altro ufficio, e quindi non costituisce a sua volta atto autonomo, e cioè avente contenuto diverso dalla nota in cui la stampigliatura è apposta: non sussiste pertanto interesse all'accesso di documento che è stato già portato a conoscenza dell'interessato.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... s.p.a. – ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., .....
contro
**Amministrazione resistente**: Azienda ASL .....

**Fatto**

La ..... s.p.a. – ....., essendosi classificata seconda nella seduta pubblica del 23 novembre 2008, nella graduatoria per l'appalto per "l'affidamento novennale del servizio di assistenza ai pazienti nelle fasi terminali di malattie croniche e degenerative dimessi dalle strutture ospedaliere, siano essi ricoverati presso la struttura residenziale (*hospice*), individuata in alcuni locali dell'ospedale ..... della Asl ..... da ristrutturare, attrezzare ed arredare a cura e spese dell'aggiudicatario, o assistiti direttamente al proprio domicilio" indetto con delibera n. ..... del 28 maggio 2007, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. copia della delibera di aggiudicazione definitiva, con relativa graduatoria;
2. copia di tutti i verbali di gara e della relazione conclusiva della commissione giudicatrice;
3. copia dei documenti costituenti l'offerta del soggetto aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri Speciale, ed in particolare:

a) busta n. 1 riportante la dicitura sociale e la dicitura "documentazione", con tutta la documentazione in essa contenuta, N. 1), 2) – A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, - 3) a, b, - 4) a, b, - 5), 6), 7), 8), 9), 10) dell'art. 6 Capitolato;

b) busta n. 2 riportante l dicitura sociale e la dicitura "Progetto tecnico", con tutta la documentazione in essa contenuta, ai sensi degli artt. 6 e 11 del capitolato;

4. copia di tutta la documentazione consegnata dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 9 del Capitolato;
5. copia della scrittura privata che attesti la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, risultato aggiudicatario, con riferimento al mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario (secondo quanto previsto dai commi 14 e 15 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, giusto rinvio dell'art. 14 del Capitolato);
6. copia del documento attestante il versamento della cauzione ai sensi dell'art. 33 del Capitolato;
7. copia di ogni altro atto comunque relativo alla procedura di gara espletata e cha sia idoneo a comprendere l'*iter* logico – giuridico che ha condotto all'aggiudicazione.

L'amministrazione con provvedimento del 7 gennaio 2007, ha concesso l'accesso al documento di cui ai punti nn. 1 e 2, ossia la delibera di aggiudicazione definitiva ed ha, inoltre, comunicato l'ufficio presso il quale dovrà, eventualmente, essere presentata l'istanza di accesso ai documenti correlati alla delibera in esame.

La Asl ....., il 15 gennaio 2008, ha poi comunicato alla società istante che provvederà con successiva nota ad indicare la data per il ritiro dei documenti di cui al punto n. 3, ossia documenti contenuti nella busta n. 1 riportante la dicitura sociale e la dicitura "documentazione", e che, rilascerà copia dei documenti di cui ai punti nn. 4, e 6, al momento della loro acquisizione.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

L'amministrazione, poi, nega, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'accesso ai documenti della busta n. 2, relativi al "Progetto tecnico", di cui agli artt. 6 e 11 del Capitolato.

Con riferimento, infine, ai documenti di cui al punto n. 7 dell'istanza, la Asl ..... ha chiesto all'istante di specificare i documenti oggetto della richiesta.

Avverso il provvedimento di rigetto ai documenti relativi al Progetto tecnico, del 14 gennaio 2008, la ..... s.p.a. – ....., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, il 4 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto, alla scrivente Commissione di ordinare all'Azienda ASL ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

La Asl ..... ha negato l'accesso ai documenti relativi al Progetto Tecnico, genericamente rinviando all'art. 13 del d.lgs. n. 136 del 2006. La disposizione in esame stabilisce che nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, il diritto di accesso è differito secondo le seguenti modalità: nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.....mentre,in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

Sono poi esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

*a*) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

*b*) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento.

Tuttavia, questa preclusione non opera nei confronti del concorrente che richieda l'accesso in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

È invece escluso, senza possibilità di superamento del divieto per le ragioni sopra dette l'accesso:

*a*) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

*b*) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di differimento o esclusione previste della disposizione su citata. Si rileva, inoltre, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in presenza di una offerta vincente non può negarsi ad altra impresa partecipante l'accesso agli atti necessari alle finalità di controllo della offerta stessa in relazione ai requisiti contemplati nel relativo bando di gara, e che "la partecipazione ad una gara importa che l'offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici, né a ciò si

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

oppongono ragioni di tutela della privacy"(Consiglio Stato, sez. VI, 09 gennaio 2004, n. 14, da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 maggio 2007, n. 4555).

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ASL ....., a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia – Direzione Generale .....

**Fatto**

Il dott. ....., in data 6 dicembre 2007, con istanza formale di accesso ha chiesto all'Ufficio III Concorsi, Dipartimento dell'Organizzazione ....., la visione e il rilascio di copia dei propri elaborati scritti, relativi al concorso a 350 posti per uditore giudiziario, cui aveva partecipato.

L'amministrazione interessata, ha precisato che l'interessato era stato ammesso a sostenere le prove scritte con riserva ed era poi stato escluso dal concorso per non aver presentato domanda di partecipazione. I suoi elaborati scritti non erano stati quindi corretti. Ha trasmesso comunque la suddetta istanza alla IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che non ha fornito alcuna risposta all'odierno ricorrente.

Il dott. ....., pertanto, ha proposto ricorso a questa Commissione avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di accesso.

**Diritto**

Non sussiste alcun diritto all'accesso in capo al ricorrente.

Non quello endoprocedimentale, perché dal procedimento concorsuale egli è stato escluso né quello esoprocedimentale perchè non ha alcun interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere elaborati che non sono stati letti e corretti dalla Commissione.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco
.....

**Fatto**

Il sig. ....., dipendente dell'amministrazione resistente con la qualifica di vigile presso il distaccamento fluviale di ....., in data 5 settembre ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla documentazione relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al collega ....., in servizio a ..... La disposizione attributiva del citato beneficio stabilisce: "Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco". La richiesta di accesso veniva motivata dall'esigenza di far valere in giudizio la disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione tra il ricorrente ed il controinteressato relativamente alla concessione del beneficio, evidentemente negato al Sig. .....

L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza (avvenuta in data 7 settembre 2007), non ha dato riscontro alla stessa, determinando la formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, legge n. 241/90. Contro tale silenzio il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 ottobre 2007 (pervenuto il successivo 20 novembre), chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato da parte del ricorrente in data 27 ottobre u.s. Nella seduta del 17 dicembre la scrivente Commissione ha accolto il ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione. In data 31 dicembre 2007, l'amministrazione comunicava all'odierno ricorrente le abilitazioni possedute dal controinteressato; comunicazione inconferente rispetto alla richiesta di accesso iniziale ed alla decisione della Commissione. Pertanto in data 29 gennaio 2008 ha presentato nuovo ricorso contro tale ultima determinazione dell'amministrazione resistente.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 17 dicembre u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

**PQM**

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

La Commissione esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa -Aeronautica Militare

**Fatto**

Il sig. ....., M.llo 1^Cl. S.O. Difesa Terrestre in S.P., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando il diniego di accesso di documenti che lo stesso assume dover essere presenti nel suo fascicolo personale.

In particolare, nel ricorso si afferma che il sig. ..... ha presentato un'istanza di accesso al fine poter visionare il proprio fascicolo personale e di essere stato autorizzato a visionarlo; di aver richiesto dei documenti e di avere avuto accesso agli stessi di aver riscontrato, però, che il Comando 8° D.C.A.M. ..... gli avrebbe negato "prima la visione degli atti presenti nel proprio carteggio personale, e poi ha distratto parte della documentazione stessa, negando quindi di fatto il diritto al rilascio delle copie stesse" ( pag. 3 del ricorso).

In particolare, poi, la Commissione osserva che parte della documentazione richiesta, e di cui si lamenta il mancato accesso, riguarda una vicenda intercorsa tra il ricorrente e il Ten.Col. ....., Ten. Col. ..... che è quindi controinteressato.

**Diritto**

Dall'esame del ricorso e della documentazione trasmessa, non è chiaro a questa Commissione quale sia la corretta versione dei fatti e se vi sia stato un effettivo diniego da parte dell'Aeronautica Militare. Si osserva inoltre che l'accesso richiesto sembrerebbe coinvolgere anche soggetti controinteressati.

Di conseguenza, anche in considerazione della gravità di quanto affermato nel ricorso, di cui si è detto nell'esposizione in fatto, è necessario acquisire dall'Amministrazione competente una dettagliata relazione sulla vicenda in esame specificando se esistano documenti, chiesti con l'istanza di accesso, che non risultino consegnati al sig. .....

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

**PQM**

La Commissione invita l'Aeronautica Militare a fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Comunicazioni – Direzione generale
.....

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia nell'organico del Ministero presso uffici periferici e centrali. Dopo lo svolgimento delle prove scritte e orali, il ricorrente è risultato trentesimo in graduatoria. In data 12 settembre ha presentato una prima richiesta di accesso agli atti del concorso; accesso differito dall'amministrazione di 30 giorni. In sede di accesso successivamente effettuato, l'odierno ricorrente ha richiesto di accedere agli elaborati dei vincitori del concorso. In data 15 gennaio u.s., l'amministrazione comunicava che l'accesso sarebbe stato consentito solo con riferimento ai candidati che precedono in graduatoria l'ing. ....., non sussistendo nei confronti degli altri un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Contro tale provvedimento l'ing. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 30 gennaio 2008.

**Diritto**

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del provvedimento dell'amministrazione, impugnato col presente gravame. Il Ministero, invero, ha correttamente limitato l'accesso agli elaborati dei candidati collocatisi in posizione migliore rispetto all'odierno ricorrente atteso che soltanto con riferimento ad essi l'interesse dell'ing. ..... può ritenersi titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. Nel senso che l'interesse legittimante l'accesso nell'ambito di una procedura concorsuale sussista con riferimento agli elaborati dei candidati che precedono in graduatoria il richiedente l'accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365, secondo il quale: "In tema di procedure concorsuali, il candidato non risultato vincitore ha un interesse giuridicamente rilevante all'esibizione degli atti di nomina della Commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che lo precedono in graduatoria, delle loro schede di risposta in ordine alle prove selettive, degli elaborati da questi consegnati e delle valutazioni che degli stessi abbia effettuato la Commissione giudicatrice (...)". Per questi motivi il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: C.R. Enea

**Fatto**

Il sig. ....., tecnologo dell'Enea, quale partecipante ad una selezione interna per le progressioni verticali, ha presentato, istanza di accesso ai verbali della Commissione esaminatrice, al fine di conoscere i criteri adottati per la valutazione dei candidati.

L'amministrazione, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato l'accesso ai documenti atteso che l'istanza era priva di motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ..... ha presentato ricorso, il 6 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Enea l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, poiché la motivazione addotta a sostegno del diniego può apportare elementi utili al fine della decisione della scrivente Commissione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: sig.ra....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di .....

**Fatto**

La professoressa ....., in data 20 dicembre 2007, ha chiesto all'Università degli Studi di ..... l'estrazione di copia di ogni atto relativo alle prove intermedie scritte e prova finale (scritta e orale), nonché di valutazione della tesina finale del corso abilitante per la classe di concorso A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, eventualmente in sede giudiziaria, per la mancata attribuzione dell'abilitazione all'esito del suddetto corso.

Non avendo l'amministrazione resistente risposto all'istanza di accesso in questione, la professoressa ....., in data 25 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

**Diritto**

Il ricorso è fondato nel merito.

L'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, richiede, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, la Commissione ritiene sussistente in capo alla ricorrente i suddetti requisiti, volendo lo stessa, partecipante al corso, esercitare il diritto di accesso sui propri elaborati e procedere, successivamente, alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza

ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dalla professoressa ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Infine, si rileva che dalla narrazione dei fatti nel ricorso in oggetto non risulta chiaro se il corso di cui si discute sia terminato o sia ancora in corso di svolgimento. In questa seconda ipotesi, infatti, l'amministrazione avrà la facoltà di differire l'esercizio del diritto di accesso dell'istante alla conclusione del corso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno

**Fatto**

Il signor ....., dipendente del Ministero con la qualifica di vigile permanente, in data 5 settembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di avere accesso alla documentazione concernente la posizione previdenziale, nonché l'elenco delle abilitazioni, del collega sig. ....., asserendo una manifesta disparità di trattamento rispetto a quest'ultimo per quanto concerne il trattamento previdenziale e pensionistico, per poter procedere alla tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, in data 31 dicembre 2007, ha comunicato al signor ..... le abilitazioni possedute dal collega signor ....., dichiarando di non essere in possesso di altra documentazione.

Il signor ....., non avendo ricevuto alcuna risposta in merito alla propria richiesta concernente la documentazione relativa alla posizione previdenziale del collega signor ....., in data 4 febbraio 2008, ha proposto ricorso alla Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, avverso tale silenzio diniego.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 4 febbraio 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Fatto**

Il sig. ..... il 21 dicembre 2007, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di estrarre copia autentica degli atti prot. n. ..... del 5 gennaio 2007 e prot. n. ..... del 23 ottobre 2007, al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, il 30 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica degli atti prot. n. ..... del 5 gennaio 2007 e prot. n. ..... del 23 ottobre 2007, già detenuti dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Istruzione ...

**Fatto**

Il sig. .... il 19 novembre 2007, ha chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione di estrarre copia autentica della lettera n. ..... del 7 settembre 2006 al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

L'ufficio di gabinetto del Ministro, con nota del 2 gennaio 2008, ha trasmesso l'istanza in esame all'ufficio del Ministero competente.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, il 7 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica della lettera n. ..... del 7 settembre 2006, già detenuta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990 risolvendosi in mera richiesta di autenticazione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Fatto**

Il sig. ..... il 20 dicembre 2007 ha chiesto copia autentica di alcuni documenti relativi all'instaurazione di un rapporto di impiego con il Ministero della pubblica istruzione, al fine di presentare ricorso alla Corte Europea di Giustizia o ad altra istituzione equivalente.

Il Ministero delle Finanze con nota del 23 gennaio 2008, ha trasmesso la richiesta al Ministero dell'istruzione competente.

Avverso il rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso il 30 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di atti già detenuti dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990, risolvendosi in una mera richiesta di autenticazione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... S.p.A.
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

**Fatto**

La ..... S.p.A., in data 29 dicembre 2007 ed in data 22 gennaio 2008, ha chiesto al Ministero della Difesa l'accesso agli atti alla procedura negoziata ad inviti riservati per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa al personale della difesa impegnato in missioni all'estero per il periodo 1 agosto 2008 – 31 maggio 2008, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, non essendo stata invitata alla stessa ed avendo, al riguardo, proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio.

Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 29 gennaio 2008, ha espressamente negato all'istante l'accesso ai documenti richiesti, sulla base della decisione del T.A.R. Lazio che ha respinto il suddetto ricorso, con la sentenza n. 371 del 16 gennaio 2008, nella quale ha dichiarato che la ..... S.p.A. "difetta di interesse diretto, attuale e concreto al ricorso" e, conseguentemente, non ha quell'interesse qualificato che le consentirebbe l'accesso agli atti amministrativi.

Pertanto, ..... S.p.A ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di disporre il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale della società istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerata la giurisprudenza maggioritaria, nonché le pronunce e l'orientamento della Commissione, i documenti richiesti dalla ..... S.p.A. dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Provinciale di .....

**Fatto**

Il sig. ..... il 29 ottobre 2007, ha chiesto all' Ufficio Scolastico Provinciale di ..... di estrarre copia autentica dei documenti, citati nel provvedimento prot. .....del 23 ottobre 2006 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di .....al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

In particolare il sig. ..... ha chiesto di estrarre copia autentica dei seguenti documenti:

1. documento con il quale è stata comunicata la proposta di assunzione a tempo indeterminato;
2. documento con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di ..... ha assegnato il termine di 24 ore per l'accettazione della su indicata proposta;
3. documento mediante il quale il dirigente ha invitato l'istante a far pervenire una risposta alla proposta di assunzione entro il termine di 48 ore dalla proposta stessa;
4. nota del 14 ottobre 2007 con la quale l'istante ha chiesto di posticipare il termine di 48 ore assegnatogli a causa "della intollerabilità fisica dello stress derivante dagli ultimatum a scadenza oraria, soggettivamente vissuti come violenza psicologica intimidatoria";
5. atto di nomina in ruolo di un altro docente per scorrimento della graduatoria del concorso.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile con riferimento alla richiesta di accesso dei documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4.

Infatti, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di documenti già detenuti dal ricorrente stesso e allegati al presente ricorso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

Con riferimento al documento di cui al punto n. 5, ossia atto di nomina in ruolo di un altro docente per scorrimento della graduatoria del concorso, si invita

l'amministrazione a volere notificare, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, al controinteressato il presente ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara in parte inammissibile il ricorso ed in parte, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a notificare al controinteressato il presente ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Autostradale di .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 14 gennaio 2008, ha presentato alla Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Autostradale di ..... un'istanza di accesso agli atti attestanti le compiute verifiche periodiche di funzionalità alle quali deve essere sottoposto, secondo la normativa vigente, lo strumento per la rilevazione del tasso alcolemico; ciò ai fini dell'attendibilità dell'esito del test alcolemico, su cui si fonda la prova della contravvenzione ed il conseguente giudizio penale cui è stato sottoposto.

L'organo accertatore il 18 gennaio 2008 ha ricevuto la suddetta istanza e ad oggi non ha dato seguito alla soddisfazione della stessa.

Pertanto, il signor ..... contro il silenzio-rigetto formatosi ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ricevuto in data 5 marzo 2008.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione provinciale del Lavoro di .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato istanza di accesso al verbale di ispezione compiuto da un funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di ..... il 29 novembre 2003 presso la cooperativa ..... Specifica il sig. ..... nel presente ricorso che l'acquisizione del verbale su indicato è necessaria per tutelare i propri diritti atteso che nel medesimo si prospetta il compimento di illeciti penali.

L'amministrazione, il 19 febbraio 2008, ha differito l'accesso al 30 novembre 2008 sulla base dell'art. 2 lett. *f)* del D.M. n. 757 del 1994 e dell'art. 14, lett. *a)* del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, i quali sottraggono per 5 anni il chiesto documento al diritto di accesso a partire dalla data della visita ispettiva, ossia dal 29 novembre 2003.

Avverso il provvedimento del 19 febbraio 2008 il sig. ..... ha presentato ricorso, in data 5 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione provinciale del Lavoro di ....., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757 "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241" stabilisce che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali i verbali di ispezione alle società cooperative.

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane per cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale

Poiché i documenti richiesti rientrano tra i casi di esclusione previsti dal D.M. n. 757 del 199, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ritiene che correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente** : Comune di .....

**Fatto**

Con istanza al Comune di ....., a questo pervenuta in data 26.11.2007, la Sig.ra ..... proponeva istanza di accesso a concessioni edilizie e relativi elaborati grafici concernenti abitazioni site in tale Comune.

Avverso la nota del 22.1.2008 , con la quale il Comune negava l'accesso , la sig.ra, con atto in data 6.2.2008 , pervenuto il 4.3.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile per incompetenza.

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di ....., essendo invece competente il difensore civico quale individuato dalla riportata norma.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del lavoro e della previdenza sociale-
Direzione provinciale del lavoro di .....

**Fatto**

Il sig. ....., per il tramite del suo legale avv. ....., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente con conseguente comminazione di sanzione amministrativa (in data 5 settembre 2007) per aver impiegato due lavoratori subordinati o parasubordinati senza istituire il libro di matricola e paga-sezione presenze. Successivamente l'odierno ricorrente formulava istanza di accesso ai verbali del procedimento ispettivo con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla due lavoratrici (sig.ra ..... e sig.ra .....) asseritamente non regolarizzate dalla parte datoriale.

L'amministrazione in data 14 gennaio 2008 chiedeva chiarimenti alla parte istante. A seguito dei richiesti chiarimenti, l'amministrazione resistente, in data 30 gennaio u.s. negava l'accesso, in forza dell'articolo 2 del D.M. n. 757/1994 che esclude dall'accesso le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Nel provvedimento da ultimo citato, tuttavia, l'amministrazione stessa riferisce che l'esclusione vale "fino a quando risulterà al Servizio Ispettivo del Lavoro di ..... la costanza del rapporto di lavoro delle lavoratrici in questione".

Contro tale provvedimento il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 febbraio 2008 chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che nell'atto introduttivo del presente procedimento la parte ricorrente specifica di non aver potuto notificare il gravame alla controinteressate in quanto le stesse, oltre a non prestare più la propria attività alle dipendenze del ricorrente e anzi a non averla mai prestata, avrebbero fatto rientro nel loro Paese di origine, la .....

Tale circostanza, se riscontrata dall'amministrazione, farebbe venir meno le ragioni del differimento opposto all'odierno ricorrente, attese le motivazioni del differimento medesimo di cui alle premesse in fatto.

Per tale ragione, la scrivente Commissione invita l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

**PQM**

**PLENUM 12 MARZO 2008**

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... s.r.l.
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali – Sovrintendenza Archeologica di .....

**Fatto**

La sig.ra ..... quale amministratore unico della ..... s.r.l., componente dell'A.T.I. aggiudicataria del pubblico incanto inerente le opere di "scavo restauro conservativo. Servizi e sala polifunzionale presso il Museo Nazionale Romano, .....", composta da C.I.S. di ....., ..... s.r.l. e ..... s.r.l., a seguito di visione, il14 gennaio 2008, ha chiesto copia di alcuni documenti.

In particolare ha chiesto copia dei seguenti documenti:

1. bando di gara sulla G.U.R.I. del 16 agosto 2005 e relativo disciplinare;
2. verbali di gara nn. 1, 6 e 8 rispettivamente del 3ottobre 2005, del 17 novembre 2005 e del 14 dicembre 2005;
3. verbale di aggiudicazione del 10 gennaio 2006;
4. busta esterna contenente la documentazione di gara dell'ATI aggiudicataria con gli estremi del protocollo di arrivo (prot. N. ..... del 30 settembre 2006, ore 9.25);
5. busta interna contenente la documentazione dell'ATI aggiudicataria e documentazione contenuta nella stessa busta relativa alle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria;
6. busta interna contenente l'offerta dell'ATI aggiudicataria e offerta contenuta, nella stessa busta, delle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria.

La ricorrente ha chiesto, poi, di potere accedere ai seguenti documenti non contenuti nei fascicoli visionati:

A. copia completa del progetto, controfirmata dal mandatario dell'ATI e dal rappresentante della stazione appaltante, allegata al contratto, in conformità con l'art. 5 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 110 del d.P.R. n. 554 del 1999;

B. verbale di validazione in conformità dell'art. 47 del d.P.R. n. 554 del 1999;

C. copie di eventuali perizie di variante approvate;

D. copie di eventuali verbali nuovi prezzi;

E. copia del giornale dei lavori;

F. registro di contabilità relativo al primo saldo.

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso il silenzio rigetto, il 6 marzo 2008 la ..... s.r.l. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto, alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali – Sovrintendenza Archeologica di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente l'11 marzo 2008, ha comunicato di avere già consentito l'accesso ai documenti richiesti con le note del

**PLENUM 12 MARZO 2008**

28.12.2007 e 29.02.2008; invita, poi, la ricorrente a presentarsi nei giorni individuati per esercitare il proprio diritto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessata la materia del contendere

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell'.....
**e nei confronti di**: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'.....

**Fatto**

La signora ....., proprietaria di un appartamento sito in un immobile storico di ....., per i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90, il procedimento amministrativo per la sottoposizione a vincolo, in data 8 gennaio 2008 - per potere tutelare i propri diritti ed interessi in sede giudiziaria - ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell'..... di potere avere accesso a tutta la documentazione amministrativa relativa al suddetto immobile denominato "Palazzo .....", ed in particolare:

- a tutta la documentazione riguardante i vincoli diretti e indiretti presenti sull'immobile;
- alla risposta che la Soprintendenza ha (o dovrebbe avere) fornito, in data 14 luglio 2005, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria;
- agli atti relativi al procedimento per l'apposizione del vincolo diretto nonché ai provvedimenti ed atti sino ad ora adottati;
- ai nominativi dei responsabili dei suddetti procedimenti.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, la signora ....., tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'amministrazione resistente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alle parti controinteressate.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina

**PLENUM 12 MARZO 2008**

prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale della signora ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PLENUM 12 MARZO 2008**

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Agenzia per la sicurezza del volo" predisposto dalla medesima Agenzia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008, vista la nota del 5 marzo 2008 dell'Agenzia per la sicurezza del volo, con la quale è stato trasmesso nuovamente il suddetto schema di regolamento, esaminati gli atti e udito il relatore, esprime il proprio parere favorevole sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche apportate a seguito del parere reso, in data 17 dicembre 2007, dalla Commissione stessa.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

OGGETTO: Quesito in merito all'accessibilità degli elaborati di una prova concorsuale da parte di candidati non ammessi a sostenere la prova orale.

La Direttrice della Scuola superiore della pubblica amministrazione, riferisce che a seguito dello svolgimento delle prove concorsuali per l'ammissione di 155 allievi al corso-concorso di formazione dirigenziale (in corso di svolgimento), quattro candidati non ammessi alle prove orali hanno presentato richiesta di accesso agli elaborati scritti di tutti i 120 candidati che hanno ottenuto una votazione utile per l'ammissione alle ulteriori fasi concorsuali.

La richiedente, in considerazione dell'elevato numero di documenti oggetto delle istanze di accesso, riferisce altresì di aver per il momento limitato l'accesso agli elaborati di dieci candidati ammessi alla prova orale a scelta dei richiedenti medesimi.

Pertanto si chiede alla scrivente Commissione se l'accesso, per come consentito, sia satisfattivo dell'interesse dei richiedenti ad una valutazione della comparazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o se si debba dare integrale soddisfazione all'istanza dei richiedenti per come formulata. In tale ultimo caso la richiedente il parere esprime il dubbio che in tal modo l'accesso si configuri come un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, come tale vietato dall'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90.

In merito al quesito sottopostole la Commissione osserva quanto segue.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale da parte di uno dei partecipanti alla stessa si atteggia ad accesso endoprocedimentale, per la disciplina del quale la disposizione di riferimento è l'articolo 10 della l. n. 241/90. Rispetto alla richiesta avanzata da uno dei concorrenti, pertanto, l'interesse alla conoscenza dei documenti facenti parte della relativa serie procedimentale comprende, in linea di principio, anche tutti gli elaborati redatti dagli altri candidati.

Il riferimento al divieto di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione (art. 24, comma 3, l. n. 241/90) che l'amministrazione richiedente ritiene integrato in virtù della richiesta di accesso agli elaborati di tutti i partecipanti al corso-concorso, in realtà non sembra pertinente. Il limite appena evocato è stato introdotto dal legislatore della novella del 2005 al preciso scopo di riaffermare l'impossibilità di utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutela di interessi meramente fattuali. Sulla scorta di orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado, il legislatore della novella del 2005 ha invero inserito nel tessuto normativo tale disposizione per chiarire una volta per tutte che l'accesso non costituisce strumento di controllo diffuso e generalizzato sull'azione amministrativa.

Tale limite negativo, tuttavia, non può valere nelle fattispecie in cui si sia preso parte ad un procedimento amministrativo, atteso che in casi del genere la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice che l'istanza di ostensione sia motivata da generiche finalità di controllo.

Ciò premesso, quanto alla possibilità di limitare l'accesso soltanto ad alcuni degli elaborati svolti da candidati ammessi a sostenere la prova orale, la scrivente Commissione rileva che la giurisprudenza assolutamente maggioritaria non consenta

**PLENUM 12 MARZO 2008**

tale restrizione. Citando solo alcune delle più recenti pronunce in materia, emerge che "Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante" (TAR Veneto, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452); in senso del tutto analogo TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365.

Per completezza si riporta anche un orientamento, minoritario, che limita l'accesso agli elaborati concorsuali degli ammessi alla prova orale nei seguenti termini: "L'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi postula l'esistenza di un concreto interesse dell'istante, e che non può essere identificato nella generica pretesa al controllo del buon andamento dell'attività amministrativa. Ne deriva che, in materia di pubblico concorso, l'interesse sussiste - di regola - qualora il candidato chieda di conoscere la posizione di taluni altri candidati, e non già quando pretenda di verificare se la commissione ha correttamente valutato le prove di tutti i candidati" (Cons. Stato, Sez. comm. spec., 21/09/1994, n. 1285). In particolare sembra che l'interesse del candidato escluso abbia ad oggetto la conoscenza delle prove dei candidati ammessi con il punteggio minimo.

Trattandosi tuttavia di orientamento minoritario, la scrivente Commissione non può che rilevare la legittimità della richiesta di accesso per come formulata, potendo al più l'amministrazione consentire un accesso limitato nei sensi sopra indicati ed ove ciò non fosse ritenuto sufficiente frazionarlo e diluirlo nel tempo in considerazione di difficoltà organizzative scaturenti dall'elevato numero di documenti oggetto dell'istanza.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Sig. .....

OGGETTO: Richiesta di intervento in ordine alla mancata applicazione della legge n. 241 del 1990

Il sig. ....., ha inviato una nota con la quale si chiede alla scrivente Commissione di verificare se dagli atti allegati risulti una violazione della legge n. 241 del 1990 e se nella condotta dell'amministrazione siano rinvenibili profili aventi rilevanza penale.

Specifica il sig. ..... di avere presentato denuncia alla Polizia Giudiziaria, proprio al fine di verificare se la mancata applicazione della legge n. 241 del 1990 da parte dell'amministrazione sia penalmente rilevante.

Al riguardo si rileva che la scrivente Commissione esercita la propria attività senza interferire con gli organi di polizia giudiziaria o amministrativa.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Ing. .....

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità di documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica da parte di un consigliere comunale.

L'ing. ....., facente parte di una lista di minoranza rappresentata nel consiglio comunale di ..... da due consiglieri, espone alla scrivente Commissione, al fine di acquisirne il parere, di aver formulato richiesta di accesso all'amministrazione comunale tesa a prendere visione di documenti relativi alla contabilità di una società a prevalente partecipazione pubblica. Tale società, riferisce il richiedente, è affidataria della quasi totalità dei servizi di competenza dell'amministrazione comunale. La richiesta di accesso era motivata dalla necessità di valutare la correttezza degli affidamenti alla predetta società da parte del Comune. L'amministrazione comunale ha negato l'accesso sul presupposto della natura privatistica della società e rilevando che il Comune, in quanto socio, ha i soli diritti previsti dal codice civile e non può produrre altro che il libro dei soci ed i verbali di assemblea dei soci. Per ottenere altri documenti, secondo il Comune, i richiedenti avrebbero dovuto rivolgersi direttamente alla società partecipata.

L'odierno istante, pertanto, chiede alla scrivente Commissione parere sul se l'istanza di accesso sia stata correttamente indirizzata all'amministrazione comunale o dovesse essere rivolta anche alla società; chiede inoltre parere sulla legittimità del diniego per come opposto ed infine se il Difensore civico o la Commissione possano intervenire sulla vicenda in questione, eventualmente ordinando l'esibizione della documentazione richiesta.

La Commissione rileva in primo luogo che l'attività svolta dalla società a partecipazione prevalentemente pubblica sia da configurare come qualificata per un'inerenza a pubblici interessi sia sotto il profilo oggettivo, appunto (per la tipologia di servizi resi dalla società), e sia per la riferibilità della maggioranza del capitale a soggetti pubblici.

La caratterizzazione dell'attività svolta dalla società in senso pubblicistico, fa si che il richiamo effettuato dall'amministrazione all'articolo 2476 c.c. non sia decisivo al fine di valutare l'accessibilità dei documenti. Peraltro la portata della disposizione codicistica citata è tale per cui l'unica limitazione al bisogno di conoscenza dei soci non amministratori concerne l'estrazione di copia, non l'inaccessibilità alle informazioni ed agli atti concernenti gli affari sociali.

Sul punto la giurisprdudenza è chiara: "Il nuovo testo dell'art. 2476, 2° comma, c.c. attribuisce al socio non partecipante all'amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo, riguardante non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento normativo ai «documenti relativi all'amministrazione» appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale" (Trib. Milano, 30/11/2004).

Se a tale profilo si aggiunge quello derivante dall'applicabilità della normativa sull'accesso alla società destinataria della richiesta di accesso, il diniego opposto al Comune di ....., appare illegittimo, stante, lo si ripete, il regime di

trasparenza cui sono sottoposte anche le società formalmente privatistiche ma svolgenti attività pubblicistiche.

In tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è costante ed univoca; tra le altre T.A.R. Toscana, Sez. II, 07/11/2003, n. 571, secondo cui: "L'attività di società miste pubbliche partecipate in misura maggioritaria da enti locali, che gestiscono in regime di privativa servizi pubblici, è soggetta al regime di trasparenza ed imparzialità in quanto detti organismi esercitano attività di servizio pubblico per il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle collettività. Pertanto, tutti gli atti, anche se ritenuti di diritto privato, adottati da tali enti per l'esercizio del servizio pubblico e per l'individuazione del contraente sono soggetti alla normativa sull'accesso ai documenti di cui all'art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990".

Dalle osservazioni che precedono, si ricava anche la risposta al primo dei tre quesiti, dovendosi ritenere correttamente indirizzata la richiesta di accesso all'amministrazione comunale, sempre che la stessa amministrazione comunale sia in possesso dei richiesti documenti, in caso contrario la richiesta va presentata direttamente alla società.

Quanto alle possibilità di intervento sia del Difensore civico che della scrivente Commissione, si rileva che nessuno dei due organi ha il potere di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti. Tuttavia, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, stante il compito di vigilare sull'attuazione del principio di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni affidatole dalla legge, può riferire in sede di relazione annuale al Parlamento e al Governo di eventuali inosservanze del suddetto principio. Per l'ottenimento dei documenti richiesti, quindi, non resta altra strada che il ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990,predisposto dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008;

**VISTA** la nota 1361 del 18 gennaio 2006 dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma con la quale ha chiesto il parere della Commissione sul predetto Regolamento;

**Osserva**

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne l'art. 5 si osserva che l'art. 26 della legge 241/90 disciplina compiutamente gli atti per cui sussiste l'obbligo della pubblicazione. L'elencazione di quelli da non pubblicare , appare, pertanto, superflua.

In merito al comma 4 dello stesso articolo occorre evidenziare che la pubblicazione parziale non realizza l'accesso,atteso il disposto di cui al comma 3 del predetto art. 26.

Per quanto concerne l'art. 8, si osserva che al comma 3, il termine indicato per l'archiviazione della pratica in caso di mancata presentazione dell'istante a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso, non appare coerente con i termini indicati ai commi precedenti.

Circa l'art. 9 si osserva che non risulta adeguatamente evidenziato che ai sensi dell'art 5 del dPR 184/2006 l'accesso informale non può trovare applicazione qualora si riscontri l'esistenza di controinteressati. In tali casi occorre presentare accesso formale.

Con riferimento, poi, all'art. 13, contenente le disposizioni relative ai documenti per cui risulta sottratto l'esercizio del diritto di accesso, si osserva che l'allegato A contiene disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Per quanto concerne , poi, l'allegato B dello stesso articolo, si rileva che i documenti sottratti all'accesso non appaiono conformi al disposto di cui alla normativa primaria vigente. Al riguardo, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (Comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (Comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo .stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 196/2003.( cfr.Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur .4 luglio 2007,n. 558).

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta ;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 12 marzo 2008;

**VISTA** la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

## Osserva

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta" era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 ottobre 2007.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. *a*), e l'art. 12, comma 1, si ribadisce quanto già rilevato nel precedente parere.

Per quanto riguarda l'art. 9, comma 3, si consiglia, nella Delibera del Direttore Generale, di mantenere ad un livello basso l'ammontare dei costi di ricerca considerato lo spirito della norma dal quale si ricava che il riferimento ai costi è rivolto soprattutto a quello di riproduzione.

Art l'art. 11, comma 2 si evidenzia che il fascicolo è sempre accessibile per il suo titolare; i terzi, invece possono accedere ai relativi documenti solo in presenza di un interesse collegato al chiesto documento. Spetterà, dunque, all'amministrazione valutare la pertinenza dei documenti richiesti rispetto all'interesse vantato. E' opportuno, dunque, elaborare la disposizione in commento alla luce delle indicazioni fornite.

Art. 12, comma 1, lett *d)* si segnala che la disciplina sull'accesso dei contratti ad evidenza pubblica e dei concorsi è già contemplata rispettivamente alla lett. *a)* e *b)* del medesimo art. 12, si consiglia, dunque, di coordinare il testo.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Al Geom. .....

OGGETTO: Accesso agli atti per la pratica della Sig.ra ..... - Richiesta di parere.

Con nota del 6 febbraio 2008 il geom. ....., titolare della impresa individuale ....., ha chiesto chiarimenti sul contenuto del parere di questa Commissione del 15 gennaio 2008 riguardante l'accesso ai documenti "per la pratica .....", nonostante questa Commissione avesse già provveduto con lo stesso parere a rispondere alle richieste formulatele.

Ad ogni modo, nel confermare il contenuto del suddetto parere, si osserva che la sig.ra ..... aveva diritto di estrarre copia della documentazione richiesta alla Regione ....., avendo ella un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, in quanto comproprietaria dell'immobile per la cui ristrutturazione è stato concesso alla sig.ra ....., un contributo regionale di € ....., ed essendo noto che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. Tuttavia, pur in presenza di tale interesse, la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'Amministrazione competente, a tutela della riservatezza dei controinteressati e a prescindere dal fatto che il documento oggetto del diritto di accesso contenga dati sensibili, è tenuta alla copertura dei dati non utilizzati, come, riguardo la fattispecie in esame, potrebbero essere gli estremi del c/c bancario della ..... contenuti nelle fatture consegnate alla sig.ra ..... insieme all'altra documentazione.

In senso conforme alle considerazioni suesposte sono stati resi i pareri di questa Commissione.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

All'Azienda Sanitaria Locale n. 3
Regione .....

OGGETTO: Richiesta di parere della ASL n. 3 della Regione .....

Con nota prot. 0005473 del 06.02.2008 l'Azienda Sanitaria Locale in indirizzo ha chiesto parere a questa Commissione per conoscere se i ricorsi contro il diniego d'accesso formulato dalle Aziende sanitarie regionali possano o meno proporsi, oltre che avanti al TAR ed al Difensore civico, anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Come ha correttamente rilevato codesta ASL, le istanze contro i suddetti provvedimenti devono essere presentate al Difensore civico e non alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto le Aziende sanitarie regionali non rientrano tra le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Deve obbligatoriamente pervenirsi a tale conclusione perché il d.P.R. 12.04.2006 n. 184 disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, essendone il regolamento attuativo.

Non era pertanto assolutamente necessario che gli artt. 11 e 12 del Regolamento confermassero l'ambito di competenza della Commissione, non potendo essi essere interpretati in difformità alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 4, della Legge 241/90.

Il fatto che l'art. 14, comma 2, del d.P.R. 184/2006 non abbia incluso gli artt. 11 e 12 tra quelli che non si applicano alle Regioni ed agli Enti locali non deve e non può far sorgere alcun dubbio.

Infatti, come risulta dal parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006, lo Stato disciplina i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali anzitutto con legge, e può ulteriormente regolare tale disciplina con proprio regolamento, e tale normazione (sia primaria che secondaria) si applica anche agli enti territoriali, quale esplicazione di competenze riservate allo Stato al fine del loro uniforme esercizio in tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, tale esplicazione, per non eccedere la ripartizione costituzionale delle competenze, deve restare nel limite in cui sia effettivamente e strettamente pertinente alla sola definizione e regolazione dei detti livelli essenziali nel citato territorio.

PLENUM 12 **MARZO 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co.2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Volla (NA) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008:

**VISTA** la nota 697 del 15 .1.2007 del Comune di Volla, con la quale ha chiesto il parere della Commissione sul predetto Regolamento;

**Osserva**

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne l'art. 7 contenente l'indicazione delle categorie di atti sottratti all'accesso si osserva che, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che " deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 196/2003 (cfr.Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur. 4 luglio 2007, n. 558).

In merito all'art. 8 relativo al diritto d'accesso da parte dei consiglieri comunali si ricorda che per l'espletamento del proprio *munus* gli stessi hanno il diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione e utili all'espletamento del loro mandato, salvo il caso di richiesta palesemente sproporzionata ed irragionevole.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

## Parere

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co.2, legge 241 del 1990, predisposto dal comune di Bella (PZ) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008:

**VISTA** la nota 9979 del 16.10.2006 del Comune di Bella, con la quale ha chiesto il parere della Commissione sul predetto Regolamento;

## Osserva

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne gli artt. da 1 a 6, 10, 11 si osserva che essi contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Per quanto concerne l'articolo 8 inerente i costi di riproduzione dei documenti per cui è consentito l'accesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 8 del DPR 184/2006 la loro quantificazione deve essere stabilita nell'ambito del regolamento all'esame, e non mediante rinvio a successivi provvedimenti.

L'art. 25 non contiene l'indicazione delle categorie di documenti di interesse generale da pubblicare, come prescritto dal predetto art. 8 del DPR 184/2006.

L'art. 27 contiene, anch'esso, disposizioni ripetitive di norme già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto superflue.

Al riguardo, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che " deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 196/2003 (cfr.Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur.4 luglio 2007,n. 558).

Gli articoli da 28 a 32 sono superflui poiché ripetitivi di normativa primaria già esistente.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Alla Sig.ra .....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso ad una relazione redatta dalla Soprintendenza beni architettonici di ..... in merito ad un infortunio sul lavoro.

Con nota in data 28 giugno 2007 la Sig.ra ..... ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta inoltrata alla Soprintendenza beni architettonici di ....., e da questa non esaudita, per ottenere copia di una relazione trasmessa all'INAIL di ..... in merito ad un infortunio sul lavoro occorsole in data 16 maggio 2006.

In merito si osserva che, nel caso di specie, sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima la richiedente all'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare come "il soggetto la cui posizione giuridica, come nella specie, è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo provvedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/90. (cfr.Consiglio di Stato sez. VI n 2068/2006).

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane
ed i servizi informatici
C.a. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante l'istanza di accesso formulata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte di un'organizzazione sindacale, avente ad oggetto la documentazione relativa alla rappresentatività di altra organizzazione sindacale.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 15 gennaio 2008, il Capo del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso alla scrivente Commissione un'istanza di accesso pervenuta all'Ufficio Relazioni Sindacali della P.C.M. da parte del legale dell'associazione sindacale .....*(sind. x)*. In particolare, è stato chiesto alla P.C.M. di potere visionare e, successivamente, "con discernimento" estrarre copia della seguente documentazione:

1. "copia dell'elenco degli iscritti alla .....*(sind. y)* (poi trasformatosi in .....*(sind. x)*) alla data del 31 dicembre 2003, con relativa attribuzione del codice meccanografico;
2. indicazione nel documento sub 1), se detto codice sia variato dopo il 31 dicembre 2003, con relativa copia della richiesta di variazione pervenuta alla P.C.M. per variare il codice stesso;
3. copia dell'elenco degli iscritti alla .....*(sind. y)* a tutto il 31 dicembre 2006;
4. copia dello Statuto e del verbale assembleare di .....*(sind. y)* dai quali risultino la data di adozione di tali atti e di trasmissione alla P.C.M. ed all'ARAN. E ciò per quanto risulta dal maggio del 2005 alla data di oggi, con particolare riguardo al verbale che avrebbe sancito l'elezione del dott. ..... alla segreteria generale della .....*(sind. y)* e lo scorporo di .....*(sind. y)* da .....*(sind. x)*;
5. copia di tutte le convocazioni e lettere trasmesse dalla P.C.M. alla .....*(sind. y)* dal 1 gennaio 2003 ad oggi, onde verificare a quale legale rappresentante esse fossero indirizzate;
6. copia delle deleghe di trattenuta sindacale rilasciate dagli iscritti alla .....*(sind. y)* a tutto il 31 dicembre 2006 ed in epoca successiva;
7. copia della delega (trasmessa via fax anche alla .....*(sind. x)*) dalla dott.ssa ..... alla P.C.M., con eventuale cancellazione del suo nominativo ed indicazione di riferimento al punto sub 7) dell'istanza di accesso, tenendo conto che essa non appare all'epoca conteggiata tra gli iscritti alla .....*(sind. x)*."

La .....*(sind. x)* - avendo avviato un procedimento giurisdizionale, tuttora pendente, avverso l'attuale dirigenza della stessa .....*(sind. y)* innanzi al Tribunale Civile di Roma - ha formulato la suddetta istanza per potere procedere alla tutela dei propri diritti in giudizio e dimostrare l'illegittima rappresentatività dell'associazione sindacale .....*(sind. y)*.

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere in merito alla possibilità di consentire l'accesso agli atti richiesti dalla .....*(sind. x)*, con particolare riguardo ai documenti indicati sub 5), 6) e 7).

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Nella seduta del 15 gennaio 2008, la Commissione ha deliberato che l'istanza di accesso della .....*(sind. x)* alla Presidenza del Consiglio venisse notificata ai terzi controinteressati coinvolti per la formulazione di eventuali opposizioni.

Con nota del 13 febbraio 2008, il Dipartimento istante ha comunicato di avere provveduto alla suddetta notifica e di avere ricevuto, nei termini previsti, le osservazioni di alcuni controinteressati, una delle quali di carattere oppositivo all'accesso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la tematica della legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte delle Organizzazioni sindacali ha costituito oggetto di diversi pareri espressi da questa Commissione.

In essi, conformemente alle disposizioni contenute nelle disposizioni normative di riferimento, si è stabilito che il diritto di accesso deve essere collegato ad un interesse proprio dell'Organizzazione e che tale diritto non può configurarsi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione.

In particolare, la Commissione in un suo precedente ha affermato che al fine di poter esercitare il diritto di accesso l'organizzazione sindacale non può, genericamente, "...motivare l'istanza di accesso con riferimento all'esigenza di tutela dei lavoratori, essendo necessario che dalla motivazione emerga l'esigenza di salvaguardare l'interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il sindacato per proprio conto e non per conto dei lavoratori" (P 95363Q-II 102).

In termini generali, l'interesse di cui occorre essere portatori per poter essere titolari di un diritto di accesso non è un interesse generico, ma un interesse la cui soddisfazione consenta di esercitare, a sua volta, un'altra situazione giuridica soggettiva (quale che sia, purché tutelata dall'ordinamento) che si staglia sullo sfondo.

Non a caso il legislatore ha previsto l'obbligo della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241), atteso che in quest'ottica la motivazione assolve la funzione di descrivere i fatti che rendono il richiedente titolare di una data situazione giuridica soggettiva ed i fatti che collegano uno o più documenti amministrativi alla medesima.

Dunque, per essere legittimati ad esercitare il diritto di accesso (e ciò vale sia per le persone fisiche che per i soggetti a struttura associativa), è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari.

Ora, nel caso di specie, la motivazione addotta dall'organizzazione sindacale .....*(sind. x)* a sostegno dell'istanza di accesso – vale a dire la tutela dei propri diritti in giudizio, anche per dimostrare l'illegittima rappresentatività dell'associazione sindacale .....*(sind. y)* - per quanto sia costituzionalmente garantita, nonché sostenuta dal disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241, così come novellata, va bilanciata e coordinata sia con le norme a tutela della riservatezza dei controinteressati sia con il disposto del comma 3 del medesimo articolo 24, secondo cui "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

**A)** Sotto il primo profilo di confronto, rilevabile in riferimento alle istanze di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 (1. "copia dell'elenco degli iscritti alla .....*(sind. y)* (poi trasformatosi in .....*(sind. x)*) alla data del 31 dicembre 2003, con relativa attribuzione del codice meccanografico; 2. indicazione nel documento sub 1), se detto codice sia variato dopo il 31 dicembre 2003, con relativa copia della richiesta di rispetto

**PLENUM 12 MARZO 2008**

alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**B)** Con riferimento, invece, alle istanze di cui ai punti n. 5 e 6 ( 5. copia di tutte le convocazioni e lettere trasmesse dalla P.C.M. alla .....*(sind. y)* dal 1 gennaio 2003 ad oggi, onde verificare a quale legale rappresentante esse fossero indirizzate; 6. copia delle deleghe di trattenuta sindacale rilasciate dagli iscritti alla .....*(sind. y)* a tutto il 31 dicembre 2006 ed in epoca successiva), la Commissione rileva che la suddetta documentazione non è indispensabile all'istante per i propri fini di tutela giudiziaria l'accesso, e che la domanda di accesso integra un vero controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, non considerando.

A conferma di tale conclusione, infine, si riporta la giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui "il diritto di accesso, finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia il portatore in proprio o nell'interesse altrui; pertanto, è utilizzabile dalle organizzazioni sindacali non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato "ex ante", con la conseguenza che tale diritto non può essere vantato per l'esercizio generico della propria funzione istituzionale, da un organismo sindacale relativamente alla conoscenza di un verbale ispettivo", T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 31 luglio 2002 , n. 3261.

Ed ancora, il T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 29 agosto 2006, n. 3066, secondo cui "ai sensi dell'art. 16, legge 11 febbraio 2005, n. 15, l'organizzazione sindacale non è legittimata a svolgere, a mezzo di un'istanza di accesso, un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione".

Quanto al documento di cui al punto n. 7, lo stesso sindacato accedente ammette di avere ricevuto copia via fax dalla interessata ed è dunque privo di interesse all'accesso.

Pertanto, la Commissione esprime parere negativo in merito all'esercizio del diritto di accesso dell'associazione sindacale .....*(sind. x)* ai documenti di cui ai punti n. 5, 6 e 7.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Comune di .....
Polizia Municipale
.....
Dott.ssa .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa i criteri e la normativa applicabile nel caso di contrasto tra il diritto all'accesso ed il diritto alla privacy.

Il comandante della Polizia Municipale del Comune di ..... ha chiesto alla scrivente Commissione un parere circa i criteri e la normativa applicabile nel caso di contrasto tra il diritto all'accesso ed il diritto alla privacy, riferendosi ad un'istanza di accesso formulata da parte di un dipendente, alla quale si sono opposti formalmente alcuni dei controinteressati, ritualmente informati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il dipendente istante, in particolare, aveva chiesto di potere accedere:

a) alla variazione di servizio giornaliera e settimanale del Corpo di Polizia Municipale, per un vasto arco temporale, con l'indicazione delle assegnazioni di servizio dei singoli operatori, i periodi di malattia, i congedi ordinari e straordinari;

b) al prospetto attributivo delle indennità di responsabile del procedimento.

La Commissione, in data 8 novembre 2007, ha ritenuto necessario sospendere la decisione riguardo al quesito posto per potere prendere visione ed esaminare analiticamente la specifica istanza presentata dal dipendente, invitando l'amministrazione interessata a trasmettere la suddetta istanza per consentire alla scrivente Commissione di esprimere un parere in merito.

In data 26 novembre 2007, il Comune di ..... ha trasmesso la documentazione richiesta ad integrazione della richiesta di parere formulata, allegando analoghe richieste proposte da due organizzazioni sindacali.

Il quesito posto alla scrivente Commissione verte sull'analisi di due posizioni differenziate, quella di un singolo istante che chiede l'accesso per la difesa dei propri interessi giuridici ed economici e la posizione di un'organizzazioni sindacale ad esercitare il diritto di accesso, per curare e difendere gli interessi giuridici ed economici dei propri iscritti.

**A)** Riguardo alla prima posizione soggettiva, a parere della Commissione, sussiste in capo al singolo istante, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Una volta accertata la sussistenza delle suddette condizioni, circa la presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, si riporta quanto espresso nella recente sentenza n. 1896/2005, dal Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), secondo cui nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che "posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un istanza ostensiva – tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

- - in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);
- - ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante".

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo,

rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda.

**B)** In merito alla seconda delle due posizioni si fa presente che la tematica della legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali ha costituito oggetto di diversi pareri espressi da questa Commissione.

In essi, conformemente alle disposizioni contenute nelle disposizioni normative di riferimento, si è stabilito che il diritto di accesso deve essere collegato ad un interesse proprio dell'organizzazione e che tale diritto non può configurarsi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione.

In particolare, la Commissione in un suo precedente ha affermato che al fine di poter esercitare il diritto di accesso l'organizzazione sindacale non può, genericamente, "...motivare l'istanza di accesso con riferimento all'esigenza di tutela dei lavoratori, essendo necessario che dalla motivazione emerga l'esigenza di salvaguardare l'interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il sindacato per proprio conto e non per conto dei lavoratori" (P 95363Q-II 102).

Non a caso il legislatore ha previsto l'obbligo della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241), atteso che in quest'ottica la motivazione assolve la funzione di descrivere i fatti che rendono il richiedente titolare di una data situazione giuridica soggettiva ed i fatti che collegano uno o più documenti amministrativi alla medesima.

Dunque, per essere legittimati ad esercitare il diritto di accesso (e ciò vale sia per le persone fisiche che per i soggetti a struttura associativa), è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari.

Ora, nel caso di specie, la motivazione addotta dalle organizzazioni sindacali a sostegno dell'istanza di accesso è estremamente generica e, quindi, nella fattispecie la loro istanza si configura come un controllo generalizzato sulle scelte dell'amministrazione.

Ad ulteriore sostegno del mancato riconoscimento della legittimazione delle organizzazioni sindacali di cui si discute all'esercizio del diritto di accesso richiesto vi è la circostanza che le OO.SS. hanno esercitato il diritto di accesso a tutela di un interesse dichiaratamente degli iscritti e non proprio dell'associazione, contrariamente a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia in primo che in secondo grado (vedasi, Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 158, nonché T.A.R. Lazio, Latina, 16 maggio 1997, n. 404, per il quale "...l'interesse tutelabile non consiste, quindi, eventualmente, in quello dei singoli associati").

Ed ancora si riporta la pronuncia del T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 11 luglio 2005 , n. 1165, secondo cui "ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto allorquando sia sussistente una posizione giuridicamente apprezzabile e ricorra un interesse personale e concreto del soggetto, che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente; da quanto sopra deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione in giudizio ex art. 25, l. n. 241 del 1990 solo per la salvaguardia dell'interesse differenziato delle categorie rappresentate, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva (nel caso di

**PLENUM 12 MARZO 2008**

specie, il sindacato agiva contro la violazione del diritto di esclusiva dei medici specialistici)".

E del T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 31 luglio 2002 , n. 3261, secondo cui "il diritto di accesso , finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia il portatore in proprio o nell'interesse altrui; pertanto, è utilizzabile dalle organizzazioni sindacali non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato "ex ante", con la conseguenza che tale diritto non può essere vantato per l'esercizio generico della propria funzione istituzionale, da un organismo sindacale relativamente alla conoscenza di un verbale ispettivo".

Considerato quanto esposto, dalla richiesta di parere formulata dall'amministrazione, in relazione alle due posizioni riportate, solo nel primo caso si evince in capo all'istante un interesse diretto, concreto, attuale ad avere copia di quanto richiesto, per l'esigenza di procedere alla tutela dei propri diritti.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

## Parere

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni" predisposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito C.N.G.).

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008, vista la nota del 28 gennaio 2008 del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricevuta in data 4 febbraio 2008, con la quale è stato trasmesso nuovamente il suddetto schema di regolamento, esaminati gli atti e udito il relatore, esprime il proprio parere favorevole sul nuovo testo regolamentare, nonostante sia stato riformulato in parte con le modifiche apportate a seguito del parere reso, in data 22 novembre 2007, dalla Commissione stessa.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Al Dott. .....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di accesso di un ex coniuge ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dall'altro ex coniuge.

Il signore ....., intestatario della certificazione "portatore di handicap grave" ha chiesto più volte all'Agenzia delle Entrate di ..... – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l'accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla l. n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha dichiarato irricevibile il suddetto ricorso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, essendo lo stesso stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso".

Il signor ....., successivamente, ha presentato un nuovo ricorso (ricevuto dalla Commissione in data 7 gennaio 2008) contro la medesima amministrazione, che in data 21 dicembre 2007 gli ha negato l'accesso – per carenza di interesse - alla richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ..... da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed al conseguente parere emesso dalla stessa Avvocatura relativamente alla questione in oggetto.

A fondamento della propria istanza di accesso il signor ..... ha addotto la tutela dei propri diritti innanzi al Tribunale Ecclesiastico Lucano per ottenere la sentenza di nullità matrimoniale delle nozze con la signora ..... e fornire le prove della relativa convivenza coniugale con la signora, con particolare riferimento agli obblighi di assistenza reciproca fra coniugi.

In data 15 gennaio 2008, la Commissione ha emesso una nuova pronuncia di inammissibilità, poiché investendo il richiesto accesso dati concernenti una persona controinteressata, vale a dire la signora ....., il ricorso presentato doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, il Dott. ..... il 12 febbraio 2008 si è rivolto nuovamente alla Commissione chiedendo di esprimere un parere in merito al diniego di accesso di cui sopra.

La Commissione in merito al quesito posto osserva quanto segue.

Si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale, del Dott. ....., ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, così come successivamente modificata, ad ottenere copia della documentazione richiesta.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè

fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, si evidenzia la recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 668, secondo cui "Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità (nella specie, l'originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente tribunale diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale). In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa".

Tuttavia, l'amministrazione investita della richiesta di accesso – trattandosi di documenti concernenti una terza persona controinteressata – dovrà avere cura di notificare tale istanza a quest'ultima, avvertendola che un'eventuale sua opposizione dovrà recedere a fronte del diritto dell'istante – di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della parte controinteressata - volto alla tutela dei propri diritti e preavvisandola che potrà impugnare dinanzi a questa Commissione o dinanzi al T.A.R. il provvedimento di accoglimento della domanda di accesso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Alla Dott.ssa .....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un partecipante agli atti relativi ad un bando di concorso.

La Dott.ssa ....., dipendente dell'Enea, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla legittimità del diniego opposto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente all'istanza presentata per avere l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo, ed in particolare, agli atti riguardanti gli altri partecipanti al concorso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente ha accolto parzialmente la suddetta istanza concedendo l'accesso alla documentazione relativa ai dipendenti ai quali, in esito della procedura selettiva in questione, sia stato attribuito il superiore livello professionale, nonché alla documentazione relativa ad una quota non superiore al 20% dei partecipanti, che nella graduatoria finale, risultino collocati in una posizione antecedente al richiedente l'accesso ai documenti inerenti la procedura.

Il concorrente, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale, egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei propri elaborati, nonché degli elaborati dei concorrenti risultati idonei alla prova concorsuale e dei relativi verbali redatti dalla commissione.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune pronunce ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

E' stato ritenuto, inoltre, che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6399).

Si ricorda inoltre la più recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, secondo cui "colui che partecipa ad una valutazione comparativa paraconcorsuale è portatore di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica; di conseguenza, ben può accedere alla relativa graduatoria ed alla documentazione relativa ai criteri di selezione adottati ed ai titoli presi in considerazione per la formulazione della stessa".

Pertanto, si ritiene che l'ente deve consentire al partecipante istante l'esercizio del diritto di accesso nei termini di cui sopra e, qualora, la documentazione accessibile per l'istante non fosse sufficiente dovrà consentire l'accesso alla restante parte secondo modalità organizzative che non aggravino la normale attività ordinaria.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Alla dott.ssa .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un partecipante agli atti relativi ad un bando di concorso.

La Dott.ssa ....., dipendente dell'Enea, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla legittimità del diniego opposto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente all'istanza presentata per avere l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo, ed in particolare, agli atti riguardanti gli altri partecipanti al concorso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente ha accolto parzialmente la suddetta istanza concedendo l'accesso alla documentazione relativa ai dipendenti ai quali, in esito della procedura selettiva in questione, sia stato attribuito il superiore livello professionale, nonché alla documentazione relativa ad una quota non superiore al 20% dei partecipanti, che nella graduatoria finale, risultino collocati in una posizione antecedente al richiedente l'accesso ai documenti inerenti la procedura.

Il concorrente, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale, egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei propri elaborati, nonché degli elaborati dei concorrenti risultati idonei alla prova concorsuale e dei relativi verbali redatti dalla commissione.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune pronunce ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

E' stato ritenuto, inoltre, che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6399).

Si ricorda inoltre la più recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, secondo cui "colui che partecipa ad una valutazione comparativa paraconcorsuale è portatore di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica; di conseguenza, ben può accedere alla relativa graduatoria ed alla documentazione relativa ai criteri di selezione adottati ed ai titoli presi in considerazione per la formulazione della stessa".

Pertanto, si ritiene che l'ente deve consentire al partecipante istante l'esercizio del diritto di accesso nei termini di cui sopra e, qualora, la documentazione accessibile per l'istante non fosse sufficiente dovrà consentire l'accesso alla restante parte secondo modalità organizzative che non aggravino la normale attività ordinaria.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ..... assistito e difeso dall'avv. ....., elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via .....
contro
**Amministrazione resistente**: Questura di ..... – Ufficio Immigrazione, via ..... .....

**Fatto**

Il sig. ..... è entrato in Italia nel 1999, ed ha ottenuto dalla Questura di ..... un permesso di soggiorno per ragioni familiari valido fino al 22 gennaio 2004. Nel 2004, la comunità terapeutica ..... Onlus, presso la quale il minore si trovava in regime di messa alla prova in conseguenza di una vicenda avente rilevanza penale, ha chiesto, senza esito, il rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito della estinzione dei reati ascrittigli, l'Ufficio per il Servizio Sociale per i minorenni si è interessato presso la Questura di ..... per chiarire la posizione dello straniero, ormai maggiorenne e rientrato presso la propria famiglia, senza, tuttavia, giungere alla definizione della vicenda.

Pertanto, con istanza del 3 dicembre 2007 sollecitata il 17 gennaio 2008, il legale rappresentante dello straniero, ha chiesto alla Questura di ..... di potere accedere al proprio fascicolo per conoscere lo stato del procedimento ed ottenere il provvedimento autorizzatorio, ovvero esperire i rimedi concessi dall'ordinamento a tutela della propria posizione.

Avverso il silenzio rigetto il legale rappresentante del sig. ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, sia alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sia al Difensore Civico della Regione ....., chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Il Difensore Civico ha trasmesso, per competenza, il ricorso alla scrivente Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il sig. ....., quale destinatario del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno, è, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, titolare di un interesse ad intervenire nel procedimento al fine di presentare memorie ed osservazioni e contribuire, così, alla formazione della volontà dell'amministrazione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di ..... – Ufficio Immigrazione, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra ....., vicolo .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di .....

**Fatto**

La sig.ra ....., essendosi collocata II in graduatoria nel concorso, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dei dati presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica (bando pubblicato il 17 ottobre 2006), ha presentato, il 19 novembre 2007, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di ..... del 5 ottobre 2005;
2. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di ..... del 29 giugno 2007;
3. pianta organica del Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, con riferimento all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ed all'area socio-sanitaria, con indicazione dei posti ricoperti e di quelli vacanti;
4. piano di assunzioni a tempo indeterminato o programmazione del fabbisogno del personale con riferimento al periodo 2005 - 2007.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti. Espone, infatti la sig.ra ....., che l'amministrazione ha indetto un bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, senza utilizzare la graduatoria del precedente concorso, scopo dell'istanza di accesso è, dunque, verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione. .

L'amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4, stralciando, tuttavia, le parti ritenute non pertinenti rispetto all'interesse dichiarato dalla ricorrente.

La sig.ra ..... ha, dunque, presentato, il 20 dicembre 2007, una successiva istanza di accesso chiedendo copia integrale dei documenti su indicati e, a seguito dell'esame degli stessi, domandando di potere accedere a:

a) piano di assunzioni a tempo indeterminato 2005, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 giugno 2005;
b) approvazioni dell'organigramma della sede amministrativa del 15 luglio 2007, del 30 gennaio 2006 e del 30 gennaio 2007;
c) approvazione del modello organizzativo relativo alla riorganizzazione dei plessi nella seduta del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2007;
d) delibere, non ulteriormente precisate, di approvazione degli incrementi di unità di personale tecnico-amministrativo e di sostituzione di pensionamenti;
e) approvazione dei profili di competenza del personale tecnico afferente ai dipartimenti nella seduta del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2006.
f) mappatura dei profili relativi alle diverse strutture dipartimentali.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

L'amministrazione, con nota del 18 gennaio 2008, ha comunicato di non consentire l'accesso in forma integrale alle deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti nn. 1, 2, del 27 marzo 2007, nonché la copia delle delibere del consiglio di amministrazione del 7 luglio 2007, del 25 gennaio 2006, del 30 gennaio 2007 e del 24 ottobre 2006, ritenendo la ricorrente priva di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai chiesti documenti.

Avverso i provvedimento di diniego parziale del 13 dicembre 2007 e di diniego del 18 gennaio 2008, la sig.ra ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Università degli Studi di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha inviato una nota all'amministrazione con la quale rileva in via preliminare l'incompetenza ad esaminare il ricorso, atteso la scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, può riesaminare le decisioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché la mancata sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. c) e d) del d.P.R. n. 184 del 2006. Nel merito l'amministrazione ribadisce la mancanza di un nesso strumentale tra l'intero testo dei documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva la propria competenza ad esaminare il presente ricorso essendo l'Università degli Studi di ..... un'autonomia funzionale.

Con le istanze di accesso del 19 novembre 2007 e 13 dicembre la ricorrente intende verificare se l'indizione del concorso bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso per copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il medesimo Dipartimento sia legittima

Ritiene la scrivente Commissione che la ricorrente, quale concorrente al secondo posto della graduatoria del concorso su indicato, non sia titolare di un interesse a verificare la correttezza dell'operato dell'ente.

In altri termini, l'istituto del diritto di accesso presuppone, in capo all'istante, la sussistenza di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti. Il diritto in esame non garantisce, invece, un generalizzato potere di vigilanza da esercitare attraverso l'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi conforme alle disposizioni normative ed ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza.

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso non radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

**PQM**

**PLENUM 12 MARZO 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ....., via .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di Roma di .....

**Fatto**

Il sig. ....., quale partecipante alla procedura per la valutazione comparativa di n. 1 posto di professore universitario fascia degli associati presso la facoltà di Medicina e Chirurgia – settore scientifico disciplinare MED/30 (bandita con decreto rettorale del 20 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 28 febbraio 2006) ha chiesto, il 4 febbraio 2008, di potere visionare tutti i documenti relativi alla procedura su indicata e, successivamente, di estrarre copia di quelli selezionati.

L'amministrazione ha differito l'accesso fino all'emanazione del provvedimento di approvazione degli atti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, c. 4, legge 07/08/1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27/06/92, n. 352".

Avverso il provvedimento di differimento del 5 febbraio il sig. ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Università degli Studi di Roma di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

L'amministrazione ha differito l'accesso ai chiesti documenti, ai sensi degli artt.8 e 9 del citato regolamento. In particolare l'art. 9, relativo ai casi esclusione dal diritto di accesso, stabilisce che nell'ambito dei criteri fissati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso, tra gli altri i "documenti relativi a procedure concorsuali ad eccezione degli atti, o della parte di essi che riguardino l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti".

In applicazione dell'indicato regolamento la Commissione esprime, pertanto, l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili solo a seguito dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti.

Tuttavia, si segnala l'opportunità di sottoporre a revisione la citata norma regolamentare atteso che l' accesso endoprocedimetale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non dovrebbe essere sottoposto a restrizioni essendo volto a consentite la partecipazione degli interessati al procedimento.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ....., via .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di .....

**Fatto**

Il sig. ....., il 19 gennaio 2008, avendo saputo che la Direzione Provinciale del Lavoro ha svolto un'ispezione presso la Banca di Credito Cooperativo di ..... Soc. Coop conclusasi con l'emissione di una diffida accertativa ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, ha chiesto di conoscere se sono in corso di svolgimento ulteriori accertamenti nei confronti della società cooperativa indicata, ovvero che lo riguardano anche indirettamente e, in caso positivo, chiede di potere estrarre copia dei relativi documenti.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti nel contenzioso in atto presso il Giudice del Lavoro Tribunale ordinario di ....., avverso la società cooperativa su indicata.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 29 febbraio 2008, ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento con il quale ha negato l'accesso ai documenti chiesti con istanza del 21 febbraio 2008. In particolare, la DPL di ..... espone di avere negato l'accesso ai documenti atteso che i documenti di diffida e di convalida sono inesistenti perché annullati e ai sensi del D.M. n. 757 del 1994, art. 2, comma 1 lett. a).

**Diritto**

Il sig. ....., quale parte del contenzioso in atto con la Banca di Credito Cooperativo di ..... Soc. Coop, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere il provvedimento di annullamento del provvedimento di diffida e di convalida. Per contro, questa Commissione ritiene che la richiesta di informazioni circa lo svolgimento di ulteriori accertamenti nei confronti della società cooperativa indicata sia generica e non circostanziata.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di ....., a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Prof.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente** : Consiglio di Stato

**Fatto**

La professoressa ..... ha proposto, in materia pensionistica, ricorso straordinario al Capo dello Stato e, non avendo il Ministero della Pubblica Istruzione provveduto ad inviare tempestivamente il ricorso istruito al Consiglio di Stato, ha depositato direttamente presso quest'ultimo il ricorso stesso.

La suddetta, con istanza in data 6.9.2007, ha chiesto l'accesso alla "relazione ministeriale datata 3 aprile 2007" e "agli atti ad essa pertinenti", inviata dal menzionato Ministero al Consiglio di Stato a corredo del ricorso.

Con nota del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha risposto che il ricorso "è stato deciso.... ed è tuttora in corso di definizione" e che dell'accesso agli atti l'interessata "avrebbe potuto farne richiesta soltanto e direttamente all'Amministrazione che ha avviato il procedimento".

Avverso tale nota la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, che , con decisione in data 8 novembre 2007, lo ha accolto.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con nota in data 14.12.2007, malgrado la decisione di questa Commissione, ha ritenuto di confermare il diniego di accesso "già espresso con la nota del 17 settembre 2007" (qualificando, per mero errore materiale, la decisione della Commissione "parere").

Con nota il data 11 febbraio 2008, la sig.ra ..... ha proposto un nuovo ricorso a questa Commissione chiedendo che "le venga comunicato se l'allegato documento datato 14 dicembre 2007 del Presidente della 2 Sezione del Consiglio di Stato contenente l'ulteriore diniego di accesso ai documenti detenuti presso la II Sezione costituisce provvedimento confermativo motivato del diniego di accesso tale da non consentire alla sig.ra ..... l'accesso richiesto. In caso di assente o inadeguata motivazione la sig.ra ..... chiede al Signor Presidente che le venga riconfermato il diritto di accesso e ne venga avvertita l'Amministrazione".

**Diritto**

La nota in data 11 febbraio 2008 della sig.ra ....., pervenuta alla Commissione il 21.2.2008, è inammissibile quale ricorso.

La Commissione, infatti, si è già pronunciata sulla vicenda e una ulteriore pronuncia al riguardo non è consentita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .

Si conferma, pertanto, la decisione già adottata in data 8 novembre 2007 rappresentando che come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403 "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

**PQM**

**PLENUM 12 MARZO 2008**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Società ..... s.p.a.
contro
**Amministrazione resistente**: Tribunale di .....

**Fatto**

La Società ..... s.p.a. tramite il legale rappresentante ....., il quale ultimo anche in qualità di persona fisica, il 3 dicembre 2007, hanno presentato istanza di accesso al Tribunale di ....., nel momento in cui sarà ridepositato, al fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di ..... per separazione giudiziale di ..... e ....., conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006.

Specificano gli istanti di chiedere copia dei documenti in esso contenuti, quali parti civili nel procedimento penale iscritto al n. R.G. 5027/2005 nei confronti di ..... e ....., al fine di predisporre tali documenti nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007, avente ad oggetto le richieste risarcitorie dell'istante nei confronti di ..... e .....

Il Tribunale di ....., con nota del 2 gennaio 2008, ha rigettato la richiesta atteso che ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. spetta solo alle parti e ai loro difensori esaminare gli atti inseriti nel fascicolo ed estrarne copia. Argomenta ulteriormente il Presidente delegato del Tribunale di Taranto che la norma citata non è scriminata dalla disciplina di cui agli artt. 327*bis* e ss. del c.p.p. i quali sono insuscettibili di applicazione al di fuori del processo penale, né dalla legge n. 241 del 1990, dal momento che la richiesta di copia di tutti i documenti del fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 non consente di individuare i limiti entro i quali i documenti sono "strettamente indispensabili", né dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005, atteso che i dati chiesti non sono assimilabili a quelli di cui all'art. 4 lett. c) della normativa citata in ordine ai quali il Garante ha provveduto a concedere l'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di diniego del 22 gennaio 2008 il sig. ..... quale legale rappresentante della Società ..... s.p.a. e quale persona fisica, tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Tribunale di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

La Società ..... s.p.a. e il sig. ..... intendono acquisire i documenti contenuti nel fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di Taranto per separazione giudiziale di ..... e ....., conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006, per produrli nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007 avente ad oggetto le richieste risarcitorie dei ricorrenti nei confronti di ..... e .....

Poiché i documenti richiesti riguardano un contenzioso civile la disciplina applicabile è quella dell'art. 76 disp. att. C.p.c., e non gli artt. 327bis, 391nonies del

c.p.p., a tenore del quale "Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo". Essendo, dunque, gli odierni ricorrenti estranei al giudizio di separazione dei coniugi si ritiene che il relativo fascicolo non sia accessibile. In tale senso la giurisprudenza, in tema di amministratore di fatto di una società di capitali soggetta a fallimento, ha stabilito che "il diritto di libera consultazione in esame può essere confuso con l'accesso disciplinato dalla l. 7 dicembre 2000 n. 397, sulle indagini difensive in sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentalizzato, vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal predetto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile" (Cassazione civile , sez. I, 23 aprile 2003, n. 6478)

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... s.n.c. di ....., zona .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro, .....

**Fatto**

Il sig. ..... quale legale rappresentante della società ..... s.n.c. di ....., il 17 dicembre 2007, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Viterbo di potere accedere ai seguenti documenti:

1. nota con la quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di effettuare l'accertamento;
2. le singole disposizioni di servizio con le quali il responsabile del procedimento dell'amministrazione ha disposto la visita ispettiva ai due ispettori;
3. documenti di riconoscimento personale e di attestazione della qualifica funzionale e della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria dei due ispettori;
4. processi verbali e gli altri atti comunque redatti dai due ispettori e dal responsabile del procedimento diversi dai due verbali redatti in occasione delle visite ispettive e del relativo verbale ricognitivo;
5. nota con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro ha trasmesso le risultanze dell'accertamento alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Afferma il ricorrente nell'istanza che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi atteso che le risultanze di cui al verbale della Direzione Provinciale del Lavoro del 20 novembre 2007, sono parziali e riduttive dell'effettivo stato di fatto.

Espone, poi, il ricorrente che la società è iscritta nell'Albo delle imprese artigiane dal 2 luglio 2007, iscrizione disposta sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e delle risultanze dell'accertamento istruttorio svolto dal competente comune di ..... in ordine al possesso dei requisiti prescritti. Specifica il ricorrente in una nota inviata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato del 14 gennaio 2008, che la società è stata costituita seguito della trasformazione della precedente impresa familiare, la quale è stata iscritta all'albo delle imprese artigiane fin dal 1962.

Prosegue il sig. ..... nell'odierno ricorso che la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha avviato d'ufficio, in vista di una eventuale cancellazione della società dall'Albo, un procedimento di accertamento sul possesso dei requisiti previsti da effettuarsi tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, ulteriore rispetto a quello realizzato in sede di iscrizione.

La Direzione Provinciale del Lavoro ha effettuato tale accertamento nel corso di due visite effettuate nei giorni 19 ottobre e 2 novembre 2007, i documenti poi sino stati acquisiti il 25 ottobre 2007.

L'amministrazione ha consentito l'accesso, nella forma della sola visione, ai documenti di cui al punto 3, ossia documenti di riconoscimento personale e attestazione della qualifica funzionale e della qualifica di ufficiali di polizia dei due ispettori; mentre ha negato l'accesso agli documenti richiesti. In particolare, l'amministrazione ha

**PLENUM 12 MARZO 2008**

negato, ai sensi dell'art. 2, rispettivamente comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 757 del 1994, l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 5 ossia la nota con la quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di ..... di effettuare l'accertamento, le disposizioni di sevizio con le quali il responsabile del procedimento dell'amministrazione ha disposto la visita ispettiva ai due ispettori e la nota con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di ..... ha trasmesso le risultanze dell'accertamento alla predetta Commissione.

Infine, è stato negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 4, in base al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 757 del 1994 e dell'art. 3 del D.M. citato.

Avverso il provvedimento di diniego dell'1 febbraio 2008 il sig. ....., quale legale rappresentante della società ..... s.n.c. di ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha ribadito di avere negato l'accesso ai chiesti documenti sia ai sensi del D.M. citato n. 757 del 1994, art. 2, lett. a), b) e c), sia in considerazione della genericità della richiesta e dell'insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale.

**Diritto**

Il ricorrente chiede di accedere ai documenti precedentemente indicati al fine di potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi atteso che, a seguito delle risultanze emerse dall'accertamento effettato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha disposto un procedimento per la cancellazione d'ufficio della società dall'Albo delle imprese artigiane.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, il quale dispone che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali:

a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;
b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;
c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane per cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro, nell' ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro, termine quest'ultimo che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento.

La Commissione esprime l'avviso che le parti dei documenti di cui ai punti 4 e 5 della richiesta siano accessibili, mentre le parti che coinvolgono soggetti legati alla s.n.c. con rapporto di lavoro subordinato, rientrando tra i casi di esclusione previsti dal D.M. n. 757 del 1999, sono sottratte al diritto di accesso. Del pari sottratti al diritto di accesso ai sensi del sopra citato D.M. siano i documenti di cui ai punti 1 e 2. Da ultimo si rileva che l'acceso non può essere limitato alla sola visione del documento. Il testo novellato della legge n. 241 del 1990, infatti, non contiene più tale limitazione.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ..... elettivamente domiciliato in .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Regione Carabinieri .....

**Fatto**

Il M.llo ..... ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri ..... ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo ..... a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di .....;
2. consultare ed estrarre copia dei documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri ....., dal Comando Provinciale CC di ....., dal Comando CC di Gruppo di ....., in particolare dalla Compagnia CC ..... ..... nei confronti del M.A.u.p.s. ..... e del M.llo ....., dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC ..... A.C. portata dal ..... in data 28 febbraio 2003;
3. visionare la pratica n. 55 di prot.llo del 2003 del Comando Compagnia CC P.ta ..... contenete la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri ..... si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. ..... di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo .....;
4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. ..... a seguito nel 2004 dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di ..... perché i fatti non costituivano reato;
5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.llo in congedo ..... e .....

Espone il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. ..... nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di ..... Aeroporto Civile e di avere avuto gravi problemi di servizio con l'allora Comandante di Stazione M.llo ..... e con il M.llo in sottordine ..... A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo ....., l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo ..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

Ribatte il ricorrente nel presente ricorso che non è stato concesso l'accesso a tutti i documenti di cui al punto n. 3, ma solo al f.n. 55/15 del Comando Compagnia di ....., che i documenti di cui al punto n. 4 sono necessari per valutare la necessità di presentare una richiesta di risarcimento per danni. Mentre i documenti di cui al punto n. 5 servono per comprendere il contesto nell'ambito del quale il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Avverso il provvedimento di diniego del 26 febbraio 2008 il M.llo ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste, nonché l'accesso alle notifiche delle controdeduzioni redatte dai M.llo .....e .....in opposizione all'istanza di accesso del 28 dicembre 2007.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, art. 12, commi 4 e 7, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, qualora individuati, come nel caso in esame, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Poiché il ricorrente non ha provveduto a tale adempimento nei confronti di ..... e ....., pertanto, il ricorso è inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

**Fatto**

L'avv. ....., in data 26 settembre 2007, rappresentava all'amministrazione resistente l'omissione in cui sarebbe incorsa l'amministrazione comunale di ..... relativamente alla mancata affissione del prescritto cartello relativo a lavori pubblici effettuati nell'alveo del fiume ..... L'amministrazione riscontrava la segnalazione comunicando l'apertura di un fascicolo sulla vicenda rappresentata dall'odierno ricorrente. In particolare, con nota del 19 novembre 2007, l'amministrazione riferiva all'odierno ricorrente la propria intenzione di archiviare la segnalazione anche in considerazione di una nota nel frattempo inviata dal Comune (25 ottobre 2007). In Data 17 dicembre 2007, quindi, l'avv. ..... chiedeva di poter accedere alla menzionata nota del Comune, non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi dall'Autorità. Contro il silenzio formatosi, in data 4 febbraio l'avv. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame del diniego tacito.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che, con nota del 28 febbraio u.s., l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso dandone comunicazione anche al ricorrente determinando così la cessazione della materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..…..
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di ……

**Fatto**

Il sig. ……, consigliere comunale del Comune di ……., riferisce dell'adozione di un regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte del Comune in data 15 febbraio 2007, a dire del ricorrente non conforme alle norme vigenti. Pertanto con ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto in data 14 febbraio 2008), ha chiesto l'annullamento o la disapplicazione del regolamento impugnato.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente avverso il regolamento del Comune di ……..

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione sia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato. Gli atti regolamentari, viceversa, non costituiscono oggetto di possibile ricorso da parte di chi lamenti la contrarietà delle disposizioni in esso contenute rispetto alle norme primarie e secondarie sovraordinate. Pertanto, rispetto alla richiesta di annullamento o disapplicazione del regolamento in questione, la scrivente Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando carabinieri - Corte costituzionale

**Fatto**

Il Sig. ....., in servizio presso il Comando dei Carabinieri-Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente ..... (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al ..... (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al controinteressato. Contro tale diniego, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nella persona del luogotenente ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Società ..... Srl
contro
**Amministrazione resistente**: Provincia di .....

**Fatto**

La società ricorrente, in persona dell'amministratore unico ....., riferisce di una complessa vicenda relativa ad un contenzioso in materia di immobili confinanti (di cui uno di proprietà della ..... srl) che ha portato la ricorrente a presentare richiesta di accesso in data 15 dicembre 2007 all'ufficio legale della provincia di ..... Avendo quest'ultima negato l'accesso in data 11 gennaio u.s., la Soc. ..... srl ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 11 febbraio 2008.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di diniego della Provincia di .....

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione sia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Provincia di ..... sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di .....

**Fatto**

Il Sig. ..... riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo ..... reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamene integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo ..... in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio 2008, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. In particolare il Comando della Guardia di Finanza rileva che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'accesso dall'articolo 24, comma 6, lettera *c)*, l. n. 241/90. In data 15 gennaio u.s. la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione del 12 gennaio u.s., rilevava la genericità del riferimento all'art. 24, comma 6, lettera *c)*, e pertanto chiedeva di sapere se l'amministrazione avesse emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione nonché la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa faceva cenno nella memoria difensiva.

**Diritto**

In data 13 febbraio 2008 l'amministrazione dava seguito alla pronuncia interlocutoria della scrivente Commissione, comunicando che il regolamento contenente

**PLENUM 12 MARZO 2008**

le categorie di documenti sottratte all'accesso è contenuto nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603. L'articolo 4, comma 1, lettera *i)*, del citato regolamento ministeriale sottrae all'accesso i "documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali". Circa lo stato dei due procedimenti penali a carico del ricorrente, l'amministrazione comunica che entrambi sono stati definiti con decreto di archiviazione.

A tale riguardo, tuttavia, la Commissione rileva che gli interessi di cui all'articolo 4, lettera *i)*, del citato regolamento ministeriale debbono intendersi riferiti alle richieste di accesso promananti da terzi e non dallo stesso soggetto cui i dati si riferiscono. Pertanto il ricorso è fondato e va accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

La sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....., riferisce di aver iscritto i propri tre figli ai centri vacanza estivi dell'amministrazione resistente in data 22 maggio 2007. Il successivo 6 giugno l'amministrazione comunicava all'odierna ricorrente di dover pagare in aggiunta alla quota di iscrizione un supplemento in quanto non residenti. Dopo vari contatti telefonici e richieste di accesso preordinate ad acquisire ulteriori elementi in merito alla vicenda in questione, in data 3 settembre 2007, la sig.ra ..... proponeva ricorso alla scrivente Commissione (ricorso spedito il 22 febbraio 2008 e pervenuto il 27 febbraio u.s.).

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente contro il Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di ..... è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

**Fatto**

La sig.ra ....., comproprietaria di alcuni fondi rustici, a seguito dell'aumento delle rendite catastali relative ai fondi medesimi determinate dalle richieste di alcuni contributi agricoli da parte di quattro persone, in data 29 dicembre 2007 chiedeva all'amministrazione resistente diverse informazioni e documenti relativi ai sigg.ri ..... e ....., .....e .....

L'amministrazione, con nota del 28 gennaio u.s., negava l'accesso ritenendo che lo stesso, in termini generali, possa essere esercitato solo dalla parte interessata. Contro tale diniego la Sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 febbraio 2008.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione nelle persone dei sigg.ri ..... e ....., ..... e ..... Pertanto, trattandosi di soggetti individuati al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Autorità portuale di ..... – Ufficio del Personale

**Fatto**

Il Sig. ....., in data 20 febbraio 2007 ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di ..... dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti veniva esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al ... , bensì tramite personale altro, non assunto per concorso.

Non avendo l'amministrazione destinataria della richiesta dato seguito alla stessa nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. ..... in data 16 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione resistente. La Commissione avendo rilevato la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone di coloro che figuravano come dipendenti di ruolo presso l'ufficio dell'amministrazione cui era stata indirizzata la richiesta di accesso nella seduta del 17 maggio ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame ai controinteressati. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data 19 giugno, comunicando il ricorso all'Arch. ..... in quanto funzionario che aveva ricoperto il posto vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente. Nella seduta del 9 luglio 2007 la scrivente Commissione accoglieva il gravame e, successivamente, l'amministrazione consentiva l'accesso. In data 12 dicembre 2007 l'odierno ricorrente presentava nuova richiesta di accesso ad una serie di documenti tra i quali alcuni concernenti il dott. ..... e l'arch. ..... L'amministrazione concedeva l'accesso che veniva effettuato in data 31 gennaio 2008 ad eccezione dei documenti relativi ai due controinteressati appena menzionati, per i quali l'amministrazione, con nota del 19 febbraio u.s., precisava di aver ricevuto motivata opposizione all'accesso da parte degli stessi.

Pertanto, in data 28 febbraio u.s., il sig. .... presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresì, la notifica dello stesso gravame al controinteressato da parte della stessa amministrazione.

**Diritto**

La scrivente Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto notificare direttamente il gravame ai controinteressati essendo questi ultimi individuati o comunque facilmente individuabili secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), del d.P.R. n. 184/06. Nonostante in una

**PLENUM 12 MARZO 2008**

nota allegata al ricorso, infatti, si faccia riferimento all'avvenuta notificazione del gravame ai controinteressati, agli atti risulta solo la ricevuta dell'avvenuta spedizione all'amministrazione e non ai controinteressati. Pertanto, non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra ……..……..
contro
**Amministrazione resistente** : Istituto Comprensivo "……..……" di ……

**Fatto**

La Direttrice dell'Istituto Comprensivo "……..……" di …….... ha comunicato alla sig.ra ……..……., docente a tempo indeterminato presso tale istituto", che, in adempimento di quanto disposto dall'Ufficio scolastico regionale per la ……., aveva richiesto alla Commissione medica di verifica c/o la Direzione provinciale dei servizi vari di …….…… di sottoporre la suddetta a visita medica collegiale per verificare la sua idoneità psicofisica all'esercizio della professione docente.

Con istanza in data 7.01.2008 la ……., premesso che non aveva mai ricevuto alcuna contestazione sulla sua idoneità all'esercizio della professione, ha chiesto copia sia del provvedimento dell'Ufficio scolastico che della richiesta di visita collegiale a detta Direttrice, la quale , con nota del 17-1-2008, ha negato l'accesso in base ai rilievi che il provvedimento che disponeva la visita collegiale "era pervenuto all'Istituto con raccomandata riservata ed indirizzata esclusivamente all'Istituto".

Avverso la nota di diniego la sig.ra ……., con atto in data 31.01.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Con il ricorso si assume la ricorrenza del proprio diritto all'accesso sulla base delle stesse motivazioni addotte nella relativa istanza.

Il ricorso è fondato.

Non v'è dubbio sul diritto all'accesso dei documenti richiesti: è di immediata evidenza, difatti, l'interesse della ricorrente ad approntare un'adeguata tutela , essendo tali atti prodromici ad eventuali provvedimenti suscettibili di incidere sulla carriera o addirittura sulla permanenza in servizio della ricorrente stessa.

Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza – unica addotta a sostegno del diniego di accesso – che la documentazione abbia rivestito carattere riservato, posto che tale carattere è preordinato a tutela della stessa ricorrente, al solo fine di evitare la conoscenza dei fatti da parte di terzi non interessati.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso disponendo che sia data esecuzione all'accesso richiesto.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di ..... di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 22-2-2007 – verbale n. 21, punto 7."

Con nota del 27-11-2007 il Consiglio ha subordinato l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo spese e 20 quali diritto di accesso.

Avverso tale nota il ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, che lo ha accolto con decisione del 17.12.2007.

Con lettera 8.2.2008 il Consiglio, riportato lo sviluppo procedimentale ora riferito e sul presupposto che questa Commissione nella citata decisione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso", ha nuovamente negato l'accesso sia sulla base della correttezza del pagamento stabilito da esso Consiglio che sulla base della infondatezza dell'istanza nel merito.

Avverso il diniego contenuto in tale lettera il ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Con la decisione del 17-12-2007 questa Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il primo diniego d'accesso, ha affermato il diritto all'accesso stesso, ed ha sottolineato altresì che come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403 "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

La decisione del 17.12.2007, inoltre, contrariamente a quanto indicato nella citata lettera dell'8-2-2008, contenente il secondo diniego di accesso, non contiene alcun invito a provvedere sulla medesima istanza di accesso.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto emesso in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale, come già detto, costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso "*de qua*".

Il Consiglio è pertanto tenuto ad ottemperare alla menzionata precedente decisione di questa Commissione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di ..... di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 7-2-2007 – verbale n. 20 , punto 8. relativo a "modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio", e poi ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16-11-2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17 -12-2007.

Con lettera del 5-2-2008 il Consiglio, riportato lo sviluppo procedimentale ora riferito e sul presupposto che questa Commissione nella citata decisione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso", ha nuovamente negato l'accesso.

Avverso tale lettera il ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Con la decisione del 17-12-2007 questa Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il diniego d'accesso allo stesso documento riguardante l'accesso in esame, ha affermato il diritto all'accesso stesso, ed ha sottolineato altresì che, come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403, "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

La decisione del 17.12.2007, inoltre, contrariamente a quanto indicato nella citata lettera dell'8-2-2008, contenente il "secondo" diniego di accesso, non contiene alcun invito a provvedere sulla medesima istanza di accesso.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto emesso in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale, come già detto, costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso "*de qua*".

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Con istanza in data 14.01.2008 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di ..... di aver accesso alla "lettera del Consiglio dell'Ordine del ...5.12 2007", contenente l'eccezione di incompetenza di questa Commissione a decidere sui ricorsi alla stessa proposti dall' attuale ricorrente.

Con nota del 13-2-2008 il Consiglio ha consentito l'accesso, subordinandolo però al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo spese e 20 quali diritti di accesso.

Avverso tale nota il ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Con decisione del 17.12.2007 questa Commissione, in accoglimento di analogo ricorso proposto dallo stesso attuale ricorrente avverso un provvedimento del suddetto Consiglio, di contenuto analogo al provvedimento oggi impugnato, ha affermato, quanto segue, che si ribadisce:

"Sull'illegittimità della richiesta del Consiglio dell'Ordine del pagamento complessivo di euro 70,00 per l'esercizio del diritto di accesso, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato con le decisioni in data 9.7.2007 e 22.11.2007.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" dispone che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura".

Alla luce di tale disposizione, con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura, il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso" appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Si segnala infine che questa Commissione, con la decisione in data 22.11.2007, ha altresì precisato che richiedere una prestazione patrimoniale non dovuta può comportare responsabilità di vario tipo".

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto contrastante con le decisioni di questa Commissione, che costituiscono provvedimenti definitivi e vincolanti sulla questione "*de qua*".

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dr.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ministero della Difesa e Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.

**Fatto**

Con istanza in data 11.12.2007 la dr.ssa ....., ufficiale in ferma dell'Arma dei carabinieri congedata, alla quale il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza di riammissione in servizio, ha chiesto a tale Ministero e al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A. di comunicarle a quale ruolo risulta riferito il dato di 380 unità, da assumere ai sensi della legge n. 206/2006 e secondo quali modalità si era provveduto ad effettuare i relativi reclutamenti per l'esercizio finanziario di riferimento nonché copia del carteggio con cui il Ministero della Difesa aveva comunicato i dati di cui si chiedeva la comunicazione.

Avverso il silenzio serbato sulla sua istanza, pervenuta il 18.12.2007 al Ministero della Difesa e il 31.12.2007 al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A., la dr.ssa ....., con atto in data 11-2-2008, pervenuto il 21.2.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Come emerge dalla narrativa in fatto l'istanza di accesso è intesa ad ottenere informazioni o documentazione proveniente dal Ministero della Difesa, e non anche dall'altro Ministero, al quale anche è stata pur tuttavia rivolta l'istanza stessa.

Alla stregua di tale rilevazione il ricorso è irricevibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso, come emerge dalla narrativa in fatto, risulta pervenuto al Ministero della Difesa, unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, il 21.2.2008, oltre il termine di trenta giorni decorrenti , ai sensi del suddetto art. 12 , dalla formazione del silenzio rigetto, realizzatasi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso, e cioè dal 18.12.2007, ed è quindi irricevibile.

E poiché, come si è rilevato, il Ministero della Difesa era l'unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, è irrilevante che l'attuale ricorso sarebbe tempestivo nei confronti dell'altro Ministero.

Si evidenzia , peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

**PLENUM 12 MARZO 2008**

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., elettivamente domiciliato in .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento .....

**Fatto**

Il sig. ....., essendo stato dichiarato idoneo al concorso per l' ammissione al 13° corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato istanza di accesso al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al questionario ed al modulo di risposta del test relativo alla propria prova scritta sostenuta il 19 giugno 2007, al fine di verificare la correttezza del punteggio assegnato.

L'amministrazione ha concesso l'accesso alla risposta del test ed alla griglia di correzione ma, al fine di tutelare i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ai sensi dell'allegato 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995, ha negato l'accesso ai libretti relativi ai quesiti somministrati, anche in considerazione della loro utilizzabilità in altri concorsi.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 gennaio 2008 il sig. ....., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, specificando che la divulgazione del libretto contenente i quesiti ne precluderebbe l'utilizzo in successive procedure selettive. L'amministrazione ricorda , poi, che la giurisprudenza, al fine di contemperare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ha ritenuto che la sola visione dei documenti possa soddisfare l'interesse dell'accedente.

**Diritto**

L'amministrazione, nel provvedimento dell'11 gennaio ha negato l'accesso al libretto contenente i quesiti somministrati al sig. ..... ai sensi dell'allegato n. 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995, in base al non è consentita l'estrazione di copia di documenti i cui diritti sono coperti da privativa industriale o da proprietà intellettuale.

Nella nota inviata alla scrivente Commissione l'amministrazione ricorda l'autorevole giurisprudenza secondo la quale a tutela del diritto di autore delle società che hanno elaborato i quiz le amministrazioni possono concedere l'accesso nella forma della sola visione dei documenti e non anche dell'estrazione di copia (C.d.S. IV Sez. n. 6553/2007)

Al riguardo si rileva che il ricorrente quale partecipante alla procedura in esame è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

Ritiene, inoltre, la scrivente Commissione che l'interesse del ricorrente ad estrarre copia del libretto contenente i quiz somministratigli nel corso della prova selettiva, al fine di verificare la correttezza del punteggio assegnatogli, debba prevalere sul diritto di autore della società che ha redatto il test.

Diritto, d'altronde, tutelato dalla normativa secondaria , invocata dall'amministrazione ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte ad un accesso funzionale all'esercizio del diritto di difesa. Quanto all'accesso limitato alla sola visione, questa Commissione rileva che trattasi di istituto tacitamente abrogato dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra ….. e Sig.ra…..
contro
**Amministrazione resistente** : Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per la ……

**Fatto**

Le sigg.re …….. e ……..…., insegnanti presso l'istituto scolastico "……....." di ……., con atto pervenuto a questa Commissione il 22.2.2008, hanno presentato ricorso avverso il diniego, da parte del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per la Campania, dell'accesso, da esse richiesto, agli atti del procedimento disciplinare nei confronti del loro Dirigente scolastico ……..……

**Diritto**

Dalla narrativa in fatto emerge la presenza di un controinteressato nel soggetto a carico del quale è stato iniziato procedimento disciplinare.

Trattandosi di soggetto controinteressato individuabile fin dal momento della proposizione del ricorso, le ricorrenti avrebbero dovuto provvedere a notificare allo stesso il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Si evidenzia , peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ..... e Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

Con istanza in data 23.11.2007 il sig. ..... e la sig.ra ....., premesso di aver avuto notizia informale dell'avvio di un procedimento di autotutela , da parte del Comune di ....., in loro danno, relativamente alla verifica della legittimità della licenza edilizia, concernente la regolarità urbanistica ed edilizia della loro unità abitativa, chiedevano al Comune di accedere agli atti di tale procedimento.

Avverso la mancata risposta gli istanti, con atto in data 22.01.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di .....

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Questura della Provincia di .....

**Fatto**

Con atto in data 27.02.2008 il sig. ..... ha proposto ricorso a questa Commissione avverso il silenzio serbato dalla Questura di ..... sulla sua istanza di accesso a documenti amministrativi, datata 25.08.2006 e spedita con raccomandata ricevuta il 1.09.2006.

**Diritto**

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso , come risulta dalla narrativa in fatto, risulta proposto oltre il termine di trenta giorni decorrenti, ai sensi del suddetto art. 12, dalla formazione del silenzio rigetto, realizzatasi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso, ed è quindi irricevibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**PLENUM 12 MARZO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: ENEA - Direzione Centrale Risorse Umane

**Fatto**

Il Dott. ....., ricercatore-tecnologo dell'Enea, in data 9 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo. In particolare, l'odierno ricorrente ha chiesto di accedere agli atti relativi alla propria posizione concorsuale, ai verbali della commissione, per conoscere i criteri adottati, e agli atti finali del concorso relativi alle posizioni dei colleghi collocatisi in graduatoria in una posizione precedente alla sua, in qualità di diretto interessato alla tutela dei propri interessi di partecipante e potenziale vincitore.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha accolto l'accesso limitatamente agli atti relativi alla posizione dell'istante, respingendo l'istanza per gli altri documenti richiesti.

Pertanto, il 13 febbraio 2008, il Dott. ....., contro il suddetto diniego dell'ente, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

**Diritto**

L'art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, dispone che al ricorso presentato contro il diniego al richiesto accesso è allegato, a pena di inammissibilità, "il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto".

Nel caso di specie, al ricorso in esame non è stato allegata la nota di diniego all'accesso inviata, in data 28 gennaio 2008, dall'ente resistente all'istante, così come richiesto dalle suddette norme. Pertanto, il ricorso è da considerare inammissibile.

In ogni caso, si rileva che il successivo comma 8 dell'articolo 12 del citato d.P.R. stabilisce che "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, privo dell'allegato richiesto dall'art. 12, comma 4, lettera a), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Direttore Generale
del Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a relazioni dell'assistente sociale.

Con nota del 31 Agosto 2007 il Direttore Generale del Comune di ..... ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta dei genitori di portatore di handicap di rilascio di copie delle relazioni dell'assistente sociale, che segue il caso del figliolo, nell'ambito di un procedimento amministrativo conseguente al provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che disponeva l'affidamento del minore all'amministrazione comunale per l'attuazione di un piano di intervento di recupero, con l'impegno del servizio sociale comunale. L'organo richiedente espone che i genitori del minore avevano inoltrato esposto alla Procura della Repubblica in ordine alla inosservanza del provvedimento da parte del Comune e adduce l'esistenza del segreto istruttorio, essendo l'indagine in corso ed essendo le relazioni dell'assistente sociale strettamente correlate all'indagine, in quanto contenenti valutazioni di natura sociale, medica, familiare e scolastica.

Osserva la Commissione che, dal contenuto della richiesta di parere, sembra desumersi che le relazioni in oggetto attengano all'espletamento dell'affidamento disposto dal Tribunale in capo al Comune e siano state elaborate nel corso di esso, e non in occasione dell'indagine preliminare del P.M.. In tal caso la richiesta di accesso si palesa legittima, in quanto, secondo quanto esternato dai genitori richiedenti, essa pare volta, sostanzialmente, a finalità di tutela giudiziale dei loro interessi qualificati, che, peraltro, vanno espressamente esplicitati nella istanza quale situazione giuridicamente rilevante ai fini dell'accesso col relativo nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008). Nel diverso caso, invece, in cui le relazioni predette siano state elaborate in occasione dell'indagine preliminare in risposta a richieste istruttorie del P.M., esse non si palesano ostensibili, in quanto atti coperte dal segreto.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Sindaco del Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a documenti recanti la firma del defunto sindaco dott. .....

Con nota del 26 Settembre 2007 il Sindaco del Comune di ..... ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta dell'avv. ....., per conto di ....., erede testamentario, di rilascio di copia di un atto recante la firma del defunto dott. ....., già Sindaco del Comune.

Osserva la Commissione che la qualità di erede testamentario del richiedente palesa l'intento di tutelare, mediante l'acquisizione dell' atto richiesto, i propri interessi qualificati, evidentemente a fini di comparazione della sottoscrizione del defunto in documenti rilevanti ai fini successori, con riferimento al diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241/90.

Si esprime, allora, parere favorevole all'accesso a qualsiasi documento ritenuto dall'amministrazione, utile nei sensi richiesti, e depurato da riferimenti non pertinenti alla tutela dell'interesse giuridico tutelato.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a verbale di polizia municipale e relazione di servizio.

Con nota del 14 Giugno 2007 il responsabile dei servizi amministrativi del Comune di ..... ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di un privato, per fini di difesa in un giudizio civile in corso tra le parti, di accesso a verbale di Polizia Municipale e relazione di servizio relativi ad un taglio stradale non autorizzato per allaccio abusivo alla rete fognaria ad opera di altro privato, nonché sulla necessità di comunicazione al controinteressato.

Osserva la Commissione che, se il verbale di P.M. in oggetto attenga ad attività di polizia giudiziaria (ovvero alla prevenzione e repressione di reati), va fatto governo del principio secondo cui gli atti posti in essere da una autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso (Tar Lazio sez. II-ter 7 Gennaio 2008 n. 71). Al contrario, nella ipotesi in cui l'attività di accertamento della P.A. non abbia coinvolto i profili richiamati, la pendenza di un contenzioso civile tra le parti palesa l'intento di tutelare, mediante la produzione degli atti richiesti, i propri interessi innanzi al giudice competente, con riferimento al diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso e prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato, cui è dovuta, in ogni caso, la comunicazione di cui all'art. 3 d.P.R. n. 184/2006).

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....
settore lavori pubblici e appalti

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la richiesta di accesso ad atti di gara di appalto-concorso costituenti segreto tecnico

Con nota del 20 Novembre 2007 il responsabile del settore lavori pubblici ed appalti del Comune di ..... ha esposto che, all'esito dell'aggiudicazione definitiva di un appalto-concorso per progettazione e fornitura di software per la costituzione di una mediateca comunale, si era proceduto, a seguito di contestazioni, ad un approfondimento in contraddittorio tra le ditte interessate, volto, se del caso, all'annullamento in via di autotutela degli atti, previo invito, alle due ditte interessate, a depositare memorie scritte, documenti ed osservazioni. Al riguardo la ditta, seconda in graduatoria, aveva chiesto di accedere alle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, al quale, a propria volta, aveva precisato che i propri chiarimenti tecnici dovevano considerarsi inaccessibili, a norma dell'art. 13 d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, in quanto costituenti "segreto tecnico e vantaggio competitivo commerciale non riportabili e riferibili in nessuna forma a terzi".

Osserva la Commissione che, in generale, a norma dell'art. 10 legge 241/90, i soggetti che, necessariamente o volontariamente, partecipano al procedimento amministrativo, hanno diritto di prendere visione dello stesso, salvo quanto stabilito dall'art. 24 della suddetta legge. Nel caso in esame, peraltro, occorre fare governo del disposto dell'art. 13 d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti Pubblici), che, al comma 1, dispone, innanzi tutto, che il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241/90. Il comma 2 lett. c), poi, stabilisce che il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Il comma 5 lett. a), peraltro, dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Il comma 6, comunque, in relazione alle richiamate ipotesi di cui al comma 5 lett. a) e b), consente l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

In forza del richiamato disposto normativo, allora, deve reputarsi che l'accesso endoprocedimentale, ad opera del concorrente alla gara di appalto, alle informazioni e deduzioni fornite da altro concorrente nel corso della procedura di affidamento, sia pure nel sub procedimento volto all'eventuale annullamento degli atti in sede di autotutela, non sia consentito, sempreché l'offerente alleghi non apoditticamente, bensì con riferimenti analitici e circostanziati e l'allegazione, se del caso, di elementi dimostrativi, la conformazione del segreto tecnico o commerciale. A norma del comma 6, poi, l'accesso sarà consentito, dopo il definitivo esaurimento del procedimento di aggiudicazione, quando sia motivato dalla comprovata necessità della difesa giudiziale del concorrente svantaggiato.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di richiesta solo verbale di accesso agli atti da parte di consiglieri comunali e privati cittadini.

Con nota del 5 Luglio 2007 il responsabile del servizio del Comune di ..... ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso agli atti, da parte di consiglieri comunali e privati cittadini, mediante semplice richiesta verbale.

Osserva la Commissione, per il caso attinente alla richiesta di accesso di privati, regolata dall'art. 22 legge n. 241/90, che l'art. 5 del regolamento emanato con d.P.R. n. 184/2006 prevede l'accesso informale esercitato mediante semplice richiesta verbale motivata, esaminata immediatamente e senza formalità dalla p., con indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta o che ne consentano l'individuazione e la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta. L'accesso informale, peraltro, in tale ipotesi, può esercitarsi solo qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di contro interessati; in caso contrario l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Al contrario, nel caso di accesso dei consiglieri comunali, viene affermato il principio secondo cui l'accesso è riferito all'esercizio del *munus* di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenzialità ed implicazioni per una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale, sicchè questi non è tenuto a specificare i motivi della sua richiesta, pena l'inammissibile controllo delle relative prerogative ad opera dell'ufficio. Di conseguenza l'accesso mediante richiesta verbale è consentito.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a documenti relativi ad una autorizzazione alla installazione di impianto di carburante.

Con nota del 26 Settembre 2007 il Comune di ..... ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta della S.r.l. ....., titolare di un impianto di distribuzione di carburanti in ....., di rilascio di copia di documenti, comprese le relative autorizzazioni, riguardanti altro impianto in corso di realizzazione nella stessa città, motivata dall'interesse diretto connesso all'attività in questione.

Osserva la Commissione che correttamente il Comune ha provveduto a comunicare la richiesta alla parte contro interessata, ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006, e che la qualità rivestita dal richiedente palesa l'intento di tutelare, mediante l'acquisizione dei documenti richiesti, i propri interessi qualificati, con riferimento al potenziale diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. b) legge 241/90.

E' necessario, peraltro, ai fini dell'accesso, che sia specificamente indicata la situazione soggettiva rilevante (non coincidente col generico interesse del cittadino al buon andamento della P.A.) e sia dimostrato il nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008).

Si esprime, allora, in presenza di siffatte condizioni ed ulteriori precisazioni trasfuse in adeguata motivazione, parere favorevole all'accesso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Difensore Civico
della Provincia di .....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di accesso ad atti detenuti dall'amministrazione anche oltre il termine per la relativa conservazione obbligatoria

Con nota del 3 Settembre 2007 il Difensore Civico della Provincia di ..... ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso a documenti dell'Ufficio Provinciale Utenti Macchine Agricole da parte di un soggetto qualificatosi erede di un possessore di macchine agricole, interessato a conoscere il numero di macchine detenute dal *de cuius*. L'organo istante riferisce che l'Ufficio aveva fornito la documentazione, ma aveva manifestato riserve in quanto era scaduto il termine decennale stabilito per la conservazione dei documenti.

Osserva la Commissione che l'art. 22 comma 6^ legge 241/90 dispone che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. La norma va interpretata, alla luce dei canoni costituzionali di ragionevolezza e di buona amministrazione, nel senso che, ove l'amministrazione disponga (come nel caso in oggetto) dei documenti anche oltre il termine di conservazione obbligatoria di essi, l'accesso non possa essere negato solamente in ragione dell'avvenuta scadenza del termine.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....
Ufficio Relazioni col Pubblico

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di accesso alle delibere di adozione degli strumenti urbanistici e ai piani di lottizzazione.

Con nota del 10 Settembre 2007 il responsabile dell'URP del comune di ..... ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso agli atti allegati alle deliberazioni di adozione di strumenti urbanistici durante il periodo di deposito in segreteria e nel periodo successivo utile per la presentazione di osservazioni a norma dell'art. 20 legge regionale n. 45/89, dubitando della applicabilità dell'art. 13 legge 241/90, che pone limiti alla accessibilità degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; ha richiesto, altresì, parere sulla necessità, in caso di accesso ai piani di lottizzazione, della notifica ai contro interessati ex art. 3 d.P.R. 184/2006 precedentemente e successivamente all'approvazione finale.

Osserva la Commissione che l'accessibilità agli allegati alle delibere di approvazione degli strumenti urbanistici dell'ente territoriale, ancor prima dell'approvazione definitiva, discende dal disposto dell'art. 10 d.lgs. 267/2000, secondo cui tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Tale norma, secondo la giurisprudenza della Commissione, va interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso, tanto più che l'accessibilità risulta funzionale all'esercizio, da parte dei cittadini, del diritto a presentare osservazioni e ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali. D'altra parte il disposto dell'art. 13 legge 241/90, applicabile agli atti normativi e pianificatori generali di alta amministrazione, cede a fronte della disposizione speciale vigente per gli atti degli enti territoriali, che, pur innovando nell'ordine normativo esistente, rivestono valore formale di atti amministrativi ostensibili per legge. Medesima natura ed accessibilità va riconosciuta ai piani di lottizzazione, sia anteriormente che successivamente all'approvazione, in relazione ai quali non si reputa dovuta la notifica ai contro interessati, in quanto, attesa la pubblicità della convenzione urbanistica, non si ravvisano, secondo il disposto dell'art. 22 comma 1^ lett. c) legge 241/90, lesioni del diritto alla riservatezza derivanti dall'accesso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Consigliere comunale .....
Gruppo consiliare di minoranza .....

OGGETTO: Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

Il Consigliere comunale ..... del comune di ..... in data 1 agosto 2007, ha formulato a questa Commissione richiesta di parere in ordine, sostanzialmente, alle modalità del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ed al potere del Consiglio comunale di introdurre limiti all'accesso in argomento.

In particolare, il consigliere ..... riferisce ed allega alla richiesta la corrispondenza in cui il Comune di ....., pur manifestando la volontà di consentire l'accesso e di fornire ogni utile informazione all'esercizio del mandato, *de facto* lo limita fortemente in applicazione della modifica apportata agli artt. 11 e 12 del regolamento comunale aventi ad oggetto la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Effettivamente la formulazione dei citati articoli limita fortemente l'accesso in quanto l'art 11, innanzitutto, lo subordina ad "una richiesta motivata in cui andranno indicate le modalità connesse all'esercizio del mandato". Inoltre, la stessa disposizione pone ulteriori ed irragionevoli limiti laddove riconosce il diritto ad ottenere copie, "solo dopo la presa visione", con indicazione e motivazione specifica dei documenti da richiedere, al rilascio di copie di atti non corposi, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta e delle determine che sono normalmente costituiti da n. 4 fogli, e di visionare solo gli allegati

Preliminarmente la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista T.U.E.L. 267/2000, il cui art. 43 prevede il diritto degli stessi di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

Conseguentemente, del tutto inutile appare il richiamo contenuto nel successivo art. 12 del Regolamento comunale alla normativa sulla privacy, in quanto l'ampiezza del diritto d'accesso dei consiglieri comunali è bilanciato dall'obbligo del segreto cui sono tenuti ai sensi del c. 2 del predetto art. 43.

Come ricordato dal consigliere ..... sia nella presente richiesta di parere che nella corrispondenza con il Comune di ....., in generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale previsto dall'art. 43 del TUEL 267/2000 non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il

**PLENUM 7 APRILE 2008**

consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato. Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004. In sostanza, il consigliere comunale "che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Se da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni, laddove la richiesta sia rivolta verso documenti che non sono nell'immediata disponibilità dell'ufficio per quantità o perché risalenti nel tempo, il diritto di accesso può non essere garantito nell'immediatezza.

In tali casi rientrerà nella facoltà del responsabile dell'ufficio presso il quale viene esercitato l'accesso, anche informale, dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio o l'esibizione delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Alla luce del quadro normativo in vigore e delle considerazione esposte, questa Commissione ritiene che il consigliere comunale abbia diritto ad accedere a tutti gli atti del Comune ed ottenere dallo stesso tutte le notizie ed informazioni senza limitazioni di sorta in ordine all'indicazione dei motivi sottesi alla richiesta o alla "corposità" degli atti richiesti.

Si invita, inoltre, il Comune di ..... a modificare gli articoli del Regolamento comunale concernenti l'accesso in questione nel senso indicato da questa Commissione, trasmettendo per il parere di rito il testo modificato.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali ai registri delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio.

Il Comune di ....., con nota in data 20 settembre 2007, ha formulato richiesta di parere circa l'accesso dei consiglieri comunali al registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio nella parte in cui sono annotate le affissioni effettuate per conto di altri Enti.

In premessa, il suddetto Comune riferisce che la locale IPAB si avvale dell'Albo comunale per la pubblicazione dei propri atti deliberativi e dei provvedimenti in genere.

La richiesta di parere è originata dalle reiterate richieste d'accesso dei consiglieri comunali di minoranza che intendono esercitare il controllo sull'operato dello stesso Ente, evidentemente anche attraverso la consultazione dell'Albo.

Preliminarmente la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista dal T.U.E.L. n. 267/2000 il cui art. 43 prevede il diritto degli stessi di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri (comunali e provinciali) a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre però chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Ancor più di recente il Consiglio di Stato ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato". Infatti l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale. Dunque, ogni

**PLENUM 7 APRILE 2008**

limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne -in uno con la trasparenza e la piena democraticità-anche il buon andamento.

Evidentemente il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e, dunque, rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Tutto ciò premesso, questa Commissione ritiene vada senz'altro riconosciuto ai consiglieri comunali l'accesso agli atti richiesti considerato che in tale fattispecie l'accesso dei consiglieri è espressamente previsto dal citato art. 43 del T.UE.L. dal momento che le IPAB rientrano nella categoria degli enti dipendenti dei comuni e considerato, in ogni caso, l'amplissimo diritto all'informazione e alla conoscenza riconosciuto dalla richiamata normativa così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza al consigliere comunale per l'esplicazione del suo mandato.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....

OGGETTO: Istanze di accesso ad esposti di privati e a verbali di polizia.

Il Comune di ..... chiede alla Commissione un parere sulla legittimità della richiesta, da parte di privati interessati, di accesso ad esposti, indirizzati solo per conoscenza al Comune, a seguito dei quali gli organi di polizia effettuano gli accertamenti d'ufficio con deposito dei relativi verbali, cui soggetti privati interessati pure domandano di accedere.

Osserva la Commissione che, nel caso in cui all'esposto del privato segua un procedimento amministrativo, cui l'ente territoriale dia inizio, non possa essere negato l'accesso endoprocessuale ai soggetti che, volontariamente o necessariamente, partecipano al procedimento, con diritto, ex art. 10 legge 241/90, a prendere visione agli atti dello stesso, con particolare riguardo all'esposto iniziale. per la tutela diretta dell'interesse qualificato connesso al procedimento e soddisfacibile mediante l'accesso.

Al contrario, gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa o di polizia nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso (Tar Lazio 7 Gennaio 2008 n. 71).

**PLENUM 7 APRILE 2008**

## Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina della tenuta dell'albo, dei procedimenti disciplinari, delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e successive modificazioni", predisposto dall'Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale della Toscana;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'8 aprile 2008;

**VISTA** la deliberazione del 1° giugno 2006 con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana ha approvato il suddetto Regolamento;

**VISTA** la nota Prot. n. 01469 del 29 giugno 2006 con la quale è stato chiesto il parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

## Osserva

Il "Regolamento per la disciplina della tenuta dell'albo, dei procedimenti disciplinari, delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e successive modificazioni", è stato approvato dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana il 1° giugno 2006 e trasmesso alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Regolamento è costituito da quattro articoli; in particolare, le disposizioni che disciplinano il diritto di accesso sono gli articoli 3 e 4, regolando rispettivamente i "Documenti amministrativi per cui è previsto il differimento dell'accesso" ed i "Documenti amministrativi esclusi dall'accesso".

Le disposizioni relative alle categorie dei documenti per i quali è previsto il differimento dell'accesso fanno riferimento esclusivamente ai procedimenti disciplinari, tanto rispetto al soggetto destinatario del procedimento (III comma), quanto a soggetti diversi ma che dimostrino "ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (comma IV).

In particolare, per quanto riguarda l'art. 3, si consiglia di espungere il comma 1, poiché i casi di differimento e sottrazione dei documenti al diritto di accesso devono essere individuati in modo tassativo, senza fare riferimento ad una regola genericamente ricorrente per i procedimenti disciplinari.

Si consiglia, altresì, di espungere il comma 2 dell'art. 3, dal momento che i casi di sottrazione sono già individuati al successivo art. 4, senza necessità di un richiamo nel presente comma.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 3 si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza l'interessato, per potere esercitare nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo il diritto di difesa, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento (art.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

10, legge n. 241 del 1990), al fine di evitare l'applicazione di una misura disciplinare. Si ritiene opportuno, pertanto, espungere la relativa disposizione.

L'art. 4 "Documenti amministrativi esclusi dall'accesso" si limita ad indicare generiche categorie rispetto alle quali il diritto d'accesso sarebbe escluso, con statuizioni pressoché coincidenti a quelle dell'art. 24, legge n. 241 del 1990. E' necessario, invece, che la norma individui i singoli atti sottratti all'accesso, motivando l'esclusione in relazione a quelle, tra le esigenze poste dall'art. 22 legge n. 241 del 1990, che si ritiene di invocare.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'8 aprile 2008;

**VISTA** la deliberazione n. 27/5/2006 del 12 giugno 2006 con la quale il Consiglio d'Amministrazione dell'INRIM ha approvato il suddetto Regolamento;

**VISTA** la richiesta del 15 giugno 2006 con la quale è stato sollecitato il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

**Osserva**

Il "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", è stato approvato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica il 12 giugno 2006, e trasmesso alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Regolamento è costituito da 14 articoli e 3 Tabelle integrative, di cui tre articoli sono dedicati alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. In particolare, l'art. 7 relativo alla

Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti d'intervento; l'art. 11 Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, e l'art. 12 Differimento.

Per quanto attiene all'art. 11, titolato Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, si rileva quanto segue.

Al comma 1, il termine "visione" deve essere sostituito con quello "accesso", infatti, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 15 del 2005, il diritto di accesso si esercita congiuntamente mediante l'esame e l' estrazione di copia dei documenti amministrativi;

Al comma 1, punto n. 4, si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza i documenti relativi al trattamento economico tabellare sono accessibili;

Al comma 1, punto n. 7, i documenti ivi individuati sono accessibili atteso che potrebbe sussistere un interesse all'esercizio del diritto di difesa (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 giugno 2007, n. 777);

Al comma 1, punto n. 8, si consiglia di espungere la categoria di documenti in esame, considerato che il loro contenuto trova già una tutela nei principi dell'ordinamento che regolano il diritto di autore.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al comma 2 si ritiene opportuno eliminare la disposizione in esame dal momento che la nozione di documento amministrativo è già comprensiva dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Al comma 3 i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all' "iter" procedimentale e siano richiamati per *relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene, dunque, opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.

In relazione all'art. 12 titolato Differimento si osserva quanto segue.

Al comma 1 si consiglia di riformulare la disposizione in esame individuando i documenti oggetto di differimento esclusivamente con riferimento alle categorie tassativamente enunciate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Al comma 1, punto n. 1 si suggerisce di eliminare la disposizione in esame in quanto sono accessibili i documenti relativi a procedimenti concorsuali e di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell'accedente.

Al comma 1, punto n. 2, relativo alle procedure per la scelta del contraente, si consiglia di coordinare la disposizione in esame con l'art. 13, d.lgs. n. 163 del 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Al comma 1, punto 3, si ricorda, poi, che secondo la consolidata giurisprudenza chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo è titolare di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e preiniziativa.

Al comma 1, punto n. 4 si consiglia di specificare con riferimento ai singoli procedimenti ivi indicati il termine del differimento, ossia la conclusione del procedimento o la conclusione dell'attività istruttoria. Occorre, poi, distinguere tra i procedimenti penali ed i procedimenti disciplinari. Tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso rientra quello di indagine, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Si consiglia, dunque, di espungere la disposizione in esame. Per quanto riguarda, poi, i procedimenti disciplinari si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza l'interessato, per potere esercitare nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo il diritto di difesa, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento (art. 10, legge n. 241/90 del 1990), al fine di evitare l'applicazione di una misura disciplinare. Si ritiene opportuno, pertanto, espungere la relativa disposizione.

Al comma 1, punto n. 5, si ricorda che l'interessato è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti posti a base dei provvedimenti di dispensa dal servizio, anche al fine di presentare memorie ed osservazioni; si suggerisce, dunque, di espungere la disposizione in esame.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

**Parere**

La Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, con nota in data 31 maggio 2007, ha chiesto a questa Commissione il parere ai sensi dell'art. 11 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2007.

**Premesso**

che la Commissione, nella valutazione del testo, si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla normativa in vigore ed in particolare dalla legge n. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005, nonché del regolamento n. 184/2006;.

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in tredici articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative delle richiamate norme legislative e regolamentari presenti nell'ordinamento, si rileva quanto segue.

L'art. 4 "Documenti oggetto d'accesso" contiene l'elenco dei documenti nei confronti dei quali è possibile esercitare l'accesso. Tale disposizione, per come è formulata, sembra limitare l'ampiezza del diritto d'accesso rispetto alla normativa generale di riferimento ed in particolare all'art. 22, c. 3, legge 241/90 il quale pone il principio generale dell'accessibilità di tutti i documenti amministrativi. Pertanto la disposizione in esame va eliminata dall'atto regolamentare.

Art. 8 "Accoglimento della richiesta e modalità di accesso formale". Alla fine, il c. 5° stabilisce che "L'Ufficio può rilasciare copia dei documenti.....". Tenuto conto che l'utilizzo del verbo "potere" lascerebbe intendere che, nell'esame della domanda d'accesso, l'amministrazione disponga di un potere ulteriore rispetto a quello previsto dagli artt. 6 e 7 (accesso formale e informale) nei quali sono puntualmente indicati gli elementi sui quali verte l'accoglimento o meno dell'accesso, si ritiene opportuno modificare il testo nel senso "L'Ufficio rilascia copia.....".

Art. 9 "Non accoglimento della richiesta di accesso formale". La formulazione dell'articolo appare pleonastica, visto che nei successivi articoli sono disciplinati i singoli casi di differimento ed esclusione e di conseguenza, anche per una maggiore semplificazione, va eliminato dal testo regolamentare.

L'art. 11, infine, intitolato "Categoria dei documenti sottratti all'accesso" non è conforme alle ipotesi di esclusione previste dal c. 1 dell'art. 24 della legge 241/90, cui il c. 2 rinvia per l'individuazione da parte delle amministrazioni degli atti sottratti all'accesso e, pertanto, occorre provvedere alla riformulazione nel senso indicato.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche sopraindicate, che codesto Consiglio vorrà predisporre.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Maggiore.....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Aeronautica Militare di .....

**Fatto**

Con istanza in data 11.12.2007 il maggiore ..... ha chiesto al Comando aeronautica militare di ..... di aver accesso ai "fogli di presenza dell'Ufficio presso il quale aveva prestato servizio dal 26-11-1999 al 19-12-1999", dei quali necessitava a sostegno di denunzie da lui presentate alla Procura della Repubblica di ..... contro l'Amministrazione militare.

Con nota del 19-1-2008 detto Comando ha negato l'accesso assumendo "che l'argomento è stato più volte preso in esame in base a precedenti richieste", che "la S.V. dimostra di avere perfetta conoscenza relativa alla sua posizione nel (menzionato) periodo "e che l'argomento è stato oggetto di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria".

Con lettera del 23-1-2008 il maggiore ....., ritenendo insufficiente il motivo di diniego, chiedeva nuovamente l'accesso.

Avverso il silenzio su tale ulteriore richiesta di accesso il maggiore ....., con atto del 6-3-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con memoria in data 4 aprile 2008 il Comando Aeronautica Militare di ..... ha affermato di aver già fornito al ricorrente, nel tempo, un esaustivo quadro di informazioni circa ogni aspetto dell'intera vicenda.

**Diritto**

Con il ricorso si assume che nei "fogli di presenza" sarebbe contenuta l'attestazione, non corrispondente al vero, della posizione di "aspettativa".

Non v'è dubbio che tale assunto, e l'eventuale necessità della tutela della regolarità del proprio status militare, nei termini prospettati dal ricorrente, concretino l'interesse all'accesso.

Peraltro, la circostanza evidenziata dall'Amministrazione secondo la quale l'interessato sarebbe "già a conoscenza del contenuto degli atti" "perché lo stesso afferma espressamente di aver preso visione del documento" che il Comando Aeronautica "ha inoltrato agli Organi inquirenti" non giustifica il diniego di accesso tenuto conto che l'accesso deve essere riconosciuto anche mediante estrazione di copia perchè la novella della legge n. 15 del 2005 ha abrogato la categoria di accesso limitato alla presa visione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ispettorato del Lavoro di.....

**Fatto**

Il signor ....., in data 14 gennaio 2008, ha presentato all'Ispettorato del Lavoro di ..... un'istanza di accesso ad un verbale ispettivo che lo riguardava.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, subordinandolo al consenso dei controinteressati.

Pertanto, in data 5 marzo 2008, il signor ....., tramite il suo legale, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato un ricorso alla Commissione, che lo ha ricevuto il 12 marzo 2008.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso proposto invita il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'Ispettorato del Lavoro di ....., per potere verificare che il ricorso stesso sia stato presentato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'Ispettorato del Lavoro di ..... Il termine per la decisione del ricorso rimane interrotto

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di .....

**Fatto**

Il sig. ....., dopo essere stato ascoltato dai Carabinieri di ..... su circostanze relative allo svolgimento della propria attività di perito assicurativo e dopo che l'amministrazione ha provveduto a comunicargli di avere disposto l'audizione su richiesta della Prefettura di ..... ed a seguito della presentazione di un esposto, ha chiesto, il 10 gennaio 2008, di potere accedere a:

1. tutti i documenti relativi al procedimento scaturito dall'esposto;
2. eventuali documenti istruttori;
3. verbale redatto dai Carabinieri nel corso dell'audizione.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 14 marzo, dopo avere specificato di avere ricevuto l'istanza il 26 febbraio 2008, ha inviato i documenti richiesti al ricorrente, omettendo però il nominativo dell'esponente per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza.

**Diritto**

L'amministrazione ha provveduto ad inviare i documenti richiesti omettendo, tuttavia, il nominativo dell'esponente. Al riguardo si rileva che secondo un recente orientamento giurisprudenziale "l'esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore ed all'amministrazione competente al suo esame ed all' apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti denunciati, i quali ne risultano comunque incisi" (C.d.S., sez. VI, n. 3601/2007).

Pertanto, ogni soggetto deve potere conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce non potendo la pubblica amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza atteso che tale diritto non ha un'ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Inoltre, il destinatario di un procedimento di controllo è titolare di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati nel corso dell'attività amministrativa a cominciare dagli atti di iniziativa quale, appunto, l'esposto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso con riferimento all'omissione del nominativo del denunciante, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, la Prefettura – Ufficio Territoriale del

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Governo di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte, mentre dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere per i restanti documenti.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di .....

**Fatto**

Il sig. ....., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. ..... del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 3 agosto 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo avuto, sino al mese di gennaio u.s., notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 25 gennaio 2008 presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 28 febbraio u.s. il sig. ....., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 25 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Regione Carabinieri .....

**Fatto**

Il sig. ..... in data 3 dicembre 2007 ha presentato richiesta di accesso a diversi documenti concernenti accertamenti medici effettuati sulla sua persona relativamente a patologie manifestatesi nel 2001 e per le quali veniva inviato dall'amministrazione resistente al servizio sanitario nazionale. In data 20 dicembre l'istanza veniva rigettata dall'amministrazione. Pertanto, il successivo 27 febbraio, il sig. ..... chiedeva alla scrivente Commissione il riesame del diniego indirizzando il gravame all'amministrazione resistente la quale, pur non essendovi tenuta, in data 3 marzo u.s., lo ha fatto pervenire alla scrivente.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento di diniego del 20 dicembre 2007 (comunicato al ricorrente in data 28 dicembre 2007) e che l'istanza di riesame reca la data del 27 febbraio 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Azienda Unità Sanitaria locale n. ..... di .....

**Fatto**

Il sig. ....., rappresentato e difeso nel presente procedimento dagli avv.ti ..... e ..... del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 18 aprile 2005 all'amministrazione resistente domanda per accertamento di invalidità civile chiedendo di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 537/93.

Dopo essersi sottoposto agli accertamenti sanitari previsti, con telegramma del 15 novembre 2005 l'amministrazione invitava l'odierno ricorrente a presentarsi presso la AUSL al fine di effettuare la visita medica necessaria per il riconoscimento dell'invalidità civile. Successivamente al compimento di tale ultimo atto, l'amministrazione, nonostante reiterate richieste verbali in tal senso da parte del sig. ....., non dava alcuna comunicazione allo stesso circa l'esito degli accertamenti effettuati.

Pertanto, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, il ricorrente in data 17 gennaio 2008 presentava richiesta di accesso agli atti concernenti il procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile allo scopo, tra l'altro, di verificarne lo stato di avanzamento. Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 febbraio u.s. (ricorso pervenuto il 14 marzo 2008), chiedendo di accertare il diritto di accesso in capo al ricorrente e, per l'effetto, di ordinare all'amministrazione il rilascio della documentazione richiesta.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente contro l'Azienda Unità Sanitaria locale n. ... di .....

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Non essendo le AUSL amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi in materia di accesso contro i provvedimenti di tali figure soggettive debbono essere presentati al difensore civico ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Avvocatura Generale dello Stato

**Fatto**

L'avv. ..... riferisce di aver prestato servizio in qualità di procuratore dello Stato presso la sede distrettuale di ..... dal maggio 1997 al febbraio 1999. Riferisce altresì che il 12 dicembre 1999 l'ex segretario amministrativo dell'Avvocatura di ..... veniva condannato per peculato per essersi appropriato di onorari per un importo pari a £. ..... Successivamente la Corte dei Conti, nel giudizio per danno erariale instaurato dinanzi ad essa, condannava il suddetto segretario amministrativo a risarcire il danno cagionato all'Avvocatura dello Stato, statuendo la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme percepite per gli esercizi finanziari interessati (1991-1997). L'avv. ....., pertanto, formulava richiesta di riparto e, in data 3 luglio 2007 inoltrava richiesta di accesso ai prospetti elaborati dall'Avvocatura relativi agli Avvocati e Procuratori del distretto di ..... che avevano partecipato al riparto per il 2° e 3° quadrimestre del 1997. In data 12 luglio 2007 l'amministrazione rilasciava la documentazione richiesta. Successivamente, in data 4 novembre 2007, l'odierno ricorrente formulava nuova richiesta di accesso ai prospetti per la ripartizione della quota dei 2/10 degli onorari spettanti agli Avvocati e Procuratori appartenenti a tutte le avvocature distrettuali diverse da quella che ha seguito la causa.

A tale ultima richiesta di accesso l'amministrazione non ha dato seguito; pertanto, formatosi il silenzio su di essa, l'avv. ....., in data 29 dicembre u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 15 gennaio u.s. la Commissione, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli Avvocati e Procuratori i cui dati sono contenuti nei prospetti oggetto della richiesta di accesso dell'odierno ricorrente, invitava l'amministrazione e notificare loro il gravame.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che in data 7 marzo lo stesso ricorrente ha inviato una nota in cui dichiara che l'amministrazione ha soddisfatto la richiesta di accesso determinando la cessazione della materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente:** Cancelleria Tribunale Civile di .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato istanza di accesso alla cancelleria del Tribunale di ..... avente ad oggetto le sentenze depositate presso il Tribunale medesimo relative ai procedimenti di qualsiasi grado, anche innanzi al Giudice di Pace, in cui sia parte convenuta .....

Specifica il ricorrente di avere acquistato beni immobili dalla società costruttrice su citata sui quali è in corso di accertamento l'esistenza e l'entità di possibili vizi occulti. Il ricorrente, attraverso i documenti richiesti intende, dunque, valutare l'opportunità di difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

La cancelleria del Tribunale di ....., dopo avere comunicato che l'istanza di accesso alle sentenze del Giudice di Pace doveva essere presentata alla cancelleria competente, ha rigettato l'istanza atteso che i fascicoli sono disponibili solo alle parti in causa.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 febbraio 2008, il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare alla Cancelleria Tribunale Civile di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, le sentenze, poiché concludono un "processo" e non un procedimento non sono assimilabili ai documenti amministrativi (C.d.S. Sez. IV, 1363/2008). Pertanto, poiché le sentenze non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso, il presente ricorso è inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate

**Fatto**

Il sig. ..... l'11 febbraio 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra ....., ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di interscambio su citata;

2. verbali e documenti di valutazione della professionalità del sig. .....;

3. programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale ..... per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005;

4. pareri ed osservazioni richiesti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, necessari per la corretta istruttoria del procedimento;

5. pareri ed osservazioni richiesti al Ministero della Difesa al fine della valutazione della posizione lavorativa del ricorrente onde dare atto del contegno assunto nel periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra ..... era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ..... ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra ....., a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig. .....

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza del ricorrente del 12 febbraio 2008, non era volta ad estrarre copia dei documenti su indicati, ma aveva ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento. Specifica, ancora, l'amministrazione di avere provveduto a comunicare al ricorrente i motivi posti a base del provvedimento negativo.

Poiché il ricorrente ha inviato, allegato al ricorso, l'istanza di accesso del 12 febbraio, la scrivente Commissione chiede all'amministrazione di inviare il documento volto all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa, ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire il documento di cui in motivazione, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato

**Fatto**

La sig.ra ....., dopo avere visionato il Decreto del Capo del Corpo Forestale del 7 luglio 2005 con il quale la ricorrente è stata trasferita dal Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di ..... al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il ....., ha chiesto di estrarre copia dei seguenti documenti:

1. Decreto del Capo del Corpo Forestale del 7 luglio 2005;
2. nota n. 511 Ris del 4 marzo 2005 e i documenti conseguenti e successivi;
3. nota n. 172 Ris del 26 aprile 2005 del Reggente del Comando regionale per il .....;
4. relazione del 1 luglio 2005 del Direttore dell'Ufficio Ispettivo del .....

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti, richiamati nelle premesse del decreto sopra citato, sono necessari per partecipare al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2001, per potere presentare osservazioni ad eventuali ricostruzioni inesatte dello svolgimento delle funzioni assegnatele ed, infine, per conoscere i motivi posti a base del trasferimento.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 4 atteso che i medesimi, non essendo presenti nel fascicolo della ricorrente e non essendo annotati nello stato matricolare, non possono essere oggetto di valutazione al fine dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale.

Rileva, inoltre, l'amministrazione la carenza di un interesse attuale, diretto e concreto in capo alla ricorrente in considerazione del lungo intervallo di tempo trascorso dall'emanazione del decreto e della decorrenza dei termini per un'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale, atteso che la ricorrente era a conoscenza dei motivi del provvedimento di trasferimento già nel 2005 sulla base della comunicazione inviatale il 24 marzo. Rileva, ancora, l'amministrazione la mancanza di un nesso di collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente atteso che i medesimi non avendo dato luogo ad alcun provvedimento disciplinare non hanno dispiegato alcun effetto diretto o indiretto nella sfera giuridica della ricorrente e non sono stati inseriti nel suo fascicolo personale.

Afferma infine, che i documenti di cui al punto n. 4 contengono dati sensibili e giudiziari che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, possono essere conosciuti nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Avverso il provvedimento di diniego del 5 febbraio 2008, la sig.ra ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Ministero delle

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

La sig.ra ..... è, infatti, titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti citati nelle premesse del decreto su citato con il quale la medesima è stata trasferita dal Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di ..... al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il ..... In tal senso "l'accoglimento alla richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento" (art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006).

La scrivente Commissione rileva, inoltre, che l'interesse inteso come "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata", contenuta nel novellato art. 22 della legge n. 241 del 1990, non richiede anche l'attualità delle esigenze di tutela della situazione giuridica sottostante; in altri termini l'attualità va riferita all'interesse conoscitivo, laddove, per altro aspetto, la "corrispondenza" non può significare ovviamente sovrapposizione tra interesse conoscitivo e situazione giuridicamente tutelata, dovendo, invece, essere intesa nel senso della "correlazione" o "collegamento" (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 maggio 2007, n. 1263).

Infine, la funzione di tutela dei dati sensibili e giudiziari può essere esercitata mediante copertura dei dati stessi, salvo che i medesimi non siano assolutamente necessari alla ricorrente per difendere i propri diritti.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

**Fatto**

Il sig. ……., a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in data 11 luglio 2007, veniva sottoposto ad accertamenti da parte dell'amministrazione resistente all'esito dei quali l'INAIL (con provvedimento del 10 gennaio 2008) negava la dipendenza dell'infortunio medesimo da causa di lavoro. A fronte di tale diniego l'odierno ricorrente, per il tramite del patronato INCA di ……., in data 24 gennaio u.s. chiedeva di poter accedere alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in merito alla fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione. In data 25 febbraio 2008 l'amministrazione negava l'accesso rilevando la presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Avverso tale diniego il sig. …… in data 11 marzo 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Tra i documenti offerti in comunicazione il ricorrente indica copia attestante la notifica al controinteressato.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che il ricorrente ha notificato copia del ricorso all'amministrazione resistente, qualificandola erroneamente come controinteressato. In realtà la qualifica da ultimo citata spetta al datore di lavoro di cui il sig. …….. ha chiesto di conoscere le dichiarazioni rese in occasione dell'infortunio asseritamente occorso sul posto di lavoro. Pertanto, la scrivente Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone del datore di lavoro o comunque di coloro che abbiano reso dichiarazioni in merito alla vicenda concernente l'infortunio dell'odierno ricorrente ed ai quali il presente gravame va notificato.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal sig. …….. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Comando Generale della Guardia di Finanza

**1Fatto**

Il sig. ..... ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";

2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR ..... avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

A) copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;

B) copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica nn. 37201/2004 del 12 novembre 2004 e 1618/2006 del 17 maggio 2006;

C) copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n. .....

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. ..... avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

La scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva accolto parzialmente il ricorso, negando l'accesso al documento di cui al punto n. 2 dal

**PLENUM 7 APRILE 2008**

momento che il medesimo era stato dichiarato inesistente dall'amministrazione, accogliendolo, invece, con riferimento al documento di cui al punto n. 1.

Successivamente il 23 gennaio 2008, il ricorrente aveva inviato una nota alla scrivente Commissione alla quale aveva allegato uno schema di rilevazione di informazioni redatto dalla dirigente preposta all'istruttoria delle pratiche del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, poi, chiariva che il documento di cui al punto 2 dell'istanza, ossia il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, è lo schema di rilevazione compilato con le informazioni che lo riguardano e inviato al Comitato. Aveva chiesto, pertanto, il sig. ..... di riesaminare il ricorso presentato alla luce degli ulteriori elementi forniti.

La scrivente Commissione, nella seduta dell'11 febbraio 2008 aveva, dunque, invitato l'amministrazione a comunicare se effettivamente possedeva il documento su indicato.

L'amministrazione riferisce di "non potere identificare con esattezza il c.d. schema di rilevazione compilato con le informazioni che riguardano il sig. ..... ed inviato al Comitato", e di avere dato esecuzione alla decisione assunta dalla Commissione nel corso della seduta del 17 dicembre 2007. Tra i documenti inviati al ricorrente e forniti, per conoscenza, anche alla scrivente Commissione, l'amministrazione afferma l'inesistenza della "nota con la quale il competente organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico legali", atteso che il riesame di cui al parere n. 1618/2006 è scaturito dalla esecuzione del giudicato di cui al decreto n. 24/2005.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

Infatti, il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di documenti "materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione" (art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006) che nel caso in esame ha responsabilmente dichiarato di non essere in possesso dei documenti richiesti. Né è tenuta a formare atti o documenti nuovi per soddisfare le richieste di accesso (v. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006, n. 1605).

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: INAIL - .....

**Fatto**

La signora ....., in data 1 giugno 2005, ha presentato all'INAIL di ..... una domanda di riconoscimento di malattia professionale e, a seguito del diniego oppostole, in data 27 gennaio 2007, ha formulato un'istanza di accesso alla relativa documentazione.

Dopo aver ricevuto, in data 16 febbraio 2007, un parziale diniego alla suddetta istanza, e dopo un ulteriore diniego ad altra istanza di accesso formulata, avente ad oggetto la stessa documentazione, la signora ..... il 20 novembre 2007, si è rivolta al Difensore Civico della Regione ....., il quale con nota del 28 dicembre 2007 ha chiesto all'ente resistente l'accesso agli atti richiesti.

Non avendo ricevuto ad oggi alcuna comunicazione da parte dell'INAIL di ..... signora ..... ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'INAIL di ....., in data 2 aprile 2008, ha trasmesso una memoria difensiva a codesta Commissione.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 13 marzo 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Reggimento Artiglieria contraerei

**Fatto**

Il signor ....., con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando Reggimento Artiglieria contraerei di prendere visione della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento ai rapporti informativi, ai pareri espressi ed alle dichiarazioni rese da terzi durante il periodo di servizio prestato, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

L'amministrazione destinataria dell'istanza, con nota del 28 febbraio 2008, negava l'accesso non essendo in possesso della documentazione richiesta che, a seguito del trasferimento del signor ..... nel Distretto Militare di ....., veniva trasmessa a quest'ultimo ufficio.

Pertanto, il signor ....., in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

Con comunicazione, ricevuta via fax dalla Commissione il 21 marzo 2008, l'amministrazione resistente ha precisato di avere inviato la documentazione richiesta, in data 27 dicembre 1983, al D.M. di competenza, poiché l'interessato in pari data transitava nello stesso.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In primo luogo, si rileva che la richiesta di accesso è stata formulata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso: in questo caso l'amministrazione investita dell'istanza deve immediatamente trasmetterla all'amministrazione competente, che detiene i documenti, dando comunicazione all'interessato di tale trasmissione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il presente ricorso, successivamente, dovrà essere notificato ai soggetti controinteressati (vale a dire ai terzi, diversi dagli autori dei rapporti informativi e dei pareri resi in merito all'istante, durante il periodo di servizio da questi prestato), per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla trasmissione dello stesso all'amministrazione competente, che detiene i documenti, e che dovrà, successivamente provvedere alla sua

**PLENUM 7 APRILE 2008**

notifica ad eventuali controinteressati diversi dagli autori dei rapporti informativi e dei pareri.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa

**Fatto**

Il Signor ....., in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, successivamente al congedo, non avendo avuto corrisposti gli emolumenti per l'anno 2004, con nota del 18 settembre 2007, ha chiesto alla competente Direzione di Commissariato M.M. di ..... di accedere alla documentazione relativa alle proprie buste paga per quell'anno, per difendere i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

In data 2 ottobre 2007, la Direzione di Commissariato M.M. di ..... ha invitato l'istante a rivolgersi alla Direzione Generale per il Personale Militare, secondo le cui direttive aveva operato, senza rilasciare la documentazione richiesta né trasmettere l'istanza di accesso all'ufficio competente.

Successivamente, il 14 dicembre 2007, il signor ..... ha presentato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato con contestuale istanza di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare avente ad oggetto la suddetta documentazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor ....., il 10 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego tacito dell'amministrazione, chiedendo un riesame della statuizione negativa emessa dall'amministrazione.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato ricevuto il 18 marzo 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Fatto**

Il sig. ..... il 20 dicembre 2007 ha chiesto copia autentica di alcuni documenti relativi all'instaurazione di un rapporto di impiego con il Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di presentare ricorso alla Corte Europea di Giustizia o ad altra istituzione equivalente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 23 gennaio 2008 n. prot. ..... ha trasmesso la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione competente ed ha rilasciato copia conforme della nota n. ..... del 22 gennaio 2008, con la quale il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva trasmesso al Dipartimento dell'Amministrazione generale del Personale e dei Servizi del Tesoro dello stesso Ministero la richiesta di accesso del ricorrente.

Inoltre, l'amministrazione con nota dell'8 febbraio 2008, ha specificato di non avere inviato al ricorrente la nota n. ..... del 23 gennaio 2008, con la quale l'istanza di accesso è stata trasmessa al Ministero della Pubblica Istruzione perché già in possesso del ricorrente medesimo.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorsi il 10 marzo ed il 18 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2008, ritiene il ricorso inammissibile atteso che la richiesta di copia autentica del documento già detenuto dal ricorrente esula dall'ambito di applicazione del diritto di accesso.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sigg.ri ..... e ..... in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio .....
contro
**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico Statale ".....", in persona del legale rappresentante *pro tempore*
**e nei confronti di**: Sigg.ri ..... e ..... quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio .....

**Fatto**

Con istanza di accesso del 21 dicembre 2007, l'avv. ..... chiedeva in nome, per conto e nell'interesse dei sigg.ri ..... e ....., quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio ....., al Liceo Scientifico Statale ..... tutta la documentazione avente ad oggetto la persona dell'allievo .....

Con nota, datata 18 gennaio 2008, il Dirigente scolastico dell'Istituto comunicava agli istanti che della questione sarebbe stata investita la Direzione Generale competente per un parere in merito.

Successivamente, l'avv. ....., in nome e per conto degli istanti, riscontrava la nota sopra richiamata, evidenziando che il ..... era stato sottoposto a procedura accertativa di comportamenti, scaturente da alcune lettere di "denuncia", mai fatte visionare, e che la richiesta di accesso formulata era finalizzata alla tutela dei diritti del suo assistito.

Con del 19 febbraio 2008, la prof. ....., legale rappresentante dell'Istituto, negava l'accesso sul presupposto del formale motivato diniego opposto dai controinteressati all'istanza di accesso e dell'inesistenza di un procedimento sanzionatorio in corso nei confronti dello studente .....

**Diritto**

A fondamento dell'istanza formulata dai ricorrenti vi è l'esigenza prospettata dagli stessi di voler ottenere la copia del documento richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti. E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Con-siglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923).

Si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può

**PLENUM 7 APRILE 2008**

identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Così come, infine, il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In conclusione, nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/90, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, fosse anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3601 del 25 giugno 2007).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Vice sovrintendente .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno-

**Fatto**

Il Vice sovrintendente ....., attualmente in servizio presso la sottosezione di polizia stradale ....., in data 27 agosto 2001 presentava formale istanza di trasferimento per il Commissariato di P.S. di ..... o per qualsiasi altro ufficio o reparto della Provincia di ..... In data 21 marzo 2005 l'odierno ricorrente veniva trasferito presso l'ufficio di ....., sede, per quanto vicina a quella rappresentata nella richiesta di trasferimento, comunque situata in un Comune diverso da quello indicato. Essendo venuto a conoscenza della circostanza per cui altri colleghi meno titolati avevano ottenuto il trasferimento presso il Comune desiderato dal ..... nel settembre del 2007, in forza di una decisione della scrivente Commissione, il ..... accedeva ai documenti relativi al procedimento in questione.

Dall'esame di tali documenti l'odierno ricorrente veniva a conoscenza che un suo pari grado – il vice sovrintendente ..... – gli era stato preferito pur essendo scapolo e senza figli al contrario del richiedente che già al tempo della richiesta di trasferimento era sposato con due figli e proprietario di un'abitazione nel Comune di ..... In data 18 gennaio u.s., pertanto, il sig. ..... chiedeva l'accesso ai documenti relativi al procedimento di trasferimento del controinteressato ..... L'amministrazione, con provvedimento del 29 febbraio successivo, riferiva di alcune circostanze relative alle situazioni del sovrintendente ..... e del ....., senza, tuttavia, espressamente negare o concedere l'accesso ai documenti richiesti.

Di conseguenza ed al fine di vedersi riconoscere il diritto di accedere ai documenti richiesti, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 17 marzo 2008 (pervenuto il successivo 20 marzo) notificandolo anche al controinteressato vice sovrintendente ....., consegnandone copia a mano presso il Commissariato di polizia di .....

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stato scavalcato dal controinteressato nell'assegnazione del posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. La valutazione comparativa tra il ricorrente ed il controinteressati, invero, corrisponde al contenuto di situazione giuridicamente rilevante e collegata al chiesto accesso, atteso che soltanto dalla conoscenza del relativo contenuto potrebbero emergere eventuali vizi di legittimità o di merito in cui sia incorsa l'amministrazione nel disporre il trasferimento nei confronti del sig. ..... e non dell'odierno ricorrente.

**PQM**

**PLENUM 7 APRILE 2008**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Dirigente Scolastico del liceo Classico Statale .....

**Fatto**

Con istanza in data 25.08.2007 il sig. ....., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto ..... di Lucca nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto "di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al Dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I^ C del liceo classico, in data 25 agosto 2005".

Con nota del 14.09.2007 detto Dirigente ha inviato al sig. ....., in evasione della Sua richiesta, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I^ C.

Con atto del 02.10.2007 il ricorrente ha proposto ricorso a questa Commissione, deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla intera documentazione, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera: ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Nella seduta del 08.11.2007 la Commissione, rilevato che solo dopo l'esame della copia della lettera inviatagli dal Dirigente dell'Istituto l'istante ha potuto rilevare l'illegibilità di alcune firme, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non vi era stato diniego di accesso.

Successivamente, il sig. ..... ha presentato una nuova istanza di accesso, chiedendo al Dirigente scolastico "tutti i documenti in possesso della scuola dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera oppure l'elenco dei firmatari della lettera in forma dattiloscritta, attestata dal Dirigente scolastico".

Formatosi il silenzio rigetto, il sig. ....., con nota del 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione la quale, rilevata la presenza dei controinteressati genitori firmatari della lettera oggetto dell'istanza di accesso, lo dichiarava inammissibile, in quanto i controinteressati erano individuabili al momento della proposizione del ricorso.

In data 13.02.08, il ricorrente, comunicando al Dirigente scolastico i nominativi dei sottoscrittori individuati, ha richiesto i nominativi degli altri sottoscrittori della lettera le cui firme non erano comprensibili o l'accesso ai documenti della scuola, da cui si potesse risalire alla loro precisa identità.

In data 12.03.08, il Dirigente scolastico ha negato l'accesso richiesto.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone degli autori della lettera non identificati e di cui si chiede di conoscere con esattezza nome e cognome.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, i nominativi e gli indirizzi dei genitori della lettera non identificati, al fine di notificare loro il gravame presentato dal sig. ....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Soc. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Prefettura di ..... e Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare

**Fatto**

La ricorrente chiede a questa Commissione di ordinare alla Prefettura di ..... di emettere:

"dichiarazione formale circa la mancata rubricazione agli atti del protocollo interno della richiesta di ausilio in adempimento all''art. D.L. 42/04 cui all'Ordinanza dell'Ente Provinciale depositato in data 12.01.08";

"dichiarazione formale circa il nominativo e/o nominativi responsabili dell'ammanco";

"autorizzazione all'accesso ed estrazione di copia di tutta la documentazione ammi-nistrativa, ai sensi della legge 241/90 – legge 15/05 – d.P.R. 184/2006, detenuta dalla Prefettura in capo alle pratiche di cui al soggetto riconducibile all'Ordinanza Provinciale".

**Diritto**

Si rileva preliminarmente che la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della legge 241 del 1990, può soltanto, nell'ipotesi in cui il diniego espresso o tacito dell'accesso sia illegittimo, comunicarlo all'autorità disponente, di modo che, se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso deve considerarsi consentito. Pertanto, non può il ricorrente chiedere a questa Commissione di ordinare alla Prefettura di Brescia di emettere "dichiarazione formale circa la mancata rubricazione agli atti del protocollo interno della richiesta di ausilio in adempimento all'art. 167 D.L. 42/04 di cui all'Ordinanza dell'Ente Provinciale depositato in data 12.01.08" e "dichiarazione formale circa il nominativo e/o nominativi responsabili dell'ammanco".

A proposito della terza richiesta formulata nel ricorso, si osserva preliminarmente che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è consi-derato dallo stesso legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Indipendentemente però dalla natura endoprocedimentale o esoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso relativamente al preteso diritto di visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa detenuta dalla Prefettura di Brescia e relativa all'Ordinanza della Provincia di Brescia, per le ragioni che seguono.

La qualificazione dell'istanza formulata dalla società ..... in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare infatti erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della legge n. 241/90 dalla legge n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fatti-specie appena riferite, atteso che dalla documentazione in possesso della Scrivente non risulta essere stata formulata a monte alcuna istanza qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi considerare tale quella datata 25 marzo 2008, in quanto contestuale alla proposizione del ricorso, e non potendosi definire tale la domanda del 3 marzo 2008, perché in relazione ad essa non risulta essersi ancora formato alcun silenzio diniego e comunque perché preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento. La scrivente Commissione, infatti, riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia del diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione..... onlus - Tribunale per i diritti del malato
contro
**Amministrazione resistente:** Azienda Unità Sanitaria Locale .....

**Fatto**

In data 21.01.2008 la ricorrente ha presentato istanza di accesso al direttore generale dell'ASL 5 ..... avente ad oggetto la documentazione relativa al c.d. appalto ....., all'appalto del servizio sterilizzazione ....., alla concessione di servizi per il polo riabilitativo .....

Avverso il silenzio rigetto dell'ASL 5 ....., l'Associazione ..... propone ricorso ex artt. 25 della legge 15/2005 e 12 del d.P.R. 184/2006.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che " decorsi inutil-mente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo re-gionale.....ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di una azienda sanitaria locale.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Capitano
contro
**Amministrazione resistente:** Comando provinciale Carabinieri .....

**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei carabinieri ..... (Comando provinciale di .....), riferisce di aver presentato in data 3 dicembre 2007 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti della cui esistenza il richiedente era venuto a conoscenza nel corso di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, riferisce l'interessato che al termine delle indagini preliminari (conclusesi il mese di settembre 2007) e dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo processuale veniva a conoscenza che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di ..... gli aveva sottratto la direzione dell'ordine pubblico per gli incontri di calcio in ..... per affidarla ad un funzionario della polizia di Stato e che il procuratore della Repubblica aveva rilevato che tale provvedimento aveva offuscato l'immagine professionale dell'odierno ricorrente.

Nella richiesta di accesso del 3 dicembre 2007, pertanto, il capitano ..... chiedeva una serie di documenti richiamati nel fascicolo processuale e precisamente: a) copia del rapporto stilato dal comandante provinciale di ..... sulla situazione dell'ordine pubblico in .....; b) copia di tutte le ordinanze di servizio con cui il comando provinciale di ..... disponeva il servizio di ordine pubblico nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2005 e il 23 agosto 2007; c) relazione del comandante provinciale in merito all'affidamento del servizio di ordine pubblico in ..... ad un funzionario della polizia di Stato anziché all'odierno ricorrente.

In data 14 gennaio 2008 l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione richiesta per due motivi. In base al primo, il richiedente non avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, bensì avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti tipici del processo penale per l'acquisizione di documenti ritenuti di interesse per la difesa in sede penale. In secondo luogo, e a prescindere da tale rilievo, l'amministrazione ritiene che i documenti oggetto dell'istanza abbiano comunque natura riservata e siano pertanto sottratti all'accesso. Nella seduta dell'11 febbraio u.s. la scrivente Commissione, dopo aver affermato l'esclusione dell'accesso con riferimento ai documenti di cui alle lettere a) e b) in quanto afferenti a vicende di ordine pubblico, invitava l'amministrazione a comunicare in base a quale norma regolamentare era stato negato l'accesso relativamente al documento di cui alla lettera c), affermandone la natura riservata.

**Diritto**

In data 21 marzo 2008 il Comando Carabinieri della Regione ..... comunicava alla scrivente Commissione la fonte in forza della quale è stato negato l'accesso. In particolare l'amministrazione nella nota appena citata, fa riferimento al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, allegato n. 2, punto 9, a tenore del quale sono esclusi

**PLENUM 7 APRILE 2008**

dall'accesso gli "Atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità dei contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza".

Pertanto, in base alla disposizione regolamentare testualmente riportata, anche i documenti di cui alla lettera c) sono da considerare sottratti all'accesso e, di conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento, fatta salva la possibilità per l'interessato di tutelare le proprie ragioni davanti al TAR revocando in dubbio la legittimità delle disposizioni regolamentari.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione Sportiva dilettantistica .....
contro
**Amministrazione resistente:** Federazione Italiana Sport Orientamento

**Fatto**

L'Associazione Sportiva dilettantistica ....., per il tramite del proprio legale, in data 22 febbraio 2008, ha richiesto via fax, alla Federazione Italiana Sport Orientamento di potere avere accesso, in particolare, ai seguenti documenti della federazione stessa:

- lo Statuto federale
- il regolamento tecnico federale
- il regolamento organico
- il regolamento impianti cartografici
- il registro delle sentenze e dei provvedimenti degli organi federali di giustizia ovvero degli atti stessi in assenza del registro
- i verbali del consiglio di presidenza dal 2004 ad oggi.

Tale richiesta veniva esplicitata al fine di tutelare gli interessi giuridici dell'associazione nei confronti della federazione.

Da parte della federazione, nella stessa data, veniva opposto un diniego alla suddetta istanza di accesso.

Pertanto, l'Associazione Sportiva dilettantistica ....., per il tramite del proprio legale, in data 22 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

In data 4 aprile 2008, la Federazione Italiana Sport Orientamento ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria difensiva tramite il proprio legale.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che i documenti richiesti sono da considerarsi documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, lett. d) della legge n. 241/90 e, pertanto, sono soggetti alle relative norme in materia di accesso.

Venendo al merito dell'istanza di accesso formulata, a parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'associazione istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina

**PLENUM 7 APRILE 2008**

prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con *l'actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto - oltre che la pacifica natura pubblica dei documenti richiesti – gli stessi dovranno essere esibiti all'associazione istante, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PLENUM 7 APRILE 2008**

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

**Fatto**

Il dott. ....., Direttore della Casa Circondariale di ....., ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la ....., notificato in data 13 febbraio 2008, con il quale è stata rigettata la richiesta di avere copia degli atti afferenti l'indagine avviata dal provveditore e di cui alla nota prot. 10 Ris del 08.11.2007.

**Diritto**

Questa Commissione rileva che l'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio rigetto, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso emerge che il diniego è stato co-municato il 13.02.08, pertanto il termine di trenta giorni è spirato il 14 marzo 2008.

Considerato che il presente ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 20 marzo 2008, lo stesso deve dichiararsi irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006 perché tardiva-mente proposto.

Si evidenzia che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, la "decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richie-sta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**:Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Pubblica Istruzione

**Fatto**

Il sig. ..... ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento del 2 gennaio 2008, prot. n. AOOUFFGABn11/FR, con il quale l'ufficio di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato, per competenza, l'istanza di accesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio IX concernente la nota prot. n. 7601 del 7 settembre 2006.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Pepe Bruno, viale Europa 49, 71100 FOGGIA
Contro
**Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei ministri

**Fatto**

Il sig. ..... ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento DFP – 0049779- 21/12/2007-1.3.6.4. intestato Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato al ricorrente copia dei documenti relativi al ricorso straordinario dal medesimo detenuti per l'istruttoria di propria competenza ed ha invitato il ricorrente a rivolgersi personalmente agli uffici qualora lo ritenesse opportuno.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto

**Fatto**

Il sig. ..... ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento del 2 gennaio 2008, prot. n. AOOUFFGABn11/FR, con il quale l'ufficio di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato, per competenza, l'istanza di accesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio IX concernente la nota prot. n. 7601 del 7 settembre 2006.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Società .....
contro
**Amministrazione resistente**: INPS di .....

**Fatto**

La Società ....., a seguito di un'ispezione da parte dell'INPS di ....., il 22 febbraio 2008, tramite il proprio legale, ha presentato un'istanza di accesso al suddetto ente per poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione sulla quale si era basato l'accertamento delle dichiarazioni rese da 13 lavoratori interrogati, non riportate nel relativo verbale di ispezione e "di tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori i cui rapporti sono stati oggetto di accertamento" al fine di potere predisporre ricorso all'Ispettorato del Lavoro contro il verbale di accertamento notificato all'associazione stessa.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, la Società ....., tramite il suo legale, il 26 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego dell'amministrazione.

**Diritto**

Risulta che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, vale a dire ai lavoratori che hanno reso le dichiarazioni a suo tempo verbalizzate, per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Fatto**

Il signor ....., in data 7 agosto 2007, ha chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza di potere avere accesso agli atti relativi al concorso pubblico, per esami a 40 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 28 gennaio 2005, ed in particolare "di prendere visione e di estrarre copia semplice della scheda risposta consegnata in sede di prova preliminare del concorso, unitamente al questionario somministrato, all'elenco delle risposte ritenute corrette dalla Commissione ed al documento attestante i criteri di valutazione delle risposte, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale, in specie della posizione dell'ultimo candidato ammesso a sostenere le prove atletiche".

Nell'istanza di accesso agli atti, l'odierno ricorrente specificava quanto segue: "per valutare l'interesse giuridico alla base della presente istanza prodotta a distanza di due anni dalla prova si evidenzia che l'istante in relazione al concorso del 2004, attivò un lungo contenzioso amministrativo (solo recentemente conclusosi), producendo altresì esposto presso la Procura della Repubblica non ancora formalmente archiviato (in base alle informazioni del medesimo). Proprio in forza di quest'ultima circostanza, la scrivente ha interesse ad accertare che nella prova preliminare per la quale si chiede l'accesso agli atti non siano state compiute irregolarità a suo danno".

Con nota, notificata all'odierno ricorrente l'8 settembre 2007, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, per carenza di interesse e di motivazione.

Pertanto, il signor ..... il 6 ottobre 2007 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

La Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

Il Ministero dell'Interno, in data 28 febbraio, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto, in data 20 febbraio, alla notifica della suddetta istanza al diretto controinteressato, il quale non ha formulato alcuna opposizione.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della medesima legge.

Con riferimento al caso di specie si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti

amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor ..... dovranno essere esibiti, considerata anche la mancata opposizione del diretto controinteressato, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Segreteria Provinciale Generale della UILPS di .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. – Ufficio Relazioni Sindacali –.....

**Fatto**

La Segretaria Provinciale Generale della Uilps di ..... ha chiesto con missiva datata 09.01.2008 al ... Rep. Volo di ..... di visionare gli atti che potessero far rilevare violazioni di diritti sindacali, e precisamente: fogli di servizio giornalieri dell'ultimo semestre 2007; fogli firma dell'ultimo semestre; fogli dello straordinario emergente; programmi volo ed ogni atto connesso allo straordinario posto in essere c/o al Rep. Volo.

Con comunicazione datata 16.01.08 prot. n. 274, il Dirigente del Reparto Volo di fatto ha negato l'accesso agli atti, invitando l'istante a presentare specifica richiesta con dettagliata motivazione, così come previsto dalla legge 241/90.

La Segreteria Provinciale Uilps di ..... con "Atto Stragiudiziale di Diffida" del 18.02.2008 ha formulato nuovamente richiesta di accesso agli atti anzidetti, significando che era Sua intenzione verificare se lo strumento dello straordinario fosse gestito nel rispetto dell'art. 13 ANQ e dell'art. 25 del d.P.R. 164/02; ha altresì espressamente indicato gli atti da visionare nell'ordine seguente: 1) ordini di servizio giornalieri dell'ultimo semestre 2007; 2) fogli firma presenze giornaliere dell'ultimo semestre 2007; 3) programmi volo dell'ultimo semestre 2007; 4) fogli dello straordinario emergente dell'ultimo semestre 2007; 5) ogni atto connesso allo straordinario posto in essere c/o i Rep. Volo.

Il Dirigente del Reparto Volo di ..... ha accolto la richiesta di accesso limitatamente agli atti di cui ai punti 1, 4 e 5 della stessa, invitando l'istante a prenderne visione in data 1 marzo 2008, e ha manifestato espresso diniego in relazione agli atti di cui ai punti 2 e 3.

Per ciò che concerne i documenti amministrativi di cui al punto 2 (fogli firma presenze giornaliere dell'ultimo semestre 2007), l'accesso è stato negato sul presupposto della insussistenza in capo all'O.S. di un interesse giuridicamente vincolante, concreto ed effettivo, alla visione di tale documentazione, mentre per gli atti di cui al punto 3 (Programmi di Volo dell'ultimo semestre 2007) l'accesso è stato impedito in quanto essi rientrerebbero tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 3, punto d), del D.M. n. 415 del 10.05.1994 e successive modifiche.

In data 1 marzo 2008 è stato redatto verbale di accesso ai documenti amministrativi, da cui risulta che la delegazione della Segreteria Provinciale della O.S. UILPS di ..... ha lamentato, in ordine ai documenti di cui al punto 4 dell'istanza del 18.02.2008, che l'accesso consentito fosse limitativo delle prerogative che l'ordinamento statuisce per i soggetti portatori di interessi diffusi e che è stato illegittimamente negato il diritto di estrarre copia degli ordini di servizio posti in visione.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

## Diritto

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Dagli atti del procedimento risulta che l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso agli atti di cui ai punti 1, 4 e 5, invitando l'odierno ricorrente a presentarsi presso l'ufficio competente al fine di esercitare il consentito accesso. La circostanza che, in sede di esercizio del diritto di accesso, non sia stato consentito a quest'ultimo di accedere interamente ad alcuni documenti (fogli dello straordinario emergente) ed estrarre copia di altri documenti (tutti gli ordini di servizio posti in visione), avrebbe dovuto indurre lo stesso a formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o un diniego espresso o il silenzio dell'amministrazione, sui quali soltanto questa Commissione può pronunciarsi nell'esercizio dei poteri giustiziali che le spettano.

Ad ogni modo, a proposito dei fogli dello straordinario emergente, ovvero delle prestazioni lavorative straordinarie che possono essere autorizzate senza la preventiva informativa e la concertazione con i sindacati, allorquando si tratta di fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro, preme rilevare che dal verbale del 01 marzo 2008 non è dato sapere esattamente in che misura l'accesso consentito sia stato poi limitato.

A tal proposito, si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione, le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato e quando esiste un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva. Scopo di tale orientamento è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Stante tale orientamento si esprime l'avviso che la ricorrente avesse il diritto di accedere solo al dato numerico complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate e non anche ai nominativi ed ai profili del personale che lo ha prestato. Comunque, al di là di tali considerazioni, si ribadisce nuovamente che la ricorrente avrebbe dovuto formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o un diniego espresso o il silenzio dell'amministrazione.

Quanto ai fogli di firma giornalieri di cui al punto 2 dell'istanza di accesso del 18.02.2008, si ritiene che, in applicazione e nei limiti del principio innanzi descritto, debba essere riconosciuto il diritto di accesso ed in ordine a tutti i documenti accessibili l'accesso debba essere riconosciuto anche mediante estrazione di copia in quanto la novella della legge n. 15 del 2005 ha abrogato la categoria di accesso limitato alla presa visione.

Come risulta dall'esposizione in fatto, la restante documentazione richiesta (Programmi di Volo) rientra tra quella per la quale l'art. 3, lett. d), del D.M. 10.5.1994 n. 415 e successive modifiche, intitolato "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità", prevede l'esclusione dell'accesso.

## PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli avvocati di .....

**Fatto**

L'avv. ....., in data 30 gennaio 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... l'accesso e l'estrazione di copia integrale del fascicolo relativo alla procedura disciplinare da aprire nei confronti dell'avv. ....., ma successivamente archiviata.

Con delibera del 15 febbraio 2008, comunicata all'istante il 23 febbraio 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv. ....., in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, asserendo di voler verificare la responsabilità del collega avv. ..... in merito alle vicende per le quali lo aveva investito del patrocinio legale a sua difesa.

**Diritto**

L'istanza di accesso era motivata per *relationem* agli esposti avverso gli avv.ti ..... ed ....., nonché alla raccomandata a.r. 1884.2 del 14.1.2008 ed alla raccomandata a mano 22.01.2008

Tali documenti vanno pertanto acquisiti per valutare se l'istanza di accesso risulti adeguatamente motivata o meno.

**PQM**

La Commissione dispone la produzione di tale documentazione a cura della parte più diligente. Il termine per la decisione rimane interrotto fino all'ottemperanza della presente ordinanza.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale .....

**Fatto**

Il sig. ..... il 20 dicembre 2007 ha erroneamente presentato istanza di accesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale ha inviato l'istanza al Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'istruzione, il quale lo ha successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale .....

Nell'istanza il sig. ..... ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimenti di individuazione uniti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi alla classe di concorso A033 in provincia di ..... relativi ai posti disponibili per gli anni 2005/2006 e 2006/2007 da concorso ordinario (D.M. 23 marzo 1990);
2. provvedimenti di individuazione uniti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi alla classe di concorso A033 in provincia di ..... di qualunque soggetto che segue il sig. ..... nella graduatoria di cui al concorso ordinario ((D.M. 23 marzo 1990);
3. eventuali contratti falsi, siano essi a tempo indeterminato, e derivanti da concorso ordinario o da graduatoria permanente, o a tempo determinato, in qualunque anno stipulati, sotto il nominativo del sig. ....., per la classe di concorso A033 in provincia di .....

L'Ufficio Scolastico Regionale ....., il 22 febbraio 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che l'istanza doveva essere rivolta esclusivamente all'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, e che il sig. ..... avrebbe dovuto indicare gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne potessero consentire l'individuazione.

Avverso il provvedimento di rigetto del 22 febbraio il sig. ..... ha presentato ricorso il 18 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi la Corte europea o altra Istituzione equivalente e per corredare la denuncia da effettuarsi ai sensi dell'art. 630 del c.p. relativo al Sequestro di persona a scopo di estorsione.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

L' amministrazione ha respinto l'istanza di accesso atteso che la medesima non detiene i documenti richiesti e che la domanda di accesso non è circoscritta a specifici documenti collegati con la situazione giuridica "di base" per la cui tutela il diritto di accesso è esercitato. In proposito, si ricorda, che a tenore della giurisprudenza "la

**PLENUM 7 APRILE 2008**

domanda di accesso non può essere sovradimensionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo dell'istante, il quale ultimo deve specificare, in sede di domanda di accesso, il puntuale collegamento che lega il documento richiesto con la propria posizione soggettiva meritevole di tutela" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 novembre 2006, n. 9836). Oltretutto, nel caso in esame, non è stato evidenziato il collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse del ricorrente. Di conseguenza, per tutti i motivi sopra evidenziati, la scrivente Commissione esprime l'avviso che il ricorso sia da respingere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Aeronautica militare ...° stormo- .....

**Fatto**

Il sig. ..... in servizio presso il ...° stormo, riferisce di aver presentato in data 17 gennaio 2008 due istanze di accesso. Con la prima l'odierno ricorrente ha chiesto l'accesso al libretto caratteristico dei voli del Capitano ..... mentre, con la seconda, chiedeva di poter estrarre copia dell'elenco del personale in servizio presso l'amministrazione cui erano state notificate in precedenza due circolari dalla cui applicazione sarebbero scaturiti provvedimenti lesivi in ambito lavorativo a danno del tenente .....

L'amministrazione, con provvedimento del 22 febbraio 2008, negava l'accesso al primo dei due documenti citati ritenendolo escluso in forza del D.M. n. 486/1999 che sottrae la documentazione matricolare e caratteristica all'accesso da parte di terzi. Quanto all'elenco di cui alla seconda richiesta, l'amministrazione riferisce che tale documento "non risulta mai essere pervenuto allo scrivente" e che "dagli atti non risulta essere stato notificato a cura dello scrivente, a personale navigante presso il ...° stormo".

Contro tale diniego il tenente ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 27 marzo u.s.).

**Diritto**

Con riferimento alla richiesta di accesso al libretto caratteristico e matricolare del controinteressati ....., respinta dall'amministrazione, la scrivente Commissione rileva preliminarmente che il ricorrente, trattandosi di soggetto individuato al momento della proposizione del gravame, avrebbe dovuto assolvere l'onere di notificargli il ricorso ai sensi dell'articolo 12, d.P.R. n. 184/2006. Di tale notificazione non v'è traccia agli atti e comunque sul punto la Commissione non può che rilevare la presenza di una disposizione regolamentare che espressamente esclude dall'accesso tale categoria documentale. Pertanto con riferimento alla prima delle richieste di accesso il ricorso non può essere accolto.

Anche per ciò che attiene all'elenco del personale cui sarebbero state notificate le due circolari menzionate dal ricorrente, il diniego dell'amministrazione si fonda sull'inesistenza del documento oggetto dell'istanza di accesso. A tale proposito viene in rilievo la disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, legge n. 241/90, la quale stabilisce che "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono". Tale norma, letta in combinato disposto con l'ultima parte dell'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di

**PLENUM 7 APRILE 2008**

soddisfare le richieste di accesso", fa concludere per l'infondatezza del gravame che va quindi respinto.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: INPS, Agenzia di .....

**Fatto**

La sig.ra ....., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. ..... del foro di ....., riferisce di aver formulato in data 22 gennaio 2008 all'amministrazione resistente richiesta di accesso alla c.d. domanda RED Milione con allegata autocertificazione, a suo tempo presentata per ottenere l'adeguamento della propria posizione pensionistica. L'istanza di accesso nasceva dalla necessità di opporsi alla richiesta di ripetizione di indebito avviata nei confronti dell'odierna ricorrente in quanto, da accertamenti successivi e contrari al contenuto dell'autocertificazione esibita dalla ....., risultava che la stessa non sarebbe stata in possesso dei requisiti necessari all'erogazione (poi in effetti avvenuta) da parte dell'amministrazione erogante.

Non avendo ottenuto alcun riscontro all'istanza del 22 gennaio, la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il 27 marzo u.s.), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo; inoltre, trattandosi di documento originariamente prodotto dalla stessa ricorrente, non vengono in rilievo possibili posizioni di controinteresse che ostino all'accesso medesimo.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di .....

**Fatto**

Il sig. ....., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. ..... del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 11 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo avuto, sino al mese di gennaio u.s., notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 18 febbraio 2008 presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 marzo u.s. il sig. ....., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 18 febbraio 2008, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di .....

**Fatto**

Il sig. .....(titolare della ..... S.r.l.), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. ..... del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 14 marzo 2006 all'amministrazione resistente richiesta di chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del sig. ..... Successivamente veniva concesso il nulla osta preliminare al rilascio del permesso di soggiorno che, tuttavia, in seguito ad alcuni errori ed omissioni contenuti nel nulla osta medesimo, risultava scaduto e quindi inidoneo ad ottenere il conseguente visto di ingresso per la stipula del contratto.

Per tale motivo in data 8 febbraio 2008 l'odierno ricorrente presentava all'amministrazione resistente istanza di accesso chiedendo di voler procedere all'emissione di un nuovo nulla osta. Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 marzo u.s. il sig. ....., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 8 febbraio 2008, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la scrivente Commissione rileva che il ricorso presentato dal sig. ..... non può definirsi tale ai sensi degli articoli 25, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006. In altri termini, dalla lettura dell'allegata richiesta di accesso presentata in data 8 febbraio dal ricorrente e sulla quale come sostenuto nell'atto introduttivo si sarebbe formato il silenzio impugnato, si ricava che essa era esclusivamente preordinata al rilascio di un nuovo nulla osta, non contenendo in senso tecnico alcuna istanza di accesso ai documenti amministrativi. In tal senso, pertanto, non può dirsi maturato l'asserito silenzio rigetto sulla richiesta del febbraio 2008. Ciò comporta, come ulteriore conseguenza, che la scrivente Commissione non può pronunciarsi sul gravame, atteso che i poteri della Commissione stessa possono essere esercitati solo a fronte di un diniego espresso o tacito formatosi su una richiesta di accesso a documenti amministrativi o su un differimento ritenuto illegittimo.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso,lo dichiara irricevibile.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: s.r.l. (1) ....., s.r.l. (2) .....e s.r.l. (3) .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Dogane di .....

**Fatto**

Le s.r.l. (1)....., s.r.l. (2) ..... e s.r.l. (3) ....., tutte in persona del procuratore generale alle liti avv. ....., con atto indicante per errore la data del 21.1.2008, pervenuto il 31.3.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione avverso la nota del 4.3.2008, con la quale l'Agenzia delle Dogane di Vicenza ha negato l'accesso a documenti amministrativi, accesso richiesto con istanza del 21.1.2008 da quanto si desume dalla suddetta nota di diniego.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12.4.2006, n. 184, terzo comma, dispone che il ricorso deve contenere: ...c) la sommaria esposizione dei fatti; il settimo comma che è inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma tre.

Premesso che tra l'altro non risulta prodotta l'istanza di accesso in data 21.1.2008, dal ricorso non si evincono né i fatti né i documenti oggetto dell'accesso.

Né tali elementi possono desumersi dal provvedimento di diniego, che fa riferimento, come del resto il ricorso, unicamente ad una rogatoria internazionale: circostanza insufficiente, di per sé, a far comprendere l'oggetto della domanda.

Alla stregua della normativa riportata, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Al Sig. .....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di intervento presso l'INPDAP a seguito di pronuncia di accoglimento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Sig. ..... dopo aver ottenuto una pronuncia di accoglimento su ricorso presentato contro l'INPDAP da parte della scrivente nel mese di giugno 2007, riferisce di non aver ancora ottenuto i documenti da parte dell'amministrazione.

Essendosi rivolto, quindi, nuovamente al Dipartimento per il Coordinamento amministrativo presso cui opera la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per chiedere se vi fossero strumenti per portare ad esecuzione la decisione favorevole precedentemente ottenuta, gli veniva riferito che la questione, in considerazione della sua delicatezza, era allo studio della Commissione medesima per valutare le iniziative da assumere.

In data 5 marzo 2008 il sig. ..... sollecitava nuovamente il Dipartimento della PCM ad una risposta, facendo presente di aver, nelle more, presentato anche denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti dell'INPDAP per omissione di atti di ufficio.

Al riguardo la scrivente osserva quanto segue.

La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano "assistite" da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento.

L'articolo 25 della l. n. 241/90, stabilisce, invero, che qualora l'amministrazione non confermi il proprio diniego nei trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione di accoglimento del ricorso, l'accesso è consentito. Non prevede, tuttavia, strumenti specifici per il caso in cui (come quello in esame) l'amministrazione non confermi il proprio diniego e non rilasci i documenti sui quali la Commissione si sia pronunciata.

Tale fattispecie ha dato luogo alla richiesta di un parere da parte della Commissione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri teso a conoscere l'orientamento sui possibili risvolti penalistici della fattispecie medesima e sul dovere della Commissione di denunciare situazioni simili alla presente in base all'articolo 361 c.p.p.

Al momento il DAGL non ha ancora emesso il richiesto parere. Tuttavia, appare chiaro che nella fattispecie *de qua*, avendo il sig. ..... già inoltrato denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, l'utilità di una denuncia della medesima vicenda alla stessa Procura da parte della scrivente appare inutile, ferma restando la facoltà per il sig. ..... di inoltrare nuova richiesta di accesso ai documenti amministrativi e riaprire così, in caso di diniego espresso o tacito dell'amministrazione, i termini per poter presentare ricorso dinanzi al TAR competente.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Dr.ssa .....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità dell'art. 6 del regolamento dell'Università di Ferrara sull'informazione e l'accesso agli atti.

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo va precisato che l'art. 24 commi 1 lett. a) e 2 l. 241/90 (regolamenti delle amministrazioni relativi agli atti di cui è vietata la divulgazione) enuncia una attività meramente ricognitiva degli atti sottratti all'accesso, nell'esercizio della quale non possono riconoscersi alle singole amministrazioni margini di valutazione.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute, ad accertamenti medico-legali e condizioni psicofisiche di persone, dipendenti e collaboratori (art. 6 comma 1 lett. a) e b) del regolamento), il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati sensibili ex d.lgs. n. 196/03, sicché deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7 l. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio. Peraltro, poiché la normativa in tema di trattamento dei dati personali, di cui al T.U. sulla riservatezza, è vigente anche in assenza della espressa menzione contenuta nel regolamento, si ritiene opportuno sopprimere i relativi riferimenti.

Per documenti attinenti a selezioni psicoattitudinali finalizzate al reclutamento di personale (lett. d) , la limitazione all'accesso è fondata sul disposto dell'art. 24, 1 comma lett. d) l. 241/90. Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7 della legge, secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per difendere i propri interessi giuridici. Il bilanciamento, peraltro, tra il diritto di accesso degli interessati e il diritto alla riservatezza non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ivi compresa la riservatezza commerciale e industriale, ha fatto salvo il diritto degli interessati di accedere agli atti di procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi ; di conseguenza il riferimento di cui al comma 3 dell'art. 6 del regolamento appare una mera ripetizione del dettato normativo e si palesa superfluo.

Per il caso di procedimenti penali, disciplinari ed azioni di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti (lett. c del regolamento), si osserva che il segreto istruttorio è già disciplinato dall'art. 329 c.p.p., sicché la relativa disposizione appare superflua o va, per trasparenza delle fonti dell'enunciato, testualmente richiamata; per i procedimenti disciplinari, il diritto alla riservatezza dei terzi è recessivo rispetto alla confliggente esigenza di difesa dell'incolpato. Appare consigliabile, peraltro, la delimitazione di una fase procedimentale propriamente soggetta alla tutela della riservatezza, individuando

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

un momento finale oltre il quale si delinea una fase non più soggetta all'esigenza di tutela della riservatezza.

In relazione alle procedure concorsuali e selettive, il differimento dell'accesso, fino alla adozione del provvedimento conclusivo delle procedure (lett. d del regolamento), si fonda sull'art. 24 comma 4 della legge e sull'art. 9 comma 2 d.P.R. 184/06, con riferimento alle esigenze dell'amministrazione nella fase di svolgimento del concorso.

In relazione alla salvaguardia del diritto all'invenzione (lett. f del regolamento), si evidenzia che le norme in materia di proprietà intellettuale non impediscono l'accesso ai documenti amministrativi in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22 comma 1 lett. b della legge, salva la tutela civile e penale predisposta dalla legge.

In ordine alle procedure per forniture di beni e servizi (lett. h del regolamento), la disciplina dell'accesso è contenuta, indipendentemente dal dettato regolamentare, nel d.lgs. 163/06 (codice degli appalti).

Quanto ai pareri legali (lett. j), occorre distinguere tra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri è sottratto all'accesso.

Quanto agli atti oggetto di contenzioso (lett. k), l'accesso non può negarsi in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ex art. 22 comma 1 lett. b) della legge.

Del pari l'accesso ai documenti inerenti alla situazione finanziaria e patrimoniale di persone, dipendenti e collaboratori (lett. b ed e), a *curricula* universitari (lett. g), ai libri contabili (lett. i), non può essere negato in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge.

La clausola di cui all'art. 6 ultimo comma del regolamento va espunta, in quanto la tutela del segreto d'ufficio esula dal contenuto ricognitivo attribuito al regolamento dall'art. 24 comma 1 lett. a) della legge ed è regolata direttamente dal dettato normativo dell'art. 326 c.p..

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Al Comune di .....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante istanze di accesso dell'ing. .....

Il Sindaco, i componenti della Giunta ed i consiglieri di maggioranza del Comune di ..... hanno proposto denuncia-querela nei confronti dell'ing. ..... per i reati di calunnia e diffamazione in relazione a condotte dell'amministrazione denunciate dal .....

Quest'ultimo, indagato nel relativo procedimento penale, ormai pendente innanzi al G.I.P. a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione del P.M., ha depositato tre istanze di accesso a numerosi documenti dell'amministrazione, anche di epoca risalente e di ponderosa consistenza, motivate da esigenza di difesa giudiziale, sicché il responsabile Urp del Comune domanda parere alla Commissione, opinando la insussistenza di un interesse diretto e giuridicamente rilevante all'accesso e l'intenzione di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Osserva la Commissione, innanzi tutto, che il diritto di difesa degli interessi del privato in giudizio prevale sulle esigenze di riservatezza ed è titolo idoneo all'accesso agli atti pubblici, sicché, di regola, l'amministrazione, in presenza di tale titolo, non è legittimata a rifiutare l'accesso stesso.

Tale principio, peraltro, va temperato con altro consolidato principio, secondo cui è necessario, ai fini dell'accesso, che sia specificamente indicata la situazione soggettiva rilevante, non coincidente col generico interesse del cittadino al buon andamento della P.A. (nel caso in esame, qualificata come interesse alla difesa giudiziale), e che sia dimostrato il nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008).

Per quanto esposto, allora, non può interdirsi l'accesso alla documentazione che, alla luce del contenuto della denuncia-querela delle persone offese e delle originarie doglianze del querelato, attenga, direttamente o indirettamente, ai fatti ivi richiamati, secondo un ragionevole nesso logico-funzionale accertato secondo canoni di buona fede, senza che, peraltro, la valutazione dell'amministrazione, secondo ulteriore principio consolidato, possa sconfinare nel sindacato di rilevanza della documentazione richiesta ai fini del giudizio e della difesa dell'istante.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Al Sig. .....
.....
.....

e p.c. Al Ministero dell'Interno
Direzione generale
dell'amministrazione civile

OGGETTO: Richiesta di intervento presso il Ministero dell'Interno in merito al rilascio di documentazione attinente al trasferimento di ufficio del richiedente.

Il sig. ....., Segretario generale del Comune di ....., riferisce alla scrivente Commissione di essere stato trasferito d'ufficio in data 17 maggio 1996 dal Comune di ..... a quello di ..... a seguito di "gravi esigenze di servizio" rappresentate dalla Prefettura di ..... In data 11 maggio 1998 il sig. ..... chiedeva di conoscere nel dettaglio, attraverso una richiesta di accesso a tal fine presentata, le gravi esigenze di servizio rappresentate dalla Prefettura all'amministrazione comunale. In data 17 maggio il Ministero comunicava il provvedimento che disponeva il trasferimento dal quale, tuttavia, non si ricavavano gli elementi richiesti dal .....

Successivamente, pertanto, lo stesso inoltrava nuova richiesta (in data 15 dicembre1999) alla quale, tuttavia, l'amministrazione non ha mai dato riscontro. In data 28 marzo 2008 il sig. ..... ha quindi chiesto l'intervento della scrivente Commissione riferendo di avere ancora interesse alla conoscenza dei documenti richiesti.

Preliminarmente la Commissione rileva che la richiesta presentata dal sig. ..... sarà trattata alla stregua di un'istanza volta all'ottenimento di un parere, atteso che il notevole lasso di tempo intercorso tra l'ultima richiesta di accesso del 1999 e l'atto che ha dato luogo all'intervento della scrivente non consente di qualificarlo come ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Tuttavia, considerata la fattispecie per come descritta dal richiedente e nell'esercizio dei poteri di vigilanza affidati dall'articolo 27, l. n. 241/90 alla Commissione sul rispetto del principio di trasparenza da parte delle amministrazioni, si osserva quanto segue.

La richiesta formulata *illo tempore* dal sig. ..... è caratterizzata dalla titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso, trattandosi di conoscere nello specifico le motivazioni addotte dall'amministrazione a sostegno di un provvedimento coinvolgente direttamente la sfera del sig. ..... quale il trasferimento di ufficio ad altra sede. Considerato, inoltre, che alla luce delle recenti novelle legislative (da ultimo quella di cui alla legge n. 15 del 2005), l'accesso si configura come diritto soggettivo a indiretta copertura costituzionale, non può nemmeno eccepirsi la prescrizione della situazione giuridica soggettiva azionata dal richiedente nel 1999. Per tali ragioni si esprime il parere che l'amministrazione debba riesaminare la questione sulla base delle osservazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Alla Camera di Commercio di .....
Settore anagrafico e regolazione del mercato
Area studi giuridici – Registro delle Imprese
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso ad atti depositati presso il Registro delle Imprese.

Con fax del 19 marzo 2008 il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di ....., Dott.ssa ....., rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso diretta, da un lato, a visionare materialmente gli originali cartacei di costituzione di una Società a responsabilità limitata depositati presso l'ufficio, allo scopo, verbalmente dichiarato, di accertarne l'eventuale contraffazione materiale, e, dall'altro, ad avere copia dei relativi atti istruttori, consistenti in una richiesta del notaio rogante di sostituire copia dell'atto costitutivo della società inizialmente depositata con altra copia dello stesso, stante l'incompletezza della prima per mero errore.

L'istanza di accesso era motivata con l'esigenza di difendersi in giudizio dimostrando che "l'operato del notaio è sotto vari aspetti censurabile", allegando copia di un rinvio a giudizio dell'istante stesso per molestie nei confronti del notaio in questione, oltre a copia della costituzione di parte civile dello stesso notaio nell'ambito del suddetto procedimento penale.

La Camera di commercio, pur ritenendo di non ravvisare alcun collegamento tra l'istante e la Società di cui si è chiesto di visionare gli atti procedimentali di iscrizione al Registro delle Imprese, ha comunque effettuato la notifica della richiesta di accesso al notaio in qualità di controinteressato.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Camera di commercio ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere sia in ordine all'eventualità che possa essere oggetto del diritto di accesso, oltre al contenuto dell'atto (comunque pubblico per legge), anche l'atto nella sua materialità, sia sul fatto che l'interesse addotto dall'istante sia effettivamente diretto, concreto e attuale e che la documentazione richiesta sia pertinente rispetto all'interesse stesso.

Nel merito questa Commissione rileva – per quel che è dato evincere dall'esposizione dei fatti e senza conoscere la posizione assunta in merito dal notaio controinteressato – una carenza di interesse dell'istante, dal momento che il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, proprio sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n. 15 del 2005, afferma, infatti, che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento, che non è ravvisabile nel caso di specie.

Peraltro, secondo la dottrina prevalente, l'interesse, oltre ad essere adeguatamente motivato, deve anche essere serio, ossia meritevole e non emulativo, cioè fatto valere al solo scopo di recare molestia o nocumento, il che non sembrerebbe invece potersi escludere nella fattispecie in esame.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine un ulteriore requisito fondamentale: la posizione legittimante l'accesso deve essere infatti costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2004, n. 127), collegamento, allo stato degli atti in possesso della Commissione, non individuabile in alcun modo tra la posizione del soggetto istante e la pratica della ..... S.r.l. depositata presso codesta Camera di commercio ed a cui si richiede l'accesso, e ciò nonostante il richiedente adduca la necessità di tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Alla Sig.ra .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso al verbale del collegio docenti.

Con mail dell'1 giugno 2007 la Sig.ra ....., insegnante presso una scuola elementare statale, richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla legittimità del diniego che è stato opposto dal Dirigente scolastico ad una sua richiesta di copia del verbale di una seduta del collegio docenti cui l'istante aveva anche "partecipato e avanzato delle proposte", ritenendo la richiesta così formulata non accoglibile per carenza di "un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Nel merito la scrivente Commissione, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa, ritiene legittima la richiesta di accedere ai verbali delle riunioni del collegio docenti, atteso che l'insegnante, vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere agli atti di quella seduta del collegio docenti cui ha preso parte.

Del resto, l'istante, anche se in qualità di componente del collegio docenti, ha comunque un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Il componente di un organo collegiale dell'amministrazione ha, infatti, un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività del collegio; non può, invero, negarsi l'esigenza del titolare del "*munus*" di poter disporre di detti atti, quanto meno, per una più attenta verifica, studio ed approfondimento degli stessi che non deve aver luogo solo e necessariamente in occasione delle riunioni cui partecipa o in sede di apposizione della firma ai verbali ad esse relativi (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2005 n. 3042).

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

AL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa .....
Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a documenti amministrativi.

Con e-mail del 5 novembre 2007 la Dott.ssa ....., Segretario comunale del Comune di ....., rappresentava alla scrivente Commissione che una cittadina titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande – al fine di tutelare i suoi interessi economici e commerciali, verificando lo svolgimento, da parte di ditte concorrenti, dell'attività commerciale conformemente alla licenza – ha presentato al Comune richiesta di copia di "documenti amministrativi di tutti i titolari di licenze di pubblici esercizi inerenti l'attività di ristorazione operanti nel Comune", sull'assunto che la titolarità della licenza legittimi, di per sé, la richiesta. A seguito della suddetta richiesta di accesso agli atti il Responsabile del Servizio ha comunicato verbalmente all'avvocato dell'istante di dover procedere preliminarmente alla notifica ai controinteressati.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si richiede alla Commissione un parere in ordine al possibile accoglimento di una tale forma di accesso, dal momento che l'accesso agli atti non si configura nel nostro ordinamento come una forma di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che dal momento che l'istanza di accesso è stata avanzata da un cittadino del Comune, avvalendosi, quindi, del diritto di cui al d.lgs. n. 267/2000, la risposta al quesito – sia in termini generali che con riferimento al caso di specie – muove dall'individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un cittadino possa ritenersi legittimato all'esercizio del diritto di accesso di cui alla richiamata normativa speciale.

La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90, stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. Al contrario, il d.lgs. n. 267/00, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (che, peraltro, nel caso di specie non v'è dubbio sussistere), oppure no.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l'orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l'accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo quinto, l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/90 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale. D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono,

rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza di accesso avanzata dalla cittadina titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei titolari di licenze di pubblici esercizi inerenti l'attività di ristorazione ed operanti nel medesimo Comune; e ciò anche a prescindere dall'indubbio interesse che l'istante può comunque vantare a verificare che le ditte concorrenti svolgano la loro attività commerciale conformemente alla licenza in loro possesso.

Tuttavia, dal momento che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, è evidente che qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Al Sig. .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ai provvedimenti conseguenti ad esposti di privati.

Con e-mail del 19 maggio 2007 il Sig. ..... richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla legittimità della richiesta di un cittadino – che ha presentato un esposto alla Polizia Municipale nei confronti di un esercente "che gli ha venduto merce priva del relativo prezzo" – a conoscere l'esito del suddetto procedimento, "ovvero ad essere informato sull'emissione di un verbale a carico del citato trasgressore".

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che dal momento che l'istanza di accesso è stata avanzata da un cittadino del Comune, avvalendosi, quindi, del diritto di cui al d.lgs. n. 267/2000, la risposta al quesito – sia in termini generali che con riferimento al caso di specie – muove dall'individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un cittadino possa ritenersi legittimato all'esercizio del diritto di accesso di cui alla richiamata normativa speciale.

La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90, stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constatare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. Al contrario, il d.lgs. n. 267/00, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (che, peraltro, nel caso di specie non v'è dubbio sussistere), oppure no.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l'orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l'accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto, l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez.V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/90 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale. D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza di accesso avanzata dal cittadino diretta a conoscere l'esito del procedimento avviato con il suo esposto; e ciò anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante *ex* art. 22, legge n. 241 del 1990, ritenendo ininfluente, ai fini dell'esclusione dall'accesso, il rilievo dell'estraneità dell'esponente al procedimento e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 20 aprile 2006, n. 6).

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Al Sig. .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al proprio condominio.

Con fax del 30 maggio 2007 il Sig. ..... rappresentava alla scrivente Commissione che, a seguito del diniego opposto dall'amministratore del suo condominio di residenza alla sua richiesta di accedere agli atti condominiali per effettuare una verifica di tipo contabile, si è rivolto all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS.

All'Agenzia delle Entrate ha richiesto copia dei modelli F/24 dal 1° gennaio 2000 all'attualità, motivando l'istanza con un'esigenza di "verifica della contabilità condominiale relativa ai tributi e ai contributi pagati dal Condominio e a quelli versati dagli amministratori con i moduli F/24"; tuttavia l'Agenzia non aveva ancora dato alcun riscontro.

Nel contempo il Sig. ..... si è rivolto anche all'INPS richiedendo – in qualità di "contribuente" che vuole operare una "verifica posizione assicurativa" – la lista dei modelli DM10 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 relativa ai contributi versati dal Condominio per la portiera, nonché l'estratto conto assicurativo della portiera stessa, oltre al certificato di regolarità contributiva. L'INPS ha riscontrato l'istanza di cui sopra precisando che la lista dei modelli DM10 ed il certificato di regolarità contributiva possono essere rilasciati soltanto all'amministratore *pro tempore* del Condominio, mentre il conto assicurativo può essere rilasciato esclusivamente alla persona diretta interessata, ossia la portiera dello stabile.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, l'istante richiedeva a questa Commissione un parere in ordine alla legittimità delle istanze di accesso agli atti avanzate.

Nel merito questa Commissione ritiene di dover ricostruire preliminarmente il rapporto intercorrente tra gli organi rappresentativi del condominio ed i singoli condomini, rilevando che all'assemblea ed all'amministratore sono assegnati poteri di mera gestione che in nessun modo possono influire sui diritti derivanti *ex lege* ai condomini. Il condominio non costituisce, infatti, un ente a sé, che figura come parte nel mandato ad amministrare; al contrario, il rapporto di amministrazione nel condominio si stabilisce tra l'amministratore ed ogni singolo condomino, ed il rapporto tra amministratore e condomini è analogo a quello del mandato con rappresentanza.

Dalla succitata disciplina dell'organizzazione predisposta per amministrare un condominio scaturisce, pertanto, il quadro dei rapporti tra l'amministratore ed i condomini che, in qualità di mandanti, hanno poteri di controllo e di vigilanza che non sono in contraddizione con gli effetti del rapporto di amministrazione, poiché l'amministratore detiene registri e documenti contabili relativi alla gestione e riguardanti gli stessi condomini, che sono in definitiva i proprietari delle cose amministrate.

Una volta ridefinito in questi termini il rapporto tra amministratore e condomini, ne deriva la logica conseguenza che è pieno diritto di questi ultimi prendere visione degli atti di gestione del condominio (addossandosi ovviamente anche gli eventuali costi), senza la necessità che i condomini specifichino la ragione di tale richiesta e purché ciò non si risolva in un intralcio all'amministrazione. Qualora l'amministratore

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

si opponesse all'esibizione, ha l'onere di dimostrare che il condomino richiedente non ha alcun interesse alla visione del documento richiesto, stante la sussistenza di motivi futili o inconsistenti e contrari alla correttezza.

Questo ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione – che viene a delinearsi con la sentenza 26 agosto 1998, n. 8460, poi ripresa più di recente, tra le tante, anche dalle sentenze 29 novembre 2001, n. 15159 e 28 gennaio 2004, n. 1544 – finisce con il riconoscere il diritto ad una partecipazione più consapevole alla gestione da parte dei condomini che, come dice giustamente la Suprema Corte, non sono delle mere figure giuridiche, bensì sono coloro che hanno la proprietà dei beni amministrati da un terzo e pertanto un evidente interesse ad una gestione quanto più corretta e trasparente possibile.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si ritiene pertanto legittima l'istanza di accesso avanzata all'Agenzia delle Entrate e relativa ai modelli F/24, nonché l'istanza di accesso avanzata nei confronti dell'INPS e relativa ai modelli DM10 ed al Documento unico di regolarità contributiva; non è, invece, ostensibile al condomino l'estratto conto assicurativo della portiera dello stabile, nei confronti del quale il condomino non appare avere alcun interesse, essendo relativo all'intera vita lavorativa dell'interessata e quindi esorbitando dal periodo di servizio prestato presso il condominio.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

All'Avv. .....
ASL .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso ad atti inviati alla Procura della Repubblica.

Con e-mail del 27 aprile 2007 l'Avv. ....., avvocato dipendente della ASL di ....., rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso con la quale veniva richiesta copia autentica di documenti che, ancor prima dell'arrivo della suddetta istanza, erano già stati inviati dalla ASL alla Procura della Repubblica sull'assunto che potesse sussistere un'ipotesi di reato.

Nel precisare che copia dei suddetti documenti è ancora nella disponibilità dell'Azienda e che *medio tempore* non è stato adottato alcun provvedimento di sequestro, l'Avv. ..... chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito all'accoglimento dell'istanza di accesso, con conseguente rilascio di copia dei documenti a suo tempo trasmessi alla Procura della Repubblica.

Occorre rilevare preliminarmente ed in linea generale che nel caso in cui gli atti oggetto della domanda di accesso siano stati trasmessi al giudice penale e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro, è legittimo il diniego di accesso, trattandosi di circostanza idonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione (cfr. TAR Campania-Napoli – Sez. V, sent. 9 marzo 2004, n. 2780).

Tuttavia, nel caso di specie sommariamente rappresentato, la Commissione rileva, in linea di principio, che non essendo stato adottato alcun provvedimento di sequestro, non trova applicazione l'art. 329 c.p.p., e l'accesso agli atti può essere quindi consentito, fatto salvo comunque il rispetto dei principi generali in tema di legittimazione attiva.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Alla FNOMCeO

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ai documenti dei procedimenti disciplinari da parte dei soggetti autori degli esposti.

Con nota del 21 novembre 2007 il Dott. ....., in qualità di ..... della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), rappresentava la necessità, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, di acquisire un parere della Commissione in ordine alla problematica relativa all'accesso ai documenti relativi a procedimenti disciplinari da parte dei soggetti autori degli esposti e delle denunce.

A tal fine venivano sottoposte all'attenzione della Commissione le linee di indirizzo formulate in materia dalla Federazione – sulla base dei più recenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006, n. 7) – e diramate agli Ordini provinciali, richiedendo un parere in ordine agli adempimenti suggeriti.

Nel merito occorre rilevare che se può essere corretto segnalare agli Ordini provinciali il *revirement* giurisprudenziale in merito alla posizione del soggetto autore di un esposto nell'ambito del procedimento disciplinare che dall'esposto stesso ha tratto origine, affinché possano tenerne conto nella risoluzione dei quesiti sottoposti loro nell'ambito territoriale di competenza, tuttavia, è quanto mai problematico poter fornire agli Ordini provinciali, in modo generale ed astratto, linee di indirizzo in materia, richiedendo, peraltro, a questa Commissione "un parere in merito alla correttezza dell'interpretazione delle disposizioni normative e degli adempimenti suggeriti agli Ordini provinciali", parere che la scrivente non è in condizione di rilasciare in linea di principio, ma soltanto con riferimento ad una fattispecie concreta.

Dalla stessa pronuncia del giudice amministrativo innanzi richiamata si evince chiaramente, infatti, che la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea a radicare nell'esponente la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante – che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da questo esposto ha tratto origine – ma soltanto "unitamente ad altri elementi", la cui sussistenza potrà essere oggetto di apprezzamento solo in relazione alle singole fattispecie concrete che di volta in volta che si presenteranno, dal momento, infatti, che l'esponente non è parte del procedimento dovrà in ogni caso motivare espressamente il suo interesse all'accesso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia del Demanio di .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato istanza di accesso all'Agenzia del Demanio di ..... avente ad oggetto i documenti relativi alla posizione del sig. ....., concessionario di un terreno sito su viale ..... in ..... Specifica il ricorrente nel presente ricorso di essere erede del sig. ....., titolare di una concessione demaniale su un terreno sito in ....., viale ....., fg. 50, part. 4/P e 7/P. L'Agenzia del Demanio di ..... ha chiesto al ricorrente, in qualità di erede, il versamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva, atteso che il sig. ..... aveva continuato ad occupare il terreno anche successivamente allo scadere della concessione. Il sig. ....., essendo venuto a conoscenza, informalmente, che l'amministrazione era solita rilasciare concessioni a coloro che, sia pure occupanti senza titolo, erano stati in origine concessionari, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione del bene indicato.

A seguito della nota con la quale l'amministrazione ha comunicato al ricorrente che avrebbe proceduto ad indire un'asta pubblica per individuare il concessionario, il sig. ..... ha presentato l'istanza di accesso su indicata, al fine di verificare la posizione del sig. ....., atteso che la medesima risultava simile a quella del ricorrente.

L'amministrazione il 3 aprile 2004, successivamente all'opposizione formulata dal controinteressato, ha negato l'accesso ai documenti richiesti.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia del Demanio di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il sig. ....., ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla posizione del sig. .....; l'amministrazione, secondo quanto affermato nel presente ricorso, ha negato l'accesso a seguito dell'opposizione formulata dal controinteressato.

Al riguardo, si ritiene che il diritto del sig. ..... di accedere ai documenti richiesti debba prevalere sul diritto alla riservatezza del controinteressato; infatti, è attraverso la comparazione tra la propria posizione e quella del sig. ..... che il ricorrente può trarre elementi di valutazione in ordine ad un eventuale disparità di comportamento configurante un vizio di eccesso di potere.

**PQM**

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia del Demanio di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della .....

**Fatto**

Il sig. ....., in qualità di creditore della sig.ra ..... fornito di titolo esecutivo, ha chiesto di conoscere, con istanza del 7 febbraio reiterata il 12 marzo, la condizione della medesima presso l'Anagrafe Tributaria, se la sig.ra ..... abbia presentato la dichiarazione dei redditi nell'ultimo anno ed, infine, se sia titolare di redditi in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale sono prodotti.

Il sig. ....., ha chiesto, poi, di sapere la procedura da seguire per ottenere copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione, con note del 29 febbraio e 19 marzo ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della scrivente Commissione, che la dichiarazione dei redditi non è riconducibile alla categoria dei documenti amministrativi, che l'art. 5 del D.M. n. 603 del 1996 sottrae dall'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, comunque acquisita ai fini dello svolgimento dell'attività.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ....., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Il sig. ..... nel presente ricorso ricorda di non avere ricevuto alcuna risposta dall'amministrazione in ordine alla richiesta di comunicazione della condizione della sig.ra ..... presso l'Anagrafe Tributaria, di copia della scheda anagrafica, e in ordine alla titolarità di redditi in Italia, ed in caso affermativo, della fonte dalla quale sono prodotti.

Il ricorrente ha provveduto a notificare il presente ricorso alla controinteressata.

**Diritto**

Il sig. ....., tramite il legale rappresentante, ha chiesto di conoscere se il nominativo della sig.ra ..... è stato registrato dall'amministrazione, la eventuale titolarità di redditi da parte di quest'ultima in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale i medesimi derivano; ha, poi, chiesto copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Al riguardo si rileva che le istanze hanno ad oggetto sia la comunicazione di informazioni, che non rivestono la forma di documento amministrativo, sia documenti

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

amministrativi, ossia copia della scheda anagrafica e copia della dichiarazione di redditi. Con riferimento a questi ultimi, il D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, recante il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso", al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese, sottrae al diritto di accesso "la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni comunque acquisite ai fini dell'attività amministrativa" (art. 5, comma1, lett. a).

Pertanto, poiché i documenti richiesti rientrano nella previsione del citato art. 5, la scrivente Commissione esprime il parere che i medesimi non siano accessibili, salva la disciplina di cui al d.P.R. n. 600 del 1973.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il ..... e .....

**Fatto**

Il sig. ....., quale rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza della Direzione Regionale delle Dogane per il ..... e ....., ha chiesto con note del 11, 21 novembre 2007 parzialmente ribadite con note del 15 dicembre 2007 e del 26 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. n. 626 del 1994, di potere accedere e di avere copia conforme all'originale ai seguenti documenti:

1. verbale di consultazione dell'RSL per la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
2. verbale di consultazione dell'RSL per la formazione di cui all'art. 22, comma 5;
3. contratto/i relativi ai servizi di pulizia dei locali di lavoro, comprensivo di eventuali allegati;
4. contratto/i relativi al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione dei locali di lavoro comprensivo di eventuali allegati;
5. visione del registro infortuni di cui all'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 626 del 1994;
6. Verbale della riunione periodica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 626 del 1994;
7. documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle esercitazione antincendio attuate nel luogo di lavoro dal 2005 fino a novembre 2007 (di cui all'ex allegato VII del D.M. 10 marzo 1998);
8. verbale/i di verifica statica dei solai particolarmente appesantiti (a causa della presenza di armadi blindati, casseforti, archivi cartacei etc.);
9. certificato di prevenzione incendi di cui all'ex D.M. 16 febbraio 1982;
10. informazioni relative agli agenti fisici determinati dalle sorgenti elettromagnetiche, di bassa ed alta frequenza, presenti sul posto di lavoro ed in sua prossimità (elettrodotto ed antenne ripetitori), nonché informazioni sulle radiazioni ionizzanti emesse dal metal detector e dallo scanner insistenti nei locali di lavoro e nelle relative adiacenze;
11. richiesta di nulla osta alla detenzione delle su citate apparecchiature;
12. comunicazione di detenzione delle suddette apparecchiature;
13. verbali di verifica tecnica e di controllo periodico delle summenzionate apparecchiature;
14. indicazione dell'esperto preposto alla sorveglianza fisica;
15. autorizzazione/concessione edilizia relativa al manufatto contenente lo scanner per il controllo delle merci;
16. note di convocazione delle OO.SS. e della RSU locale aventi d oggetto gli incontri sindacali tenutisi nelle annualità 2005-2006-2007, nel corso dei quali

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

siano stati trattate gli argomenti dell'igiene, della sicurezza e della salubrità del luogo di lavoro;

Sulla base della documentazione allegata al presente ricorso, l'amministrazione, con note di novembre e dicembre 2007, sembra abbia fornito i documenti di cui ai punti nn. 5, 6, 7 e 16, mentre non ha concesso l'accesso ai restanti documenti ritenendo che l'istante fosse già in possesso dei documenti richiesti.

Il sig. ....., premessa l'assenza dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 626 del 1994, ha presentato ricorso avverso i provvedimenti di diniego a questa Commissione, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia del Demanio di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il sig. ....., quale rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza della Direzione Regionale delle Dogane per il ..... e ..... è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti necessari per lo svolgimento della propria funzione. In effetti, l'art. 19 del d.lgs. n. 626 del 1994, attribuisce al rappresentante per la sicurezza il potere di chiedere informazioni e documenti relativi alla valutazione di rischi, alle misure di prevenzione, quelle inerenti le sostanze ed in preparati pericolosi etc; il medesimo deve, poi, essere preventivamente consultato dall'amministrazione con riferimento ad attività quali la valutazione dei rischi, la individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione etc. Poiché i documenti richiesti sono connessi al ruolo rivestito dal ricorrente, la Commissione esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili, ad eccezione delle mere informazioni che non rivestono la forma di documento amministrativo.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il ..... e ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di ..... - Dipartimento di scienze giuridiche

**Fatto**

Il dott. ....., iscritto al secondo anno del dottorato di ricerca in "Tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle altre Corti europee", a seguito della mancata ammissione al terzo anno di dottorato da parte del collegio dei docenti dell'amministrazione resistente, ha richiesto in data 7 e 14 novembre 2007 copia dei verbali adottati dal suddetto collegio in data 23 e 30 ottobre 2007.

L'Università, in data 14 dicembre 2007, ha rilasciato copia dei suddetti verbali coprendo con una serie di omissis i dati ed i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi. Contro tale limitazione in data 14 gennaio il dott. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 gennaio 2008, l'amministrazione faceva pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del gravame proposto dal dott. ..... Nella seduta dell'11 febbraio u.s., la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei dottorandi ammessi al terzo anno di corso, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. Con comunicazioni recanti la data del 3 aprile 2008 l'amministrazione ha assolto l'incombente.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso ai verbali contenenti i giudizi formulati dal collegio dei docenti, invero, manifesta un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione dei verbali medesimi. Con particolare riferimento ai documenti formati dal collegio dei docenti e contenenti i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi ammessi all'anno successivo del corso di dottorato, si ritiene che essi costituiscano utile parametro per effettuare una valutazione comparativa rispetto al giudizio formulato nei confronti dell'odierno ricorrente e metterlo così in condizione di valutare la possibilità di esperire azioni a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Aeronautica militare 36° stormo- .....

**Fatto**

Il tenente ..... in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di ....., riferisce di aver presentato in data 5 febbraio 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia delle direttive elencanti corsi e abilitazioni necessari per l'impiego degli ufficiali naviganti sul velivolo MB339CD. L'interesse sottostante la richiesta di accesso – come si desume dal ricorso - nasce dal fatto che il ricorrente, pur avendo superato il corso di impiego sul velivolo citato, non è stato mai assegnato ad attività di volo. L'amministrazione non ha dato seguito all'istanza di accesso e quindi, essendosi sulla stessa formato il silenzio rigetto, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 9 aprile u.s.), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, il ricorrente deve far constatare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è desumibile dall'istanza di accesso allegata; tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

**PQM**

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c)*, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Aeronautica militare 36° stormo- .....

**Fatto**

Il tenente ..... in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di ....., riferisce di aver presentato in data 14 febbraio 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia delle comunicazioni notificate agli ufficiali naviganti che, dal 1998 alla data attuale, sono stati dimessi dal corso pre-operativo o dall'*Operational Conversion Unit*", nonché "del documento indicante le ore di volo, da effettuare come navigante, al di sotto delle quali sono individuabili le circostanze riportate al paragrafo 57b e 60 della AD-11 (1996) e della SMA (1993)". L'amministrazione non ha dato seguito all'istanza di accesso e quindi, essendosi sulla stessa formato il silenzio rigetto, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 16 aprile u.s.), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, il ricorrente deve far constatare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è desumibile dall'istanza di accesso allegata; tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

**PQM**

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c)*, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della .....
**e nei confronti di**: Sigg.ri ..... e .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 11 febbraio 2008 e, successivamente, in data 4 marzo 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... di potere esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti della procedura concorsuale (ed in particolare agli atti riguardanti gli altri concorrenti) per il conferimento delle posizioni organizzative e professionali di cui all'art. 17 del CCNI, procedura bandita il 1 ottobre 2007 dalla medesima amministrazione e conclusasi con provvedimento del 21 dicembre 2007, per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, quale partecipante alla stessa.

L'amministrazione resistente, con nota del 12 marzo 2008 (ricevuta il 19 marzo 2008), ha negato l'accesso richiesto, pur riconoscendo all'odierno ricorrente la sussistenza di un suo interesse solo nei confronti dei soggetti risultati vincitori, e non rispetto ai candidati pretermessi, e ha dichiarato la propria incompetenza a soddisfare la suddetta istanza, rinviando la trasmissione della stessa al Direttore dell'Ufficio di ....., nel caso di specie, autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Pertanto, il signor ....., il 17 aprile 2008, contro il suddetto diniego, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ....., il 6 maggio 2008, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il diniego espresso

**Diritto**

Il ricorso è fondato nel merito.

In via preliminare, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/90, un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Sotto tale profilo, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un

giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

Entrando nel merito del ricorso in esame, questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso del partecipante ad un concorso, poiché lo stesso vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che, con l'ammissione alla procedura comparativa, la documentazione prodotta ed i titoli preferenziali presentati fuoriescono dalla sfera di dominio riservato al singolo concorrente per formare oggetto di valutazione comparativa.

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza maggioritaria (Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, Consiglio Stato, sez. V, 07 novembre 2005, n. 6195), secondo cui "non sono configurabili esigenze di tutela di riservatezza laddove l'accesso riguardi non dati sensibili del controinteressato, bensì atti relativi alla procedura para-concorsuale di conferimento di un incarico, nei cui confronti non appare ravvisabile un diritto alla riservatezza".

Ed ancora, secondo il T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 22 dicembre 2006, n. 2528 "i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti (compresi gli elaborati delle prove, i titoli esibiti dagli altri candidati ed i verbali della Commissione) in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato - da quelli della generalità degli appartenenti alla comunità - in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante alla procedura in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica".

Il signor ....., inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata, le cui disposizioni sono state fatte proprie, oltre che da questa Commissione, anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007).

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, in merito ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R, in particolare, ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Pertanto, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico riconoscimento del suo diritto quale partecipante alla procedura concorsuale di cui si discute, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione investita dell'istanza di accesso a trasmettere la stessa, d'ufficio, ai propri organi competenti, affinché possano riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di .....

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di essere proprietario di un immobile sito in ..... insieme alla sorella ..... Nel gennaio 2003 i proprietari decidevano di avviare i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile al fine di eliminarne le barriere architettoniche. I lavori, progettati e diretti dall'arch. ....., risultavano (una volta conclusi) assolutamente difformi rispetto ai progetti depositati in Comune. Di talché gli odierni ricorrenti si rifiutavano di corrispondere la parcella richiesta dall'arch. ..... per un importo di 35.000 euro. La vicenda veniva portata all'esame del giudice civile, dove tutt'ora è pendente una causa per opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo emesso in base alla parcella non onorata e vidimata dal Consiglio dell'ordine resistente.

Pertanto, avendo avuto notizia della nomina dell'arch. ..... a membro della Commissione parcelle costituita in seno all'amministrazione resistente, il sig. ..... presentava richiesta di accesso in data 19 febbraio 2008 per prendere visione ed estrarre copia del documento da cui risultava la composizione della suddetta Commissione relativamente alla seduta in cui era stata approvata la parcella dell'arch. ....., nonché dei verbali del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006, n. 9 e del 18 settembre 2007.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 marzo prot. n. ..... concedeva l'accesso al verbale del 18 settembre subordinandolo al pagamento in misura fissa di euro 70,00, mentre lo negava con riferimento al verbale della commissione parcelle ritenendolo non correlato all'istanza di accesso e comunque riguardando terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza.

Contro tale diniego il sig. ..... in data 30 marzo (pervenuto il 9 aprile 2008) ha presentato ricorso alla scrivente, chiedendo di voler disporre l'accesso al documento concesso dall'amministrazione subordinandolo al solo costo di riproduzione dello stesso e di voler dichiarare l'interesse diretto, concreto e attuale al rilascio del documento negato. Con ulteriore ricorso del 9 aprile (pervenuto il 14 aprile 2008), il sig. ..... impugnava anche il provvedimento del 10 marzo prot. N. ..... col quale l'amministrazione negava l'accesso al verbale del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006 in quanto relativo alla revoca delle cariche di segretario e di tesoriere del Consiglio dell'Ordine e pertanto inconferente rispetto all'interesse dichiarato nell'istanza di accesso.

In data 23 aprile il Consiglio dell'ordine ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, eccependo l'incompetenza della scrivente Commissione a decidere sui ricorsi presentati nei confronti degli ordini professionali i quali non sarebbero amministrazioni centrali o periferiche dello Stato e contestando anche gli altri motivi di ricorso chiedendone, pertanto il rigetto.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che i due gravami, per connessione oggettiva e soggettiva, possono essere riuniti. Sempre in via preliminare, sull'eccezione di incompetenza della scrivente nei confronti del Consiglio dell'ordine, se ne rileva l'infondatezza. La giurisprudenza amministrativa più recente, invero, si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90. In tal senso T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui: "La giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 7 marzo 1997 n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000 n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 2493; T.A.R. Napoli, IV Sez., 19 maggio 2000 n. 1470, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000 n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000 n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV Sez., 9 luglio 2002 n. 3825; Tar Piemonte 2429 - 15 dicembre 2001, ecc.).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza, e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso e con riferimento alla prima delle due richieste formulate nel primo dei due atti introduttivi del presente procedimento, la Commissione non può che rilevare come ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, l'esercizio dello stesso – una volta riconosciuto dall'amministrazione – è subordinato solo ed esclusivamente ai costi di riproduzione necessari per predisporre le copie a favore dell'accedente. Non si giustifica, pertanto, la richiesta di 70,00 euro formulata dal Consiglio dell'ordine che, in quanto tale, si atteggia a illegittima misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo perfetto.

Quanto alla seconda delle richieste, la Commissione rileva la titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. La conoscenza della composizione della Commissione parcelle nella seduta in cui si è provveduto a vidimare la parcella emessa dall'arch. ..... (essendovi il sospetto che quest'ultimo vi abbia preso parte) rappresenta motivo sufficiente a ritenere che l'accedente abbia diritto di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto. Il collegamento tra l'interesse del richiedente e il documento oggetto dell'istanza è palese, atteso che sulla vicenda, come detto nelle premesse in fatto, pende controversia dinanzi al Tribunale civile di ..... e che la conoscenza della composizione della Commissione parcelle ha indubbio rilievo nel processo in corso di svolgimento.

Tra l'altro, alla considerazione formulata dall'amministrazione resistente per cui all'accesso osterebbe la riservatezza di persone, si può replicare che la composizione delle Commissioni di un ordine professionale è un profilo connotato da indubbi caratteri

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

di pubblicità che, per ciò solo, non consente di ritenere la presenza di un sovraordinato (rispetto all'accesso) diritto alla riservatezza di terze persone.

Per ciò che attiene al diniego relativo al verbale del 3 aprile 2006, la scrivente rileva, viceversa, che, stante il suo contenuto per come dichiarato dall'amministrazione, rispetto ad esso l'odierno ricorrente non appare titolare di un interesse qualificato all'accesso, non essendovi alcun legame tra la richiesta di accesso e il contenzioso in atto tra il sig. ..... e l'Ordine degli architetti resistente.

**PQM**

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Ufficio Mobilità

**Fatto**

La sig.ra ..... con istanza del 25 febbraio integrata il 5 marzo 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento dalla sede di ..... ad un ufficio di ..... o della provincia di ....., ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di mobilità;
2. verbali e documenti di valutazione della posizione della sig.ra ..... e dei propri familiari;
3. istanze, documenti ed allegati prodotti dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno ottenuto il trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992 con domanda presentata negli anni 2006 e 2007; i documenti indicati sono necessari per confrontare, in assenza di puntuali indicazioni da parte dell'amministrazione, i documenti richiesti dall'amministrazione alla ricorrente con quelli prodotti dagli altri dipendenti;
4. documentazione (circolari, decreti ed altri atti interni) prodotta dall'Agenzia delle Entrate per l'espletamento e l'istruttoria di tale tipo di domande di trasferimento, nonché l'eventuale modulistica diffusa dagli uffici preposti per la presentazione delle istanze dei dipendenti;
5. istanze di distacco di dipendenti in servizio presso l'ufficio di ..... a cui si riferisce la comunicazione prot. n. ..... con cui l'Agenzia delle Entrate nega il nulla osta alla procedura di mobilità, pur avendo la ricorrente precedenza, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, ed eventuali istanze e relativi allegati, prodotte dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso le sedi della ..... che hanno ottenuto il trasferimento nel corso degli anni 2005-2006-2007 a qualsiasi titolo;
6. Situazione riassuntiva dell'organico dell'Agenzia delle Entrate nelle regioni ..... e ..... con indicazione analitica per ufficio della pianta organica e della relativa copertura.

Chiarisce la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per far valere i propri diritti innanzi al giudice competente e che chiederà estrazione di copia solo dei documenti selezionati a seguito di consultazione.

L'amministrazione, con nota del 21 marzo 2008, ha genericamente affermato che la ricorrente ha diritto ad accedere ai documenti relativi alla propria istanza di trasferimento nonché a quelli del fascicolo personale, previa compilazione dell'apposita modulistica. La Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che

poiché a seguito di ogni richiesta di trasferimento l'amministrazione avvia singoli procedimenti il cui esito dipende dalla ricorrenza dei presupposti previsti dal legislatore, la ricorrente non è titolare di un interesse ad accedere ai documenti degli altri richiedenti. Infatti, specifica l'amministrazione, gli istanti non sono titolari del diritto di accedere ai documenti degli altri richiedenti atteso che il procedimento in esame non è configurabile come una procedura concorsuale.

Avverso il provvedimento di diniego la sig.ra ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 6 maggio 2008, ha ribadito le ragioni poste a base del proprio diniego, affermando che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, che, in considerazione del carattere generico dell'istanza, un suo eventuale accoglimento comporterebbe una gravosa attività di ricerca e di individuazione dei documenti funzionali agli interessi dell'istante.

**Diritto**

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/1996) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista "ove possibile".

Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che "In sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. sez. IV, 12 Settembre 2006, n. 5319).

Nel presente ricorso l'amministrazione ha genericamente affermato che la ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti del proprio fascicolo personale, previo appuntamento telefonico, ed a quelli relativi alla propria istanza di trasferimento, senza tuttavia, rispondere, puntualmente, all'istanza di accesso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Si ritiene, dunque, che l'amministrazione abbia consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, mentre abbia negato l'accesso ai restanti documenti, atteso che l'istante è priva di un interesse ad accedere ai documenti presentati dagli istanti alla procedura di mobilità di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992.

Ritiene, tuttavia, la scrivente Commissione che i documenti di cui al punto n. 4 dell'istanza, ossia documentazione (circolari, decreti ed altri atti interni) prodotta dall'Agenzia delle Entrate per l'espletamento e l'istruttoria delle domande di trasferimento presentate negli anni 2006 e 2007 e, successivamente, accolte, nonché l'eventuale modulistica diffusa dagli uffici preposti per la presentazione delle istanze dei dipendenti, siano accessibili, trattandosi di documenti che dovrebbero già essere stati pubblicati o divulgati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 5, ossia:

a. istanze, documenti ed allegati prodotti dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno ottenuto il trasferimento, ai sensi della legge n. 104 del 1992, a seguito di domanda presentata negli anni 2006 e 2007;
b. eventuali istanze e relativi allegati, prodotte dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso le sedi della ..... che hanno ottenuto il trasferimento nel corso degli anni 2005-2006-2007 a qualsiasi titolo;
c. istanze di distacco di dipendenti in servizio presso l'ufficio di ..... a cui si riferisce la comunicazione prot. n. ..... con la quale l'Agenzia delle Entrate ha negato il nulla osta alla procedura di mobilità;

si ritiene che la richiesta di cui al punto a), sia troppo ampia e non connessa alla posizione che si intende tutelare in giudizio, atteso che la conoscenza dei documenti prodotti da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate esistenti sul territorio che hanno ottenuto, negli anni indicati, il trasferimento ai sensi della normativa indicata; pertanto, i documenti ivi indicati non sono accessibili.

Con riferimento ai documenti di cui alle lett. b) e c), ed i documenti di cui al punto n. 5, si ritiene che la ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai relativi documenti considerato che l'amministrazione ha rigettato l'istanza di trasferimento anche in ragione della carenza di personale in servizio nella Regione ....., oltre che a causa della carenza di un requisito soggettivo previsto dalla legge. Infatti, i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra la ricorrente e altri casi analoghi.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando della Regione Carabinieri .....

**Fatto**

Il signor ..... – Appuntato in servizio presso la Compagnia Aereoporti di ..... - in data 11 febbraio, ha richiesto alla medesima amministrazione di potere accedere ai propri ordini di servizio, relativi a determinati e specifici periodi e, a fini comparativi, agli ordini di servizio compilati da quattro colleghi, specificatamente individuati nell'istanza di accesso, asserendo la tutela dei propri diritti a fronte di una scorretta valutazione professionale effettuata dall'amministrazione nei suoi confronti.

Con nota del 13 marzo 2008, il Comando della Regione Carabinieri ..... accoglieva parzialmente la suddetta istanza, concedendo l'accesso ai soli ordini di servizio dell'odierno ricorrente.

Pertanto, il signor ..... contro il diniego dell'amministrazione ad ottenere l'accesso agli ordini di servizio compilati dai colleghi, in data 11 aprile 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Il 29 aprile 2008, il Comando della Regione Carabinieri ..... ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria, nella quale ha confermato il suddetto diniego espresso.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, al signor ..... erano note le generalità dei soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Con istanza in data 14.1.2008 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di ..... di aver accesso alla "lettera del Consiglio dell'Ordine del 5.12.2007", indirizzata a questa Commissione, con la quale il Consiglio aveva eccepito l'incompetenza della Commissione, nei confronti degli Ordini professionali, a decidere precedenti ricorsi proposti dallo stesso ....., concernenti richieste di accesso.

Con nota del 13-2-2008 il Consiglio ha consentito l'accesso, subordinandolo però al versamento della somma complessiva di euro 70,00 dei quali 50,00 quali contributo spese e 20,00 quali diritti di accesso.

Avverso tale nota il ....., con atto del 16.2.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione, la quale, con provvedimento del 12.3.2008, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il citato Consiglio, con atto in data 10.3.2008, comunicato a questa Commissione, di aver revocato la suddetta nota del 13.2.2008, "in virtù dei poteri di autotutela", emettendo altro provvedimento di diniego di accesso, motivato sul rilievo che, considerata la natura del documento al quale si chiedeva l'accesso, la relativa istanza doveva ritenersi priva del necessario interesse, in quanto finalizzata ad un controllo generalizzato, come tale non consentito, degli atti del Consiglio.

Avverso l'atto del 10.3.2008 il ....., con atto del 9.4.2008, pervenuto il 10.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Con il ricorso si censura l'affermazione che l'istanza di accesso in data 14.1.2008 concreti un controllo generalizzato dell'operato del Consiglio.

Il ricorso è infondato perché, a prescindere dalla specifica ulteriore motivazione addotta dal Consiglio, il rilievo sostanziale che questo ha svolto, e cioè che l'atto richiesto non può essere oggetto d'accesso, è corretto.

Ed invero con il suddetto atto il Consiglio ha svolto le sue difese nel procedimento che si è svolto presso questa Commissione in seguito a precedente ricorso proposto dal ricorrente avverso un diniego di accesso.

E l'atto con il quale l'Ente svolge le sue difese presso l'autorità che deve provvedere su un ricorso proposto avverso un provvedimento dello stesso Ente, proprio in quanto atto di mera difesa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Con istanza in data 25.2.2008 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di ..... di accedere alle delibere di approvazione del conto consuntivo del 2007 e del bilancio preventivo del 2008.

Con nota del 21.3.2008 il Consiglio ha subordinato l'accesso a copia di detti documenti al previo versamento dei diritti di euro 70,00, stabiliti da una delibera dello stesso Consiglio.

Avverso tale risposta il sig. ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

La determinazione di diniego impugnata concreta reiterazione di analogo diniego (concernente l'accesso a documenti diversi da quelli oggetto dell'attuale accesso), avverso il quale il sig. ..... aveva già proposto ricorso a questa Commissione, che lo aveva accolto.

Poiché la questione sottoposta attualmente a questa Commissione riguarda la medesima questione, già risolta con detto provvedimento, l'accesso dev'essere consentito.

Come già detto nelle precedenti decisioni della Commissione, il rilascio di copia dei documenti oggetto di un'istanza di accesso è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura: di conseguenza, il previo versamento della somma di euro 70,00 appare eccessivo, anche in considerazione dei documenti richiesti (due delibere).

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo .....
contro
**Amministrazione resistente:** Stazione dei Carabinieri di .....

**Fatto**

Con istanza in data 19.2.2008 il maresciallo capo dei CC ..... ha chiesto l'accesso:

1. ai memoriali del servizio giornaliero della stazione dei CC di ..... (di giorni specificamente indicati);
2. al foglio n. 51/5 datato 15-6-2007 del Comando stazione CC di .....;
3. al foglio n. 2/7-/1 datato 15-6-2007 del Comando Compagnia di Bracciano completo di allegato;
4. ad eventuali atti connessi.

Con nota del 5.3.2008 il Comandante di detta stazione ha negato l'accesso assumendo che la richiesta era generica, mancante di un interesse diretto, concreto ed attuale, e tesa ad un controllo generico ed immotivato dell'operato della pubblica amministrazione.

Avverso tale nota il sig. ....., con atto del 10.4.2008, pervenuto il 14.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

L' istanza di accesso, come è evidente dal suo contenuto, riportato in narrativa, concerne documenti specifici, e quindi non può essere considerata né generica né intesa ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Sussiste poi l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, posto che i documenti oggetto dell'istanza concernono specificamente il richiedente, e posto che lo stesso ha motivato l'accesso con l'intento di far apportare le dovute variazioni al memoriale di servizio, per l'esercizio di eventuali diritti basati sulla corretta redazione del memoriale stesso.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Comando dell'Accademia Militare di .....

**Fatto**

Il signor ....., quale partecipante al 156° corso dell'Accademia Militare di ....., con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando dell'Accademia stessa di prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, "per potere effettuare la corretta ricostruzione della sua carriera militare e del conseguente accertamento del trattamento di quiescenza che egli ha diritto di ottenere giudizialmente".

In particolare, il signor ..... ha chiesto di potere accedere ai seguenti atti:

1. propri documenti di partecipazione al concorso (domanda di ammissione, modelli informativi, DE/0114, Mod. 44, pareri espressi relativi al corso 156° e al corso 155°, alle selezioni del quale aveva partecipato, con esito negativo);
2. prove di accertamento psicologico alle quali è stato sottoposto (batteria testologica, questionari informativi, relazione di selezione psicologica individuale per il giudizio espresso, criteri di valutazione delle prove relativi al 156° corso dell'Accademia Militare di ..... ed anche ai criteri di valutazione delle prove relativi al 155° corso);
3. graduatoria di ammissione ed annessi verbali, risultati delle prove d'esame, documenti caratteristici, valutazione per attitudine militare, relazione motivata del "trasferimento" al termine del periodo di tirocinio di prova, relativa al 156° corso;
4. emolumenti percepiti nel biennio accademico.

Il comandante dell'Accademia, con nota del 12 marzo 2008, ha autorizzato il ricorrente a visionare la documentazione richiesta. Tuttavia, in data 26 marzo 2008, nel momento in cui effettuava l'accesso personalmente presso l'Accademia, al signor ..... veniva negata la possibilità di visionare gran parte dei documenti espressamente richiesti.

Pertanto, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego ha presentato alla Commissione il presente ricorso, ricevuto in data 14 aprile 2008.

In data 30 aprile 2008, il Comando dell'Accademia Militare di ..... ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria in relazione al ricorso in esame.

**Diritto**

In merito al ricorso presentato, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il Comando dell'Accademia Militare di ..... nella memoria inviata ha dichiarato di essere stata adempiente all'istanza di accesso formulata dal signor ....., concedendo, in data 26 marzo 2008, un "pieno e illimitato" accesso alla

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

documentazione richiesta dallo stesso, e non accogliendo due sole richieste, "poiché riferite a documenti non presenti agli atti dell'Accademia".

La limitazione all'accesso opposta al ricorrente avrebbe riguardato esclusivamente la restrizione alla modalità di sola visione per i documenti riferiti a terzi, per i quali non gli è stato concesso di estrarre copia.

Ebbene, quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, si osserva che il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente d.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel d.P.R. n. 352/1992, articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del d.P.R. n. 184/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 della legge n. 241/90, puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti riferiti a terzi.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – secondo il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: "l'art. 25 comma 1, l. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento.

Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 1341).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Banca d'Italia

**Fatto**

Il sig. ....., dipendente della Banca d'Italia, in servizio presso la filiale di ....., al fine di acquisire prove documentali da far valere in sede di una eventuale azione giudiziaria, ha chiesto alla Banca d'Italia l'accesso ai seguenti documenti:

1. visionare ogni atto, documento ecc. posto in essere in occasione della redazione del giudizio valutativo per il periodo 1 sett. 2005 - 31 agosto 2006;
2. conoscere le date in cui sono avvenuti gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989;
3. conoscere quali aspetti della normativa interna sono stati disattesi secondo le osservazioni formulate dal Direttore e dal Titolare dell'unità IPAC che hanno indotto il Direttore Generale a respingere il ricorso avverso il giudizio relativo alla voce qualità del lavoro svolto.

Con nota in data 14.11.2007 la Banca d'Italia ha risposto che:

a. non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. ..... oltre a quella già in suo possesso;
b. la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente.

Il sig. ....., con e-mail in data 7.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che la suddetta risposta della Banca d'Italia non "appare" "veritiera" "in quanto dovrebbe quantomeno esservare il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1" (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Con provvedimento del 17-12-2007 questa Commissione ha invitato a fornire chiarimenti la Banca d'Italia, la quale ha risposto con memoria pervenuta in data 14-4-2008.

**Diritto**

La Banca d'Italia nella memoria ha dedotto che, secondo la giurisprudenza, costituisce ente pubblico non economico non equiparabile ad Amministrazione dello Stato ma equiparabile ad autorità indipendente, e pertanto non è compresa tra le "Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", i cui atti sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

legislatore di escludere gli atti delle autorità indipendenti, nei confronti delle quali si applica, come è noto, la legge n. 241 del 1990 e che comunque sono autorità amministrative indipendenti sicuramente riconducili all'amministrazione "centrale" dello Stato nell'amplissima e generica nozione adottata dal legislatore nella formulazione del suddetto art. 25.

Non rileva, quindi, che detta Banca, per la sua funzione, esplichi un'attività peculiare rispetto alla generalità degli enti pubblici, in quanto ciò non costituisce elemento che consenta di escluderla dalle "Amministrazioni centrali e periferiche", alle quali la menzionata legge fa riferimento.

In definitiva, attesa la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra potersi ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui " il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".

Nel merito il ricorso è fondato.

Va premesso che, in relazione ai contenuti dell'istanza e del ricorso, deve ritenersi che il sig. ..... con la prima abbia inteso richiedere l'accesso anche agli atti successivi e consequenziali al procedimento valutativo, e con il secondo abbia inteso limitare l'accesso al resoconto del colloquio di valutazione che lo riguarda, previsto dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989 della Banca d'Italia.

Orbene, non v'è dubbio che sussista un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, come individuato, e cioè a detto resoconto, ai sensi dell'art. 22 della più volte citata legge n. 241 del 1990, in quanto attinente al merito del giudizio valutativo.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo .....
contro
**Amministrazione resistente**: Regione Carabinieri Campania di .....

**Fatto**

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ....., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri Campania di ..... "il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo ..... per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato". In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell'istanza cita l'avvenuta archiviazione del p.p. n. ..... *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di .....

Scopo della richiesta è "avanzare richiesta risarcitoria in sede civile".

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. n. ..... *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., che l'ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. ....., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ..... ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento dell'amministrazione del 13 novembre con il quale ha negato l'accesso ai chiesti documenti ritenendo l'istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell'insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

L'amministrazione con nota del 27 novembre 2007, dopo avere riferito che il ricorrente ha presentato tre istanze di accesso tese a conoscere lo sviluppo e l'esito di procedimenti disciplinari che il ricorrente presume attivati a carico di colleghi, afferma che le istanze sono preordinate ad operare un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione e che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza non evidenziano il nesso strumentale tra i documenti e la finalità che il ricorrente intende perseguire.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 novembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. *c*) del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell'invio, con messaggio di posta certificata, dei documenti comprovanti l'avvenuta comunicazione, in data 12 novembre 2007, del presente ricorso al controinteressato, la Commissione, aveva provveduto ad esaminare nel merito il ricorso.

**Diritto**

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

Il Maresciallo Capo ..... ha presentato una querela per diffamazione contro il Maresciallo .....; il conseguente procedimento penale è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela. Il ricorrente, allora, al fine di presentare una richiesta risarcitoria in sede civile, intende acquisire copia delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo ..... per i fatti relativi al procedimento penale. L'amministrazione nella prima nota inviata alla Commissione non aveva specificato se l'indicato procedimento disciplinare fosse stato effettivamente avviato, rilavando che le ragioni a sostegno dell'istanza non evidenziano il collegamento tra i documenti e il fine perseguito.

La scrivente Commissione, pertanto, aveva chiesto all'amministrazione di comunicare se deteneva i documenti richiesti. L'amministrazione, con nota del 26 marzo 2008, dopo avere ribadito l'inesistenza di un nesso di collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse vantato dal ricorrente, ha comunicato di essere in possesso dei medesimi.

Al riguardo si rileva che la conoscenza dell'esistenza di provvedimenti disciplinari a carico del Maresciallo ..... connessi al procedimento penale poi archiviato sono indubbiamente rilevanti ai fini di una eventuale richiesta risarcitoria. Deve, pertanto, ritenersi che sussista nel ricorrente un evidente interesse al chiesto accesso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione Carabinieri Campania di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare

**Fatto**

....., M.llo 1^ cl. S.O. Difesa Terrestre in S.P., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando il diniego di accesso a documenti che lo stesso assume dovessero essere presenti nel suo fascicolo personale.

In particolare, nel ricorso il ..... afferma: che ha presentato istanza di accesso al fine poter visionare il proprio fascicolo personale e che è stato autorizzato a visionarlo; che ha richiesto alcuni documenti e che ha ottenuto accesso agli stessi; che però ha riscontrato che il Comando 8° D.C.A.M. ..... gli avrebbe negato "prima la visione degli atti presenti nel proprio carteggio personale, e poi ha distratto parte della documentazione stessa, negando quindi di fatto il diritto al rilascio delle copie stesse" (pag. 3 del ricorso).

La Commissione, rilevato che dall'esame del ricorso e della documentazione trasmessa non risultava chiaro quale fosse la corretta versione dei fatti e se vi fosse stato un effettivo diniego da parte dell'Aeronautica Militare, riteneva necessaria, e quindi disponeva, la acquisizione, dall'Amministrazione competente, di una dettagliata relazione sulla vicenda in esame, specificante, in particolare, se esistessero documenti, oggetto dell'istanza di accesso, dei quali questo non fosse stato consentito.

Con nota dell'8-4-2008, pervenuta il 14-4-2008, il Comando logistico dell'Aeronautica militare ha inviato a questa Commissione una relazione, con allegata documentazione, redatta dal gruppo rifornimento di .....

**Diritto**

Dalla relazione e dalla relativa documentazione allegata, inviate dalla Amministrazione a seguito dell'invito di questa Commissione, e nelle quali si indicano dettagliatamente gli atti ed i documenti ai quali è stato chiesto l'accesso, emerge che ad alcuni di quegli atti e di quei documenti è stato consentito l'accesso e che per i rimanenti atti e documenti si sono indicati gli Enti che li detenevano, comunicando che l'accesso avrebbe dovuto essere richiesto a questi ultimi.

Quanto rilevato esclude che vi sia stato diniego di accesso, e quindi il ricorso dev'essere respinto.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane

**Fatto**

Il Dott. ....., dipendente dell'Enea, in data 16 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente stesso l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una procedura selettiva per il profilo di primo ricercatore tecnologo, a cui ha partecipato.

L'odierno ricorrente, in data 21 dicembre 2007 ed 11 gennaio 2008, ha richiesto l'accesso ai verbali della Commissione, per conoscere i criteri adottati, essendo direttamente interessato, in qualità di partecipante, a conoscere la procedura di valutazione applicata dalla stessa commissione esaminatrice per la definizione della graduatoria di merito.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, considerando la relativa istanza priva di motivazione.

L'odierno ricorrente ha presentato un'altra richiesta di accesso agli atti il 5 febbraio 2008.

Pertanto, il Dott. ....., contro il suddetto diniego espresso dell'ente, nonché contro il successivo diniego tacito, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, affinché l'Enea gli conceda l'accesso agli atti del bando di concorso cui ha preso parte.

La Commissione, nel plenum del 12 marzo 2008, ha ritenuto il ricorso contro il diniego espresso dell'ente inammissibile, ex art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, non essendo stato allegato allo stesso la nota di diniego all'accesso dell'ente resistente. La decisione del ricorso contro il successivo tacito diniego dell'ente, invece, è stata sospesa, poiché il ricorso contro il tacito diniego dell'ente è stato presentato ancor prima che fosse maturato il silenzio dello stesso sull'ultima istanza di accesso formulata dal Dott. .....

**Diritto**

Il Dott. ....., tramite posta elettronica, in data 7 aprile 2008, ha comunicato alla segreteria della scrivente Commissione che l'Enea gli ha concesso l'accesso alla documentazione richiesta, di cui ha potuto prendere visione in data 20 marzo 2008.

Successivamente, una comunicazione del medesimo contenuto è stata inviata in data 14 aprile 2008 dall'Enea.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente:** Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. "....." di .....

**Fatto**

....., docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. "....." di ....., alla quale era stata inviata contestazione per doglianze sui suoi obblighi professionali, mosse dagli studenti nell'assemblea del 15-12-2007, con istanza del 22-2-2008, al fine di tutelare i suoi diritti nelle competenti sedi, ha chiesto al Dirigente di detto Istituto copia della richiesta di assemblea, del verbale della stessa e del documento inviato ad esso Dirigente.

Con nota del 15-3-2008 il Dirigente ha rinviato l'accesso alla conclusione del procedimento, e ciò "a tutela dei soggetti minori che hanno rappresentato le doglianze".

Con atto dell'11-4-2008, pervenuto il 17-4-2008, la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Come risulta dalla risposta di differimento dell'accesso da parte del Dirigente Scolastico, nel ricorso in esame sussistono dei controinteressati, che vanno individuati nei genitori dei minori che hanno richiesto l'assemblea e partecipato alla stessa.

Considerato che i controinteressati stessi sono individuabili soltanto dal Dirigente al quale è stata rivolta la richiesta di accesso, la Commissione dispone che tale Dirigente provveda:

1. a dare comunicazione della richiesta di accesso a detti controinteressati, avvertendoli che entro dieci giorni da tale comunicazione potranno presentare motivata opposizione alla domanda di accesso;
2. ad inviare a questa Commissione copia di eventuali opposizioni oppure a comunicare la mancanza di opposizioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui il Dirigente avrà provveduto a quanto richiesto.

**PQM**

La Commissione dispone che si provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di trenta giorni.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando provinciale Carabinieri .....

**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei Carabinieri ..... (Comando provinciale di .....), riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti e segnatamente:

a. della segnalazione gerarchica del comando provinciale di ..... relativamente ad una denuncia presentata nei confronti del ricorrente;
b. copia della comunicazione gerarchica presentata dal luogotenente .....;
c. copia delle segnalazioni del comando provinciale dei Carabinieri inoltrate "...a seguito dell'esecuzione di perquisizioni domiciliari e contestuale notifica di avvisi di garanzia a carico degli attuali quattro militari indagati per cospirazione al fine di compromettere l'autorità del Comandante";
d. copia delle richieste di accesso ai documenti amministrativi effettuate dal luogotenente ..... Con provvedimento del 9 aprile, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo la relativa richiesta preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, non specifica nell'individuazione del documento richiesto e comunque concernente terze persone "per i quali non si rileva l'asserito interesse diretto, concreto ed attuale".

Contro tale diniego il capitano ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 16 aprile (pervenuto il 21 aprile), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione datata 8 maggio, chiede chiarimenti in merito alla vicenda con particolare riferimento alla circostanza se i documenti richiesti dal ..... sono o meno gli stessi di quelli oggetto di precedente istanza e sulla quale questo organo si è già pronunciato (decisione di questa Commissione resa nella seduta del 22 aprile u.s.).

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Fatto**

Il dott. ..... riferisce di aver presentato in data 7 marzo u.s. formale richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa all'uccisione dell'On. ..... sulla quale era stato apposto il segreto di Stato. La richiesta veniva presentata ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge n. 124/07 recante la disciplina in materia di "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". Con nota dell'8 aprile 2008 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rappresentava all'istante che "...la completa applicazione della legge n. 124/07 è demandata, tra l'altro, ad un d.P.C.M. disciplinante i criteri per l'individuazione di ciò che è suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato, previsto dall'articolo 39, comma 5". Pertanto, in considerazione dell'imminente pubblicazione dell'evocato d.P.C.M., nella nota si differiva l'accesso, rinviando ogni valutazione in merito all'istanza al momento dell'entrata in vigore del d.P.C.M. stesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal dott. ..... di sostanziale diniego, quest'ultimo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La questione portata all'esame della scrivente concerne l'individuazione e la portata di uno dei profili normativi maggiormente rilevanti nel quadro del rapporto trilaterale segreto-pubblicità-trasparenza.

La legge citata nelle premesse in fatto, si segnala per il suo grado di innovazione rispetto ad uno dei baluardi a tutela della segretezza di alcune tipologie di informazioni e documenti pubblici fino ad ora ritenute impenetrabili dall'esterno. Non a caso la prima fattispecie di esclusione dell'accesso prevista dall'articolo 24 della legge n. 241/90, riguarda proprio i documenti coperti da segreto di Stato, rispetto ai quali l'istanza ostensiva del privato si arrestava ineluttabilmente senza che fosse consentita alcuna ponderazione di interessi contrapposti da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta di accesso.

Come anticipato, l'articolo 39, l. n. 124/07 ha innovato profondamente la disciplina del segreto di Stato, in particolare prevedendo che "Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato" (art. 39, comma 7).

Il comma 5 dello stesso articolo, tuttavia, stabilisce che "Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato". Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la nota impugnata, ha fatto riferimento proprio a tale ultima disposizione per differire l'accesso e, quindi, la valutazione sul merito dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente. Questi, viceversa, ritiene che il provvedimento debba considerarsi come diniego di accesso e, comunque, che l'applicazione della disciplina contenuta nella fonte primaria non possa essere subordinata all'adozione del regolamento di cui fa parola il comma 7 dell'articolo 39.

Quanto alla prima delle due censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato, la scrivente Commissione rileva che non di diniego si tratta ma di differimento. Tale istituto previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 24 della l. n. 241 del 1990 e dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, è contemplato tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui al ripetuto art. 24, l. n. 21/90 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso ha rinviato l'esame della relativa richiesta all'adozione del previsto d.P.C.M.. Quest'ultimo, peraltro, è stato adottato in data 8 aprile e pubblicato nella G.U. del 16 aprile 2008, soddisfacendo così il requisito della previsione finale del termine di differimento di cui all'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 184/2006. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo.

Quanto alla seconda delle censure, si osserva che l'attuazione della legge, sul punto demandata al regolamento, concerne proprio l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, assumendo un rilievo decisivo al fine di stabilire cosa possa essere considerato ancora coperto da segreto di Stato. Anche per tale ragione si giustifica il differimento disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attesa l'importanza della fonte secondaria nel quadro dell'adeguata ponderazione di interessi preordinata all'esatta perimetrazione della nuova disciplina in materia di segreto di Stato. Non a caso, d'altronde, tale fonte secondaria contiene un articolo, il n. 10, esclusivamente dedicato all'accesso ed alle specifiche valutazioni – di regola subordinate anche ad un sub-procedimento – che il Presidente del Consiglio dei Ministri deve effettuare per decidere in merito alla richiesta di accesso a documenti già segretati.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio del Giudice di Pace di .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato, il 16 febbraio 2008, istanza di accesso all' Ufficio del Giudice di Pace di ..... avente ad oggetto le sentenze depositate presso la Cancelleria dell'Ufficio stesso relative ai procedimenti di natura civile in cui sia parte convenuta la società Residenza ..... s.r.l.

Specifica il ricorrente di avere acquistato beni immobili dalla società costruttrice su citata sui quali è in corso di accertamento l'esistenza e l'entità di possibili vizi occulti. Il ricorrente, attraverso i documenti richiesti intende, dunque, valutare l'opportunità di difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

Avverso il silenzio rigetto dell'Ufficio del Giudice di Pace, il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Ufficio del Giudice di Pace di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

La Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di ....., con nota del 23 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che non esiste alcun procedimento giudiziario di natura civile riguardante la società Residenza ..... s.r.l.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, le sentenze, poiché concludono un "processo" e non un procedimento non sono assimilabili ai documenti amministrativi (C.d.S. Sez. IV, 1363/2008). Pertanto, poiché le sentenze non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso, il presente ricorso è inammissibile, fermo restando il regime previsto dall'art. 743 c.p.c.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 2 aprile 2004 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 5 posti di dirigente di seconda fascia. Il successivo 4 settembre l'odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto di nomina della commissione esaminatrice unitamente alla graduatoria preselettiva con la quale era stata disposta l'esclusione dal concorso nei suoi confronti. Il 15 novembre 2006, il Consiglio di Stato con parere n. 3027 si è espresso favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario. Successivamente, in data 6 novembre 2007, l'ing. ..... richiedeva l'accesso a tutti gli atti del concorso detenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accesso veniva concesso ed effettuato presso gli uffici del Ministero in data 14 febbraio 2008. Nel corso delle operazioni di accesso, l'odierno ricorrente veniva a conoscenza di alcuni documenti formati dall'amministrazione resistente e successivi all'adozione del parere favorevole del Consiglio di Stato del 2006. Quindi, in data 15 febbraio u.s., l'ing. ..... ha presentato un'altra richiesta di accesso all'ENPALS volta ad ottenere copia di tutti i documenti relativi al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con particolare riferimento alla relazione del direttore generale al consiglio di amministrazione, al verbale ed al resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2007 e ad ogni altro atto collegato o presupposto.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 marzo u.s., negava l'accesso, ritenendo l'istante non portatore di un interesse sufficientemente qualificato all'accesso. Contro tale provvedimento l'ing. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente non è controvertibile, trattandosi di documenti relativi al procedimento giustiziale avviato dall'ing. ..... stesso. Sotto tale profilo, quindi, priva di pregio e illegittima appare la motivazione addotta a

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

fondamento del diniego, atteso che l'interesse e la qualificazione dello stesso come giuridicamente rilevante è *in re ipsa* e merita di essere soddisfatto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli avvocati di .....

**Fatto**

L'avv. ....., in data 14 marzo 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... l'accesso e l'estrazione di copia integrale, della delibera di astensione adottata dallo stesso Ordine, in data 22 febbraio 2008, avente ad oggetto la procedura disciplinare aperta nei propri confronti.

Con delibera del 19 marzo 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv. ....., in data 14 aprile 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ....., in data 29 aprile 2008, ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una memoria, nella quale ribadisce il diniego espresso e contesta la competenza della Commissione stessa a conoscere del ricorso in esame.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

In via preliminare, la Commissione, in merito all'eccezione di incompetenza della scrivente rilevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ....., ne rileva l'infondatezza.

La giurisprudenza amministrativa più recente, invero, si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 206, n. 14795, secondo cui "la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV Sez. 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241/90: l'avv. ....., infatti, è parte del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

Si consideri, inoltre, che l'odierno ricorrente fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata.

Questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso nel momento in cui l'istante debba provvedere alla cura ed alla tutela dei propri interessi giuridici.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a della documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dall'avv. ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645),

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 19 febbraio 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... di potere esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti relativi ad un indagine fiscale svolta nei confronti di una società, per dimostrare la correttezza del proprio operato nello svolgimento dell'attività di ufficio assegnatagli dall'amministrazione presso la quale presta servizio e, conseguentemente, tutelare la propria posizione giuridica nelle sedi opportune.

Con provvedimento, notificatogli il 26 marzo 2008, l'amministrazione ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor ....., il 7 aprile 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ....., il 2 maggio 2008, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il diniego espresso.

**Diritto**

La Commissione, in merito al ricorso presentato, osserva quanto segue.

In via preliminare, non si individua, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto concreto ed attuale del signor ..... a conoscere il carteggio relativo all'indagine fiscale svolta nei confronti di una specifica società, né risulta evidente un'eventuale correlazione tra un ipotetico interesse e la situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

In ogni caso, nel caso di specie, rileva il disposto del Decreto ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603, che individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero delle finanze e degli organi periferici dipendenti, ivi compresi l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione alle disposizioni di legge generali in materia.

In particolare, è da considerare il disposto dell'art. 5, comma 1, lettera a), secondo cui è sottratta all'accesso la "documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa".

A tale norma regolamentare specifica, inoltre, rinvia anche la legge n. 241/90, così come novellata che, all'art. 24, comma 1, lett. e), esclude il diritto di accesso "nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano".

Si ritiene, dunque, che l'istanza del signor ....., oltre ad essere priva di un fondato interesse, sia in ogni caso inammissibile essendo rivolta all'accesso a

documenti, il cui contenuto è oggetto di specifiche previsioni normative che lo escludono espressamente.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Fatto**

Il Dott. ....., in data 5 marzo 2008, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di potere esercitare l'accesso, mediante estrazione di copia, della documentazione inerente al procedimento aperto presso l'Ufficio XI – Servizio Centrale del Personale del medesimo Ministero, avente ad oggetto il rifacimento della graduatoria del concorso a dirigente di divisione ex-Agensud, per potere tutelare, in qualità di erede, i diritti del padre partecipante allo stesso concorso, ma ormai defunto.

In particolare, l'istante ha chiesto la documentazione completa riguardante i criteri adottati per il rifacimento della suddetta graduatoria.

Con nota del 20 marzo 2008, l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, precisando che la documentazione richiesta "è stata acquisita in osservanza dell'onere indicato dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 2661/2005" e che essendo stato dichiarato perento il ricorso proposto al T.A.R. dall'allora partecipante al concorso, si è estinta ogni pretesa nei confronti dell'amministrazione stessa.

Pertanto, il Dott. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro il suddetto diniego, in qualità di erede del padre partecipante al suddetto concorso.

**Diritto**

La Commissione, in merito al ricorso presentato, osserva quanto segue.

In riferimento al caso di specie, si prende atto che il ricorso presentato al T.A.R. nel 1992 dal padre dell'odierno ricorrente è stato dichiarato perento, non avendo le parti – presumibilmente - dimostrato interesse per la causa pendente, entro un certo periodo di tempo, tramite il compimento di atti, con la conseguente estinzione di qualsiasi diritto che sarebbe potuto derivare in capo all'allora concorrente che si fosse collocato utilmente nella graduatoria ristabilita dall'amministrazione interessata.

Di conseguenza, si considera, altresì, che la perenzione del citato ricorso preclude la possibilità per il signor ..... di far valere qualunque diritto soggettivo o interesse legittimo eventualmente spettante al padre.

Tuttavia, si riconosce in capo all'odierno ricorrente – quanto meno sul profilo morale - la sussistenza di un interesse ad accedere alla documentazione completa riguardante i criteri adottati per il rifacimento della graduatoria, nella quale sarebbe potuto rientrare il padre, qualora non fosse intervenuta la perenzione del citato ricorso al T.A.R..

**PQM**

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale – Ufficio Mobilità

**Fatto**

Il sig. ....., il 17 marzo 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra ..... e del provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela avverso il medesimo, ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. istanze e relativi allegati, presentate da coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate nel triennio 2006 – 2007 – 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001;
2. verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le istanze suddette.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 24 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione che l'acquisizione di informazioni è volta a valutare la legittimità dell'operato dell'amministrazione nel settore della mobilità ed, infine, che l'ampiezza della richiesta comporterebbe un'attività incompatibile con le esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione stessa.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

L'istanza, avendo ad oggetto i documenti presentati da coloro che hanno ottenuto la mobilità verso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 dl 2001, per gli anni su indicati, nonché tutti i documenti adottati dall'amministrazione per la positiva definizione dei procedimenti, ha carattere generico, essendo volta ad operare un controllo sull'operato dell'amministrazione in ordine al passaggio di personale tra amministrazioni.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

Il Sig. ..... ha chiesto al sindaco del Comune di ..... l'accesso ai documenti amministrativi, esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune stesso, riguardanti un edificio adibito a Scuola Pubblica Statale e sito nel suddetto Comune.

L'attuale ricorrente, a fronte del silenzio della PA, ha proposto ricorso a questa Commissione, specificando che i documenti oggetto della sua istanza sono attinenti " a situazione di pubblico interesse".

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella seduta del 9 maggio 2008.

**VISTO** il ricorso presentato dal signor .....

contro

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

e nei confronti dei signori ....., ..... e .....

per l'annullamento del diniego di accesso opposto dall'amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, alla richiesta di accesso volta ad ottenere documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, per potere procedere alla tutela dei propri diritti;

**CONSIDERATO**, che nel corso della seduta del 9 maggio 2008, il Presidente della Commissione, alla presenza del Collegio, ha proceduto all'apertura della busta chiusa sigillata, inviata dall'amministrazione resistente, contenente copia della documentazione richiesta dal signor .....;

**VISTA** l'ingente mole della documentazione da esaminare per valutarne l'accessibilità o meno

**PQM**

Rinvia la decisione del ricorso proposto dal signor ..... alla prossima seduta utile della Commissione.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di avere preso parte, in data 18 e 19 luglio 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia presso uffici periferici e centrali. Avendo appreso la notizia dell'esclusione dalla prove orali, l'ing. ....., in data 19 aprile 2007, ha presentato richiesta di accesso al decreto di nomina della commissione esaminatrice, ai verbali della procedura concorsuale, alle proprie prove scritte, ed, infine, a quelle degli altri candidati. In data 13 giugno l'amministrazione ha concesso l'accesso, riservandosi di effettuare la notifica ai controinteressati, relativamente alla richiesta di accesso alle prove scritte degli altri candidati. In data 8 dicembre, pertanto, l'amministrazione rilasciava copia in forma anonima delle prove dei soli candidati collocati in graduatoria in posizioni migliori rispetto a quella dell'odierno ricorrente, ritenendo quelle degli altri candidati irrilevanti ai fini dell'accesso.

Contro tale parziale diniego, l'ing. ..... aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale nella seduta dell'11 febbraio 2008, lo aveva dichiarato infondato.

Successivamente, il 21 marzo 2008, il ricorrente, al fine di curare i propri interessi giuridici, ha presentato istanza di accesso agli elaborati relativi alla seconda prova scritta, completi di allegati, dei seguenti candidati:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. .....;
5. .....;

L'amministrazione, l'8 aprile 2008, ha concesso l'accesso alle seconde prove scritte di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali, privandoli, però del numero identificativo e dell'indicazione del voto.

**Diritto**

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, al presente ricorso deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso ai controinteressati affinché possano presentare eventuali memorie. Poiché tale adempimento non è stato osservato, il presente ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

**PQM**

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ente ..... Marina Militare - .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 7 marzo 2008, ha chiesto all'Ente ..... Marina Militare - ..... di potere avere l'accesso alla documentazione concernente l'atto di nomina dei Presidenti dei Circoli Ufficiali M.M. di ..... per l'anno 2007 ed alla relativa segnalazione della Superiore Autorità Militare marittima della sede di ....., asserendo una presunta lesione dei propri diritti quale potenziale candidato alle suddette nomine.

In data 4 aprile 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor ....., il 24 aprile 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro l'espresso diniego.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241/90.

Come risulta, infatti, dagli allegati al presente ricorso, il signor ..... è stato "invitato" dall'amministrazione, oggi resistente, a far pervenire la propria adesione alla nomina, rispetto alla quale – una volta escluso – successivamente, quale potenziale candidato, ha richiesto l'accesso alla relativa documentazione.

Tale adesione potrebbe costituire titolo per fare dell'accedente un partecipante al procedimento, con conseguente qualifica di endoprocedimentalità dell'accesso ex art. 10, legge n. 241/90.

Si consideri, in ogni caso, che l'odierno ricorrente fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata.

Questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso nel momento in cui l'istante debba provvedere alla cura ed alla tutela dei propri interessi giuridici.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a della documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia del Territorio, Direzione Centrale risorse Umane, Area Gestione Sviluppo Manageriale - .....

**Fatto**

Il signor ..... – in servizio presso l'Ufficio Provinciale di ..... dell'Agenzia del Territorio ed in qualità di candidato alla procedura relativa al conferimento di incarichi dirigenziali, bandita dalla sede centrale della medesima amministrazione - in data 3 marzo 2008, ha richiesto all'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Risorse Umane, Area Gestione Sviluppo Manageriale di ..... di potere accedere a diversi documenti inerenti le suddette procedure concorsuali.

Con provvedimento del 21 marzo 2008 (ricevuto dall'odierno ricorrente in data 31 marzo 2008), l'amministrazione ha negato l'accesso ai *curricula* di due funzionari (l'Ing. ..... e il Dott. .....), ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale provvisorio, "in quanto contenenti dati di natura psico-attitudinale relativi a terzi, inerenti procedure selettive, nonché informazioni di natura sensibile, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia n. 47054 del 13 giugno 20007, pubblicato sulla G.U. 30 novembre 2007, n. 279".

Pertanto, il signor ..... contro il suddetto diniego, in data 24 aprile 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, al signor ..... erano note le generalità dei due soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente**: ENEA - Direzione Centrale Risorse Umane

**Fatto**

La Dott.ssa ....., dipendente dell'Enea, in data 21 dicembre 2007 e 11 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo. In particolare, l'odierna ricorrente ha chiesto di accedere ai verbali della commissione, per conoscere i criteri adottati, nonché alle risultanze del bando, poiché direttamente interessata in qualità di partecipante.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha respinto l'istanza di accesso, valutandola priva di motivazione.

Successivamente, il 4 ed il 5 febbraio l'odierna ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso agli atti, rimasta ad oggi senza alcun riscontro da parte dell'ente resistente.

Pertanto, il 15 febbraio 2008, la Dott.ssa ....., contro il suddetto diniego espresso dell'ente, nonché contro il successivo diniego tacito, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

La Commissione, nel plenum del 12 marzo 2008, ha ritenuto il ricorso contro il diniego espresso dell'ente inammissibile, ex art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, non essendo stato allegato allo stesso la nota di diniego all'accesso dell'ente resistente. La decisione del ricorso contro il successivo tacito diniego dell'ente, invece, è stata sospesa, poiché il ricorso contro il tacito diniego dell'ente è stato presentato ancor prima che fosse maturato il silenzio dello stesso sull'ultima istanza di accesso formulata dalla Dott.ssa .....

**Diritto**

La Dott.ssa ....., tramite posta elettronica, in data 22 aprile 2008, ha comunicato alla segreteria della scrivente Commissione che l'Enea le ha concesso l'accesso alla documentazione richiesta, di cui ha potuto prendere visione in data 20 marzo 2008.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra ..... + 11
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero per i beni e le attività culturali

**Fatto**

La sig.ra ....., insieme ad altri undici colleghi, tutti dipendenti dell'amministrazione resistente con la qualifica di funzionari area C1, per il tramite dell'avv. ....., riferisce di aver presentato in data 3 marzo 2008 richiesta di accesso alla documentazione attestante il numero di posti messi a concorso dall'amministrazione resistente nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 01.03.2008 a seguito di rinunce, pensionamenti e dimissioni a qualsiasi titolo di personale dipendente del Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, in data 11.04.2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rifiuto nel frattempo formatosi, chiedendone il riesame.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato. L'interesse giuridicamente rilevante degli odierni ricorrenti, invero, si fonda sulla circostanza che essi sono tutti inseriti nella graduatoria degli idonei della Regione ....., profilo professionale di funzionario amministrativo economico e funzionario direttore area C2. Sicché, la conoscenza dei documenti oggetto della richiesta sulla quale l'amministrazione non ha fornito risposta alcuna, appare preordinata alla corretta "gestione" dello scorrimento della graduatoria che consentirebbe ai ricorrenti di essere inseriti nell'organico della Regione ..... Peraltro nel gravame si mette in rilievo come la conoscenza della documentazione richiesta sia funzionale all'eventuale presentazione di azioni a tutela dei propri interessi giuridici e pertanto, anche alla luce dell'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90, merita di essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sigg.ri ..... e ....., in qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti del minore .....
contro
**Amministrazione resistente:** Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "....." di .....

**Fatto**

..... e ....., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore ....., il quale aveva frequentato la terza classe, sez. B, del liceo scientifico "....." di ....., con istanza del 22.2.2008 hanno chiesto al Dirigente di tale Istituto copia:

1. del verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio del primo quadrimestre ;
2. del registro di classe nella parte concernente le annotazioni ed i provvedimenti disciplinari ;
3. del verbale del Collegio docenti deliberante i criteri per l'attribuzione del voto di condotta ;
4. del regolamento interno di disciplina.

Avverso la mancata risposta alla istanza i menzionati soggetti, con atto del 21.4.2008, pervenuto il 24.4.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

I documenti oggetto dell'istanza dispiegano effetti sulle situazioni soggettive del minore, all'interno dell'istituzione scolastica, e pertanto i suoi genitori hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'accesso richiesto.

Peraltro, gli istanti hanno sufficientemente motivato tale interesse indicandolo nella necessità dell'esame dei documenti richiesti al fine di proporre eventuali impugnazioni avverso l'attribuzione al minore del voto "cinque" in condotta, posto che ad essi non erano mai stati comunicati addebiti o provvedimenti nei confronti del minore stesso per fatti disciplinari.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo di .....

**Fatto**

....., docente per l'educazione musicale presso l'Istituto Comprensivo - ....., la quale aveva proposto domanda per il suo inserimento nella prima fascia per la classe di concorso di educazione musicale e nella terza fascia per la classe di concorso di pianoforte, successivamente aveva proposto ricorso avverso la graduatoria lamentando l'omessa valutazione dei titoli presentati e dei punteggi indicati.

La stessa, essendo rimasto senza esito il suo ricorso, ed essendo stata approvata la graduatoria definitiva, con istanza del 5-2-2008 ha chiesto al Dirigente di detto Istituto di potere prendere visione degli atti del procedimento di valutazione.

Avverso la mancata risposta alla istanza, la ....., con atto del 18.4.2008, pervenuto il 24.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

I documenti oggetto dell'istanza d'accesso, e cioè gli atti del procedimento di valutazione adottato per la formazione della graduatoria, concernono la posizione della istante, e pertanto sussiste l'interesse diretto, concreto ed attuale di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oltretutto, nelle specie l'interesse è presunto *ex lege* attesa la natura endoprocedimentale dell'accesso e la ricorrente ha, *ad abundantiam*, motivato tale interesse indicandolo nella necessità dell'esame dei documenti richiesti al fine di proporre eventuali impugnazioni avverso la graduatoria definitiva.

Il ricorso dev'essere accolto e va pertanto disposto l'accesso alla documentazione richiesta

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Autorità portuale di ..... – Ufficio del Personale

**Fatto**

Il Sig. ....., in data 20 febbraio 2007 ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di ..... dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti veniva esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al ....., bensì tramite personale altro, non assunto per concorso.

Non avendo l'amministrazione destinataria della richiesta dato seguito alla stessa nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. ..... in data 16 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione resistente. La Commissione avendo rilevato la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone di coloro che figuravano come dipendenti di ruolo presso l'ufficio dell'amministrazione cui era stata indirizzata la richiesta di accesso nella seduta del 17 maggio ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame ai controinteressati. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data 19 giugno, comunicando il ricorso all'Arch. ..... in quanto funzionario che aveva ricoperto il posto vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente. Nella seduta del 9 luglio 2007 la scrivente Commissione accoglieva il gravame e, successivamente, l'amministrazione consentiva l'accesso. In data 12 dicembre 2007 l'odierno ricorrente presentava nuova richiesta di accesso ad una serie di documenti tra i quali alcuni concernenti il dott. ..... e l'arch. ..... L'amministrazione concedeva l'accesso che veniva effettuato in data 31 gennaio 2008 ad eccezione dei documenti relativi ai due controinteressati appena menzionati, per i quali l'amministrazione, con nota del 19 febbraio u.s., precisava di aver ricevuto motivata opposizione all'accesso da parte degli stessi.

Pertanto, in data 28 febbraio u.s., il sig. ..... presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresì, la notifica dello stesso gravame al controinteressato da parte della stessa amministrazione. Nella seduta del 12 marzo u.s. la scrivente dichiarava l'inammissibilità del ricorso siccome non notificato ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), del d.P.R. n. 184/06. Contro tale pronuncia, in data 10 aprile u.s. il ..... proponeva nuovo ricorso, chiedendo il riesame della decisione resa dalla scrivente Commissione.

**PLENUM 9 MAGGIO 2008**

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

**Parere**

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dal Comune di Castiglione a Casauria (PE);

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

**VISTA** la nota del 6 dicembre 2006 del Comune di Castiglione a Casauria, provincia di Pescara, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

**ESAMINATI** gli atti ed udito il relatore;

**PREMESSO** che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in trentotto articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nell'ordinamento ed, in particolare, nelle leggi nn. 241/90 e 15/05 e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

**OSSERVA**

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo, particolarmente curata, appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Esclusivamente con riferimento al comma 4 dell'art. 35, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, si osserva che la lett. b) subordina l'accesso di questi ultimi ad una "richiesta motivata" che non trova alcun riferimento nella speciale normativa che regola l'accesso dei consiglieri comunali, vale a dire il T.U.E.L. n. 267 del 2000 il cui art. 43 prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

**PQM**

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

La Commissione invita il Comune di Castiglione a Casauria ad espungere dal testo regolamentare la parola "motivata" dal comma 4 dell'art. 35 e, conseguentemente, si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo così riformulato.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dallo stesso Comune di Salle (PE);

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2006 del Comune di Salle con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

**ESAMINATI** gli atti ed udito il relatore;

**PREMESSO** che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in trentotto articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nell'ordinamento ed, in particolare, nelle leggi nn. 241/90 e 15/05 e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

## OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo, particolarmente curata, appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Esclusivamente con riferimento al comma 4 dell'art. 35, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, si osserva che la lett. b) subordina l'accesso di questi ultimi ad una "richiesta *motivata*" che non trova alcun riferimento nella speciale normativa che regola l'accesso dei consiglieri comunali, vale a dire il T.U.E.L. n. 267 del 2000 il cui art. 43 prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

## PQM

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

La Commissione invita il Comune di Salle ad espungere dal testo regolamentare la parola "motivata" dal comma 4 dell'art. 35 e, pertanto, si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo così riformulato.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento recante l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati dalla Camera di Commercio di Pavia, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti al diritto di accesso";

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del, 10 giugno 2008;

**VISTA** la richiesta trasmessa con fax del 26 aprile 2007 della Camera di Commercio di Pavia con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

**ESAMINATI** gli atti ed udito il relatore;

**PREMESSO** che il regolamento disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 co. 2 della legge 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e le modalità di differimento di cui all' art. 24 co. 4 della citata legge 241/90;

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in cinque articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nelle leggi anzidette e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

## OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo regolamentare appare particolarmente curata, corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Unicamente si rileva il mancato inserimento, nell'art 3 dedicato ai casi di esclusione del diritto d'accesso, di una disposizione che richiami la previsione di cui al co. 7 del già citato art. 24 della l. 241 il quale, a garanzia dell'accesso anche nei casi esclusi nei precedenti commi, stabilisce che "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E, a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza, lo stesso co. 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzione, ai dati sensibili e giudiziari e persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'art. 60 del d.lgs. 196/2003.

Si esprime, pertanto il parere che venga inserito nel testo del regolamento in esame una disposizione che salvaguardi comunque l'accesso, anche nei casi in cui è escluso, allorquando sia necessario per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici.

## PQM

La Commissione si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo regolamentare riformulato in tal senso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Novi Velia;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

**VISTA** la nota 665 del 9.2.2007 con la quale il Comune di Novi Velia (SA), ha chiesto il parere della Commissione sul predetto regolamento;

## OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 8 inerente i costi di riproduzione dei documenti per cui è consentito l'accesso,si osserva che, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 184/2006

la loro quantificazione deve essere stabilita nell'ambito del regolamento all'esame e non mediante rinvio a successivi provvedimenti.

Per quanto concerne gli artt. 27, 28, 29 si osserva che essi contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Inoltre si rileva che i documenti sottratti all'accesso non appaiono conformi al disposto di cui alla normativa primaria vigente. Al riguardo, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso,(comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente(comma2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi,dispone che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del d.lgs.196/2003 (cfr.Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur. 4 luglio 2007, n. 558).

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Rag. .....
Servizi Confartigianato ..... Srl
.....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità delle dichiarazioni dei redditi e loro ricomprensione tra i documenti amministrativi.

Con nota in data 20 marzo 2007 l'istante chiede di conoscere se le dichiarazioni fiscali modello "Unico" "rientrano tra i documenti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione e quindi visionabili anche a privati cittadini che ne facciano richiesta esercitando il "diritto di accesso" ai sensi della legge 241/90".

In merito la Commissione osserva che la disciplina recata dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi prevede, al comma 2 dell'art. 24 l'individuazione, da parte delle singole amministrazioni,delle categorie di documenti da esse formate o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Il DM 29.10.1996, n. 603 emanato dal Ministro delle finanze, ha ritenuto sottratti all'accesso gli atti e i documenti allegati alle dichiarazioni tributarie.

In materia, il Consiglio di Stato (cfr.VI sezione, sentenza 5 ottobre 1995, n. 1083) ha ritenuto che "è interdetto l'accesso ad una dichiarazione dei redditi resa da un soggetto pubblico,in quanto l'atto in questione non attiene all'attività amministrativa dell'ente che la compila, ma è un obbligo cui la P.A. è tenuta al pari dei soggetti privati".

Pertanto, se la dichiarazione dei redditi non doveva essere considerato un atto amministrativo anche quando a formarlo è un soggetto pubblico, a maggior ragione non lo era se a redigerlo è un soggetto privato e la pubblica amministrazione si limita a riceverlo.

La stessa giurisprudenza di questa Commissione ha evidenziato che "i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la legge 241/90 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione" (cfr. parere reso in data 27.9.2000 n. P00634Q).

Va soggiunto che la stessa legge 241/90 esclude il diritto di accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Infine,l'art. 69 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" prevede una apposita disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Il comma 6 del predetto d.P.R. dispone che "gli elenchi sono depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati".

Per quanto sopra la Commissione ritiene che, trattandosi di fattispecie non qualificabile come documentazione amministrativa, per la stessa non risultino applicabili le disposizioni recate dalla legge 241/90 in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

La pubblicità delle dichiarazioni tributarie, pertanto, risulta regolata dal predetto articolo 69 del d.P.R. n. 600/1973.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Alla Prefettura di .....
.....
c.a. Vice Prefetto .....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla istanza di accesso agli atti della sottocommissione elettorale di .....

Con nota datata 9.3.2007 il Presidente della sottocommissione elettorale di ..... ha chiesto il parere della Commissione in merito all'istanza di accesso rivolta da parte del segretario di un partito politico per conoscere se un iscritto al suo partito abbia sottoscritto per partito diverso la "dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco di un comune e dei candidati a relativi consiglieri comunali".

In merito, il richiedente fa presente che trattandosi di consultazione elettorale svoltasi nel 2006, la medesima è ormai inoppugnabile.

La Commissione in proposito ritiene che sussista l'interesse di parte al richiesto accesso (cfr. Consiglio di Stato 19 giugno 2006 n. 3593/2006; Commissione per l'accesso, parere espresso in data 6 luglio 2004 e giurisprudenza ivi citata, su quesito posto dalla Regione Friuli Venezia Giulia).

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Sportello SOS Turista
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'attività posta in essere dal Comune di ..... per consentire l'accesso agli atti inerenti il possesso di regolare licenza di esercizio da parte della ditta di autonoleggio .....

Con nota in data 11 agosto 2007 lo sportello SOS Turista, ha chiesto il parere di questa Commissione in merito all'attività posta in essere dal Comune di .....,nel consentire l'accesso agli atti relativamente alla richiesta di conoscere se la ditta indicata in oggetto fosse titolare o meno di regolare licenza di esercizio per l'attività svolta. Inoltre chiede se la scrivente Commissione "ritenga sia opportuno segnalare al legislatore eventuali modifiche normative che impediscano il verificarsi di vicende paradossali come la presente"

In merito a tale ultima richiesta la Commissione osserva che, nel caso di specie, essa non rientra tra i compiti attribuiti dal legislatore alla scrivente, non rivestendo il profilo segnalato carattere di generale interesse.

Ciò, pur ritenendo non rispondente ad esigenza di speditezza dell'azione amministrativa la tempistica posta in essere dal Comune interessato per provvedere sulla richiesta di accesso.

Conclusivamente, si osserva che, essendo stata soddisfatta la richiesta di accesso, non vi è luogo ad ulteriori pronunzie da parte di questa Commissione.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Al Dott. .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere sulla legittimità del differimento opposto all'istante in merito alla ostensibilità di una relazione di servizio redatta dal dirigente del Servizio Polizia Municipale di .....

Il dott. ....., appartenente al corpo di polizia municipale di ....., riferisce di aver presentato in data 18 dicembre 2006, istanza di accesso alla relazione redatta sul proprio conto dal dirigente del servizio e concernente il demansionamento del richiedente.

Tale relazione risulterebbe in seguito essere stata inviata al dirigente del personale. L'amministrazione ha risposto all'istante non concedendo la documentazione richiesta, invocando l'articolo 20, comma 1.4 del vigente regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso, il quale testualmente prevede che il responsabile del procedimento può disporre il differimento "per gli atti predisposti dall'ufficio legale, intesi sia come elaborati tipicamente processuali, redatti dopo l'avvio di un procedimento contenzioso, sia come atti "pre-contenziosi", ovvero prodotti in una fase intermedia tra la conclusione del procedimento e prima dell'avvio del contenzioso. L'accesso a tali atti è differito al momento di conclusione della causa". L'amministrazione, invero, ha ritenuto di qualificare la relazione richiesta dal Servizio Personale al fine di ricostruire i fatti oggetto della vertenza in merito al demansionamento patito dal dott. ....., come atto pre-contenzioso per il quale la citata disposizione regolamentare prevede la possibilità di differire l'accesso sino al termine della causa.

Contro tale diniego il dott. ..... ha presentato richiesta di riesame al competente difensore civico il quale, con provvedimento del 17 aprile 2007, si è espresso nel senso della legittimità del differimento disposto dall'amministrazione.

Pertanto, con richiesta inviata tramite posta elettronica in data 8 marzo u.s., il dott. ..... chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione in ordine alla vicenda suesposta.

Al riguardo la Commissione osserva preliminarmente che, a stretto rigore, non potrebbe esprimersi sulla richiesta di parere essendo sulla fattispecie già intervenuta la pronuncia del competente Difensore civico. Tuttavia e in un'ottica di mera ricostruzione storica della fattispecie sottoposta al suo esame, la scrivente rileva quanto segue.

Sul provvedimento del Difensore Civico datato 17 aprile 2007, non si può che condividerne il contenuto, atteso che il diniego dell'amministrazione si fonda su una norma regolamentare che, in sede di riesame ex art. 25, l. n. 241/90, né il Difensore Civico né la scrivente Commissione possono disapplicare, non essendo dotati dei necessari poteri.

La possibilità di ottenere la suddetta disapplicazione, invero, passa unicamente attraverso la presentazione di ricorso giurisdizionale al TAR, il quale, come è noto può disapplicare norme regolamentari ritenute in contrasto con fonti sovraordinate.

Ciò premesso, si osserva altresì che la qualificazione di atto pre-contenzioso conferita dall'amministrazione al documento oggetto di richiesta di accesso fa sorgere

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

qualche perplessità in merito alla legittimità della norma regolamentare sulla quale essa si fonda. L'orientamento del giudice amministrativo di prime cure manifestato in più di un'occasione al riguardo, infatti, è nel senso di "...distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificarne la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione" (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38).

Analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893, secondo cui: "Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei pareri rilasciati all'amministrazione dai propri legali di fiducia, solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di una azione giudiziaria, il parere stesso deve ritenersi sottratto all' accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento".

Inoltre nel caso di specie sembrerebbe che la relazione sia stata predisposta da un dirigente del corpo di polizia municipale e non dall'ufficio legale, come risulta dalla nota dell'amministrazione comunale con la quale si è differito il chiesto accesso. In particolare, nel provvedimento da ultimo richiamato, l'amministrazione afferma che la relazione oggetto dell'istanza del dott. ..... è stata richiesta al fine di "...consentire la predisposizione di adeguate controdeduzioni a cura dell'avvocato designato per rappresentare l'amministrazione innanzi all'Ufficio dl Lavoro", e quindi appare come documento diverso da quelli per cui è consentito il differimento ai sensi dell'art. 20, comma 1.4.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Arch. .....
.....

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso il Comune di .....

Con e-mail del 12 maggio 2008 il sig. ..... ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di esprimere un parere sull'onerosità dei costi di riproduzione delle copie per cui si è richiesto l'accesso e sulla legittimità di detti oneri nel caso in cui siano imputati a titolo di ricerca e di visura.

La Commissione in passato si è già pronunciata ed ha rappresentato che il rimborso delle spese di riproduzione, dovuto dal richiedente l'atto amministrativo, è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta. Infatti la lettera d) dell'art. 22 della legge 241/90 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, .....". Pertanto, la valutazione dell'ammontare del rimborso, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto. Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato (vedi parere del 19 aprile 2007 su richiesta del Ministero della Salute).

Per quanto attiene la eventuale richiesta di somme richieste a titolo di ricerca e visura, dette somme ai sensi dell'art. 25, c. 1 della legge 241/90 possono essere richieste legittimamente ma anche in questo caso l'importo deve essere equo e non esoso in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Detto questo in linea generale, deve comunque farsi notare che nel caso di specie la norma applicabile non è l'art. 25 della legge n. 241/90 ma l'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede per l'accedente cittadino dell'ente locale all'ente stesso, il pagamento dei "soli costi" dell'accesso, con una locuzione, quindi più concessiva per l'ente acceduto di quella prevista dalla normativa generale che limita i "costi" a quelli di "riproduzione" (art. 25 legge 241/90).

In considerazione di quanto sopra i costi tariffati per l'accesso dal comune di ....., pur sembrando particolarmente elevati, quindi non in linea con lo spirito delle leggi sulla trasparenza, non sembrano però in letterale contrasto con il disposto del riportato art. 10 d.lgs. 267/2000.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Al segretario territoriale CSA
Dott.ssa .....
.....

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità dei compensi accessori corrisposti ai propri dipendenti da parte del Comune di .....

La dott.ssa ....., nella qualità di segretaria territoriale dell'organizzazione sindacale CSA, in data imprecisata ha chiesto al Comune di ..... copia della documentazione relativa ai compensi corrisposti in un certo periodo di tempo ai propri dipendenti comunali. Tali documenti venivano rilasciati dall'amministrazione comunale mascherando, tuttavia, i nominativi dei beneficiari dei suddetti compensi.

L'amministrazione giustificava tale comportamento richiamando una recente deliberazione del Garante per la tutela dei dati personali del 14 giugno 2007.

La richiedente, non condividendo l'operato dell'amministrazione, si è rivolta alla scrivente Commissione per acquisire parere sulla fattispecie descritta.

Al riguardo la Commissione osserva preliminarmente che la legittimazione all'accesso della richiedente non è stata posta in discussione dall'amministrazione, essendosi quest'ultima limitata ad incidere sulle modalità del chiesto accesso, oscurando i nominativi dei beneficiari dei compensi accessori corrisposti dall'amministrazione comunale.

Effettivamente sul punto è di recente (14 giugno 2007) intervenuta una deliberazione del Garante della privacy, in cui si afferma: "Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative. Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva. Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. É il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori".

Sulla stessa linea si è mossa anche la giurisprudenza del giudice amministrativo, giusta la quale: "E' illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione nega ad una giornalista l'accesso agli atti aventi ad oggetto le indennità, gli emolumenti o le differenze retributive percepite dai dipendenti comunali in ragione delle valutazioni operate dai dirigenti di settore, considerato che, da un lato, documenti giuridicamente di natura privatistica, come debbono ritenersi tutti quelli attinenti al rapporto di impiego pubblico c.d. privatizzato presso pubbliche amministrazioni, sono accessibili attesa la loro intima connessione e funzionalizzazione all'esercizio di funzioni pubbliche e che,

dall'altro, nessun dubbio si pone circa la sussistenza di un interesse in capo a chi, come il giornalista, intenda con il provvedimento rispetto al quale chiede l'accesso esercitare un diritto costituzionalmente garantito come è quello alla libera informazione. Tale facoltà, nondimeno, deve essere esercitata entro i limiti e tenendo conto delle prescrizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della "privacy") garantendo i diritti fondamentali di riservatezza del personale cui pertengono i dati contenuti nei documenti richiesti, in particolare, considerato il disposto dell'art. 112, comma 3, del codice della "privacy", trattandosi, nel caso di specie, di dati strettamente ancorati alla valutazione della qualità del lavoro svolto, ne è sì consentita la conoscenza, ma in forma anonima e senza che sia possibile ricondurre l'emolumento, l'indennità o la retribuzione al nome del dipendente in favore del quale essa è stata riconosciuta" (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II,18.11.2005, n. 6458).

Tale contemperamento di interessi tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei dipendenti comunali è condiviso dalla scrivente Commissione.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24,comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dal comune di Albissola Marina;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

**VISTA** la nota n. 4200 del 17 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel testo riformulato a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione nella seduta del 22 novembre 2007;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

## OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo oggetto di parere risulta riformulato dall'Amministrazione richiedente a seguito delle osservazioni espresse da questa Commissione nella seduta del 22 novembre 2007.

Sulle singole disposizioni contenute nel regolamento oggetto di esame si osserva quanto segue:

L'articolo 1, denominato "casi di esclusione dal diritto di accesso",va più propriamente intitolato "documenti sottratti al diritto di accesso". Lo stesso prevede la sottrazione dall'accesso di alcune tipologie di documenti non in linea con la vigente normativa, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, o che meglio dovrebbero essere oggetto di differimento, da trattare in articolo a parte. Occorre inoltre precisare che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e non gli atti; pertanto ogni riferimento a questi ultimi va espunto dal titolo e dall'articolato.

In particolare, per quanto concerne le tipologie di "atti" citate:

al punto 1) Gli atti relativi alle fasi precontrattuali non possono essere esclusi dall'accesso, ma differiti alla definitiva conclusione del procedimento di gara.(cfr. Autorità sui contratti 29 maggio 2002);

al punto 2)- La documentazione inerente il trattamento economico tabellare e la situazione professionale sono da ritenere accessibili (cfr.parere Commissione 20 aprile 2004);

al punto 5) La formulazione del testo è più propriamente riconducibile al differimento e non alla sottrazione dall'accesso e va, quindi, trattata in apposito e diverso articolo;

al punto 6) Non si giustifica la sottrazione all'accesso, essendo sufficiente il differimento alla fase conclusiva del procedimento, quando i rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei Conti e le relazioni di dette procure abbiano natura di documenti amministrativi (cfr. Commissione 5 ottobre 2004);

al punto 11) Va specificato chi siano gli assistiti, atteso che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda,

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

acquisito nel proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare (Tar Lazio, sezione I quater 19 gennaio 2006).

Più in generale, poi, occorre evidenziare che l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (CDS sez.VI n. 3418 del 7 giugno 2006).

Da ultimo va evidenziato che l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso deve essere effettuato nell'ambito delle generali categorie espressamente individuate dall'art. 24 della legge 241/90.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che verrà nuovamente riformulato.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

All'Organizzazione di volontariato
.....

OGGETTO:Richiesta di parere alla Commissione per l'accesso.

Con numerose note codesta associazione di volontariato ha richiesto il parere di questa Commissione in merito al diniego opposto da parte dell'Ufficio regionale del volontariato di ....., al richiesto accesso ai bilanci degli enti di volontariato iscritti nella sezione tutela e valorizzazione dell'ambiente ed a svariate altre documentazioni.

Da ultimo, con nota del 16.5.2008, codesta associazione, nel richiedere di ritenere nulle le precedenti richieste ha comunicato di aver avuto l'accesso alla documentazione da parte "dell'Ufficio urbanistica di .....", ma, nel contempo, rinnova la richiesta di parere circa l'accesso ai "rendiconti"delle consimili associazioni, ai fini di una possibile difesa in giudizi penali.

In merito, la Commissione rileva che non risulta dimostrato, né altrimenti rilevabile dalla documentazione prodotta dalla richiedente, il nesso funzionale tra il proprio diritto di difesa, in relazione ai procedimenti penali indicati e la richiesta generalizzata di acquisire i bilanci di tutte le altre similari associazioni di volontariato.

Al riguardo, si fa presente che dopo il concesso accesso, non risulta agli atti una eventuale ulteriore richiesta formulata ai competenti organi e che, in ogni caso,in presenza di ulteriore diniego, potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o al competente difensore civico, secondo il disposto di cui all'art. 25 della legge 241/90.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 10 giugno 2008;

**VISTA** la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

## OSSERVA

Il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni" predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 luglio 2007.

In relazione all'art. 4, comma 1, si consiglia di indicare la disposizione legislativa in base alla quale i documenti individuati sono sottratti al diritto di accesso.

Art. 4, comma 1, lett. e) si consiglia di verificare l'attualità della disposizione citata.

Con riferimento all'art. 13 si rileva che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la competenza a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, è la scrivente Commissione atteso che la Camera di Commercio non è un ente territoriale; si consiglia, pertanto, di espungere dal testo il riferimento alla tutela innanzi al difensore civico.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Federazione Sindacati Indipendenti
.....

OGGETTO: Richiesta parere accessibilità deliberazione nomina sanitario.

**1.** Il sig. ....., quale coordinatore provinciale della Federazione Sindacati Indipendenti (FSI), ha inviato una nota alla scrivente Commissione, al Garante per la protezione dei dati personali ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti c/o ..... con la quale ha chiesto:

1. di verificare l'esistenza di eventuali danni all'erario;
2. di dichiarare la eventuale sussistenza dell'interesse del sindacato a conoscere il contenuto della delibera n. ..... del 5 settembre 2006 della ASL .....;
3. le modalità attraverso le quali bilanciare il diritto di accesso con il diritto alla riservatezza del sanitario menzionato nella delibera su indicata.

Sulla base dei documenti allegati alla richiesta di parere si rileva che il coordinatore provinciale della FSI ha presentato istanza di accesso alla delibera indicata, relativa alla nomina di un sanitario, per conoscere le ragioni poste alla base del provvedimento e verificarne la legittimità.

L'amministrazione afferma di avere negato l'accesso al documento richiesto in esecuzione della normativa in tema di trattamento dei dati personali; ha, tuttavia, rilasciato copia della deliberazione n. ..... del 10 novembre 2005 avente ad oggetto "Ampliamento posti per selezione di addetto ai servizi finanziari c/o sede centrale per realizzazione progetto cantiere Scuola e lavoro denominato Potenziamento servizi dell'ente".

Sulla vicenda si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con nota del 28 gennaio 2008, richiamando il provvedimento del Garante del 14 giugno 2007 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico".

**2.** Con riferimento al punto n. 2 della richiesta di parere si evidenzia che secondo il costante orientamento giurisprudenziale le Organizzazioni sindacali non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, quale come connotato implicito dell'attività sindacale idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi; in caso contrario si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi fino a configurarlo come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'Amministrazione (v. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 28 novembre 2006, n. 13349).

L'orientamento citato prosegue affermando che "allorquando il diritto in esame è azionato per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo, di cui sia portatore, beninteso, il sindacato e non i singoli iscritti, il sindacato stesso è legittimato all'accesso in relazione ad interessi superindividuali" (CdS, IV Sez. 5 maggio 1998 n. 752).

Nel caso in esame, sulla base dei documenti allegati alla richiesta di parere, il sindacato non sembra essere portatore di un interesse generale alla tutela della categoria professionale rappresentata non avendo dimostrato la specificità della propria posizione rispetto a quella individuale dei singoli iscritti. Inoltre, il coordinatore provinciale non ha dimostrato la sussistenza di un interesse proprio ad accedere alla delibera in esame.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Si ritiene, pertanto, non sussistente l'interesse ad accedere al documento richiesto.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

## Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta";

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 10 giugno 2008;

**VISTA** la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

## OSSERVA

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta" era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2008.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. *a*), art. 12, comma 1, si ribadisce quanto già rilevato nel parere reso nelle sedute del 15 ottobre 2007 e del 12 marzo 2008.

Per quanto riguarda l'art. 11, comma 2 si evidenzia che il rapporto tra il bilanciamento diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza è stato compiuto direttamente dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la quale, nel sostituire il testo dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, non ha previsto l'inaccessibilità dei dati sensibili e giudiziari, ma solo l'adozione delle cautele indicate di cui all'art. 24, comma 7. Si consiglia, pertanto, di espungere la generale previsione di inaccessibilità dei dati riservati.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Prof. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Conservatorio di musica ..... - .....

**Fatto**

Il prof. ..... riferisce di aver presentato domanda per essere ammesso alla procedura di inserimento nella graduatoria di istituto per l'anno accademico 2007-2008 per l'insegnamento di teoria, solfeggio e dettato musicale. Pubblicata la graduatoria, l'odierno ricorrente constatava la propria esclusione non avendo riportato il punteggio minimo richiesto pari a 24. Pertanto, in data 30 gennaio 2008, il prof. ..... formulava richiesta di accesso ai documenti del procedimento di selezione, con particolare riferimento ai verbali di valutazione redatti dalla commissione esaminatrice e alle domande presentate dai concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria. L'amministrazione riteneva non sufficientemente dettagliata l'istanza e invitava, quindi, a specificarne meglio il contenuto. Tale richiesta di chiarimenti portava ad uno scambio di note tra l'odierno ricorrente e l'amministrazione la quale, da ultimo con nota del 1 aprile u.s., ribadiva la genericità dell'istanza di accesso.

A tale ultima nota il ricorrente faceva seguito con ulteriore richiesta di accesso datata 5 aprile 2008, alla quale l'amministrazione non ha dato seguito. Pertanto, il prof. ..... con ricorso del 28 aprile, pervenuto il 13 maggio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che alla data del 28 aprile il silenzio dell'amministrazione non si era ancora formato. Tuttavia, in virtù del lasso di tempo intercorso sino alla data della presente decisione, esso può ritenersi formato, non avendo la scrivente sinora ricevuto alcuna comunicazione in merito a dinieghi espressi dall'amministrazione medesima.

La commissione, inoltre, rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria per l'anno accademico 2007-2008 ed ai quali il presente gravame va notificato.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal prof. ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali

**Fatto**

La sig.ra ....., in servizio presso la prefettura di ....., riferisce di essere dipendente dell'amministrazione resistente dal 1990. Sin dal 1991 l'odierna ricorrente ha presentato domanda di trasferimento ad ....., ottenendo, nel 1999, il trasferimento presso l'ufficio territoriale del governo di ..... Nella graduatoria stilata annualmente dall'amministrazione in merito ai trasferimenti per la provincia di ....., riferisce la ricorrente, i punteggi assegnati alla stessa erano stati sempre pari a quelli del collega .....

Nel 2007, tuttavia, la sig.ra ..... si è vista sopravanzare dal sig. ..... nella suddetta graduatoria; tale avvicendamento, a giudizio della ricorrente, costituisce il frutto di una disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione che ha portato l'..... a presentare in data 17 gennaio 2008 domanda di accesso al prospetto analitico di assegnazione del punteggio assegnato alla stessa e al collega .....

L'amministrazione, con nota del 26 marzo (comunicata alla ricorrente il successivo 4 aprile) non consentiva l'accesso sul presupposto del mancato assenso del controinteressato *medio tempore* informato della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale diniego la sig.ra ..... in data 30 aprile (pervenuto il 13 maggio 2008) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato Sig. ..... in data 2 maggio 2008.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stata scavalcata dal controinteressato nell'assegnazione dei punteggi relativi alla graduatoria per il trasferimento nella sede di .....; posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. Tale situazione è tutelabile solo acquisendo la valutazione comparativa tra la ricorrente ed il controinteressato, atteso che soltanto dalla conoscenza del relativo contenuto potrebbero emergere eventuali vizi di legittimità o di merito in cui sia incorsa l'amministrazione nello stilare la suddetta graduatoria dalla quale, in ultima analisi, dipende la possibilità di ottenere il trasferimento.

La Commissione, inoltre, rileva che la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale vale sia per il prospetto analitico di assegnazione del punteggio relativo al sig. ..... che, a maggior ragione, per quello stilato nei confronti dell'odierna ricorrente. Nel provvedimento impugnato, invero, l'accesso è negato solo con riguardo al prospetto del controinteressato, senza tener conto dell'estensione della domanda di

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

accesso che, invece, conteneva una richiesta anche al proprio prospetto redatto dall'amministrazione.

Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, del sig. ..... Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Telecom Italia S.p.A. – Ufficio legale e contenzioso

**Fatto**

L'avv. ..... riferisce di aver subito la totale cessazione dei servizi da parte di Telecom S.p.A. nei giorni 21 e 22 febbraio 2008. Di talché, con istanza del 4 marzo u.s., l'odierna ricorrente si è rivolta al gestore di telefonia chiedendogli l'accesso agli ordini di interruzione dei servizi telefonici nonché la registrazione integrale della conversazione telefonica con una operatrice del *call center*. Non avendo ottenuto risposta alcuna nei successivi trenta giorni, l'avv. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 maggio (pervenuto il 13 maggio), chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'ordine di esibizione dei documenti in possesso di Telecom Italia.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover affrontare il profilo della propria competenza a decidere il gravame presentato dall'avv. ....., anche alla luce della memoria presentata da Telecom in data 4 giugno u.s., nella quale si contesta il profilo concernente la natura di amministrazione centrale o periferica dello Stato del gestore telefonico avente natura privatistica. Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione è costante nel senso di non ritenere la veste giuridica del soggetto passivo dell'istanza di accesso elemento decisivo ai fini dell'applicazione o meno della disciplina contenuta nella l. n. 241/90. Tale orientamento ha ricevuto un'autorevole conferma nel *decisum* dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2005, a tenore del quale le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (tra i quali non v'è dubbio che rientrino i concessionari - a qualsiasi titolo - di servizi pubblici). Questa giurisprudenza, peraltro, afferma un principio oggi normativamente previsto all'art. 22, comma 1, lettera *e)*, l. n. 241/90.

Inoltre, il giudice amministrativo si è pronunciato in più di un'occasione in merito a fattispecie di accesso riguardanti proprio Telecom S.p.A. In una di queste, ad esempio, ha affermato che "Ai sensi dell'art. 4 comma 2, l. 3 agosto 1999 n. 265, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma anche verso i "gestori di pubblici servizi", con la conseguenza che anche questi ultimi, al di fuori delle ipotesi eccezionali di esclusione tassativamente indicate dalla legge, non possono negare l' accesso agli atti riguardanti la loro attività di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica, allorquando si manifesti un interesse pubblico prevalente rispetto a quello imprenditoriale sulla base di

un giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, il ricorrente, ex dipendente della Telecom, chiedeva l'esibizione dei documenti comprovanti i modi ed i tempi del rapporto di lavoro con la predetta società, al fine di essere ammesso ai benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8, l. n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all'amianto; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 gennaio 2003, n. 223. Analogamente TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 febbraio 2007, n. 727).

Nel caso sottoposto all'esame della scrivente Commissione, l'interesse della richiedente, oltre ai caratteri della concretezza e attualità, rileva anche sotto un altro punto di vista l'interesse a conoscere le ragioni determinanti l'interruzione di una prestazione contrattualmente assunta come quella della fornitura dei servizi di telefonia, invero, incide sul più generale versante della correttezza e trasparenza della gestione del servizio pubblico svolto da Telecom Italia. In tal senso, tra le altre, T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 16854, secondo cui: "L'attività di quantificazione del corrispettivo dovuto per il servizio pubblico fruito, quantunque retta dal diritto privato, è strumentalmente connessa all'erogazione del servizio, in quanto attiene alla modalità con cui viene concretamente soddisfatto l'interesse collettivo alla fruizione del bene della vita fornito dal gestore; pertanto ai singoli atti in cui essa si concretizza deve essere garantito il diritto di accesso; invero, l'art. 23 l. n. 241 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 4 l. 3 agosto 1999 n. 265, impone di garantire l' accesso indipendentemente dalla disciplina - pubblicistica o privatistica – cui è soggetto l'atto posto in essere, sempre che l'attività cui inerisce sia "pubblica" ossia volta al soddisfacimento degli interessi collettivi cui deve tendere il servizio" (similmente T.A.R. Lazio, Sez. II, 10/04/1997, n. 647).

Infine, anche con riferimento ai c.d. "poteri privati" che vengono in rilievo quando le parti non si trovino in quella posizione di simmetria che è il presupposto dell'autonomia privata, l'esistenza di un vincolo contrattuale (come nel caso di specie) sorregge l'imposizione di un obbligo a carico dell'esercente del pubblico servizio che ha la disponibilità di notizie rilevanti nell'economia del contratto di portarle a conoscenza della controparte.

Nel caso di specie, ricorrendo quindi la legittimazione passiva della Telecom e l'interesse qualificato della richiedente, il ricorso è fondato e va accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Regione carabinieri ..... – Comando provinciale di .....

**Fatto**

Il sig. ....., appuntato dell'arma dei carabinieri, in data 29 febbraio 2008 chiedeva all'amministrazione resistente l'accesso ad una serie di documenti, tra i quali, gli ordini di servizio e le licenze ordinarie concernenti la persona del ricorrente emessi nel periodo 01.04.2003 – 28.02.2007. L'amministrazione con nota del 18 marzo 2008 (pervenuta al ricorrente in data 1 aprile u.s.) negava l'accesso sostenendo che i documenti citati rientrano tra quelli esclusi dall'accesso in forza del D.M. n. 259/1995, all. 2, comma 9. Contro tale diniego il sig. Turano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 aprile u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare di cui all'allegato 2, comma 9, D.M. n. 259/1995 che esclude l'accesso rispetto ai documenti richiesti dall'odierno ricorrente. Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità - posta a fondamento dell'impugnato diniego, non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

La sig.ra ....., nella qualità di segretaria territoriale del CSA (organizzazione sindacale di categoria), in data 2 aprile u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso alla documentazione relativa ai compensi accessori corrisposti ai dipendenti comunali. Il Comune ha negato l'accesso con nota del 16 aprile 2008, ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza dei dipendenti rispetto a quello dell'accedente. Con ricorso del 2 maggio u.s., pervenuto in data 13 maggio, la sig.ra ..... ha presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente contro il Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di ..... è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Direzione provinciale del lavoro

**Fatto**

Il sig. ....., per il tramite del suo legale avv. ....., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente con conseguente comminazione di sanzione amministrativa (in data 5 settembre 2007) per aver impiegato due lavoratori subordinati o parasubordinati senza istituire il libro di matricola e paga-sezione presenze. Successivamente l'odierno ricorrente formulava istanza di accesso ai verbali del procedimento ispettivo con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla due lavoratrici (..... e .....) asseritamente non regolarizzate dalla parte datoriale.

L'amministrazione in data 14 gennaio 2008 chiedeva chiarimenti alla parte istante. A seguito dei richiesti chiarimenti, l'amministrazione resistente, in data 30 gennaio u.s. negava l'accesso, in forza dell'articolo 2 del D.M. n. 757/1994 che esclude dall'accesso le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano la base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Nel provvedimento da ultimo citato, tuttavia, l'amministrazione stessa riferisce che l'esclusione vale "fino a quando risulterà al Servizio Ispettivo del Lavoro di ..... la costanza del rapporto di lavoro delle lavoratrici in questione".

Contro tale provvedimento il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 febbraio 2008 chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione rilevava l'impossibilità del ricorrente di notificare il gravame alle controinteressate in quanto le stesse, oltre a non prestare più la propria attività alle dipendenze del ricorrente e anzi a non averla mai prestata, avrebbero fatto rientro nel loro Paese di origine, la Romania.

Tale circostanza, se riscontrata dall'amministrazione, avrebbe fatto venir meno le ragioni del differimento opposto all'odierno ricorrente; per tale ragione, la scrivente Commissione invitava l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo.

**Diritto**

L'amministrazione, con nota del 24 aprile 2008, ha dato seguito alla pronuncia interlocutoria del 12 marzo u.s. specificando che l'impedimento di cui alle premesse in fatto può essere superato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del ricorrente attestante la circostanza che i dipendenti dell'impresa "La ....." non prestano più la loro attività alle dipendenze dell'impresa medesima.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

L'amministrazione riferisce altresì che tale profilo aveva già costituito oggetto di comunicazione al ricorrente ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/90. Ritiene, inoltre, l'amministrazione che a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra si dovrà comunque procedere alla notifica alle lavoratrici controinteressate prima, eventualmente, di soddisfare l'accesso dell'odierno ricorrente.

A tale riguardo si osserva che è quanto meno dubbio che le lavoratrici possano essere considerate controinteressate una volta presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atteso che il differimento per espressa previsione regolamentare opera sino a quando i lavoratori prestano la loro attività alle dipendenze del datore ricorrente.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie subordinatamente alla presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Direzione della casa circondariale e reclusione .....

**Fatto**

Il Sig. ....., detenuto presso la casa circondariale di ....., in data 30 marzo 2008 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ..... in data 2 maggio u.s. ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 13 maggio u.s.) contro il diniego tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso di cui al D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica elencate all'articolo 3, contempla (lettera *i*) quelli "relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonché dei detenuti e degli internati".

Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità – che giustifica il diniego, non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Aeronautica militare 36° stormo- .....

**Fatto**

Il tenente ..... in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di ....., riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia della lettera prot. n. ..... del 19 aprile 2006 di cui, tuttavia, non è specificato l'oggetto. Riferisce, altresì, che l'amministrazione, in data 17 marzo, ha risposto alla richiesta di accesso inoltrandola al Comando Squadra Aerea di Roma che a sua volta non ha dato seguito all'inoltro. Di talché, con ricorso pervenuto il 16 maggio u.s., il tenente ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, il ricorrente deve far constare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è ricavabile né dall'istanza di accesso allegata né dal ricorso. Ed invero, il tenente ..... si limita ad affermare che "la lettera di cui si chiede copia costituisce un elemento indispensabile per la difesa dei propri interessi legittimi" e ancora "l'acquisizione della lettera permetterebbe di valutare il grado di imparzialità dell'amministrazione", ma l'oggetto dell'interesse all'accesso nel suo collegamento con la motivazione che lo esterna e con il contenuto anche generico della documentazione richiesta, non è precisato. Tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c)*, d.P.R. n. 184/06, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
contro
**Amministrazione resistente**: Casa Circondariale "....." di ..... -
.....

**Fatto**

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria in data 2 maggio 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia "della documentazione relativa alle spese sostenute, nell'ultimo triennio, nell'ambito della convenzione stipulata con l'impresa incaricata delle pulizie all'interno della struttura, con particolare riferimento alle prestazioni orarie effettuate e liquidate al personale dipendente".

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta, eccependo il difetto di interesse dell'associazione sindacale nonché la circostanza che i documenti sarebbero esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera d), l. n. 241/90, in quanto relativi a terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza. Contro tale diniego l'associazione sindacale ha presentato ricorso in data 13 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo all'impresa di pulizie ed ai suoi dipendenti, cui, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dall'associazione sindacale.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Questura di ..... – Ufficio di Gabinetto

**Fatto**

Il sig. ....., per il tramite del suo legale avv. ....., riferisce di aver presentato domanda per l'iscrizione al corso di steward promosso dal ..... F.C. S.p.a. di cui al D.M. Ministero dell'Interno del ..... 2007. La società sportiva, in data 1 febbraio 2008, comunicava all'odierno ricorrente di non poter procedere all'iscrizione in quanto la Prefettura di ....., con nota del 29 gennaio 2008, aveva disposto il divieto di impiego nell'impianto sportivo stadio ..... per la persona del ricorrente medesimo.

Pertanto, successivamente, il sig. ..... presentava richiesta di accesso alla documentazione attinente il parere negativo rilasciato dalla prefettura di ..... Con lettera del 28 aprile 2008, ricevuta dal sig. ..... il successivo 6 maggio, la Questura comunicava al richiedente di non poter dar seguito positivamente all'istanza di accesso in quanto la nota Cat. ..... del 21 gennaio 2008 (oggetto dell'istanza del sig. .....) è sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, n. 415. Considerato che dal tenore del diniego il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere le ragioni della sua mancata iscrizione al corso di steward di cui sopra, in data 27 maggio 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego impugnato opera un generico riferimento al D.M. del Ministero dell'Interno contenente le fattispecie di esclusione del diritto di accesso, senza specificare quale fattispecie di esclusione, nel caso concreto, ricorre.

Per tale ragione, la scrivente Commissione invita l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dr.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente**: Tribunale di ....., in persona del Dirigente *pro tempore*

**Fatto**

La ricorrente, funzionario di cancelleria del Ministero della Giustizia in servizio presso il Tribunale di ....., in data 20.03.2008, presentava istanza per usufruire di un permesso di 4 ore, ai sensi della legge 104/1992, subito rigettata dal Dirigente del Tribunale. Preso atto del rigetto, la dott.ssa ..... inoltrava una seconda istanza di permesso di tre ore, che veniva accolta.

In data 02.04.2008, la stessa chiedeva di estrarre copia delle due suddette istanze, nonché dei relativi provvedimenti adottati dal Dirigente, e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

Con nota in data 10.04.2008, pervenuta alla ricorrente il 14.4.2008, il Dirigente del Tribunale di ..... rigettava l'istanza di accesso in quanto "priva di copia in allegato del documento di riconoscimento" dell'istante e perché non compilata secondo il formulario di cui all'allegato 1 della Circolare del Ministro della Giustizia del 8.03.06.

Ha presentato memoria, datata 9.6.2008, il Tribunale di ..... affermando di non aver mai negato l'accesso alla sig. ..... ma di avere unicamente segnalato una irregolarità sanabile mediante la compilazione del modulo di cui alla circolare ministeriale del 8.3.2006.

**Diritto**

La Commissione prende atto di quanto comunicato dal Tribunale di .....: in realtà, l'Amministrazione si è dichiarata disposta a consentire l'accesso richiesto, previo il rispetto delle formalità previste e cioè la compilazione del modulo di cui alla circolare ministeriale del 8.3.2006.

Per quanto riguarda la richiesta di accesso per il tramite del servizio postale, è corretto chiedere l'allegazione di una copia del documento di riconoscimento, nell'interesse dello stesso soggetto che chiede l'accesso ed al fine di garantire la certezza dell'identità del richiedente.

Preso atto, quindi, dell'intenzione dell'amministrazione interessata di consentire l'accesso con il rispetto delle modalità di cui si è detto, va dichiarata cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ..... e avv. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Questura di .....

**Fatto**

Con istanza in data 10.4.2008 il difensore di ....., imputato in un procedimento penale per fatti avvenuti l'8-2-2004, dopo essere stato individuato sulla base anche di rilevazioni fotografiche eseguite da operatori di polizia in occasione di una partita calcistica, ha chiesto alla Questura di ....., ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p., l'accesso alla documentazione fotografica redatta dalla Questura stessa in occasione della notifica al citato sig. ....., avvenuta il 5-6-2004, del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Con nota del 12-4-2008 la Questura ha negato l'accesso.

Avverso il diniego di accesso il sig. ..... e il suo difensore ....., con atto del 12-5-2008, anticipato via fax e poi pervenuto per raccomandata il 15-5-2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Ha presentato memoria la Questura di ..... ribadendo le argomentazioni già contenute nel provvedimento di diniego.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il motivo di diniego basato sul rilievo che la documentazione fotografica sia inidonea a dimostrare che il sig. ..... sia soggetto diverso da quello individuato e sottoposto a procedimento penale, è infondato, posto che, a meno che non sia manifestamente chiara e inequivoca la inutilità del documento richiesto, la individuazione delle prove e la valutazione di elementi specifici atti a costituire prove concreta attività tipica ed esclusiva del difensore, come tale non contrastabile.

Il motivo di diniego basato sul rilievo che la documentazione fotografica è stata redatta ai sensi dell'art. 4 T.U.L.P.S. per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e pertanto l'accesso alla stessa non è consentito perché ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A del D.M. n. 415/1994 è sottratto l'accesso "alle relazioni di servizio ed altri atti o documenti ...inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", è anch'esso infondato.

L'art. 24 della legge n. 241/90 attribuisce all'Amministrazione la facoltà di sottrarre all'accesso documenti "...strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità".

E' sulla base di tale generale previsione che va interpretata la menzionata disposizione del successivo decreto ministeriale : e pertanto la previsione di quest'ultimo, sopra riportata, va intesa come sottrazione all'accesso di quegli atti, che, se in possesso di privati, possano incidere su dette tutela, prevenzione o repressione.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

E non v'è dubbio che tale caratteristica non rivela la mera riproduzione fotografica delle sembianze del soggetto, né in senso contrario è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del diniego di accesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Federazione GILDA-UNAMS degli Insegnanti di .....
contro
**Amministrazione resistente**: Direzione Didattica Statale di ....., in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*

**Fatto**

In data 15.10.2007 la ricorrente O.S. depositava tramite la sig.ra ....., terminale associativo accreditato presso la Direzione Didattica resistente, richiesta di accesso ai prospetti analitici del fondo dell'Istituto scolastico, al fine di "indirizzare la propria azione e verificare la concreta realizzazione delle attività da svolgersi con il finanziamento del fondo d'Istituto".

Il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di ....., in data 15.11.2007, comunicava che la documentazione era stata già consegnata alla R.S.U. e richiedeva alla sig.ra ..... la motivazione della richiesta di accesso.

In data 26.11.2007 la ricorrente ribadiva le richieste di accesso ai prospetti analitici relativi alle attività retribuite con il fondo di Istituto per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, specificando che la richiesta di accesso non era stata avanzata dal terminale associativo a titolo personale.

Il 28.11.2007 il Dirigente Scolastico consentiva l'accesso ma solo relativamente all'anno scolastico 2006/2007, affermando che il terminale associativo ..... "non faceva parte della delegazione trattante" per l'a.s. 2005/2006. Con nota del 12.01.2008, la ricorrente sollecitava il rilascio della documentazione relativa all'anno scolastico 2005/2006.

In data 24.01.2008 la Direzione Scolastica rilasciava parziale documentazione ed in data 12.05.2008 veniva negato l'accesso ai prospetti mancanti sul presupposto che gli stessi non fossero documenti amministrativi bensì atti interni.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, non si giustifica la sottrazione all'accesso degli atti interni, in quanto si tratta di documenti amministrativi agli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. d), della legge 241 del 1990, il quale definisce questi ultimi come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

**PQM**

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita la Direzione Didattica di ....., ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Il ricorrente, arch. ....., in data 12 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di ..... richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alle D.I.A. presentate dai Signori ..... e ..... in data 29.06.2006 nel Comune di .....

Il Consiglio con nota dell'8-5-2008 ha comunicato al ..... che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il ....., premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale, e pertanto si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Nel ricorso si assume il diniego di accesso in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito l'accesso alla delibera in originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente difatti non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Il ricorrente, arch. ....., in data 14 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di ..... richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alla D.I.A. presentata dal Signor ..... in data 22.12.2005 in Comune di .....

Il Consiglio con nota dell'8-5-2008 ha comunicato al ..... che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il ....., premesso che, recatosi al Consiglio, gli è stato negato di visionare la delibera in originale, e pertanto si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Nel ricorso si assume il diniego di accesso in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito l'accesso alla delibera in originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente difatti non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Il ricorrente, arch. ....., in data 14 aprile 2008, inoltrava all'Ordine degli Architetti di ..... richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 02 aprile 2008, con la quale sono state ratificate n. 5 terne di nominativi di colleghi abilitati al collaudo di strutture in c.a.", per "poter valutare i criteri (se esistono), o eventuali altri criteri adottati per la composizione delle terne oltre la motivazione dell'uso delle ratifiche".

Il vicepresidente dell'Ordine, dott. arch. ....., con raccomandata R.R. prot. n. 2008 3164 del 12 maggio 2008, rigettava l'istanza del ricorrente ritenendola finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato del Consiglio dell'Ordine, vietato dall'art. 24, comma 3, della l. 241/90, sottolineando altresì l'inadempimento dello stesso nel pagamento dei diritti d'accesso come prescritto nella delibera del Consiglio dell'ordine del 03.05.2007.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

L'arch. ..... ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta. Pertanto, il diritto di accesso del ricorrente non va escluso, non potendosi fondatamente ritenere che con esso l'arch. ..... voglia esercitare un potere esplorativo o di vigilanza finalizzato a stabilire se l'attività amministrativa dell'Ordine si sia svolta secondo i canoni di trasparenza e legalità.

Si osserva, infine, che i costi d'accesso (contributo spese per istanza di accesso agli atti di Euro 50 e diritti di accesso agli atti di euro 20) previsti dalla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di ..... del 15 dicembre 2005, così come integrata in data 03 maggio 2007, sono illegittimi, in quanto, com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di ..... di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 7-2-2007 – verbale n. 20, punto 8 - relativo a "modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio", e poi ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16.11.2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17.12.2007.

A seguito dell'accoglimento del ricorso detto Consiglio, con nota dell'8-5-2008, ha trasmesso al ..... il documento richiesto, rammentandogli peraltro di non aver versato il contributo previsto.

Avverso tale nota il ....., con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il Consiglio ha replicato con memoria 30-5-2008.

**Diritto**

Nel ricorso si assume che il provvedimento costituisce in sostanza diniego di accesso al documento in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito di prendere visione del documento stesso nella sua stesura originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio inviato copia del documento.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente, difatti, non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrenti**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Il ricorrente, arch. ....., in data 29.10.2007, inoltrava all'Ordine degli Architetti di ..... richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 22.02.2007 – verbale n. 21, punto n. 7 relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto .....: determinazioni".

Il Presidente dell'Ordine degli architetti di ....., con nota prot. n. 2007 4645 del 27 novembre 2007, negava l'accesso al documento richiesto, subordinando l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo e 20 quali diritti di accesso. In data 01 dicembre 2007, il sig. ..... proponeva ricorso a questa Commissione avverso il predetto diniego e nella seduta del 17 dicembre 2007 la Commissione lo accoglieva.

Il Presidente dell'Ordine, con lettera prot. n. 2008 971 del 8.02.2008, negava nuovamente l'accesso sul presupposto che la Commissione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso". Avverso tale ultimo diniego espresso veniva proposto ricorso a questa Commissione, la quale lo accoglieva nella seduta del 12 marzo 2008 in quanto "emesso - il diniego - in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale...costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso de qua".

Con nota prot. n. 3112 del 08.05.2008, il consigliere segretario trasmetteva, con raccomandata RR n. 20083112 all'attuale ricorrente la documentazione richiesta, ovvero "la procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto .....: determinazioni".

L'architetto ..... ha ritenuto che il comportamento del Consiglio dell'Ordine equivale comunque a "diniego" perché non gli è stato concesso di "prendere liberamente e compiutamente visione della delibera e dei documenti ad essa allegati (parere legale), attivando in tale modo una grave limitazione" ed ha proposto, con atto in data 20 maggio 2008, ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile

Risulta dallo stesso ricorso che il Consiglio dell'Ordine ha trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta.

Non risulta dagli atti che il ricorrente abbia presentato apposita istanza di accesso riguardante il parere legale richiamato nell'estratto di verbale e quindi non vi è mai stato un diniego di accesso da parte del Consiglio dell'Ordine che renda ammissibile la proposizione di un ricorso davanti a questa Commissione.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Il ricorrente, arch. ....., in data 29.10.2007, inoltrava all'Ordine degli Architetti di ..... richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 22.02.2007 – verbale n. 21, punto n. 7 relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto .....: determinazioni".

Il Presidente dell'Ordine degli architetti di ....., con nota prot. n. 2007 4645 del 27 novembre 2007, negava l'accesso al documento richiesto, subordinando l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo e 20 quali diritti di accesso. In data 01 dicembre 2007, il sig. ..... proponeva ricorso a questa Commissione avverso il predetto diniego e nella seduta del 17 dicembre 2007 la Commissione lo accoglieva.

Il Presidente dell'Ordine, con lettera prot. n. 2008 971 del 8.02.2008, negava nuovamente l'accesso sul presupposto che la Commissione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso". Avverso tale ultimo diniego espresso veniva proposto ricorso a questa Commissione, la quale lo accoglieva nella seduta del 12 marzo 2008 in quanto "emesso - il diniego - in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale...costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso de qua".

Con nota prot. n. 3112 del 08.05.2008, il consigliere segretario trasmetteva, con raccomandata RR n. 20083112 all'attuale ricorrente la documentazione richiesta, ovvero "la procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto .....: determinazioni".

L'architetto ..... riferisce poi di essersi recato il 26 maggio 2008 presso l'ufficio di segreteria dell'Ordine chiedendo di prendere visione della "delibera originaria".

Il Consiglio ha negato l'accesso comunicando che l'atto che gli è stato inviato è l'unico di cui il ricorrente può disporre.

Avverso tale risposta, che il ricorrente ritiene configuri un diniego di accesso, l'architetto ....., con atto in data 27.5.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Nel ricorso si assume che il provvedimento costituisce in sostanza diniego di accesso al documento richiesto in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito di prendere visione del documento stesso nella sua stesura originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio inviato copia del documento.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso denunciato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente, difatti, non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Ministero Interno

**Fatto**

Con istanza in data 28.3.2008, sollecitata il successivo 6-5-2008, il dott. ....., vice questore aggiunto della polizia di Stato, ha chiesto l'accesso alla risposta scritta del Ministero dell'Interno all'interrogazione svolta da un senatore, e concernente il comportamento dello stesso dott. ..... nell'espletamento del suo servizio, nonché ai documenti utilizzati per la redazione della risposta.

Con nota del 6-5-2008 detto Ministero ha negato l'accesso, e, a seguito di conferma dell'istanza, in data 13-5-2008, con chiarimenti, il Ministero stesso, con nota del 19-5-2008, ha ribadito il diniego di accesso adducendo che l'atto era sottratto all'accesso in quanto atto non amministrativo, ma politico, e di tale natura dovevano conseguentemente ritenersi i documenti costituenti supporto dello stesso.

Avverso entrambe le note il ....., con atto del 26-5-2008, pervenuto in pari data, ha proposto ricorso a questa Commissione.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

Il documento oggetto dell'istanza d'accesso è la "risposta esauriente all'atto di sindacato ispettivo" e "agli atti e/o documenti utilizzati per la redazione della stessa compresa la corrispondenza con altri Uffici".

L'accesso alla risposta scritta ad un'interrogazione parlamentare, rivolto ad un Ministero, non è consentito sia perché la risposta costituisce un atto politico e non amministrativo, e solo ad atti di quest'ultima natura è consentito l'accesso, sia perché la risposta è atto non dell'Amministrazione ma della Camera alla quale appartiene l'interrogante.

Come affermato dal TAR Lazio, sez. terza ter, con la decisione n. 9344 del 2005 "e' incontestabile che il diritto di accesso, disciplinato dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, ha ad oggetto documenti amministrativi formatisi nel corso di procedimenti amministrativi"..... e "non può ritenersi che la risposta data" dall'Amministrazione "ad una interrogazione parlamentare..... costituisca l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo, atteso che la stessa si inquadra un una procedura attivata da un atto ispettivo di carattere politico compiuto da un parlamentare".

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Magg. .....
contro
**Amministrazione resistente** : Comando Aeronautica Militare di .....

**Fatto**

Il Maggiore c.a. ....., premesso di aver proposto, in data 20.10.2007, ricorso al Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 30.3.2001 n. 165, ha chiesto con raccomandata a/r del 27.3.2008, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, al Gabinetto del Ministro della Difesa copia della nota del 6.11.2007 con la quale il suddetto ricorso era stato inviato al Comando Aeronautica Militare.

Non avendo ricevuto risposta, il Maggiore c.a. ....., con nota in data 22.5.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione chiedendo l'accesso alla già citata nota del 6.11.2007 nonché di conoscere lo stato del ricorso proposto in data 20.10.2007 di cui si è detto.

**Diritto**

Con memoria in data 29 maggio 2008 il Comando Aeronautica Militare di ..... ha comunicato, con riferimento al ricorso proposto dal Maggiore c.a. ..... datato 22.5.2008, di aver provveduto, con lettera in data 23.5.2008, ad inviare al ricorrente la documentazione richiesta.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Resistente** : Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale "....." di .....

**Fatto**

Con istanza in data 25-8-2007 il sig. ....., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto "....." di ..... nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto "di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I ^ C del liceo classico, in data 25 agosto 2005".

Con nota 14-9-2007 detto Dirigente ha inviato al sig. ....., "in evasione della Sua richiesta", fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I^ C datata 25-8-2005.

Con atto 2-10-2007 il sig. ..... ha proposto ricorso a questa Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla "intera documentazione", la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera : e ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Questa Commissione con provvedimento dell'8-11-2007 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Lo Speranza ha reiterato la istanza di accesso, estendendola a "tutti i documenti ...dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera..." e poi ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato sull'istanza.

Questa Commissione con provvedimento del 7-4-2008 ha, al fine della notifica del ricorso ai controinteressati, invitato l'Amministrazione a comunicare i nominativi e gli indirizzi dei genitori non identificati.

Con nota erroneamente datata 19-6-2008 il menzionato Dirigente ha notificato il ricorso dell'insegnante a tutti i genitori della classe, e quindi non solo a quelli, di numero minore, che avevano sottoscritto la lettera, ed ha comunicato al sig. ..... i nominativi e gli indirizzi di tutti i genitori.

Con memoria del 28-5-2008 lo ..... ha insistito nella sua richiesta.

**Diritto**

Nell'esposizione in fatto si è detto che il Dirigente scolastico, con nota erroneamente datata "19-6-2008", ha notificato il ricorso dello ..... a tutti i genitori della classe: di conseguenza, considerata l'erroneità della data indicata nella nota del Dirigente scolastico, non risulta a questa Commissione **a**) in quale data sia stata effettuata la comunicazione ai genitori della classe; **b**) se qualcuno dei genitori abbia presentato opposizione; **c**) se sia scaduto il termine di cui all'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 per la presentazione delle opposizioni da parte dei controinteressati.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

E', pertanto, necessario che il Dirigente Scolastico fornisca alla Commissione i chiarimenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della presente decisione.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui il Dirigente avrà provveduto a quanto richiesto.

**PQM**

La Commissione dispone che si provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di venti giorni.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)

**Fatto**

Il sig. ....., il 21 marzo 2008, ha presentato istanza di accesso al Centro Nazionale per l'Informatica avente ad oggetto il verbale dell'Adunanza dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) dell'..... concernente l'approvazione della struttura organizzativa del Centro per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione ed i relativi allegati, ivi inclusa la proposta di organizzazione del direttore *pro tempore* ing. .....

Specifica il sig. ..... di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e, dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, di essere stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica-logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. A seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione è stato trasferito, dal ....., presso il CNIPA. Quest'ultima amministrazione, mediante successivi ordini di servizio, ha provveduto a deliberare la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative. Nonostante fin dal momento dell'assunzione il ricorrente fosse stato nominato responsabile di unità organizzativa, il CNIPA ha ritenuto di non affidare alcun incarico al sig. ....., il quale ha lamentato l'illegittimo demansionamento innanzi al Collegio di Conciliazione di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 165 dl 2001.

Chiarisce, pertanto, il ricorrente che poiché nell'Adunanza del ..... è stata approvata la struttura organizzativa del Centro Tecnico per la RUPA, che prevedeva, tra gli altri, l'istituzione del Settore "sicurezza fisico – logica" la cui responsabilità è stata, successivamente, attribuita al ricorrente, il verbale dell'Adunanza citata è necessario per difendere in giudizio i propri diritti.

L'amministrazione, con nota del 23 aprile, ha negato l'accesso al verbale affermando, sostanzialmente, l'insussistenza di un rapporto di strumentalità tra l'interesse vantato dal ricorrente ed il documento richiesto.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione nella nota inviata alla scrivente Commissione ha ribadito, in carenza di una motivazione espressa a supporto dell'istanza, l'assenza di un collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse del ricorrente.

**Diritto**

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti sostenendo la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché l'assenza di un nesso di collegamento tra la situazione che il ricorrente intende tutelare in giudizio ed il verbale richiesto.

Il verbale dell'Adunanza dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) dell'....., riguarda l'approvazione della struttura organizzativa del Centro per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione; a seguito della suddivisione dell'amministrazione in aree e servizi è stato emanato l'ordine di servizio con il quale è stata attribuita al ricorrente la responsabilità del settore "sicurezza fisico – logica". Pertanto, il documento in questione, espressione della potestà organizzativa dell'ente, costituisce il presupposto logico e temporale del provvedimento mediante il quale al ricorrente è stata attribuita la qualifica di responsabile del settore su indicato. I documenti richiesti, dunque, sono accessibili dal momento che, riguardando l'ordinamento degli uffici, sono strumentalmente collegati all'atto interno attraverso il quale il sig. ..... è stato nominato responsabile del settore.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato

**Fatto**

Il sig. ....., il 18 luglio 2007, ha presentato Ricorso straordinario per revocazione al fine di ottenere una nuova decisione sul proprio ricorso straordinario al Capo dello Stato del 9 aprile 2004. Essendo trascorso il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle eventuali deduzioni, per la chiusura della fase istruttoria, il ricorrente, il 27 marzo 2008, ha presentato istanza di accesso ai documenti del ricorso in esame e, in particolare, ha chiesto di potere estrarre copia della relazione ministeriale relativa al gravame stesso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'esercizio della difesa delle posizioni giuridiche soggettive, coinvolte nel procedimento amministrativo, culminato nella proposizione del ricorso straordinario per revocazione, costituisce quell'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti richiesto dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quale condizione per riconoscere in capo ad un soggetto il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riferimento agli altri documenti del gravame in esame si evidenzia che le controdeduzioni dei controinteressati sono altresì accessibili.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

**Fatto**

La sig.ra ....., quale partecipante ammessa alle prove scritte del concorso pubblico per esami per la copertura di 35 posti da dirigente di II fascia del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. elaborati relativi alle due prove scritte dei primi cinque candidati utilmente classificati;
2. elaborati relativi alle prime due prove scritte dei primi tre candidati non utilmente classificati;
3. elaborati relativi alle due prove scritte della ricorrente e relativo verbale di correzione;
4. verbale in cui sono stabiliti e definiti i criteri da utilizzare per la correzione degli elaborati scritti del concorso.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per verificare la corretta attribuzione delle prove in sede di abbinamento dei temi ai candidati, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice per la valutazione delle prove nonché i tempi e le modalità di svolgimento della stesse ed, infine, la regolarità della composizione della commissione.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 3 ed ha comunicato di non avere predisposto la graduatoria dei candidati dei partecipanti alle prove scritte.

Contro tale provvedimento di sostanziale diniego il ricorrente, in data 29 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, evidenziando che l'amministrazione non ha formato una graduatoria dei candidati partecipanti al concorso in esame e che ciascun concorrente ha appreso il proprio punteggio collegandosi ad una banca dati il cui accesso era consentito mediante password.

**Diritto**

Il presente ricorso deve essere notificato agli altri partecipanti la procedura concorsuale, atteso che il diniego è stato opposto alle prove scritte dei primi cinque candidati utilmente classificati ed alle prime due prove scritte dei primi tre candidati non utilmente classificati. di valutazione titoli redatte dall'amministrazione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: ASL Roma ..... - Gestione concorsi

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data ..... dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data ..... dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. ..... in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poster visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche gli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 ottobre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'..... A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferisce di aver assolto l'incombente.

Nella seduta dell'11 febbraio 2008, la scrivente Commissione aveva accolto il ricorso.

Il sig. ....., con nota del 28 aprile 2008, a seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha subordinato il rilascio di copia al versamento di un importo pari a euro 29,20 e 11,70, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione, con nota del 29 maggio 2008, dopo avere ribadito la propria disponibilità a concedere l'accesso ai documenti, ha precisato di avere chiesto solo i costi di estrazione di copia secondo quanto determinato nel regolamento dell'Azienda USL Roma .....

Afferma, inoltre, l'amministrazione che il ricorso del sig. ..... è inammissibile atteso che la medesima vicenda è già stata oggetto di decisione da parte della Commissione.

**Diritto**

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Società ..... s.p.a. in persona del suo rappresentante legale amministratore unico ....., rappresentato e difeso dall'avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Tribunale di .....

**Fatto**

La Società ..... s.p.a. tramite il legale rappresentante ....., il quale ultimo anche in qualità di persona fisica, il 3 dicembre 2007, hanno presentato istanza di accesso al Tribunale di ....., nel momento in cui saranno ridepositati, al fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di ..... per separazione giudiziale di ..... e ....., conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006.

Specificano gli istanti di chiedere copia dei documenti su indicati, quali parti civili nel procedimento penale iscritto al n. R.G. 5027/2005 nei confronti di ..... e ....., al fine di predisporre tali documenti nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007, avente ad oggetto le richieste risarcitorie dell'istante nei confronti di ..... e .....

Il Tribunale di ....., con nota del 2 gennaio 2008, ha rigettato la richiesta atteso che ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. spetta solo alle parti e ai loro difensori esaminare gli atti inseriti nel fascicolo ed estrarne copia. Argomenta ulteriormente il Presidente delegato del Tribunale di ..... che la norma citata non è scriminata dalla disciplina di cui agli artt. 327*bis* e ss. del c.p.p. i quali sono insuscettibili di applicazione al di fuori del processo penale, né dalla legge n. 241 del 1990, dal momento che la richiesta di copia di tutti i documenti del fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 non consente di individuare i limiti entro i quali i documenti sono "strettamente indispensabili", né dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005, atteso che i dati chiesti non sono assimilabili a quelli di cui all'art. 4 lett. *c)* della normativa citata in ordine ai quali il Garante ha provveduto a concedere l'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di diniego del 22 gennaio 2008 il sig. ..... quale legale rappresentante della Società ..... s.p.a. e quale persona fisica, tramite il legale rappresentante, aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione la quale lo aveva dichiarato infondato nella seduta del 12 marzo 2008.

Il Tribunale di ..... con nota del 24 aprile 2008, ha inviato alla scrivente Commissione la richiesta di riesame formulata dalla ..... s.p.a. in persona del suo legale rappresentante sig. ....., ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, del provvedimento adottato dal Tribunale medesimo il 23 gennaio 2008, iscritto al n. R.G. 502772005.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ordine Regionale di Geologi della .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

Il sig. ..... in qualità di presidente dell'Ordine dei Geologi della ..... ha presentato istanza di accesso al comune di ..... avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. atto di affidamento della redazione geologica, delle relative indagini e cartografia relativa al Piano Urbanistico Generale - P.U.G. del comune di .....;
2. convenzione sottoscritta dal professionista incaricato per l'affidamento precedentemente indicato;
3. offerte dei professionisti geologi che hanno concorso all'avviso di selezione per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione geologica del P.U.G.

Avverso il silenzio rigetto, il presidente dell'Ordine dei Geologi della ..... ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 30 maggio 2008 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere provveduto ad inviare i documenti richiesti.

**DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, per incompetenza.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

Il sig. ....., dopo essere venuto a conoscenza che era stata presentata una richiesta di cancellazione per irreperibilità anagrafica, ha presentato istanza di accesso al comune di ..... avente ad oggetto i documenti del procedimento su menzionato; in particolare, il ricorrente ha chiesto di conoscere il nominativo dell'esponente, la data della segnalazione e le motivazioni poste a fondamento della medesima.

L'amministrazione comunale ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che l'eventuale provvedimento di cancellazione anagrafica si fonda sull'attività istruttoria svolta dalla Polizia Municipale e non nella segnalazione; pertanto, l'amministrazione, a seguito del parere dell'Ufficio Legale del comune, ha escluso dall'accesso le segnalazioni, ivi compresi i nominativi degli esponenti.

Avverso il provvedimento di rigetto del 12 aprile 2008, il sig. ..... ha presentato ricorso, il 23 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 3 giugno 2008, ha affermato che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti precedentemente indicati, dal momento che nei suoi confronti non è stato emanato alcun provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Università e della Ricerca

**Fatto**

Il sig. ....., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Università e della Ricerca copia autentica del documento prot. n. ..... del 1 ..... Nonostante l'amministrazione abbia già inviato la copia autentica richiesta, il sig. ..... il 2 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto nella forma richiesta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

**Fatto**

Il sig. ....., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo copia autentica del documento del ....., Prot. n. ....., con il quale l'amministrazione ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, quale amministrazione detentrice dei documenti, la richiesta di accesso del ricorrente. Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo al fine di rilasciare le copie conformi richieste ha invitato il ricorrente ad inviare le marche da bollo previste dalla normativa.

Avverso il silenzio il sig. ..... il 17 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Fatto**

Il sig. ....., allo scopo di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Economia e delle Finanze di estrarre copia autentica della nota prot. n. ..... del ....., con la quale l'amministrazione ha inviato la copia conforme della nota n. 9824 dell'8 febbraio 2008 ed ha rilevato che il sig. ..... era già in possesso di copia semplice del documento in questione.

Avverso il silenzio dell'amministrazione il sig. ..... ha presentato ricorso il 17 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota inviata alla scrivente Commissione ha precisato di non avere fornito risposta al ricorrente atteso che il medesimo già possiede l'originale del documento di cui chiede copia conforme.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Università e della Ricerca

**Fatto**

Il sig. ....., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Università e della Ricerca copia autentica del documento prot. n. ..... del ....., con il quale l'amministrazione ha trasmesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal sig. ..... Nonostante l'amministrazione abbia rilasciato la copia autentica richiesta il sig. ..... il 14 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 30 maggio 2008 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere inviato la copia autentica richiesta; specifica, inoltre, il Ministero che il ricorso straordinario in questione è in corso d'istruttoria e che sarà cura dell'amministrazione provvedere a notificare al ricorrente il decreto del Presidente della Repubblica decisorio unitamente al parere del Consiglio di Stato.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto nella forma richiesta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... s.r.l.,
contro
**Amministrazione resistente**: ANAS S.p.A.

**Fatto**

Il legale rappresentante della ..... s.r.l., sig. ....., nell'ambito del procedimento di interramento degli elettrodotti ACEA e TERNA nel Parco di Veio, per l'adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia del Grande Raccordo Anulare di Roma, quadrante Nord – Ovest; lotto 3 – 3 stralcio e lotto 4 da Km 11,250 al km 13,900, ha chiesto all'ANAS di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atto conclusivo del procedimento nel corso del quale è stata indetta una conferenza di servizi, dal quale si desuma se l'amministrazione ha effettivamente interrato gli elettrodotti secondo quanto prescritto dall'Ente Parco e di cui alla lettera dell'ANAS 11 marzo 2003;
2. comunicazioni inviate dall'ANAS alle società proprietarie degli elettrodotti che hanno consentito lo spostamento provvisorio dei tralicci interferenti;
3. ogni atto precedente e/o successivo pertinente con l'oggetto dell'istanza;
4. richiesta del parere inoltrato dall'ANAS s.p.a. all'avvocatura dello Stato.

Specifica il legale rappresentante della società nel presente ricorso che i documenti riguardano impegni che l'Anas ha assunto ma che, successivamente, non ha realizzato.

Contro il silenzio rigetto dell'Anas il ricorrente, in data 27 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, evidenziando di avere provveduto a notificare il presente ricorso alla parte resistente.

**Diritto**

Il ricorrente nell'istanza del 27 marzo 2008 non ha indicato l'interesse posto alla base della richiesta né la correlazione tra i documenti ai quali si intende accedere e la situazione giuridica sottesa alla richiesta. Né la presenza dell'interesse, diretto, concreto ed attuale è desumibile dal ricorso inviato alla scrivente Commissione, atteso che il legale rappresentante della società si è limitato a specificare l'oggetto dell'istanza, ossia documenti relativi ad un presunto impegno assunto dall'Anas e successivamente non adempiuto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ..... S.p.A.
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

**Fatto**

La ..... S.p.A., in data 26 marzo 2008, ha presentato al Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, domanda di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento inerente ad un bando di concorso per la concessione di un finanziamento agevolato a favore dell'innovazione tecnologica, a cui aveva presentato domanda di partecipazione.

In particolare, l'istante ha chiesto di potere accedere alle domande delle imprese aggiudicatarie dei finanziamenti, ai relativi progetti ed agli atti contenenti le attribuzioni dei punteggi a dette imprese e le relative motivazioni, asserendo un danno derivante dalla sua esclusione dalla possibilità di ottenere il suddetto finanziamento ed il proprio interesse ad effettuare "un controllo della congruità delle determinazioni adottate nell'attribuzione dei punteggi ai vari progetti".

Non avendo ricevuto alcun riscontro, nei termini di legge, da parte dell'amministrazione resistente, la ..... S.p.A. ha presentato ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

**Diritto**

La Commissione rileva, dall'esame degli atti, che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, le imprese aggiudicatarie dei finanziamenti, per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

La signora ....., in data 15 maggio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di ..... alla sua istanza di accesso volta ad ottenere copia della documentazione relativa agli alloggi comunali, asserendo un suo diritto all'assegnazione degli stessi.

La Commissione ha ricevuto, in data 28 maggio 2008, la memoria difensiva dell'amministrazione resistente.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo .....
contro
**Amministrazione resistente**: Regione Carabinieri .....

**Fatto**

Il Maresciallo ....., in data 23 aprile 2008, ha richiesto alla Regione Carabinieri ..... l'accesso a tutta la documentazione formata e detenuta dalla stessa e dai Comandi dipendenti, inerente alla conclusione delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti in un procedimento penale, per la difesa dei propri diritti.

L'istante, inoltre, nella sua richiesta ha specificato di voler ricevere la suddetta documentazione via e-mail "per l'urgenza, la mancanza di tempo e di denaro" da parte sua.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il Maresciallo ....., in data 29 maggio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

L'amministrazione resistente, in data 5 giugno 2008, ha trasmesso alla Commissione una memoria difensiva, nella quale ha comunicato di avere parzialmente accolto l'istanza di accesso del Maresciallo ....., invitandolo presso il proprio ufficio, e respingendo la richiesta di accesso in via telematica.

**Diritto**

La Commissione – come già rilevato in sue precedenti decisioni – in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso richieste dall'odierno ricorrente osserva quanto segue.

L'art. 13 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 prevede l'accesso agli atti per via telematica, ed in particolare che le PA "assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica", ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, degli articoli 4 e 5 del d.P.R. 68/2005 e del decreto legislativo 82/2005.

Tuttavia, la previsione regolamentare si riferisce specificatamente alle "modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni" non menzionando, altresì, il soddisfacimento dell'istanza di accesso per via telematica.

Rientra nelle facoltà delle singole amministrazioni adottare provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del citato d.P.R., che consentano anche l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici.

Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisa un ulteriore interesse dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, ad ottenere l'accesso richiesto per via telematica, poiché la sua istanza è stata comunque accolta e potrà essere soddisfatta mediante l'esercizio del diritto di accesso, eventualmente anche per delega, secondo le modalità disciplinate dall'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.

**PQM**

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli avvocati di .....

**Fatto**

L'avv. ....., nella sua qualità di iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ....., in data 21 aprile 2008, ha chiesto al Consiglio stesso l'accesso, e l'estrazione di copia integrale, dei documenti e dei verbali relativi alla tornata elettorale svoltasi per il biennio 2008/2010,

Con delibera del 28 aprile 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv. ....., in data 13 maggio 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ....., in data 27 maggio 2008, con cui si eccepisce, tra l'altro, l'incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei ricorsi contro l'Ordine, essendo questo un "ente pubblico non economico non riconducibile all'amministrazione dello Stato", amministrazione i cui atti soltanto sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

Tale assunto appare errato. In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti di soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali in senso stretto, in quanto la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra far ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24".

D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa più recente si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90 e sono, quindi, assoggettati al sindacato

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

della Commissione per l'accesso. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 206, n. 14795, secondo cui "la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV sez., 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione, non si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, essendo stato quest'ultimo soggetto a sospensione cautelare a tempo indeterminato dall'esercizio della professione con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pisa del 29 novembre 2007.

Infatti, a seguito della suddetta sospensione sono venuti meno in capo all'odierno ricorrente i diritti derivanti dall'iscrizione all'albo, tra cui il diritto di voto per l'elezione del Consiglio dell'ordine e, conseguentemente, la possibilità di reclamo avverso le operazioni e/o i risultati elettorali dello stesso Consiglio.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli avvocati di .....

**Fatto**

L'avv. ....., in data 30 gennaio 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... l'accesso e l'estrazione di copia integrale del fascicolo relativo alla procedura disciplinare da aprire nei confronti dell'avv. ....., ma successivamente archiviata.

Con delibera del 15 febbraio 2008, comunicata all'istante il 23 febbraio 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv. ....., in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, asserendo di voler verificare la responsabilità del collega avv. ..... in merito alle vicende per le quali lo aveva investito del patrocinio legale a sua difesa.

La Commissione, nella seduta del 7 aprile u.s., ha sospeso i termini per la propria decisione, invitando le parti a produrre i documenti relativi agli esposti di terzi soggetti citati dal ricorrente nella propria istanza di accesso, per valutare la fondatezza dell'interesse dello stesso.

L'avv. ....., con una comunicazione ricevuta dalla scrivente Commissione lo scorso 19 maggio ha prodotto la suddetta documentazione.

L'ente resistente, con comunicazione del 27 maggio u.s., ha rinviato alle proprie precedenti controdeduzioni trasmesse.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

In via preliminare, la Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ....., in data 27 maggio 2008, con cui si eccepisce, tra l'altro, l'incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei ricorsi contro l'Ordine, essendo questo un "ente pubblico non economico non riconducibile all'amministrazione dello Stato", amministrazione i cui atti soltanto sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

Tale assunto appare errato. In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti di soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali in senso stretto, in quanto la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra far ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24".

D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa più recente si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90 e sono, quindi, assoggettati al sindacato della Commissione per l'accesso. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 206, n. 14795, secondo cui "la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV sez., 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione- - esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente - si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della medesima legge.

Tanto basterebbe, *ad abundantiam*, con riferimento al caso di specie, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili, si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

L'avv. ....., inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24,

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

comma 7, l. n. 241/90, così come novellata, e come questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a detta documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio della difesa in giudizio per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dall'avv. ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio

Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
**e nei confronti di:** Sig. ....., Sig. ....., Sig.ra .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 14 luglio 2007, ha chiesto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ..... di potere accedere "a tutti gli atti relativi agli eventi che si sarebbero verificati all'interno del N.I.P.A.F. di ....." e a lui riferiti, che avrebbero determinato la sua sospensione dall'incarico di Sottoufficiale incaricato dello stesso ufficio N.I.P.A.F. di ....., per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, ha negato il richiesto accesso in relazione ai documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, che interpellati hanno manifestato la loro opposizione al riguardo.

Pertanto, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l'ostensione integrale dei documenti richiesti.

Successivamente, in data 5 ottobre 2007, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ..... ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

La Commissione, in data 15 ottobre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione ed il ricorrente a specificare i documenti richiesti, per valutarne la natura ai fini della loro ostensibilità.

L'amministrazione resistente, con nota del 7 dicembre 2007, si è limitata a comunicare che i documenti richiesti sono stati assunti al protocollo riservato.

La Commissione, in data 15 gennaio 2008, ha rinnovato la richiesta, già formulata nella precedente istruttoria del 15 ottobre 2007, di specificare la natura dei documenti in questione, osservando che ostativa al chiesto accesso non è la circostanza formale ed estrinseca che gli atti siano stati assunti al protocollo riservato, ma la circostanza sostanziale ed intrinseca che gli stessi, indipendentemente dalla loro protocollazione, rientrino nelle categorie che per legge e per regolamento sono esclusi dall'accesso, in quanto – in difetto – la domanda di accesso sarebbe fondata.

Il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ....., in data 26 marzo 2008, ha trasmesso alla Commissione, in busta chiusa sigillata, copia della documentazione richiesta dal signor ....., ed esistente agli atti del protocollo riservato, al fine di consentire alla Commissione stessa una pronuncia in merito al ricorso di cui si discute.

L'amministrazione resistente, nella nota inviata, ha, altresì, rilevato che i soggetti controinteressati – Sig. ....., Sig. ....., Sig.ra ....., – hanno manifestato la loro opposizione all'accesso richiesto dal signor .....

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

**Diritto**

La Commissione, esaminata la documentazione contenuta nel plico trasmesso dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ....., ritiene che la stessa debba considerarsi accessibile all'istante, nonostante le opposizioni all'accesso formulate dalle parti controinteressate.

Conformemente alla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3601, 25 giugno 2007), si ritiene, anzitutto, che gli autori degli esposti informativi non possano essere qualificati controinteressati in senso tecnico. Ai sensi dell'art. 22 lett. *c*) legge n. 241/90, in materia di accesso, per "controinteressati" si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

"In base alla definizione legislativa appena riportata, quindi, sono controinteressati non tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.

Ebbene, pur non potendosi sottovalutare l'ampliamento e la progressiva importanza assunta dal diritto alla riservatezza, il Collegio ritiene, tuttavia, che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico".

Il diritto alla riservatezza non può allora certamente essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto, come nella presente fattispecie, il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo (in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923).

"La denuncia o l'esposto, invero, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore e all'Amministrazione competente al suo esame ed all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi".

Ciò vale a maggior ragione quando tali denunce hanno come sviluppo la sospensione del ricorrente dall'incarico di Sottoufficiale.

"Nell'ordinamento delineato dalla l. n. 241/90, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria.

Da questa cornice emerge chiaramente che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.

L'anonimato sulle denunce o sulle dichiarazioni accusatorie è, al contrario, come si è visto, guardato con particolare sospetto dall'ordinamento: da qui l'evanescenza e l'infondatezza di ogni tentativo volto a qualificare tale inesistente diritto all'anonimato come una prerogativa del diritto alla riservatezza".

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Non può allora dubitarsi che colui il quale subisce un procedimento disciplinare o sanzionatorio abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti.

Infine, nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16), con conseguente sua prevalenza sulla riservatezza dei terzi.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture

**Fatto**

La Dott.ssa ....., dirigente in servizio presso la Direzione Generale per ..... del Ministero delle Infrastrutture, con nota del 28 marzo 2008, ha richiesto allo stesso Ministero di potere avere copia dei provvedimenti relativi al conferimento di incarico di I° fascia e contrattualizzazione a favore di un altro dirigente, il Dott. .....

L'interessata formulava tale istanza ai fini della tutela, nelle sedi opportune, della propria posizione giuridico-amministrativa rispetto al provvedimento di avvenuto incarico.

La Dott.ssa ..... aveva già formulato la medesima istanza il 4 maggio 2007, senza alcun esito positivo.

Il Ministero, con nota del 24 maggio 2007, infatti, negava il richiesto accesso, rilevando una mancanza di motivazione a fondamento dello stesso.

Pertanto, la Dott.ssa ....., in data 30 maggio 2007, presentava ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione.

La Commissione, nella seduta del 9 luglio 2007, accoglieva il suddetto ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla nuova istanza di accesso del 28 marzo 2008, ricevuta il 31 marzo 2008, la Dott.ssa ....., in data 13 maggio 2008, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione in merito al ricorso presentato rileva che non esiste la possibilità di ricorrere per l'ottemperanza delle decisioni emesse dalla stessa.

In ogni caso, in merito alla questione in esame la decisione del 9 luglio 2007 è divenuta definitiva e vincolante unitamente alla successiva pronuncia resa dal T.A.R. Lazio.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, considerato anche il giudicato del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Il Portale del contenzioso tributario - www.fiscosos.it
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di .....

**Fatto**

Il portale del contenzioso tributario, associazione www.fiscosos.it, con tre diverse istanze di accesso ai documenti amministrativi, presentate in data 19 dicembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ....., il rilascio delle copie di tre distinte sentenze, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. e dell'art. 262 d.P.R. n. 2002, n. 115, in considerazione delle proprie finalità volte all'informazione, formazione e consulenza del contenzioso tributario.

In data 8 gennaio 2008, l'amministrazione ha rigettato, con altrettanti distinti provvedimenti, le suddette istanze, con le seguenti motivazioni: "ritenuto che l'art. 743 c.p.c. Non trova applicazione nel processo tributario, in cui la richiesta di copie delle sentenze è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 546/1992 che prevede il rilascio soltanto a favore delle parti e non contempla altre finalità che legittimino il rilascio anche a terzi (studio, documentazione); ritenuto che la richiesta non specifica, del resto, alcuna particolare finalità; ritenuto che le eventuali finalità di studio e documentazione dovrebbero ritenersi, nella specie, comunque, insussistenti, sia per la qualità del soggetto richiedente, sia per l'abnorme numero di copie di sentenze richieste, comprensivo evidentemente di decisioni di nessun interesse meritevole di tutela; ritenuto che la richiesta appare quindi, oltre che inammissibile, immotivata e che la sua evasione pregiudicherebbe per di più il buon funzionamento degli uffici di questa Commissione".

Pertanto, il portale del contenzioso tributario ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, chiedendo alla Commissione disporre il rilascio delle copie richieste.

Nella seduta del 11 febbraio u.s. la Commissione ha accolto il ricorso presentato dall'associazione, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Nonostante la suddetta decisione, l'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ....., in data 3 aprile 2008, ha emesso un provvedimento confermativo dell'originario provvedimento di diniego all'accesso.

Contro tale provvedimento, il portale del contenzioso tributario ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 12 maggio 2008, chiedendo l'annullamento dello stesso.

L'amministrazione resistente, in data 5 giugno 2008, ha fatto pervenire una memoria difensiva.

**Diritto**

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ispettorato del Lavoro di .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 14 gennaio 2008, ha presentato all'Ispettorato del Lavoro di ..... un'istanza di accesso ad un verbale ispettivo che lo riguardava.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, subordinandolo al consenso dei controinteressati.

Pertanto, in data 5 marzo 2008, il signor ....., tramite il suo legale, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato un ricorso alla Commissione, che lo ha ricevuto il 12 marzo 2008.

La Commissione, nella seduta del 7 aprile 2008, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'amministrazione resistente, per potere verificare il ricorso stesso fosse stato presentato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il 20 maggio 2008, la Commissione ha ricevuto, da parte del ricorrente, la richiesta comunicazione, con i relativi allegati.

**Diritto**

Dall'esame degli allegati ricevuti risulta, da quanto dichiarato dal ricorrente (allegato n. 2), che la nota di diniego di accesso, emessa dall'amministrazione il 28 gennaio 2008, è stata ricevuta dallo stesso il 30 gennaio 2008.

Pertanto, i termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando carabinieri - Corte costituzionale

**Fatto**

Il Sig. ....., in servizio presso il comando dei carabinieri-Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente ..... (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al ..... (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al ..... Contro tale diniego, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al ....., in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*). Contro tale decisione il ..... ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo u.s. al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Comunicazioni – Direzione generale del personale

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di aver partecipato al Concorso Pubblico per esami bandito in data 25 novembre 2005 dal Ministero delle Comunicazioni, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area tecnica, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore – area funzionale C posizione economica C2.

Dopo aver preso parte alle due prove scritte previste ed aver riscontrato l'esito sfavorevole delle stesse prove con conseguente esclusione dalle successive prove orali, il sig. Piccolo in data 22 aprile u.s. ha presentato istanza di accesso agli atti concorsuali. In particolare l'odierno ricorrente ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti: 1) copia del verbale relativo alla correzione della prima prova scritta (Analisi Matematica), e della seconda prova scritta (Comunicazioni), nonché il verbale contenente i criteri per la valutazione ed assegnazione del punteggio; 2) copia del verbale stilato dalla commissione durante la prima prova scritta (Analisi Matematica), relativo alla contestazione dei partecipanti circa la non rispondenza dei quesiti della prova a quanto indicato sul Bando di concorso; 3) copia dei testi dei tre distinti compiti di Analisi Matematica estratti il giorno della prova 4) copia dei propri elaborati relativi alle due prove scritte svolte, onde accertare le motivazioni del giudizio sfavorevole 5) visione degli elaborati di ambedue le prove scritte dei candidati giudicati idonei 6) copia e/o presa visione della documentazione comprovante i titoli dichiarati e richiesti dal Bando, posseduti dai primi 3 classificati in graduatoria.

L'Amministrazione ha risposto in data 26/5/2008 facendo presente al richiedente che l'intero carteggio relativo alla procedura concorsuale di cui sopra è ancora nell'esclusiva disponibilità della Commissione di esame e, pertanto, l'istanza non può essere valutata dall'amministrazione resistente.

Contro tale provvedimento l'ing. ..... in data 5 giugno 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover qualificare il provvedimento impugnato dall'odierno ricorrente – consideratone il tenore - in termini di differimento e non di diniego. Ciò nonostante occorre osservare che il contenuto della nota del Ministero delle Comunicazioni presta il fianco a qualche rilievo critico. In primo luogo e contravvenendo al disposto dell'art. 9 comma 3 del d.P.R. 184/06 tale differimento non indica la durata dello stesso e per ciò solo si palesa illegittimo. Inoltre, la scrivente non condivide l'assunto per cui la Commissione di esame appositamente costituita sia soggetto diverso dall'amministrazione che ha bandito il concorso. Quest'ultima, invero,

**PLENUM 10 GIUGNO 2008**

si sarebbe dovuta attivare presso la Commissione per ottenere i documenti richiesti dall'odierno ricorrente, anche in considerazione del fatto che la graduatoria finale delle prove scritta era stata pubblicata e, quindi, l'accesso appariva evidentemente strumentale alla possibilità di esperire i rimedi previsti dall'ordinamento per essere ammessi con riserva alla prova orale.

Ciò premesso, il ricorso è senz'altro fondato per ciò che attiene ai documenti di cui ai numeri 1-4 delle premesse in fatto. Per essi, invero, si osserva che l'accesso dell'odierno ricorrente è del tipo endoprocedimentale, la cui disciplina, contenuta nell'articolo 10, l. n. 241/90, non lascia dubbi di sorta in merito all'ostensibilità dei documenti (tutti concernenti la persone del richiedente) oggetto dell'istanza.

Quanto ai documenti di cui ai numeri 5-6 delle premesse in fatto, viceversa, essi contengono dati relativi a terze persone non facilmente individuabili, di talché il presente gravame deve essere loro notificato dall'amministrazione resistente ai sensi dell'articolo 12, d.P.R. n. 184/06.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso relativamente ai documenti di cui ai numeri 1-4 delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Per i documenti di cui ai numeri 5-6 delle premesse in fatto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

# VOLUME II

# PARERI E DECISIONI

## II semestre 2008

PAGINA BIANCA

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

**Parere**

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità del regolamento del Comune di Colle San Magno (FR)

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In generale va apprezzata, nel caso in esame, la uniforme conformazione delle clausole regolamentari, calibrata secondo principi avanzati ed evolutivi in materia di garanzia delle prerogative individuali sul fondamentale diritto di libertà costituito dall'accesso agli atti e dalla trasparenza amministrativa.

Va rilevato che il regolamento in oggetto disciplina, in particolare, le modalità organizzatorie ed operative per l'esercizio del diritto di accesso a norma dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

Va raccomandata, peraltro, la espunzione o il ridimensionamento dell'enunciato delle clausole meramente ripetitive del dettato normativo.

Si palesano correttamente formulati i casi di differimento dell'accesso, secondo le indicazioni dell'art. 24, comma 4, e 25, comma 3, l. n. 241/90.

Con riferimento al contenuto dell'art. 10 d.lgs. 267/2000, infine, il regolamento enuncia e si ispira correttamente al principio di partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, espresso al riguardo dai più recenti ed evolutivi arresti giurisprudenziali, e regola la pubblicità e l'accesso ad atti alla cui consegna i cittadini stessi sono interessati *uti cives* con esibizione de plano.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

All'Università degli Studi dell'Aquila
Piazza Vincenzo Rivera 1
67100 L'Aquila

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alle problematiche connesse all'obbligo di notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/90 e s.m. ed alle istanze di accesso aventi ad oggetto numerosi atti concorsuali.

Codesta Amministrazione richiede parere:

**A)** in ordine alla sussistenza dell'obbligo della P.A. di consentire, a soggetti che ne siano legittimati, l' accesso che riguardi tutti gli atti concorsuali, gli elaborati ed i titoli dei vincitori di una procedura concorsuale, o di tutti coloro che sono utilmente collocati in graduatoria: il quesito è richiesto sul presupposto che tale forma di accesso potrebbe costituire un inammissibile controllo generalizzato nei confronti della P.A.

L'accesso "*de quo*" è in sé, e quindi in via generale, legittimo, e pertanto dev'essere consentito, salvo che concretamente emerga dalla indicazione dell'interesse posto a base dell'istanza di accesso, che questo effettivamente concreti detto carattere di controllo indiscriminato, e cioè privo di interesse concreto dell'istante, sull'operato della P.A.

Ai fini del diritto di accesso, difatti, la legittimazione non scaturisce, come sembrerebbe postulato dalla richiesta di parere, dal semplice fatto che l'istante sia uno dei candidati al concorso, occorrendo invece altresì che, a sostegno dell'istanza, sia dimostrato un interesse concreto all'accesso.

E la ricorrenza di tale interesse dev'essere accertata sulla base della documentazione presentata, dalla quale emerga la motivazione, e cioè l'interesse, posto a fondamento della istanza di accesso presentata dal candidato.

**B)** In ordine alla necessità della notifica, nell'accesso di cui si discute, ai controinteressati: il quesito è richiesto sul presupposto che in tale categoria possano non essere compresi i concorrenti, in quanto partecipanti ad una procedura selettiva pubblica.

Nessun dubbio che non ricorra la qualifica di controinteressato né in ordine alla documentazione redatta dalla Commissione, in quanto atto di quest'ultima e non dei concorrenti, né in ordine agli elaborati svolti, i quali, in quanto tali, non appartengono più al soggetto che li ha svolti, ma all'Amministrazione, che ne deve fare oggetto di valutazione e di comparazione, e quindi è la destinataria degli stessi (C. Stato, sez. IV, 13-01-1995, n. 5; T.A.R. Liguria, sez. II, 19-09-1994, n. 339): tanto che è alla stessa che vanno chiesti allorché debbano essere prodotti in eventuale giudizio.

Analoga considerazione deve svolgersi in generale per i titoli, salvo che per quelli che in concreto, specificamente, evidenzino il diritto alla loro riservatezza.

La posizione di controinteressato, difatti, deve essere valutata in termini sostanziali e non meramente formali.

Non basta, cioè, il solo dato formale della menzione del soggetto nell'atto, ma occorre il dato sostanziale della ricorrenza del diritto alla riservatezza di quell'atto.

Al fine, non bisogna limitarsi al solo profilo esteriore e formale della menzione di tali soggetti negli atti e nei documenti cui si riferisce l'accesso, oppure al dato estrinseco che tali soggetti siano comunque riguardati dagli atti e documenti medesimi, ma bisogna

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

compiere una delibazione, sia sulla base della normativa che sulla base del contenuto dell'atto, sulla concreta ricorrenza di riservatezza dello stesso.

**C)** In ordine alla difficoltà di notifica ai controinteressati: il quesito è richiesto sul presupposto che i relativi oneri siano complessi e non consentano di provvedere nei termini alla emissione del provvedimento e che la notifica in via telematica sia in alcuni casi di difficile attuazione.

Si ritiene al riguardo unicamente di poter affermare che la notifica ai controinteressati possa, se possibile, avvenire in qualsiasi modo che garantisca la effettività della comunicazione agli stessi.

**D)** In ordine alla possibilità, di adempiere all'obbligo di notifica "mediante affissione all'albo": ciò in caso di elevato numero di destinatari.

A tale quesito va data risposta negativa, trattandosi di notifica che costituisce deroga al principio generale di notifica personale, e pertanto non può essere adottata se non consentita normativamente: e ciò non è previsto dalla normativa specifica sull'accesso, la quale fa riferimento unicamente all'invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, della legge 241 del 1990 e s.m.i., predisposto dall'Università degli Studi del Sannio.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 1.7.2008;

**VISTA** la nota n. 0000395 del 11.01.2008 dell'Università degli Studi del Sannio, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti;

**OSSERVA**

L'Università degli Studi del Sannio ha trasmesso lo schema di "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2007.

Lo schema di regolamento è composto di 22 articoli.

L'art. 1 è intitolato "Principi generali"; l'art. 2 è intitolato "Ambito di applicazione"; l'art. 3 disciplina la "Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti"; l'art. 4 la "Comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione allo stesso"; l'art. 5 definisce il "Termine finale del procedimento"; l'art. 6 disciplina l'"Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche"; l'art. 7 prevede gli "Altri casi di sospensione del termine"; l'art. 8 disciplina la "Conferenza di servizi"; l'art. 9 individua l'"Unità organizzativa del procedimento"; l'art. 10 il "Responsabile del Procedimento"; l'art. 11 disciplina i "Procedimenti di competenza di più unità organizzative"; l'art. 12 detta i "Principi generali in tema di accesso ai documenti amministrativi"; l'art. 13 individua il "Responsabile del procedimento di accesso"; l'art. 14 definisce i compiti e le funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; l'art. 15 si riferisce all'accesso informale ed all'accesso formale; l'art. 16 disciplina l'"Accoglimento della richiesta di accesso"; l'art. 17 il "Non accoglimento o limitazione della richiesta di accesso"; l'art. 18 il "Differimento dell'accesso"; l'art. 19 l'"Esclusione dell'accesso"; l'art. 20 il "Diritto all'informazione"; l'art. 21 riguarda l'integrazione e la modificazione del regolamento; l'art. 22 l'entrata in vigore e la pubblicità del regolamento.

Relativamente all'art. 12, comma 3, del regolamento in esame, si osserva che è illegittima la distinzione della previsione, e quindi della disciplina, dell'esercizio del diritto di accesso a seconda che questo sia esercitato mediante visione o mediante acquisizione del documento, prevedendosi che nel primo caso che l'accesso sia consentito a (da parte di) "chiunque abbia un qualunque interesse alla conoscenza del documento per il quale è richiesto l'accesso".

Il diritto di accesso, difatti, è in sé unico, irrilevante essendo il modo di esercizio dello stesso.

In entrambi i tipi di esercizio del diritto di accesso, e cioè sia mediante visione che mediante estrazione di copia del documento il soggetto che richiede l'accesso deve (infatti) essere portatore di una situazione soggettiva, differenziata e qualificata, non essendo sufficiente a tal fine la titolarità di un interesse del tutto generico e attinente alla sfera del mero controllo sull'attività dei pubblici poteri. In particolare, l'interesse deve

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sarebbe pertanto sufficiente che la previsione regolamentare venga modificata con il seguente contenuto: "Salvi…il diritto di accesso, sia che

sia esercitato mediante semplice visione del documento che mediante estrazione o richiesta di copia dello stesso, spetta a chiunque abbia interesse alla conoscenza del documento, per il quale è richiesto l'accesso, e dimostri che tale interesse sia diretto, concreto ed attuale, e corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento".

Alla stregua di quanto sopra rilevato dev'essere eliminata la seconda parte del comma terzo dell'art. 15: e cioè da "se richiede" alla fine.

In ordine alle disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali l'esercizio del diritto di accesso è sottratto o differito, si osserva che gli articoli 18 e 19 potrebbero essere più correttamente rubricati rispettivamente *"Casi di differimento dell'accesso" e "Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso"*.

Si osserva poi che la legge n. 15/2005 costituisce, a proposito dei rapporti tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, il punto di arrivo di un lungo percorso evolutivo. Il suo articolo 16, nel sostituire l'art. 24 della legge n. 241/90, dopo aver statuito che deve essere comunque garantito il diritto di accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ha espressamente disposto che:

- nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile;
- nel caso di dati c.d. supersensibili l'accesso è consentito nei limiti previsti dall'art. 60 del nuovo codice della *privacy* (dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

In presenza della specificità di tali previsioni normative, appare opportuno espungere dall'art. 19 del testo regolamentare il riferimento ai dati c.d. supersensibili, e quindi sia i commi 3, 4 e 5, a meno che gli stessi non si facciano consistere nella mera riproduzione letterale della previsione dell'art. 16, sopra riportata, sia le locuzioni "stato fisico" e "sanitaria", contenute nel comma 1, lett. dello stesso articolo.

Relativamente all'art. 19 inoltre:

**1)** al comma 1, lett. b):

non si giustifica la sottrazione indiscriminata all'accesso dei documenti riguardanti il dipendente contenenti notizie sulla sua situazione familiare e reddituale, dal momento che sono da ritenere accessibili i dati finanziari concernenti il trattamento economico tabellare dei dipendenti stessi e la loro situazione professionale;

non si giustifica la sottrazione indiscriminata all'accesso ai documenti concernenti l'erogazione di sussidi, indennizzi, finanziamenti e contributi dal momento che l'accesso dev'essere consentito nel caso in cui gli stessi debbano essere elargiti nei modi e alle condizioni previsti per tutti coloro che abbiano diritto di chiedere siffatta erogazione.

**2)** al comma 1, lettera c):

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

la previsione regolamentare di sottrazione indiscriminata all'accesso degli atti di consulenza e patrocinio legale è superflua in quanto gli atti medesimi devono ritenersi coperti dal segreto professionale.

Appare necessaria, difatti, la seguente puntualizzazione.

L'amministrazione può ricorrere alle consulenze legali esterne in diverse forme e in diversi momenti dell'attività amministrativa di sua competenza. Le differenze tra i vari contesti si riflette anche sulla disciplina dell'accesso ai documenti. In particolare, può verificarsi l'ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale tesa all'emissione di un provvedimento finale. In tale eventualità, il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale. Ne deriva che, in detta eventualità, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all'accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

Qualora si volesse, pertanto, mantenere la previsione in esame si consiglia di riformularla aggiungendo, dopo la locuzione "pareri professionali": "tranne quelli concernenti rapporti di consulenza e patrocinio legale dell'Università che risultino trasfusi, anche solo *per relationem* nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti".

**3**) al comma secondo:

non si giustifica la previsione dell'accesso limitata "al titolo conseguito ed alla relativa votazione" dovendo essere compresa, proprio al previsto fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro delle categorie di studenti richiamate, anche la documentazione sul *curriculum studiorum* e sui dati anagrafici degli studenti, alla condizione che gli istanti dimostrino che le informazioni sono finalizzate all'eventuale inserimento degli studenti stessi in strutture lavorative proprie o da essi rappresentate.

Deve comunque essere previsto altresì che detto accesso sia subordinato al previo consenso degli interessati, e può altresì prevedersi che tale consenso possa essere richiesto dall'Ateneo preventivamente e in via generale, in sede di immatricolazione ai corsi di studio o durante il percorso formativo, con le modalità previste per tali operazioni dalle norme vigenti sulla protezione dei dati personali.

Pertanto, la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184, invita l'Università degli Studi del Sannio a modificare il regolamento in esame, conformandosi alle indicazioni espresse da questa Commissione.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Comune di .....
Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere del Comune di .....

Il Comune di ....., con nota del 26 maggio 2008, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione circa una richiesta di accesso prodotta da un consigliere comunale concernente la visione e/o il rilascio in copia dell'elenco delle trasferte del Sindaco e degli Assessori relativamente agli anni dal 2004 al 2007, recante l'indicazione dell'incarico espletato, la data, il luogo e l'elenco dei permessi e licenze, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000.

E' bene premettere, ai fini di una analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del *munus* agli stessi affidato. Infatti, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale"; ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente"; e ciò nella consapevolezza che "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. *15)*" (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Ciò premesso, riguardo alla richiesta di accesso in esame, la medesima appare essere indubbiamente complessa e di una ampiezza tale da mettere in seria difficoltà la funzionalità degli uffici. Poiché, come detto, il diritto di accesso non può essere sempre prontamente garantito, nel caso specifico ora sottoposto, il consigliere comunale avrà, per l'immediato, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, mentre il responsabile del procedimento potrà dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di ..... sia da accogliere nei limiti suindicati.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Al Comune di .....
c.a. d.ssa .....
Segretario comunale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di ....., in ordine ai ruoli ed alle liste di carico dei tributi comunali.

Con e-mail del 31 gennaio 2008, la d.ssa ....., nella sua qualità di Segretario del Comune di ....., ha rappresentato a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che alcuni consiglieri comunali hanno fatto una richiesta di accesso volta al rilascio di copia dei ruoli e delle liste di carico dei tributi comunali. Al riguardo, viene specificato che adempiere a quanto richiesto dai consiglieri comunali significherebbe rilasciare informazioni in parte (nominativo del contribuente) protette dalla normativa in materia di *privacy*.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. E' infatti ormai noto che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato - Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria - Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303).

Per quanto concerne, invece, il rapporto esistente tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza, sembra opportuno evidenziare che la condotta dei consiglieri comunali sia da ricondurre ad una tesi che ricostruisce autonomamente la condotta informativa dei consiglieri, essendo presenti nel d.lgs. n. 196 del 2003 delle specifiche disposizioni che devono qualificarsi come speciali. Tra di esse, dunque, si deve anzitutto menzionare l'art. 67 comma 1, lett. a), che qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, la finalità di "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti". La norma deve essere letta in collegamento con quella, precedente, dell'art. 65 comma 4, lett. b), che consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili "per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo".

Dalla lettura coordinata delle due norme, insieme a quella dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, si deve dunque riscontrare la compiuta disciplina in materia, che per un verso identifica le finalità di rilevante interesse pubblico sottese alle operazioni di trattamento in oggetto, mentre dall'altro richiede un requisito ulteriore per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari, consistente nell'indispensabilità degli stessi ai fini dell'espletamento del mandato conferito ai consiglieri.

D'altra parte, però, si deve ricordare che una valutazione sull'indispensabilità di cui trattasi risulta essere ben difficile, specialmente alla luce del fatto che - come si è detto prima - non sussiste un obbligo generale di motivazione per le richieste informative dei consiglieri.

Tutto ciò premesso, se gli specifici documenti richiesti dai consiglieri comunali – come nel caso in esame - contengono dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la *privacy* dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali nei limiti sopra precisati), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dai consiglieri comunali di ..... sia da accogliere nei sensi di cui in motivazione.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Al Consigliere Comunale
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di .....

Il consigliere comunale ....., appartenente al Gruppo Consiliare "Uniti per .....", con nota del 23 novembre 2007, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione ad alcune richieste di accesso rivolte al Comune di .....

In particolare, il richiedente, con diverse note inviate in tempi successivi e da ultimo il 17 maggio 2007, ha chiesto il rilascio in copia di una serie di documenti amministrativi riguardanti delle pratiche edilizie.

Il Comune, in risposta alle suddette istanze, per alcuni documenti ha segnalato la necessità di indicare gli estremi di riferimento dei documenti richiesti, mentre per altri ha differito i tempi relativi al rilascio della documentazione. In seguito ha invitato il consigliere a prendere solamente visione degli atti presso gli uffici comunali, non autorizzando nell'immediato il rilascio delle copie.

Il consigliere comunale nel frattempo ha comunicato tale situazione alla Prefettura di ..... ed al Difensore Civico, i quali hanno cercato di sensibilizzare il Sindaco di ..... al fine di esaudire correttamente le istanze di accesso, nel rispetto del regolare espletamento dei compiti istituzionali dell'ente.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che le richieste di accesso formulate dal consigliere comunale, qualora siano utili all'espletamento del proprio mandato, consentono di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

Proprio sull'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, del resto, un importante contributo è stato fornito dalla giurisprudenza amministrativa.

In primo luogo, il Consiglio di Stato (Sez. V, decisione n. 4471 del 2005), ha chiarito la profonda differenza sussistente tra l'accesso dei soggetti interessati di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000: il primo istituto finalizzato alla tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, il secondo istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.

Secondo il giudice amministrativo ai consiglieri comunali compete "un ampio diritto all'informazione (avente ad oggetto tutte le notizie in possesso degli uffici dell'ente locale amministrato) ed un altrettanto esteso diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti dell'amministrazione comunale, diritti entrambi strumentali al migliore esercizio delle funzioni pubbliche connesse allo svolgimento della carica ricoperta".

Il consigliere comunale, peraltro, vanta un diritto di accesso verso gli atti del comune senza obbligo di motivazione, in questo senso una consolidata giurisprudenza (da ultima, il Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 929 del 2007). Siffatto orientamento giurisprudenziale è fondato su ragioni logiche prima ancora che giuridiche, infatti, prediligendo l'opposta tesi (e, quindi ritenendo sussistente un obbligo di motivazione) la struttura burocratica del comune, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad arbitro - per di più senza alcuna investitura

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

democratica – delle forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione e al migliore perseguimento dei fini della collettività civica. Pertanto, l'esistenza e l'attualità dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* dei consiglieri comunali devono ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato.

In sostanza, il diritto di accesso attribuito al consigliere comunale è ritenuto un diritto soggettivo pubblico, che non è funzionale alla tutela di interessi individuali e personali bensì alla tutela dell'interesse pubblico connesso al mandato conferito, a cui si contrappone il dovere degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

La giurisprudenza amministrativa, infine, ha chiarito che le norme regolamentari che impongano limitazioni al diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali devono essere disapplicate a prescindere da una formale impugnazione, ponendosi in contrasto con l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (Consiglio di Stato, Sez. IV, dec. N. 59 del 1999; Sez. V, dec. N. 6293 del 2002; Sez. V, dec. N. 2966 del 2004; TAR Lombardia – Brescia, sent. N. 580 del 2003)

Tutto ciò premesso, occorre ricordare che resta fermo, però, quale limite generale ricavabile dal sistema, che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi.

Inoltre, in ordine alle modalità dell'esercizio del diritto di accesso, appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza nel senso dell'opportunità di una disciplina regolamentare che stabilisca le modalità di visione degli atti utili, cioè strumentali all'espletamento del mandato, disponendo che il rilascio delle copie della documentazione necessaria avvenga con il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali, in modo da realizzare un razionale e giusto contemperamento fra le esigenze di garanzia del diritto di accesso spettante *"ratione officii"* a ciascun consigliere comunale e l'onere rilevante per la gestione dell'ente locale (in questo senso, Sez. regionale di controllo per la Liguria, delib. N. 1/2004 e Sez. regionale di controllo per la Campania, delib. N. 3/2006). Al riguardo, l'orientamento espresso dalle sezioni regionali di controllo citate, si pone in linea di continuità con il passato, ma presenta il merito di evidenziare l'importanza che la concreta disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso dettata dalla norma regolamentare riveste, per evitare che l'esercizio del diritto travalichi i limiti tracciati dal giudice amministrativo e si tramuti in un "abuso del diritto". In effetti, con le delibere in commento si pone l'accento sull'ulteriore funzione che può essere svolta dalla disciplina regolamentare: quella di garantire che i poteri e le facoltà concessi dall'ordinamento (al consigliere) per la tutela di un preciso "interesse" (diritto all'informazione) non vengano deviati o utilizzati per la realizzazione di interessi alieni.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'accesso ai documenti amministrativi, richiesto con istanze reiterate e successive dal consigliere comunale di Torrioni, sia da accogliere, anche in considerazione del fatto che il tempo trascorso dall'inoltro delle varie istanze di accesso ad oggi è tale da aver consentito comunque al Comune medesimo di contemperare gli adempimenti connessi all'accesso richiesto con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

All'Azienda Ospedaliera
Santa Maria
c.a. dott.ssa .....

OGGETTO: Richiesta di parere relativo alla competenza a decedere i ricorsi contro il diniego d'accesso formulato dalle aziende sanitarie regionali.

Con e-mail del 18 aprile 2008 la dott.ssa ....., responsabile dell'Ufficio legale dell'azienda ospedaliera Santa Maria ..... ha chiesto un parere a questa Commissione per conoscere se i ricorsi contro il diniego d'accesso formulato dalle Aziende sanitarie regionali possano o meno proporsi, oltre che avanti al TAR ed al Difensore civico, anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il quesito nasce dalla circostanza che gli art. 11 e 12 del d.P.R. n. 12 aprile 2006, n. 184 si limitano a descrivere le competenze e le modalità procedurali della Commissione per l'accesso, senza confermare l'ambito di competenza della Commissione stessa.

Sul punto, si rileva che le istanze contro i provvedimenti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 delle Aziende sanitarie regionali devono essere presentate al Difensore civico e non alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto le Aziende sanitarie regionali non possono farsi rientrare tra le amministrazioni centrali o periferiche dello Stato neanche attraverso una esegesi estensiva della norma.

Tale conclusione, in conformità a quanto precedentemente deciso da questa Commissione, è in linea con quanto disposto dal d.P.R. 12.04.2006 n. 184 che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, essendone il regolamento attuativo.

Non era pertanto necessario che gli artt. 11 e 12 del Regolamento confermassero l'ambito di competenza della Commissione, non potendo essi essere interpretati in difformità alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Alla Sig.ra .....
c/o .....

OGGETTO: Richiesta parere in merito alla richiesta di accesso alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio del Comune di .....

Con nota in data 19 marzo 2008 la sig.ra ..... ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in merito ad una richiesta di accesso, inoltrata al Comune di ....., alle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale, a fronte della quale il predetto Comune ha richiesto all'istante "l'interesse connesso alla richiesta".

Al riguardo, allo stato degli atti non emerge se l'istante possa essere o meno cittadina del comune in questione.

In merito la Commissione osserva che, nel caso di specie, il Regolamento Comunale per l'accesso ai documenti amministrativi del Comune di ....., all'art. 6, prevede l'accesso informale alle delibere pubblicate all'Albo Comunale.

Più in generale, si evidenzia che, come già precisato da questa Commissione con il parere deliberato in data 20 Aprile 2004, "La pubblicazione delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che, in relazione ad esse, possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso. Pertanto, qualora la pubblicazione abbia carattere permanente, la stessa equivale a realizzazione del diritto di accesso; qualora, invece,la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio), una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e, quindi, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 o dell'art. 22 della legge 241 del 1990, a seconda si tratti di cittadino residente o non residente nel comune interessato"

Per quanto sopra la Commissione ritiene che l'istante abbia diritto ad esercitare l'accesso agli atti richiesti.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Volla (NA) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008;

**VISTA** la nota 9276 del 15.5.2008 del Comune di Volla, con la quale sono state sottoposte all'esame della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi modifiche apportate agli artt. 7 e 8 del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. In merito la Commissione

**OSSERVA**

che le modifiche evidenziate nella nota sopraevidenziata, non sembrano aver recepito le osservazioni formulate da questa Commissione nel parere reso nel plenum del 12 marzo 2008, proprio con riferimento all'art 7 del testo presentato a suo tempo.

In ogni caso si reputa necessario che il Comune di Volla trasmetta il testo completo del regolamento riformulato al fine di consentire a questa Commissione di verificare la correttezza delle modifiche apportate nell'intero contesto.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al nuovo testo che dovrà essere trasmesso.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dal comune di Santa Teresa di Gallura.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del 1 luglio 2008.

**VISTA** la nota del 29.5.2008, con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

**OSSERVA**

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni.

Sul testo inoltrato per il parere si osserva quanto segue:

Al comma 2, lett. c) dell'art. 6 ed al comma 5, lett. e) dell'art. 7 occorre aggiungere "ove non siano cittadini del comune".

L'articolo 12 non appare conforme alle disposizioni dell'art. 8, comma1, lett. c del DPR 184/06 che prevede, nell'ambito dei contenuti minimi che i singoli regolamenti debbono contenere, la previsione dell'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere.

Al comma 1, lett. j) dell'art. 13,occorre aggiungere dopo le parola "trattamento economico individuale" le parole "ulteriore rispetto al trattamento tabellare".

Allo stesso articolo, al comma 5, occorre premettere "ove l'esclusione sia dovuta a motivi di riservatezza".

Il comma 6 dell'art 16 deve essere eliminato.

Al comma 1 dell'art. 18 dopo le parole "in forma di presa visione" eliminare le parole "senza obbligo di motivazione" ed aggiungere "e di estrazione di copia".

L'art 21 va eliminato in quanto trattandosi di materia disciplinata per legge esula dalle competenze del Comune.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato e qui trasmesso per il definitivo esame.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

ASL 3 di .....
Area Affari Generali
c.a. .....

OGGETTO: Richiesta di parere sulla richiesta di accesso del Consiglio Regionale del ..... agli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'ASL3 di .....

L'Azienda Sanitaria Locale 3 di ..... ha richiesto un parere alla scrivente Commissione, nonché al Garante per la protezione di dati personali, in merito alla richiesta del Consiglio Regionale del ..... di ottenere gli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'azienda stessa.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell' Azienda Sanitaria Locale 3 di ....., debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della l. n. 241/90, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel copioso numero di indirizzi richiesti: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo *munus*, in questo caso, andranno contemperati con l'ordinaria attività dell'amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui "d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)".

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal Presidente del Consiglio Regionale del .....

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Direzione Provinciale
del Lavoro di .....
c.a. Dott.ssa .....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo, in presenza di un processo penale pendente avente ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni stesse.

La Dr.ssa ..... della Direzione Provinciale del Lavoro di ....., in data 18 dicembre 2007, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo.

La Dottoressa ha specificato che – nel caso di specie - il rapporto di lavoro con questi lavoratori è cessato, trattandosi di attività stagionale e che - in due di queste dichiarazioni - i lavoratori stessi hanno dichiarato di essere stati aggrediti dal datore di lavoro, sporgendo di seguito denuncia ai Carabinieri, i quali, a loro volta, hanno informato l'autorità giudiziaria.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241", dispone che "sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di stato, Sez. VI, 03 maggio 2002, n. 2366, si pone, dunque, la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti in ogni caso all'accesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Nell'interpretare la norma, occorre anche tenere conto del successivo art. 3, secondo cui i documenti relativi a notizie acquisite nel corso di attività ispettive, sono sottratti all'accesso "c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale".

Dall'esame combinato delle due norme si evince che il regolamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi. Tale esigenza di tutela viene meno, secondo il regolamento, quando cessa il rapporto di lavoro, sicché l'accesso può essere in tal caso consentito, a meno che non vi sia una preclusione derivante dal segreto istruttorio penale.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Pertanto, considerato che – nel caso di specie - il contenuto di alcune delle dichiarazioni alle quali è stato chiesto di accedere è soggetto al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p, l'accesso andrà differito al momento della conclusione delle indagini preliminari.

In tal senso, si è pronunciato il Consiglio Stato, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, secondo cui "vanno disapplicate le norme regolamentari che sottraggono al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, rientrando tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

Infine, va considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali la richiesta di accesso di accesso deve essere notificata.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie

OGGETTO: Trasmissione del quesito formulato dall'associazione "Senzafiltro" in materia di costi di riproduzione dell'accesso in via telematica

Il Ministero dell'Interno, con nota del 25 gennaio u.s., ha inoltrato alla scrivente il quesito formulato precedentemente (4 dicembre 2007) dalla redazione "Senzafiltro" avente ad oggetto la legittimità della richiesta di euro 3,40 cui il Comune di ..... sul ..... aveva subordinato il rilascio di documenti per via telematica richiesti dall'associazione.

L'associazione richiedente, in particolare, richiama il disposto dell'articolo 11 del regolamento comunale sul diritto di accesso il quale, al comma 2, prevede che "Il rilascio di copia del documento è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo,. I costi sono fissati ed aggiornati con periodicità non inferiore all'anno con deliberazione della Giunta Comunale".

Nel caso di specie, trattandosi di accesso (consentito dal Comune) per via telematica, il richiedente chiede di conoscere se per l'invio in forma telematica di documenti sia corretta la richiesta formulata dal Comune, non essendoci spese di riproduzione da rimborsare all'amministrazione comunale.

La Scrivente Commissione, al riguardo, osserva quanto segue. Per quanto la formulazione letterale della disposizione regolamentare possa far sorgere qualche perplessità sulla "correttezza" della richiesta di una somma di denaro per consentire l'accesso in via telematica, occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo ha in più di un'occasione affermato che l'espressione "costi di riproduzione" non sia da intendere *stricto sensu* come riferibile alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti. In tal senso, tra le altre, Consiglio Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709, in cui si sostiene "...il termine "i soli costi" non deve essere limitato ai soli costi di riproduzione; pertanto, le richieste di rimborso, dell'amministrazione comunale, dei costi di fotoriproduzione, e delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica (nella specie, pari a lire 4000 per ogni atto) deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, ne tanto meno illogica ed irragionevole".

La pronuncia citata è pienamente condivisa dalla scrivente Commissione anche in considerazione dell'esiguità della somma richiesta dal Comune che, oltre ad essere del tutto ragionevole, non costituisce limitazione "indiretta" dell'esercizio del diritto di accesso.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Al Sig. .....
.....

Aeronautica Militare
Ispettorato per la sicurezza del volo

Oggetto: Quesito formulato da parte del sig. ..... in tema di accessibilità dei documenti formati dall'Aeronautica Militare a seguito dell'incidente aereo costato la vita al figlio, .....

Il sig. ..... si è rivolto alla scrivente Commissione in data 15 novembre 2007 chiedendone l'intervento in ordine alla vicenda di seguito riassunta. In data ..... si verificava a bordo dell'aeromobile SIAI 208 un tragico incidente in cui perdeva la vita il Capitano ....., figlio dell'odierno richiedente. Successivamente furono attivate due Commissioni, una di inchiesta presso l'Aeronautica militare per accertare le cause della sciagura, e l'altra (permanente) presso il Ministero della Difesa. Il richiedente riferisce di essersi rivolto in più di un'occasione alle due Commissioni per accedere ai relativi documenti, ottenendo sempre risposte negative. In particolare nel 2005 e nel 2007 il sig. ..... riceveva due note relative all'attività della Commissione permanente istituita presso il Ministero della Difesa; nella prima si affermava che al 2005 nessuna attività era stata compiuta (settembre 2005); nella seconda (2007) si negava l'accesso alle conclusioni della Commissione medesima in quanto contenute in un documento riservato.

Di talché il sig. ..... si è rivolto alla scrivente Commissione per ottenere l'accesso a tutti i documenti riguardanti l'incidente costato la vita al figlio.

La Commissione, con nota del 21 dicembre 2007 e nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ha chiesto all'amministrazione ogni possibile aggiornamento informativo relativamente all'istanza presentata dal sig. .....

L'Aeronautica militare, con nota del 16 gennaio 2008, ha trasmesso una scheda esplicativa redatta dal Ministero della Difesa. Nella scheda citata, molto articolata nei contenuti, si premette che i familiari del capitano hanno avuto contezza della dinamica dell'incidente sia in sede giudiziaria che politica. Quanto all'accessibilità dei documenti delle due Commissioni, l'amministrazione opera poi una ricostruzione delle varie istanze presentate dal padre del capitano deceduto e delle risposte dell'amministrazione. Quanto alla Commissione d'inchiesta istituita presso l'Aeronautica, nella scheda effettivamente si rappresenta come essa non abbia portato a termine i propri lavori stante la pendenza di accertamenti giudiziari sulla vicenda.

Sul punto la Commissione, tuttavia, osserva che i due strumenti (quello dell'accertamento tramite Commissione di inchiesta appositamente istituita e quello degli accertamenti in ambito processuale) non si condizionano a vicenda, nel senso che ben potrebbe e dovrebbe la commissione di inchiesta, per altro ad oltre dieci anni dall'incidente aereo, concludere i suoi lavori indipendentemente dall'esito dell'accertamento processuale. Ciò anche in considerazione dell'altrimenti inutilità della Commissione d'inchiesta, il cui compito si risolverebbe nella mera "ratifica" delle risultanze processuali medesime.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Quanto agli atti della commissione permanente presso il Ministero della Difesa, ritiene l'amministrazione che essi siano riservati e sottratti all'accesso in forza del D.M. 14 giugno, 1995, n. 519. Tuttavia venivano comunicate al richiedente le conclusioni degli accertamenti di tale Commissione. Sul punto la Commissione non può che prendere atto dell'esistenza di una norma regolamentare che esclude l'accesso nel caso di specie, non avendo poteri di disapplicazione nei confronti della stessa.

Per ragioni di trasparenza si stima opportuno allegare al presente parere la scheda inviata alla scrivente Commissione.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Accademia di Belle Arti di .....

**Fatto**

La sig.ra ..... riferisce di aver svolto dal 26 aprile 2003 fino a tutto il 2007 compiti di insegnamento e di bibliotecaria presso l'Accademia di Belle Arti di ..... Con nota dell'8 gennaio u.s. la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di ..... informava l'odierna ricorrente che il Direttore dell'Accademia (con ulteriore nota del 13 dicembre 2007) aveva fatto presente che non sussistevano più le condizioni per una proficua utilizzazione della ..... presso l'Accademia stessa. Dopo aver chiesto ed ottenuto l'accesso alla suddetta nota del 13 dicembre 2007, l'odierna ricorrente veniva a conoscenza di un altro documento citato dal Direttore dell'Accademia in cui si fa riferimento a "rilievi mossi da studiosi e ricercatori sul comportamento assunto dal personale fuori ruolo in utilizzazione presso la biblioteca, come risulta da nota prot. 8356/fp del 27 novembre indirizzata al Direttore dell'Accademia".

Pertanto in data 2 maggio la ..... ha chiesto l'accesso alla nota del 27 novembre senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Formatosi il silenzio sull'istanza, in data 18 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, dal momento che la ricostruzione degli accadimenti che hanno portato al suo sollevamento dall'incarico di bibliotecaria sembrano prendere le mosse proprio dalla nota redatta da studiosi e ricercatori dell'Accademia in cui si censura il comportamento del personale fuori ruolo della biblioteca. In termini generali, invero, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale.

Nessun dubbio nel caso di specie, pertanto, che la verifica degli addebiti mossi all'odierna ricorrente costituisca motivo sufficiente a legittimarne l'accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno- Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali – Direzione centrale risorse umane

**Fatto**

Il dott. ..... riferisce di aver presentato in data 11 marzo 2008 richiesta di accesso ai "documenti afferenti lo stato di servizio ed assegnazione di incarichi a far tempo dal 12/07/04 ad oggi, con particolare riferimento ai provvedimenti di assegnazione di incarico, sia di natura definitiva che provvisoria", relativi alla dott.ssa ..... con la quale l'odierno ricorrente aveva rapporto di coniugio successivamente sciolto a seguito di separazione personale consensuale.

L'interesse all'ostensione dei documenti richiesti nasce dalle condizioni pattuite in sede di separazione personale e precisamente in merito all'affidamento dei figli nati dal matrimonio tra il dott. ..... e l'odierna controinteressata; affidamento per il quale le parti stabilivano che la madre avrebbe mantenuto la residenza anagrafica in ..... Essendosi, viceversa, verificati diversi spostamenti della dott.ssa ..... in altrettante città (da ultimo, Roma) ponendo così l'odierno ricorrente in condizioni di difficoltà rispetto alla possibilità di mantenere un rapporto costante con la propria prole, il dott. ..... ha presentato la richiesta di accesso di cui sopra.

L'amministrazione resistente, con nota del 30 aprile u.s. (spedita il successivo 5 maggio) negava l'accesso sul presupposto del mancato assenso della controinteressata *medio tempore* informata della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale diniego, pertanto, il dott. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 26 maggio chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione resistente e alla controinteressata, con raccomandate A/R le cui copie risultano agli atti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, dipendendo, in ultima analisi, la possibilità di mantenere un corretto rapporto con i propri figli dalla residenza della madre affidataria, la quale, per ragioni legate al suo lavoro si è spostata più volte dalla città di ..... Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, della dott.ssa ..... Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, quando l'accesso sia strumentale al diritto di difesa, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto, limitatamente a quegli incarichi che comportino uno spostamento di sede della controinteressata.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale gestione risorse umane

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia da preporre alla direzione di uffici periferici e centrali. Dopo aver superato con esito positivo le prove scritte, il successivo 20 settembre ha sostenuto la prova orale collocandosi in trentesima posizione come da graduatoria approvata dall'amministrazione in data 30 settembre 2007. L'ing. ....., dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la graduatoria del concorso in oggetto, ha presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso alle prove scritte di 15 concorrenti, indicandone i dati identificativi. L'amministrazione, con nota del 5 maggio (pervenuta al ricorrente il 7 maggio u.s.), ha dato riscontro positivo alla richiesta, specificando che avrebbe reso disponibili le prove dei candidati che non avessero presentato "...motivata opposizione alla richiesta di accesso". Il successivo 3 giugno l'odierno ricorrente ha effettuato l'accesso, constatando che non tutti gli elaborati richiesti erano stati forniti dall'amministrazione resistente. Contro tale diniego parziale, pertanto, l'ing. ..... in data 5 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione e alla dott.ssa ..... in qualità di controinteressata. In data 19 giugno u.s. l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati che hanno redatto le prove scritte oggetto della richiesta di accesso non esibite al ricorrente e ai quali il gravame deve essere notificato da parte dell'amministrazione, in quanto non individuabili dall'ing. .....

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dell'ing. ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando provinciale Carabinieri .....

**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei carabinieri ..... (Comando provinciale di .....), riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti e segnatamente: *a)* della segnalazione gerarchica del comando provinciale di ..... relativamente ad una denuncia presentata nei confronti del ricorrente; *b)* copia della comunicazione gerarchica presentata dal luogotenente .....; *c)* copia delle segnalazioni del comando provinciale dei Carabinieri inoltrate "...a seguito dell'esecuzione di perquisizioni domiciliari e contestuale notifica di avvisi di garanzia a carico degli attuali quattro militari indagati per cospirazione al fine di compromettere l'autorità del Comandante"; *d)* copia delle richieste di accesso ai documenti amministrativi effettuate dal luogotenente ..... Con provvedimento del 9 aprile, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo la relativa richiesta preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, non specifica nell'individuazione del documento richiesto e comunque concernente terze persone "per i quali non si rileva l'asserito interesse diretto, concreto ed attuale".

Contro tale diniego il capitano ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 16 aprile (pervenuto il 21 aprile), chiedendone l'accoglimento. Con pronuncia del 9 maggio 2008, la Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione datata 8 maggio, ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda con particolare riferimento alla circostanza se i documenti richiesti dal ..... fossero o meno gli stessi di quelli oggetto di precedente istanza e sulla quale questo organo si era già pronunciato (decisione di questa Commissione resa nella seduta del 7 aprile u.s.). Con note, rispettivamente del 4 e 9 giugno 2008, il ricorrente e l'amministrazione svolgevano alcuni chiarimenti in merito alla vicenda *de quo*, il cui contenuto è opportuno esaminare nella parte in diritto della presente decisione.

**Diritto**

L'assolvimento dell'incombente richiesto dalla scrivente Commissione – da parte sia del ricorrente che dell'amministrazione - ha chiarito in primo luogo che la vicenda oggi all'esame di quest'organo è diversa da quella istruita e decisa con pronuncia del 7 aprile u.s. L'incertezza, invero, nasceva dall'esposizione non del tutto chiara dei fatti ad opera del ..... Ciò premesso e chiarito, tuttavia, l'amministrazione ha fornito altri elementi sui quali la Commissione ritiene di doversi soffermare. Nella nota del 9 giugno il Comando carabinieri della Regione ..... rileva che la richiesta di accesso del 13 marzo u.s. è analoga ad altra presentata dallo stesso ..... in data 2 giugno 2007, allegata alla memoria difensiva. In effetti, da un riscontro incrociato delle due istanze, risulta che i documenti richiesti nel marzo del 2008, coincidono con quelli

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

chiesti poco meno di un anno prima dallo stesso soggetto, segnatamente ai punti nn. 1, 2, 3 e 6 dell'istanza del giugno 2007. L'amministrazione, quindi, fa notare che sulla prima delle domande di accesso erano stati già emessi tre provvedimenti di diniego, tutti del mese di luglio 2007, mai impugnati dall'odierno ricorrente. Ritiene, pertanto, che la mancata impugnativa dei provvedimenti appena citati costituisca impedimento all'esame della questione ad opera della scrivente, costituendo la nota del 9 aprile u.s., atto meramente confermativo dei precedenti.

L'eccezione è fondata. Le esigenze proprie della trasparenza amministrativa, di cui l'accesso rappresenta uno degli strumenti di attuazione di maggiore rilievo, debbono essere bilanciate con il superiore principio della certezza dell'azione amministrativa e del buon andamento dell'amministrazione in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra pubblico e privato. La questione dell'impugnabilità dell'atto meramente confermativo di precedente diniego ha costituito oggetto, tra l'altro, di un'importante decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella quale il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha rilevato che "...il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. Qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che non proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6).

Nel caso di specie, sia la richiesta di accesso che il provvedimento impugnato del 9 aprile 2008 sono del tutto coincidenti con quelli del giugno e luglio 2007. Pertanto, essendo rispetto a questi ultimi spirato il termine per l'impugnativa e trattandosi di vicenda meramente confermativa di precedente, il ricorso è da dichiarare inammissibile.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – sede di .....

**Fatto**

Il sig. ....., a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in data 11 luglio 2007, veniva sottoposto ad accertamenti da parte dell'amministrazione resistente all'esito dei quali l'INAIL (con provvedimento del 10 gennaio 2008) negava la dipendenza dell'infortunio medesimo da causa di lavoro. A fronte di tale diniego l'odierno ricorrente, per il tramite del patronato INCA di ....., in data 24 gennaio u.s. chiedeva di poter accedere alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in merito alla fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione. In data 25 febbraio 2008 l'amministrazione negava l'accesso rilevando la presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Avverso tale diniego il sig. ..... in data 11 marzo 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Commissione, con pronuncia interlocutoria del 7 aprile 2008, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone del datore di lavoro o comunque di coloro che abbiano reso dichiarazioni in merito alla vicenda concernente l'infortunio dell'odierno ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il presente gravame. L'amministrazione ha dato seguito all'incombente in data 28 maggio u.s., notificando l'atto introduttivo ai controinteressati.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta dell'odierno ricorrente è caratterizzata dalla sussistenza di interesse qualificato all'accesso, trattandosi, invero, di istanza endoprocedimentale prevista e disciplinata dall'art. 10, l. n. 241/90. Inoltre, la conoscenza delle dichiarazioni rese dagli odierni controinteressati è sicuramente volta a verificarne l'incidenza sulla decisione dell'amministrazione di negare la dipendenza dell'infortunio occorso all'odierno ricorrente da causa di lavoro.

Il diniego opposto dall'INAIL si fonda su una non meglio precisata presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza. Al riguardo la scrivente Commissione osserva che le tipologie di dati sensibili, per i quali il bilanciamento con il diritto di accesso è senz'altro più delicato, sono solo quelle previste dal d.lgs. n. 196/2003, segnatamente dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*. Sembra, pertanto, che l'amministrazione abbia impropriamente fatto richiamo a tale tipologia di dati personali, atteso che le dichiarazioni oggetto dell'istanza avranno presumibilmente contenuto riferito alla persona del ricorrente rispetto al quale, evidentemente, non v'è riservatezza da tutelare.

**PQM**

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente:** Dirigente del Liceo "....." di .....

**Fatto**

La sig.ra ....., docente di materie letterarie e latino nel Liceo "....." di ..... nell'anno 2001/2002, veniva sollevata dall'incarico, in data 15.02.2002, a seguito del ricorso vinto da una collega, sig.ra ..... Reimmessa nel medesimo incarico dopo pochi giorni, la stessa lamenta, ora, di aver perso a causa dell'interruzione, seppur breve, dall'incarico, i benefici correlati ai giorni nei quali non aveva prestato servizio. Pertanto ha chiesto al Dirigente di detto Istituto l'accesso ai seguenti documenti, mediante consegna delle relative copie:

1) ricorso del 15-2-2002, prot. n. 308/2002;
2) registro del personale relativa al periodo 15-2/25-2-2002;
3) graduatoria d'Istituto per la classe A05 per l'anno scolastico 2001/2002;
4) diario di classe della 5E e della 4E relativo a febbraio 2002;
5) verbale del Collegio d'Istituto del 14-6-2002.

Avverso la mancata risposta all'istanza la ....., con atto spedito il 28-5-2008 e pervenuto l'11-6-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando che la ..... aveva a suo tempo presentato una istanza di accesso analoga a quella del 7.4.2008, a seguito della quale le sarebbe stata già consegnata tutta la documentazione ora nuovamente richiesta.

**DIRITTO**

La concreta finalità dell'accesso in esame - e cioè la individuazione della correttezza del provvedimento di sollevazione dall'incarico della ..... - induce a ritenere: a) che l'accesso stesso si fondi esclusivamente sul ricorso del 15-2-2002, proposto dalla sig.ra ..... per ottenere l'incarico, dal quale è stata sollevata la .....; b) che, pertanto, l'interesse all'accesso ai rimanenti documenti sia subordinato all'accesso al documento attestante l'incarico conferito alla sig.ra .....

Ciò premesso, la sig.ra ..... costituisce indubbiamente controinteressata al presente ricorso.

Trattandosi di soggetto controinteressato individuabile fin dal momento della proposizione dell'attuale ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare il ricorso stesso a detto controinteressato, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione osserva, peraltro, che secondo quanto comunicato dall'Amministrazione interessata la ..... sarebbe comunque già in possesso della documentazione richiesta.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra ..... e Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale per la .....

**Fatto**

Le Sigg.re ..... e....., docenti presso l'istituto di Istruzione superiore ..... di ....., hanno chiesto che fosse iniziato procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente dell'Istituto ..... e di altri docenti, e si sono costituite parti civili nel procedimento penale successivamente iniziato contro l'..... e gli altri docenti.

Le stesse con istanza in data 12.4.2008 hanno chiesto al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la ..... l'accesso all'eventuale provvedimento emesso a seguito di detto procedimento disciplinare.

Con nota del 12-5-2008 è stato negato l'accesso.

Avverso tale diniego le ripetute docenti, con atto pervenuto l'11-6-2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

L'amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando sostanzialmente che le ricorrenti non sarebbero legittimate all'accesso avente ad oggetto documenti di un procedimento disciplinare a carico di terzi.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il diniego di accesso è sostanzialmente fondato sul rilievo della mancanza di interesse allo stesso.

Tale interesse invece sussiste.

Già il semplice fatto che un soggetto possa porre in essere un'attività suscettibile di consentire di instaurare un procedimento disciplinare evidenzia l'interesse di quello stesso soggetto a conoscere il risultato della sua attività, e quindi gli eventuali provvedimenti adottati.

Nella specie, peraltro, le istanti si sono costituite parti civili nel procedimento penale instaurato contro i soggetti nei cui confronti esse avevano sollecitato la instaurazione del procedimento disciplinare, e pertanto non v'è dubbio sulla ricorrenza del loro interesse ad esaminare i provvedimenti emessi a conclusione di tale procedimento, al fine di accertare se gli stessi possano costituire prova o comunque elementi suscettibili di essere valutati a sostegno dell'azione civile da loro intrapresa con la costituzione di parte civile (cfr., al riguardo, T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III Quater - sentenza 4 giugno 2007 n. 5107).

L'accesso dev'essere pertanto consentito.

**PQM**

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita Ufficio Scolastico Regionale per la ……., ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Provinciale di .....

**Fatto**

La sig.ra ....., iscritta nella graduatoria permanente del Provveditorato di ....., ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di potere accedere ai documenti amministrativi sulla base dei quali la sig.ra ....., la sig.ra ....., la sig.ra ....., la sig.ra ....., hanno avuto priorità nella scelta della sede scolastica. Specifica, infatti, la ricorrente di volere conoscere le ragioni alla base della preferenza accordata ai nominativi sopra indicati considerato che i medesimi hanno dei punteggi inferiori alla ricorrente, che non sono titolari di una riserva e che non rientrano nelle nomine disponibili del settembre 2007.

Contro il silenzio rigetto dell'Ufficio Scolastico Provinciale la ricorrente ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

**Diritto**

Con nota del 19 giugno u.s., l'amministrazione, ha comunicato ed ha comprovato di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti formulata dall'odierno ricorrente mediante invio del provvedimento del 27 giugno 2008, determinando così la cessazione della materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: ASL Roma ….. - Gestione concorsi

L'ing. ……. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. ……. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poster visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'…….. A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferiva di aver assolto l'incombente.

Nella seduta dell'11 febbraio 2008, la scrivente Commissione aveva accolto il ricorso.

Il sig. ……., con nota del 28 aprile 2008, a seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha subordinato il rilascio di copia al versamento di un importo pari a euro 29,20 e 11,70, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Nel corso della seduta del 10 giugno la scrivente Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile atteso che la questione era già stata oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s.

L'11 giugno 2008, il sig. ……. ha inviato, ad ulteriore supporto del ricorso precedentemente inviato, il provvedimento di diniego dell'amministrazione del 29 aprile 2008, meramente confermativo del provvedimento di diniego del 27 marzo 2008, affinché la Commissione ne dichiari l'illegittimità

Al riguardo la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisioni rese l'11 febbraio e il 10 giugno 2008.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

Si rammenta, infine, che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di …….

**Fatto**

L'ing. ……., a seguito della nomina del commissario straordinario, è stato incaricato di svolgere attività di consulenza a supporto dell'ufficio tecnico comunale per prestazioni professionali inerenti verifiche tecniche procedurali e pareri in materia di appalti. Alla scadenza del mandato del commissario straordinario, il nuovo sindaco ha bloccato il pagamento del 67% delle competenze professionali del ricorrente; pertanto, al fine di tutelare i propri diritti innanzi al Tribunale di ……. presso il quale è pendente un giudizio nel quale parte resistente è l'amministrazione comunale, l'ing. …….. ha presentato una prima istanza di accesso il 28 gennaio ed una successiva il 5 maggio 2008, aventi ad oggetto i documenti relativi al rapporto di consulenza svolto per il comune nel corso del 2005 e del 2006. In particolare, poiché il rapporto di consulenza è valutabile sulla base dei risultati raggiunti, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti, archiviati fino al momento della richiesta, relativi al progetto di costruzione del parcheggio pubblico interrato, ai documenti in materia urbanistica relativi alle fasi precedenti, contestuali e successive il commissariamento del comune.

L'amministrazione comunale, con nota del 14 maggio 2998, ha negato l'accesso ai documenti su indicati sostenendo che la medesima è generica e volta ad operare un controllo sull'attività del comune stesso.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione comunale l'ing. ……., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, per incompetenza.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ..... assistito e difeso dall'avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Questura della Provincia di ..... – Ufficio Immigrazione

**Fatto**

Il sig. ....., tramite il legale rappresentante, ha chiesto alla Questura della Provincia di ....., ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, di potere conoscere gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento del trasferimento della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di ..... alla Questura di .....; la richiesta è stata inoltrata poiché il ricorrente risiede a ..... e svolge la propria attività lavorativa a .....

Avverso il silenzio dell'amministrazione il legale rappresentante di ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso disciplinato dal Capo V della l. n. 241 del 1990 ha ad oggetto i documenti amministrativi, nelle tipologie indicate dall'art. 22 comma 2, ossia gli atti detenuti dall'amministrazione nella loro materialità che identificano situazioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni etc. degli organi pubblici. Di conseguenza, non è riconducibile nell'area precettiva della norma l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, quali lo stato del procedimento, qualora non siano state tradotte in un documento.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8, comma 2.lett. c) e c) *bis* della legge sul procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a fornire una comunicazione all'interessato con la quale indica anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge citata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Conservatorio .....

**Fatto**

Il sig. ....., non essendo stato ammesso tra i docenti selezionati dal Conservatorio ..... di ..... per le classi A-077, A-031 e A-032, ed in particolare per le materie "tecniche corporee funzionali" e "tecniche di consapevolezza ed espressione", ha presentato istanza di accesso ai documenti sulla base dei quali l'amministrazione ha assegnato le docenze al prof. ....., ivi compresi i titoli dal medesimo presentati.

Contro il silenzio rigetto del Conservatorio ....., il sig. ..... ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 giugno 2008, ha affermato che, a seguito dell'emanazione della circolare 7 ottobre 2002 n. 1672, non si è ancora conclusa la procedura comparativa volta all'individuazione dei docenti per la materia "tecniche corporee funzionali".

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*).

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Questura di ……

**Fatto**

La signora ……., in data 14 aprile 2008, tramite il suo legale, ha depositato presso la Questura di ……. un'istanza per potere accedere al fascicolo ad essa intestato, relativo al procedimento di rilascio della carta di soggiorno, conclusosi il 22 maggio 2004, al fine di chiedere il ritiro della copia del proprio contratto di lavoro, ivi contenuto.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora ……., il 13 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Con note del 18 giugno 2008, la Questura di …….. ha comunicato alla scrivente Commissione di avere contattato il legale della signora per consentirle di accedere al fascicolo richiesto.

Successivamente, in data 23 giugno 2008, il legale della ricorrente ha comunicato di avere preso visione della documentazione richiesta e di avere avuto la consegna, da parte dell'amministrazione, di copia della stessa.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Motorizzazione Civile di ……

**Fatto**

La signora ……., nella sua qualità di coerede dei beni appartenenti al defunto fratello, in data 19 aprile 2008, ha chiesto alla Motorizzazione Civile di ……. di potere accedere ai documenti relativi ad un veicolo, inizialmente registrato a nome di quest'ultimo, per conoscere i vari e successivi intestatari del mezzo ed integrare la propria documentazione inerente alla già avvenuta azione legale nei confronti di altri coeredi.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora …….., il 18 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Il 27 giugno 2008, l'amministrazione resistente con una nota inviata alla ricorrente, e per conoscenza alla scrivente Commissione, ha provveduto ad invitarla formalmente a presentarsi presso gli uffici competenti per avere l'accesso a quanto richiesto.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto scolastico (non specificato)

**Fatto**

Il signor ..... ha chiesto ad un dirigente scolastico di un istituto non specificato di potere accedere agli atti relativi alla graduatoria di istituto dei supplenti di terza fascia per la classe di concorso C180, dove lui stesso risulta inserito, per potere verificare la documentazione relativa al signor ....., che lo precede.

Con nota del 16 maggio 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor ....., in data 14 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di ..... – Facoltà di Medicina e Chirurgia

**Fatto**

La signora ....., a seguito del proprio cambio di facoltà universitaria, in data 7 maggio 2008, tramite il suo legale, ha chiesto all'Università degli Studi di ..... – Facoltà di Medicina e Chirurgia di potere accedere ai documenti dai quali ricavare se il posto a suo tempo occupato dalla propria assistita nella graduatoria a numero programmato, relativa all'iscrizione nell'anno in corso alla stessa facoltà, risulta allo stato disponibile ovvero se sia stato assegnato ad altro studente. In questa ultima ipotesi, ha chiesto di volere accedere alla documentazione nella quale vengono menzionate le generalità dell'assegnatario/a, la data e la motivazione dell'assegnazione.

L'interesse dell'istante all'accesso a tale documentazione si sostanzia nel volere riprendere gli studi presso il suddetto corso universitario.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora ....., il 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

**Diritto**

La richiesta formulata è volta ad esercitare l'accesso ad atti e documenti relativi ad una graduatoria nella quale potrebbe essere subentrato un terzo soggetto in sostituzione dell'odierna ricorrente.

Pertanto, si invita l'amministrazione a notificare il presente ricorso all'eventuale soggetto controinteressato, ove esistente, al quale sia stato assegnato il posto in graduatoria precedentemente assegnato alla signora ....., per consentirgli la tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Conseguentemente, i termini della decisione del ricorso si intenderanno sospesi fino alla suddetta notifica.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso al controinteressato, ove esistente.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora .....
contro
**Amministrazione resistente**: Corte di Cassazione

**Fatto**

La signora ....., in data 27 maggio 2008, ha richiesto alla Corte di Cassazione copia degli atti inerenti al fascicolo relativo ad un giudizio pendente dinanzi la stessa Corte, nel quale avrebbe avuto interesse a costituirsi, a seguito della ricevuta notifica di un atto di integrazione del contraddittorio.

Con nota del 10 giugno 2008, la Suprema Corte ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, la signora ....., in data 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale provvedimento.

In data 26 giugno 2008, la Corte di Cassazione ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha comunicato che gli atti giurisdizionali relativi al suddetto ricorso possono essere esaminati direttamente dalla signora ..... ovvero a mezzo di difensore munito di idonea procura.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché la ricorrente non vi ha allegato il provvedimento impugnato, così come espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma a, lett. a), del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 184/2006

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Senato della Repubblica - Ufficio dell'archivio storico

**Fatto**

Il dott. ..... riferisce di aver presentato all'Ufficio dell'archivio storico del Senato della Repubblica, in data 6 giugno 2008, formale istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) lettera, datata 8 agosto 1998, dell'allora Ministro dell'interno all'allora presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, acquisita dalla Commissione stessa con il numero di protocollo N. ..... del 1998 e depositata presso l'archivio del Senato; 2) tutta la documentazione cui fa riferimento la lettera stessa; 3) inventari di ingresso della Commissione sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, relativamente agli anni '98 e '99.

In data 13 giugno 2008, il dirigente responsabile dell'Ufficio replicava, verbalmente, che le classifiche di riservatezza apposte dagli enti originatori dei documenti richiesti non erano state rimosse.

Tale risposta è stata ritenuta un diniego espresso all'istanza di accesso in contrasto con l'art. 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007 n. 124, secondo cui: "la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data dell'apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa comunque qualsiasi vincolo di classifica".

Contro tale diniego, il dott. ..... ha dunque presentato ricorso in data 16 giugno 2008, chiedendo alla Commissione di consentire l'accesso alla documentazione e ordinare all'Ufficio dell'archivio storico del Senato di presentare tutte le indicazioni relative alla possibilità di consultare tale documentazione.

**Diritto**

Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 8 agosto 1990, n. 241, la Commissione è competente a decidere i ricorsi contro il diniego o il differimento dell'accesso delle "amministrazioni centrali o periferiche dello Stato".

Tali non sono le amministrazioni degli organi costituzionali dello Stato, quali la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

Sul punto giova indicare il parere del Consiglio di Stato (parere n. 248 bis/89 28 giugno 2000), che ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso straordinario al Capo dello Stato concernente una mancata assunzione presso la Presidenza della Repubblica "essendo nel sistema delineato dalla Costituzione repubblicana le amministrazioni degli organi costituzionali, ed in particolare quelle delle Camere del Parlamento e della Presidenza della Repubblica, sicuramente distinte ed autonome dagli apparati amministrativi dipendenti dal Governo e dagli altri enti pubblici. Ciò non consente pertanto che nei confronti degli atti degli organi costituzionali siano esperibili i normali rimedi amministrativi previsti...avverso gli atti dei suddetti apparati.".

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

La Commissione deve pertanto rilevare la sua incompetenza.

**PQM**

Il ricorso è inammissibile per incompetenza della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrenti**: Sig. …….. e Sig.ra ……..
contro
**Amministrazione resistente:** Comune di ……

**Fatto**

Con istanza in data 29 aprile 2008 il sig. …… ha richiesto al Comune di …… la visione di documenti allegati alla denuncia di inizio attività inerenti una pratica edilizia.

L'ente locale con nota n. 11027 datata 16 maggio 2008 ha provveduto ad effettuare le notifiche agli attuali ricorrenti in quanto controinterressati alla domanda di accesso.

I sigg.ri …….. e …… con nota del 23 maggio 2008, in qualità di controinteressati, si sono opposti alla richiesta di accesso.

Il comune di …….. con nota n. 12204 del 3 giugno 2008 non ha condiviso le motivazioni di opposizione dei ricorrenti ed ha ammesso all'accesso ai documenti il sig. ……..

Successivamente i controinteressati sigg.ri …… e …….. hanno proposto ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi datato 6 maggio 2008 contro il provvedimento del comune di ……..

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone infatti che "nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul ricorso.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....

**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

Il Sig. ....., già dipendente dagli Istituti di ..... di Roma, è attualmente dipendente di ruolo del Comune di ....., in qualità di responsabile del servizio edilizia privata.

Il Sig. ....., quale consigliere del suddetto Comune, ha ottenuto da questo e da detti Istituti l'accesso a documenti amministrativi, concernenti il ....., conservati anche nei suoi fascicoli personali.

Il ....., con atto del 19-7-2007, intestato "richiesta valutazione presunta violazione della *privacy*", premesso che l'accesso doveva ritenersi richiesto per motivi personali dell'istante, e non per motivi correlati alla sua carica, e che, inoltre, l'accesso era stato consentito senza che egli, controinteressato, ne fosse stato notiziato, ha chiesto che fosse dichiarata la illegittimità dei concessi accessi e che fosse inibito al ..... l'utilizzo dei documenti oggetto degli stessi.

Il Garante per la protezione dei dati personali, al quale lo stesso sig. ..... ha chiesto parere e al quale lo stesso Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha chiesto di conoscere ogni opportuna determinazione assunta riguardo la vicenda che ha interessato il suddetto sig. ....., ha espresso il parere – che ha comunicato anche al ..... - che "non intraprenderà iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti ".

**Diritto**

Come risulta dalla stessa nota del Garante per la protezione dei dati personali in data 26.4.2008, la vicenda in esame riguarda un accesso disposto da una amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di .....) a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Considerato il disposto del citato art. 25, la Commissione per l'accesso è incompetente a provvedere sulla legittimità o meno di un accesso disposto da una

**PLENUM 1 LUGLIO 2008**

amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di .....) a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale: il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile per incompetenza della Commissione.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per gli affari dei culti
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accessibilità di documenti del procedimento volto alla stipulazione di un'intesa tra lo Stato italiano e l'Associazione ……..

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per gli affari dei culti, ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere sull'istanza di accesso ai documenti presentata dal legale rappresentante dell'ente morale in oggetto, Vescovo ……...

Il Presidente dell'Associazione ……., ha chiesto al Dipartimento di potere accedere ai documenti relativi all'ultima indagine conoscitiva effettuata dal Dipartimento sul conto dell'Ente, da qualunque fonte provenienti.

Specifica l'amministrazione che l'indagine è stata avviata al fine di fornire al Servizio per i rapporti con le Confessioni Religiose presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ulteriori elementi istruttori attraverso i quali verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire alla stipulazione di un'intesa tra lo Stato italiano e l'Associazione ……., ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Tale supplemento d'istruttoria è stato effettuato a seguito del parere negativo espresso dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in merito alla richiesta dell'Associazione …….. di avvio delle trattative. Il suddetto parere si fondava sulla scarsa rappresentatività delle realtà ……. tradizionali da parte dell'Associazione derivante dalla sua "recente istituzione".

Specifica ancora l'amministrazione che i documenti richiesti riguardano le risposte fornite dalle Prefetture - UU.TT.G. interessate relative all'attività svolta e alla consistenza numerica dei fedeli dell'Associazione, nelle diverse realtà presenti sul territorio nazionale; alcune relazioni delle Prefetture - UU.TT.G., poi, contengono informazioni relative a vicende giudiziarie a carico di parroci.

In generale si ricorda che la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e le Confessioni religiose avviene per legge sulla base di base di intese con le relative rappresentanze (art. 8 della Cost.)

Le richieste di intesa sono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, mentre la competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le trattative sono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

L'attività di indagine svolta dal Ministero dell'Interno, anche tramite le Prefetture- UU.TT.G. è finalizzata alla verifica dei requisiti necessari per potere addivenire alla stipulazione di un'eventuale intesa tra lo Stato italiano e la Confessione religiosa. Si tratta, dunque, di un accertamento di carattere amministrativo che, sia pure strumentalmente collegato alla possibile stesura dell'intesa, non partecipa della natura "politica" della successiva fase dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che la Confessione religiosa istante sia titolare del diritto ad accedere ai documenti richiesti.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Al Comune di .....
c.a. .....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso da parte di studenti.

Con e-mail del 6 febbraio 2007 la dott.ssa ..... del Comune di ..... richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla richiesta di accesso da parte di studenti universitari a documenti amministrativi di vario genere (ad es.: programmi integrati d'intervento). La dr.ssa ha chiesto, inoltre, il parere circa le eventuali limitazioni all'accesso derivanti dal trattamento dei dati contenuti nei documenti richiesti.

Preliminarmente, si osserva che la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che, per poter esercitare l'accesso, il richiedente deve far constatare la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In sostanza, il richiedente deve essere titolare di una situazione sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000 art 10, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, laddove afferma il principio della pubblicità degli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative e cioè se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni locali esercitato da residenti, l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante oppure no.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va, infatti, osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez.V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie, a parere di questa Commissione, la valutazione circa l'ostensibilità dei documenti richiesti va fatta alla luce delle considerazioni esposte, e cioè se le istanze di accesso siano state presentate o meno da studenti residenti nel Comune stesso, avvalendosi, quindi, del diritto di accesso di cui al d.lgs. n. 267/2000.

Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra il diritto d'accesso e riservatezza, la disciplina di riferimento è recata dal co. 7 dell'art. 24 della l. 241/90, come modificata dalla l. 15/2005, il quale, dopo aver stabilito che l'accesso ai documenti deve comunque essere garantito ai richiedenti qualora la conoscenza "sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", al fine di completare il raccordo con la normativa in materia di protezione di dati personali, specifica che in caso di dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile ed, ancora, "nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003" (Codice in materia di protezione di dati personali) in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ossia solo previa valutazione comparativa in concreto delle esigenze contrapposte. In altri termini, in tale fattispecie l'accesso può essere esercitato solo se la situazione giuridicamente rilevante sottesa al diritto di accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute e della vita sessuale e vale a giustificare l'accesso solo se rientra nei diritti della personalità ovvero tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Comando Aeronautica Militare di
Roma
Viale dell'Università, 4
00185 ROMA

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità di memoria difensiva predisposta dal richiedente nell'ambito del procedimento giustiziale di cui all'art. 12, d.P.R. n. 184/2006.

Il Comando dell'Aeronautica Militare di Roma con nota del 24 giugno 2008 ha chiesto alla scrivente Commissione un parere sull'accessibilità della memoria difensiva predisposta e depositata durante il procedimento giustiziale svoltosi dinanzi alla scrivente e concluso con la pronuncia del 7 aprile 2008. Chiede, in particolare, il Comando dell'Aeronautica Militare di Roma se l'istanza del ricorrente ..... possa essere soddisfatta considerato che il documento richiesto attiene allo svolgimento di attività defensionale dell'amministrazione e che, comunque, costituirebbe un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. In ordine all'ultimo profilo eccepito dall'amministrazione, si rileva che l'accesso dell'..... partecipa delle caratteristiche proprie di quello previsto dall'art. 10, l. n. 241/90 (c.d. accesso endoprocedimentale). Per tale forma di accesso, invero, la configurabilità del controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione è escluso in radice, atteso che il partecipante ad un procedimento (anche giustiziale, come quello del caso portato all'esame della scrivente Commissione) ha diritto di prendere visione di tutti i documenti formati e/o prodotti nel corso del suo svolgimento, con l'unico limite costituito dal rinvio all'art. 24 della stessa legge, concernente le fattispecie di esclusione.

Quanto all'accessibilità della memoria difensiva predisposta dall'amministrazione si osserva che, in termini generali e per gli atti redatti dagli avvocati, vale il principio affermato sin dal 1994 dal Consiglio di Stato secondo cui "Essendo il segreto professionale specificatamente tutelato dall'ordinamento negli art. 622, c.p. e 200, c.p.p., esso rientra a pieno titolo tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento che a norma dell'art. 24 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 precludono l'esercizio del diritto di accesso. Sono pertanto sottratti al diritto di accesso gli scritti defensionali e i pareri resi in relazione a liti in pendenza o in atto" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137). Nel caso di specie, tuttavia, la memoria difensiva alla quale il maggiore ..... ha chiesto di accedere non rientra tra quelle coperte dal segreto professionale e, di conseguenza, si esprime parere positivo alla sua ostensione.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l'attività normativa ed
amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure
Corso Vittorio Emanuele, n. 116
00186 ROMA

OGGETTO: Quesito relativo alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di un'organizzazione sindacale in caso di opposizione del controinteressato.

In data 11 dicembre 2007 un'organizzazione sindacale ha formulato richiesta di accesso all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'..... avente ad oggetto il collocamento in aspettativa di un dipendente dell'Istituto per incarico a tempo indeterminato. L'ente sanitario, conformemente al disposto dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006, provvedeva a notificare l'istanza al controinteressato il quale, nei dieci giorni successivi, comunicava la propria opposizione all'accesso in quanto nei documenti oggetto dell'istanza sarebbero contenuti dati riservati e comunque non vi sarebbe alcun interesse dell'organizzazione istante alla conoscenza di quanto richiesto. A fronte del conseguente diniego dell'Istituto zooprofilattico e della successiva reiterazione dell'istanza da parte dell'organizzazione sindacale, l'ente sanitario ha chiesto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, a sua volta, con nota del 19 giugno u.s., si è rivolto alla scrivente Commissione inoltrandole il quesito.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo, la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, del sig. ..... Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, quando l'accesso sia strumentale al diritto di difesa, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Ciò premesso, si tratta di verificare se l'associazione sindacale istante sia titolare di interesse qualificato all'accesso. Sul punto si osserva che la motivazione addotta in prima istanza dall'organizzazione sindacale (motivi sindacali) appare generica e, pertanto, non in grado di far emergere quell'interesse diretto, concreto e attuale che costituisce il presupposto legittimante l'accesso. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa di prime cure ha affermato che: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto allorquando sia sussistente una posizione giuridicamente apprezzabile e ricorra un

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

interesse personale e concreto del soggetto, che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente; da quanto sopra deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione in giudizio ex art. 25, l. n. 241 del 1990 solo per la salvaguardia dell'interesse differenziato delle categorie rappresentate, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie, il sindacato agiva contro la violazione del diritto di esclusiva dei medici specialistici)"(TAR Catanzaro, Calabria, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165). La conoscenza del documento richiesto dal sindacato "collocamento in aspettativa di un dipendente per incarico a tempo indeterminato" non sembra soddisfare i parametri legislativi e giurisprudenziali e, di conseguenza, non integra gli estremi dell'interesse qualificato all'accesso.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e Coesione
Direzione Generale per le Politiche di
Sviluppo Territoriale e le Intese
Istituzionali e di Programma
Via Sicilia 162/c
ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accessibilità da parte dell'associazione ..... ai documenti dell'atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo di programma quadro concernente "interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di .....".

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione ha inviato una nota alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità, ai sensi del d.lgs. n. 195 del 2005, da parte dell'associazione ..... ai documenti relativi all'atto modificativo ed aggiuntivo dell'accordo di programma quadro concernente "interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di .....".

La richiesta di accesso ai documenti dell'associazione ..... era pervenuta al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo il quale l'aveva inviata, per competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Specifica il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione di avere presentato la richiesta di parere in considerazione della genericità dell'istanza e della estraneità dei documenti richiesti alla materia ambientale; infatti, l'istanza di accesso dell'associazione ..... è stata presentata in base al d.lgs. n. 195 del 2005 con il quale il nostro ordinamento ha dato attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Passando all'esame della richiesta di parere si evidenzia che i documenti richiesti riguardano "l'atto modificativo ed aggiuntivo dell'accordo di programma quadro concernente interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di .....", stipulato tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa, il Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Entrate, la Provincia autonoma di ..... ed il Comune di ..... nell'aprile 2008.

Il documento su citato modifica l'accordo di programma quadro sottoscritto nel 2002, il quale prevedeva la successiva adozione di "schede definitive" degli interventi che dovevano sostituire le "schede di massima" allegate allo stesso accordo; era, inoltre, previsto che "in correlazione all'adozione delle schede definitive degli interventi .....sarà redatto un apposito atto aggiuntivo con la definizione dell'importo e delle modalità di regolazione di eventuali conguagli a favore dello Stato o della Provincia autonoma di ....., contenente - tra l'altro - la ricognizione dei provvedimenti e degli importi relativi agli interventi realizzati".

Il documento oggetto della richiesta, dunque, contiene la programmazione degli interventi relativi alle nuove infrastrutture militari, alla nuova questura e al nuovo carcere.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Si ricorda, sinteticamente, che la nozione di "informazione ambientale", di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005, comprende le informazioni sullo stato dell'aria e dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo, del territorio, del paesaggio, dei siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi.

La definizione include, altresì, le informazioni sulla politica ambientale, e quindi la diffusione delle analisi costi-benefici e delle altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

La normativa in esame, poi, ha attribuito la legittimazione ad accedere alle informazioni ambientali a "chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse" (art. 3, d.lgs. n. 195 del 2005).

Si ritiene, pertanto, che l'associazione ..... sia titolare di un incondizionato diritto ad accedere alle informazioni che hanno un impatto sull'ambiente; tuttavia, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, l'associazione è priva dell'interesse ad accedere ai documenti che non sono connessi alla tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente.

La scrivente Commissione esprime, infine, l'avviso che l'amministrazione non possa rigettare l'istanza in considerazione della genericità della sua formulazione; infatti, l'associazione ha circoscritto la richiesta all'atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo di programma quadro concernente "interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di .....".

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Alla Sig.ra .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso nei procedimenti tributari.

Con e-mail del 17 gennaio 2008, la Sig.ra ....., in merito all'esercizio del diritto di accesso nei procedimenti tributari, richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla legittimità della richiesta di un cittadino – che ha promosso un accertamento tributario presso la Guardia di Finanza nei confronti di un professionista per "una parziale e tardiva fatturazione di una prestazione eseguita" – a conoscere "l'esito dell'indagine della Guardia di Finanza per dimostrare il costo effettivamente sostenuto per la prestazione professionale in relazione ad un procedimento penale e civile promosso contro il professionista medesimo".

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che la domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento – quale sembrerebbe configurarsi nel caso di specie la richiesta di conoscere l'esito dell'indagine promossa – non è tecnicamente qualificabile, per costante giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione, come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss, della legge n. 241 del 1990.

Ed anche qualora la suddetta richiesta sia da ritenersi diretta ad accedere all'atto conclusivo del procedimento tributario, ovvero all'atto di accertamento, il diritto di accesso può esercitarsi soltanto nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento ed a detenerlo stabilmente (art. 25, 2° comma, legge n. 241 del 1990). Il che significa, nel caso di specie, che "la Guardia di Finanza non può essere destinataria di richieste di accesso a documenti relativi a procedimenti tributari, in quanto non competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo dei medesimi, nella specie l'avviso di accertamento" (cfr. circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 263000/090/2001, diramata in data 8 ottobre 2001).

In quest'ultimo caso, pertanto, anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante *ex* art. 22, legge n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 20 aprile 2006, n. 6), dovrà ritenersi legittima l'istanza di accesso avanzata dal cittadino e diretta a conoscere, qualora sussistente, l'atto conclusivo del procedimento avviato con il suo esposto per avvalersene in sede giudiziale, ma la richiesta di accesso dovrà essere indirizzata, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, all'autorità competente a formare o comunque a detenere stabilmente l'accertamento tributario operato.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Alla Provincia di .....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso agli atti relativi alla situazione patrimoniale del Presidente del Consiglio Provinciale.

Con nota del 20 settembre 2007 il Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di ....., ....., rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso con la quale un cittadino, ai sensi della legge n. 241 del 1990, richiedeva di poter acquisire la situazione patrimoniale del Presidente del Consiglio, Signor ....., per quel che concerne: tutti gli emolumenti corrisposti dalla Provincia medesima, le integrazioni di reddito effettuate dall'Amministrazione di appartenenza e, più in generale, "tutte le entrate mensili sia relative al reddito che al patrimonio", nonché "i redditi percepiti a qualsiasi titolo" ed a conoscenza dell'Amministrazione provinciale.

Nel precisare che la richiesta è stata evasa inviando all'istante copia del "Bollettino redditi dei consiglieri – anno 2006", redatto dall'Amministrazione provinciale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito alla correttezza di una siffatta risposta.

Occorre rilevare preliminarmente ed in linea generale che le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale delle cariche pubbliche elettive, introdotte dalla succitata legge n. 441 del 1982 negli articoli da 2 a 9, si applicano anche ai consiglieri provinciali, le cui dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale, rese ai sensi dei nn. 1 e 3 dell'art. 2, comma 1, sono pubblicate, ai sensi dell'art. 11, su apposito Bollettino da parte dei rispettivi Consigli provinciali.

Pertanto, nel caso di specie rappresentato, la Commissione rileva che l'Amministrazione provinciale, con l'invio di copia dell'ultimo Bollettino disponibile, ha evaso la richiesta di cui in oggetto, dal momento che i redditi dei consiglieri provinciali a conoscenza dell'Amministrazione medesima sono soltanto quelli ivi dichiarati.

Si rappresenta, peraltro, che, ai fini dell'accesso, anche tenuto conto della delicatezza dei dati esibiti, sarebbe stato sufficiente l'invio dello stralcio di Bollettino relativo al caso in esame.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Provveditorato Regionale per
l'.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documenti amministrativi.

Con nota del 16 maggio 2008 il Direttore dell' Ufficio Segreteria Affari Generali del Provveditorato Regionale per l'..... del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dott. ....., rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta da parte del Direttore della Casa di reclusione di ....., Dott. ....., un'istanza di accesso diretta ad acquisire copia "di due lettere, indirizzate a Codesto Ufficio, a firma di un certo avv. ....., contenenti gravi affermazioni riguardanti lo scrivente" e delle quali era venuto a conoscenza.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Provveditorato Regionale per l'..... del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere in ordine all'eventualità che le richiamate missive possano essere oggetto del diritto di accesso da parte del Dott. ....., in considerazione del fatto che non sembrerebbero rientrare "dentro una definizione di documento amministrativo, in quanto le stesse sono state formate da un soggetto privato e non risulta che siano incardinate in un procedimento amministrativo ad *hoc*". Peraltro, si fa rilevare come l'istanza di accesso sia priva di riferimenti concreti sull'atto che eventualmente dovrebbe contenere valutazioni lesive dell'istante.

Nel merito questa Commissione rileva – per quel che è dato ricostruire la vicenda dall'esame dei documenti allegati e senza conoscere la posizione assunta in merito dal legale controinteressato – la sussistenza di un indubbio interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, seppur con un inevitabile margine di indeterminatezza, per poter procedere alla tutela dei propri diritti, venendo chiamato in causa a più riprese nella corrispondenza intercorsa tra l'avv. ..... e l'Amministrazione penitenziaria.

Peraltro, la suddetta corrispondenza risulta essere relativa non ad una spontanea e privata iniziativa dell'avvocato ....., come erroneamente ritenuto dal Provveditorato regionale dell'..... del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, bensì risulta inserita nell'ambito della vertenza giudiziale in atto tra l'Amministrazione penitenziaria e la Sig.ra ..... – infermiera parcellista presso la Casa di reclusione di ....., di cui l'istante è Direttore – la quale nel richiamato procedimento è assistita proprio dall'avv. .....

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Istituto Idrografico della Marina
.....

OGGETTO: Richiesta di parere

L'Istituto Idrografico della Marina, con nota n. ..... del ..... 2008, ha chiesto un parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al diritto di una ditta ad ottenere copia del verbale di aggiudicazione di una precedente gara alla quale non aveva partecipato, al fine di conoscere il prezzo di aggiudicazione del bene, nonché i prezzi offerti dalle ditte concorrenti.

Sul punto si rileva come il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, tra i quali la limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza.

In particolare, l'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990 n. 241, nell'identificare i soggetti interessati al diritto di accesso in "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", circoscrive l'ambito entro il quale può esercitarsi l'accesso.

Da ciò consegue che l'impresa che partecipa ad una gara, come da costante giurisprudenza, non ha diritto di prendere visione degli atti di precedenti gare esperite dalla stessa amministrazione ed alle quali essa non ha partecipato, stante l'autonomia delle diverse procedure (C.d.S. Sez. VI – sentenza n. 7616 del 30 dicembre 2005 - C.d.S. Sez. VI – sentenza n. 1345 del 30 settembre 1998).

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Al Consigliere Comunale .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale ..... del Comune di .....

Il Consigliere Comunale ....., con e-mail del 3 marzo 2008, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione al sistematico differimento operato dal Segretario Comunale di ..... nel rilascio dei documenti oggetto di richiesta, con ritardi variabili da un minimo di trenta giorni ad un massimo di novanta.

In particolare, argomentando circa l'illegittimità di tali ritardi, rappresenta che oggetto della richiesta di accesso sono dei documenti amministrativi immediatamente disponibili.

In merito a tale quesito, occorre subito evidenziare come la giurisprudenza amministrativa si sia ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* ad essi affidato che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

E' importante sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

In definitiva, deve ritenersi che, sia alla luce della disposizione dell'art. 43, d.lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929, secondo cui "l'esistenza e l'attualità dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale".

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente"; e ciò nella consapevolezza che "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Nel caso in questione, però, trattandosi di documenti immediatamente disponibili, nessun tipo di differimento risulta consentito.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Al Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere del Comune di .....

Il Comune di ....., con nota del 10 aprile 2008, ha chiesto un parere in merito al diritto di accesso da parte di un consigliere comunale ai documenti amministrativi prodotti dalla "Azienda Speciale .....". Al riguardo, viene specificato che detta azienda ha espresso perplessità in merito alla legittimità delle richieste di accesso del consigliere comunale, poiché ha precisato di essere "un ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale..." e che, pertanto, in tale veste non è tenuta a rilasciare gli atti richiesti.

In particolare, il consigliere comunale aveva chiesto di accedere alla seguente documentazione:

- elenco nominativo dei contratti di lavoro per farmacisti/collaboratori stipulati dall'1.1.2004 al 31.10.2004 e nel 2007, desunto dal libro matricola aziendale e dai relativi atti deliberativi;
- delibere del C.d.A. dell'..... nn. 57/2004, 16/2005, 21/2005, 25/2005, 43/2005 e 34/2006;
- organigramma dei farmacisti effettivamente in servizio nelle farmacie di ..... e ....., negli anni 2005 e 2006, con l'indicazione di eventuali spostamenti e/o assenze per malattia o altre ragioni;
- l'orario di servizio prestato dalla d.ssa ..... dal 3.1.2005 al 31.12.2005;
- il parere predisposto dagli organi tecnici dell'Azienda con il quale è stata segnalata la società ..... S.r.l., menzionato nella delibera del C.d.A. dell'Azienda n. 4 dell'8.2.2007.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale distingue il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 ss., legge. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", dallo specifico diritto dei componenti le assemblee elettive degli enti

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

locali ad ottenere tutte le informazioni utili per lo svolgimento del mandato rappresentativo, ex art. 43 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, secondo la giurisprudenza, la diversità dei due diritti si fonda sulla distinta natura dell'interesse alla cui tutela è volto il loro esercizio: nel primo caso, infatti, l' accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, costituisce strumento di difesa di interessi privati, mentre, nella seconda ipotesi, l'acquisizione di informazioni da parte dei componenti l'organo consiliare è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al mandato elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).

Dunque, il giudice amministrativo riconduce la posizione giuridica imputabile ai consiglieri comunali e provinciali allo svolgimento della funzione pubblica spettante all'intero organo consiliare ed, in particolare, al compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio (comunale e provinciale) dall'art. 42, d.lgs. n. 267 del 2000. Su tale presupposto il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 ottobre 2005, n. 5879 sez. V, ha ritenuto i singoli consiglieri titolari di un diritto soggettivo "pubblico", il quale costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Da ultimo, sotto il profilo dei soggetti passivi del diritto, è dato rilevare l'ampia previsione legislativa secondo la quale *l'actio ad exhibendum* può essere esercitata dal consigliere tanto nei confronti degli uffici comunali e provinciali quanto nei confronti delle aziende ed enti dipendenti dagli enti locali di appartenenza.

Si osserva che, nel caso di specie, l'Azienda Speciale ..... è l'Azienda Speciale Farmacie del Comune di ..... ed è nata come Azienda Municipalizzata per la gestione di quattro farmacie ed oggi consta di nove sedi proprie, distribuite su tutto il territorio comunale e due sedi in gestione per conto dei comuni limitrofi di ..... e ..... (informazioni desunte dal sito internet dell'.....). Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5), trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990).

Sul punto, è importante ricordare, altresì, l'art. 23 della citata l. n. 241/90, il quale stabilisce che il diritto di accesso è esercitabile nei confronti "delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".

Giova, inoltre, richiamare le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisioni nn. 4 e 5 del 1999), come ulteriormente chiarite e sviluppate dalla successiva decisione del 5 marzo 2002, n. 1303 resa dalla VI Sezione e recentemente ribadite, sempre dalla stessa Sezione con la sentenza del 23 ottobre 2007 n. 5569.

La citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato l'irrilevanza, in sede di delimitazione della sfera di applicabilità degli artt. 22 ss., l. n. 241/90, del regime giuridico cui risulta assoggettata l'attività in relazione alla quale l'istanza ostensiva è formulata: ciò che assume importanza, invece, è che l'attività, ancorché di diritto privato, costituisca nella sua essenza cura di un interesse pubblico e, soprattutto, debba essere espletata nel rispetto del canone di imparzialità.

Le norme e la giurisprudenza richiamate tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

gestione l'attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse; pertanto, sono da considerare accessibili tutti gli atti che, seppur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all'attività di erogazione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1211).

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale di ..... sia da accogliere.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Sig.ra .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti relativi ad un procedimento disciplinare

La sig.ra ....., assistente amministrativo a tempo determinato presso la scuola media ..... di ....., a seguito della comminazione di un'azione disciplinare ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione inviata dal dirigente scolastico prof.ssa ..... al dott. ....., dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di ....., del 14 marzo 2008 e successiva risposta del dott. .....;
2. copia delle dichiarazioni firmate in data 8 febbraio 2008 dai colleghi ....., ..... e dalla prof.ssa .....;
3. comunicazioni inviate dal dirigente scolastico prof.ssa ..... al dott. ..... il 4 giugno 2008, prot. ris. n. 140 nonché relativa risposta del dott. .....

Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per potere istruire il tentativo di conciliazione

L'amministrazione ha concesso l'accesso solo alla comunicazione datata 10 marzo 2008.

L'istante, quale destinataria del provvedimento disciplinare per avere apposto una data sbagliata sul modello di infortunio di un alunno, è titolare del diritto ad accedere ai documenti del relativo procedimento.

Trattandosi, inoltre, di una richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non sarebbe stata necessaria la specificazione dell'interesse alla base dell'istanza dal momento che la normativa primaria lo ha ritenuto sussistente in capo a coloro la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento.

La scrivente Commissione esprime, dunque, il parere che la sig.ra ..... sia titolare del diritto ad accedere ai chiesti documenti sia quale destinataria del procedimento sia per potere esperire il tentativo di conciliazione.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Comune di ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Gestore …….. S.p.A.

**Fatto**

Il Comune di …… riferisce di essere parte di una convenzione stipulata con la …… S.r.l. in forza della quale veniva previsto il pagamento in favore dell'ente locale di una percentuale del fatturato per la produzione di energia elettrica ceduta all'ENEL. A seguito di alcune procedure interne di controllo, l'ente locale chiedeva all'IVPC la documentazione attestante il ricavato derivante dagli impianti, con riferimento particolare ai libri contabili. Pertanto l'odierno ricorrente chiedeva all'amministrazione resistente la documentazione attestante il numero ed il valore dei certificati verdi che per legge l'IVPC emette sul mercato in conseguenza dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione.

Il Gestore ……., ravvisando in capo all'IVPC un soggetto controinteressato, in data 1 aprile u.s. gli notificava la richiesta di accesso presentata dal Comune ricorrente. A fronte dell'opposizione manifestata dal controinteressato medesimo in data 16 aprile, il Gestore non ha provveduto ad accogliere o respingere l'istanza e, di conseguenza, sulla stessa si sarebbe formato il silenzio contro il quale il Comune ha presentato ricorso alla scrivente in data 18 giugno (ricorso pervenuto in data 1 luglio 2008) e notificato al controinteressato il successivo 20 giugno.

**Diritto**

In via preliminare la Commissione ritiene di doversi soffermare sulla legittimazione dell'ente locale a proporre l'odierno gravame. Al riguardo la legge n. 241 del 1990, all'art. 22, comma 1, lettera *b*), nel fornire la nozione di soggetto interessato (*id est* legittimato attivamente all'accesso) fa riferimento a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Viceversa, per ciò che attiene alle richieste formulate da enti pubblici la stessa disposizione, al comma 5, prevede testualmente: "L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". L'articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, inoltre, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso può essere presentato dall'interessato, dunque dai soggetti (privati) di cui al citato art. 22, comma 1, lettera *b*). D'altronde la *ratio* delle disposizioni citate ben si comprende tenendo a mente che il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce strumento per l'attuazione della trasparenza che, principalmente, viene in rilievo quando il bisogno di conoscenza è espresso dai

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

destinatari dell'azione amministrativa in un'ottica di superamento del paradigma bipolare che per lungo tempo ha visto l'amministrazione collocarsi in una posizione di supremazia nei confronti degli amministrati; posizione concretatesi nella sostanziale segretezza dell'operato delle figure soggettive pubbliche e ribaltata dalla legge n. 241/90, in particolare dal Capo V contenente la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

Con istanza in data 6 maggio 2008, l'avvocato ....., che rappresenta in nome e per conto il sig. ....., ha chiesto al Comune di ..... l'accesso al Piano Urbano del Traffico in vigore alla data del 20 novembre 2007, per il tratto di strada sottoposta a limitazione di velocità (SS Appia Km 183,700), al fine di verificare la correttezza delle procedure amministrative in relazione al verbale redatto dalla polizia Municipale (n. ...../V/07) di violazione del codice della strada notificato al ricorrente per eccesso di velocità.

L'ente locale non riscontrava la richiesta di accesso e conseguentemente, in data 8 giugno 2008, si maturava il silenzio rigetto del Comune di .....

Avverso il silenzio rigetto, l'avvocato ....., che rappresenta in nome e per conto il sig. ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ottenere la visione dei documenti riguardanti il piano Urbano del Traffico adottato dal Comune di ....., su strada SS Appia al Km 183,700, con possibilità di estrarne copia.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Università telematica delle scienze umane ……..

**Fatto**

Il dott. ……., nella qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore nel settore scientifico disciplinare IUS09, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 27 maggio u.s. domanda di accesso all'elenco dei candidati ammessi alla medesima procedura concorsuale. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi all'istanza, in data 26 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che, con nota del 7 luglio 2008, l'amministrazione comunica e comprova di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti per come formulata dall'odierno ricorrente, determinando così la cessazione della materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Regione Carabinieri ..... - Ufficio del Personale, .....

**Fatto**

Il M.llo ..... ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri Lombardia ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo ..... a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di .....;
2. documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri ....., dal Comando Provinciale CC di ....., dal Comando CC di Gruppo di ....., in particolare dalla Compagnia CC ..... ..... nei confronti del M.A.u.p.s. ..... e del M.llo ....., dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC ..... A.C. portata dal ..... in data 28 febbraio 2003;
3. pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC ..... contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri ..... si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. ..... di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo .....;
4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.ups ..... a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di ..... perché i fatti non costituivano reato;
5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei marescialli in congedo ..... e .....

Espone il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. ..... nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di ..... A.C. e di avere avuto gravi problemi di servizio con il Comandante di Stazione M.llo ..... e con il M.llo in sottordine ..... all'epoca in carica. A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo ....., l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo ..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

A seguito della comunicazione del provvedimento di diniego del 26 febbraio, il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale, nel corso della seduta del 12 marzo 2008 lo aveva dichiarato inammissibile per mancata notifica del medesimo ai controinteressati (art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, in data 21 aprile 2008, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto, oltre i documenti su indicati, anche la risposta dell'infermeria regionale del Comando CC Regione ..... fornita a seguito della richiesta con f. n. 55/15 del 2003 del Comando Compagnia ..... Specifica il ricorrente che tale documento è necessario per potere verificare la veridicità di un referto di un altro medico.

Il M.llo ..... ha chiesto, poi, copia delle eventuali sentenze penali di condanna emesse a carico del M.A.ups ....., al fine di valutare l'opportunità di intentare un'azione civile.

L'amministrazione, con nota del 26 maggio 2008, ha confermato il provvedimento di accoglimento parziale n. 282/21-14-2007 del 26 febbraio 2008, senza tuttavia fornire alcuna risposta sui documenti non rientranti nella precedente istanza.

Specifica, inoltre, il M.llo ..... nel presente ricorso che il documento che l'amministrazione aveva dichiarato accessibile, ossia l'informativa contenuta nel f. n. 128/2-11 del 10 marzo 2003, non è stato in concreto rilasciato, ma ne è stata fornita copia di un documento non oggetto della richiesta di accesso del 28 dicembre 2007.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, art. 12, commi 4 e 7, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati qualora individuati, come nel caso in ..... e ....., secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa, notifica che non risulta essere stata effettuata.

Inoltre, nel presente ricorso il M.llo ..... non fornisce alcun chiarimento in ordine alle ragioni della mancata notifica.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o inammissibilità non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale – Ufficio Mobilità

**Fatto**

Il sig. ..... l'11 febbraio 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra ....., ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di interscambio su citata;
2. verbali e documenti di valutazione della professionalità del sig. .....;
3. programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale Lombardia per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005;
4. pareri ed osservazioni richiesti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, necessari per la corretta istruttoria del procedimento;
5. pareri ed osservazioni richiesti al Ministero della Difesa al fine della valutazione della posizione lavorativa del ricorrente onde dare atto del contegno assunto nel periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra ..... era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ..... ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra ....., a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig. .....

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza del ricorrente del 12 febbraio 2008, non era volta ad estrarre copia dei documenti su indicati, ma aveva ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento. Specifica, ancora, l'amministrazione di avere provveduto a comunicare al ricorrente i motivi posti a base del provvedimento negativo.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Tuttavia, poiché il ricorrente aveva inviato, allegato al ricorso, l'istanza di accesso del 12 febbraio, la scrivente Commissione, nel corso della seduta dell'8 aprile 2008, aveva chiesto all'amministrazione l'invio del documento volto all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento.

L'amministrazione, il 4 giugno u.s., ha provveduto ad inviare il documento richiesto ed ha presentato le proprie memorie riferite all'istanza di accesso dell'11 febbraio. In particolare l'Agenzia rileva, sostanzialmente, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati, la genericità dell'istanza e la volontà del ricorrente di operare, attraverso l'accesso ai documenti, un controllo generalizzato sull'operato dell'Agenzia stessa.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

I documenti chiesti dal sig. ..... di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 attengono al procedimento di trasferimento per compensazione con la sig.ra ..... Il ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, quale destinatario del provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate della ..... ha rigettato l'istanza di trasferimento, è titolare dell'interesse ad accedere ai documenti elencati in narrativa.

Con riferimento al documento di cui al punto n. 3 della richiesta, ossia il programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale ..... per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005, si evidenzia che il medesimo è necessario per dimostrare la conoscenza delle materie oggetto e del corso, e quindi, la interscambiabilità con la sig.ra .....

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno - Questura di .....

**Fatto**

La signora ....., in data 30 maggio 2008, ha chiesto alla Questura di ..... di potere accedere – mediante estrazione di copia – agli atti concernenti il permesso di soggiorno della signora ....., nonché ad ogni altro atto amministrativo dal quale si possa evincere la residenza ed il luogo di lavoro in Italia della stessa.

La ricorrente ha motivato la propria istanza di accesso asserendo la tutela di un proprio diritto di credito vantato nei confronti della signora .....

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente la signora ....., in data 4 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Successivamente, in data 18 luglio 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una memoria dell'amministrazione resistente, nella quale è stato comunicato che la richiesta di accesso dell'odierna ricorrente è stata soddisfatta.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Scolastico .....

**Fatto**

Il signor ....., in qualità di docente a tempo indeterminato e componente RSU, in servizio presso l'Istituto Scolastico ....., in data 15 maggio 2008, ha richiesto al dirigente competente di avere copia del verbale del Collegio dei docenti dell'8 novembre 2007, asserendo la tutela dei propri diritti "in previsione di un eventuale contenzioso in materia di trasparenza degli atti amministrativi".

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, il signor ....., in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'amministrazione resistente.

**Diritto**

Il ricorso, nel merito, è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Inoltre, si osserva, in linea generale, che l'istanza di accesso inoltrata dall'odierno ricorrente risulta giustificata dalla duplice circostanza che lo stesso è insegnante dell'istituto e, al contempo, componente della rappresentanza sindacale unitaria presso lo stesso, con la conseguenza che, in astratto, la conoscenza dei documenti di cui si discute deve considerarsi funzionale al corretto espletamento da parte del signor ..... del proprio ruolo sindacale, ovvero alla tutela delle posizioni relative al particolare rapporto di pubblico impiego che intercorre fra la stessa e l'Amministrazione scolastica.

In riferimento a fattispecie simili al ricorso in esame, si evidenzia altresì l'orientamento della giurisprudenza favorevole all'esercizio del diritto accesso, secondo cui "i docenti interni all'istituzione scolastica hanno diritto a estrarre copia del verbale del collegio dei docenti. L'organo collegiale, infatti, è composto dai docenti della scuola e ognuno di loro ha titolo ad estrarre copia della documentazione dalla quale si evince il processo che ha portato alla formazione della volontà collegiale, che loro stessi hanno contribuito a formare. E' illegittimo, dunque, l'eventuale diniego di accesso agli atti da parte del dirigente scolastico. Ciò per effetto del chiaro disposto della legge 241/90 (legge sulla trasparenza) che si applica anche in questi casi", T.A.R. Umbria, sentenza n. 329/2003.

Considerato quanto esposto, il documento richiesto dal signor ..... dovrà essere esibito, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente:** URP dell'Università degli Studi di .....

**Fatto**

La signora ....., dipendente dell'Università degli Studi di ....., in data 21 maggio 2008, ha richiesto l'accesso alla copia del contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa di una collega, la signora ....., nell'intento di chiarire le funzioni alle quali l'Università ha inteso adibire quest'ultima, assegnandole mansioni lavorative prima esercitate dalla stessa signora .....

Con provvedimento del 10 giugno 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, sulla base dell'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 adottato dalla stessa Università.

Pertanto, la signora ....., in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione.

**Diritto**

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

Nel caso in esame, è infatti senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

In merito ai possibili profili di tutela della riservatezza del dipendente, tutelati dall'amministrazione resistente con il richiamo all'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 adottato dall'Università, secondo cui "sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi relativi alla carriera dei dipendenti nonché al trattamento economico del singolo dipendente", una recente pronuncia del giudice amministrativo di prima cure (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 3 maggio 2008, n. 715) si è espressa nel senso della prevalenza, in queste ipotesi, di una disciplina attuata mediante regolamento governativo rispetto ad un potere di regolazione delle singole amministrazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24 della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 15 del 2005, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili.

Innanzitutto, "l'individuazione dei casi in cui l'accesso può essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (comma 6, lett. d), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d'intervento in materia; tale conclusione si trae inequivocabilmente dalla scomparsa, nel nuovo testo normativo, della disposizione in precedenza contenuta nel comma 4 (obbligo per le singole amministrazioni "di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2"), mentre la nuova similare disposizione ora introdotta nel comma 2 ("Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 ") è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui al primo comma, tra le quali non rientra la tutela della riservatezza".

In secondo luogo, "mentre nell'originaria versione dell'art. 24, secondo quanto prevedeva il comma 2, lettera d), l'accesso a documenti riservati era limitato alla sola "visione" degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell'attuale versione dell'ara. 24, come sostituito dall'art. 16 della legge 15/2005, tale previsione è stata sostituita dal nuovo comma 7, ai sensi del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"; a ciò va aggiunto che l'art. 59 del medesimo d.lgs. 196/2003, relativo proprio all`accesso a documenti amministrativi", dispone che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso e le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico".

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Fondazione .....

**Fatto**

Il signor ....., in qualità di inquilino di uno stabile di proprietà della Fondazione ....., in data 3 maggio 2008, ha chiesto a quest'ultima di potere accedere al verbale del ..... 2007, relativo ad una delibera assunta nella riunione del consiglio di amministrazione, nonché a tutti gli allegati, e alla restante integrale documentazione relativa alla procedura di alienazione dello stesso stabile, rivestendo altresì la qualità di socio della Cooperativa ....., promissaria acquirente – non soddisfatta - del medesimo immobile e volendo, conseguentemente, procedere alla tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, il signor ....., in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'ente resistente.

**Diritto**

Il ricorso, nel merito, è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito ai profili di riservatezza che dovessero rilevare, considerata la richiesta di ostensione di dati di terzi soggetti, si evidenzia, infine, che "ad opera della legge n. 15 del 2005, nella legge n. 241 del 1990 è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi, salvo alcuni limiti che devono essere previsti da disposizioni di carattere derogativo ed eccezionale; conseguentemente, risulta favorito il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso stesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante: quindi, solo in presenza di atti cosiddetti "sensibili", cioè atti idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute e la vita sessuale di terzi, l'articolo 60, d.lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della "privacy"), impone al giudice di consentire l'accesso solo se il diritto del ricorrente risulti almeno di pari importanza rispetto a quello della persona cui si riferiscano i dati stessi", T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 23 aprile 2008, n. 1576.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la .....

**Fatto**

Il sig. ..... quale titolare del bar ..... in ....., a seguito del ricevimento del preavviso di provvedimento di rigetto della richiesta di concessione di patentino per la vendita di sigarette ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti relativi al procedimento istitutivo della rivendita n. 268.

Specifica il ricorrente che, poiché il preavviso di provvedimento negativo si fondava sulla mancanza del requisito della distanza di almeno 200 metri tra il bar ..... e la rivendita n. 33, attraverso i documenti richiesti intende dimostrare l'insussistenza del prescritto requisito in un'ipotesi analoga.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti atteso che l'istanza è volta ad operare un controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente attraverso i documenti richiesti intende verificare un'eventuale disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nello svolgimento della propria azione. E' infatti attraverso la comparazione tra la propria posizione e quella del titolare della rivendita n. 268 che il ricorrente può trarre utili elementi di valutazione in ordine ad un'eventuale disparità di comportamento configurante un vizio di eccesso di potere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Generale del Personale e della Formazione

**Fatto**

La sig.ra ....., in servizio presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Generale del Personale e della Formazione, riferisce di aver presentato domanda, nei termini prescritti per legge, all'Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della Formazione per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi di studio nell'anno solare 2008.

Presa visione del Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione n. 2641 del 25 gennaio 2008, che esclude la scrivente dalla fruizione dei permessi indicati in oggetto, in data 21 febbraio 2008 ha presentato ricorso al predetto P.D.G. n. ..... del ..... 2008, richiedendo in subordine di poter visionare, ai sensi della Legge n. 241/90, gli atti relativi al corso di studi frequentato dalla dipendente beneficiaria che la precede immediatamente in graduatoria.

Successivamente al rigetto del ricorso, l'odierna ricorrente ha inviato all'Ufficio I, in data 3 giugno 2008, una nuova richiesta di chiarimenti riguardo la procedura citata in oggetto, precisando di non aver ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta di accesso formulata in precedenza (come invece affermato dall'amministrazione) e di non aver ricevuto copia dell'Accordo vigente in materia di studio. In particolare la richiesta di accesso, effettuata dalla ..... in data 21 febbraio 2008, era volta ad acquisire informazioni dettagliate sulla tipologia di corso di studi frequentato dalla dipendente beneficiaria Sig.ra ....., che immediatamente la precedeva nella graduatoria di assegnazione dei predetti permessi straordinari retribuiti.

In data 10 giugno 2008 l'amministrazione ha risposto che la modalità di accesso, ai sensi della legge n. 241/90 e della circolare del Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 "prevede, tra l'altro, che la richiesta scritta va presentata su apposito modulo, protocollata e timbrata con la data di ricezione a cura dell'ufficio competente e precisando inoltre che "un'istanza prodotta alla pubblica amministrazione si intende respinta per silenzio - rifiuto qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta". Contro tale provvedimento la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 8 luglio u.s., chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla sig.ra ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Con istanza del 7 ottobre 2007 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di ..... di avere accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 7 febbraio 2007 – verbale - n. 29, punto n. 8 - relativo a "modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio"; successivamente ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16 novembre 2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17 dicembre 2007.

A seguito dell'accoglimento del ricorso il Consiglio dell'Ordine, con nota dell'8 maggio 2008, ha trasmesso al ricorrente il documento richiesto, ricordando, peraltro, al ..... di non avere versato il contributo previsto.

Avverso tale nota il ....., con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione la quale con decisione assunta nel corso della seduta del 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile avendo l'amministrazione provveduto ad inviare copia del documento richiesto.

Con successiva nota del 12 luglio 2008 il ricorrente ha invitato la scrivente Commissione ha riesaminare la decisione del 10 giugno ribadendo che il provvedimento dell'amministrazione costituisce, in sostanza, un diniego non essendogli stato consentito di prendere visione del documento nella sua stesura originale.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, é possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Il ricorrente, arch. ....., in data 12 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di ..... richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alle D.I.A. presentate dai Signori ..... e ..... in data 29.06.2006 nel Comune di .....

Il Consiglio con nota dell'8 maggio 2008 ha comunicato al ..... che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il ....., premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale e, pertanto, si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

In data 10 luglio 2008, l'arch. ..... ha proposto nuovamente ricorso alla scrivente Commissione per le medesime motivazioni di cui sopra, nonostante il Consiglio, per sua stessa affermazione nella narrativa del ricorso stesso, gli abbia inviato "seppur non richiesto, il documento riguardante lo stralcio della delibera del 15 febbraio 2008".

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/990, é possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
contro
**Amministrazione resistente**: Casa Circondariale .....

**Fatto**

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria in data 2 maggio 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia "della documentazione relativa alle spese sostenute, nell'ultimo triennio, nell'ambito della convenzione stipulata con l'impresa incaricata delle pulizie all'interno della struttura, con particolare riferimento alle prestazioni orarie effettuate e liquidate al personale dipendente", al fine di valutare l'opportunità di effettuare interventi in un settore essenziale per il personale del corpo di polizia.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta, eccependo il difetto di interesse dell'associazione sindacale nonché la circostanza che i documenti sarebbero esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera d), l. n. 241/90, in quanto relativi a terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza. Contro tale diniego l'associazione sindacale ha presentato ricorso in data 13 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 9 giugno l'amministrazione inviava memoria difensiva con la quale insisteva per il rigetto del gravame.

Nella seduta del 10 giugno u.s. la scrivente Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo all'impresa di pulizie ed ai suoi dipendenti, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. L'amministrazione ha assolto l'incombente in data 7 luglio, come da nota del 14 luglio u.s.

**Diritto**

La decisione del gravame ruota, essenzialmente, intorno al profilo della legittimazione dell'associazione sindacale, quale portatrice di interessi diffusi, ad accedere ai documenti oggetto di richiesta. Sul punto si osserva che tale legittimazione in astratto è espressamente riconosciuta dal legislatore il quale, all'art. 22, comma 1, lettera b), l. n. 241/90, nel dare la definizione di "interessati", ha contemplato come tali tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ciò detto, tuttavia, occorre verificare in concreto quando ed a quali condizioni un'organizzazione sindacale sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. A tale riguardo la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione, ha più volte affermato che l'interesse dell'organizzazione sindacale è meritevole di tutela quando sia riferibile all'associazione in quanto tale e con riferimento agli scopi da essa perseguiti, escludendo la qualificazione dell'interesse all'accesso tutte le volte in cui l'associazione persegua finalità di rappresentanza di singoli iscritti.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

In tal senso, TAR Genova, Sez. II, 9 novembre 2006, n. 1490, secondo cui "Gli atti richiesti, relativi alle modalità seguite dall'amministrazione per la pulizia delle armi dopo l'impiego, sono funzionali alla miglior tutela dell'ambiente di lavoro, per cui sussiste il diritto di accesso delle associazioni sindacali dei dipendenti di Polizia". Che l'interesse all'accesso nel caso di specie sussista è, in un certo senso, confermato dalla stessa amministrazione la quale, nella nota difensiva del 9 giugno, fa riferimento all'art. 15, comma 3 dell'accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004 che espressamente conferisce alle OO.SS. la facoltà di effettuare sopralluoghi nelle caserme per verificare lo stato di pulizia delle stanze ed il mantenimento delle condizioni alloggiative. Pertanto non appare dubbia la legittimazione del sindacato, atteso che la previsione dello strumento di cui all'accordo quadro non esclude la possibilità di avvalersi del diritto di cui al Capo V della legge n. 241/90.

Pertanto prive di pregio appaiono le difese dell'amministrazione nella parte in cui afferma che l'accesso, nel caso di specie, si atteggerebbe a strumento di controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione medesima. Lo stesso è a dirsi per l'argomento sostenuto dall'amministrazione secondo cui i documenti oggetto di istanza sarebbero esclusi per ragioni di riservatezza. Al riguardo si osserva che nel contrasto tra accesso e riservatezza, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, la tendenza, soprattutto in caso di conflitto con dati comuni (come nel caso sottoposto alla scrivente), è a dare prevalenza all'accesso.

Quanto, infine, alla circostanza da ultimo eccepita dall'amministrazione e relativa al fatto che alcune informazioni richieste dal sindacato non sono contenute in alcun documento già formato o detenuto dalla resistente, si rileva che l'accesso deve essere consentito limitatamente ai documenti effettivamente esistenti, non essendovi alcun obbligo per l'amministrazione di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare le richieste dell'accedente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio del Giudice di Pace di .....

**Fatto**

Con istanza in data 31 ottobre 2007 il signor ..... ha chiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di ..... copia della nota del 2 luglio 2007 del citato Ufficio a seguito della quale il Ministero della Giustizia gli comunicava, con missiva del 1 agosto 2007, la revoca del suo comando.

A motivazione dell'istanza di accesso il ricorrente sosteneva che la nota del 2 luglio 2007 era stata espressamente citata nelle premesse del provvedimento ministeriale del 1 agosto 2007 di revoca del comando e presumibilmente era stata la causa del provvedimento stesso, lesivo dei suoi diritti ed interessi.

Non avendo l'amministrazione resistente provveduto sulla citata istanza di accesso, il signor ....., con atto del 17 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 15 gennaio 2008, si è espressa favorevolmente all'accoglimento dello stesso.

Successivamente, il signor ....., nell'esaminare la suddetta documentazione richiesta, ha constatato l'esistenza di un'altra missiva dell'Ufficio del Giudice di Pace di ..... al Ministero della Giustizia, datata 10 gennaio 2006, di suo interesse ed in merito alla quale, il 15 maggio u.s., ha avanzato una nuova istanza di accesso all'ufficio stesso

Essendo rimasta inevasa quest'ultima istanza, il signor ....., in data 14 luglio 2008, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

Il 16 luglio u.s. l'Ufficio del Giudice di Pace di ..... ha inviato una nota alla Commissione, nella quale ha comunicato "l'impossibilità assoluta di provvedere sull'istanza del ricorrente Signor ....., per mancata indicazione del domicilio dell'istante ovvero del luogo dove far pervenire la risposta".

**Diritto**

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Il signor ..... ha sufficientemente motivato la sua istanza di accesso dalla quale risulta, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti considerato il provvedimento di revoca del comando disposto nei suoi confronti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo Ca. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare

**Fatto**

Il M.llo Ca. ....., a seguito della comunicazione sull'esito della valutazione compiuta dalla Commissione di Valutazione per la promozione al grado di 1 Maresciallo – aliquota ordinaria riferita al 31 dicembre 2005, ha presentato, il 14 aprile 2008, istanza di acceso ai seguenti documenti:

1. linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione suddetta;
2. procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente.

Il Ministero della Difesa, il 18 giugno 2008, ha comunicato i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha proceduto alla formulazione dei giudizi.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 giugno, il M.llo Ca. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 17 luglio 2008, dopo avere ricordato la normativa sulla base della quale la Commissione di Valutazione formula i propri giudizi, ha specificato quanto al punto n. 1 dell'istanza che non esiste alcuno specifico documento contenente le modalità con le quali svolgere una specifica valutazione d'avanzamento. Per quanto riguarda il punto n. 2 dell'istanza, ricorda che l'art. 35, comma 4 della legge n. 212 del 1983, non impone alcun obbligo all'amministrazione di stabilire preventivamente i criteri che fissino il punteggio da attribuire ad ogni singolo elemento risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica del valutando.

L'amministrazione, infine, ricorda la consolidata giurisprudenza a tenore della quale, essendo le modalità di formazione ed attribuzione dei punteggi già compiutamente disciplinate dalla normativa, è da ritenersi escluso che la Commissione d'Avanzamento debba procedere alla preventiva e puntuale determinazione dei criteri di valutazione.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

L'art. 35, commi 3 e 4, della legge n. 212 del 1983, prevede che le Commissioni valutano gli ufficiali ritenuti idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

comportamenti in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute, c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

A tale attribuzione di punteggio, per la quale è la legge stessa a predisporre i criteri, si perviene attraverso diverse fasi procedimentali che prevedono, dapprima, una attività di formazione dei giudizi personali da parte dei singoli Commissari e, poi, attraverso il procedimento di valutazione collegiale da parte della Commissione, composta da un numero elevato e qualificato di membri, differenziati fra loro per esperienze professionali.

Nell'istanza di accesso il ricorrente aveva chiesto di accedere alle linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione ed il procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente. Con riferimento al primo documento, trattandosi di documento inesistente, il ricorso è infondato. Per quanto riguarda la richiesta di accesso al procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio si esprime l'avviso che l'amministrazione abbia evaso l'istanza di accesso, avendo fornito i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha proceduto alla formulazione dei giudizi.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio scolastico regionale di .....

**Fatto**

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2007 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2008. Il dott. ..... (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 16 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza. In data 11 giugno u.s. l'amministrazione negava l'accesso non ravvisando in capo all'istante un interesse qualificato all'accesso. Contro tale diniego il dott. ..... ha presentato ricorso in data 9 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott. .....) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidato incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott. .....

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio scolastico regionale di .....

**Fatto**

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2007 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2007. Il dott. ..... (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 16 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza senza ricevere risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito il dott. ..... ha presentato ricorso in data 9 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott. .....) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidato incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott. .....

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ordine degli Architetti di .....

**Fatto**

Il ricorrente, arch. ....., in data 14 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di ..... richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alla D.I.A. presentata dal Signor ..... in data 22.12.2005 in Comune di .....

Il Consiglio, con nota dell'8 maggio 2008, ha comunicato al ..... che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il ....., premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale e, pertanto, si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

In data 10 luglio 2008, l'arch. ..... ha proposto nuovamente ricorso alla scrivente Commissione per le medesime motivazioni di cui sopra, nonostante il Consiglio, per sua stessa affermazione nella narrativa del ricorso stesso, gli abbia inviato "seppur non richiesto, il documento riguardante lo stralcio della delibera del 15 febbraio 2008".

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, é possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione Resistente**: Ministero dell'Interno

**Fatto**

Il dott. ..... riferisce di aver presentato il 6 giugno 2008 al Ministero dell'Interno formale istanza d'accesso ai documenti e in particolare:

1) alla lettera datata 28 agosto 1998 dell'allora Ministro dell'Interno all'allora presidente della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, acquisita dalla Commissione stessa con il numero di protocollo N. ..... del 1998 e depositata presso l'archivio del Senato;

2) a tutta la documentazione cui fa riferimento la lettera stessa;

3) agli inventari di ingresso della Commissione relativamente agli anni '98 e '99.

La classifica di riservatezza doveva, a parere del dott. ....., ritenersi automaticamente decaduta per effetto del decorso del tempo, in quanto l'art. 42 comma 5 della legge n. 124 del 2007 stabilisce: "la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data dell'apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque qualsiasi vincolo di classifica".

In data 20 giugno 2008, il Ministero dell'Interno replicava escludendo l'immediata efficacia della disciplina prevista dalla legge n. 124 del 2007, poiché la declassifica della documentazione riservata è subordinata all'adozione di un apposito regolamento previsto dalla legge n. 124 del 2007 e non ancora emanato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata inoltre individuata quale struttura presso la quale custodire il carteggio, una volta declassificato al fine di concentrare in unica sede l'accesso e la visione degli atti medesimi. L'amministrazione asserisce che una volta compiute le attività di declassifica, gli atti verranno dunque inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contro tale diniego, il dott. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241 del 1990 in data 18 luglio 2008, chiedendo alla Commissione di consentire l'accesso ai documenti richiesta e ordinare al Ministero dell'Interno di presentare "tutte le indicazioni relative alla possibilità di consultare il materiale oggetto della richiesta".

Il Ministero dell'Interno, con memoria inviata il 22 luglio 2008, sostiene che la nota del 20 giugno 2008 non è da considerare un diniego, bensì un differimento del diritto di accesso. La legge stabilisce infatti che il Presidente del Consiglio e l'Autorità nazionale per la sicurezza sono competenti ad emanare direttive e disposizioni necessarie per il funzionamento del Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica. A tale proposito, il Presidente del Consiglio e l'Autorità delegata hanno disposto che la declassifica non operi automaticamente, ma sia subordinata all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 42 della legge n. 124 del 2007. Il Ministero sottolinea inoltre che è attivamente impegnato, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, per portare a compimento le attività di declassifica del

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

carteggio per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Si fa notare infine che nelle more del compimento di tali attività, l'ostensione di documenti riservati è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 262 del codice penale (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione).

**Diritto**

La legge n. 124 del 2007, "Sistema di informazione della Repubblica e nuova disciplina del segreto", ha profondamente innovato la disciplina dei documenti coperti dal vincolo del segreto o dalle classifiche di riservatezza, introducendo termini di decadenza dal vincolo del segreto o dalla classifica di riservatezza. Queste innovazioni non solo hanno risvegliato un interesse all'accesso a documenti riservati, ma anche contribuito a stimolare il dibattito sull'automatica operatività delle disposizioni e quindi sull'immediata accessibilità dei documenti. Da un lato infatti, diversamente dalla disciplina precedente, la legge stabilisce termini certi per la durata del segreto, dall'altro, l'attuazione di numerose disposizioni della legge è subordinata all'adozione di regolamenti.

Segnatamente con il d.P.C.M. adottato l'8 aprile 2008, recante "Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato", sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione delle informazioni e dei documenti suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, in attuazione dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007, relativo al segreto di Stato.

Ed infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, aveva subordinato all'entrata in vigore del sopracitato regolamento il soddisfacimento della precedente richiesta di accesso presentata dal dott. .....; differimento che è stato ritenuto legittimo da questa Commissione nella decisione del 9 maggio 2008.

Analogamente, nel caso in esame, per ciò che riguarda le classifiche di segretezza, l'art. 42, comma 7, della legge n. 124 del 2007 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotti appositi regolamenti per determinare l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che nell'ambito della pubblica amministrazione sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. D'altro canto, ex art. 10, comma 2, della legge n. 124 del 2007 ad apposito regolamento è demandata pure la definizione delle modalità di conservazione e di accesso e l'organizzazione dell'Ufficio centrale degli archivi, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che custodirà i documenti oggetto della richiesta.

Si deve pertanto sottolineare che il provvedimento del Ministero dell'Interno non è un diniego, dal momento che l'amministrazione garantisce che i documenti saranno accessibili al termine della procedura di declassificazione, ma è un differimento, previsto dalla legge n. 241 del 1990 (art. 24) e dal d.P.R. n. 184 del 2006 (art. 9). Tale differimento appare dunque effettivamente giustificato dai tempi richiesti per il procedimento di declassificazione e di adozione dei regolamenti previsti dalla legge.

La fonte regolamentare risulta essenziale pertanto ai fini della concreta ponderazione degli interessi e dell'individuazione delle più efficaci modalità di catalogazione ed accesso alla documentazione.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

Per di più, i documenti richiesti dal dott. ....., si trovano in parte custoditi attualmente dall'archivio storico del Senato e saranno trasmessi, non appena terminate le operazioni di declassifica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, a cui dovranno essere rivolte le richieste di accesso in conformità con quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (la richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente).

Si fa rilevare anche che l'attività di spoglio e selezione dei documenti del "dossier ....." è impegnativa per l'amministrazione, dato che le classifiche possono essere apposte anche su singole parti di documenti e che per ciascuno di essi, e per le singole parti, deve essere verificata la decadenza del vincolo. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi ad es. Sezione IV, sentenza 21 agosto 2006, n. 4855) qualora la richiesta possa essere di una certa gravosità per l'amministrazione, potrebbe essere esaudita secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Arch. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

L'arch. ....., il 23 giugno 2008, ha chiesto al Sindaco, all'Assessore alla qualità urbana ed al Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di ..... di potere accedere alla dichiarazione di inizio attività (DIA) del 5 maggio 2008, prot. n. 26530 per lavori di sistemazione della scarpata. Specifica il ricorrente di avere presentato l'istanza di accesso "in qualità di cittadino ....." e atteso che i lavori di trasformazione edilizia, urbanistica, e paesaggistica in corso alla località ..... potrebbero arrecare grave pregiudizio alla qualità urbanistica.

L'amministrazione comunale, con comunicazione del 7 luglio 2008, ha sospeso l'istanza di accesso al fine di "qualificare il legittimo interesse che deve essere concreto ed attuale".

Avverso il provvedimento del 7 luglio, il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Comune di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

**Fatto**

Il sig. ……., a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra ……., ha presentato, il 16 giugno 2008, all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. fascicolo approntato dall'Agenzia delle Entrate e relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta alla procedura di mobilità compensativa o interscambio, ed i relativi atti, documenti e verbali redatti dall'Agenzia in occasione dell'istruttoria del procedimento, ivi compresi gli allegati e i pareri richiesti al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato. Minute presentate per l'istruttoria al servizio legale dell'Agenzia, ai sottosegretari e/o al viceministro competente;
2. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Welfare, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;
3. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;
4. istanze e relativi allegati presentate da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso gli uffici della Lombardia che hanno ottenuto, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, la mobilità in uscita verso una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze.

Motiva il ricorrente che i documenti sono necessari per presentare una eventuale istanza alla Procura della Repubblica competente e per, eventualmente, costituirsi parte civile nell'eventuale successivo giudizio. Comunica, poi, il ricorrente di avere

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

presentato un'istanza di mobilità, ormai risalente nel tempo, dal Ministero della Difesa all'Agenzia delle Entrate e che i documenti su indicati sono necessari per far valere un eventuale vizio di eccesso di potere nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate avesse trattato in modo difforme situazioni sostanzialmente uguali.

Si rammenta che l'amministrazione aveva rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra ..... era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ..... ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra ....., a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig. .....

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 4, ossia:

a. fascicolo approntato dall'Agenzia delle Entrate e relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta alla procedura di mobilità compensativa o interscambio, ed i relativi atti, documenti e verbali redatti dall'Agenzia in occasione dell'istruttoria del procedimento, ivi compresi gli allegati e i pareri richiesti al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato. Minute presentate per l'istruttoria al servizio legale dell'Agenzia, ai sottosegretari e/o al viceministro competente;
b. istanze e relativi allegati presentate da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso gli uffici della ..... che hanno ottenuto, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, la mobilità in uscita verso una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

la scrivente Commissione esprime il parere che sussista un interesse diretto e attuale del ricorrente a conoscere i documenti suddetti; infatti in un caso si tratta di documenti collegati ad un procedimento attivato dall'odierno ricorrente; mentre nel secondo caso i documenti sono necessari per valutare una eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri richiedenti la procedura di mobilità.

Si ritiene, invece, che la richiesta dei documenti di cui ai punti nn. 2 e 3, ossia:

a. istanze e relative allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Welfare, nonché verbali, documenti e pareri redatti

**PLENUM 22 LUGLIO 2008**

dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

b. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

sia troppo ampia e non connessa all'interesse fatto valere considerato che si tratta di documenti relativi a tutti i dipendenti provenienti da diverse amministrazioni che hanno ottenuto la mobilità in entrata presso tutte le sedi dell'Agenzia delle Entrate esistenti sul territorio nazionale; pertanto, i documenti ivi indicati non sono accessibili.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Al Comune di .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di un consigliere comunale ad atti in materia di pianificazione urbanistica.

Con nota del 19 luglio 2008 (successivamente integrata in data 13 agosto 2008) la Dott.ssa ....., Segretario comunale di ....., rappresentava alla scrivente Commissione che, a seguito della richiesta di un consigliere comunale di copia dei documenti inoltrati dal Comune alla Provincia di ..... ai fini del perfezionamento del procedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune, era stata autorizzata la sola visione dei suddetti elaborati "preparatori", sull'assunto che questi non possono essere considerati definitivi, dal momento che possono essere ancora soggetti a modifiche e/o integrazioni sulla base delle osservazioni dei competenti organi della Provincia.

Pertanto, non ne era stato autorizzato né il rilascio di copie, né la pubblicazione sul sito Internet, differendo il tutto al momento in cui saranno predisposti gli elaborati definitivi da sottoporre al Consiglio comunale per l'approvazione. A seguito di tale decisione l'istante aveva diffidato l'Amministrazione comunale ad adempiere, sostenendo il carattere pubblico della risposta inviata dal Comune alla Provincia e rinvenendo in tale comportamento "un sostanziale impedimento delle prerogative del consigliere comunale".

Il Segretario comunale chiede, dunque, di sapere a questa Commissione se il consigliere comunale ha diritto di ottenere anche la copia degli atti in materia di pianificazione urbanistica inoltrati dal Comune alla Provincia, posto che l'art. 24, 1° comma, lett. c) della legge n. 241 del 1990 non consente, tra l'altro, l'accesso nei confronti di quell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Commissione ritiene che le richieste formulate dal consigliere comunale rientrino nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, in conformità al dato normativo, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle sue precedenti pronunce.

I consiglieri comunali, infatti, in base all'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l'investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata. Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza - adottando un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* riconosciuto in capo ai consiglieri comunali, tale da farvi rientrare oltre gli atti interni (ai sensi dell'art. 22, 1° comma, lett.

d), legge n. 241 del 1990), anche quei pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale e che hanno poi rappresentato il supporto tecnico-istruttorio per l'assunzione delle determinazioni conclusive del procedimento amministrativo.

Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento" (Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471). Tuttavia, questo non significa che il consigliere comunale possa "abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (cfr. in tal senso l'art. 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990).

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza avanzata dal consigliere comunale e diretta ad ottenere anche il rilascio di copia degli elaborati tecnici inviati dal Comune alla Provincia e non si giustifica in alcun modo il diniego opposto dal Comune, il quale peraltro richiama impropriamente la normativa generale recante i casi di esclusione dal diritto di accesso, non considerando che nella fattispecie non opera tale disciplina, bensì quella, come si è visto, decisamente più favorevole dettata dall'art. 43 del TUEL.

Tuttavia, dal momento che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi – come sottolineato a più riprese da questa Commissione - è evidente che, qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Al Comune di .....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad atti in materia edilizia.

Con nota del 14 luglio 2008 la Dott.ssa ....., Segretario comunale di ....., rappresentava alla scrivente Commissione che un cittadino aveva richiesto la documentazione relativa ad un intervento edilizio in corso ad opera di un confinante e che la richiesta era stata soddisfatta limitatamente "alle opere di sistemazione esterna dell'immobile del confinante situate al di sotto dei limiti legali di distanza" e riguardanti dunque esclusivamente l'area a confine. Successivamente, l'istante ha rinnovato la richiesta di copia integrale dei documenti concernenti gli interventi edilizi del confinante, il quale però si è opposto, diffidando il Comune dal rilasciare la documentazione dell'intero progetto richiesta.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si richiede alla Commissione un parere in ordine alla possibilità di consentire l'accesso anche agli interventi edilizi da realizzare al di là del limite di distanza legale, nonostante l'opposizione manifestata dal controinteressato, facendo presente che sarebbe intenzione del Comune, al fine di conciliare il diritto di accesso con quello alla riservatezza, di rilasciare la documentazione dell'intero progetto, ma soltanto limitatamente alla sagoma esterna dell'edificio del confinante.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che dal momento che l'istanza di accesso è stata avanzata da un cittadino del Comune, avvalendosi, quindi, del diritto di cui al d.lgs. n. 267/2000, la risposta al quesito – sia in termini generali che con riferimento al caso di specie – muove dall'individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un cittadino possa ritenersi legittimato all'esercizio del diritto di accesso di cui alla richiamata normativa speciale.

La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90, stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. Al contrario, il d.lgs. n. 267/00, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (che, peraltro, nel caso di specie non v'è dubbio sussistere, in quanto l'istante è confinante), oppure no.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l'orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l'accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul

procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.Lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo quinto, l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/90 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale.

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza di accesso integrale avanzata dal privato cittadino nei confronti di tutti i documenti inerenti interventi edilizi autorizzati dal Comune in favore di altro cittadino; e ciò anche a prescindere dall'indubbio interesse che l'istante, in qualità di confinante, può comunque vantare a verificare che le opere in corso di realizzazione sul fondo finitimo siano conformi alle autorizzazioni urbanistico-edilizie richieste e comunque non ledano propri diritti.

Ed a nulla può valere l'opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento che nel caso di specie non si applica l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione anche all'ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un'indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Ing. .....
Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio
.....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità di un cittadino alle delibere di Giunta e di Consiglio inerenti la costruzione e la gestione di una struttura sanitaria nel comune di .....

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di ..... ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità, da parte di un cittadino, alle delibere consiliari ed alle delibere di Giunta relative alla realizzazione ed alla gestione di una struttura da adibire ad attività ospedaliere, ambulatoriali e socio-sanitarie denominata San Pio X nel Comune di ..... Specifica l'amministrazione comunale che le diverse istanze di accesso sono state presentate al fine di verificare, sostanzialmente, il corretto operato dell'amministrazione.

Il responsabile dell'ufficio ha, con successivi provvedimenti, negato l'accesso ai documenti menzionati ritenendo che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 non regoli "secondo modalità differenziate l'esercizio del diritto di accesso, che pertanto non si discosta da quelle stabilite nella disciplina generale di cui agli att. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990", ciò nonostante il T.U.E.L. stabilisca il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali.

Pertanto, ha negato l'accesso alle delibere del Consiglio e della Giunta su menzionate, ritenendo che l'interesse vantato dall'istante non sia qualificato dall'ordinamento.

A seguito della reiterazione delle richieste di accesso, il comune ha chiesto un parere al Difensore civico della Regione Lombardia, il quale, dopo avere proceduto ad un disamina dell'art. 10 del T.U.E.L. ed ai casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge generale sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso, ha affermato che l'interesse vantato dal cittadino non possa configurare un'ipotesi di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Prosegue il Difensore civico affermando che, producendo le delibere del Consiglio e della Giunta effetti nei confronti di tutti i cittadini, non è necessaria la sussistenza di un interesse, diretto, concreto ed attuale. Il Difensore civico, poi, ha invitato l'amministrazione a formulare un quesito alla scrivente Commissione quale organo normativamente deputato a rilasciare pareri in tema di accesso.

2. Il cittadino del comune di ..... ha chiesto di potere accedere alle delibere del Consiglio e della Giunta sulla realizzazione e la gestione di una struttura da adibire ad attività ospedaliere, ambulatoriali e socio-sanitarie realizzata nel Comune medesimo. A tal proposito si rileva che la pubblicazione delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che in relazione ad esse possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso. Pertanto qualora la pubblicazione abbia carattere permanente la stessa equivale a realizzazione del diritto di accesso; qualora invece la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibare pubblicate nell'albo pretorio) una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e quindi ai sensi del d.lgs. n. 267

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

del 2000 o dell'art. 22 della l. 241 del 1990, a seconda che si tratti di cittadino residente o non residente nel comune interessato.

Si rileva, poi, che la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241 del 1990 stabilisce che, per poter esercitare l'accesso, il richiedente deve far constatare la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In sostanza, il richiedente deve essere titolare di una situazione sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267 del 2000 art 10, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, laddove afferma il principio della pubblicità degli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative e cioè se anche per il diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni locali esercitato da residenti, l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante oppure no.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va, infatti, osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel T.U.E.L., per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Si esprime, conclusivamente, parere favorevole all'accesso richiesto.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Al Ministero dello Sviluppo Economico
U.N.M.I.G. - Ufficio XVIII
Via Molise 2
00187 ROMA

OGGETTO: ..... S.p.A.: domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi alla concessione di stoccaggio ".....": richiesta di parere.

**Fatto**

Codesto Ministero, con nota del 7 agosto scorso, ha riferito che la ..... S.p.A. ha chiesto di accedere ai documenti amministrativi relativi al procedimento di selezione delle domande presentate per ottenere la concessione di stoccaggio di gas naturale del giacimento ".....", concessione al cui conseguimento la Società aveva concorso e che si è conclusa con la selezione dei progetti presentati dalle concorrenti ..... S.p.A. e dall'associazione di imprese ..... e .....

Al riguardo l'Amministrazione fa presente che le imprese selezionate, alle quali era sta notificata la domanda d'accesso, hanno manifestato la propria opposizione, invocando la tutela della propria riservatezza e del proprio *know how*.

Ciò premesso l'Amministrazione chiede:

1) se la procedura in questione rientri tra le procedure concorsuali per le quali non vi sarebbero controinteressati in senso tecnico, come affermato dal TAR Lazio, Sezione III, 8 luglio 2008 n. 6450, con la conseguenza che non occorrerebbe effettuare la notifica prevista dall'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;

2) se la domanda d'accesso sia accoglibile, tenuto conto che un accesso indiscriminato consentirebbe ai concorrenti di impadronirsi delle conoscenze industriali delle imprese rivali.

Alla nota è allegata – tra l'altro – il provvedimento, senza data, con cui il Direttore dell'U.N.M.I.G.:

a) accoglie in parte analoghe domande d'accesso presentate da altre due imprese relativamente alle concessioni di stoccaggio per i giacimenti ".....", "....." e ".....";

b) avverte i richiedenti che contro tale determinazione è ammesso ricorso al TAR competente.

**Diritto**

1. Premette la Commissione che l'Amministrazione ha chiesto il parere soltanto per il giacimento ".....", mentre la domanda d'accesso della ..... S.p.A. riguarda anche i giacimenti "....." e ".....". Si rimette quindi alla valutazione dell'Amministrazione la possibilità di utilizzare le presenti considerazioni anche per gli altri due giacimenti, che in base agli atti a disposizione sembrerebbero presentare una problematica del tutto analoga.

Con l'occasione si fa presente che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il diniego d'accesso, espresso o tacito, il richiedente l'accesso, nel termine di trenta giorni, può presentare ricorso non soltanto al TAR ma anche, alternativamente, a questa Commissione.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

2. Per quanto poi riguarda la necessità della notifica ai concorrenti controinteressati, intendendo per tali i concorrenti alla cui documentazione si chiede di accedere, si osserva preliminarmente che nel caso presente il problema in concreto non si pone, dal momento che l'U.N.M.I.G. ha comunque già effettuato tale notifica.

Per il futuro si ritiene, conformemente a quanto già affermato dalla citata giurisprudenza, che tale notifica non sia necessaria. Ed invero, i concorrenti selezionati, alla cui documentazione i concorrenti non selezionati chiedano di accedere, sono titolari di un controinteresse di mero fatto, non giuridicamente tutelato; ciò perché la volontaria partecipazione ad una selezione pubblica che ha per esclusivo oggetto la valutazione comparativa delle documentazioni presentate da ciascun concorrente, valutazione che l'autorità procedente ha il dovere di motivare e quindi di giustificare a tutti gli interessati, comporta implicitamente – di regola - la preventiva acquiescienza alla piena conoscibilità dei documenti amministrativi presentati, a meno che non si tratti di atti ex se sottratti all'accesso (atti che in tal caso, peraltro, l'autorità procedente deve considerare irrilevanti ai fini della sua decisione).

3. Nel merito si esprime il parere che, in via generale, gli atti richiesti siano accessibili.

In primo luogo, le asserite esigenze di tutela della propria riservatezza e del proprio *know how* sono state formulate dalla ..... S.p.A. e dall'associazione di imprese ..... e ..... in termini del tutto generici e senza alcuno specifico riferimento a concrete situazioni che facciano quanto meno presumere l'esistenza di procedimenti industriali di carattere riservato. Al contrario da tutti i pareri tecnici si evince che si tratta di progetti sostanzialmente analoghi, che si differenziano essenzialmente per i volume degli investimenti e per la scelta del tipo (orizzontale o verticale) delle perforazioni e del loro numero. In una situazione del genere non emergono, allo stato, particolari esigenze di tutela della riservatezza.

In secondo luogo dalla documentazione trasmessa risulta che la selezione operata dall'Amministrazione è avvenuta non senza dubbi e perplessità sul piano tecnico. E' quindi quanto mai opportuno che l'operazione si svolga con la maggiore trasparenza possibile, al fine di dimostrare la piena correttezza della decisione adottata, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di oscurare, a richiesta dei concorrenti interessati ed indicandone i motivi, eventuali specifici dati personali la cui diffusione possa costituire per i titolari una concreta fonte di danno, a condizione – ovviamente – che tali dati non abbiano avuto alcun peso decisionale nel procedimento.

**PQM**

Nei sensi suindicati è il parere.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Bar Stazione di ..... & C.
contro
**Amministrazione resistente**: RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato

**Fatto**

Il sig. ....., in qualità di proprietario dell'immobile catastalmente identificato al foglio n. 6 m. n. 67, concessionario del suolo demaniale catastalmente identificato al foglio 6, m. n. 77, con concessione di suolo demaniale n. 344/83, titolare dell'autorizzazione commerciale alla somministrazione di alimenti e bevande prot. n. 456 del 1986, ha chiesto alla RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. richiesta inoltrata da ..... s.n.c. di ..... & C. per la locazione commerciale di una porzione del fabbricato principale nella stazione di .....;
2. provvedimento di affidamento a ..... s.n.c. di ..... & C. in locazione commerciale della porzione di fabbricato di cui al punto n. 1;
3. contratto di locazione commerciale stipulato tra RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato e ..... s.n.c. di ..... & C.;
4. eventuali atti di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione all'interno della Stazione di ..... o eventuali avvisi relativi all'appalto aggiudicato.

Specifica la ricorrente nell'istanza che i chiesti documenti sono preordinati alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La società ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando di non svolgere attività di pubblico interesse e, dunque, di non essere assimilabile ad una pubblica amministrazione.

Avverso il provvedimento di rigetto il Bar Stazione di ..... & C. s.n.c., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare a RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Nel ricorso il legale rappresentante della ricorrente chiarisce la situazione di fatto sottostante alla richiesta di accesso. La ricorrente, quale titolare di un esercizio di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti nel Comune di ....., nei pressi della stazione ferroviaria, ritiene che l'apertura di un bar-ristorante all'interno della stazione ferroviaria da parte della ..... s.n.c. possa determinare uno sviamento della propria clientela a favore del nuovo esercizio commerciale.

Pertanto, poiché la ricorrente ha appreso dalla legale rappresentante della società controinteressata l'esistenza dell'apertura dell'esercizio commerciale svolgente analoga attività, attraverso l'istanza intende, sostanzialmente, verificare la legittimità dell'operato della RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nel presente ricorso, poi, la ricorrente obietta che la Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ivi comprese la stazione, ha natura pubblicistica poiché essendo controllata da un

organismo pubblico, ossia il Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. è soggetta ad un'influenza pubblica dominante.

La ricorrente ritiene ancora che, in considerazione del carattere "demaniale" delle stazioni ferroviarie e della caratterizzazione pubblicistica degli atti con i quali ne dispone, i relativi documenti siano di interesse pubblico. A sostegno di tale assunto ricorda la giurisprudenza a tenore della quale "... i beni strettamente serventi all'esercizio ferroviario (il già c.d. demanio ferroviario), che continuavano ad essere nella piena disponibilità delle Ferrovie dello Stato per gli specifici e strumentali usi previsti dalla legge .....costituiscono una proprietà speciale finalizzata all'esclusivo esercizio ferroviario, con tutte le cautele e le garanzie che tali finalità comportano" (C.d.S. sez. V 4 giugno 2003, n. 3074), nonché quella secondo la quale la trasformazione delle Ferrovie dello stato in ente pubblico economico "hanno inciso soltanto sulla disciplina organizzativa della struttura affidataria del servizio, senza far venire meno il regime giuridico dei beni di sua proprietà che, quindi, resta quello tipico dei beni rientranti nel demanio accidentale, in cui va ricompresso il demanio ferroviario, cioè di quei beni destinati all'esercizio dell'attività ferroviaria" (C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6923).

La ricorrente ricorda, poi, che trattandosi di servizi di ristorazione, di cui all'allegato II B del d.lgs. n. 163 del 2006, la stazioni appaltante avrebbe dovuto rispettare i principi di imparzialità e trasparenza (TAR Veneto, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3926). Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del Codice degli appalti, l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, e forniture, in tutto o in parte esclusi dal Codice, deve essere preceduto da invio ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Infine, la ricorrente afferma, sulla base della giurisprudenza la quale distingue tra contratto con il quale la P.A. concede la disponibilità dei locali e contratto di appalto per il servizio di ristorazione (TAR Toscana 29 dicembre 1982, n. 968), che la conduzione di un bar-ristorante all'interno di una stazione ferroviaria si configura come un servizio pubblico.

**Diritto**

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato ritualmente notificato al controinteressato individuato in ..... s.n.c. di ..... & C.

Il ricorrente, sostanzialmente, chiede di potere accedere ai documenti della gara per l'affidamento del servizio di ristorazione all'interno dei locali della stazione ferroviaria di ....., nonché ai diversi documenti relativi alla concessione dei locali medesimi, ossia la richiesta inoltrata dal controinteressato per la locazione commerciale di una porzione del fabbricato principale nella stazione di ....., il provvedimento di affidamento ed il contratto in locazione commerciale.

Al riguardo la Commissione esprime l'avviso che la ricorrente sia titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti attraverso i quali il servizio di ristorazione è stato attribuito alla ..... s.n.c. di ..... & C. La ricorrente, infatti, vanta un interesse a verificare se altri illegittimamente svolgano un'analoga attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, che le causa un danno sotto il profilo dello sviamento di clientela, e, dunque se siano state rispettate le regole sull'evidenza pubblica alle quali RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato si sarebbe dovuta attenere. Ciò anche al fine di potere,

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

eventualmente, concorrere alla procedura di aggiudicazione del servizio di bar-ristorazione.

Con riguardo ai documenti di cui ai punti n. 1, 2 e 3 su indicati, ossia i documenti relativi alla concessione dei locali della stazione ferroviaria di ....., si ritiene che i medesimi quali, pertinenze del demanio ferroviario, siano accessibili.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la RFI S.p.A.- Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Questura di .....

**Fatto**

Il sig. ....., dopo avere ricevuto il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia n. 8030707-L, da parte della Questura di ....., ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente ha comunicato alla scrivente Commissione di avere esercitato l'accesso ai documenti su indicati.

**Diritto**

Con la nota dell'11 agosto, il ricorrente ha comunicato di avere potuto esercitare l'accesso ai chiesti documenti, determinando così la cessazione della materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Questura di .....

**Fatto**

Il sig. ....., direttore amministrativo contabile presso la Questura di ....., temporaneamente aggregato al Compartimento della Polizia Postale della Provincia di ....., il 20 giugno 2008, ha presentato alla Questura di ..... istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. nota di trasmissione della Questura di ..... – ufficio amministrativo contabile, del mese di dicembre 2007 relativa alla trasmissione del tabulato della liquidazione dell'indennità di missione effettuata alla Questura di ..... fino al 30 novembre 2007, come indicato nelle note n. 401/UAC72008 del 10 giugno 2008 e n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
2. nota della Prefettura di ..... prot. n. 8612/C.G.F. del 4 giugno 2008, indicata nella nota della Questura di ..... U.A.C. n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
3. nota del 22 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – servizio T.E.P. e spese varie- divisione II , indicata nella nota della Questura di ..... – ufficio amministrativo contabile n. 399/UAC/2008 dell'11 giugno 2008;
4. parere di competenza richiesto al Ministero dell'Interno riguardo alla liquidazione del rimborso delle spese di alloggio;
5. elaborato del 9 maggio 2008 delle ore 10.20.38 dell'inserimento della missione al C.E.N.A.P.S.;
6. comunicazione del C.E.N.A.P.S. dell'attivazione dell'inserimento della procedura missioni per l'anno 2008 a decorrere dal mese di aprile 2008 come indicato dalla Questura di ..... – ufficio amministrativo contabile n. 399/UAC/2008 dell' 11 giugno 2008;
7. elenco delle strutture alberghiere convenzionate per le località di missione per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

Precisa il ricorrente che i documenti riguardano la vicenda relativa alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l'alloggio dal 21 gennaio 2008 al 20 marzo 2008 per la missione presso la Questura di ..... ed alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria per le spese sostenute per la missione presso la Questura di ..... fino al 30 novembre 2007.

L'amministrazione, con provvedimento del 2 luglio 2008, ha differito l'accesso fino al conseguimento del parere da parte del Ministero dell'Interno in merito alla vicenda su esposta.

Avverso tale provvedimento il ricorrente, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

**Diritto**

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Il ricorso è fondato.

Infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990 "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta", non prevedendo la legge la sospensione dei termini indicati; pertanto, il provvedimento di differimento è configurabile come un diniego.

Del resto, non si può ritenere applicabile al presente ricorso neanche l'art. 2, comma 4 della legge n. 241 del 1990, di cui è nota la dubbia applicazione al procedimento sull'accesso, atteso che il medesimo prevede la sospensione dei termini del procedimento solo nel caso in cui leggi o regolamenti prevedano l'acquisizione di valutazioni tecniche, ovvero nel caso in cui debbano essere acquisite informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione, ipotesi non ricorrenti nel presente ricorso.

Si evidenzia, infine, che il ricorrente, quale parte del procedimento relativo al rimborso delle spese per le missioni effettuate presso la Questura di ....., sia titolare di un interesse ad avere copia dei documenti del procedimento stesso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Provincia di .....

**Fatto**

La sig.ra ..... ha presentato istanza di accesso all'elenco completo del personale non di ruolo che ha prestato servizio, con la mansione di collaboratore scolastico (personale A.T.A.), dal 1 settembre 2007 fino alla data di presentazione dell'istanza, ossia 12 maggio 2008, presso l'I.P.S.S.A.R. ..... di ..... Specifica la ricorrente nel presente ricorso di non essere stata ritenuta idonea alla prova di selezione del personale per la medesima mansione su indicata per l'anno 2007 – 2008 e chiarisce nell'istanza di avere chiesto i documenti al fine di valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti.

L'amministrazione, dopo avere provveduto a notificare l'istanza ai controinteressati, ha rilasciato un "elenco collaboratori scolastici assunti dall'I.P.S.S.A.R. ..... di ....., che risultano inseriti nella banca dati del C.P.I. di .....".

La ricorrente, ritenendo l'elenco incompleto, nel presente ricorso ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Provincia di ....., l'esibizione ed il rilascio del documento.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni della Provincia di ..... sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia del Territorio di .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha presentato all'Agenzia del Territorio di ..... istanza di accesso ai fascicoli riguardanti gli immobili censiti nel comune di ....., al Foglio 9, ex 15, part. nn. 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 126. Specifica il ricorrente nel presente ricorso di avere presentato l'istanza al fine di conoscere l'eventuale presenza di manufatti soprastanti i terreni di cui alle particelle indicate, l'epoca di costruzione e/o accatastamento degli stessi ed il professionista esecutore dell'accatastamento.

L'Agenzia del Territorio di ....., con nota del 17 luglio 2008, ha negato l'accesso ai documenti richiesti, specificando che, essendo gli immobili di cui alle particelle nn. 683, 685, 686 e 688 dei terreni, l'ufficio non detiene alcun fascicolo. L'amministrazione, a seguito dell'opposizione formulata dalla controinteressata proprietaria degli immobili, ha, poi, negato l'accesso ai fascicoli di cui agli immobili delle particelle nn. 682, 684, 687, 689 e 126.

Avverso tale nota il sig. ....., tramite il legale rappresentante, il 26 luglio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del 17 luglio 2008.

L'amministrazione, con nota del 19 agosto 2008, ha specificato che alcuni documenti, ed in particolare il fabbricato censito al foglio 15 mappale n. 788, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 15, comma 2 lett. d) del provvedimento n. 47054 del 16 giugno 2007 dell'Agenzia delle Entrate, a tenore del quale "le planimetrie di immobili iscritti ovvero ascrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'acceso non sia chiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale, o da persona da questi formalmente delegata".

Con riferimento agli altri documenti l'amministrazione ha precisato che, non avendo l'..... individuato nell'istanza l'interesse sottostante alla richiesta, ha ritenuto prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata sig.ra .....

Comunica, infine, l'amministrazione che il ricorrente, in data 25 luglio, ha presentato ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241 del 1990.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la legge n. 241 del 1990, così come modificata a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, stabilisce che nel caso in cui l'istante abbia esperito il rimedio amministrativo innanzi alla scrivente Commissione, il temine per la presentazione del ricorso giurisdizionale rimane sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della decisione della Commissione stessa, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio rifiuto sulla istanza di riesame; mentre la presentazione del ricorso

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

giurisdizionale, configurandosi quale "rimedio generale" esclude l'esperibilità del rimedio amministrativo.

Nel presente ricorso, il sig. ..... ha presentato ricorso giurisdizionale contestualmente alla presentazione del presente ricorso gerarchico improprio; la scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che il presente ricorso sia inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ……..

**Fatto**

Il sig. ……., genero della sig.ra ……., ha presentato, in data 14 maggio 2008, istanza di accesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ……., avente ad oggetto i documenti del fascicolo formatosi a seguito dell'esposto avverso l'avv. ……., presentato dall'odierno ricorrente.

L'amministrazione, con nota del 7 luglio 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti a causa dell'assenza di una motivazione a supporto dell'istanza e, dunque, di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso tale provvedimento il ricorrente, l'11 luglio 2008, ha proposto ricorso al Difensore Civico della Regione ……., il quale, con nota del 22 luglio 2008, ha dichiarato la propria incompetenza. Successivamente, il sig. ……. ha provveduto ad inviare il citato ricorso alla scrivente Commissione.

Si evidenzia che la vicenda alla base del presente ricorso è stato oggetto di un esposto alla Guardia di Finanza di ……..

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 12, comma 7, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che il ricorso sia inammissibile qualora presentato da soggetto non legittimato. L'odierno ricorso amministrativo è stato sottoscritto esclusivamente da ……., genero dell'istante, mancando della sottoscrizione o di apposita delega di ……. titolare dell'interesse ad accedere ai documenti indicati in narrativa.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: R.I.T.A. (Rappresentanza inquilini di T..... A..... )
contro
**Amministrazione resistente**: Fondazione E.N.P.A.M.

**Fatto**

Il presidente del Comitato rappresentanza inquilini di T..... A..... — RITA ha chiesto alla Fondazione E.N.P.A.M di potere accedere alle seguenti informazioni:

1. numero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea — G.U.C.E. sulla quale è stato pubblicato il bando di gara aperta per l'aggiudicazione del mandato di *advisor* per il programma di dismissione immobiliare affidato alla ..... S.r.l.
2. la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso del bando;
3. la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso dell'appalto aggiudicato;
4. il responsabile del procedimento.

Specifica il ricorrente che l'E.N.P.A.M. ha deliberato il mandato alla ..... S.r.l.. come *advisor* per un programma di dismissione immobiliare in corso e che l'edificio denominato ..... situato nel Centro Direzionale di ..... rientra nel citato programma di dismissione

Specifica il ricorrente che la normativa in tema di accesso si applica al resistente atteso che l'E.N.P.A.M, nonostante la trasformazione in fondazione, permane nell'elenco delle amministrazioni pubbliche dello Stato di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004, tabella 1, ed è menzionato nella circolare n. 1 dell'11 gennaio 2006 con la quale il Ministero dell' Economia ha elencato gli organismi di diritto pubblico. Ricorda infine, il ricorrente che il d.lgs. n. 163 del 2003 comprende tra gli organismi di diritto pubblico tutti gli enti previdenziali che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, quale la resistente.

Avverso il silenzio rigetto il presidente del Comitato rappresentanza inquilini di T..... A..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Fondazione E.N.PAM. l'esibizione ed il rilascio del documento.

**Diritto**

Il ricorrente ha chiesto di conoscere il numero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea — G.U.C.E. sulla quale è stato pubblicato il bando di gara aperta per l'aggiudicazione del mandato di *advjsor* per il programma di dismissione inmobiliare; la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso del bando; la data e la testata giornalistica dove è stato pubblicato l'avviso dell'appalto aggiudicato ed il responsabile del procedimento.

Al riguardo sì osserva che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo" ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistici della loro disciplina sostanziale", e il comma 4 del medesimo art. 22, stabilisce che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo".

Dal combinato delle disposizioni citate si desume che le informazioni richieste, non rivestendo la forma di documento amministrativo, non ricadono nell'ambito dì applicazione della legge generale sull'attività dei pubblici poteri e il diritto di accesso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola – S.N.A.L.S., Segreteria provinciale di .....
contro
**Amministrazione resistente**: I.I.S. "....." e altri

**Fatto**

Il segretario provinciale del sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola – S.N.A.L.S.- segreteria provinciale di ....., al fine di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha svolto un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Infatti, il D.M. 26 agosto 1992, allegato 1, art. 5, recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", stabilisce che per assicurare corrette misure per l'evacuazione, in caso di emergenza, è fissato "il numero massimo di 26 persone per aula" (c.d. massimo affollamento).

Nell'ambito dello svolgimento di tale attività il ricorrente ha presentato istanza di accesso a I.I.S. "*aaaa*", IC "*bbbb*", IC "*cccc*", IC "*dddd*", SMS P.R. "*eeee*", avente ad oggetto il verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso ed il numero della popolazione scolastica specificata per ogni locale ed il certificato di prevenzione incendi.

L'IC "*cccc*", con nota del 20 giugno, ha consentito l'accesso ai soli documenti dal medesimo detenuti, ossia i certificati prevenzione incendi relativi ai plessi di ....., ..... e .....

L'IC "*dddd*", con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 agosto, ha comunicato di non essere in possesso dei chiesti documenti e di avere provveduto ad inviare la richiesta all'ufficio tecnico del comune di ....., quale amministrazione detentrice dei documenti.

**Diritto**

L'art. 2 dello statuto dello S.N.A.L.S., prevede che il sindacato ha l'obiettivo di "tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro scolastico".

Pertanto, rientrando tra le finalità del sindacato la tutela delle condizioni professionali del lavoro scolastico, legittimamente il segretario provinciale di ..... ha proposto le istanze di accesso su menzionate.

Tuttavia, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione". Le amministrazioni resistenti, dunque, sono tenute a rilasciare solo i documenti in proprio possesso e a trasmettere la richiesta all'amministrazione competente (art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006).

**PQM**

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita I.I. S. "*aaaa*", IC "*bbbb*", IC "*cccc*", IC "*dddd*", SMS P.R. "*eeee*", ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Appuntato scelto in congedo .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Regione Carabinieri ..... – SM – Nucleo Relazioni con il pubblico

**Fatto**

L'Appuntato scelto in congedo ....., dopo essere stato rinviato dal Comando Regione al servizio sanitario nazionale, ha presentato al Comando Regione Carabinieri ..... due istanze di accesso: la prima del 1 luglio 2008 è stata accolta dall'amministrazione con provvedimento del 4 luglio 2008; la seconda, del 19 maggio 2008, ha ad oggetto "copia delle normative eseguite che rendono lecita l'attuazione della procedura imputata nel particolare ai Capitoli 3, 4, 5, 6, 7 con preghiera di estrazione delle norme attinenti anche allo schedario Ufficio congedo della regione ..... avente n. tel. .....".

L'amministrazione, con nota del 6 giugno 2008 ha rigettato l'istanza di accesso, ricordando al ricorrente che avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al TAR nel termine di trenta giorni, ovvero, nello stesso termine, può chiedere che la decisione sia riesaminata dalla Commissione per l'accesso.

L'app. sc. ....., il 17 luglio 2008, ha erroneamente inviato la richiesta di riesame del provvedimento indicato al Comando Regione Carabinieri ....., il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione il 12 agosto, pervenuto il 27 agosto.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento del 6 giugno 2008 e che la richiesta di riesame, erroneamente inviata al Comando Regione Carabinieri ....., reca la data del 17 luglio successivo, pervenuta alla scrivente Commissione il 27 agosto, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Maresciallo Capo ....., c/o Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri – Sezione di Impronte e Fotografia .....
contro
**Amministrazione resistente**: Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Regione Carabinieri .....

**Fatto**

Il M.llo Ca. ....., l'11 luglio 2008, ha presentato al Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Regione Carabinieri ..... istanza di accesso a tutti i documenti relativi alla domanda di licenza ordinaria del 21 giugno 2008, ivi inclusa la domanda stessa ed ogni altro atto collegato e/o originato con la domanda. Chiarisce il M.llo Ca. ....., nel presente ricorso, di avere assunto la posizione di persona danneggiata dal reato nel procedimento riguardante la presunta distruzione del documento indicato ad opera del proprio superiore gerarchico.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990.

Successivamente l'amministrazione, con nota del 4 settembre, ha comunicato di non essere in possesso della domanda di licenza perché distrutta in attesa della presentazione della nuova domanda, ha consentito l'accesso ai documenti custoditi nella pratica n. 153 di protocollo ordinario dell'anno 2008, classificati con i numeri: 2, 4 e 4.1, 6, 7 , 8 , 9, mentre sono stati esclusi i documenti contenuti nella medesima pratica n. 153 di protocollo ordinario dell'anno 2008, classificati con i numeri: 1, 3, 5 e 10, ossia quei documenti che attengono alla "valutazione della vicenda relativa alla convocazione e ai colloqui intercorsi tra il ricorrente e il comandante della sezione di Impronte e Fotografia a far data dal 4 luglio 2008", trattandosi di documenti oggetto di valutazione da parte del Superiore Comando di Corpo.

Avverso il provvedimento di rigetto, il M.llo Ca. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri ....., l'esibizione ed il rilascio del documento.

Il Comando Regione Carabinieri ....., ha chiarito a questa Commissione le ragioni per le quali si è formato il silenzio rigetto sull'istanza dell'11 luglio, ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere atteso che il ricorrente ha avuto accesso, sia pure parziale, ai chiesti documenti.

**Diritto**

Il ricorso avverso il silenzio rigetto è da ritenere assorbito in quello presentato avverso il provvedimento di rigetto del 4 settembre.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla domanda di licenza ordinaria del 21 giugno 2008 per potersi difendere nel procedimento penale nel quale ha assunto la posizione di persona danneggiata. Al riguardo si rileva che l'art. 22 della legge n. 241/1990, stabilisce che l'istante debba essere titolare di un interesse

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato" .

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Prof. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Dirigente scolastico del Liceo classico statale "....." di .....

**Fatto**

Con istanza del 25 agosto 2008, il prof. ..... che aveva svolto le funzioni di insegnante presso l'istituto "....." di ..... nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al dirigente di tale istituto "di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori dell'allora classe I^ C del liceo classico, in data 25 agosto 2005".

Con nota del 14 settembre 2007, detto dirigente ha inviato al prof. ....., "in evasione della sua richiesta", fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I^ C del liceo classico, datata 25 agosto 2005.

Con atto del 2 ottobre 2007 il prof. ..... ha proposto ricorso alla scrivente Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla "intera documentazione", la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto avvio di copia della menzionata lettera ciò perché non tutte e firme apposte erano leggibili, e, pertanto, avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di potere individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Questa Commissione, con provvedimento, dell'8 novembre 2007 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Il prof. ..... ha reiterato l'istanza di accesso, estendendola a "tutti i documenti ....dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera..." e, poi, ha proposto ricorso avvero il silenzio serbato sull'istanza.

Questa Commissione con provvedimento del 7 aprile 2008, al fine della notifica del ricorso ai controinteressati, ha invitato l'amministrazione a comunicare i nominativi e gli indirizzi dei genitori non identificati.

Con nota erroneamente datata 19 giugno 2008 il menzionato dirigente ha notificato il ricorso del prof. ..... a tutti i genitori della classe, e, quindi, non solo a quelli di numero minore, che avevano sottoscritto la lettera, ed ha comunicato allo ..... i nominativi e gli indirizzi dei genitori.

Con memoria del 28 maggio 2008 il prof. ..... ha insistito nella sua richiesta.

Questa Commissione, nella seduta del 10 giugno 2008, ha interrotto il termine per la decisione,ed ha invitato il dirigente scolastico a fornire chiarimenti in ordine alla data in cui è stata effettuata la comunicazione ai genitori della classe, a comunicare se qualcuno dei genitori abbia presentato opposizione e se sia scaduto il termine per la presentazione dell'opposizione da parte dei controinteressati. Infatti poiché la nota con la quale il dirigente scolastico ha notificato il ricorso del prof. ..... ai genitori reca una data errata, la Commissione ha chiesto di conoscere le informazioni su indicate.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Successivamente il prof. ..... ha presentato istanza di accesso al menzionato dirigente scolastico avente ad oggetto "la lettera in questione" citata nella nota erroneamente recante la data del 19 giugno 2008 prot. 283/08 prot/ris.

Avverso il silenzio rigetto il prof. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al dirigente scolastico del Liceo classico statale ".....", l'esibizione ed il rilascio del documento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il documento richiesto, ossia la "copia della lettera in questione" è menzionata nella lettera del prot. 283/08 prot/ris, pertanto è accessibile ai sensi dell'art. 7, comma 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 a tenore del quale "l'accoglimento della richiesta a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento".

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente scolastico del Liceo classico statale "....." a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto tecnico industriale ".....", di .....

**Fatto**

Il sig. ..... ha chiesto, per l'esercizio della propria funzione di docente, al Dirigente scolastico dell' Istituto tecnico industriale "....." di potere accedere al verbale della riunione del collegio dei docenti del 20 maggio 2008.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto tecnico industriale ".....", l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Specifica il ..... nel presente ricorso di essere membro della RSU e di essere componente di diritto del collegio docenti.

L'amministrazione ha comunicato di non avere potuto evadere la richiesta perché presso gli uffici competenti non è stata rinvenuta alcuna richiesta di rilascio di copie.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione dei documenti nei componenti del collegio dei docenti.

Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica agli stessi secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*).

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro - Direzione Provinciale del Lavoro di .....

**Fatto**

Il signor ....., legale rappresentante della società ..... S.r.l., dopo essere stato destinatario di un accertamento da parte della Direzione Provinciale del Lavoro – sede di ....., con conseguente contestazione di illeciti amministrativi, ha richiesto a questa stessa amministrazione "di potere acquisire copia integrale della documentazione di indagine degli Ispettori del competente Ministero, nonché delle segnalazioni ed indagini dei Carabinieri di ..... del 13.03.2008", per procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con nota del 16 giugno 2008, ha negato l'accesso, opponendo il proprio regolamento, D.M. n. 757/1994 (Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), ed in particolare il disposto degli articoli 2 e 3, lettere b) e c).

Pertanto, in data 24 luglio 2008, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Successivamente, in data 27 agosto 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, nella quale ha ribadito il proprio diniego.

**Diritto**

La Commissione, esaminata la memoria difensiva dell'amministrazione resistente, considera il ricorso in esame non fondato per i motivi che seguono.

Dall'esame della giurisprudenza consolidata sul tema (che ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata, cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604), nonché da ultimo della sentenza n. 1842/2008 del Consiglio di Stato, sezione VI, emerge infatti, in particolare nel caso di specie, la necessaria e primaria tutela della riservatezza dei lavoratori coinvolti nell'ispezione, garantendo la loro estraneità da possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie e/o di pressione.

Secondo il Consiglio di Stato "le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione – come enunciato dall'art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" ( art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono".

Ebbene, in via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie – all'art. 2, lettere b) e c) – "i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro", nonché "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie, o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

Per le ragioni esposte, in conclusione, la Commissione ritiene che il ricorso non debba essere accolto.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro

**Fatto**

Il signor ....., partecipante ad un concorso pubblico bandito dal Ministero del Lavoro, e risultato non idoneo alle prove scritte, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi - in data 7 giugno 2008, ha richiesto a questa stessa amministrazione di esercitare il diritto di accesso ai propri elaborati ed ai processi verbali dei criteri di valutazione delle prove scritte e della correzione dei propri elaborati.

L'amministrazione resistente, con nota del 10 luglio 2008, ha accolto parzialmente la suddetta istanza, differendo l'accesso per questi ultimi documenti al momento della chiusura delle operazioni concorsuali.

Pertanto, il signor ....., in data 28 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di differimento.

In data 12 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito al propria decisione di differimento in merito al richiesto

**Diritto**

La Commissione ritiene legittimo il differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione resistente in merito alla documentazione richiesta, che dovrà essere consegnata all'istante nel momento della chiusura delle operazioni concorsuali, ed il ricorso presentato contro il differimento stesso privo di fondamento, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: INAIL – sede di .....

**Fatto**

La signora ....., in servizio presso l'INAIL – sede di ....., con istanza dell'8 maggio 2008, ed una successiva integrazione alla stessa datata 19 maggio 2008, ha presentato a questa stessa amministrazione una richiesta di accesso volta ad avere la visione di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, per verificarne la corretta tenuta, nonché l'eventuale esistenza di atti di cui non fosse consentito l'inserimento.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, la signora ....., in data 24 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale tacito diniego.

In data 11 agosto 2008, è pervenuta alla Commissione una comunicazione da parte dell'Inail, nella quale l'odierna ricorrente dichiarava e sottoscriveva di avere preso visione dei documenti richiesti.

Tuttavia, la signora ....., in data 8 settembre 2008, ha trasmesso alla Commissione un ulteriore nota, nella quale ha specificato che, in realtà, durante l'accesso effettuato l'8 agosto scorso non le sono stati fatti visionare molti documenti relativi al suo fascicolo personale e, pertanto, ha rinnovato quanto richiesto nel ricorso presentato.

Successivamente, in data 15 settembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di avere concesso l'accesso alla signora ..... relativamente alla documentazione richiesta.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Regionale del .....

**Fatto**

Il signor ....., in servizio presso l'Istituto Itis ..... di ....., asserendo una lesione dei propri diritti derivante dal contenuto di una relazione ispettiva del 13 settembre 2007, ordinata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del ....., in data 30 maggio 2008, ha richiesto a quest'ultimo di conoscere, in riferimento alla suddetta relazione, "riguardo ai danni erariali accertati, quali conseguenti azioni amministrative ha messo in essere la Direzione Generale".

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, il signor ....., il 30 luglio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso presentato rileva la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nonché il collegamento tra tale situazione giuridica e gli eventuali documenti oggetto della domanda.

Tuttavia, nel caso di specie non si individuano dei documenti precisi in merito ai quali si vuole esercitare il diritto di accesso, ma si formula una richiesta di mere informazioni, con una assoluta genericità della richiesta di accesso nell'indicazione della documentazione amministrativa richiesta da parte del ricorrente. Richiesta incompatibile, altresì, con il disposto dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/06, secondo cui "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Si rileva, infine, anche il contrasto con il disposto degli articoli 5 e 6 del dPR n. 184/2006, che prevedono espressamente - anche in tema di accesso formale agli atti amministrativi – che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione".

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Liceo Classico "....." – Roma

**Fatto**

La signorina ....., neodiplomata, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessaria tutela giurisdizionale degli stessi - derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altre studentesse sue colleghe all'esame di maturità, in data 12 luglio 2008, ha richiesto al dirigente scolastico competente del Liceo Classico "....." di Roma di potere accedere ai verbali della Commissione d'esame, al fine di conoscere i criteri valutativi stabiliti e adottati per l'attribuzione motivata di massimo 5 punti di bonus nei suoi confronti, ed in particolare, di conoscere, relativamente alla sottoscritta e a tre colleghe, i voti di ammissione all'esame rispetto a tutte le materie (scrutinio finale), i voti conseguiti nelle tre prove scritte e nella prova orale, i punti di bonus assegnati e la connessa adeguata motivazione.

L'odierna ricorrente ha, inoltre, richiesto di conoscere come è stato valutato il credito formativo per la sua frequenza al VII anno di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica di S. Cecilia di Roma.

Con nota del 25 luglio 2008, il dirigente scolastico, investito della suddetta istanza di accesso, l'ha respinta per motivi di privacy, relativamente alle informazioni documentali concernenti le altre studentesse, candidate diverse dall'interessata signorina .....

Pertanto, quest'ultima, in data 31 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) ……..

**Fatto**

Il signor ……., avendo sostenuto e non superato l'esame di abilitazione all'insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) ……., in data 10 giugno 2008, ha chiesto agli uffici competenti della medesima amministrazione di potere avere accesso alla documentazione concernente la prova scritta sostenuta, i verbali relativi alla valutazione degli esami sostenuti ed il documento contenente i risultati finali da lui sottoscritto in data 28 maggio 2008.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, nei termini di legge, il signor ……., il 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di un accesso endoprocedimentale ed essendo egli stesso parte del procedimento rispetto al quale ha chiesto di esercitare il diritto di accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Questura di .....

**Fatto**

Il signor ....., assistente della Polizia di Stato in forza presso la Questura di ....., in data 2 luglio 2008, ha richiesto a questa stessa amministrazione l'accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti di seguito indicati:

- programmazione settimanale dal 9 giugno al 15 giugno 2008;
- ordine di servizio del 10 giugno 2008;
- domanda di congedo ordinario dal 5 giugno all'11 giugno 2008, formulata dallo stesso istante;
- brogliaccio di servizio iniziato in dotazione al Corpo di Guardia della Questura;
- relazione di servizio del 21 giugno 2008, redatta dal Medico della Polizia, per la visita fiscale dello stesso istante.

La Questura di ....., con nota del 14 luglio 2008, ha rigettato la suddetta istanza di accesso, poiché priva di motivazione, così come richiesto dalla normativa in materia.

Pertanto, il signor ....., in data 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego.

In data 7 agosto 2008, l'amministrazione interessata ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il proprio diniego alla suddetta istanza, anche in base al disposto del D.M. n. 415/94 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina l'accesso per la tipologia di atti richiesti dall'odierno ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, è infatti senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005.

L'istante ha, infatti, richiesto atti che lo riguardano direttamente o che, in ogni caso, sono ricollegabili alla sua attività di assistente della Polizia di Stato presso la Questura di .....

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

In merito al richiamo al disposto del D.M. n. 415/94 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina l'accesso per la tipologia di atti richiesti dall'odierno ricorrente, si osserva che le categorie di atti richiesti, per lo più di diretto interesse del ricorrente (domanda di congedo ordinario dal 5 giugno all'11 giugno 2008, formulata dallo stesso istante; relazione di servizio del 21 giugno 2008, redatta dal Medico della Polizia, per la visita fiscale dello stesso istante.) non sono riconducibili alle fattispecie delineate nel regolamento stesso.

In ogni caso, con riferimento al caso di specie, si riporta la recente giurisprudenza del T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 aprile 2008 , n. 2746, secondo cui l'individuazione degli atti sottratti all'accesso (demandata alle singole Amministrazioni) a fronte di motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, alle relazioni internazionali, alla politica monetaria e valutaria, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, nonché alla riservatezza dei terzi, persone o gruppi, consente alle stesse solo la mera individuazione tipologica dei relativi atti ed esclude qualsivoglia iniziativa che possa alterare tali criteri delimitativi. A tanto consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di documenti riconducibili ad una delle categorie degli atti predetti, resta preclusa all'Amministrazione, ed in sede giurisdizionale al giudice, qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto dell'ostensione di quegli atti, essendo già stata la stessa definita in astratto, con forza normativa.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture

**Fatto**

Il Dott. ....., in data 9 giugno 2008, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture copia dei contratti di lavoro ad oggi stipulati, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, a seguito della conclusione della procedura concorsuale, bandita dalla medesima amministrazione, alla quale aveva partecipato collocandosi al settimo posto della graduatoria di merito. Il ricorrente ha richiesto anche copia del decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, con i relativi estremi di registrazione, e del decreto di ripartizione dei fondi assegnati per la procedura concorsuale in questione.

A fondamento dell'istanza di accesso l'odierno ricorrente ha asserito un presunto danno dei suoi interessi derivante dallo scorrimento della suddetta graduatoria, benché non ancora pubblicata, e la conseguente necessaria tutela giurisdizionale degli stessi.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 giugno 2008, ha negato l'accesso, evidenziando che i documenti richiesti (decreto di approvazione della graduatoria, contratti individuali di lavoro, decreto di ripartizione dei fondi) sono attualmente in corso di perfezionamento ed invitando il ricorrente a riproporre l'istanza di accesso nel momento in cui tali atti verranno finalizzati con l'apposizione del visto da parte dell'organo competente.

Pertanto, il Dott. ....., in data 4 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia

**Fatto**

La Dott.ssa ....., partecipante al concorso per 200 posti di Notaio, indetto con d.D.G. del 2004, e risultata non idonea ai fini dell'ammissione alle prove orali, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi - derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altra partecipante di un precedente concorso, in data 30 maggio 2008, ha richiesto al Ministero della Giustizia l'accesso alle note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani del 24 ottobre 2005 e del 5 luglio 2006 ed alla relazione della Commissione del concorso, al quale ha preso parte, depositata il 18 gennaio 2008.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso, con nota dell'8 luglio 2008, relativamente a quest'ultimo documento, negandolo invece per le note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani.

Pertanto, la Dott.ssa ....., in data 7 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

**Diritto**

La Commissione ritiene fondato il ricorso presentato dalla Dott.sa ....., poiché - conformemente a sue precedenti pronunce, nonché alla giurisprudenza maggioritaria, e al disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 - la stessa fonda la propria istanza sulla necessità della tutela dei propri diritti, richiedendo della documentazione (note della Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani) relativa ad altro concorso, al quale non ha preso parte, ma comunque attinente alla propria procedura concorsuale.

Detti documenti, infatti, contengono istruzioni di massima al concorso, che da un esame da parte dell'odierna ricorrente potrebbero risultare contenenti vizi di contraddittorietà rispetto alla procedura concorsuale alla quale questa ha preso parte, rivelando così eventuali profili di disparità di trattamento rispetto ad altri partecipanti di un precedente concorso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia

**Fatto**

L'avv. ....., giudice di pace presso la sede distaccata di ..... dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma, in data 23 giugno 2008, ha richiesto al Ministero della Giustizia di avere copia del progetto finale predisposto da questa stessa amministrazione inerente alla individuazione e alla qualificazione della sede distaccata in .....

L'amministrazione resistente, con nota del 8 luglio 2008, ha respinto la suddetta istanza, ritenendola priva di un interesse diretto legittimante.

Pertanto, l'avv. ....., in data 11 agosto 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale provvedimento di diniego.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, infatti, sussiste un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, per conoscere l'ambito territoriale delle proprie competenze e quindi per poter svolgere correttamente il proprio operato di Giudice di pace.

Infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Commissione e del giudice amministrativo ritiene che "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 2779 del 9 marzo 2004 nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, v. Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Circolo Canottieri ..... – Sporting Club
contro
**Amministrazione resistente**: Capitaneria di Porto di ..... – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Fatto**

Il Presidente del Circolo Canottieri ..... – Sporting Club, in data 10 giugno 2008, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di ..... di potere avere accesso al fascicolo di atti venutosi a creare successivamente all'ispezione effettuata nei locali del circolo da parte di due militari inviati dalla stessa amministrazione.

Con provvedimento del 14 luglio 2008, quest'ultima ha negato il diritto di accesso richiesto asserendo la mancanza – a seguito del sopralluogo effettuato – di qualsiasi attività di natura gestionale/amministrativa.

Pertanto, in data 12 agosto 2008, il Presidente del Circolo ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego dell'ente resistente.

In data 8 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito la propria decisione di diniego in merito alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente, volta all'accesso a documentazione coperta da segreto istruttorio.

**Diritto**

La Commissione ritiene di non dovere accogliere il presente ricorso, poiché – anche dall'esame della memoria presentata dall'amministrazione resistente – è emerso che gli atti richiesti sono oggetto di segreto istruttorio, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., in seguito all'attività di polizia giudiziaria svolta dai militari inviati dalla Capitaneria di Porto di .....

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Società ……. S.r.l.

**Fatto**

Il consigliere ……., nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla carica ricoperta, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego della Società ……. S.r.l. sulla sua istanza di accesso volta ad ottenere alcune informazioni in merito alla stessa società.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si evidenzia che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Società …….. S.r.l., partecipata interamente dal comune di ……., non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico o, in subordine, il Tribunale Amministrativo Regionale.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Polizia Stradale di ……

**Fatto**

Il signor …….. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego della Polizia Stradale di ……. del 20 giugno 2008 alla sua istanza di accesso del 4 giugno 2008, volta ad ottenere copia della documentazione inerente ad una pratica aperta nei suoi confronti a seguito di un accertamento con autovelox, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

**Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 21 agosto 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Automobil Club d'Italia

**Fatto**

Il signor ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il parziale differimento dell'Automobil Club d'Italia su parte della sua istanza di accesso del 10 luglio 2008, volta ad ottenere copia della documentazione concernente una prova concorsuale alla quale aveva preso parte, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

**Diritto**

In via preliminare, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/1990, un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Sotto tale profilo, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

Entrando nel merito del ricorso in esame, questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso del partecipante ad un concorso, poiché lo stesso vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della procedura: secondo il T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 22 dicembre 2006, n. 2528, infatti, "i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti (compresi gli elaborati delle prove, i titoli esibiti dagli altri candidati ed i verbali della Commissione) in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato - da quelli della generalità degli appartenenti alla comunità - in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante alla procedura in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica".

Il signor ....., inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, così come novellata, le cui disposizioni sono state fatte proprie, oltre che da questa Commissione, anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007).

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, in merito ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R., in particolare, ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Pertanto, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico riconoscimento del suo diritto quale partecipante alla procedura concorsuale di cui si discute, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Tuttavia, per la documentazione per la quale l'amministrazione ha disposto il differimento dell'esercizio del diritto di accesso, la Commissione ritiene che questa dovrà essere consegnata all'istante nel momento della chiusura delle operazioni concorsuali da parte dell'amministrazione ed il ricorso presentato contro il differimento stesso privo di fondamento.

**PQM**

La Commissione per i documenti per i quali è stato negato l'accesso accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; per la documentazione il cui accesso è stato differito, la Commissione respinge l'accesso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di …….

**Fatto**

Il signor …….. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di …….. sulla sua istanza di accesso del 9 luglio 2008, volta ad ottenere copia della documentazione inerente l'attribuzione di incarichi ad alcuni professionisti per la formazione del Piano strutturale comunale e della relativa relazione geomorfologica, asserendo un danno a proprio carico derivante da detta assegnazione.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni Comune di …….. non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Regionale di .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 23 luglio 2008, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Regionale di ..... di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico.

Non avendo avuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, perchè gli venga riconosciuto il diritto di accesso su quanto richiesto.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio scolastico regionale di .....

**Fatto**

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2006 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2005. Il dott. ..... (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 26 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo degli "esperti incaricati di espletare ore di docenza per l'anno scolastico 2004/2005" senza ricevere risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito il dott. ..... ha presentato ricorso in data 24 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott. .....) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidati incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott. .....

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. ……..
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Carabinieri - Corte costituzionale

**Fatto**

Il Sig. ……., in servizio presso il Comando dei Carabinieri - Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del Luogotenente …… (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al …… (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al …… Contro tale diniego, il sig. …… ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al ……., in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*). Contro tale decisione il …… ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa. Nella seduta del 10 giugno la scrivente rilevava di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo 2008 al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo la scrivente osservava che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Successivamente il sig. ……., in data 21 luglio u.s., ha presentato nuova istanza di accesso all'amministrazione chiedendo i documenti relativi sia al controinteressato …… che agli altri militari che hanno beneficiato della proroga e per i quali non è stato disposto il trasferimento ad altro reparto come invece accaduto nei confronti dell'odierno ricorrente. In data 29 luglio l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento meramente confermativo dei precedenti dinieghi. Contro tale ultima determinazione il sig. …… in data 31 luglio 2008 ha proposto nuovo gravame dinanzi alla scrivente, contestando la pronuncia del 10 giugno di inammissibilità e insistendo per l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione conferma la pronuncia di inammissibilità nei confronti dell'istanza tesa a conoscere i documenti relativi al sig. …….. e del relativo provvedimento dell'amministrazione del 29 luglio, trattandosi di atto meramente confermativo del precedente diniego, come sostenuto anche da parte resistente con memoria del 6 agosto u.s..

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

In merito ai documenti relativi alle proroghe disposte dal Comando dell'Arma dei carabinieri nei confronti di altri militari, la Commissione osserva che trattasi di nuova domanda di accesso formulata dall'odierno ricorrente e sulla quale l'amministrazione non si è pronunciata nel provvedimento oggi impugnato. Peraltro, rispetto a tali documenti, la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei militari nei cui confronti la proroga del trasferimento è stata concessa e ai quali il presente gravame va notificato.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile con riferimento ai documenti relativi al Luogotenente .....

Con riguardo ai documenti relativi agli altri militari, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal brigadiere ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Prof.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente** : Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. "....." di .....

**Fatto**

La prof.ssa ....., docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. "....." di ..... , alla quale era stata inviata contestazione per doglianze sui suoi obblighi professionali , mosse dagli studenti nell'assemblea del 15-12-2007, con istanza del 22-2-2008, al fine di tutelare i suoi diritti nelle competenti sedi , ha chiesto al Dirigente di detto Istituto copia della richiesta di assemblea, del verbale della stessa e del documento inviato ad esso Dirigente .

Con nota del 15-3-2008 il Dirigente ha rinviato l'accesso alla conclusione del procedimento , e ciò "a tutela dei soggetti minori che hanno rappresentato le doglianze".

Con atto dell'11-4-2008, pervenuto il 17-4-2008, la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione. Nella seduta del 9 maggio 2008 la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati individuabili soltanto dal Dirigente, nelle persone dei genitori dei minori che hanno richiesto l'assemblea e partecipato alla stessa, ha disposto che tale Dirigente provvedesse:

1) a dare comunicazione della richiesta di accesso a detti controinteressati, avvertendoli che entro dieci giorni da tale comunicazione potranno presentare motivata opposizione alla domanda di accesso;

2) ad inviare a questa Commissione copia di eventuali opposizioni oppure a comunicare la mancanza di opposizioni.

In data 23 luglio u.s. l'amministrazione ha dimostrato di aver assolto l'incombente, allegando gli atti di opposizione all'accesso dei controinteressati.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego o di differimento come nel caso in esame. Peraltro, le circostanze addotte dai controinteressati stessi nell'atto di opposizione (timore di subire "ritorsioni" da parte della ricorrente nel corso dell'anno scolastico successivo), non attengono al bilanciamento di interessi che rappresenta la *ratio* della comunicazione ai terzi controinteressati. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Nel caso di specie il suddetto bilanciamento deve essere risolto a favore dell'accedente, atteso che i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza sembrerebbero essere dati comuni e quindi recessivi rispetto all'esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90. per questi motivi si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

Sull'accessibilità degli autori di denunce, segnalazioni o esposti si riporta per la sua chiarezza una decisione del giudice amministrativo di secondo grado giusta la quale: "Nell'ordinamento delineato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto di diritti deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza - foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggono al controllo dell'autorità giudiziaria -, atteso che, per un verso, la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana e, per altro verso, l'eccessiva tempestività dell' accesso può tutt'al più giustificarne un breve differimento se ciò è opportuno per gli sviluppi dell'istruttoria" (Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 1998, n. 823; negli stessi termini, più recentemente, Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

Per questi motivi si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture- Direzione generale del personale- Ufficio concorsi

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 4 posti di dirigente. In base alla graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale l'ing. ..... figurava al sesto posto. Riferisce altresì di aver appreso "informalmente" delle assunzioni disposte dall'amministrazione, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, nei confronti dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Risulta inoltre al ricorrente che l'amministrazione avrebbe stipulato un numero di contratti superore a quello dei posti messi a concorso, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria di merito. Pertanto con istanza di accesso ricevuta dalla parte resistente lo scorso 16 giugno, l'ing. ..... chiedeva copia dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero successivamente alla procedura concorsuale di cui sopra e di tutti "gli atti e i provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei suddetti contratti di lavoro".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 12 agosto l'ing. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente non è controvertibile, trattandosi di documenti relativi al concorso al quale lo stesso ha preso parte, collocandosi a ridosso delle posizioni utili per l'assunzione.

Gli atti richiesti con l'istanza del giugno scorso, invero, appaiono funzionali a verificare che l'amministrazione non sia incorsa in una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere – segnatamente la disparità di trattamento – nella conclusione dei contratti di lavoro oggetto dell'istanza di ostensione. Le considerazioni che precedono, ovviamente, rilevano in quanto i documenti richiesti siano stati effettivamente formati o detenuti dall'amministrazione, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di averne avuto notizia in via informale e che, dunque, la loro esistenza è meramente presunta dall'ing.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

..... Viceversa si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Inoltre, con riferimento specifico ai contratti di lavoro (ove stipulati), la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei lavoratori assunti con tali contratti e ai quali il presente gravame va notificato, essendo, viceversa, immediatamente ostensibili il decreto di approvazione della graduatoria, gli atti con i quali il Ministero ha deciso di stipulare i contratti richiesti, nonché gli atti di spesa coi quali la resistente si è determinata alla saturazione dei fondi previsti a copertura della procedura concorsuale.

**PQM**

La Commissione, parzialmente decidendo, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Quanto ai contratti di lavoro richiesti dal ricorrente, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'Ing. ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006, riservando la relativa decisione.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "....." di .....

**Fatto**

Il prof. ....., docente abilitato all'insegnamento di matematica e fisica presso le classi IA IC e IIC dell'istituto resistente, riferisce di aver subito una sanzione disciplinare nel mese di giugno 2008 dovuta ad asserite gravi mancanze nel processo di valutazione della classe IA effettuato a conclusione del primo trimestre. Conseguentemente, in data 19 giugno u.s. l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso ai verbali degli scrutini delle classi IA, IC e IIC sia di fine trimestre che di fine anno scolastico.

In data 24 giugno il Dirigente dell'istituto chiedeva al ..... di formalizzare la richiesta per iscritto. Dopo aver rinnovato la richiesta, in data 10 luglio u.s. il Dirigente negava l'accesso, in quanto i documenti richiesti sarebbero coperti da segreto di ufficio e quindi riservati. Inoltre, nel provvedimento impugnato, un ulteriore motivo di diniego è rappresentato dal non aver il ricorrente partecipato agli scrutini per le classi IC e IIC. Contraddittoriamente, poi, il citato provvedimento concede l'accesso ai verbali della classe IA, invitando il ricorrente a concordare con gli uffici amministrativi le modalità dell'accesso.

Contro tale provvedimento il ..... in data 7 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 11 settembre u.s. sono pervenute le controdeduzioni di parte resistente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo si rileva il carattere non riservato degli scrutini di classe e dei relativi verbali, come in più di un'occasione ricordato dal giudice amministrativo (tra le altre, TAR Catania, Sez. III, 28 gennaio 2003, n. 129). Tale profilo, d'altronde, è confermato dalla stessa amministrazione nel momento in cui concede l'accesso ai documenti richiesti sia pure soltanto per una delle tre classi richieste dall'odierno ricorrente. Quanto all'interesse a conoscere anche i verbali degli scrutini relativi alle altre due classi (IC e IIC) esso sussiste contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto nel provvedimento impugnato.

Appare evidente, invero, che essendo titolare di alcuni insegnamenti nelle classi da ultimo citate il ..... sia titolare di interesse sufficientemente qualificato all'ostensione dei relativi verbali, nonostante l'assenza alle sedute durante le quali i verbali stessi sono stati redatti. Ciò anche in considerazione della sanzione disciplinare irrogata all'odierno ricorrente le cui ragioni sembrano in stretto collegamento con i documenti oggetto dell'istanza. Le circostanze addotte da parte resistente a tale riguardo e relative all'assenza di collegamento tra i documenti richiesti e la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente appaiono, pertanto, destituite di giuridico fondamento. Per tali motivi il diniego opposto è illegittimo e l'accesso deve essere consentito.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria

**Fatto**

Il sig. ....., assistente del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di ....., in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni accusava alcune patologie per le quali gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio nel 1995. Al fine di poter usufruire del congedo straordinario per cure termali chiedeva all'amministrazione, con istanza del 8 aprile 2008, di poter accedere alla documentazione attestante la dipendenza da causa di servizio della patologia riportata. L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta e contro il silenzio formatosi il sig. ..... ha presentato ricorso (non recante data alcuna e pervenuto il 12 agosto u.s.) chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 8 maggio 2008 e che l'istanza di riesame, priva di data, è pervenuta il 12 agosto 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sigg.ri ..... e .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di .....

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di essere proprietario di un immobile sito in ..... insieme alla sorella ..... Nel gennaio 2003 i proprietari decidevano di avviare i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile al fine di eliminarne le barriere architettoniche. I lavori, progettati e diretti dall'arch. ....., risultavano (una volta conclusi) assolutamente difformi rispetto ai progetti depositati in Comune. Di talché gli odierni ricorrenti si rifiutavano di corrispondere la parcella richiesta dall'arch. ..... per un importo di 35.000 euro. La vicenda veniva portata all'esame del giudice civile, dove tutt'ora è pendente una causa per opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo emesso in base alla parcella non onorata e vidimata dal Consiglio dell'ordine resistente.

Successivamente, in data 2 agosto 2007, i sigg.ri ....., ritenendo che il presidente del consiglio dell'ordine degli architetti avesse violato le norme deontologiche in materia di vigilanza del consiglio medesimo sull'attività svolta dai suoi iscritti relativamente alla vicenda in questione, presentavano esposto nei confronti del presidente ..... e dell'architetto .....

In data 2 luglio 2008 gli odierni ricorrenti hanno inoltre presentato richiesta di accesso al verbale della resistente in cui è stato analizzato l'esposto sia nei confronti del ..... che del ..... Il consiglio dell'ordine in data 28 e 30 luglio ha negato l'accesso con riferimento al verbale in cui è stato esaminato l'esposto nei confronti del ....., ritenendo gli istanti non titolari di interesse qualificato all'ostensione, consentendolo rispetto al verbale di "presentazione" al consiglio della vicenda concernente i fratelli ....., chiedendo, con riferimento a quest'ultimo, il rimborso dei costi di riproduzione e di euro 20,00 per diritti di visura e ricerca.

Contro tali determinazioni i fratelli ....., in data 7 agosto u.s. hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione, impugnando, oltre agli atti appena menzionati, anche l'ulteriore provvedimento di rigetto, sempre del 28 luglio, relativo al rilascio della parcella presentata dal ..... nonché alla copia della parcella liquidata dalla relativa commissione. In tale ultimo caso il consiglio ha negato l'accesso, oltre che per mancato pagamento di euro 70,00, anche per carenza di interesse dei richiedenti.

**Diritto**

Con riferimento all'ultimo dei provvedimenti impugnati col presente gravame, e con specifico riguardo ai costi richiesti da parte resistente, la Commissione non può che rilevare come ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, l'esercizio dello stesso – una volta riconosciuto dall'amministrazione – è subordinato solo ed esclusivamente ai costi di riproduzione necessari per predisporre le copie a favore dell'accedente. Non si giustifica, pertanto, la richiesta di 70,00 euro formulata dal

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Consiglio dell'ordine che, in quanto tale, si atteggia a illegittima misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo perfetto.

Quanto alle prime due determinazioni impugnate, la Commissione rileva la titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. La conoscenza dei verbali e delle statuizioni in esso contenute concernenti l'esposto presentato vale, invero, a qualificare in modo sufficientemente preciso l'interesse dei richiedenti, anche in considerazione della vicenda che fa da sfondo al presente gravame e che evidentemente mette in rapporto i ricorrenti con l'architetto ..... Pertanto si ritiene che il ricorso debba essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare- I reparto – II divisione – Reclutamento sottufficiali

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di aver partecipato al concorso allievi Marescialli indetto con bando pubblicato sulla G.U. del 19 dicembre 2003 risultando, all'esito delle prove, idoneo non vincitore. In data 21 maggio 2008 l'odierno ricorrente chiedeva all'amministrazione di poter accedere alle tipologie di onorificenze rilasciate ad alcuni candidati nonché "conferma del fatto che i partecipanti al concorso hanno svolto servizio presso la Marina Militare".

In data 11 giugno 2008 l'amministrazione negava l'accesso; contro tale diniego, in data 1 luglio, il Sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 28 luglio), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c)*, ne determina l'inammissibilità.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di aver presentato istanza di accesso, ricevuta dall'amministrazione in data 8 maggio 2008, con la quale il richiedente chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

1) attestazione comprovante la data di inizio e la data di fine del periodo di malattia riferito al certificato di malattia rilasciato dal dott. ..... in data 29 settembre 2003;

2) attestazione del giorno preso come riferimento per il calcolo degli emolumenti corrisposti al ricorrente per il indennità di malattia;

3) attestazione delle date di inizio e fine di ogni periodo di malattia usufruito dal ricorrente nell'anno 2003 e relativi corrispettivi economici corrisposti;

4) totale giornate malattia per l'anno 2003.

Non avendo ottenuto risposta all'istanza predetta, in data 1 luglio 2008 il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 28 luglio), chiedendo il rilascio dell'intera documentazione di cui ai punti 1-4.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

Le considerazioni che precedono, tuttavia, si riferiscono all'ipotesi in cui la documentazione richiesta dal sig. ..... sia già esistente presso l'amministrazione (il dubbio deriva dalla circostanza che il ..... fa riferimento nella richiesta di accesso indirizzata a parte resistente ad "attestazioni", termini che potrebbe far pensare che i documenti siano detenuti dall'INPS), valendo, in caso contrario, il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusti il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Aeronautica Militare di Roma

**Fatto**

Il sig. ....., a seguito di presentazione di precedente gravame alla scrivente (in data 6 marzo 2008, deciso con pronuncia di accoglimento il successivo 7 aprile), è venuto a conoscenza di memoria depositata dall'amministrazione resistente nel corso del predetto procedimento giustiziale in data 4 aprile 2008. Il 7 giugno 2008, pertanto, chiedeva all'amministrazione resistente copia della memoria in questione. L'amministrazione con nota del 19 giugno 2008, ha comunicato all'odierno ricorrente di aver chiesto parere alla scrivente Commissione, differendo di fatto l'accesso dell'..... Dopo aver reiterato la richiesta il 16 luglio u.s., e dopo altro provvedimento confermativo del differimento dell'amministrazione recante la data del 22 luglio successivo, in data 7 agosto il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente si rileva che in effetti questa Commissione, nella seduta del 22.07.2008, ha adottato il parere chiesto dal Comando Aeronautica Militare di Roma, attualmente amministrazione resistente, nel senso dell'accessibilità del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Successivamente, con fax in data 22 agosto 2008, la stessa amministrazione ha comunicato alla scrivente commissione di aver trasmesso il 21 agosto 2008 all'..... la memoria difensiva, documento oggetto dell'originaria richiesta d'accesso.

Pertanto, con l'esibizione del documento richiesto risulta soddisfatto l'interesse sotteso all'odierno ricorso.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Aeronautica Militare di Roma – Commissione sanitaria di appello

**Fatto**

Il sig. ..... ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti sanitari detenuti dall'amministrazione resistente e riguardanti la persona del richiedente. Tra gli atti, per i quali è stata presentata istanza di accesso in data 15 maggio 2008, veniva espressamente menzionata la lettera di trasmissione della documentazione dall'amministrazione resistente al Ministero della Difesa. La Commissione sanitaria di appello ha rilasciato i documenti richiesti, eccezion fatta per la suddetta lettera di trasmissione, per la quale l'odierno ricorrente provvedeva a reiterare la domanda di accesso in data 27 giugno u.s. non avendo ottenuto risposta alla seconda richiesta, in data 16 agosto 2008 il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio *medio tempore* formatosi, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente. Tale circostanza è confermata anche dal fatto che l'amministrazione ha rilasciato due dei tre documenti oggetto dell'istanza, rimanendo silente sulla lettera di trasmissione al Ministero per la quale, tuttavia e dato

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

lo stretto collegamento con la restante documentazione esibita al sig. ....., non si rinvengono ragioni ostative all'accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Direzione didattica 1° circolo di .....

**Fatto**

La sig.ra ....., docente presso l'amministrazione resistente, in data 23 giugno 2008 chiedeva alla Direzione didattica 1° circolo di ..... di poter accedere ad ogni atto relativo al colloquio sostenuto dalla stessa per la conferma dell'assunzione a tempo determinato, estendendo la richiesta ad ogni atto preliminare e conseguente al predetto colloquio. L'amministrazione in data 21 luglio rilasciava a persona incaricata dalla ricorrente copia del verbale del comitato di valutazione e del decreto di rinvio della conferma in ruolo. Da questi documenti risulta che il rinvio della conferma in ruolo è stato determinato da due relazioni presentate dal Capo dell'istituto scolastico e dal *tutor* non rilasciate alla richiedente. Pertanto, in data 20 agosto u.s., la sig.ra ..... ha presentato ricorso contro il parziale diniego dell'amministrazione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'invio in data 4 settembre u.s. di una nota di parte resistente in cui si da atto dell'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente. Pertanto la materia del contendere è cessata.

**PQM**

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Questura di ..... – Ufficio di Gabinetto

**Fatto**

Il sig. ....., per il tramite del suo legale avv. ....., riferisce di aver presentato domanda per l'iscrizione al corso di steward promosso dal ..... F.C. s.p.a. di cui al D.M. Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007. La società sportiva, in data 1 febbraio 2008, comunicava all'odierno ricorrente di non poter procedere all'iscrizione in quanto la Prefettura di ....., con nota del 29 gennaio 2008, aveva disposto il divieto di impiego nell'impianto sportivo stadio ..... per la persona del ricorrente medesimo.

Pertanto, successivamente, il sig. ..... presentava richiesta di accesso alla documentazione attinente il parere negativo rilasciato dalla Prefettura di ..... Con lettera del 28 aprile 2008, ricevuta dal sig. ..... il successivo 6 maggio, la Questura comunicava al richiedente di non poter dar seguito positivamente all'istanza di accesso in quanto la nota Cat. ...../Gab. del 21 gennaio 2008 (oggetto dell'istanza del sig. .....) è sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, n. 415. Considerato che dal tenore del diniego il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere le ragioni della sua mancata iscrizione al corso di steward di cui sopra, in data 27 maggio 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 10 giugno la scrivente Commissione, rilevato il generico riferimento al D.M. del Ministero dell'Interno contenente la fattispecie di esclusione del diritto di accesso, senza specificare quale fattispecie di esclusione, nel caso concreto, ricorresse, invitava l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che con nota del 14 luglio u.s. l'amministrazione ha comunicato sia alla scrivente che al ricorrente di ritenere ostensibile il documento richiesto, facendo venir meno la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Fatto**

Il 6 giugno 2008, il dott. ..... presentava al Presidente del Consiglio dei Ministri formale istanza d'accesso ai documenti per i quali risultava caduta la classifica di segreto di Stato e in particolare:

a) strage di piazza Fontana;

b) strage dell'Italicus;

c) caso Argo 16 (aereo precipitato a Marghera nel 1973);

d) vicenda relativa alla scomparsa in Libano dei giornalisti Graziella Da Palo e Italo Toni;

e) caso ENI – Petromin;

f) traffico di armi in Medio Oriente;

g) caso Piano Solo, progetto di colpo di stato militare.

Nella richiesta di accesso il dott. ..... richiamava sia le norme che regolano il segreto di Stato, e in particolare l'art. 39, comma 7, della l. n. 124 del 2007, sia la normativa che disciplina la trasparenza e la conoscibilità dell'azione amministrativa, ex art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 184 del 2006.

Trascorsi trenta giorni dall'istanza, il dott. ....., ritenendo significativo il silenzio dell'amministrazione, in data 8 agosto 2008, presentava ricorso, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241 del 1990, domandando alla Commissione di consentire l'accesso alla documentazione richiesta con la lettera del 6 giugno 2008 e di ordinare al Presidente del Consiglio di presentare tutte le indicazioni relative al materiale, ivi compresi il luogo di custodia, nonché i giorni e gli orari di accesso.

Data la particolare ampiezza dell'istanza presentata dal dott. ..... e il rinvio congiunto alle norme in materia di segreto di Stato e di accesso ai documenti amministrativi, il competente Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – al quale l'istanza di accesso perveniva soltanto il 18 luglio 2008 – al fine di calibrare la sua azione in presenza di analoghe pretese, con nota del 29 luglio 2008, chiedeva a questa Commissione di esprimere un parere su questioni applicative in relazione alla legge sul segreto di Stato.

Inoltre, in data 6 settembre 2008, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presentava le proprie controdeduzioni. In particolare, si sottolineavano gli aspetti problematici dell'istanza presentata dal dott. ....., poiché risultava formulata sia ai sensi del d.P.R. n. 184 del 2006 (accesso ordinario ai documenti amministrativi) sia ai sensi dell'art. 39 della l. n. 124 del 2007, riguardante l'accesso a documenti a quanto coperto dal segreto di Stato.

Il fatto di non aver dato riscontro alla richiesta del dott. ..... non costituisce, a parere del Dipartimento, una manifestazione di silenzio – rigetto, ma corrisponde all'esigenza istruttoria di interessare la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in ordine alle questioni giuridiche di fondo relative al quadro normativo

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

di riferimento, la cui soluzione risulta imprescindibile per evadere l'istanza stessa. Non sembrerebbe perciò sussistere il presupposto del diniego su cui si basa il ricorso.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza riferisce inoltre di avere notificato al ricorrente, in data 4 agosto 2008, la richiesta di parere alla Commissione, utile ai fini della decisione da assumere in merito all'istanza, data la complessità delle domande formulate.

**Diritto**

Il ricorrente fonda l'istanza in esame sull'automatica applicazione alle richieste di accesso a documenti già assoggettati al vincolo del segreto di Stato della disciplina prevista per l'accesso "ordinario" ai documenti amministrativi e in particolare del comma 4 dell'art. 25: "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta".

Tuttavia, la Commissione osserva che l'accesso ai documenti previsto e disciplinato dall'art. 39, comma 7, l. 3 agosto 2007 n. 124 e dall'art. 10 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 è un procedimento assolutamente speciale rispetto a quello contemplato dalla legge n. 241/1990. Tale specialità, testimoniata anche dalla facoltà di interpello riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altri stati o pubbliche amministrazioni in merito alla singola richiesta di accesso, esclude che i termini per la formazione del silenzio rigetto (non espressamente previsti dalla normativa speciale appena richiamata) siano quelli di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, come invece ritenuto dall'odierno ricorrente. Alle richieste di accesso formulate ai sensi degli articoli 39 e 10 sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi applicabile la disciplina generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui ai commi nn. 3 e ss. dell'art. 2 l. n. 241/90 e del relativo termine, nel caso di specie, non ancora decorso al momento della presentazione del ricorso (pervenuto in data 8 agosto). Per tali motivi il gravame è inammissibile.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: M.llo *C*.....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Regione Carabinieri ..... - Ufficio del Personale

**Fatto**

Il M.llo *C*..... ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri ..... ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo *P*..... a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di *C*.....;
2. documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri ....., dal Comando Provinciale CC di ....., dal Comando CC di Gruppo di ....., in particolare dalla Compagnia CC ..... ..... nei confronti del M.A.u.p.s. *S*.....e del M.llo *P*....., dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC ..... A.C. portata dal *P*..... in data 28 febbraio 2003;
3. pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC ..... contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri ..... si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. *R*..... di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo *P*.....;
4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. *S*..... a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di ..... perché i fatti non costituivano reato;
5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.lli in congedo *S*.....e *P*.....

Espone il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. *C*..... nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di ..... Aeroporto Civile e di avere avuto gravi problemi di servizio con il Comandante di Stazione M.llo *S*..... e con il M.llo in sottordine *P*..... all'epoca in carica. A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo *C*....., l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo *C*..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

A seguito della comunicazione del provvedimento di diniego del 26 febbraio, il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale , nel corso della seduta del 12 marzo 2008 lo aveva dichiarato inammissibile per mancata notifica del medesimo ai controinteressati (art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, in data 21 aprile 2008, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto, oltre i documenti su indicati, anche la risposta dell'infermeria regionale del Comando CC Regione ..... fornita a seguito della richiesta con f. n. 55/15 del 2003 del Comando Compagnia ..... Specifica il ricorrente che tale documento è necessario per potere verificare la veridicità di un referto di un altro medico.

Il M.llo *C*..... ha chiesto, poi, copia delle eventuali sentenze penali di condanna emesse a carico del M.A.u.p.s. *S*....., al fine di valutare l'opportunità di intentare un'azione civile.

L'amministrazione, con nota del 26 maggio 2008, ha confermato il provvedimento di accoglimento parziale n. 282/21-14-2007 del 26 febbraio 2008, senza tuttavia fornire alcuna risposta sui documenti non rientranti nella precedente istanza.

Specifica, inoltre, il M.llo *C*..... nel presente ricorso che il documento che l'amministrazione aveva dichiarato accessibile, ossia l'informativa contenuta nel f. n. 128/2-11 del 10 marzo 2003, non è stato in concreto rilasciato, ma ne è stata fornita copia di un documento non oggetto della richiesta di accesso del 28 dicembre 2007.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale, dopo avere ripercorso la vicenda alla base del presente ricorso, ha specificato quanto ai documenti di cui al punto n. 1 ossia, pratica e ordine di trasferimento del M.llo *P*....., che non avendo svolto quest'ultimo alcun ruolo nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari né nella formazione del documento valutativo nei confronti del ricorrente, l'istanza di accesso assume carattere esplorativo.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3 e 5 dell'istanza, l'amministrazione oltre ad affermare l'inesistenza di un interesse giuridicamente tutelato, ricorda la normativa secondaria in base alla quale l'amministrazione stessa è obbligata ad eliminare i documenti relativi ai procedimenti disciplinari decorsi 15 anni.

Successivamente sono pervenute alla scrivente Commissione le memorie dei controinteressati M.llo *P*..... e M.A.u.p.s. *S*..... Il primo, comunica di avere ricevuto dal M.llo *C*..... una versione incompleta del presente ricorso, mancando l'ultima parte dei motivi, le conclusioni, la data e la firma del ricorrente. Informa, poi, il controinteressato che il ricorrente è imputato del reato di calunnia avanti il Tribunale di

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Milano e esprime il timore che i documenti richiesti possano essere utilizzati in modo emulativo a suo danno.

Il M.llo *P*..... afferma, infine, la mancanza di un interesse del ricorrente ad accedere ai chiesti documenti considerato che non è l'autore delle note caratteristiche.

Il M.A.u.p.s. *S*..... afferma che, poiché il ricorrente non dimostra che i documenti richiesti fornirebbero la prova dell'avvenuta "persecuzione" attuata dal controinteressato a danno del ricorrente, mancherebbe un nesso di collegamento tra i documenti e la motivazione posta a base dell'istanza; osserva, infine, che l'istanza ha carattere esplorativo non essendo ammesso l'accesso ad un intero fascicolo personale di terzi.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 luglio 2008, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell'invio, della nota da parte del Dipartimento per il Coordinamento dell'11 settembre 2008 la Commissione, provvede a esaminare nel merito il ricorso.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha specificato che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con riferimento a documenti di cui al punto n. 1, l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo *P*..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo". Al riguardo la Commissione rilevata la fondatezza del rilievo mosso dall'amministrazione, esprime l'avviso che il relativo documento non sia accessibile

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2 e 4 dell'istanza si ricorda che dal sistema normativo delineato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, specie dopo le riforme introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, emerge il principio che la possibilità di negare l'esibizione di un qualche atto costituisce eccezione, riferita ad ipotesi specificamente individuate, non ricorrenti nella fattispecie, alla regola generale di libero accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti aventi un adeguato interesse. In particolare, deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti, anche attinenti alla sfera della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche, quando l'interessato manifesti la necessità della loro acquisizione allo scopo di difendere giuridicamente le proprie situazioni soggettive (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 giugno 2007, n. 777).

Infine, per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, si ritiene che i medesimi siano accessibili, dal momento che la conoscenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.lli in congedo *S*.....e *P*....., è necessaria per tutelare, anche in giudizio i propri diritti ed insorte tra interessi, a condizione, ovviamente che trattisi di procedimenti connessi con le controversie insorte tra il ricorrente e gli indicati Sottoufficiali *S*..... e *P*....., ciò, ovviante nei limiti in cui si tratti di procedimenti che abbiano attinenza alla controversia insorta tra il ricorrente e i due controinteressati.

**PQM**

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri …….. - Ufficio del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

Al sig. .....
.....

OGGETTO: Ricorso presentato al difensore civico di .....

Il sig. ..... ha formulato in data 4 giugno 2008 istanza di accesso al Sindaco del Comune di ..... con la quale chiedeva di poter prendere visione di "tutti gli atti relativi alla sistemazione del manto stradale e la tracciatura dei posti auto sul lato sinistro della via Verga", nonché agli atti relativi all'apertura dell'accesso pedonale tra via Nievo e via Verga.

In data 24 giugno l'amministrazione negava l'accesso. Successivamente (30 giugno u.s.) l'odierno ricorrente reiterava la richiesta di accesso senza ottenere risposta alcuna dalla resistente. Pertanto, contro il silenzio venutosi a formare, il sig. ..... ha presentato ricorso al Difensore civico e, per quanto di competenza, alla scrivente Commissione (pervenuto il 13 agosto u.s.).

La Commissione rileva la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente avverso il silenzio del Comune di .....

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento (tacito o espresso) di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione sia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato.

**PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: R.I.T.A. (Rappresentanza Inquilini T..... A.....)
contro
**Amministrazione resistente**: Fondazione E.N.P.A.M.

**Fatto**

Il sig. ....., presidente del comitato ricorrente, riferisce di aver presentato in data 12 luglio u.s. istanza di accesso all'ente resistente con la quale chiedeva l'ostensione dei verbali del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M.; del 13 e 27 giugno 2008 relativi alla decisione di dismettere l'immobile denominato T..... A..... e sito nel centro direzionale di .....

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig. ..... nella qualità di cui sopra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto. Pur non essendo esplicitata la motivazione dell'istanza di accesso nella richiesta del 12 luglio e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e quindi in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene comunque di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la scelta di dismettere l'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel comitato R.I.T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente con memoria pervenuta l'11 settembre u.s.

Tale ultimo documento, invero, contiene una serie di osservazioni inerenti il merito della scelta di dismettere il complesso immobiliare T..... A..... che non rilevano dall'angolatura specifica del diritto di accesso. Sulla titolarità di quest'ultimo da parte del ricorrente, l'E.N.P.A.M. eccepisce l'assenza di una situazione giuridicamente rilevante riferibile al sig. ..... (circostanza questa, priva di giuridico fondamento per i motivi già esposti) nonché il carattere privatistico della vicenda *de qua* interamente regolata dal codice civile. Con riferimento a tale ultima censura la Commissione rileva che non è tanto il regime dei documenti ai quali si chiede di accedere a incidere sulla loro ostensibilità, quanto, piuttosto, la natura giuridica del soggetto che li ha formati o che comunque li detiene. Nel caso di specie, considerata anche l'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. *e),* si ritiene che i verbali del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. siano documenti amministrativi e pertanto il gravame è accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione territoriale dell'economia e delle finanze
Via M. Foschini (pal. Degli Uffici)
82100 BENEVENTO

OGGETTO: Accesso agli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione medica di verifica: quesito.

Con nota n. 16883 del 3 settembre 2008 è stato chiesto di conoscere se le domande d'accesso agli accertamenti sanitari che la Commissione medica di verifica operante presso codesta Direzione effettua su richiesta di altre Amministrazioni pubbliche vadano presentate a queste ultime ovvero a codesta Direzione stessa.

Al riguardo osserva questa Commissione che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che il diritto d'accesso si esercita "nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

Di conseguenza, poiché sono soltanto le Amministrazioni che hanno richiesto l'intervento della Commissione medica di verifica quelle che poi formano o detengono stabilmente l'atto conclusivo del procedimento in cui si inserisce - come atto endoprocedimentale - l'indicato accertamento sanitario, non può che concludersi che soltanto nei confronti di tali Amministrazioni richiedenti possa esercitarsi il diritto d'accesso.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Al Comune di .....
c.a. Segretario comunale
Dr. .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali alla documentazione relativa ad una prova psico-attitudinale svoltasi nel Comune di .....

Il Comune di ....., con nota n. 909 del 30 maggio 2008, nella persona del Segretario Comunale - Dr. ..... - ha chiesto il parere della scrivente Commissione circa i criteri e la normativa applicabile in caso di contrasto tra il diritto di accesso e il diritto alla privacy, riferendosi ad un'istanza di accesso da parte di un consigliere comunale, relativa ad una prova psico-attitudinale svoltasi nel Comune di ..... per l'impiego di quattro volontari necessari allo svolgimento del progetto "Bibliopolis 2007".

Ai fini di un compiuto esame, la Commissione ritiene opportuno richiamare alcune considerazioni sul diritto di accesso riconosciuto dall'ordinamento giuridico ai consiglieri comunali e provinciali, alla luce della consolidata giurisprudenza che si è formata sull'argomento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879).

In particolare, l'art. 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali - d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - statuisce: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

La disposizione ha i suoi più immediati antecedenti nell'articolo 24 della l. n. 816/1985 - Esercizio delle funzioni consiliari - secondo cui "I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato", e nell'articolo 31, comma 5, l. n. 142/1990 - Consigli comunali e provinciali - secondo cui "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Il diritto (soggettivo pubblico) codificato da tali disposizioni è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, ma alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (cfr. la locuzione "ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione spettante *ratione officii* al consigliere comunale" in Cons. Stato, sez. V, 08/09/1994, n. 976).

Emerge chiaramente, infatti, che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale, pertanto, ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto a tutti i cittadini come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (cfr. gli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

Invero, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato che il consigliere può accedere non solo ai "documenti" formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, a qualsiasi "notizia" od "informazione" utili ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 3 agosto 1995 n. 8480, in materia di acquisizione della registrazione magnetofonica di una seduta consiliare).

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l'Ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'Ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716); infatti, una garanzia per i soggetti la cui riservatezza potrebbe essere violata risiede comunque nell'inciso finale dell'art. 43 comma 2, Tuel, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"

Al riguardo, il Comune rappresenta che un pieno diritto di accesso del consigliere comunale sarebbe in ogni caso limitato dal regolamento comunale sul diritto all' accesso, in particolare dagli articoli 26, che disciplina la "Temporanea segretezza dei documenti" e dal 27, comma 1, lett. d) in base al quale il diritto di accesso è escluso "nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinali relativi a terzi".

La Commissione ritiene che, anche a voler ritenere che le suddette norme regolamentari pongano limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali, le stesse andrebbero disapplicate a prescindere da una formale impugnazione, ponendosi in contrasto con l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, e cioè una disposizione di rango superiore (Cons. Stato, Sez. IV n. 59 del 26.01.1999, Sez. V n. 6293 del 13.11.2002 e Sez. V n. 2966 dell'11.05. 2004).

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Va infatti considerato che, come ampiamente illustrato, il diritto di accesso del consigliere comunale, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del *munus* in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato, Sez. V del 21.2.1994 n. 119, Sez. V del 26.9.2000 n. 5109 e Sez.V del 2.4.2001 n. 1893).

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di ..... sia da accogliere.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....
c.a. Cons. .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di ..... di avere copia del bilancio preventivo.

Con nota del 28 luglio 2008, il Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di ..... ha chiesto il parere di questa Commissione al fine di ottenere copia del bilancio preventivo del Comune. Più in generale, i consiglieri richiedenti lamentano che, in diverse occasioni, hanno fatto inutilmente richiesta al Sindaco di accedere alla visione di alcuni documenti ritenuti necessari al fine di poter svolgere il loro mandato.

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali trova la sua disciplina essenziale nell'art. 43, II comma, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la dottrina fondano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, attribuitogli affinché questi possa poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., considerato il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

A tal fine, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (CdS Sez. V, 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/2003, n. 827). Inoltre, l'art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte /e notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Quindi, il Consigliere Comunale può richiedere qualunque "informazione", anche riservata, senza incontrare limitazioni neppure in relazione alla natura dell'atto richiesto, stante la sussistenza del vincolo al segreto d'ufficio che grava sempre sul componente dell'organo elettivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/05/2004 n. 2966).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal Gruppo Consiliare di minoranza del Comune di ..... rientri nell'esercizio del loro *munus,* che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta dei consiglieri comunali in argomento di avere copia del bilancio preventivo del Comune di .....

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Al Comune di .....
c.a. Sindaco dott. .....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di ..... , in ordine ai ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con nota del 25 luglio 2008, il dott. ....., nella qualità di Sindaco del Comune di ....., ha rappresentato a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che un consigliere comunale ha presentato una richiesta di accesso volta al rilascio di copia dei ruoli TARSU. Al riguardo, specifica l'amministrazione comunale che l'ostensione dei richiesti documenti significherebbe rilasciare informazioni in parte (nominativo del contribuente), protette dalla normativa in materia di privacy. Specifica, inoltre, l'amministrazione che le richieste del consigliere tendono a paralizzare l'attività dell'amministrazione comunale spingendosi a chiedere copia di atti molto corposi al solo fine di ottenere uno scopo generico ed imprecisato non connesso all'espletamento del suo mandato.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. E' infatti ormai noto che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato - Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria - Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303).

Per quanto concerne, invece, il rapporto esistente tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza, sembra opportuno evidenziare che la condotta dei consiglieri comunali sia da ricondurre ad una tesi che ricostruisce autonomamente la condotta informativa dei consiglieri, essendo presenti nel d.lgs. n. 196 del 2003 delle specifiche disposizioni che devono qualificarsi come speciali. Tra di esse, dunque, si deve anzitutto menzionare l'art. 67 comma 1, lett. a), che qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, la finalità di "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti". La norma deve essere letta in collegamento con quella, precedente, dell'art. 65 comma 4, lett. b), che consente il

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili "per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo".

Dalla lettura coordinata delle due norme, insieme a quella dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, si deve dunque riscontrare la compiuta disciplina in materia, che per un verso identifica le finalità di rilevante interesse pubblico sottese alle operazioni di trattamento in oggetto, mentre dall'altro richiede un requisito ulteriore per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari, consistente nell'indispensabilità degli stessi ai fini dell'espletamento del mandato conferito ai consiglieri.

D'altra parte, però, si deve ricordare che una valutazione sull'indispensabilità di cui trattasi risulta essere ben difficile, specialmente alla luce del fatto che - come si è detto prima - non sussiste un obbligo generale di motivazione per le richieste informative dei consiglieri.

Tutto ciò premesso, se gli specifici documenti richiesti dal consigliere comunale - come nel caso in esame - contengono dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali nei limiti sopra precisati), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4855 del 21 agosto 2006 specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente"; e ciò nella consapevolezza che "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di ..... sia da accogliere nei sensi di cui in motivazione.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Al Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale
Direzione Provinciale del lavoro e della Previdenza Sociale
U.O.: Affari generali e gestione risorse
ISERNIA

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi - Richiesta parere.

Con la nota in riferimento codesta Direzione provinciale ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla sussistenza del diritto di accesso alla documentazione relativa all'accertamento ispettivo operato da codesta Direzione - effettuato presso il cantiere relativo ad un immobile interessato da lavori edili - in capo al committente di predetti lavori.

Si ritiene di poter condividere pienamente l'orientamento contrario alla concessione dell'accesso a tali documenti espresso da codesta Direzione.

Non c'è dubbio che l'esposto-denuncia costituente lo specifico oggetto dell'istanza di accesso attivata nel caso di specie ha dato impulso all'esercizio della potestà ispettiva di codesta Amministrazione, ed è pertanto annoverabile tra i documenti contenenti le richieste di accertamento dell'ispettorato del lavoro, espressamente sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 4.11.1994, n. 757, recante il Regolamento adottato dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Tale rilievo è sufficiente a giustificare il diniego di accesso alla documentazione richiesta dall'interessato, indipendentemente dalla possibilità di qualificare l'esposto-denuncia in questione come documento contenente notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di questa.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

## Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184" predisposto dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali:

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi in data 7 ottobre 2008;

Vista la nota n. 0066205 del 1° agosto 2008, con la quale è stato chiesto il parere sul predetto schema di regolamento;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla l. n. 241 /1990 e successive modificazioni e integrazioni;

## OSSERVA

*Art. 7, comma 4 – Notifica ai controinteressati*

Viene introdotta l'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento in caso di presenza di controinteressati, termini che "ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati".

Pur riconoscendo la ragionevolezza della disposizione - che eviterebbe il formarsi più rapido del silenzio-rigetto per il trascorrere del termine perentorio di 30 gg. dalla richiesta di accesso - si rileva che la temporanea sospensione del predetto termine è previsto dal d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, art. 6, comma 5, solo nell'ipotesi di comunicazione da parte dell'Amministrazione al richiedente della "irregolarità o incompletezza" della sua istanza.

Si ritiene, pertanto, opportuno eliminare dal testo la previsione della "nuova" ipotesi di interruzione del termine di 30 gg. introdotta dall'articolo in oggetto.

*Art. 11 – Differimento dell'accesso*

Premesso che la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/90 non prevede ipotesi di differimento ulteriori rispetto a quelle contemplate all'art. 24, si segnala che il testo del regolamento all'esame, al fine di esplicitare in maniera più articolata le varie tipologie di differimento, ne amplia l'operatività rispetto a quelle previste dalla legge e/o a quelle sulle quali si è formata una giurisprudenza amministrativa consolidata (commi 4 e 6), mentre in altri casi (comma 7) non viene indicato il momento dal quale l'accesso sarebbe consentito, legittimando di conseguenza un sostanziale impedimento al diritto di accesso.

Anche per i casi di differimento dell'accesso, così come opportunamente previsto dal successivo art. 12, comma 4, è bene inserire la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, e cioè garantire ai richiedenti l'accesso immediato ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

*Art. 12 – Categorie di atti sottratti all'accesso*

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Il comma 2, che ripete sostanzialmente il disposto dell'art. 24, comma 6, lett. d), l. n. 241/90, è pleonastico atteso il richiamo alla legge fondamentale contenuto nel precedente comma 1.

Nell'esplicitare più dettagliatamente le tipologie di documenti sottratti (comma 3), vengono esclusi atti sui quali - anche per consolidata giurisprudenza - il "principio della riservatezza" assume carattere recessivo nei confronti del diritto all'accesso, quali quelli indicati alle lettere b, d e f del citato comma 3.

Per poter valutare le legittimità dell'esclusione dall'accesso degli atti relativi ai "procedimenti in corso di trattazione o di esame da parte del Consiglio di Amministrazione o delle sezioni regionali" contenuta nella lett. g) sarebbe necessario conoscere la natura di tali procedimenti.

*Art. 15 – Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*

La seconda parte del comma 1 estende i limiti del diritto di accesso di cui all'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice degli Appalti) ad ipotesi non contemplate dalla norma, per cui va espunta dal testo.

*Art. 16 – Ricorsi*

Al comma 2, che fa riferimento alla possibilità di ricorrere alla Commissione per l'accesso, viene riportato il testo dell'art. 25, comma 4, sulle competenze della Commissione stessa che appare ridondante, essendo sufficiente il rinvio all'art. 17, l. n. 241/90 e 12, d.P.R. n. 184/2006.

La Commissione si riserva di esprimere il proprio definitivo parere dopo l'esame del testo contenente le modiche suggerite.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....

OGGETTO. Richiesta di accesso di rappresentante sindacale a delibera comunale.

1. - il Sig. ....., dipendente dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di ..... - sede associata dell'IPIA di ..... - ha chiesto al Sindaco del Comune di ....., "in qualità di RSU dell'I.I.S.S. l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della l. n. 241/90 e più specificamente al verbale del Consiglio Comunale tenutosi nell'anno 2006 e 2005 nel quale si è discusso sulla situazione delle scuole di ..... In particolare si richiede copia dell'intervento del consigliere ....., per esaminare se in esso si possano riscontrare eventuali affermazioni lesive nei confronti dell'IPIA, dei dipendenti e degli alunni".

Il Comune di ....., "nel prendere atto del riferimento generico della delibera del Consiglio indicata, nutre dubbi sulla fondatezza della richiesta, sia con riferimento all'interesse concreto ed attuale rappresentato ma anche con riferimento alla motivazione".

Secondo il Comune l'istanza in questione dovrebbe essere rigettata anche alla luce dell'orientamento consolidato della Commissione e del giudice amministrativo, secondo il quale "l'istanza di accesso presentata da un'organizzazione sindacale non può essere motivata da una generica esigenza di tutela dei lavoratori, essendo necessario che dalla motivazione emerga la necessità di salvaguardare un interesse collettivo di cui sia portatore in proprio il sindacato e non per conto dei lavoratori iscritti o di parte di essi".

2. - Il riferimento al consolidato orientamento di questa Commissione (e del giudice amministrativo) fatto dal Comune di ..... è pertinente nel senso che, nell'ipotesi di richiesta di accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi, occorre distinguere tra interessi ad accedere proprio dell'ente esponenziale (nella specie, organizzazione sindacale) e interesse ad accedere fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati: il primo meritevole di essere soddisfatto, il secondo no (cfr., pareri del 15 ottobre 2007 e del 22 novembre 2007).

Passando all'esame della fattispecie sottoposta a questa Commissione, si rileva che nella motivazione della richiesta del Sig. ..... non sembra di poter individuare finalità ricollegabili alla tutela dell'organizzazione sindacale di cui il medesimo è rappresentante, bensì a soggetti individuali per i quali il richiedente non è titolare di alcuna posizione che legittimi il rilascio dei documenti richiesti.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami. Richiesta di accesso agli atti.

1. - Il Comune di ..... chiede un parere in merito alla legittimità della richiesta di una concorrente ad un concorso pubblico bandito dal Comune stesso, che non ha superato la prova scritta, tendente ad ottenere copia degli elaborati relativi al vincitore e agli altri concorrenti (4) dichiarati idonei.

2. - La richiesta di accesso, a parere di questa Commissione, merita di essere accolta.

Costituisce giurisprudenza consolidata (cfr,, fra le molte, C. Stato, Sez. VI, n. 6246/2000; TAR Lazio, Roma Sez.. III, n. 6450/2008) quella secondo la quale il ricorrente che abbia partecipato ad una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza "quell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" che l'art. 22, l. n. 241/90 richiede quale presupposto per il riconoscimento del diritto di accesso.

Sempre secondo la richiamata giurisprudenza, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela di terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Provincia di Venezia
Settore Turismo
Corso del Popolo, 146/D
30172 MESTRE (VE)

OGGETTO: Quesito in ordine a provvedimenti di "classificazione" di un albergo.

1. - La Provincia di Venezia riferisce di un contenzioso apertosi tra il titolare di un albergo e il titolare di un affittacamere, situati nello stesso immobile, in ordine alla "classificazione"(così viene definita nella nota inviata a questa Commissione) data al predetto albergo, contenzioso per il quale pende ricorso dinnanzi al TAR Veneto nel quale la Provincia non si è costituita.

In pendenza del ricorso giurisdizionale, il titolare dell'affittacamere ha presentato istanza di accesso per il rilascio di copia dei provvedimenti riguardanti la "classificazione" dell'albergo, istanza alla quale il controinteressato titolare dell'albergo ha manifestato la propria opposizione.

La Provincia fa presente che, "da un esame dell'istanza e dell'opposizione alla stessa, sembrerebbe che non sussistano i requisiti che legittimano l'accesso in quanto carente un interesse concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si riferisce l'accesso. In sostanza, l'istante invoca la tutela del suo generale diritto di proprietà e di una pretesa lesione dello stesso, per conoscere i provvedimenti di classificazione adottati dalla Provincia nei confronti dell'albergo situato nello stesso stabile". Aggiunge il Comune che "la motivazione non sembra sufficientemente espressa per cui si è nell'*impasse* di decidere se rigettare l'istanza o attribuire ulteriori 10 giorni per fornire una più puntuale motivazione".

2. - Ritiene questa Commissione che l'accesso in questione debba essere consentito. Infatti, l'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, applicabile nella specie, prevede che "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Costituisce orientamento costante quello secondo il quale l'attivazione (e la positiva conclusione) del procedimento di accesso nei casi disciplinati dal citato art. 10 non è condizionata alla presenza in capo al richiedente di un interesse qualificato al rilascio di copia o alla visione di documenti relativi a provvedimenti adottati dall'autorità comunale o provinciale. Ne deriva, come corollario, che il soggetto richiedente non ha l'obbligo di motivare la propria richiesta ai fini della sua ammissibilità. Nella fattispecie, peraltro, il soggetto istante vanta un interesse diretto e concreto (possibile incidenza del provvedimento adottato dalla Provincia nei confronti dell'albergo sul proprio diritto di proprietà) che ha sufficientemente indicato nella sua domanda.

Per completezza e opportuna conoscenza si rammenta infine che "il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed, in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito" (TAR Sicilia, Catania Sez. IV, 9.3.2007 n. 437).

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....

OGGETTO: richiesta parere in ordine all'accesso a verbale della Polizia Municipale.

1. - Con e-mail dell'11 marzo 2007, il Corpo della Polizia Municipale di ..... chiedeva a questa Commissione parere in ordine alla possibilità di rilasciare copie - " richieste da un cittadino relativamente alla contestazione circa un deposito di letame in concimaia abusiva da parte del fratello comproprietario" - dei seguenti documenti:

a) - verbale di violazione al regolamento comunale elevato da agenti della Polizia Municipale;

b) - rapporto interno dell'agente di P.M. al Comandante ed al Sindaco;

c) - il perché della mancata rimozione d'ufficio.

2. - Anche se non esplicitato, il dubbio dell'Amministrazione richiedente sull'accessibilità dei documenti in questione verte sulla loro presunta segretezza. Nessun dubbio, infatti, potrebbe sorgere circa il potenziale diritto di presentazione dell'istanza di accesso, atteso che, trattandosi di cittadino residente (ed inoltre titolare di una posizione giuridica qualificata) sarebbe nella specie applicabile il regime di cui all'art. 10 TUEL che non prevede l'operatività di nessuna condizione soggettiva ad esso impeditiva.

La Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto di accesso a verbali redatti da agenti della Polizia Municipale riaffermando principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa (cfr., parere del 9 luglio 2007). Secondo tali principi "la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso (Cons. Stato, Sez. IV, 28.10.1996 n. 1170; TAR Calabria 13.9.1995 n. 730); e ciò anche quando gli stessi atti sia stati trasmessi alla Procura della Repubblica per mere finalità conoscitive e perché questa verifichi se nel comportamento del soggetto "indagato" siano ravvisabili anche estremi di reato. Secondo il giudice amministrativo (TAR Puglia, Bari sez. I, 14.11 2002 n. 4954), la mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione.

Allo stato degli atti, pertanto, la richiesta di accesso presentata appare fondata.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'esercizio del diritto di accesso ad atti di gara ad evidenza pubblica ex art. 13, d.lgs. n. 163/2006 - Codice degli Appalti.

1. - Il Comune di ....., premesso che "fino all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (approvato con d.lgs. n. 163/2006) la prevalente giurisprudenza si è espressa nel senso che la partecipazione ad una gara comportava, fra l'altro, che l'offerta tecnico progettuale fuoriusciva dalla sfera di dominio riservato all'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria aveva interesse ad accedere alla documentazione afferente alle offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici", si chiede se, in detta materia, le limitazioni al diritto di accesso introdotte dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 163/2000 comportino una modificazione dell'attuale quadro giurisprudenziale e formula una richiesta di parere così articolata:

a) - se la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 5, lett. a), che esclude dal diritto di accesso "le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali", abbia introdotto una presunzione di riservatezza in relazione a segreti tecnici o commerciali delle offerte;

b) - se la motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente imponga al dichiarante offerente un preciso onere di completezza escludendo qualsiasi tipo di dichiarazione generica, introducendo una sorta di "onere della prova";

c) - se la P.A., cui sia pervenuta la richiesta di accesso, abbia un potere discrezionale in merito alle giustificazioni enunciate dal dichiarante circa la segretezza medesima; in altre parole, se la P.A. può valutare nel merito il contenuto della dichiarazione di segretezza presentata dall'offerente e, sulla base di tale valutazione, possa poi discrezionalmente decidere sul rilascio o meno di copie degli atti oggetto di una presunzione di "segretezza";

d) - se l'eccezione contenuta nel comma 6 dell'art. 13 in questione - che consente l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi e che prevale sulla segretezza enunciata dal concorrente - necessiti di una dichiarazione o specificazione da cui emerga l'intenzione di adire le vie legali;

e) - se l'accesso disciplinato dal d.lgs. n. 163/2000 "è da intendersi come rilascio di copia o semplice presa visione, atteso che molto spesso accade nella pratica che gli aggiudicatari chiedano alla PA di limitare il diritto di terzi alla sola visione".

2. - Il tenore dell'articolata richiesta di parere denota da parte del Comune di ..... una chiara visione della problematica legata all'introduzione delle disposizioni (art. 13, d.lgs. n. 163/2006) relative all'accesso ai documenti connessi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dubbi di applicazione pratica delle disposizioni sulle quali viene chiesto il parere di questa Commissione possono, in attesa di specifiche pronunce del giudice amministrativo, essere sinteticamente così valutati:

a) - quella introdotta dall'art. 13 non è una presunzione legale di riservatezza in senso proprio, in quanto il partecipante ad una gara deve dimostrare di avere diritto alla

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

riservatezza del progetto presentato in ragione dei suoi contenuti tecnici e dell'uso commerciale e la sua dichiarazione deve essere motivata e comprovata con elementi obiettivi specifici ricollegabili alla natura del contratto oggetto della gara;

b) - la risposta al quesito sub b) deriva da quanto sottolineato sub a), nel senso che una generica dichiarazione di segretezza invocata dall'offerente non può soddisfare la condizione imposta dalla norma in esame;

c) - ulteriore corollario alle precedenti considerazioni è certamente la sussistenza in capo alla P.A. del potere discrezionale di valutare la legittimità della dichiarazione di segretezza dell'offerente e di rifiutare l'accesso (è ovvio che la valutazione della P.A., in caso di impugnazione del soggetto interessato, possa, a sua volta, essere oggetto di esame in sede di ricorso gerarchico improprio e tanto più di fronte al giudice amministrativo);

d) - perché la segretezza del documento receda di fronte al diritto di accesso del richiedente che voglia difendersi in giudizio è sufficiente questa semplice prospettazione da parte dell'interessato, senza ulteriori dichiarazioni propositive cui la stessa legge non fa cenno;

e) - se non vi sono limiti specifici previsti dalla legge o da normativa secondaria il diritto di accesso comprende sia il rilascio di copia del documento che la sua semplice visione, e tale principio non può certo essere affievolito da richieste degli aggiudicatari controinteressati.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di visione di atti pubblicati all'Albo Pretorio.

1. - Riferisce il Segretario Comunale del Comune di ..... che un ex dipendente, non residente nel Comune, ha chiesto di esercitare il diritto di accesso, mediante visione, di una deliberazione di Giunta Comunale affissa all'albo pretorio. La deliberazione per la quale è stata richiesta la visione ha ad oggetto la sospensione dal servizio di un dipendente comunale. La motivazione della richiesta non è stata fornita, ma la richiedente ha sostenuto la tesi che poiché l'atto è pubblicato ne è consentita la visione senza alcuna formalità.

Il Segretario Comunale, "nel ritenere che ogni richiesta debba essere giustamente e adeguatamente motivata, fermo restando una valutazione degli interessi coinvolti, chiede se il solo fatto che una deliberazione sia affissa all'albo pretorio legittimi la pretesa di chi vuole immediatamente visionare gli atti affissi, pur senza motivazione, non essendo cittadino".

2. - In relazione alla questione posta all'esame si sottolinea come sia ormai orientamento acquisito da questa Commissione (cfr., fra i molti, parere del 19.4.2007) quello che afferma la "diversità" della posizione, riguardo al diritto di accesso, del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad un "doppio regime" del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 22 della l. n. 241/90 e quanto invece prescritto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000-TUEL.

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella l. n. 241/90 stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. In questo caso, la dimostrazione della legittimazione alla richiesta di accesso assorbe la condizione della esteriorizzazione di una adeguata motivazione della richiesta che secondo il Segretario Comunale dovrebbe accompagnare ogni istanza.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'art. 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare e, dunque, senza necessità di motivare specificamente le ragioni della richiesta.

Nel caso di specie, il soggetto istante è un cittadino non residente nel Comune adito per cui la sua domanda deve essere valutata ai sensi della l. n. 241/90.

Per quanto riguarda, più in particolare l'accesso alle delibere comunali pubblicate all'albo pretorio del Comune, questa Commissione, come ha già avuto modo di esprimersi in altre occasioni (cfr., il citato parere del 19.4.2007), condivide l'orientamento espresso in proposito dal Consiglio di Stato, nel senso che, in tema di accesso a tali delibere, "la pubblicazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali, delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che, in relazione ad esse, possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/90 (Cons. Stato, Sez. V, 8.2.1994 n. 78).

Pertanto, qualora, invece, la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio), una volta trascorso il periodo di pubblicità il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e, quindi, ai

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 22, l. n. 241/90, a seconda che si tratti di cittadino residente o non residente nel Comune interessato.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....

OGGETTO: Richiesta parere in materia edilizia in merito all'accessibilità alle DIA di società che svolge indagini di mercato e raccolta informazioni.

La Soc. ..... srl - con sede legale a ..... e che svolge indagini di mercato, raccolta di informazioni e notizie commerciali ed è anche titolare di una testata giornalistica destinata agli operatori del settore - con nota del 21 giugno 2007 presentava formale istanza al Comune di ..... per l'accesso ai documenti amministrativi, genericamente indicati, quali pratiche edilizie asseverate dal tecnico progettista (DIA) depositate agli dell'Ufficio Edilizia Privata.

In data 20 luglio 2007, il Comune,

Visto che l'art. 22 e successivi della Legge 241/90 disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e ai soli fini di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa;

Considerato che l'art. 24 della L.R. 31/2002 consente a chiunque di prendere visione delle denuncie di inizio attività presentate allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativi e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica;

Dato atto dell'estrema genericità dell'individuazione dei documenti richiesti e considerata la tipologia della denuncia di inizio di attività la quale, in quanto procedura asseverata, non comporta l'adozione di alcun provvedimento finale da parte del Comune, rilevato altresì che la motivazione addotta nella richiesta inerisce il campo della divulgazione dei dati ai soli fini commerciali;

Per i motivi sopraesposti si ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi di cui trattasi, non possa essere accolta."

Con successiva nota del 7 settembre 2007, a seguito di istanza di riesame della Soc. ..... srl del 6 agosto 2007, il Comune confermava l'originario diniego, comunicando, peraltro, di aver provveduto a rivolgere specifico quesito alla Commissione per l'accesso.

In data 23 settembre 2007, la Soc. ..... srl ha fatto pervenire un'articolata memoria nella quale sostiene che il diniego opposto dal Comune di ..... alla propria domanda di accesso (della quale riporta il testo:" di voler consentire periodicamente alla scrivente Società, a mezzo di un proprio incaricato preventivamente identificato, la visione/copia dell'elenco/registro delle denunce di inizio attività presentate in relazione agli interventi edilizi da realizzare nel proprio territorio di competenza. In mancanza di detto elenco/registro si chiede di voler consentire comunque alla visione/copia degli elementi essenziali della denuncia di inizio attività limitatamente al solo provvedimento finale conclusivo del procedimento concessorio, con esclusione degli allegati ed elaborati alla pratica edilizia") è infondato per i motivi che possono così sintetizzarsi:

1. - Le DIA hanno natura pubblica e dunque non sono sottratte all'accesso in quanto soggette ad un regime di generale pubblicità che esclude anche qualunque pregiudizio alla riservatezza dei progettisti sottoscrittori;

2. - La DIA ha natura procedimentale e non, come assunto dal Comune, natura di "procedura asseverata non comportante l'adozione di alcun provvedimento finale";

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

3. - Ai sensi dell'art. 24, L.R. Emilia-Romagna n. 31 del 25 novembre 2002 (il quale stabilisce che "Chiunque può prendere visione presso lo sportello unico dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso.") *quisque de populo*, e dunque anche la Società istante, ha pieno titolo ad accedere alla documentazione richiesta, e ciò anche in base all'art. 10, comma 1, TUEL n. 267/2000;

4. - Non esiste alcun limite all'esercizio del diritto di accesso per scopi commerciali né di diffusione informativa, atteso che la stessa normativa comunitaria (Direttiva 2003/98/CE) favorisce tali forme di diffusione, come confermato dallo stesso Garante della Privacy nella relazione annuale al Parlamento per l'anno 2003;

5. - Infine, la memoria sottolinea come "altri Comuni, ai quali è stata rivolta analoga richiesta con identica motivazione, hanno dato riscontro positivo senza obiettare alcuna delle ragioni sollevate dal Comune di .....".

In relazione alla questione posta all'esame si sottolinea come sia ormai orientamento acquisito da questa Commissione (cfr., fra i molti, parere del 19.4.2007) quello che afferma la "diversità" della posizione, riguardo al diritto di accesso, del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad un "doppio regime" del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 22 della l. n. 241/90 e quanto invece prescritto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, TUEL.

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella l. n. 241/90 stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. In questo caso, la dimostrazione della legittimazione alla richiesta di accesso assorbe la condizione della esteriorizzazione di una adeguata motivazione della richiesta che secondo il Segretario Comunale dovrebbe accompagnare ogni istanza.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'art. 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare e, dunque, senza necessità di motivare specificamente le ragioni della richiesta.

Nel caso di specie, il soggetto istante è un soggetto (persona giuridica) non residente nel Comune adito per cui la sua domanda deve essere valutata ai sensi della l. n. 241/90. E, alla luce della richiamata normativa, non può essere accolta.

Infatti, l'art. 22, l. n. 241/90 condiziona il riconoscimento del diritto di accesso all'esistenza, in capo al soggetto richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso: la Soc. ..... srl non può vantare alcuna posizione soggettiva qualificata di fronte alla richiesta di accesso presentata al Comune di .....

Questa Commissione ha avuto modo di pronunciarsi negli stessi termini in un precedente parere (dell'11 giugno 2007, avente ad oggetto la richiesta di un giornalista che rivendicava il proprio diritto di accesso come "diritto di cronaca"), rifacendosi ad un caso sottoposto al Consiglio di Stato che, con decisione Sez. V n. 99 del 23 gennaio 1998, ha affermato che "non è configurabile il diritto di accesso previsto dall'art. 22, l.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

n. 241/90 ai dati dello stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana".

Per quanto sopra esaminato il Comune di ..... ha legittimamente respinto la domanda di accesso della Soc. ..... srl, alla quale potrà discrezionalmente dare seguito solo su base volontaria.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Comune di .....

OGGETTO: Quesito in merito a rilascio di copia di diniego di voltura di esercizio commerciale.

1. - Il Comune di ..... riferisce che, a seguito di scrittura privata, la Ditta XX inoltrava comunicazione per l'apertura per subingresso dalla Ditta YY, di un esercizio di vendita di commercio ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 114/1998, ma che il Comune non autorizzava il subingresso per carenza dei requisiti della Ditta XX subentrante.

Successivamente, la Ditta YY ha chiesto il rilascio di copia della nota di diniego del Comune alla voltura della autorizzazione amministrativa in questione. L'Autorità comunale, considerata la presenza della controinteressata Ditta XX le comunicava l'esistenza della richiesta di accesso della Ditta YY alla quale, in via informale, la stessa manifestava contrarietà.

Il Comune di ..... chiede di sapere se:

a) - la richiesta di rilascio di copia dell'atto in argomento è legittima e, in caso affermativo, se alla Ditta YY va comunicato l'avvenuto rilascio di copia dell'atto medesimo;

b) - se la procedura osservata rispetta la l. n. 241/90 e il d.P.R. n. 184/2006.

2. - La richiesta di accesso in argomento è legittima. Infatti, l'art. 22, l. n. 241/90 condiziona il riconoscimento del diritto di accesso all'esistenza, in capo al soggetto richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e non può certamente negarsi che in tale situazione non si trovi la Ditta YY che, a seguito del diniego al subingresso della Ditta XX opposto dal Comune, si è vista limitare il diritto di disporre della licenza commerciale di cui è titolare.

La comunicazione alla Ditta YY dell'avvenuto rilascio della copia del documento richiesto è atto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006. Così facendo il Comune avrà rispettato le procedure di cui alla l. n. 241/90 e d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Guardia di Finanza
Ispettorato per gli istituti di istruzione
Piazza del Campidano, 5
00162 ROMA

OGGETTO: Gara in ambito UE, a procedura aperta, per il servizio di pulizia locali ed igiene ambientale per le caserme del Corpo della Guardia di Finanza.

Nell'ambito di una complessa vicenda di procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi integrati in regime di Global Service, sulla quale veniva sollecitato sotto vari aspetti di legittimità anche il giudice amministrativo (TAR Lazio e Consiglio di Stato), una ditta partecipante alla gara chiedeva di accedere ad una serie di documenti. Nel corso del procedimento, la richiesta di accesso veniva comunicata alle imprese controinteressate che presentavano la loro opposizione. L'Amministrazione appaltante comunicava alla ditta istante la suddetta opposizione chiedendo inoltre, in via istruttoria, maggior chiarimenti e precisazioni in merito alla serie di documenti a cui si chiedeva di accedere. Ricevuti i richiesti chiarimenti, l'Amministrazione distingueva, fra i documenti oggetto della richiesta di accesso, quelli che poteva rilasciare "con le schermature dei dati personali e industriali" e quelli per i quali riteneva di non poter consentire l'accesso "in quanto, a suo dire, non riguardano la procedura di gara in questione in senso stretto, ma attengono alla legittimità dell'instaurazione della procedura stessa ed, inoltre, l'accesso non riguarda unicamente i documenti attinenti all'aggiudicatario, ma tutti gli atti di gara indistintamente, al fine di valutare la legittimità dell'azione amministrativa, piuttosto che come esercizio di un interesse diretto, concreto ed attuale".

Più specificatamente, l'Amministrazione chiede a questa Commissione il proprio parere sulla possibilità di consentire l'accesso ai seguenti documenti:

- Atti e provvedimenti che hanno determinato la riapertura della procedura di gara;
- Provvedimento 2318 del 13 febbraio 2008;
- Provvedimento di nomina della nuova Commissione di Gara;
- Ogni atto e corrispondenza intercorsa tra l'ispettorato per gli Istituti di Istruzione e il Comando Generale della Guardia di Finanza riguardo il procedimento di gara in questione.

Alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati si ritiene che il diniego all'accesso ai documenti sopraindicati non sia legittimo.

L'Amministrazione fonda il suo rifiuto sul fatto che alcuni documenti non apparterrebbero in senso stretto alla procedura di gara e altri sarebbero oggetto di una richiesta indistinta che si tramuterebbe in una richiesta di valutazione generalizzata dell'azione amministrativa piuttosto che come esercizio di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Entrambe le suddette motivazioni non sembrano avere un fondamento in fatto oltre che in diritto.

Infatti, la ditta istante indica con precisione, e comunque con riferimenti con i quali è agevole risalire ai documenti richiesti, per cui non si riscontra dagli atti quella mancanza di specificità della richiesta tale da ingenerare nella stessa la finalità di generale sindacabilità dell'azione amministrativa. Anche la motivazione della non appartenenza "in senso stretto" alla procedura di gara non sembra poggiare su elementi

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

obbiettivi stante che la documentazione alla quale si chiede l'accesso è, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, ricollegabile direttamente o indirettamente alle vicende attinenti alla procedura di gara, compresi gli atti e la corrispondenza intercorsa tra l'Ispettorato e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Ovviamente, per questi ultimi atti l'Amministrazione avrà cura di "schermare" quei dati sensibili a tutela del principio della riservatezza.

Per completezza e per opportuna conoscenza, atteso che l'accenno è riportato nel testo della lettera (anche se non esplicitamente parte del quesito), si ricorda che è irrilevante, ai fini della esperibilità del diritto di accesso, la circostanza che gli atti richiesti, relativi ad una procedura di gara, non siano più impugnabili (C.Stato, Sez. VI, 20.11.2001 n. 5873).

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

**Parere**

Ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul " Regolamento comunale per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi" predisposto dal Comune di Castiglione a Casauria;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 7 ottobre 2008;

VISTA la nota n. 2459 del 12 agosto 2008 del Comune di Castiglione a Casauria;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

**OSSERVA**

Il Comune sopracitato ha inviato un nuovo schema di Regolamento, riformulato a seguito del parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottato nella seduta del 10 giugno 2008.

Il comma 4 dell'art. 35 del Regolamento, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, è stato riformulato tenendo conto dell'osservazione espressa da questa Commissione nella seduta anzidetta. Infatti, dal testo della disposizione in esame, è stata espunta la parola "motivata".

Considerato che non erano stati formulati ulteriori rilievi allo schema di regolamento in esame

**LA COMMISSIONE**

Esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento di cui si tratta.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Associazione Italia Nostra onlus
Sezione di .....
c/o lo studio dell'avv. .....

OGGETTO: Accesso in materia ambientale.

Con nota in data 31 luglio 2008, l'Associazione Italia Nostra onlus, sezione di ....., ha formulato alla scrivente Commissione un esposto nel quale rappresenta la mancata istituzione del Difensore civico presso il comune di ..... e la Regione Umbria, con conseguente carenza della tutela giustiziale prevista dall'art. 25 della legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005.

La vicenda illustrata trae origine da una richiesta d'accesso al comune di ..... da parte dell'Associazione suddetta intesa ad informazioni ambientali ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 195/2005. In particolare la richiesta era rivolta ad ottenere copia degli "atti e/o documenti relativi al *project financing* del mercato coperto".

Il comune di ....., con nota del 25 luglio 2008, aveva rigettato l'accesso a causa della genericità dell'istanza secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1 lett. c) del richiamato d.lgs. 195/2005, invitando contestualmente Italia Nostra ad indicare i documenti richiesti ed a individuare la connessione tra gli stessi e l'interesse tutelato dalla citata normativa. L'associazione riferisce inoltre che, a mente dell'art 10 co. 8 del regolamento comunale, l'accesso in materia ambientale è gestito dall'unità operativa Ambiente e Territorio, mentre il diniego è stato emanato dal Settore governo e Sviluppo del territorio.

La Commissione, in via preliminare, osserva che secondo i principi in materia d'accesso stabiliti dall'art. 22 n. 2 della citata legge n. 241/90 (e successive modifiche) l'accesso ai documenti amministrativi attiene "ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela".

Effettivamente, la mancata istituzione del Difensore Civico sia presso il comune di ..... che presso la regione Umbria comporta l'impossibilità per i soggetti richiedenti l'accesso nei confronti di tali enti territoriali, di beneficiare del meccanismo giustiziale introdotto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 come modificata dalla l. 15/2005 e, pertanto, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal co. 5 dell'art 25 sopraindicato, ne terrà conto in occasione della relazione annuale alle Camere sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Riguardo al merito della questione, la scrivente esprime l'avviso che l'istanza di accesso presentata doveva essere accolta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse".

Secondo la giurisprudenza maggioritaria - T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272 - pronunciatasi conformemente a questa disposizione, "ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

dall'istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente. L'art. 3 del d.lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella l. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 l. n. 241/90".

Ed ancora, secondo il T.A.R. Veneto, Sez. III - 7 febbraio 2007, n. 294 "si definisce "informazione ambientale", di cui al d.lgs. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: **1)** lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; **2)** fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); **3)** le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; **4)** le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; **5)** le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); **6)** lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente "senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso "in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta".

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Al Dipartimento delle Informazioni
per la Sicurezza
Via di Santa Susanna, 15
00187 Roma

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) sul rapporto tra diritto di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/90 e diritto di accesso di cui all'art. 39 l. n. 124/07.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) riferisce che in data 6 giugno 2008, il dott. ..... ha presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri formale istanza d'accesso ai documenti per i quali risultava caduta la classifica di segreto di Stato e in particolare: a) strage di piazza Fontana; b) strage dell'Italicus; c) caso Argo 16 (aereo precipitato a Marghera nel 1973); d) vicenda relativa alla scomparsa in Libano dei giornalisti Graziella Da Palo e Italo Toni e) caso ENI - Petromin; f) traffico di armi in Medio Oriente; g) caso Piano Solo, progetto di colpo di stato militare. Nella richiesta di accesso il dott. ..... richiamava sia le norme che regolano il segreto di Stato, e in particolare l'art. 39, comma 7, della l. n. 124 del 2007, sia la normativa che disciplina la trasparenza e la conoscibilità dell'azione amministrativa, ex art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 184 del 2006.

Pertanto, in considerazione del fatto che il richiedente ha formulato le istanze sulla base delle due normative citate in oggetto, il DIS si è rivolto alla scrivente Commissione (comunicando tale istanza anche al dott. .....) rivolgendole i seguenti quesiti: a) se sia compatibile con l'osservanza del termine di cui all'art. 39 della legge n. 124 del 2007 la formulazione di istanze di accesso con oggetto così ampio da configurare, nella sostanza, delle istanze multiple; b) se il richiamo contestuale alla disciplina di cui al d.P.R. n. 184/06 sia da intendere nel senso che, una volta accertata l'inesistenza di segreti di Stato sui documenti oggetto della richiesta, quest'ultima debba essere trattata alla stregua dell'accesso ordinario di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90.

Preliminarmente la Commissione osserva che sulla vicenda brevemente riassunta nei suoi aspetti salienti, il dott. ....., ritenendo formato il silenzio rigetto sull'istanza presentata in data 6 giugno u.s., ha presentato ricorso alla scrivente che con decisione del 16 settembre u.s. si è pronunciata sul gravame dichiarandolo inammissibile. In particolare nella parte in diritto della citata decisione si afferma come l'accesso ai documenti previsto e disciplinato dall'art. 39, comma 7, l. 3 agosto 2007 n. 124 e dall'art. 10 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 sia un procedimento assolutamente speciale rispetto a quello contemplato dalla legge n. 241/90. Tale specialità, testimoniata anche dalla facoltà di interpello riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altri stati o pubbliche amministrazioni in merito alla singola richiesta di accesso, esclude che i termini per la formazione del silenzio rigetto (non espressamente previsti dalla normativa speciale appena richiamata) siano quelli di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, come invece ritenuto dall'odierno ricorrente. Alle richieste di accesso formulate ai sensi degli articoli 39 e 10 sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi applicabile la disciplina generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui ai commi nn. 3 e ss. dell'art. 2 l. n. 241/90 e del relativo termine. Tali considerazioni, inoltre, consentono di affermare che il termine di cui all'art. 2 sia applicabile anche in caso di istanze che per il loro oggetto ampio siano da considerare multiple, ferma

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

restando la facoltà di interpello di cui sopra che può portare ad un ulteriore differimento del termine di conclusione del procedimento di accesso.

Naturalmente, una volta completata la procedura di desecretazione tornerà applicabile la disciplina ordinaria.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

**Fatto**

Il signor ....., in servizio presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Bologna, in data 26 agosto 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna di potere avere accesso a tutti i documenti presenti nel proprio fascicolo personale, "per esigenze di giustizia".

L'amministrazione resistente, con mail del 9 settembre 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, perché non contenente l'indicazione specifica dei documenti ai quali si vuole accedere e dell'interesse connesso all'esercizio del diritto.

Pertanto, il signor ....., il 9 settembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

In data 29 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (TAR Campania Napoli, sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; TAR Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al proprio fascicolo personale e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate - Ufficio di .....

**Fatto**

La signora ....., in data 1 agosto 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di ..... di potere avere copia integrale delle dichiarazioni dei redditi presentate da due contribuenti suoi conduttori, in un rapporto di locazione dichiarato risoluto dall'Autorità giudiziaria, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, individuando i relativi beni e crediti da sottoporre a procedura esecutiva.

L'amministrazione resistente, con nota del 5 agosto 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, opponendo in merito al documento richiesto la riservatezza dei dati richiesti.

Pertanto, la signora ....., in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza delle parti controinteressate, nella sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Ebbene, nel ricorso presentato, si ritiene che le dichiarazioni dei redditi richieste non contengano dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte dell'odierna ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che "posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

- in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso,

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

- ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda.

Infine, a fondamento dell'istanza di accesso della ricorrente, oltre alle riconosciute esigenze di tutela dei propri diritti, vi è la norma (art. 42), di recente approvazione, contenuta nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'accesso agli elenchi dei contribuenti ammettendo "la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge".

Dal disposto di tale norma, infatti, secondo i principi di legge e di attuazione in sede regolamentare, si può evincere che sono da considerare accessibili unitamente agli elenchi dei contribuenti anche tutti gli altri atti connessi e/o presupposti, in base al disposto dell'art. 7, comma 2, secondo cui "l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento".

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dalla signora ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277), salvo l'oscuramento di eventuali dati sensibili rilevabili negli stessi documenti.

**PQM**

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ……..
contro
**Amministrazioni resistenti**: A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ……

**Fatto**

Il signor ....., in data 30 maggio 2008, ha richiesto all'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... la copia dei documenti dai quali si potesse evincere se l'alloggio popolare, un tempo assegnato al signor ....., risultasse o meno sottoposto a sequestro, alle date del 7/8 febbraio 2008, per potere procedere alla tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie penali, nelle quali è stato convocato a causa dell'assegnazione di detto alloggio.

Sia l'A.T.E.R.P, sia il Comune di ....., il 17 e il 28 luglio 2008, hanno negato l'accesso al signor ....., il quale, in data 2 settembre 2008, ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tali dinieghi.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 4 giugno 2008, ha richiesto all'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... qualunque documento o attestazione nei quali si evince lo stato di agibilità statica dell'alloggio popolare nel quale risiede, nella sua qualità di capo condomino del relativo palazzo, per motivi di sicurezza e per la tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ....., in data 3 settembre 2008, ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale tacito diniego.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Commissariato Sezionale di P.S. "....."

**Fatto**

Il signor ....., ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma - Divisione del Personale, in data 25 luglio 2008, ha richiesto al Commissariato Sezionale di P.S. "....." l'accesso, mediante estrazione di copia, dell'annotazione-verbale di servizio redatta in relazione alla denuncia in stato di libertà in danno del signor .....

L'odierno ricorrente ha fondato la suddetta istanza, ed il correlativo interesse all'accesso, asserendo la necessità di acquisire tale documento per produrlo successivamente in un procedimento penale, nel quale è parte appellante, e quindi per la necessità della tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, il signor ....., in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego tacito.

Successivamente, in data 6 ottobre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di aver accolto integralmente la richiesta del signor .....

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma

**Fatto**

Il signor ....., Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, partecipante ai concorsi per la procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di Maresciallo Aiutante, per gli anni 2005 e 2006, essendo venuto a conoscenza dei punteggi d'esame e avendo riscontrato una diversa valutazione dei propri titoli nei due concorsi, in data 10 agosto 2008, ha presentato al Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma una richiesta di accesso alla documentazione relativa ai concorsi stessi, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con una nota del 1 settembre 2008, ha accolto la suddetta istanza nella parte concernente l'accesso agli atti relativi alla procedura valutativa per l'anno 2006, mentre l'ha respinta relativamente alla procedura valutativa per l'anno 2005, opponendo al ricorrente la scadenza dei termini per un'eventuale impugnativa.

Pertanto, il signor....., il 9 settembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Successivamente, in data 30 settembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di aver accolto integralmente la richiesta del signor.....

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Fatto**

La Dott.ssa ....., dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in servizio con la qualifica di Provveditore Aggiunto presso la sede coordinata di ..... del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia - Liguria, in data 10 luglio 2008, ha chiesto a questo stesso ufficio di potere accedere, mediante estrazione di copia, alla nota riservata personale inviata il 3 luglio 2008 da un collega, l'Ing. ....., alla dirigente Capo d'istituto in servizio presso la sede di Milano, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L'odierna ricorrente ha, infatti, asserito che la suddetta nota contiene dei giudizi negativi e delle esplicite accuse espressi dal collega relativamente al suo operato ed alla sua attività in ufficio.

L'amministrazione resistente, con nota del 23 luglio 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, opponendo in merito al documento richiesto il segreto d'ufficio, relativo alla corrispondenza riservata.

Pertanto, la Dott.ssa ....., in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego.

In data 25 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso e contestato la competenza della Commissione a pronunciarsi sul ricorso in oggetto.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la competenza della scrivente Commissione a conoscere del ricorso in oggetto.

Infatti, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Non incide, pertanto, sulla determinazione della competenza della Commissione l'oggetto specifico della richiesta di accesso, oggetto del diniego, così come erroneamente rilevato dall'amministrazione resistente, secondo cui la stessa Commissione non potrebbe pronunciarsi su una richiesta di accesso a corrispondenza interna classificata come "riservata personale".

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Venendo al merito del ricorso, si rileva che non è la qualifica formale con cui l'amministrazione classifica e conserva i documenti ma è la loro natura oggettiva e la loro corrispondenza alle specifiche categorie individuate dal legislatore a renderli soggetti o meno al diritto di accesso. Pertanto non può ritenersi giustificata l'indiscriminata sottrazione all'accesso di documenti classificati "riservati", ivi compresi le note riservate o gli appunti interni utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, in quanto detti documenti possono ritenersi esclusi dall'accesso esclusivamente nell'ipotesi in cui, per loro natura, rientrino nelle categorie specifiche per le quali è prevista l'esclusione dall'accesso.

Nell'ipotesi prospettata, la corrispondenza qualificata dall'amministrazione come"riservata " non può, dunque, ritenersi sottratta al diritto di accesso, poiché dall'esame del contenuto della stessa - specificato dall'amministrazione nella propria nota di risposta - si evince che le considerazioni espresse dalla parte controinteressata "erano da intendersi ascritte alla necessità di compiuta definizione dei compiti spettanti ai dirigenti di seconda fascia" per mettere in atto eventuali correttivi "utili alla nuova definizione dell'organizzazione, con particolare riferimento agli Uffici Tecnici".

La lettera richiesta dall'odierna ricorrente deve qualificarsi come corrispondenza dell'ufficio, come tale rientrante nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 e non come una lettera di carattere strettamente personale, alla quale applicare il disposto sul segreto di ufficio contenuto nello Statuto degli impiegati civili dello Stato all'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Si rileva, infine, che l'interesse alla riservatezza dovrà recedere davanti al diritto di accesso esercitato per la difesa di un interesse giuridico, configurabile nel caso di specie, secondo quanto ormai stabilito da consolidata giurisprudenza e da numerose pronunce di questa stessa Commissione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Commissione del concorso per titoli ed esami a 29 posti di referandario TAR - Presidenza del Consiglio, Ufficio studi e rapporti istituzionali

**Fatto**

Il dott. ..... riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per titoli ed esami a 29 posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. In data 26 luglio 2008, dopo aver appreso di essere stato escluso dalle prove orali della suddetta procedura concorsuale, formulava istanza di accesso all'ufficio studi e rapporti istituzionali della presidenza del Consiglio (Servizio per il personale delle magistrature) chiedendo copia 1) dei criteri stabiliti per la valutazione degli elaborati; 2) dei propri elaborati con indicazione dei relativi punteggi assegnati; 3) degli elaborati degli ultimi sei candidati utilmente collocatisi in graduatoria con indicazione dei punteggi attribuiti; 4) dell'elenco dei 30 ammessi alle prove orali con indicazione dei relativi nominativi.

L'ufficio studi e rapporti istituzionali della Presidenza del Consiglio comunicava all'odierno ricorrente di disporre soltanto di uno dei documenti richiesti (elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale) e di dover, quindi, inoltrare l'istanza alla Commissione di concorso per quanto di competenza. Con nota del 12 agosto successivo, inoltrata alla Presidenza del Consiglio e pervenuta al dott. ..... il 30 dello stesso mese, la Commissione di concorso differiva l'accesso al termine del procedimento concorsuale.

Contro tale provvedimento, il dott. ..... in data 8 settembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, articolando il gravame in 5 motivi di illegittimità in cui sarebbe incorsa l'amministrazione con il provvedimento oggetto di impugnativa.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Il differimento opposto dalla Commissione esaminatrice, invero, oltre a non indicare alcuno degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 241/90 che lo giustificherebbero, si pone in contrasto con l'attualità dell'interesse all'accesso del dott. ..... e, di conseguenza, con la necessità di ottenere tempestivamente i documenti richiesti al fine di azionare i propri diritti nelle sedi competenti. In tal senso Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679, secondo cui: "Una volta che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento, lo stesso ufficio ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adozione dell'atto finale del procedimento".

Nel gravame, inoltre, si fa correttamente riferimento ad una serie di pronunce del giudice amministrativo, che la scrivente Commissione condivide pienamente, nelle quali si afferma la titolarità del diritto di accesso in capo al candidato di una procedura concorsuale escluso dalle prove orali. La circostanza della conclusione della fase di correzione delle prove scritte del concorso mette in risalto l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che il differimento avrebbe potuto essere disposto se l'istanza fosse pervenuta nel corso dello svolgimento della suddetta fase e non, come è accaduto, successivamente.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento (anch'esso citato nell'atto intoduttivo dal dott. .....) secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando scuola delle lingue estere dell'esercito (S.L.E.E.) - .....

**Fatto**

Il sig. ....., maggiore dell'esercito in servizio presso l'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso - da ultimo in data 24 luglio 2008 - alla S.L.E.E. chiedendo l'accesso al "Rapporto informativo internazionale" n. 49 redatto il 25 ottobre 2007 e relativo alla persona dell'odierno ricorrente. L'interesse all'acquisizione del documento in questione è motivato dallo ..... in base al fatto che a seguito di tale rapporto sono stati adottati nei suoi confronti provvedimenti disciplinari ed è stato disposto il rientro anticipato dalla missione "Althea" in Sarajevo alla quale aveva preso parte dal 9 giugno al 20 settembre 2007.

Dopo aver riferito dell'annullamento delle sanzioni disciplinari da parte dell'organo gerarchicamente sovraordinato dell'esercito a seguito di ricorso, l'odierno ricorrente riferisce altresì di aver presentato a più riprese richieste di accesso al suddetto documento contenente il rapporto informativo internazionale. L'ultima è quella presentata in data 24 luglio u.s. e sulla quale si è formato il silenzio oggi impugnato. Tuttavia, in precedenza (20 maggio u.s.), parte resistente avrebbe comunicato l'impossibilità di consentire l'accesso a causa dell'invio del libretto personale ad altro ufficio sin dal 18 febbraio 2008 (PERSOMIL) nonostante, a detta del ricorrente, gli fosse stato assicurato in precedenza di poter esercitare l'accesso presentando relativa richiesta formale.

Contro il silenzio da ultimo formatosi, il sig. ..... ha presentato in data 8 settembre 2008 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 30 settembre è pervenuta memoria dell'amministrazione contenente una prospettazione dei fatti molto diversa da quella fornita dal ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo partecipativo, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990 ". Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

L'incidenza sulla sfera giuridica dell'odierno ricorrente del provvedimento oggetto di istanza di accesso è comprovata dal fatto che la sua redazione ha determinato

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

effetti di rilievo a suo carico (sanzioni disciplinari - in seguito annullate - e allontanamento dalla missione "Althea"). D'altronde parte resistente non dubita della legittimazione ad accedere dello .....; tuttavia, in una nota menzionata ma non allegata dal ricorrente (recante la data del 20 maggio 2008) questi riferisce che l'amministrazione non avrebbe consentito l'accesso essendo a tanto impossibilitata, avendo trasmesso il documento ad altro ufficio.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che appare difficile credere che l'amministrazione non abbia conservato copia del rapporto informativo internazionale in oggetto, stante la sua rilevanza, e inoltre che comunque, quand'anche così fosse, sarebbe stato onere della S.L.E.E. inoltrare la richiesta di accesso all'amministrazione competente ad evaderla (dandone comunicazione all'interessato) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006/06. In merito a tale ultima considerazione, invero, si osserva che in data 30 settembre u.s. l'amministrazione ha inviato una memoria difensiva nella quale si fornisce una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall'odierno ricorrente. In particolare risulta che il maggiore ..... ha già preso visione dei documenti richiesti e che l'invito rivolto allo stesso dall'amministrazione a presentarsi per l'estrazione di copia in data 26 febbraio u.s. è rimasto senza seguito. Dal contenuto della memoria, pertanto, oltre a desumere il perdurante possesso da parte dell'amministrazione del rapporto informativo internazionale, si evince l'intenzione di riconvocare il ricorrente per consentirgli la richiesta estrazione di copia, effettuata la quale (circostanza non dimostrata al momento della presente decisione), la materia del contendere potrà dirsi cessata.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Fatto**

Il sig. ....., titolare della ditta individuale "Pizza d'autore", riferisce di aver subito un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica in data 1 dicembre 2007. A seguito di tale accadimento, in data 20 dicembre 2007, inoltrava richiesta di accesso alla Sorgenia S.p.a. (società distributrice dell'energia elettrica) tesa ad acquisire i documenti contenuti nel registro obbligatorio delle interruzioni. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, con raccomandata del 25 gennaio 2008, interessava della questione - tramite reclamo formale - l'amministrazione resistente, chiedendole di sollecitare la risposta dell'esercente.

L'Autorità resistente, nonostante la presentazione del reclamo, non ha dato comunicazione alcuna all'odierno ricorrente, di talché, in data 31 luglio u.s., quest'ultimo ha formulato richiesta di accesso "agli atti del descritto procedimento amministrativo" chiedendo copia di tutta la relativa documentazione. L'amministrazione resistente non ha provveduto sull'istanza nei trenta giorni successivi e quindi, in data 4 settembre il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la poca chiarezza del gravame in punto di individuazione dei documenti oggetto dell'istanza sulla quale si è formato il silenzio impugnato dinanzi alla scrivente. Ed invero, considerato il silenzio della società distributrice che ha portato all'inoltro del reclamo all'amministrazione resistente, si ritiene che il reclamo medesimo si atteggi a manifestazione di rappresentazione circa l'opportunità di intervenire presso la società Sorgenia. Tale circostanza appare suffragata dal fatto che l'Autorità garante *può* intervenire presso il gestore del servizio pubblico sollecitando la risposta all'istanza di accesso rimasta inevasa. Nel caso di specie tale non è dato sapere se tale intervento sia stato posto in essere o meno. In caso affermativo, e qualora l'apertura del procedimento a seguito della segnalazione abbia portato alla formazione di documenti amministrativi in senso tecnico, l'accesso deve essere consentito, considerato l'indubbio interesse dell'odierno ricorrente al riguardo.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia -Dipartimento amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale

**Fatto**

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 24 luglio u.s. all'amministrazione resistente richiesta di accesso relativa ai seguenti documenti: 1) individuazione e definizione dei criteri utilizzati per la formazione delle graduatorie relative al conferimento di incarichi dirigenziali al personale in possesso della qualifica di dirigente penitenziario; 2) valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente e dei soggetti candidatisi all'assunzione degli incarichi richiesti anche dalla ricorrente medesima; 3) atti di conferimento degli incarichi relativi alle sedi di interesse per la sig.ra..... (Direzione della scuola di Parma; dirigente aggiunto presso il provveditorato regionale amministrazione penitenziaria di Milano). L'interesse all'accesso dell'odierna ricorrente nasce dalla richiesta (non soddisfatta) dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali di cui al punto 3.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in data 12 settembre la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura comparativa nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale/comparativa pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

**PQM**

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma

**Fatto**

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 29 luglio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia del DOCFA "...contenente riferimenti del titolo abitativo che ha consentito l'accatastamento di una nuova apertura sul fondo di proprietà della sottoscritta senza che quest'ultima autorizzasse tale opera".

Dall'atto introduttivo sembra in particolare (ma l'esposizione dei fatti non è chiara sul punto), che il suddetto documento -che costituisce una sorta di carta di identità di un fabbricato -contenga dati relativi alla presunta autrice dell'apertura di cui sopra, la sig.ra .....

Contro il diniego opposto dall'amministrazione, la sig.ra ..... ha presentato ricorso al Difensore civico in data 2 settembre 2008, il quale ultimo lo ha inoltrato per competenza alla scrivente Commissione in data 18 settembre u.s. In data 30 settembre 2008 l'amministrazione ha inviato memoria difensiva.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva che dalla memoria inviata dall'amministrazione in data 30 settembre u.s. si evince come i documenti oggetto della richiesta non fossero stati consegnati per tempo a causa della temporanea irreperibilità degli stessi. Tuttavia, in data 29 settembre u.s. le ricerche dei documenti hanno dato esito positivo e quindi l'Agenzia del territorio li ha messi a disposizione della ricorrente dandogliene comunicazione. Pertanto la materia del contendere è cessata.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Scuola di specializzazione per le professioni legali – Sapienza - Università di Roma

**Fatto**

Il sig. ....., in vista dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali, riferisce di aver presentato in data 9 giugno u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: 1) scheda di valutazione del ricorrente relativa ai giudici assegnatigli durante il primo anno di corso; 2) schede di valutazione delle prove scritte relative agli anni 2006/07 nonché 2007/08 e riguardanti gli altri iscritti al corso.

In data 4 agosto u.s. veniva rilasciata la scheda di valutazione finale ai fini dell'ammissione all'esame, mentre per gli altri documenti l'amministrazione opponeva un rifiuto verbale. Contro tale diniego (peraltro irrituale sotto il profilo della forma in cui è stato reso) l'..... ha presentato ricorso al Difensore civico in data 6 agosto 2008 chiedendone l'accoglimento. Il Difensore civico ha inoltrato il gravame per competenza alla scrivente Commissione (pervenuto in data 22 settembre 2008). L'amministrazione ha fatto pervenire propria nota difensiva in data 7 ottobre.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente all'ostensione in capo a tutti gli iscritti al corso per la scuola di specializzazione per le professioni legali e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente. Quanto, viceversa, alle schede di valutazione del ricorrente, sussiste interesse qualificato all'accesso e pertanto, rispetto a tali documenti, l'accesso deve essere consentito.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal sig. ..... soprassedendo alla decisione.

Con riferimento alla scheda di valutazione del ricorrente relativa ai giudici assegnatigli durante il primo anno di corso e a tutti gli altri documenti concernenti la persona del ricorrente, la Commissione, preliminarmente decidendo, accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....
contro
**Amministrazione resistente:** INAIL

**Fatto**

Il signor ....., titolare dell'omonima impresa edile, essendo stato sottoposto ad accertamenti ispettivi da parte dell'INAIL a seguito di un incidente occorso al suo dipendente ..... in data 1.12.2007, sfociati nel verbale di accertamento redatto a carico del ricorrente in data 29.7.2008 (contenente varie contestazioni tra cui quella dell'omessa denunzia del predetto incidente), in data 7.8.2008, chiedeva di prender visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti relativi al verbale di accertamento in questione, onde poter esperire ricorso nei termini di legge.

In data 5.9.2008 l'INAIL negava l'accesso agli atti, invocando la necessità di tutela della *privacy* delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni nel corso dell'accertamento ispettivo nonché quella del lavoratore infortunatosi con riferimento alle notizie sul suo stato di salute risultanti dalla documentazione medica.

Con ricorso del 5.9.2008 il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso per sentir dichiarare non giustificato il diniego di accesso agli atti opposto dall'INAIL e per sentir ordinare allo stesso di consentire l'accesso richiesto dal ricorrente.

**Diritto**

Preliminarmente si rileva che non vi è prova in atti che copia del ricorso sia stata spedita al signor ....., univocamente qualificabile come controinteressato sulla base della lettura del ricorso, così come previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, recante il regolamento contenente norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, che pone a carico del ricorrente l'allegazione delle ricevute dell'avvenuta spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati laddove siano già individuati in sede di presentazione del ricorso.

Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....
contro
**Amministrazione resistente:** Telecom Italia s.p.a.

**Fatto**

Il signor ..... in data 10.8.2008 - con istanza inviata per conoscenza anche al Ministero delle Telecomunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania - chiedeva alla Telecom Italia s.p.a. informazioni dettagliate sui lavori di spostamento di pali telefonici eseguiti su sua sollecitazione, sul nominativo della ditta committente ed esecutrice, su chi aveva sostenuto i costi, sui permessi pubblici e sull'ammontare complessivo dei lavori pagati, motivando tale richiesta con l'esigenza di tutelare la propria posizione in sede amministrativa e giurisdizionale.

Essendo inutilmente decorso il termine di trenta giorni assegnato dalla legge per rispondere alle istanze di accesso ai documenti amministrativi, il signor ..... ha adito la Commissione, contestando la legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza.

**Diritto**

A parte la questione dell'ammissibilità di una richiesta di accesso che non abbia ad oggetto documenti in senso tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, ma mere notizie od informazioni relative a lavori realizzati da un soggetto di diritto privato, inerenti ad attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario, il ricorso deve esser ritenuto inammissibile, apparendo assolutamente immotivata la richiesta di informazioni rivolte alla Telecom Italia s.p.a.

Innanzitutto, si osserva che né dalla lettura dell'istanza di accesso, né dalla lettura del ricorso è dato comprendere in che cosa consista la situazione legittimante tale richiesta di accesso, vale a dire quale sia l'interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento od alle informazioni alle quali è richiesto l'accesso, alla cui sussistenza è subordinata la titolarità del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

La mancata esposizione, sia pur in termini sommari, dell'interesse al ricorso, costituisce l'oggetto di un onere posto a carico del ricorrente, ex art. 12, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 184/2006, il cui mancato assolvimento comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lett. b).

Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione Culturale Ricreativa "....."
contro
**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del lavoro di .....

**Fatto**

L'associazione culturale Ricreativa ".....", con sede in ....., già destinataria di una comunicazione di avvio di procedimento da parte del Comune di ..... per presunta violazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 29/2007, in data 18/8/2008 inviava alla Direzione provinciale del lavoro di ..... istanza di accesso agli atti e documenti relativi al sopralluogo effettuato in data 19.1.2008. La Direzione Provinciale del lavoro di ....., in data 25.8.2008, negava l'accesso richiesto dalla ricorrente, richiamando una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1842), secondo la quale la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata è sottratta al diritto di accesso, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni informazione utile a tutelare la sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa delle società o impresa sottoposte ad ispezione.

Con ricorso del 24.9.2008, la predetta associazione culturale adiva questa Commissione chiedendo, in via principale, che fosse disposto il riesame dell'istanza di accesso avanzata alla Direzione provinciale di ....., avente ad oggetto tutta la documentazione acquisita nel corso dell'accertamento effettuato nei confronti della ricorrente, e, in via subordinata, che fosse dichiarata l'illegittimità dell'accesso agli atti del procedimento limitatamente alla documentazione non attinente ai rapporti di lavoro.

La ricorrente fa rilevare che, nel caso di specie, sarebbe assolutamente inconferente il richiamo da parte dell'Amministrazione alla giurisprudenza amministrativa citata nella nota contestata, poiché non sussisterebbe alcun contrasto tra gli interessi dell'associazione quale datrice di lavoro ed i suoi dipendenti, non essendo stata accertata alcuna violazione delle norme preordinate a tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro prestato alle dipendenze della società ricorrente.

La richiesta di accesso in questione è giustificata dall'interesse della ricorrente a difendersi nel procedimento attivato dal Comune di .....che ha contestato l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, condotta che può comportare l'irrogazione della chiusura del circolo dell'associazione.

Essa ha ad oggetto, principalmente, le dichiarazioni rese da soggetti presenti al sopralluogo in questione, tra i quali figurerebbero alcuni soci.

**Diritto**

A prescindere dalla puntualità o meno del richiamo giurisprudenziale operato dalla Direzione provinciale del lavoro, non appare fondatamente discutibile l'assunto che la documentazione alla quale si riferisce l'accesso, ivi compresi i documenti non aventi pertinenza con i rapporti lavorativi con l'associazione ricorrente, sia sottratta al diritto di accesso.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 4.11.1994 n. 757 (recante regolamento concernente i documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241/90), sono sottratti al diritto di accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possa derivare, tra l'altro, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

E' indubbio che anche i soci di un'associazione culturale che abbiano reso dichiarazioni sulle quali è possibile fondare un procedimento sanzionatorio tale da comportare la chiusura di un circolo, nel corso di un accertamento, sia pur concernente eventuali violazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, possono essere qualificati come soggetti terzi rispetto all'associazione, e che si possa ragionevolmente presumere che dalla divulgazione di siffatte dichiarazioni possano derivare indebite pressioni o pregiudizi a tali soggetti.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Direzione della II^ casa di reclusione Milano ".....".

**Fatto**

Il signor ....., Vice Soprintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio effettivo presso la II^ Casa di Reclusione di Milano ".....", in data 18.7.2008 chiedeva di prendere visione e di estrarre copia della relazione scritta dal Vice Comandante .....concernente il ricorrente, della cui esistenza era stato informato telefonicamente dal Comandante di Reparto della II^ casa di reclusione di Milano ".....".

Tale istanza veniva rigettata in data 25/7/2008 dal direttore della predetta Casa di reclusione - sul rilievo del carattere riservato di tale relazione - con nota di cui il ricorrente prendeva visione solo in data 10.9.2008, nella quale si preannunciava la convocazione, da parte del Comandante, di tutte le parti per verificare quanto accaduto in attività di servizio.

Con ricorso del 15.9.2008, il signor ..... ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso sia alla predetta relazione di servizio sia a quella redatta dal Vice Soprintendente di polizia penitenziaria .....

**Diritto**

Le relazioni di servizio alle quali il ricorrente chiede di accedere, pur non essendo relative ad alcun procedimento amministrativo attualmente pendente, costituiscono atti interni, alla cui conoscenza il ricorrente ha un interesse concreto ed attuale, essendo stata preannunciata da parte del Comandante di Reparto della II^ casa di reclusione di Milano "....." la convocazione anche del ricorrente per verificare quanto accaduto in attività di servizio di cui tali relazioni danno conto.

L'articolo 22, comma 1 della legge n. 241/90 attribuisce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso, il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi anche qualora, come nel caso di specie, si tratti di atti interni non relativi ad uno specifico procedimento amministrativo.

Ne consegue la fondatezza del ricorso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale - Ufficio Mobilità

**Fatto**

Il sig. ....., il 13 agosto 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra ....., ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. istanze e relativi allegati presentati da tutti coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, in uffici siti nella regione Campania, nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall' Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

2. istanze e relativi allegati presentati da tutti coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, in uffici siti nella regione Campania, nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una pubblica amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente in vigore, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall' Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

3. istanze e relativi allegati presentati da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in servizio presso uffici della regione Lombardia, che hanno ottenuto nel quinquennio dal 2004 al 2008 la mobilità, a qualsiasi titolo, verso uffici siti nella regione Campania nonché verbali, documenti e pareri redatti dall' Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

4. tabelle relative al quinquennio dal 2004 al 2008, con la determinazione degli organici di diritto degli uffici della regione Campania dell'Agenzia delle Entrate, ripartizione dei posti in organico occupati e vacanti dei medesimi uffici, determinazione delle sedi disagiate degli uffici della regione Campania dell'Agenzia delle Entrate.

Precisa il ricorrente, nell'istanza di accesso, che i documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi. Nel presente ricorso il ..... precisa, poi, che i documenti sono necessari per far valere nelle sedi opportune un eventuale vizio di eccesso di potere, evidenziato da comportamenti difformi dell'amministrazione in caso di presentazione di istanze di mobilità provenienti da dipendenti di pubbliche amministrazioni soggette al CCNL comparto Ministeri.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra ..... era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della Lombardia ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra ....., a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig. .....

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'Amministrazione ha comunicato a questa Commissione di avere negato, con memoria del 12 settembre 2008, l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3, perché generica e volta ad operare un controllo sull'operato dell'amministrazione; afferma, poi, di non avere potuto assolvere alla richiesta di accesso ai documenti di cui al punto n. 4 perché inesistenti.

**Diritto**

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/1996) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista "ove possibile". Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che "In sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. sez. IV, 12 Settembre 2006, n. 5319).

Il ricorrente ha chiesto i documenti indicati per potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. Il ....., pertanto, attraverso i documenti richiesti intende verificare se l'amministrazione ha tenuto comportamenti difformi in casi analoghi, ossia se l'Agenzia delle Entrate nel quinquennio dal 2004 al 2008, ha concesso, a diverso titolo, la mobilità in entrata presso propri uffici dislocati nella regione Campania, nonché la ripartizione dei posti in organico occupati e vacanti dei medesimi uffici.

Al riguardo questa Commissione ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai documenti indicati considerato che l'amministrazione ha rigettato

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

l'istanza di trasferimento anche a causa della carenza di un requisito soggettivo previsto dalla legge.

Infatti, i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente e altri casi analoghi.

Considerato, inoltre, che l'elevato numero dei documenti richiesti potrebbe intralciare l'attività degli uffici, si ritiene opportuno concedere al ricorrente la visione dei documenti richiesti e consentire l'estrazione di copia a quelli selezionati dal .....

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente:** Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna

**Fatto**

..... ha presentato istanza di accesso al Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna per potere accedere ai fogli di viaggio con i quali sono state certificate le attività di servizio effettuate nei giorni 16, 17, e 18 marzo 2005. Afferma il ricorrente di volere acquisire i documenti per "ragioni di carattere personale".

Il ricorrente dopo essersi recato presso gli uffici dell'amministrazione ed avere avuto potuto solo visionare i documenti su indicati, ha chiesto di poterne estrarre copia.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente, pur avendo ricevuto una nota con la quale la prefettura di Bologna, il 27 agosto 2008, ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso da esercitare previ accordi con gli uffici competenti, ha informato la scrivente Commissione di non avere potuto estrarre copia dei documenti richiesti per temporanea mancanza del numero di protocollo identificativo dei documenti.

L'amministrazione, il 2 ottobre, ha comunicato a questa Commissione di avere accolto la richiesta di accesso ai documenti con nota del 27 agosto 2008.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha esercitato il diritto di visione dei documenti richiesti.

Al riguardo si ricorda che già precedentemente alle riforma della legge n. 241 del 1990 introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la giurisprudenza aveva stabilito l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. I casi di impedimento al diritto di accesso erano, invece, ricondotti all'esclusione o al differimento.

La conclusione cui era giunta la giurisprudenza ha trovato, poi, conferma nel nuovo testo della legge. n. 241 del 1990; infatti il legislatore del 2005, nella consapevolezza che il testo dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 aveva creato problemi interpretativi, lo ha riscritto prevedendo i casi in cui tale diritto è escluso del tutto e chiarendo, nel successivo art. 25, che esso si esercita mediante estrazione di copia. Del resto, già nel precedente art. 23, nel dare la definizione di "diritto di accesso" aveva precisato che esso è "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ed è chiaro che se avesse inteso includere in tale diritto l'estrazione di copia o la più limitata visione non avrebbe usato la congiunzione "e" ma la "o".

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

La scrivente Commissione esprime, dunque, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'estrazione di copia dei documenti precedentemente indicati.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente:** Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane

**Fatto**

Il Vice Questore Aggiunto ....., quale istruttore certificato E.N.A.C. per la sicurezza aeroportuale, a seguito di un accertamento ispettivo sulla regolarità amministrativa dell'attività di relatore, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. rapporto redatto dagli ispettori incaricati;
2. dichiarazioni formali eventualmente acquisite in occasione della visita ispettiva svolta nei giorni 15 e 16 luglio;
3. documenti che hanno dato avvio all'indagine.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti in sede giudiziaria.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il Vice Questore Aggiunto ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane per il personale militare, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane ha inviato una nota a questa Commissione, con la quale ha comunicato di avere invitato il dirigente dell'..... Zona Polizia di Frontiera di Bologna di volere comunicare al ricorrente che il Dipartimento stava provvedendo a acquisire i documenti richiesti non detenuti dal Dipartimento medesimo e che la restante documentazione era a disposizione del ricorrente al fine dell'esercizio del diritto di accesso.

**Diritto**

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai sensi degli articolo 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e del D.M. n. 415 del 1994 e ss. m.i.

In particolare il decreto ministeriale citato recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso documenti amministrativi" al fine salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sottrae all'accesso "i documenti attinenti inchieste ispettive sommarie, e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie" (art. 4, comma 1, h). Poiché il ricorrente ha presentato istanza di accesso al fine di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, questa Commissione esprime l'avviso che il ricorso sia fondato.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

....., al fine di tutelare i propri diritti connessi all'esecuzione della sentenza Cass. Civ. sez. I, 15 settembre 2006, n. 20012, ha presentato istanza di accesso al Comune di ..... ai documenti relativi all'esproprio conseguente alla delibera C.C. n. 74 del 21 novembre 1996,

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale il ricorrente, ha presentato ricorso a questa Commissione ed ha chiesto di ordinare al Comune di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

L'amministrazione ha comunicato di avere concesso verbalmente l'accesso ai chiesti documenti da esercitarsi nel corso del mese di agosto c.a.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso il silenzio del Comune di ..... sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

## COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Con istanza del 14 aprile 2008, il Mar. Ca. ....., a seguito della comunicazione dell'esito della valutazione per la promozione al grado di 1 Maresciallo - aliquota ordinaria riferita al 31 dicembre 2005, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. Linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione suddetta;
2. procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente.

Il Ministero della Difesa, il 18 giugno 2008, ha comunicato i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali procede alla formulazione dei giudizi ma non ha fornito alcuna indicazione in ordine ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 giugno, il Mar. Ca. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi la quale lo ha dichiarato infondato dal momento che l'amministrazione ha dichiarato di non possedere il primo documento richiesto e aveva fornito i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha espresso il giudizio.

Con successiva nota del 9 settembre il Mar. Ca. ..... ha precisato di avere chiesto la valutazione espressa dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento con l'indicazione specifica dei punteggi ricevuti per ogni area di valutazione.

Al riguardo si rileva che la nuova istanza di accesso deve essere presentata all'amministrazione detentrice dei documenti e che, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241 del 1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso i ricorrenti possono presentare, entro trenta giorni ricorso al TAR.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare

**Fatto**

Il Tenente Colonnello ....., dopo avere appreso l'esito del giudizio per l'avanzamento relativo all'anno 2008 e premettendo di volere tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. verbale della Commissione Superiore di avanzamento con le relative schede di valutazione;
2. documentazione ed informazioni atte a comprendere i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per ciascuno dei complessi di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 26 della legge n. 137 del 1955 e ss. m.i., nonché i conteggi effettuati dai componenti la Commissione menzionata o, eventualmente, da altro personale;
3. tutte le informazioni attinenti la procedura di avanzamento del 2008 e contenuti in strumenti informatici;
4. elenco dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale varie armi promossi al grado di Colonnello;
5. il termine entro il quale l'amministrazione intende adottare il provvedimento, l'unità responsabile, nonché le informazioni di cui alla direttiva prot. DGPM/UDG/5^/204/F-1 del 20 marzo 2000.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il Ten. Col. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente, ad integrazione del ricorso, ha comunicato che l'amministrazione, con nota del 1 settembre, ha provveduto a consentire l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, in particolare è stato concesso l'accesso alle schede motivazionali relative al personale promosso, agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento, nonché ai documenti di cui al punto n. 4, ossia elenco dei Tenenti Colonnelli del RN Armi spe promossi al grado di Colonnello.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, precisa l'amministrazione che i parametri deliberati dalla Commissione ed i computi effettuati dai singoli componenti sono descritti nel verbale e che le valutazioni sono effettuate tenendo conto degli elementi oggettivi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare degli ufficiali, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 490 del 1997.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, ossia tutte le informazioni attinenti la procedura di avanzamento del 2008 e contenuti in strumenti informatici, l'amministrazione ha comunicato di avere rigettato l'istanza poiché generica.

L'amministrazione, oltre a ribadire quanto comunicato al ricorrente nella nota del 1 settembre, ha informato la scrivente Commissione di avere avanzato la richiesta di acquisizione dei documenti di cui al punto n. 1 alla Commissione di Avanzamento in

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

quanto detentrice dei medesimi, e di avere fornito parte delle informazioni di cui al punto n. 5, ossia il termine entro il quale l'amministrazione intende adottare il provvedimento e l'unità responsabile.

**Diritto**

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia verbale della Commissione Superiore di avanzamento con le relative schede di valutazione e elenco dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale varie armi promossi al grado di Colonnello, limitatamente agli ufficiali promossi al grado superiore, ossia il personale collocatosi in graduatoria tra la 1 e la 71 posizione.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2, ossia documentazione ed informazioni atte a comprendere i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per ciascuno dei complessi di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 26 della legge n. 137 del 1955 e ss. m.i., nonché i conteggi effettuati dai componenti la Commissione menzionata o, eventualmente, da altro personale, l'amministrazione ha comunicato che le attività sono descritte nel verbale incluso tra i documenti richiesti al punto n. 1.

La richiesta di cui al punto n. 3 è stata rigettata perché generica e le informazioni di cui al punto n. 5 sono state parzialmente fornite.

Sostanzialmente, dunque, l'amministrazione ha negato l'acceso ai documenti di cui al punto n. 3, ha concesso parzialmente l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ed ha rinviato al verbale per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2.

Al riguardo questa Commissione rileva che la richiesta di cui al punto n. 3 abbia ad oggetto mere informazioni la cui ostensione non è soggetta alla disciplina sull'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990; si ritiene, poi, che l'amministrazione, pur avendo inviato la richiesta di acquisizione dei documenti di cui al punto n. 1, comprensiva dei documenti di cui al punto n. 2, alla Commissione di Avanzamento non abbia ottemperato l'istanza essendo scaduto il termine di trenta giorni previsto dalla legge al fine della ostensione dei documenti.

Infatti l'esame dei predetti documenti si rivela necessario per accertare la ricorrenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi opportune, circostanza quest'ultima che rivela la sussistenza dell'interesse all'accesso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

**Fatto**

Il signor ....., agente scelto di Polizia Penitenziaria della Direzione Casa Circondariale di ....., ha formulato diverse richieste (da ultimo in data 26 agosto 2008), all'ufficio di Segreteria di questo stesso ufficio, per ottenere l'accesso al proprio foglio matricolare.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 agosto 2008, ha respinto le suddette istanze di accesso, poiché contenenti motivazioni generiche.

Pertanto, il signor ....., in data 2 ottobre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (TAR Campania Napoli, sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; TAR Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al proprio foglio matricolare e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

**PQM**

**PLENUM 7 OTTOBRE 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Al Ministero dell'Interno
Prefettura-Ufficio territoriale di Ascoli Piceno
ASCOLI PICENO

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi- Richiesta parere da parte della Prefettura di Ascoli Piceno in ordine all'istanza di accesso della ..... s.r.l..

Con la nota in riferimento codesta Prefettura - U.T.G. chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine all'accessibilità delle informazioni richieste dalla impresa in oggetto.

A parte la questione della possibilità di qualificare come istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, della legge n. 241/90, una istanza che ha ad oggetto informazioni e non documenti, si condivide, comunque, l'avviso contrario alla accessibilità a tali informazioni espresso da codesta Prefettura, che ha correttamente richiamato la norma di carattere generale dettata dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 455/99, estensivo della copertura del segreto d'ufficio a tutti gli atti dei procedimenti disciplinati dallo stesso decreto.

Non vi è dubbio che la designazione dei soggetti della cui collaborazione il prefetto può avvalersi, ai sensi del comma 2, dell'art. 11, del d.P.R. n. 455/99, si inserisce all'interno del procedimento preordinato all'accertamento del danno subito dalle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, specificamente disciplinato dall'art. 11.

Pertanto non vi è ragione per escludere le informazioni richieste dalla impresa in oggetto dall'ambito del segreto d'ufficio legittimamente previsto dal d.P.R. n. 455/99, in conformità alle previsioni di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, che contempla, tra l'altro, l'esclusione del diritto di accesso (cfr. la lettera a) del comma 1) nei casi espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

**Parere**

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 4 novembre 2008;

**VISTA** la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

**OSSERVA**

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 giugno 2008.

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 11, comma 4, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 241 del 1990, l'accesso ai documenti contenenti dati "idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e allorquando l'interesse che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

Si chiede, infine, di specificare meglio le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 12.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Azienda USL ROMA .....
Ufficio Legale

OGGETTO: Richiesta di accesso a prescrizioni di analisi mediche da parte del medico che le ha prescritte.

L'avv. ....., in qualità di difensore del dott. ..... nel procedimento promosso dagli eredi del sig. ..... per asserita responsabilità professionale di detto professionista e della USL ROMA ....., ha presentato domanda d'accesso alla USL chiedendo il rilascio di copia conforme di determinate prescrizioni e ricette rilasciate nel giugno-luglio 2005 in favore del *de cuius*.

La USL ha chiesto il parere di questa Commissione sull'opportunità di accogliere tale richiesta.

Al riguardo, premesso che la domanda d'accesso va definita secondo criteri di legittimità e non di opportunità, la Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". E poiché la domanda d'accesso è stata proposta a fini di tutela giurisdizionale si esprime l'avviso che la USL sia tenuta ad accoglierla.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Azienda USL ROMA .....
Ufficio Legale

OGGETTO: Richiesta del medico curante di accedere ad informazioni anagrafiche relative a propri pazienti.

La dott.ssa ....., imputata in un procedimento penale relativo a casi clinici dalla stessa chiusi il 27 ottobre 2005, ha chiesto alla USL ROMA ..... di fornirle varie informazioni relative a tali casi.

La USL ha chiesto il parere di questa Commissione sull'opportunità di accogliere tale richiesta.

Al riguardo la Commissione, premesso che la domanda d'accesso va definita secondo criteri di legittimità e non di opportunità, osserva che la professionista non indica alcuno specifico documento amministrativo, e si limita a chiedere una serie di informazioni. Ciò stante, poiché l'art. 22, comma 4, della legge 8 agosto 1990 n. 241 stabilisce che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", e che il regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, stabilisce, all'art. 2, comma 2, che "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso", non può che concludersi che l'Amministrazione non sia tenuta ad accogliere la domanda della professionista. Ciò ovviamente non esclude né che la professionista reiteri la domanda, precisando quali siano i documenti ai quali chiede di accedere, né che l'Amministrazione, attese le esigenze di tutela giurisdizionale addotte dalla professionista e l'evidente opportunità di comportamenti collaborativi tra la pubblica amministrazione e il rispettivo personale, possa ugualmente determinarsi ad elaborare i dati in suo possesso al fine di fornire all'interessata i dati a lei necessari.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

ENPA
Via Gorizia 32/B
58100 GROSSETO

OGGETTO: Accesso ai dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati: quesito.

L'ENPA di Grosseto ha fatto presente a questa Commissione di avere sovente la necessità di chiedere a pubbliche amministrazioni (per lo più alle ASL) i dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati che si smarriscono, per assicurare il sollecito ricongiungimento dell'animale con il suo proprietario, e di sentirsi spesso negare tali dati per la considerazione che si tratterebbe di dati sensibili.

L'ENPA chiede quindi se, ad avviso di questa Commissione, il suddetto diniego sia giustificato.

Osserva la Commissione che, a parte la considerazione che la proprietà di cani non può ritenersi un dato sensibile, nel caso prospettato non possono ritenersi sussistere profili di riservatezza giuridicamente apprezzabili. Va infatti tenuto presente che la legge 20 luglio 2004 n. 189 ha introdotto nel testo del codice penale il Titolo IX bis, destinato specificamente alla repressione dei "delitti contro il sentimento per gli animali", ed ha previsto lo specifico reato di "abbandono degli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività" (attuale art. 727), reato che può comportare l'arresto sino ad un anno. Tale legge ha quindi chiaramente espresso la volontà dell'ordinamento di contrastare quelle situazioni che, ostacolando il ricongiungimento tra l'animale domestico smarrito ed il rispettivo proprietario, ledano il sentimento per gli animali, compromettendo la loro sopravvivenza, e diano oltre tutto luogo a pericoli per la pubblica incolumità. In base a questo orientamento normativo, nel caso di smarrimento accidentale di cani l'interesse prioritario del proprietario deve essere ritenuto quello di ritrovarli al più presto. Nel caso invece di un loro volontario abbandono si realizza un comportamento che integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 del codice penale, e che quindi non può giustificare alcuna pretesa di riservatezza.

Si ritiene pertanto che le pubbliche amministrazioni siano tenute a consentire l'accesso ai documenti amministrativi indicati dall'ENPA.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Comune di San Giustino
Piazza Municipio, 17
06016 SAN GIUSTINO (PG)

OGGETTO: Regolamento per l'accesso.

Con riferimento alla nota n. 13984 del 19 agosto scorso, con cui è stato chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesto Comune, si formulano le seguenti osservazioni.

In via preliminare si osserva che nel testo del progetto sono inserite sia disposizioni meramente ripetitive di quelle della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006 sia disposizioni integrative elaborate dal Comune; ciò in assenza di alcuna indicazione che consenta di distinguere le une dalle altre. Tale situazione è suscettibile di generare confusione, dal momento che rende disagevole stabilire se si tratti di disposizioni statali, che il Comune non può modificare, ovvero di disposizioni comunali, che il Comune può liberamente modificare, nei limiti consentiti dalle disposizioni statali. Considerato peraltro le finalità eminentemente pratiche del regolamento comunale, che è preordinato essenzialmente a fornire a tutti gli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene la Commissione che il sistema seguito dal Comune possa essere ritenuto condivisibile, a condizione che venga premesso un chiarimento che – in via esemplificativa – potrebbe essere formulato nei seguenti termini: "Per comodità di consultazione da parte dei cittadini il presente regolamento sull'accesso riporta, in un unico testo organico, sia le disposizioni generali in materia di cui alla legge 9 agosto 1990 n. 241 ed al relativo regolamento approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, e successive modificazioni, sia le disposizioni particolari di carattere integrativo introdotte dal Comune. Resta ovviamente ferma la diversa natura delle suddette disposizioni, e la necessità di fare riferimento alle norme statali per quanto non previsto nel presente regolamento".

Passando alle singole disposizioni si formulano le seguenti osservazioni.

All'art. 1 va eliminato il comma 5, dal momento che ai consiglieri comunali non si applica la normativa generale sull'accesso prevista dalla legge n. 241/90 ma la normativa speciale prevista dall'art. 43, comma 2, del testo unico degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ,utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

All'art. 2 il comma 1 va soppresso, perché ai cittadini comunali non si applica la disciplina generale della legge 241/90 ma la disciplina particolare dell'art. 10 del citato T.U. n. 267/2000.

All'art. 6, comma 2, la locuzione "responsabile di servizio" va sostituita con "responsabile del servizio".

All'art. 7, comma 2, alle lettere a) e b) va aggiunto "per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano". La successiva lettera e) va espunta, perché non può escludersi ai diretti interessati l'accesso alle valutazioni che li riguardano. Alla lettera i) va precisato che gli unici pareri legali o consulenze sottratti all'accesso sono quelli relativi a procedimenti giurisdizionali in corso o potenziali.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

All'art. 9, punto d), va tenuto presente che il documento va rilasciato in carta libera, salva diversa richiesta dell'interessato.

All'art. 13 va tenuto presente che l'avvenuta pubblicazione del documento richiesto non esclude che l'interessato possa ottenerne copia dal Comune.

All'art. 14, comma 5, la locuzione "Decorsi trenta giorni" va sostituita con "Decorsi inutilmente trenta giorni".

Nel testo dell'art. 21 va precisato che per "amministratori" si intendono i componenti degli organi rappresentativi del Comune.

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi suindicati.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Federazione Nazionale
Collegi IP.AS.VI.
Via Agostino Depretis, 70
00184 ROMA

OGGETTO: Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riferimento alla nota del 27 giugno scorso, con cui è stato chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesta Federazione, si formulano le seguenti osservazioni.

Il Regolamento in oggetto non contiene norme in contrasto o incompatibili con la disciplina generale in materia di accesso di cui alla l. n. 241/90 e ss. m.i. (l. n. 15/2005 e n. 80/2005) e al d.P.R. n. 184/2006, ad eccezione delle ipotesi di esclusione dall'esercizio del diritto di accesso contemplate dall'art. 17, lett. a e b) e di quella relativa alle ipotesi di differimento (art. 17, par. 4, lett. a) relativamente all'espressione "con l'eccezione dei documenti protetti dal diritto di autore e della proprietà intellettuale relativi anche ad opere dell'ingegno e idee originali" (che verrebbero conseguentemente incluse nei casi di esclusione dall'accesso).

Le ipotesi sopraspecificate, peraltro, potrebbero essere conservate nel testo inserendo opportunamente all'art. 17 un ulteriore paragrafo nel quale prevedere la disposizione di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, e cioè "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici…".

All'art. 13, par. 2, secondo rigo, dopo la parola "la Federazione…" è infine opportuno inserire il riferimento temporale (10 gg. ex art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006) entro il quale invitare il richiedente a riformulare o integrare la richiesta di accesso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
Settore Gestione Risorse
c.a. Capo Settore
Dott.ssa .....
Via Marco Polo, 60
40131 BOLOGNA

OGGETTO: Parere in merito alla qualificazione del fascicolo personale del dipendente quale "documento amministrativo" ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, con nota del 30 ottobre 2008, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in merito "alla prospettabilità della natura giuridica di "documento amministrativo" in capo al fascicolo del personale del dipendente".

Tale richiesta è scaturita a seguito della decisione della Commissione dello scorso 7 ottobre 2008 sul ricorso presentato dal signor ..... contro il diniego espresso dalla stessa Agenzia alla sua istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

L'Agenzia, infatti, ha espressamente negato il richiesto accesso, non contenendo la relativa istanza l'indicazione specifica dei documenti ai quali si voleva accedere e l'interesse connesso all'esercizio del diritto. Ad oggi, quindi, l'amministrazione ha ribadito la posizione espressa in merito al diniego espresso, rilevando dei dubbi circa la natura giuridica del fascicolo personale.

La Commissione in merito alla suddetta richiesta di parere osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che è evidente l'interesse del ricorrente a conoscere tutti i documenti che sono contenuti nel proprio fascicolo personale, se non altro in considerazione del principio costituzionalmente garantito di tutela dei diritti della personalità: la giurisprudenza amministrativa, peraltro, individua un interesse *in re ipsa* ad esaminare il proprio fascicolo personale "per il solo fatto della presenza del documento nel fascicolo" (Cons. St. cit., IV, 688/95).

La medesima giurisprudenza (Cons. St., IV, 9.8.1995 n. 688) estende, peraltro, ai massimo la possibilità per i dipendenti pubblici di accedere ai documenti comunque connessi al proprio stato di servizio ed è costante nel dare all'art. 29 del d.P.R. 3.5.1957 n. 686 - che indica di quali documenti si compone il fascicolo personale di ciascun impiegato - la più ampia interpretazione, per cui: "gli atti inseriti nel fascicolo personale di cui l'impiegato può prendere visione e chiedere copia ai sensi dell'art. 29, 1° comma, d.P.R. non possono non essere anche tutti quelli che, legittimamente o no, siano stati inclusi nel fascicolo personale (...) dato che, per il solo fatto della loro presenza nel fascicolo, essi hanno avuto potenziale capacità di incidere sulla carriera dell'interessato (...)".

Nel caso di specie, quindi, l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di accesso in quanto, a suo giudizio, non sarebbero stati indicati gli elementi idonei a consentire l'individuazione dei documenti richiesti in visione.

In proposito, si deve infatti rilevare che i documenti inseriti nel fascicolo sono perfettamente individuabili, proprio in quanto contenuti nel fascicolo personale, che costituisce una unità fisica e giuridica ben determinata quanto al suo contenuto: se così non fosse, sarebbe prospettabile una grave violazione dei più elementari canoni in

materia di organizzazione amministrativa.

Sulla base di quanto sin qui dedotto, si può affermare che il fascicolo personale del dipendente è un mero contenitore di documenti da considerare "amministrativi", ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, documenti che già solo per essere ivi contenuti sono da considerare individuabili, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà consentire al ricorrente la consultazione diretta dello stesso fascicolo e l'eventuale estrazione di copia di tutti i documenti ivi contenuti.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Scuola di specializzazione per le professioni legali – Università degli studi di Roma "La Sapienza"

**Fatto**

Il sig. ..... ha conseguito in data 4 luglio u.s. il diploma di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza. Il 29 luglio successivo ha presentato richiesta di accesso alla scheda di valutazione contenente i giudizi espressi da ciascun commissario relativa alla propria persona ed agli altri partecipanti al corso ammessi all'esame finale. L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente il 7 ottobre u.s. e relativa a precedente gravame dello stesso ricorrente, precisava di aver soddisfatto l'accesso con riferimento al giudizio finale espresso nei confronti del ricorrente medesimo e negandolo per gli altri documenti (giudizi espressi nei confronti degli altri partecipanti al corso) in quanto per essi non sussisterebbe interesse qualificato all'ostensione.

Contro tale diniego il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 26 settembre (pervenuto il 7 ottobre 2008), chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere con riferimento alla scheda di valutazione finale del ricorrente che sarebbe stata esibita all'odierno ricorrente. Quanto agli altri documenti la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati individuabili dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso (come dimostra l'allegazione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame finale da parte dello stesso ricorrente) ai quali il ricorso doveva essere notificato a cura del dott. ..... secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*).

Non avendo assolto l'incombente il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile con riferimento alle schede di valutazione degli altri partecipanti al corso di specializzazione. Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla scheda di valutazione concernente il ricorrente.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Autorità portuale di Civitavecchia – Ufficio del Personale

**Fatto**

Il Sig. ....., in data 2 agosto 2008, ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia dei seguenti documenti: 1) accordo sottoscritto dall'amministrazione resistente e le organizzazioni sindacali in data 30 marzo 2006; 2) delibera n. 65 del 15 settembre 2005 con la quale è stata assunta a tempo determinato l'arch. ....., con relativo contratto di lavoro stipulato ed eventuali rinnovi; 3) contratto stipulato dall'arch. ..... a seguito della delibera di assunzione n. 7/2006.

L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti viene esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al sig. ....., bensì tramite personale altro (arch. .....), non assunto per concorso.

L'amministrazione, con provvedimento datato 8 settembre 2008, ha negato l'accesso, ritenendo che i documenti oggetto dell'istanza non avessero alcuna utilità per l'odierno ricorrente e che comunque sarebbero sottratti all'accesso a tutela della riservatezza della controinteressata. Contro tale diniego il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente in data 30 settembre u.s. (pervenuto il 7 ottobre). Il ricorrente ha notificato il gravame alla controinteressata.

**Diritto**

La scrivente Commissione rileva la fondatezza del gravame presentato dal ..... In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia preso parte alla selezione conclusasi con la nomina della controinteressata arch. ....., fa sì che il richiedente sia titolare di un'aspettativa giuridicamente qualificata e dunque sia legittimato al chiesto accesso. Ciò al fine di comprendere l'iter che ha portato l'amministrazione a non avvalersi della facoltà di scorrimento della graduatoria ma, al contrario, ricorrendo alla chiamata di personale non selezionato tramite concorso. Prive di pregio appaiono, pertanto, i motivi di diniego opposti dall'amministrazione e ribaditi nella memoria difensiva pervenuta lo scorso 28 ottobre. In particolare, quanto all'asserita inutilità dei documenti, si rileva che tale valutazione è sottratta all'amministrazione la quale, in definitiva, deve soltanto verificare la titolarità di situazione qualificata all'accesso da parte del richiedente, esulando dal suo giudizio valutazioni sulla utilizzabilità dei documenti ottenuti. Quanto alla tutela dei dati personali della controinteressata, si osserva che presumibilmente i documenti oggetto dell'istanza contengono dati comuni rispetto ai quali, in presenza di situazione

legittimante l'accesso (come nel caso di specie) ad avere prevalenza è il diritto di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale del personale

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di aver partecipato al Concorso Pubblico per esami bandito in data 25 novembre 2005 dal Ministero delle Comunicazioni, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area tecnica, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore – area funzionale C, posizione economica C2.

Dopo aver preso parte alle due prove scritte previste ed aver riscontrato l'esito sfavorevole delle stesse prove con conseguente esclusione dalle successive prove orali, il sig. ..... in data 20 giugno u.s. ha presentato istanza di accesso agli atti concorsuali. L'amministrazione, dopo pronuncia di accoglimento su precedente ricorso del ....., ha consentito l'accesso in data 8 settembre ad eccezione delle prove scritte degli altri due candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito. Il diniego (peraltro manifestato *per relationem*) è stato opposto in seguito all'opposizione manifestata dai controinteressati all'ostensione delle loro prove scritte.

Contro tale diniego il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 6 ottobre 2008 chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Inoltre occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego come nel caso in esame. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Infine, la Commissione osserva che, nel caso di specie, i candidati di una procedura concorsuale pubblica non rivestono la qualifica tecnica di controinteressati. In tal senso rileva il recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "…una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450), orientamento che questa Commissione condivide.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio concorsi;

**Fatto**

Il dott. ..... riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per esami a 8 posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa indetto dall'amministrazione resistente. Non avendo superato le prove preselettive svoltesi in data 24 luglio u.s., l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso in data 18 agosto chiedendo di poter accedere ad una serie di documenti e precisamente: 1) atto di nomina della commissione esaminatrice; 2) verbali, completi di allegati, redatti dalla commissione esaminatrice durante la procedura concorsuale; 3) l'elaborato della propria prova preselettiva con relativi allegati; 4) i questionari e le relative risposte corrette degli altri candidati; 5) ogni corrispondenza a qualsiasi titolo intervenuta tra la commissione e l'amministrazione; 6) ogni atto correlato con l'eventuale affidamento a terzi di attività comunque correlate con lo svolgimento della prova preselettiva compresi quelli relativi sia alle selezioni del soggetto affidatario, sia quelli inerenti alla predisposizione ed allo svolgimento della suddetta prova; 7) ogni altro atto presupposto o comunque correlato agli atti richiesti.

L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta, se non oralmente comunicando all'odierno ricorrente il diniego all'accesso del dott. ....., eccezion fatta per gli elaborati preselettivi svolti dallo stesso. Contro tale parziale diniego l'..... ha presentato in data 10 ottobre u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 20 ottobre l'..... ha inviato alla Commissione copia di una diffida rivolta all'amministrazione tesa ad ottenere i dati dei controinteressati.

**Diritto**

Il ricorso è in parte fondato.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ad alcuni dei documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 18 agosto anche con riferimento ai documenti "correlati" più volte citati nell'istanza stessa. A tale ultimo riguardo, cioè sull'accessibilità dei documenti collegati a quelli oggetto principale dell'istanza, rileva una recente pronuncia del giudice amministrativo di prime cure (Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679), secondo cui: "Una volta che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il

differimento, lo stesso ufficio ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adozione dell'atto finale del procedimento".

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Quanto, tuttavia, ai documenti di cui ai punti 5 e 6 delle premesse in fatto, si rileva che rispetto ad essi la richiesta dell'istante si palesa generica e tendente ad un controllo generico sull'operato dell'amministrazione come tale vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90. Rispetto ad essi, quindi, il ricorso è respinto.

**PQM**

La Commissione, con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-4 e 7, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. La Commissione respinge il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 5 e 6 delle premesse in fatto.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture- Direzione generale del personale - Ufficio concorsi

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre ..... dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 4 posti di dirigente. In base alla graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale l'ing. ..... figurava al sesto posto. Riferisce altresì di aver appreso "informalmente" delle assunzioni disposte dall'amministrazione, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, nei confronti dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Risulta inoltre al ricorrente che l'amministrazione avrebbe stipulato un numero di contratti superore a quello dei posti messi a concorso, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria di merito. Pertanto con istanza di accesso ricevuta dalla parte resistente lo scorso 16 giugno, l'ing. ..... chiedeva copia dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero successivamente alla procedura concorsuale di cui sopra e di tutti "gli atti e i provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei suddetti contratti di lavoro".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 12 agosto u.s., l'ing. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

La Commissione, nella seduta del 16 settembre u.s., accoglieva il ricorso con riferimento agli atti e ai provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei contratti di lavoro, mentre per i contratti di lavoro invitava l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati.

Successivamente, in data 29 luglio 2008, l'ing. ..... ha presentato altra richiesta di accesso, chiedendo altri documenti e segnatamente copia dei provvedimenti di nomina di personale dirigenziale anche a tempo determinato adottati dopo il suddetto concorso, nonché tutti gli atti di spesa connessi a tali nomine.

Il Ministero ha dato riscontro all'istanza con nota del 16 settembre, ammettendo di essersi avvalso della facoltà di scorrimento della graduatoria ma non esprimendosi sul chiesto accesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal ricorrente di tacito diniego, lo stesso ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 ottobre u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai provvedimenti di spesa si rileva che rispetto ad essi la scrivente ha già dato soddisfazione al ricorrente nella precedente decisione dal momento che nell'ampia categoria degli atti e ai provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni rientrano anche gli atti di spesa richiesti con l'istanza del 29 luglio u.s.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Quanto agli altri provvedimenti di nomina, ove riferiti a persone diverse da quelle per le quali è stata già disposta la notifica ai controinteressati, il presente gravame dovrà essere loro notificato in qualità di controinteressati non facilmente individuabili dal richiedente.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai provvedimenti di spesa.

Quanto ai provvedimenti di nomina, nei limiti di cui in motivazione, richiesti dal ricorrente, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'Ing. ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di .....

**Fatto**

Il signor ....., con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004, ha richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di ..... il rilascio di copia delle dichiarazioni assunte dagli ispettori del lavoro di ....., a seguito dell'ispezione eseguita in data 6 giugno 2008 presso la società ..... S.r.l.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 agosto 2008, ha rigettato la richiesta di accesso, trattandosi di dichiarazioni di lavoratori legati ancora da un rapporto di lavoro con la suddetta società.

Pertanto, il signor ....., in data 25 settembre 2008 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

In data 20 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha ribadito il diniego espresso.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso in oggetto osserva quanto segue.

Relativamente all'accesso da parte del datore di lavoro alle dichiarazioni rese da dipendenti in occasione di visite ispettive, non si può ignorare l'orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo e di questo stesso Collegio nel senso dell'esclusione dell'accesso stesso, a tutela della riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori che costituiscono la base per la redazione dei verbali ispettivi, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi.

E' d'obbligo considerare l'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», a norma del quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

In questo modo il regolamento ha evidentemente inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori, che nel corso delle indagini ispettive hanno reso dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di .....

**Fatto**

Il signor ....., con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004, ha richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di ..... il rilascio di copia delle dichiarazioni assunte dagli ispettori del lavoro di ....., a seguito dell'ispezione eseguita in data 27 marzo 2008 presso la società ..... S.r.l.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 agosto 2008, ha rigettato la richiesta di accesso, trattandosi di dichiarazioni di lavoratori legati ancora da un rapporto di lavoro con la suddetta società.

Pertanto, il signor ....., in data 25 settembre 2008 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

In data 20 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha ribadito il diniego espresso.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso in oggetto osserva quanto segue.

Relativamente all'accesso da parte del datore di lavoro alle dichiarazioni rese da dipendenti in occasione di visite ispettive, non si può ignorare l'orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo e di questo stesso Collegio nel senso dell'esclusione dell'accesso stesso, a tutela della riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori che costituiscono la base per la redazione dei verbali ispettivi, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi.

E' d'obbligo considerare l'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», a norma del quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

In questo modo il regolamento ha evidentemente inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori, che nel corso delle indagini ispettive hanno reso dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture

**Fatto**

Il Dott. ....., in data 9 ottobre 2008, ha presentato nuovamente un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per la medesima questione concernente un diniego di accesso ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture, sulla quale la Commissione si è già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché non è proposto avverso le nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signora .....
contro
**Amministrazione resistente**: Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia

**Fatto**

La signora ....., a seguito del proprio cambio di facoltà universitaria, in data 7 maggio 2008, tramite il suo legale, ha chiesto all'Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia di potere accedere ai documenti dai quali ricavare se il posto a suo tempo occupato dalla propria assistita nella graduatoria a numero programmato, relativa all'iscrizione nell'anno in corso alla stessa facoltà, risulta allo stato disponibile ovvero se sia stato assegnato ad altro studente. In questa ultima ipotesi, ha chiesto di volere accedere alla documentazione nella quale vengono menzionate le generalità dell'assegnatario/a, la data e la motivazione dell'assegnazione.

L'interesse dell'istante all'accesso a tale documentazione si sostanzia nel volere riprendere gli studi presso il suddetto corso universitario.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora ....., il 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

La Commissione, in data 1 luglio 2008, ha accolto il ricorso, invitando tuttavia l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte e a notificare il ricorso stesso all'eventuale soggetto controinteressato.

L'Università degli Studi di Catania, con note del 3 e del 12 ottobre, ha comunicato alla Commissione di aver provveduto, in data 26 settembre 2008, a dare comunicazione del ricorso al controinteressato e di avere trasmesso tutti gli atti pervenuti in merito al ricorso ad altro ufficio competente all'interno dell'università stessa.

**Diritto**

La Commissione rileva che, non avendo il controinteressato presentato una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro i termini previsti, può confermare la propria decisione disposta nella seduta del 1 luglio 2008 rinviando alle relative motivazioni.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ....., assistito e difeso dall'avv. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate di .....

**Fatto**

....., quale creditore della ..... s.r.l. ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di ..... di potere avere visione di tutti i documenti nei quali sia parte la società medesima, e registrati presso l'Agenzia.

Precisa il ricorrente che i documenti indicati sono necessari per conoscere gli eventuali proventi nascenti da convenzioni stipulate dalla società e potere, conseguentemente, procedere a pignorare i beni della società debitrice.

Avverso il silenzio rigetto ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate di potere avere visione dei chiesti documenti.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha comunicato di avere negato la visione dei documenti citati al fine di tutelare il diritto alla riservatezza del controinteressato.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nella ..... s.r.l. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 84 del 2006.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Ufficio Mobilità – Ufficio Contenzioso e disciplina

**Fatto**

..... ha presentato istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Ufficio Mobilità – Ufficio Contenzioso e disciplina, ai seguenti documenti:

1. circolare dell'Agenzia dell'Entrate prot. n. 2001/76768 del 12 dicembre 2001;
2. circolari, pareri, accordi sindacali dell'Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di distacco e/o trasferimento temporaneo;
3. circolari, pareri, accordi sindacali dell'Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di mobilità;
4. circolari, pareri, accordi sindacali dell'Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di tutela dei soggetti affidatari di persone in condizione di handicap grave.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per predisporre un'istanza di distacco e/o trasferimento temporaneo al fine di potere assistere i propri familiari,

Avverso il silenzio rigetto la sig.ra ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione nella memoria inviata alla scrivente Commissione ha specificato di avere risposto alla ricorrente, in data 10 ottobre, che i chiesti documenti sono facilmente reperibili sul sito intranet dell'Agenzia delle Entrate; precisa ancora l'amministrazione che la ricorrente era a conoscenza della normativa secondaria richiesta dal momento che la medesima è stata citata nell'istanza di distacco temporaneo presentata dalla ricorrente il 29 settembre. L'amministrazione afferma, poi, che il ricorso è infondato perchè volto ad operare un indebito controllo sull'operato dell'amministrazione.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

La scrivente Commissione ritiene, infatti, che l'accesso sia stato assicurato attraverso forme di pubblicità (pubblicazione sul sito intranet dell'Agenzia) che risultino idonee allo scopo, ossia adeguate a garantire la conoscenza dei documenti ostensibili.

Infatti, pur non essendo sovrapponibili il diritto di accesso e la pubblicità, trattandosi di istituti aventi finalità diverse, tuttavia, i documenti in esame essendo tuttora visionabili e scaricabili dal sito dell'amministrazione, sono conoscibili da parte dei titolari di un interesse qualificato, personale, attuale e concreto alla loro conoscenza. Questa Commissione esprime, dunque, l'avviso che l'istanza di accesso sia stata soddisfatta dall'amministrazione.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

Il Consigliere ....., dopo avere presentato alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Aquila un esposto per danno erariale nei confronti del Sindaco e degli Assessori del comune di ....., ha presentato al comune stesso istanza di accesso alla memoria fornita dall'amministrazione alla Procura.

L'amministrazione comunale, considerato che la memoria presenta i caratteri di un atto difensivo, ha negato l'accesso al documento citato ai sensi dell'art. 2, lett. b) del d.P.C.M. n. 200 del 1996.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di ..... sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

**Fatto**

Il signor ....., ex dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, collocato a riposo per inidoneità lavorativa chiedeva, a due riprese, in data 7.1.2008 e 29.3.2008, alla predetta Amministrazione, il rilascio di copia del verbale relativo alla visita medico collegiale cui era stato sottoposto in data 6.8.2008 presso la Commissione di verifica di .....

Tale istanza veniva rigettata dall'Amministrazione con nota del 12.8.2008, ricevuta dal ricorrente in data 17.8.2008, sul rilievo del difetto di motivazione dell'istanza.

Il signor ..... con ricorso proposto in data 9.10.2008 (pervenuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16.10.2008), impugnava il rigetto della sua istanza di accesso, assumendo che l'istanza in questione fosse ampiamente motivata e che comunque l'accesso a tale documento non potrebbe essergli precluso, la conoscenza dello stesso essendo necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridicamente rilevanti del ricorrente, avuto riguardo alla necessità di avere piena cognizione del risultato della visita medica per un'eventuale opposizione ad essa ed al successivo provvedimento amministrativo.

**Diritto**

Il ricorso è fondato, apparendo sussistente in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ex art. 22. comma 1, lettera b) della legge n. 241/90. Si tratta, infatti, di un'istanza di accesso che ha ad oggetto un documento (verbale di visita medico collegiale), la cui conoscenza gli è indispensabile per far valere le sue ragioni sia in relazione al risultato della visita medica, sia in relazione al successivo provvedimento adottato sulla base di tale risultato.

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrenti**: .....s.r.l. e .....s.r.l.
contro
**Amministrazione resistente**: Autorità portuale di Brindisi

**Fatto**

La ..... s.r.l. e la ..... s.r.l., società operanti rispettivamente nel settore del servizio di raccolta dei rifiuti liquidi (la ....., precedentemente denominata .....s.r.l.) ed in quello del servizio di raccolta dei rifiuti solidi (la .....s.r.l.), in data 9.9.2008 inviavano all'Autorità portuale di Brindisi una formale richiesta di accesso agli atti della procedura relativa alla gara bandita dall'Autorità medesima nel maggio 2008 per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi.

L'Autorità portuale, con nota n. 9107 del 16.9.2008, rigettava l'istanza di accesso in questione, in considerazione della carenza assoluta di motivazione dell'istanza e della mancata dimostrazione da parte delle stesse società in ordine alla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si chiede l'accesso.

Le società ricorrenti in data 3.10.2008 adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso agli atti della procedura relativa alla gara di appalto in questione, rappresentando che, pur non avendo partecipato alla gara, svolgendo da anni il servizio in favore delle navi che attraccano nel porto di Brindisi, sarebbero titolari di quell'interesse diretto concreto ed attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/90 perché si possa ritenere sussistente il diritto di accesso.

Né varrebbe ad escludere tale diritto l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo al soggetto aggiudicatario del servizio di cui alla gara in questione- la cui identità, peraltro, sarebbe ignota alle società ricorrenti- posto che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, deve esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi strumentale alla tutela dei loro diritti.

**Diritto**

E' circostanza assolutamente pacifica che le società ricorrenti, pur svolgendo da anni attività inerenti alla fornitura del servizio di raccolta rifiuti delle navi su richiesta delle agenzie marittime operanti nel porto di Brindisi, non hanno partecipato alla gara in questione.

Ma è proprio la partecipazione ad una gara, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008 n. 170), a far sorgere l'interesse concreto all'impugnazione del bando di gara o dell'aggiudicazione, solo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara essendo atta ad identificare un soggetto come destinatario direttamente inciso dal bando di gara o dal concorso.

La mera allegazione dello svolgimento da parte delle società ricorrenti del servizio di raccolta dei rifiuti in favore delle navi che attraccano nel porto di Brindisi è inidonea,

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

di per sé, ad evidenziare il loro interesse a sollecitare il sindacato giurisdizionale della legittimità della gara in questione.

Atteso che le società ricorrenti hanno posto a fondamento della loro istanza di accesso alla documentazione relativa alla procedura di gara la necessità di tutelare in giudizio i loro diritti, non essendo configurabile in capo alle predette società alcuna situazione giuridicamente rilevante correlata al corretto espletamento della gara, ne deriva che in capo alle stesse non è ravvisabile un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso, la cui titolarità è richiesta dall'art. 22 comma 1, lettere a) e b), quale *condicio sine qua non* del diritto di accesso.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Garante per la Protezione dei dati personali.

**Fatto**

Il signor ....., in data 10.9.2008, chiedeva al Garante per la Protezione dei dati personali di poter accedere agli atti che lo riguardano.

Non essendo stato dato alcun riscontro a tale istanza di accesso, con ricorso proposto in data 16.10.2008, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego tacito dell'accesso ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Successivamente, con nota del 17/10/2008, il Garante per la Protezione dei dati personali ha accolto l'istanza di accesso in questione.

**Diritto**

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, è venuto meno l'interesse a ricorrere, per cessazione della materia del contendere, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso essendo stato superato dal successivo accoglimento della stessa.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di .....

**Fatto**

Il signor ....., architetto, presentava, in data 2.9.2008, istanza di accesso ad alcuni documenti amministrativi (verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine in data 21.5.2008; ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine all'invio degli esposti deontologici all'Ordine viciniore di .....) all'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di ....., redigendola sull'apposito modulo predisposto dall'Ordine stesso.

Con nota dell'11.9.2008, pervenuta all'odierno ricorrente in data 15.9.2008, il Vicepresidente del predetto Ordine comunicava il differimento dei termini per l'evasione dell'istanza di accesso in questione, rappresentando la necessità che l'Architetto ..... specificasse meglio gli atti richiesti, essendo state assunte, nel corso della seduta consiliare del 21.5.2008, ben 14 determinazioni. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione di verificare l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

L'Architetto ....., con nota del 23.9.2008, contestava il differimento all'accesso opposto dall'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di ....., facendo rilevare che nell'istanza in questione i documenti ai quali si chiedeva di poter accedere erano sufficientemente individuati, quanto meno al punto 2) della richiesta, in cui si faceva riferimento agli ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine all'invio di esposti deontologici all'Ordine viciniore di ..... ed insistendo nella propria istanza di accesso.

Con nota del 30 ottobre 2008, l'Architetto ....., premesso che non era stato dato alcun riscontro alla nota del 23 settembre 2008, per cui riteneva che l'Ordine degli Architetti in questione avesse tacitamente negato l'accesso non solo al verbale della seduta consiliare del 21.5.2008, ma anche agli altri documenti richiesti, adiva la Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto limitatamente alla parte del verbale della seduta del 21.5.2008 dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di ..... nonché alle parti degli ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine ad esposti/segnalazioni presentati dal ricorrente trasmessi, per competenza, all'Ordine viciniore di .....

L'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente all'accesso a tali documenti, ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, risulta evidente, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso con riferimento alle diverse segnalazioni ed ai diversi esposti

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

deontologici concernenti l'attuale Presidente dell'Ordine ed alcuni consiglieri presentati dal ricorrente- per cui questi ha ragione di ritenere di poter essere annoverato tra "i tre colleghi" autori di 17 esposti/segnalazioni trasmessi per competenza all'Ordine viciniore di ....., menzionati anonimamente nella comunicazione relativa all'attività del Consiglio-seduta del 21.5.2008 (All. 4 al ricorso) - qualificati come iniziative dirette a tutelare l'onorabilità del ricorrente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Al Comune di Castelverrino
Via San Rocco, 71
86170 Castelverrino (IS)

E p. c. Al Consigliere comunale .....
Gruppo Consiliare di minoranza
"....."

**Parere**

Parere reso ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dallo stesso Comune di Castelverrino, provincia di Isernia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 25 novembre 2008, vista la nota del 23.07.2008 del Comune di Castelverrino con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento, esaminati gli atti ed udito il relatore

**PREMESSO**

Che il Consigliere comunale ..... del comune di Castelverrino, provincia di Isernia, in data 1 agosto 2007, aveva formulato a questa Commissione richiesta di parere in ordine, sostanzialmente, alle modalità del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ed al potere del Consiglio comunale di introdurre limiti all'accesso in argomento; in particolare, il consigliere ..... allegava alla richiesta la corrispondenza in cui il Comune di Castelverrino, pur manifestando la volontà di consentire l'accesso e di fornire ogni utile informazione all'esercizio del mandato, *de facto* lo limitava fortemente in applicazione della modifica apportata agli artt. 11 e 12 del regolamento comunale aventi ad oggetto la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Ed in effetti la formulazione dei citati articoli limitava fortemente l'accesso in quanto l'art 11, innanzitutto, lo subordinava ad "una richiesta motivata in cui andranno indicate le modalità connesse all'esercizio del mandato". Inoltre, la stessa disposizione poneva ulteriori ed irragionevoli limiti laddove riconosceva il diritto ad ottenere copie, "solo dopo la presa visione, con indicazione e motivazione specifica dei documenti da richiedere, al rilascio di copie di atti non corposi, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta e delle determine che sono normalmente costituiti da n. 4 fogli, e di visionare solo gli allegati".

Pertanto, questa Commissione, nel parere reso allo ..... nella seduta del 7 aprile 2008, dopo aver illustrato l'ampio e speciale diritto d'accesso dei consiglieri comunali alla luce del TUEL e della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, invitava contestualmente il comune di Castelverrino a modificare gli articoli del Regolamento comunale concernenti l'accesso in questione.

Successivamente, con nota del 23 luglio 2008, lo stesso comune ha trasmesso le modifiche apportate alle citate disposizioni regolamentari chiedendo alla scrivente il relativo parere.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Nel frattempo, con nota inoltrata a questa Commissione in data 22 agosto 2008, il consigliere ..... ritiene la nuova formulazione degli artt. 11 e 12 in argomento addirittura peggiorativa rispetto alla precedente, con conseguenti ulteriori limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Quanto all'art. 11, la Commissione ritiene che, per le stesse considerazioni espresse in occasione del precedente parere 7 aprile 2008, ancora residui una limitazione all'accesso dei consiglieri comunali laddove riconosce il diritto al rilascio di copie di atti, deliberazioni, determine "dopo averne preso visione". Va, Infatti, considerato che sia la visione che il diritto ad ottenere copia degli atti dell'ente sono alcune delle espressioni in cui si sostanzia lo speciale accesso dei consiglieri comunali previsto dall'art. 43 del suddetto T.U.E.L. 267/2000 e, dunque, nel testo del novellato art. 11, la presa visione sembra congegnata come un adempimento preliminare all'ottenimento dell'atto richiesto.

Pertanto, si esprime il parere che dal testo vada cancellata la locuzione "dopo averne preso visione".

Inoltre, secondo la citata disposizione regolamentare, l'accesso viene riconosciuto tenendo conto "anche dal contenimento de costi nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa". L'affermazione di tale principio lascia intendere che viene rimessa alla discrezionalità dell'ufficio comunale la valutazione e, poi, la scelta tra il consentire l'accesso del consigliere comunale o favorire l'economicità dell'azione amministrativa. Se così è, ne deriva la palese violazione dello speciale diritto dei consiglieri comunali di cui all'anzidetto art. 43 e, conseguentemente, questa Commissione ritiene che l'espressione debba essere eliminata.

L'art. 12, 2° co., del regolamento in esame prevede, infine, la facoltà di delega ad altro consigliere purché dello stesso gruppo, in considerazione della disciplina sulla privacy.

Come già osservato nel precedente parere, del tutto inutile appare il richiamo alla normativa sulla privacy in quanto l'ampiezza del diritto d'accesso dei consiglieri comunali è bilanciato dall'obbligo del segreto cui sono tenuti, ai sensi del co. 2 del richiamato art. 43 ed, inoltre, proprio a causa dell'obbligo del segreto che grava sugli stessi, questa Commissione ha costantemente ritenuto l'accesso de quo vada esercitato personalmente.

**PQM**

La Commissione invita nuovamente il Comune di Castelverrino a modificare il Regolamento nel senso indicato.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Al Comune di Merlara
Piazza Martiri della Libertà n. 9
35040 Merlara (PD)

Oggetto: Accesso dei consiglieri comunali ai registri delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio.

Il comune di Merlara, (Padova), con nota in data 20 settembre 2007, aveva formulato richiesta di parere circa l'accesso dei consiglieri comunali al registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio nella parte in cui sono annotate le affissioni effettuate per conto di altri Enti.

In premessa, il suddetto Comune aveva fatto presente che la locale IPAB si avvale dell'Albo comunale per la pubblicazione dei propri atti deliberativi e dei provvedimenti in genere.

La richiesta di parere era stata originata dalle reiterate richieste d'accesso dei consiglieri comunali di minoranza che intendono, in tal modo, esercitare il controllo sull'operato dello stesso Ente, evidentemente anche attraverso la consultazione dell'Albo.

Questa Commissione, nella seduta del 7 aprile 2008 aveva espresso parere favorevole nella considerazione che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali (e provinciali) è regolata dalla speciale normativa prevista dal T.U.E.L. n. 267/2000 il cui art. 43, così come interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (che, peraltro, in tale occasione veniva ripercorsa), riconosce agli stessi "il diritto di ottenere dal comune nonché delle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato", cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune e della provincia di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Successivamente, in data 19 maggio 2008, il comune di Merlara ha chiesto di modificare il citato parere della Commissione in quanto le IPAB non sono più enti dipendenti, bensì autonomi.

Inoltre, contestualmente, ha inoltrato a questa Commissione la nota del 12 febbraio 2008 con la quale il Difensore civico del Veneto si esprime sull'accesso agli atti delle IPAB e, tra l'altro, sembrerebbe - (non essendo stati allegati, da parte del comune, gli atti che hanno originato tale pronuncia) - riconoscere il diritto d'accesso agli atti della locale IPAB ai consiglieri comunali che siano anche consiglieri d'amministrazione dell'ente di assistenza e beneficenza.

Tutto ciò premesso, questa Commissione, pur prendendo atto del riordino delle IPAB intervenuto con l. 8 novembre 2000, n. 328, e con il successivo d.lgs. 4 maggio 2001 che hanno attribuito ai predetti enti maggiore autonomia, ritiene che le citate modifiche legislative non abbiano inciso sul diritto dei consiglieri comunali di accedere agli atti in possesso del comune, nel caso di specie pubblicati nell'albo Pretorio, evidentemente anche se provengono da enti diversi.

Infatti, nella fattispecie in esame, la legittimazione all'accesso dei consiglieri comunali nasce per il solo fatto di essere da essi stessi rivolta ad un'informazione in possesso dell'amministrazione comunale di appartenenza, secondo la oramai consolidata e più volte richiamata giurisprudenza interpretativa dell'art. 43 del T.U.E.L. il quale riconosce loro un amplissimo diritto all'informazione nei confronti degli enti comunali funzionalizzato al pieno ed effettivo esercizio del mandato espletato.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Per le considerazioni esposte, questa Commissione conferma il parere reso nella seduta del 7 aprile 2008

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Comune di Albairate
20080 Albairate (MI)

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale alla registrazione della seduta del consiglio comunale

Il Segretario comunale del Comune di Albairate, a seguito di richiesta di accesso al verbale della discussione di un punto all'ordine del giorno di un consiglio comunale, verbale non ancora redatto all'atto della richiesta, e ad altri documenti, procedeva a trasmettere i documenti richiesti, preannunciando l'invio del verbale redatto con le modalità consuete (vale a dire sulla base degli appunti presi dal segretario comunale) non appena pronto, e facendo presente che la registrazione, a causa della sua pessima qualità, era inutilizzabile.

Si chiede, implicitamente, il parere della Commissione in ordine alla correttezza dell'operato del Segretario comunale di Albairate in relazione all'istanza di accesso in discorso.

Il segretario comunale del Comune di Albairate, richiamato quanto disposto dal regolamento del Consiglio comunale in ordine alla possibilità di registrazione delle sedute del consiglio comunale ed alla facoltà dei consiglieri comunali, ove la registrazione sia stata effettuata, di chiederne l'ascolto in caso di contestazione sui verbali redatti sulla base degli appunti presi dal segretario comunale, sembrerebbe prospettare la possibilità di negare l'accesso alla registrazione di una seduta del Consiglio comunale, essendo la stessa di pessima qualità e, pertanto, inutilizzabile.

La registrazione della seduta di un Consiglio comunale rientra certamente nel novero dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) ("..ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.....detenuti da una pubblica amministrazione."), ai quali è garantito il diritto di accesso degli interessati.

Ne consegue che la cattiva qualità della registrazione della seduta del consiglio comunale, cui ci si riferisce nella richiesta di parere, non giustifica il diniego dell'accesso alla registrazione stessa, che costituisce un documento amministrativo, al pari del verbale redatto dal segretario comunale.

La Commissione esprime parere favorevole all' integrale accoglimento dell'istanza di accesso in base alla normativa generale sulla trasparenza e senza che sia necessario fare richiamo alla normativa di speciale favore prevista per i consiglieri comunali.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Comune di Poggibonsi
Sportello Unico attività produttive
Piazza Cavour, n. 2
53036 Poggibonsi (SI)

OGGETTO: Diritto di una compagnia petrolifera ad accedere alla documentazione relativa alle autorizzazioni di impianti di distribuzione di carburanti

Il Comune di Poggibonsi, con e-mail del 28 maggio 2007, chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di emettere parere in ordine alla richiesta di accesso ai documenti relativi a due procedimenti amministrativi attivati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di due impianti di distribuzione di carburanti, avanzata da una compagnia petrolifera titolare di altri impianti localizzati nel territorio comunale, motivando la propria istanza di accesso con riferimento alle interferenze che i nuovi impianti avranno su quelli di proprietà della società istante.

Il Comune sarebbe intenzionato a concedere l'accesso solamente alle autorizzazioni rilasciate dal Comune, ma non anche alle relative istanze ed alla documentazione ad esse allegata, l'istanza di accesso a tali documenti apparendo preordinata ad un controllo dell'operato del Comune.

La Commissione ritiene che l'istanza di accesso della compagnia petrolifera debba essere accolta integralmente.

Non vi è dubbio che la società istante vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tutti i documenti relativi ai procedimenti amministrativi sfociati nel rilascio delle due autorizzazioni per la realizzazione di due impianti di distribuzione carburanti localizzati nel territorio del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, essendo titolare di altri impianti di distribuzione carburanti ubicati nello stesso ambito territoriale.

La specificità del contenuto dell'istanza di accesso esclude che essa possa esser rigettata, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/90 per esser preordinata all'esercizio di un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione comunale.

La Commissione esprime parere favorevole all'integrale accoglimento dell'istanza di accesso.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Comune di Caorle
Via del Passarin, n. 15
30021 Caorle (VE)

OGGETTO: Sito internet "....."

Il Comune di Caorle, venuto a conoscenza del fatto che sul sito internet di un gruppo consiliare di minoranza erano stati pubblicati documenti di vario tipo (deliberazioni di Giunta comunale, progetti, relazioni, pareri di organismi tecnici ecc.), di cui i consiglieri comunali appartenenti al gruppo stesso erano venuti in possesso in ragione della carica rivestita, diffidava i consiglieri appartenenti a tale gruppo ad omettere la pubblicazione sul loro sito di atti detenuti per l'espletamento del proprio mandato.

Avendo tale gruppo consiliare continuato a pubblicare sul sito in questione documenti di varia natura, il Comune chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine alla conformità alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di uso delle tecnologie informatiche del comportamento tenuto dai responsabili del sito.

La Commissione si ritiene incompetente ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Caorle.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006, la Commissione, nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, esprime pareri in materia di accesso.

Il quesito sottoposto all'esame della Commissione non concerne l'esercizio del diritto di accesso, disciplinato dalla legge n. 241/90 e dal d.p.r. n. 184/2006, ma la liceità della pubblicazione su internet da parte di soggetti appartenenti alla minoranza consiliare di atti e di documenti legittimamente acquisiti in ragione della carica da essi rivestita.

Si tratta di una problematica concernente la correttezza dell'impiego delle tecnologie informatiche assolutamente estranea alla sfera di competenza della Commissione.

La Commissione dichiara la propria incompetenza ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Caorle.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Comune di Castiglione del Lago
Piazza Gramsci, n. 1
06061 Castiglione del Lago (PG)

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso ai tabulati telefonici del servizio biblioteca.

Il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, con nota n 12231 del 27 marzo 2208, al fine di verificare la correttezza dell'impiego dell'utenza telefonica assegnata al Servizio Biblioteca comunale, aveva chiesto al funzionario responsabile dell'Area cui afferisce il predetto Servizio, ed al responsabile dell'Area Affari Generali- Vigilanza, di effettuare i dovuti accertamenti e di provvedere - se del caso - alla contestazione degli addebiti ed al recupero di eventuali somme indebitamente poste a carico dell'amministrazione comunale.

Il Responsabile del Servizio Biblioteca comunicava il numero delle chiamate effettuate durante il mese di agosto del 2007 mediante l'utenza telefonica di servizio, distinguendo tra quelle effettuate ad utenze della rete fissa e quelle effettuate a cellulari, ed avendo cura di indicare distintamente le chiamate per motivi di servizio e quelle personali.

Lo stesso Responsabile del Servizio Biblioteca, richiesto dal Responsabile di area di indicare gli intestatari delle utenze contattate, non forniva le informazioni richieste, assumendo che i dati in questione rientrassero tra quelli personali protetti dal d.lgs. 196/2003.

Il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine alla possibilità per il Comune di accedere ai tabulati telefonici del Servizio Biblioteca comunale al fine di identificare le utenze contattate durante un determinato periodo di tempo.

La Commissione si ritiene incompetente ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Castiglione del Lago.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006, la Commissione, nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, esprime pareri in materia di accesso.

Il quesito sottoposto all'esame della Commissione non concerne l'esercizio del diritto di accesso, disciplinato dalla legge n. 241/90 e dal d.P.R. n. 184/2006, diritto avente ad oggetto l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di un soggetto destinatario dell'azione amministrativa, ma la possibilità per una Pubblica Amministrazione di identificare le utenze telefoniche contattate da un'utenza assegnata ad un'articolazione organizzativa della stessa, compatibilmente con il rispetto del diritto alla privacy.

Si tratta di una problematica relativa alla corretta applicazione della disciplina di tutela del diritto alla privacy, assolutamente estranea alla sfera di competenza della Commissione.

La Commissione dichiara la propria incompetenza ad esprimere il parere richiesto dal Comune di Castiglione del Lago.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Dott.ssa .....
Ripartizione acquisti, servizi e contratti
Università degli studi di Ferrara
Via Savonarola, 9
44100 Ferrara

OGGETTO: Diritto d'accesso - congruità dei costi di ricerca, visura e copia.

Con riferimento al quesito posto da codesta Ripartizione questa Commissione esprime l'avviso che i costi di ricerca, misura e copia, indicati nella bozza di ordinanza qui trasmessa, possano ritenersi congrui.

Peraltro non può non rilevarsi che la funzione dello speciale regolamento per l'accesso che le singole amministrazioni hanno facoltà di predisporre è quella di integrare le disposizioni dettate, in via generale, dalla legge 9 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; ed in particolare quello di precisare i casi di esclusione o di differimento dell'accesso con riferimento alle particolari situazioni delle singole amministrazioni. Il regolamento predisposto al riguardo dall'Università costituisce invece una generica ed estremamente sintetica indicazione di alcuni principi della normativa statale; e come tale non risponde alla specifica funzione al quale il regolamento speciale è preordinato.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Comune di Volla
Via Aldo Moro, 1
80040 Volla

OGGETTO: Regolamento del diritto d'accesso

Si restituisce il nuovo testo dello schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riformulato da codesto Comune a seguito delle osservazioni espresse da questa Commissione nella seduta del 10 giugno 2008, suggerendo le seguenti modifiche:

a) all'art. 7:

- "documenti afferenti al trattamento economico del personale dipendente ad eccezione di quelli relativi al trattamento economico tabellare ed alla situazione professionale";
- eliminare, al punto c), l'esclusione dei "verbali....di rilievo puramente interno", dal momento che a norma dell'art. 22, d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni sono possibile oggetto di accesso;
- aggiungere all'ultimo capoverso "ed a quelli che riguardino personalmente i richiedenti";

b) all'art. 8: va eliminato il terzo comma, dal momento che i consiglieri comunali non sono tenuti a dimostrare che la loro richiesta di accesso è funzionale all'esercizio del loro mandato;

c) all'art. 9: al primo comma la locuzione "atti provvedimentale" va sostituita quella più generica di "documenti amministrativi", non essendoci alcun motivo di restringere la previsione ai soli atti documenti di diritto pubblico;

d) all'art. 11, è opportuno che i diritti di ricerca siano indicati in misura forfettizzata, e quindi certa, e non riferiti ad un indeterminato tempo di ricerca;

e) l'art. 12 va eliminato, dal momento che la legge non prevede alcun limite di utilizzazione dei documenti ottenuti con lo strumento dell'accesso.

La Commissione pertanto si riserva di esprimere il parere definitivo in merito al testo che verrà riformulato.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Difensore Civico Provinciale
Piazza Matteotti 1
28100 Novara

OGGETTO: Accesso ad informazioni in possesso del Centro Provinciale per l'impiego.

Il Difensore Civico Provinciale di Novara, in assenza di precedenti specifiche pronunce, sottopone alla Commissione il quesito del seguente tenore: "Se è legittimo il diniego che i Centri Provinciali per l'impiego (nella specie, quello di Novara) oppone alla richiesta di Studi Legali o Aziende di recupero credito di conoscere la posizione occupazionale di lavoratori (dei cui dati sono in possesso in quanto destinatari per legge delle comunicazioni trasmesse dai datori di lavoro) al fine di procedere a eventuali pignoramenti di quote di retribuzione".

Il Difensore Civico Provinciale di Novara ritiene legittimo tale diniego non per la motivazione addotta dal Centro Provinciale per l'Impiego (e cioè che le informazioni richieste non hanno natura di documento amministrativo secondo la definizione dell'art. 22 della legge n. 241/90), ma piuttosto perché i soggetti richiedenti non sono portatori di un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelabile, che potrebbe concretizzarsi solo in presenza di "un atto giudiziale che riconosca il credito a favore del richiedente l'accesso e/o faccia precetto di pagamento al debitore".

Ritiene questa Commissione che l'impostazione teorica del Difensore Civico istante sia corretta ma che necessiti di una più ampia articolazione.

La motivazione circa l'illegittimità del diniego opposto dal Centro Provinciale per l'Impiego perché la richiesta di accesso non rivestirebbe la natura di documento ma di semplice informazione non appare – come sottolineato dallo stesso Difensore Civico – pertinente atteso che concerne non semplice informazione in senso proprio ma dati in possesso di un soggetto pubblico.

Altrettanto fondata è l'affermazione secondo la quale il riconoscimento del diritto all'accesso debba essere valutato alla luce del principio generale della titolarità nel richiedente di una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Secondo il Difensore Civico tale situazione giuridicamente tutelata può dedursi solo da un atto giudiziale che riconosca il credito a favore del richiedente l'accesso e/o faccia precetto di pagamento al debitore, cioè quando si è in presenza di un titolo "esecutivo".

Questa affermazione limitativa non appare condivisibile. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso non può, infatti, distinguersi fra creditore munito o meno di un titolo giuridico certo, ma una posizione tutelabile deve essere riconosciuta anche a chi non è già in possesso di un titolo giuridico ma che, invece, abbia bisogno di dati per poter tutelare la propria posizione creditoria in via giudiziale (per esempio il coniuge). In questo caso, così come previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, il diritto di accesso non può essere negato.

E' evidente che il riconoscimento all'accesso non può prescindere dalla titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, attuale e concreto. Conseguentemente, deve essere riconosciuta legittimazione all'accesso sia al creditore che si faccia rappresentare da uno studio legale, sia ad aziende di recupero credito che agiscano in nome e per conto del creditore o in nome e per conto proprio quali cessionarie del credito originario (in tutti i casi muniti di specifico mandato).

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Se, in tali termini, si ritiene possa essere risolta la questione di legittimazione, sembra necessario affrontare anche quella - non contenuta nella richiesta del Difensore Civico, ma complementare e non certo secondaria -, legata alla tutela della privacy del debitore-lavoratore e, dunque, a quali notizie e/o documenti il creditore-legittimato possa avere accesso.

Trattandosi di documentazione che può contenere dati sensibili e non avendo quello del Centro Provinciale per l'impiego natura di "registro pubblico", consultabile cioè dal comune cittadino il diritto del creditore deve essere limitato alla conoscenza degli elementi identificativi del datore di lavoro (ditta e sede) senza visione e, tantomeno, estrazione di copia della "comunicazione obbligatoria" cui lo stesso è tenuto a trasmettere per legge.

E ciò in quanto tale conoscenza, è presumibilmente preordinata all'attivazione di un'azione legale per la soddisfazione della pretesa creditoria (generalmente pignoramento pressi terzi), e in quella sede sarà l'autorità giudiziaria adita a stabilire le modalità per eventualmente estendere la cognizione anche al contenuto economico del contratto di lavoro del debitore.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Comune di Borghetto Lodigiano
P.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
26812 Borghetto Lodigiano (Lodi)

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Regolamento all'esame è permeato, in tema di legittimazione all'accesso, dal principio cardine della legge n. 241/90 che, lungi dal riconoscere una titolarità generalizzata dell'esercizio del diritto di accesso del cittadino quale contemplata dall'art. 10, TUEL, la subordina alla presenza (così come previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b, legge n. 241/90) di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.

Tale principio è richiamato all'art. 2, comma 1 e 3; all'art. 4, comma 1, lett. b); all'art. 18, comma 2, lett. c); all'art. 19, comma 1, ultima parte.; all'art. 24, comma 5 (nel caso in cui la richiesta di accesso provenga da un consigliere comunale ma non nell'esercizio del proprio mandato).

La consolidata giurisprudenza della Commissione per l'accesso ha affermato una decisa separazione di finalità ed operatività dell'art. 10, TUEL al quale va riconosciuta natura di norma speciale rispetto a quella contenuta nella disciplina generale prevista dalla legge n. 241/90.

Alla luce di tale giurisprudenza, va espunto, pertanto, dal testo del Regolamento (e specificamente dagli articoli sopraindicati) qualunque subordinazione dell'esercizio del diritto di accesso del cittadino alla titolarità in capo al medesimo di una posizione giuridica qualificata correlata al documento richiesto.

Per quanto riguarda il resto dell'articolato, si segnala quanto segue:

- Art. 5, comma 3:

Si prevede libero accesso ai documenti richiesti "da un legale per lo svolgimento del proprio mandato difensivo nei confronti di imputati in procedimenti penali".

E' opportuno inserire il riferimento ai documenti il cui accesso è differito o escluso ai sensi dei successivi commi 25 e 26. Sarà, eventualmente, il magistrato penale a ordinarne, se del caso, l'acquisizione ai fini del processo.

- Art. 6, comma 3:

E' opportuno aggiungere dopo il la parola "....richiesta", entro il termine, comunque, di trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso.

- Art. 15, comma 1:

Al quarto rigo si segnala il refuso "degli servizi".

- Art. 20, comma 7:

E' opportuno aggiungere alla fine del periodo "Il termine di 30 giorni entro il quale l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta di accesso decorre, in questo caso, dal momento in cui la stessa è pervenuta all'amministrazione competente".

- Art. 26:

Tale articolo, nel prevedere le categorie di atti sottratti all'accesso, fa una triplice distinzione fra atti esclusi a chiunque, atti ai quali può accedere solo il diretto interessato e atti cui possono accedere i diretti interessati e chiunque vi abbia interesse per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante o i pubblici funzionari in relazione alle funzioni istituzionali esercitate.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Le categorie di atti sottratti all'accesso, secondo la legge n. 241/90 ma anche il TUEL, non segue il principio soggettivo (cioè quello legato al rapporto fra soggetto richiedente e documento), ma quello oggettivo (della natura cioè dell'atto richiesto), per cui appare non conforme a legge introdurre la distinzione prevista dall'art. 26 del Regolamento. Si ritiene opportuno reintrodurre una differenziazione di documenti sottratti all'accesso seguendo le tipologie previste dalla legge n. 241/90, facendo salva la disposizione di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, secondo cui "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici….."

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Al Sig. .....
Presidente Associazione
Dilettantistica Sportiva "....."

OGGETTO: Richiesta parere diniego atti ed informazioni.

Il Sig. ....., in qualità di Presidente dell'Associazione Dilettantistica Sportiva ".....", ha partecipato al bando emesso dal Comune di ..... per la gestione del complesso natatorio comunale e della durata di cinque anni. In merito a tale procedura, di cui non è risultato aggiudicatario, ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti di gara ricevendo il diniego del Comune.

In particolare, con nota del 28.07.2008 prot. n. 7026, il Sig. ..... chiedeva se e come fosse stato valutato un intervento di miglioria del progetto gestionale. Il Comune rispondeva con nota prot.n 7508 del 13.08.2008 sottolineando che le modalità di valutazione e il punteggio assegnato ad ogni punto del bando erano precisate nel verbale di gara già in possesso del richiedente, per cui qualsiasi richiesta di ulteriore chiarimento non era pertinente e non meritevole di ulteriore riscontro.

Il Sig. ....., alla luce di quanto esposto, chiede alla Commissione di esprimersi in merito a tale diniego.

La Commissione ritiene che il diniego opposto dal Comune di ..... non abbia giuridico fondamento.

Infatti, in materia di accesso ai documenti di una procedura di gara di appalto, è giurisprudenza consolidata della Commissione (e del giudice amministrativo) quella che consente al partecipante alla gara, e che quindi sia titolare di un interesse diretto concreto ed attuale, di accedere a tutti i documenti che siano stati oggetto di valutazione per la sua aggiudicazione.

Tale principio è stato recentemente riaffermato anche in sede legislativa dall'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici") che esclude dall'accesso (comma 5) solo i documenti segretati per misura di sicurezza, fra i quali non rientrano quelli richiesti nella fattispecie al Comune di .....

Peraltro, poiché l'istanza di accesso presentata al Comune è stata respinta senza che nel termine prescritto (30 giorni) sia stato interposto alcun tipo di ricorso, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda di accesso.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Comune di Monterado
Piazza Roma, 23
60010 Monterado (AN)

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità di documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica da parte della Provincia di Caserta.

L'avv. ....., consigliere provinciale della Provincia di Caserta, riferisce di aver presentato diverse richieste di accesso ad una società affidataria in house di servizi pubblici locali (..... S.p.A.) della Provincia di Caserta, avvalendosi a tal fine del disposto di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267/00.

Il direttore generale della Provincia, in data 4 novembre, comunicava al consigliere istante l'adozione di una delibera del 20 ottobre 2008 con la quale si istituiva un organo di controllo della società in house cui rivolgere le istanze di accesso ai documenti della società medesima. Tale delibera è ritenuta lesiva delle prerogative di controllo del consigliere provinciale da parte dell'avv. ..... e, ancor prima, contrastante con la citata disposizione del TUEL che, effettivamente, riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti i documenti oggetto dell'istanza ostensiva.

Pertanto il cons. ..... si è rivolto alla scrivente Commissione chiedendo l'annullamento della delibera provinciale del 20 ottobre e il conseguente accesso ai documenti detenuti dalla società in house.

Preliminarmente la Commissione rileva che la richiesta di annullamento indirizzata alla scrivente non può essere qualificata tecnicamente come ricorso, atteso che non vi è in essa un riferimento puntuale all'annullamento di un diniego espresso o tacito ad una precedente domanda di accesso. Peraltro, quand'anche di ricorso si trattasse ai sensi dell'art. 25 legge n. 241/90, la Commissione sarebbe incompetente stante la natura di ente locale del soggetto nei cui confronti è proposto, natura che radica la competenza in capo al Difensore civico.

Ciò premesso, la Commissione ritiene comunque opportuno rilasciare parere sulla vicenda portata alla sua attenzione, non potendosi, tuttavia, pronunciare sull'istanza di annullamento della delibera non avendone i poteri.

La risposta al quesito muove dall'analisi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale disposizione, come anticipato, testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Al riguardo deve rilevarsi che il legislatore nel momento in cui ha utilizzato l'espressione "...loro aziende ed enti dipendenti", ha inteso fare riferimento tra l'altro, proprio alle società formalmente privatizzate (in cui, cioè, il mutamento ha interessato esclusivamente la veste giuridica esteriore), ma sostanzialmente ancora pubbliche siccome partecipate per la quota di maggioranza da enti pubblici.

Nel caso di specie non è a dubitarsi circa la partecipazione maggioritaria della Provincia di Caserta al capitale della società per azioni ....., partecipazione che rivela un sicuro interesse pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla società

partecipata e che pertanto ben può configurarsi alla stregua di servizio pubblico in senso oggettivo.

Occorre tuttavia specificare se ed in che termini i documenti espressione dell'attività posta in essere dal gestore di pubblico servizio siano accessibili; la soluzione del problema di carattere generale è sicuramente nel segno dell'accessibilità.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano (Udine)), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità – di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato – in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali – ad esempio – le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti. D'altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di "organismo di diritto pubblico" elaborata dall'ordinamento comunitario e recepita dall'ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205); ed è indubbio che dell'organismo di diritto pubblico la S.p.A. in esame presenti tutti i caratteri.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. partecipata deve ritenersi – in via di principio – accessibile direttamente nei confronti della società stessa, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere provinciale.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico – e che la Società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa-C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. Ed a quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Pertanto, nel caso sottoposto all'esame della Commissione, l'adozione della delibera del 20 ottobre della Provincia di Caserta, legittima nella misura in cui si ispira a logiche di controllo dell'ente sull'attività della società partecipata, non lo è quanto alla pretesa sostituzione dell'organo interno di controllo così creato al sindacato che i consiglieri provinciali debbono poter esercitare conformemente al disposto di cui all'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/00. In altri termini la creazione di un ulteriore filtro tra Comune e società affidataria in house non preclude al consigliere istante la facoltà di rivolgersi direttamente alla società medesima e ciò per le ragioni ampiamente illustrate.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando carabinieri - Corte costituzionale

**Fatto**

Il Sig. ....., in servizio presso il Comando dei carabinieri - Corte Costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente ..... (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al ..... (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al ..... Contro tale diniego, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al ....., in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b). Contro tale decisione il ..... ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa. Nella seduta del 10 giugno la scrivente rilevava di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo 2008 al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo la scrivente osservava che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Successivamente il sig. ....., in data 21 luglio u.s., ha presentato nuova istanza di accesso all'amministrazione chiedendo i documenti relativi sia al controinteressato ..... che agli altri militari che hanno beneficiato della proroga e per i quali non è stato disposto il trasferimento ad altro reparto come invece accaduto nei confronti dell'odierno ricorrente. In data 29 luglio l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento meramente confermativo dei precedenti dinieghi. Contro tale ultima determinazione il sig. ..... in data 31 luglio 2008 ha proposto nuovo gravame dinanzi alla scrivente, contestando la pronuncia del 10 giugno di inammissibilità e insistendo per l'accoglimento. Nella seduta del 16 settembre u.s. la Commissione ha confermato la pronuncia di inammissibilità nei confronti dell'istanza tesa a conoscere i documenti relativi al sig. .....e del relativo provvedimento dell'amministrazione del 29 luglio, trattandosi di atto meramente confermativo del precedente diniego, come sostenuto anche da parte resistente con memoria del 6 agosto u.s.

In merito ai documenti relativi alle proroghe disposte dal Comando dell'arma dei carabinieri nei confronti di altri militari, oggetto dell'istanza di accesso sulla quale è stato presentato il ricorso trattato in data 16 settembre, la Commissione, trattandosi di

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

nuova domanda di accesso formulata dall'odierno ricorrente e sulla quale l'amministrazione non si è pronunciata, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei militari nei cui confronti la proroga del trasferimento è stata concessa, invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. In data 22 ottobre l'amministrazione ha comunicato di aver assolto l'incombente.

**Diritto**

La scrivente Commissione rileva la fondatezza del gravame presentato dal sig. ..... In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia presentato domanda di proroga fa si che il richiedente sia titolare di un'aspettativa giuridicamente qualificata e dunque sia legittimato al chiesto accesso nei confronti dei documenti relativi agli altri colleghi per i quali la proroga è stata concessa. Ciò, presumibilmente, al fine di valutare eventuali disparità di trattamento in cui sia incorsa l'amministrazione nel trattare fattispecie simili o uguali. Quanto alla tutela dei dati personali dei controinteressati, si osserva che presumibilmente i documenti oggetto dell'istanza contengono

dati comuni rispetto ai quali, in presenza di situazione legittimante l'accesso (come nel caso di specie), ad avere prevalenza è il diritto di accesso secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane

**Fatto**

La dott.ssa ..... riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di 40 posti di commissario della Polizia di Stato indetto con D.M. 21.02.2008. Nel bando 2 dei 40 posti messi a concorso erano riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo rilasciato dal Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano a seguito del superamento dell'esame di accertamento della lingua italiana e tedesca.

Nella domanda di partecipazione al concorso l'odierna ricorrente specificava l'intenzione di voler concorrere per i citati posti riservati. In data 24 giugno l'odierna ricorrente prendeva parte alle prove preselettive del concorso non collocandosi, all'esito delle stesse, in posizione utile nella successiva graduatoria. Il 12 agosto 2008 la dott.ssa ..... presentava richiesta di accesso a quei documenti (in particolare le domande di partecipazione al concorso in questione) dai quali si potesse evincere il numero e i nominativi degli altri partecipanti al concorso per i posti riservati.

Il successivo 24 settembre l'amministrazione rispondeva all'odierna ricorrente dichiarando di non essere in possesso degli attestati di bilinguismo degli altri partecipanti alla procedura concorsuale. Contro tale provvedimento, di sostanziale diniego, la dott.ssa ..... in data 22 ottobre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento (ricorso pervenuto in data 4 novembre u.s.).

In data 7 novembre l'amministrazione ha inviato propria nota difensiva.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione della ricorrente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale che depone nel senso della natura partecipativa dell'accesso medesimo. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

In secondo luogo si rileva che il provvedimento impugnato erroneamente si riferisce a documenti non richiesti nell'istanza formulata dalla dott.ssa .....; deve, invero, ritenersi che la richiesta di accesso fosse sufficientemente chiara nell'individuazione dei documenti oggetto dell'istanza (domande di partecipazione dei candidati per i due posti riservati) e pertanto sotto tale profilo il diniego si palesa illegittimo.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Quanto al rilievo sollevato dall'amministrazione e concernente l'onerosità dell'elaborazione dei dati al fine di soddisfare la richiesta della dott.ssa ..... si osserva che tale profilo costituisce elemento ostativo all'accesso nel caso in cui i documenti non siano materialmente esistenti e non quando, come nel caso di specie, le difficoltà derivano dalla ingente mole di domande pervenute per i posti riservati. In tale ultima fattispecie, al più e ove ne ricorrano i presupposti, l'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso non di negarlo.

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Tiro a segno nazionale (TSN) - Sassari

**Fatto**

Il sig. ....., consigliere del TSN di Sassari, riferisce di aver presentato diverse richieste di accesso ai verbali del Consiglio dell'ente resistente. In particolare la prima richiesta risulta essere stata inoltrata in data 18 aprile 2008 mentre l'ultima, avente sempre lo stesso oggetto, in data 12 luglio u.s. Non avendo avuto risposta a nessuna delle suddette istanze, il Sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 23 ottobre 2008 (pervenuto il 4 novembre) chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 12 agosto 2008 e che l'istanza di riesame è datata 23 ottobre, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Dogane – Area centrale personale e organizzazione – Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico e del reclutamento del personale

**Fatto**

..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 18 settembre 1992 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 129 posti per il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera nel ruolo unico del personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

All'esito delle prove concorsuali l'odierno ricorrente figurava al centonovantaseiesimo posto. Successivamente i posti da coprire furono aumentati di 52 unità per il soddisfacimento di esigenze di personale manifestate dalle commissioni tributarie. Di conseguenza l'amministrazione, in data 7 novembre 2001, invitò il ..... ad esprimere le proprie preferenze di sede in vista di un'eventuale assunzione. Nello stesso periodo si apprese che 14 dei 181 candidati chiamati dall'amministrazione non presero servizio, determinando lo slittamento della graduatoria fino al centonovantacinquesimo posto. Di questi ultimi 14 solo 7 presero effettivamente servizio, facendo così nascere una ragionevole e qualificata aspettativa in capo al ..... nel senso di una sua chiamata all'impiego.

Tale aspettativa rimase delusa per il successivo blocco delle assunzioni contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2003. Il blocco ha subito una deroga tramite d.P.R. del 29 novembre 2007 con specifico riferimento all'amministrazione resistente autorizzata ad assumere 265 unità di personale. Pertanto, dopo aver richiesto (senza esito positivo) all'amministrazione chiarimenti circa la possibilità dell'odierno ricorrente di rientrare nelle nuove assunzioni, in data 1 ottobre il sig. ..... ha presentato formale richiesta di accesso, richiamandosi ad una nota precedete del 25 giugno 2008, chiedendo di conoscere: a) quanti posti rispetto ai 181 previsti non sono stati assegnati; b) nominativamente i candidati che nelle varie fasi procedurali non si sono presentati e per i quali è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria; c) i candidati decaduti e quelli dimissionari; d) i nominativi dei candidati che non si sono presentati in servizio e quanti sono poi stati richiamati in servizio in seguito alla deroga del blocco delle assunzioni; e) i motivi per i quali il ricorrente non è stato ricompreso tra quelli aventi diritto all'assunzione; f) se ricorrono casi di candidati inizialmente assunti che abbiano rassegnato le dimissioni e siano poi stati riassunti; g) se sono stati chiamati all'impiego candidati che occupano una posizione inferiore a quella del richiedente; h) fino a quale numero ha avuto scorrimento la graduatoria; i) quante autorizzazioni all'impiego ha rilasciato il Dipartimento della Funzione pubblica in tutte le fasi procedurali, dalla data di definizione del concorso a quella della richiesta di accesso; l) se sussistono note ufficiali rispetto a quanto asserito nella nota del 10 maggio 2008. Oltre a tali informazioni l'odierno ricorrente nell'istanza del 1 ottobre chiedeva 1) l'accesso il numero dei candidati assunti in deroga al blocco, cognome e nome nonché ragioni dell'eventuale loro mancata risposta alla chiamata dell'amministrazione; 2) note di

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica; 3)eventuali casi di decadenza dall'impiego per dichiarazioni non veritiere dei candidati.

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta istanza, in data 5 novembre 2008 il ..... ha presentato ricorso contro il silenzio *medio tempore* formatosi, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

L'esame del ricorso necessita di un chiarimento preliminare. Rilevata l'ampiezza dell'istanza di accesso sulla quale si è formato il silenzio oggetto della presente impugnativa si osserva che alcune richieste sembrano, in realtà, fare riferimento a informazioni in possesso di parte resistente rispetto alle quali non è dato sapere se esistano o meno documenti che le contengano. Di talché l'accesso potrà essere consentito nei limiti in cui i documenti richiesti siano stati effettivamente formati o detenuti dall'amministrazione, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di averne avuto notizia in via informale e che, dunque, la loro esistenza è meramente presunta dal sig. ..... Viceversa troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione...La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Ciò premesso il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso essendo titolare di un'aspettativa giuridicamente rilevante in merito alla complessa vicenda riassunta nei suoi termini essenziali nelle premesse in fatto. Pertanto l'accesso deve essere consentito nei limiti appena indicati e previa notifica del ricorso ai controinteressati per tutti i documenti (ove esistenti) che contengono dati relativi a terzi.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Quanto ai documenti contenenti dati relativi a terzi, La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Prof.ssa .....
contro
**Amministrazione resistente**: Convitto nazionale Tulliano e scuole annesse di .....

**Fatto**

L'amministrazione resistente a partire dall'anno scolastico 2005/2006 ha istituito per la scuola media di primo grado un corso di lingua tedesca per un totale di 2 ore settimanali. Tale corso è stato assegnato alla prof.ssa .....

Nel corso dell'anno scolastico 2008/2009 il suddetto corso è stato sostituito da un corso di lingua spagnola senza, a dire della ricorrente, le necessarie delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto e senza il coinvolgimento delle R.S.U. dell'istituto.

In data 10 settembre u.s. la prof.ssa ..... ha, pertanto, formulato richiesta di accesso alle delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto nonché al registro dei verbali degli incontri con le rappresentanze sindacali. All'istanza l'amministrazione non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi; contro il silenzio così formatosi la prof.ssa ..... in data 3 novembre 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 13 novembre l'amministrazione ha fatto pervenire una propria nota difensiva, nella quale, in sostanza, si contesta che la lettera del 10 settembre costituisca una richiesta di accesso trattandosi piuttosto di una diffida a non conferire incarichi di insegnamento diversi da quelli relativi alla lingua tedesca.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione ritiene di doversi pronunciare sul contenuto della memoria difensiva dell'amministrazione del 13 novembre u.s. Al riguardo si osserva che dal tenore della nota del 10 settembre a firma dell'avv. ....., difensore dell'odierna ricorrente, non sembra che la stessa possa qualificarsi come istanza di accesso a documenti amministrativi. Al contrario, la parte ricorrente ha inteso diffidare l'amministrazione a conferire incarichi di insegnamento diversi da quello relativo alla lingua tedesca ma non ha, al contempo, individuato categorie di documenti cui riferire la propria istanza ostensiva. Il mero riferimento all'art. 22 legge n. 241/90 preceduto dalla locuzione "previa preventiva e formale richiesta di accesso agli atti" non è sufficiente a ritenere integrati gli estremi di una richiesta di accesso a documenti amministrativi. A tale riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 241/90 la richiesta di accesso deve essere motivata e che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/06 "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato".

Nel caso di specie gli elementi richiesti dalle citate disposizioni non sussistono pertanto, a fronte di una richiesta di accesso che tecnicamente non è tale, non può

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

configurarsi alcun silenzio dell'amministrazione contro cui spiccare ricorso. Il gravame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ferma restando la facoltà della ricorrente di presentare richiesta di accesso conforme alle norme citate anche in considerazione della sostanziale accessibilità dei documenti, per come individuati in sede di ricorso, e dell'interesse qualificato dell'accedente all'ostensione.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Circolo Canottieri .....
contro
**Amministrazione resistente**: Capitaneria di Porto di Bari – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Fatto**

Il Circolo Canottieri ....., in data 4 novembre 2008, ha presentato un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per la revocazione della decisione assunta il 16 settembre 2008 ed il conseguente accoglimento del ricorso presentato il 10 giugno 2008.

L'amministrazione resistente, in data 20 novembre 2008, ha inviato una memoria alla scrivente Commissione nella quale ha ribadito il proprio diniego.

**Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché non è proposto avverso nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Si rileva, infatti, che l'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, dispone che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

L'art. 25 della legge n. 241/90, in ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro le decisioni della Commissione, consente all'interessato, nel termine di trenta giorni, di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Statale di Istruzione Secondaria di .....

**Fatto**

Il signor ....., docente a tempo indeterminato, lo scorso 8 settembre 2008, ha presentato all'Istituto Statale di Istruzione Secondaria di ..... una domanda di inserimento nella graduatoria 2008/2009, prevista dal bando per l'inclusione nelle graduatorie dei docenti dei corsi dell'area professionalizzante a.s. 2008/2009.

Il 26 settembre 2008, l'odierno ricorrente, non essendo stato inserito nella relativa graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori della 3^ area di professionalizzazione post qualifica dell'istituto, ha formulato al medesimo istituto una richiesta di accesso ai seguenti documenti amministrativi:

1) delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008, richiamata nella premessa del bando citato;
2) verbale della Commissione costituta ad hoc per l'esame delle domande di inserimento nella graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori 2008/2009;
3) graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2006/2007;
4) graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2007/2008;

L'amministrazione resistente, con nota del 21 ottobre 2008, ha evaso la richiesta del ricorrente concedendo l'accesso solo per il documento di cui al punto 2 e negandolo per i restanti documenti, poiché già tutti pubblicati. L'istituto ha inoltre concesso al ricorrente un solo giorno per prendere visione del documento.

Pertanto, il signor ....., il 4 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo di ordinare all'Istituto scolastico l'esibizione dei documenti richiesti con un congruo periodo di tempo.

Il 17 novembre 2008, l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria di ..... ha trasmesso una memoria alla Commissione avverso il ricorso presentato dal signor .....

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione nella decisione del presente ricorso prende atto delle informazioni pervenute con la memoria inviata dalla parte resistente.

In merito al documento 1), identificato con la delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008, richiamata nella premessa del bando, l'amministrazione ha dichiarato di non avere concesso l'accesso, poiché ha considerato lo stesso già visionato dall'interessato, dal momento che il verbale era stato regolarmente affisso all'Albo, riservandosi di comunicare al docente la possibilità di chiedere l'estrazione per la parte di interesse relativamente al suddetto documento. A tale riguardo la Commissione fa presente che l'affissione all'Albo del documento richiesto non preclude la richiesta di accesso e che pertanto su tale richiesta l'amministrazione dovrà provvedere.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Per quanto riguarda il documento 2), vale a dire il verbale della Commissione costituta ad hoc per l'esame delle domande di inserimento nella graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori 2008/2009, si invita l'amministrazione a comunicare al signor ..... un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni (secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006), nel corso del quale potrà prendere visione ed estrarre copia delle parti di suo interesse relative alla delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008.

Infine, si condivide la posizione dell'amministrazione resistente, la quale ha rilevato di non avere consentito l'accesso ai documenti 3) e 4), vale a dire la graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2006/2007 e la graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2007/2008, non ritenendo correlata la visione delle stesse alla tutela dell'interesse attuale dell'istante, poiché le stesse erano predisposte sulla base di bandi che prescrivevano requisiti diversi da quelli contenuti nel bando del corrente anno scolastico.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signori ....., ....., ....., ....., ....., ....., .....
contro
**Amministrazione resistente**: INAIL- Sede di Venezia Terraferma (Marghera)

**Fatto**

Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti della ..... S.p.A. di Firenze, in forza presso lo stabilimento di Marano Veneziano, con istanza del 5 settembre 2008, hanno chiesto all'Inail di Venezia, di avere copia integrale degli accertamenti e delle ricerche effettuate dallo stesso istituto, che hanno condotto al non accoglimento delle loro domande di riconoscimento all'esposizione all'amianto, per la fruizione dei conseguenti benefici previdenziali per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita, secondo le norme di legge, dall'Inail medesimo.

Non avendo l'Istituto resistente fornito alcun riscontro alla suddetta istanza, i suddetti signori, tramite un legale, il 4 novembre 2008, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale degli istanti ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale degli istanti ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti ed eventualmente accedere ai benefici previdenziali loro spettanti per legge.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con *l'actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale degli odierni ricorrenti dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Bologna

**Fatto**

Il signor ....., in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Bologna, in data 16 settembre 2008, ha chiesto a questo stesso ufficio di potere avere accesso agli atti relativi alla selezione e premiazione di diciotto dipendenti per l'attività svolta nell'anno 2005 e nell'anno 2006 e di accesso agli atti esaminati dall'ufficio, in sede di selezione dei premiati, per l'attività svolta da lui stesso nell'anno 2005 e nell'anno 2006.

L'amministrazione resistente, con mail del 3 novembre 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso.

Pertanto, il signor ....., il 5 e l'11 novembre 2008, ha presentato due ricorsi alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro tale diniego.

Il 18 novembre 2008, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla Commissione, nella quale ha ribadito il proprio diniego al richiesto accesso.

**Diritto**

I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Dal carteggio, spesso informale, intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e l'odierno ricorrente, pur nella difficoltà di distinguere tra opinioni espresse dagli organi "a titolo personale", giustificazioni e, dall'altra parte, contestazioni di diversi provvedimenti adottati, valutazioni contrapposte sull'andamento dell'ufficio e dei dipendenti, emerge che le istanze di accesso di che trattasi, motivate dall'esigenza del lavoratore di difendersi, sono state in parte rigettate in quanto si è ritenuto non applicabile la legge n. 241 del 1990; in parte rigettate per genericità; in parte rigettate perchè i documenti richiesti non esistono; in parte rigettate perchè i documenti in questione sono altresì in possesso delle organizzazioni sindacali alle quali è stato fatto invito al dipendente di rivolgersi; in parte rigettate perchè facilmente reperibili nella c.d. "bacheca elettronica" dell'ente.

Al fine di decidere la questione, va preliminarmente messo in rilievo che le richieste di accesso dell'odierno ricorrente sono state avanzate per motivi di giustizia, per difendersi cioè in un ricorso pendente innanzi al giudice del lavoro avverso provvedimenti di assegnazione di voci stipendiali cui i documenti in questione si riferiscono.

Considerato l'elevato grado di protezione che la tutela giudiziaria cui la richiesta di accesso è strumentale riceve dalla Costituzione e atteso che non risulta controverso in atti che i documenti in questione risultano collegati all'interesse dedotto in giudizio, nessuna delle motivazioni poste a base del rifiuto dell'accesso da parte dell'Amministrazione appaiono condivisibili.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Non lo è quella relativa alla natura "sindacale" degli atti che disciplinano la ripartizione dei fondi e la conseguente asserita inapplicabilità della legge n. 241 del 1990. La circostanza che detti atti siano stati adottati in sede di accordi sindacali non li sottrae all'accesso stante l'incidenza diretta e non meramente mediata che essi hanno sulla formazione della retribuzione del dipendente.

Non lo è quella relativa al fatto che tali documenti siano altresì in possesso delle organizzazioni sindacali che con minor sforzo potrebbero reperirli, atteso che la circostanza che i documenti amministrativi siano altresì in possesso di soggetti estranei all'amministrazione non toglie il dovere di quest'ultima di consentire l'accesso ove questo sia dovuto.

Non è condivisibile ancora la motivazione basata sulla genericità considerato che i documenti richiesti sono individuati dal ricorrente con sufficiente chiarezza.

Non è da condividere, infine, la motivazione basata sulla circostanza che i documenti siano accessibili in quanto pubblicati nella "bacheca elettronica", ben potendo residuare un interesse alla visione o all'estrazione dell'originale del documento al fine, ad esempio, di verificarne l'autenticità o al fine di trarre ulteriori elementi di difesa.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che i ricorsi debbano essere accolti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
contro
**Amministrazione resistente**: Prefettura di Cremona

**Fatto**

Il signor ....., il 28 settembre 2008, ha presentato alla Prefettura di Cremona un'istanza formale di accesso "agli atti posti alla base del provvedimento di diniego di revoca del decreto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti" adottato nei suoi confronti.

L'amministrazione resistente, in data 10 settembre 2008, accoglieva parzialmente la suddetta istanza, differendo di ulteriori trenta giorni l'accesso alla restante documentazione, in attesa dell'autorizzazione della competente Procura della Repubblica.

Non avendo l'amministrazione resistente fornito, successivamente, alcun ulteriore riscontro alla suddetta istanza, il signor ....., l'11 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

Il 20 novembre 2008, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla Commissione avverso il ricorso presentato dal signor .....

**Diritto**

In considerazione dell'interessamento della Procura della Repubblica competente per l'ottenimento dell'autorizzazione al richiesto accesso, la Commissione ritiene di dovere sospendere ogni decisione circa la fondatezza o meno del ricorso, in attesa di eventuali comunicazioni al riguardo da parte dell'amministrazione resistente, successive alla notifica del ricorso stesso.

**PQM**

La Commissione sospende ogni decisione, in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione resistente riguardanti l'ottenimento della richiesta di autorizzazione all'accesso da parte della Procura della Repubblica competente.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Signor .....
**Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Regionale di Roma

**Fatto**

Il signor ....., nei mesi scorsi, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Regionale di Roma di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico. Non avendo avuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ..... ha presentato un ricorso alla Commissione che, lo scorso 16 settembre, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Dopo questa pronuncia, in data 15 0ttobre 2008 il ..... ha formulato nuova istanza all'anzidetto Ufficio Scolastico tesa da ottenere, tra l'altro, copia della mail con la quale è stata trasmessa la nota 30181 del 26 settembre 2006. Il successivo 17 novembre 2008, il signor ..... ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso chiedendo, in particolare, di invitare il responsabile del procedimento in causa a fornire urgentemente risposta alle proprie richieste di accesso e chiedendo, altresì, di valutare "se esistono elementi tali da indurre la stessa ad agire di iniziativa in altre sedi giurisdizionali".

Successivamente, in data 21 novembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si comunica che l'istanza dell'odierno ricorrente è stata soddisfatta.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia

**Fatto**

Il signor ....., dottore Agronomo, in data 1.9.2008, presentava, in data 1.9.2008, istanza di accesso al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, a tutte le schede di voto relative alle elezioni svoltesi il 13.11.2007 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, trasmesse al Ministero della Giustizia dai 92 Consigli degli ordini provinciali dei Dottori agronomi e Forestali, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 del d.p.r. 169/2005, che risultano essere state acquisite ed esaminate dalla Commissione elettorale nominata con D.M. del 27.3.2008 e successivamente utilizzate per la redazione del verbale di proclamazione degli eletti del 13.8.2008, rappresentando di avere un interesse legittimo, concreto ed attuale ad accedere a tali schede, in ragione della sua partecipazione alle elezioni in questioni, all'esito delle quali è risultato non eletto.

Essendo l'Amministrazione rimasta silenziosa sulla predetta istanza, il signor ....., sul presupposto che si fosse formato il silenzio rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, con ricorso del 31.10.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alle schede di voto.

Successivamente, in data 12.11.2008, il Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile-Ufficio III Libere Professioni invitava il ricorrente a prendere contatto con il predetto Ufficio, presso il quale sono depositati gli atti richiesti, consentendo in tal modo l'accesso a tali atti.

**Diritto**

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso da parte del Ministero della Giustizia, è venuto meno l'interesse a ricorrere, per cessazione della materia del contendere, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso essendo stato superato dal successivo accoglimento della stessa.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Associazione per il .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

**Fatto**

L'associazione per il ....., il cui scopo è quello di promuovere l'uso del software libero e dei formati aperti in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione, in data 16.8.2008 inoltrava al Ministero per la pubblica Amministrazione e l'innovazione istanza per l'accesso ai protocolli di intesa sottoscritti dal Ministero con Microsoft Italia s.r.l. nonché con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Microsoft Italia s.r.l..

Maturatosi il diniego tacito dell'accesso, la predetta Associazione in data 29.10.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai predetti protocolli di intesa ed ai documenti inerenti ai procedimenti amministrativi di cui i protocolli fanno parte.

A sostegno del ricorso l'associazione, richiamata la giurisprudenza della Commissione che ha affermato la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso, da parte degli enti esponenziali rappresentativi di interessi diffusi, ai documenti la cui acquisizione sia funzionale al perseguimento dei fini statutari, deduce di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai documenti in questione, in considerazione dell'impatto dei procedimenti amministrativi cui i summenzionati protocolli di intesa afferiscono sul software libero e della loro incidenza negativa sugli interessi rappresentati e tutelati dall'associazione ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto.

L'interesse diretto, concreto ed attuale dell'associazione ricorrente all'accesso a tali documenti, ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, risulta evidente, sulla base della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di legittimazione degli Enti esponenziali di interessi diffusi e degli specifici precedenti della Commissione, puntualmente richiamati dalla ricorrente, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso circa la finalità statutaria dell'associazione ricorrente di assicurare la promozione del software libero e dei formati aperti, in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione, che potrebbe essere pregiudicata dai protocolli di intesa in questione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita ad esaminare l'istanza di accesso della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Ditta ..... di .....
contro
**Amministrazione resistente:** Enel Servizi s.r.l.

**Fatto**

Il signor ....., nella qualità di titolare della Ditta ..... esercente attività di vigilanza privata e reception, classificatasi seconda nella graduatoria relativa alla procedura negoziata tra fornitori qualificati, avviata, ai sensi dell'art. 232 del d.lgs. n. 163/2006, dalla Enel Servizi s.r.l. per l'affidamento dei servizi di vigilanza e reception presso gli uffici civili ed industriali di Enel ubicati nelle province di ..... e di ....., con nota del 9.7.2008, inoltrava istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara chiedendo, in particolare, il rilascio di copia dei seguenti atti e documenti: delibera relativa alla composizione della commissione di gara; verbali completi della commissione di gara; graduatoria delle imprese partecipanti, comprensiva della tabella dei costi offerti per il servizio di vigilanza e custodia non armata e reception; copia delle giustificazioni dei costi delle imprese partecipanti; copia dei certificati camerali delle imprese partecipanti; eventuali richieste della commissione successive alla data del 17.4.2008 aventi ad oggetto l'integrazione dei documenti relativi alla giustificazione dei costi ovvero alla sospetta anomalia; delibera dell'Enel servizi s.r.l. relativa all'eventuale aggiudicazione definitiva all'impresa aggiudicataria dei servizi oggetto di gara; delibera dell'impresa aggiudicataria relativa alla ripartizione delle competenze del raggruppamento temporaneo di imprese in ordine all'esecuzione del contratto oggetto di gara.

Con nota del 7.8.2008 Enel servizi comunicava alla ditta oggi ricorrente di non poter dar seguito integralmente all' istanza di accesso agli atti, tenuto conto dell'opposizione del controinteressato, fondata su esigenze connesse alla tutela dei segreti industriali e privative commerciali oltre che alla riservatezza di rapporti con terzi, manifestando l'intenzione di consentire solo l'accesso alla documentazione non coperta da riservatezza.

Con ulteriore nota del 25.9.2008 la ditta ricorrente ribadiva la propria istanza di accesso sia nella forma della visione che della estrazione di copia.

In data 7.10.2008, presso gli uffici di Enel, venivano esibiti alla ricorrente alcuni dei documenti richiesti, specificamente indicati nel ricorso alla Commissione; la ricorrente insisteva nella richiesta di rilascio di copia di tutti gli atti di gara al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi giudiziarie competenti. In data 15.10.2008 il difensore della ricorrente, recatosi nuovamente presso gli uffici di Enel, prendeva visione di 2 plichi sigillati contenenti i giustificativi dei costi, della visura camerale della ..... s.r.l. e del provvedimento di opposizione all'accesso della capogruppo del raggruppamento.

In data 29.10.2008 la ricorrente insisteva nella propria istanza di estrazione di copia di tutta la documentazione di gara.

Con ricorso del 29.10.2008 la ditta ..... di ....., ritenuta l'illegittimità del rifiuto da parte di Enel s.r.l. di consentire l'accesso mediante

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

estrazione di copia di tutta la documentazione di gara, adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

**Diritto**

Nessun dubbio può sussistere circa la configurabilità in astratto di un diritto di accesso ai documenti relativi alla procedura in questione espletata da Enel Servizi, società appartenente al gruppo Enel, e quindi indirettamente partecipata dallo Stato, cui non può esser negata la qualifica di gestore di pubblici servizi, ex art. 23 della legge n. 241/90.

Allo stato degli atti si deve ritenere superata la questione della necessità di tutelare eventuali segreti industriali, sollevata dal controinteressato Istituto di vigilanza privata notturna e diurna s.r.l. (risultato aggiudicatario del servizio), posto che Enel Servizi s.r.l. ha comunque consentito l'accesso a tutti i documenti e gli atti di gara, sub specie di visione degli stessi, in data 15.10.2008.

In tale data la società ricorrente ha potuto esaminare tutta la documentazione in questione, essendo stata consentita la visione anche dei documenti contenuti in due buste sigillate, in cui erano presenti anche i giustificativi dei costi, vale a dire documenti che, nell'ottica del controinteressato, sarebbero tutelati dal segreto industriale.

Evidentemente Enel servizi s.r.l. nel consentire l'esame integrale di tutta la documentazione di gara ha mostrato di ritenere che l'interesse alla tutela di eventuali industriali fosse recessivo rispetto all'interesse della società ricorrente all'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei propri diritti ed interessi in giudizio, conformemente a quanto disposto dall'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90.

L'accesso alla documentazione sub specie di esame della stessa da parte della ricorrente non ha comportato la rinuncia da parte della stessa a far valere il diritto di accesso vantato dalla stessa, come è confermato dal fatto che la ditta ..... in data 29.10.2008 ha reiterato integralmente la propria originaria istanza di accesso, soddisfatta solo parzialmente in data 15.10.2008.

Tale istanza è assolutamente fondata, alla luce dell'inequivoco disposto dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia...".

A differenza di quanto previsto dal testo originario della legge n. 241/90, secondo il quale in alcuni casi il diritto di accesso era esercitabile solo mediante esame dei documenti, (arg. ex art. 24, comma 2, lettera d) del testo originario della legge n. 241/90, secondo il quale con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988, pur potendosi prevedere l'esclusione del diritto di accesso a tutela della riservatezza di terzi gruppi, imprese e persone, avrebbe dovuto garantire comunque agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza fosse necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici), per effetto delle modifiche apportate dalla legge 15/2005, il diritto di accesso è sempre esercitabile mediante estrazione di copia dei documenti.

Nel caso di specie, Enel servizi s.r.l., consentendo l'esame di tutta la documentazione di gara ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza del diritto di accesso, ma ha arbitrariamente escluso la possibilità di estrazione di copia della predetta documentazione.

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita Enel servizi s.r.l. a riesaminare l'istanza della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno - Questura di Napoli

**Fatto**

Il signor ....., destinatario di un avviso orale emesso in data 6/10/2008 dal Questore di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 1423 del 1956, con istanza di accesso depositata in data 16.10.2008, a mezzo del suo legale, chiedeva in visione i documenti propedeutici al provvedimento in questione, con riserva di estrarne copia, specificando che tale istanza era motivata dall'esigenza di acquisire i dati necessari per la eventuale difesa in giudizio dei suoi diritti.

In data 14/10/2008 l'Amministrazione negava l'accesso ai documenti, alla stregua del D.M. n. 415/1994, trattandosi di documenti inerenti all'attività di prevenzione della criminalità.

Con ricorso del 28.10.2008 il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti in questione, assumendo l'illegittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, anche alla luce del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

**Diritto**

L'Amministrazione, a sostegno del diniego di accesso opposto al ricorrente, invoca il disposto dell'art. 3 del D.M. 10.5.1994 n. 415 del Ministro dell'Interno (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi) che, alla lettera a), tra l'altro, sottrae espressamente all'accesso gli atti e i documenti inerenti all'attività di prevenzione della criminalità.

Si tratta di una previsione contenuta in una fonte normativa secondaria che riecheggia il disposto dell'art. 24 comma 6, lettera c) della legge n. 241/90, a norma del quale il Governo può, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, sottrarre all'accesso i documenti riguardanti le azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione della criminalità.

Il diniego di accesso al documento in questione appare legittimo, ancorché il ricorrente abbia motivato la propria istanza di accesso con riferimento al diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

E' ben vero che l'interpretazione letterale dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90 potrebbe far propendere nel senso della fondatezza delle lagnanze del ricorrente, affermando la necessità di garantire comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche qualora tali documenti rientrino in una delle categorie di documenti per i quali l'accesso è escluso, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge, o può essere escluso da un regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, sulla base della previsione dell'art. 24, comma 6, della legge.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Ma tale interpretazione non può essere accolta, implicando, tra l'altro, la conseguenza, palesemente assurda, della necessità di garantire addirittura l'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato, laddove la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Ma, a ben vedere, un esame più approfondito della stessa formulazione letterale dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, consente di pervenire ad un'interpretazione ragionevole della disposizione in parola, utilizzando come chiave di lettura la precisazione, contenuta nel secondo periodo della stessa, che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Si tratta di una specificazione che vale ad individuare nella sola riservatezza la causa di esclusione dell'accesso che viene superata quando l'accesso stesso è funzionale all'esercizio del diritto di difesa

Tale interpretazione dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90- secondo la quale è garantito comunque il diritto di accesso qualora la conoscenza dei documenti sia necessaria ai fini della cura o della tutela degli interessi giuridici del richiedente solo con riferimento ai documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza- si palesa assolutamente in linea con l'originaria formulazione dell'art. 24 della legge stessa, il cui comma 2, lettera d), prima dell'entrata in vigore delle innovazioni introdotte dalla legge n. 15/2005, pur autorizzando il Governo ad emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988, uno o più decreti intesi a disciplinare, tra l'altro, casi di esclusione del diritto di accesso (ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 24, comma 1), in ragione dell'esigenza di salvaguardare alcuni beni giuridici specificamente indicati, garantiva comunque il diritto di accesso, sub specie di visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza fosse necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, solo con riferimento ai documenti contenenti dati coperti da riservatezza (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, VI Sez., 20 febbraio 2008, n. 590).

I documenti richiesti dal ricorrente, attenendo alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione della criminalità, rientrano nel novero dei documenti che sono stati legittimamente sottratti all'accesso dal D.M. n. 415/1994.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione, via Arenula 7, 00186 ROMA

**Fatto**

....., vincitore del concorso a 64 posti di assistente addetto gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1992, ha presentato al Ministero della Giustizia istanza di accesso ai titoli dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria e destinati come prima sede di servizio in Roma.

Chiarisce il ricorrente che avverso il provvedimento con il quale la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia ha risolto il contratto individuale di lavoro del ricorrente stipulato il 12 dicembre 1997, è pendente un ricorso innanzi al Consiglio di Stato. I documenti su indicati, pertanto, sono necessari per tutelare gli interessi del ricorrente nel giudizio pendente innanzi al Supremo Organo della giustizia amministrativa.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione. Specifica, ancora, il ..... nel presente ricorso che i documenti sono necessari per supportare nel giudizio in corso la eventuale censura di manifesta disparità di trattamento.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha accolto l'istanza di accesso ed ha inviato il ricorrente a presentarsi presso gli uffici per potere estrarre copia dei chiesti documenti.

**Diritto**

Con nota del 25 novembre l'amministrazione ha comunicato di avere concesso l'accesso ai chiesti documenti, determinando così la cessazione della materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Secondario di Primo Grado "....."

**Fatto**

....., genitore del minore ....., l'8 agosto 2008, ha presentato istanza di acceso all'Istituto Secondario di Primo Grado ".....", ai seguenti documenti:

1. estratto del verbale del Consiglio di Istituto relativo ai criteri della formazione delle classi prime;
2. piano dell'offerta formativa (P.O.F.), anno scolastico 2008 – 2009;
3. verbale o estratto del verbale della riunione nel corso della quale è stata istituita la commissione incaricata della formazione delle classi;
4. verbale della riunione della commissione, ed in particolare dei criteri seguiti per la formazione delle classi prime;
5. elenchi delle varie sezioni di classi prime e l'indicazione della seconda lingua;
6. atto e/o motivazione con il quale è stato disposto il ritiro degli elenchi dall'albo della scuola, avvenuto il 22 luglio 2008;
7. i nominativi di eventuali alunni che, a seguito della pubblicazione degli elenchi, hanno ottenuto il trasferimento presso altra sezione.

A seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha invitato il ricorrente a specificare le motivazioni a sostegno dell'istanza, ....., l'11 settembre 2008, ha specificato che i documenti su indicati sono necessari per curare e difendere in giudizio gli interessi del figlio ....., nell'ipotesi in cui l'amministrazione non abbia rispettato i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, dal piano dell'offerta formativa, dalla circolare ministeriale del 14 dicembre 2007, n. 110 del dipartimento per l'istruzione – direzione generale per gli ordinamenti scolastici.

L'amministrazione, con nota del 26 settembre 2008, ha respinto l'istanza di accesso in quanto priva di adeguata motivazione atteso che il ricorrente ha ottenuto il nulla osta per il trasferimento presso altro istituto fin dal 28 agosto c.a.

Avverso tale provvedimento ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto Secondario di Primo Grado ".....", l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Specifica ....., nel presente ricorso, di avere presentato domanda di iscrizione, insieme ad un amico, nella sezione ove è somministrato l'insegnamento del tedesco come seconda lingua; non essendo stata soddisfatta tale richiesta ha presentato l'istanza di accesso precedentemente indicata.

Precisa, poi, il ricorrente, che l'istanza di accesso è volta a verificare che l'amministrazione abbia applicato le procedure vigenti per la formazione delle classi.

L'amministrazione con nota del 17 novembre 2008, dopo avere ripercorso la vicenda alla base del presente ricorso, chiarisce di avere inserito il minore nella classe 1G di seconda lingua francese/tedesco in base ai criteri stabiliti dal consiglio d'istituto,

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

della normativa riguardante la formazione delle classi e tenuto conto dell'indirizzo musicale dell'istituto. Afferma, poi, l'amministrazione di ritenere il ricorso infondato atteso che l'interesse è fondato su elementi ipotetici quali possibili futuri cambiamenti d'istituto.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

....., quale genitore del minore ....., nel modulo di iscrizione presso l'Istituto Secondario di Primo Grado "....., ha espresso la preferenza, successivamente non soddisfatta, per l'insegnamento del tedesco quale seconda lingua.

I documenti richiesti e precedentemente indicati, sono necessari per verificare se l'amministrazione ha correttamente applicato i criteri stabiliti dalla normativa per la formazione delle classi prime sia nella fase antecedente la pubblicazione degli elenchi degli iscritti, sia nella fase successiva nel corso della quale sono state effettuate delle modifiche alla composizione delle classi conseguente al trasferimento di alunni tra le diverse sezioni.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Istituto Secondario di Primo Grado "..... - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di Cassino

**Fatto**

....., proprietaria di un'unità immobiliare che presenta due vedute su via ..... all'altezza dei civici 35/39 all'altezza della porta di ingresso dell'esercizio commerciale denominato ....., gestito dalla ..... s.r.l., ha presentato al comune di Cassino due istanze di accesso rispettivamente in data 12 e 16 settembre, 2008, aventi ad oggetto il rapporto e/o verbale di accesso effettuato dai vigili urbani il 2 settembre 2008 relativo all'esercizio commerciale denominato ....., eventuali altri verbali di accessi precedenti o successivi a tale data, ogni altro documento connesso all'eventuale permesso di costruire relativo alla struttura realizzata sulla via ..... all'altezza del civico 33, eventuali verifiche effettuate dall'amministrazione inerenti il posizionamento di fioriere collocate sul marciapiede di via .....

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari al fine di tutelare in giudizio i propri interessi, atteso che sul marciapiede di via ..... all'altezza dei civici 35/39 sono state realizzate delle costruzioni che compromettono il diritto di veduta della ricorrente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di Cassino l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di Cassino sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Condominio Primavera
contro
**Amministrazione resistente:** Comune di .....,

**Fatto**

L'amministratore del Condominio Primavera di via ..... del comune di ....., il 25 luglio 2008, ha presentato all'amministrazione comunale istanza di accesso alla pratica amministrativa concernente l'istanza di permesso a costruire in sanatoria, presentata dal condomino ....., a seguito del condono della trasformazione del locale box in un vano abitabile.

Specifica il ricorrente che il condomino ....., proprietario del box n. 7 e della relativa cantina identificata con lettera "a", posti nel piano interrato dell'edificio, ha trasformato il locale box in un vano abitabile e sostituito l'originaria apertura per autoveicoli con una porta blindata. A seguito di tali modifiche il condominio ricorrente ha intimato ..... a ripristinare lo stato dei luoghi al momento del collaudo dell'immobile; tuttavia, non avendo il condomino provveduto ad eliminare le modifiche apportate, il condominio ricorrente ha chiesto al comune di ....., alla A.S.L. alla provincia di Foggia ed al Comando dei Vigili del Fuoco di intervenire al fine di verificare la legittimità della condotta del condomino ed, eventualmente, di adottare gli opportuni provvedimenti. Poiché, nonostante la richiesta del condominio di emanazione di un'ordinanza di ripristino della originaria destinazione del box, l'amministrazione comunale non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento, il ricorrente ha presentato l'istanza di accesso precedentemente indicata.

Avverso il silenzio rigetto l'amministratore del condominio Primavera, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di annullare il diniego tacito e di ordinare al comune di ..... l'accesso i documenti su indicati.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di ..... sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione generale delle politiche previdenziali - Divisione VI – via Flavia 6, 00187 ROMA

**Fatto**

....., a seguito di mobilità dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato a quelli della Regione Veneto, ha chiesto a quest'ultima ed all'Inps di volere optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previsto per il ruolo di provenienza.

A seguito dell'emanazione del provvedimento negativo da parte della Regione Veneto, ..... ha presentato un primo ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l'amministrazione regionale, la quale lo ha, tramite la Prefettura – U.T.G. inviato al Ministero del Lavoro.

Successivamente l'amministrazione regionale ha inviato alla ricorrente due provvedimenti dell'Inps, con i quali l'ente dapprima ha accolto e, dopo, ha rigettato la richiesta della ricorrente.

Avverso tale provvedimento negativo la ..... ha presentato un secondo ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Al fine di partecipare al procedimento contenzioso mediante la presentazione di memorie, la ricorrente ha chiesto al Ministero di potere accedere, con riferimento al primo ricorso avverso la Regione Veneto ai seguenti documenti:

1. relazione illustrativa della Regione Veneto;
2. relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia;
3. relazione ministeriale per il Consiglio di Stato.

Mentre con riferimento al secondo ricorso presentato avverso il provvedimento dell'Inps, la ricorrente ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

4. relazione illustrativa dell'I.N.P.D.A.P.
5. relazione ministeriale per il Consiglio di Stato, ove esistente.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 4 e 5, ossia la relazione illustrativa dell'I.N.P.D.A.P. e la relazione ministeriale per il Consiglio di Stato, mentre ha negato l'accesso, perché inesistenti, ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 ossia la relazione illustrativa della Regione Veneto, la relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia e la relazione ministeriale per il Consiglio di Stato.

Peraltro, l'amministrazione ha anche aggiunto che, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 21 aprile 1942, "è precluso l'accesso alle controdeduzioni alla relazione ministeriale presentate dall'interessato".

Avverso tale provvedimento di parziale rigetto, ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione generale delle politiche previdenziali, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

La ricorrente, con nota inviata a questa Commissione il 24 novembre, preso atto dell'inesistenza dei documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, ha dichiarato di volere parzialmente cessare la materia del contendere. Aggiunge, però la ricorrente, di avere appreso che la relazione al Consiglio di Stato relativa al ricorso contro l'I.N.P.D.A.P. non è stata ancora perfezionata. Pertanto, la ricorrente al fine di non dovere presentare un'ulteriore istanza di accesso alla suddetta relazione, ha chiesto all'amministrazione di differirne l'accesso al momento del suo perfezionamento, ed ha domandato a questa Commissione di volere invitare il Ministero ad individuare la durata del periodo di differimento dell'accesso e, al relativo termine di scadenza, a rilasciare il chiesto documento.

**Diritto**

Il Ministero del Lavoro ha negato l'accesso al documento di cui al punto n. 5 perché, trattandosi di documento in via di formazione, è ancora inesistente.

Al riguardo si rileva che secondo il disposto dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione".

Pertanto, non essendo possibile imporre, con l'istanza di accesso, un "*facere*" per la formazione di atti o documenti nuovi, (tra gli altri T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006, n. 1605), la scrivente Commissione esprime l'avviso che il ricorso sia infondato.

Mentre, con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, ossia la relazione illustrativa della Regione Veneto e la relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia, questa Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara con riferimento alla richiesta di accesso alla relazione illustrativa della Regione Veneto ed alla relazione illustrativa della Prefettura – U.T.G. di Venezia parzialmente cessata la materia del contendere, mentre respinge il ricorso con riferimento alla relazione ministeriale per il Consiglio di Stato.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....
contro
**Amministrazione resistente:** Comando Regione Marche dei Carabinieri.

**Fatto**

Il signor ....., Appuntato dei Carabinieri in servizio effettivo presso la stazione di .....(Macerata), in data 10.10.2008, essendo stato escusso a sommarie informazioni, in qualità di persona informata dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Fermo, chiedeva al Comando Regioni Carabinieri Marche di conoscere l'esito dell'istruttoria, nonché (sic) "..tutti gli atti amministrativi e/o penali riguardanti la vicenda sopra descritta, custoditi nei relativi archivi", rappresentando la necessità di prendere diretta cognizione di tali documenti per tutelare i propri diritti.

Con nota del 23.10.2008 il Comando Regione Carabinieri Marche indicava al ricorrente la possibilità di chiedere l'acquisizione dei documenti relativi all'istruttoria eventualmente scaturita dalle sommarie informazioni rese il 2.5.2008 dall'istante presso la competente autorità giudiziaria, secondo il disposto degli artt. 116 e 243 c.p.p.

Con nota dell'11.11.2008 il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso a tutta la documentazione amministrativa sicuramente formata e detenuta in forza di consolidate prassi interne all'Amministrazione di appartenenza del ricorrente che prevedono la possibilità, anche nella fase delle indagini preliminari pendenti nei confronti di un dipendente la possibilità di porre in essere atti amministrativi nei suoi confronti (segnalazioni, rapporti sul fatto, ecc.).

In particolare il ricorrente fonda il suo convincimento che, a seguito della sua escussione a sommarie informazioni quale persona informata dei fatti in un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Fermo, sia scaturito un procedimento disciplinare nei suoi confronti dalla lettera "D"- che sta per disciplina -, che compare nel protocollo della lettera del 16.10.2008 allegata al ricorso inviata dall'Ufficio personale del Comando della Regione Carabinieri Marche al Nucleo Relazioni per il pubblico dello stesso Comando in data 16.10.2008.

**Diritto**

Preliminarmente si osserva che non è condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo il quale l'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso avrebbe dovuto trasmettere tale istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.p.r. n. 184/2006.

L'autorità inquirente che abbia acquisito nel corso delle indagini preliminari un documento o un atto amministrativo non può esser qualificata come autorità amministrativa nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, perché si tratta di un'autorità giudiziaria estranea alla Pubblica Amministrazione, nei confronti non è configurabile il diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/90.

**PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**

Tale acquisizione costituisce un atto di indagine coperto dal segreto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; pertanto l'Amministrazione, ancorché abbia formato o comunque detenuto i documenti confluiti nel fascicolo delle indagini preliminari, non può consentirne l'accesso ai soggetti interessati che potranno comunque rivolgersi al pubblico ministero procedente, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., al fine di estrarne copia.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Dott.ssa .....
c/o Studio .....

40134 BOLOGNA

Oggetto: Accesso e attività recupero crediti. Centri per l'impiego.

La Dott.ssa ..... rappresenta a questa Commissione – chiedendone un intervento – la difficoltà che incontrano studi legali o aziende di recupero crediti ad ottenere l'accesso ai documenti presso i Centri per l'impiego relativi a debitori insolventi, accesso finalizzato alla conoscenza della posizione occupazionale del debitore per l'avvio del procedimento di pignoramento pressi terzi per la soddisfazione del credito.

In un recentissimo parere del 25 novembre 2008, questa Commissione ha, per la prima volta, affrontato la problematica relativa all'accessibilità alle informazioni sullo "stato occupazionale" del lavoratore-debitore che, per legge, il datore di lavoro è obbligato a fornire al Centro per l'impiego territorialmente competente compilando un apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro.

In detto parere la Commissione è giunta ad affermare alcuni principi orientativi che si ritiene di dover ribadire anche in questa occasione e che si possono così sintetizzare:

a – il rappresentante del creditore (sia questi uno studio legale o un'azienda di recupero crediti, regolarmente muniti di specifico mandato) è pienamente legittimato a presentare domanda di accesso ex lege 241/90 ancorché non in possesso di un titolo esecutivo;

b – al fine di contemperare, da un lato, l'interesse del creditore al soddisfacimento della propria pretesa creditoria e, dall'altro, la riservatezza dei "dati sensibili" che le "schede anagrafiche" sulla posizione lavorativa del debitore in possesso dei Centri per l'impiego generalmente contengono, il diritto di accesso deve essere limitato alla conoscenza dei dati identificativi del datore di lavoro (ditta e sede) e all'ammontare della retribuzione lorda, elementi sufficienti per poter avviare l' azione legale per vedere riconosciuto (e soddisfatto) il credito.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Prefettura di Novara
Piazza Giacomo Matteotti,1
28100 NOVARA

Oggetto: Opera Pia .....– Accesso agli atti – Quesito

Per la descrizione della fattispecie sottoposta al parere di questa Commissione si riportano i fatti così come riassunti nella propria istanza dalla Prefettura di Novara.

"Con una richiesta oramai risalente all'estate del 2006, tre Consiglieri di Minoranza del Comune di ..... hanno rivolto istanza al Sindaco per visionare i bilanci relativi agli anni 2004 e 2005 della Opera Pia ....., all'interno del cui Consiglio di Amministrazione siedono tre rappresentanti scelti dal Comune stesso. Il Sindaco comunica che l'Opera Pia ..... è un Ente sul quale il Comune di ..... non ha poteri né controlli di sorta e, di conseguenza, invita i Consiglieri a rivolgersi direttamente all'Ente. Tale via viene di fatto esperita dai predetti Consiglieri sulla base della legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Successivamente, all'interno dell'Opera Pia, si apre un dibattito in merito alla natura pubblica o privata del suddetto Ente la cui soluzione, di fatto, avrebbe comportato l'applicazione o meno della normativa in questione. A tal fine viene richiesto apposito parere legale in base al quale viene testualmente stabilito che "...l'Opera Pia ..... è un ente avente personalità giuridica di diritto privato...." e che "...né il privato né il consigliere comunale di ..... abbiano diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione in possesso dell'Opera Pia".

Successivamente, tuttavia, la Regione Piemonte, a seguito di specifica richiesta in tal senso, ribadisce, al contrario, la natura pubblica della suddetta IPAB posseduta fin dalla costituzione, respingendo la presentata domanda tesa all'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato.

Correlativamente a tale determinazione regionale, la Provincia di ....., organo deputato alla vigilanza sulle IPAB di natura pubblica, avvia formale richiesta all'Opera Pia ..... di visione dei citati bilanci.

I Consiglieri comunali di ....., a seguito di tale complessa vicenda e del pronunciamento concorde di Regione e Provincia, formulano nuovamente la loro richiesta di visione dei bilanci dell'Ente, al momento, ancora inevasa".

In sede istruttoria sono stati acquisiti lo Statuto ed il parere sulla natura giuridica dell'Opera Pia ..... dalla stessa richiesto ad uno studio legale di Torino.

Questa Commissione, in primo luogo, ricorda come, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241/90, nel concetto di "pubblica amministrazione" destinataria della disciplina sull'accesso rientra anche il soggetto di diritto privato limitatamente all'attività di pubblico interesse dallo stesso svolta.

Pertanto, il discrimine fra assoggettabilità o meno alla normativa introdotta dalla legge n. 241/90 non risiede nella formale assunzione di natura privata o pubblica del soggetto giuridico interessato ma nell'interesse prevalentemente privato o pubblico per il quale lo stesso è stato istituito e ancor più nella natura dell'attività concretamente svolta.

Il parere sulla natura giuridica dell'Opera Pia ..... acquisito agli atti mostra di conoscere bene questi concetti e contiene una puntuale ricognizione

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

dell'evoluzione legislativa (nazionale e regionale) e giurisprudenziale sui "requisiti identificativi" della personalità giuridica degli IPAB, ma non appare condivisibile, in particolare, nel punto in cui, pur ricordando che, alla luce della l. r. n. 10/91, uno dei requisiti per il riconoscimento della natura giuridica privata dell'Opera Pia è la nomina da parte dei privati della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, lo riconosce sussistente nella specie ancorché dei sette membri che formano il C.d.A. la maggioranza (4) sono di nomina pubblica (3 dal Comune di ..... ed 1 dalla Regione .....) e degli altri tre uno è nominato dal Tribunale di ....., uno dall'Ordine degli avvocati e uno dall'Ordine degli ingegneri di ..... (Statuto, art. 10). La componente privata non solo non è maggioritaria ma, in sostanza, manca del tutto, riservando ai membri di nomina pubblica un'influenza dominante nelle decisioni gestionali.

C'è da aggiungere, per completezza, che anche nel caso in cui avesse ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Opera Pia in questione sarebbe soggetta, ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. n. 20/82 al controllo del Comune (e più specificatamente della ASL della zona in cui l'ente ha la sede legale), ricadendo automaticamente nei poteri di vigilanza (e nel diritto di accesso a ciò finalizzato) dei Consiglieri comunali.

Riconosciuta l'assoggettabilità dell'Opera Pia ..... alla l. n. 241/90, è necessario verificare se i Consiglieri istanti del Comune di ..... hanno il diritto di accedere ai suoi bilanci.

Costituisce giurisprudenza consolidata (di questa Commissione e del Giudice amministrativo) quella secondo la quale i poteri di cognizione dei Consiglieri comunali, esercitati ex art. 43, TUEL in funzione del loro Ufficio, non soffrono alcuna limitazione, se non quella dell'ampiezza della richiesta di accesso che possa arrecare (temporaneo) disagio alla funzionalità organizzativa dell'Amministrazione adita: limite che, peraltro, non incide sulla legittimità dell'istanza ma solo sui tempi e le modalità del suo adempimento. I consiglieri, pertanto, possono avere accesso ai bilanci dell'Opera Pia rivolgendo direttamente alla stessa la relativa richiesta, così come risulta abbiano fatto.

Sullo specifico contenuto dell'istanza, concernente l'accesso ai bilanci, una conferma giurisprudenziale proviene da una recente decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2007 n. 4411, che ha riconosciuto il diritto di accesso al bilancio di previsione di un ente locale a favore di una società che svolgeva, in forza di un contratto, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di conoscere se ed in quale misura il Comune avesse stanziato in appositi capitoli le somme occorrenti a far fronte allo specifico onere finanziario derivante dal detto contratto.

Se il giudice amministrativo ha ritenuto meritevole di tutela l'accesso ai documenti di bilancio di ente locale per la tutela di un interesse privato nascente da contratto, a maggior ragione si deve riconoscere lo stesso diritto a chi, come il Consigliere comunale, agisce nell'interesse generale per la tutela del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente locale.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Comune di Toritto
Via Municipio, 11
70020 Toritto (BA)

Consigliere Comunale
Sig. .....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'accesso da parte di un consigliere comunale relativa ad atti relativi ad un contenzioso.

Il Comune di Toritto, con nota del 25 luglio 2008, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla fondatezza della richiesta, ad esso rivolta da un Consigliere comunale di poter avere copia dell'atto relativo alla comparsa di costituzione in giudizio depositato nel corso di un procedimento civile promosso dallo stesso Comune. L'amministrazione comunale esprime delle perplessità in merito, legate alla circostanza che il contenzioso è ancora in itinere e lamenta, altresì, profili di dubbia compatibilità con la normativa in materia di privacy.

Successivamente, il consigliere comunale ....., che ha avanzato la richiesta di accesso innanzi rappresentata, in data 3 settembre u.s., ha fornito le seguenti precisazioni. Il contenzioso civile è stato promosso dal Comune nei confronti della Telecom Spa ed è finalizzato alla rimozione di un ponte radio installato nel 1992 dalla citata società. Il consigliere evidenzia, altresì, che gli è stato regolarmente fornito, dalla funzionaria responsabile del servizio affari generali del Comune, copia dell'atto di citazione in giudizio del Comune nei confronti della Telecom Spa; la stessa funzionaria, invece, dopo avergli comunicato la data della prossima udienza gli ha, invece, negato, per motivi di riservatezza, di accedere alla copia della comparsa in giudizio della Telecom.

La Commissione, preliminarmente, ritiene di riunire le due richieste di parere presentate dal Comune e dal consigliere comunale per identità oggettiva, in quanto vertenti sulla medesima fattispecie.

In linea di principio, in precedenti pronunce, la Commissione ha ritenuto che le richieste formulate dai consiglieri comunali, qualora siano utili all'espletamento del loro mandato, rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

La disamina della fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, impone una preliminare trattazione dei principi generali che governano la materia del diritto di accesso dei consiglieri comunali

Tale situazione giuridica pubblica costituisce innanzitutto una particolare estrinsecazione del principio di trasparenza amministrativa, finalizzata al perseguimento di quegli obiettivi di interesse pubblico che il consigliere comunale è chiamato a perseguire nella propria attività.

Sebbene il diritto d'accesso agli atti della P.A. è stato riconosciuto, dall'art. 25 e ss. della legge 7.8.1990 n. 241 e ss., alla generalità dei consociati, la regolamentazione del diritto di accesso dei consiglieri comunali è contenuta all'interno di una distinta e autonoma disciplina, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, l'art. 43 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

La norma accorda al consigliere comunale e provinciale un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge" (così Tar Sardegna, sez. II - sentenza 30 novembre 2004 n. 1782).

E' importante evidenziare che tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 e l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 cit. sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.

Così può configurarsi un diritto-dovere del consigliere di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento dell'ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio Comunale.

Qualche perplessità può sorgere avuto riguardo al diritto di accesso in rapporto al diritto alla riservatezza. Il diritto all'informazione e il diritto alla privacy costituiscono due interessi di rango primario che in quanto tali, devono ritenersi entrambi meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Comunque va detto che, eventualmente, nel contrasto tra diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto alla *privacy*, quest'ultimo diritto può essere salvaguardato mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell'accesso, che utilizzino, ad esempio, la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fermamente intenzionati a mantenere l'anonimato, o che, invece, si avvalgano dell'assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione.

Pertanto, non si giustificherebbe – in linea di principio – l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio della copia dell'atto di comparsa di costituzione in giudizio.

Tuttavia, essendo la comparsa di costituzione in giudizio un atto di natura giudiziaria viene in rilievo la disciplina del diritto di accesso disciplinante il differimento dello stesso, che è disposto secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006: "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Di conseguenza, trattandosi di un documento contenente dati giudiziari tutelati ai sensi dell'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si ricorda che la competenza di questa Commissione è limitata alla materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, sono quelli "formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Al riguardo, è importante ricordare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1882, del 30 marzo 2001, in base alla quale si ritiene di "….. escludere che nei confini oggettuali dell'accesso possano rientrare atti aventi carattere squisitamente processuale".

Conclusivamente, la Commissione ritiene che l'istanza prodotta dal consigliere del Comune di Toritto potrà essere soddisfatta solo al termine del procedimento giurisdizionale in corso.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Comune di Celenza sul Trigno
Corso Umberto I, 23
66050 Celenza sul Trigno (CH)

Consigliere Comunale
Sig. .....

Oggetto: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad un parere legale.

Con nota del 1 luglio 2008, il Dott. ....., in qualità di Segretario Comunale e responsabile del procedimento, ha chiesto il parere della Commissione in merito all'istanza di accesso presentata da un consigliere comunale e da un ex assessore, relativa alla documentazione concernente un parere che l'Amministrazione aveva richiesto ad uno studio legale per dirimere la questione relativa "all'intera vicenda R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) ed, in particolare, alla posizione contrattuale dell'ente, alla luce delle numerose deliberazioni prodotte sino alla data odierna".

Successivamente, con e-mail dell'11 agosto 2008, il Consigliere comunale ....., ha chiesto un parere sul medesimo argomento.

Il Comune, precisa che l'accesso al parere espresso dallo studio legale non dovrebbe essere giustificato ".....in quanto relativo all'attività professionale dell'avvocato, che attiene alla sfera di riserbo che caratterizza i rapporti tra l'avvocato ed il suo assistito e, quindi, tutelati dalla legge attraverso il segreto professionale". Rappresenta, inoltre, che la documentazione oggetto della richiesta di accesso è particolarmente voluminosa e metterebbe in difficoltà la funzionalità degli uffici.

Al fine di risolvere tale questione, occorre preliminarmente distinguere la posizione del consigliere e dell'ex assessore, rispetto al comune interesse all'accesso ai medesimi documenti amministrativi. Infatti, si pongono, nel caso di specie, problematiche distinte sia sul profilo della normativa applicabile sia per quanto concerne la diversa estensione del diritto all'accesso, riconosciute all'uno e all'altro soggetto.

1) Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, della legge n. 267/2000 (Testo unico ordinamento degli enti locali), il quale prevede in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici, siano essi comunali o provinciali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.

Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta e non può essere disattesa dall'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato (sentenze n. 2716 del 2004, n. 6742 del 2007 e n. 166 del 2008).

Nel caso di specie, oggetto della richiesta di accesso del consigliere comunale è un parere che l'Amministrazione comunale ha chiesto ad uno studio legale.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Sull'argomento è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716 del 4 maggio 2004, la quale nel ribadire l'ampio diritto di accesso dei consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato, ha precisato che "…..i consiglieri comunali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo".

2) Diversa è la posizione dell'ex assessore che ha chiesto di accedere al medesimo parere legale in argomento.

Preliminarmente, è importante sottolineare che l'ex assessore non potendo beneficare della speciale disciplina prevista per i consiglieri comunali (art. 43, legge n. 267/2000), deve attenersi alle previsioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi contenute nella legge n. 241/90, la quale stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constatare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Pertanto, nel caso di specie prospettato, prima di garantire la legittimità del diritto di accesso all'ex assessore, andrebbe verificata la sussistenza di quell'interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", che, alla stregua della normativa di riferimento, legittima ed autorizza la conoscenza degli atti amministrativi.

Passando, poi, ad esaminare nel merito l'oggetto della richiesta di accesso dell'ex assessore, ossia il parere legale chiesto dal Comune, si rappresenta che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare (Sez. V, 02/04/2001, n. 1893; Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200) che la normativa di rango statale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, pur affermando l'ampia portata della regola dell'accesso, la quale rappresenta la coerente applicazione del principio di trasparenza, introduce alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in cui determinate categorie di documenti sono sottratte all'accesso, in ragione del loro particolare collegamento con interessi e valori giuridici protetti dall'ordinamento in modo differenziato.

Il principio è espresso dall'art. 24 della legge n. 241/90, il quale stabilisce che il diritto di accesso è escluso "a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge…".

In tali casi, i documenti, seppure formati o detenuti dall'amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, poiché il principio di trasparenza cede (o, quanto meno, viene circoscritto sul piano oggettivo o temporale) a fronte dell'esigenza di salvaguardare l'interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto. In questo contesto, si è affermato che, nell'ambito dei documenti segreti sottratti all'accesso, rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione, trattandosi di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 del codice penale e 200 del codice di procedura penale (Cons. di Stato, Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

In merito alle consulenze legali esterne, alle quali l'amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti dell'attività amministrativa di sua competenza, la giurisprudenza del Supremo Consesso Amministrativo ha avuto modo di precisare che nell'ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell'ambito di una apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

poi richiamato nella motivazione dell'atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all'accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

Viceversa, nel caso in cui la consulenza si manifesta dopo l'avvio di un contenzioso (giudiziario, arbitrale o anche meramente amministrativo), oppure dopo l'inizio di attività tipiche della fase immediatamente precedente al contenzioso, il parere del legale non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all'ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili allo scopo di tutelare i propri interessi. In questo caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza tutelando non solo l'opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell'amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto alla difesa deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento.

Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all'esito del procedimento, ma precedente l'instaurazione di un giudizio o l'avvio dell'eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all'amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad una lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale (Cons. di Stato, Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

Pertanto, l'orientamento del giudice amministrativo manifestato in più di un'occasione al riguardo, è nel senso di "...distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificarne la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione" (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38).

Analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893, secondo cui: "Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei pareri rilasciati all'amministrazione dai propri legali di fiducia, solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di un'azione giudiziaria, il parere stesso deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento".

Per quanto concerne, invece, la problematica lamentata dal Comune legata alla circostanza che la documentazione oggetto della richiesta di accesso è particolarmente voluminosa e metterebbe in difficoltà la funzionalità degli uffici, si ricorda che tale doglianza non costituisce causa ostativa all'accesso, sebbene resti fermo il principio secondo cui il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi.

E' evidente, infatti, che qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

3) Conclusivamente, la Commissione, per le ragioni esposte in precedenza, ritiene che:

- la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale del Comune di Celenza sul Trigno sia da accogliere;
- in ordine alla richiesta di accesso dell'ex assessore, dai dati a nostra disposizione, vista l'impossibilità di desumere elementi che ci consentano di valutare l'interesse ad accedere agli atti da parte del richiedente e qualificare il parere legale quale passaggio procedimentale istruttorio che si inserisce all'interno del procedimento amministrativo, né tantomeno quale strumento di consulenza prodromico ad una futura azione legale da parte della Giunta del Comune di Celenza sul Trigno, la scrivente Commissione sospende il giudizio, attendendo dall'Amministrazione chiarimenti al riguardo.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Cons. .....
Magistrato addetto alla Presidenza
Corte dei Conti
Viale Mazzini, 105
00195 ROMA

Oggetto: Richiesta di parere della Corte dei Conti.

La Banca ....., in data 6.11.2008 presentava istanza di accesso alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia per ottenere l'esame e l'estrazione di copia dei documenti e della memoria depositata dinanzi alla predetta autorità, nell'ambito del procedimento di controllo conclusosi con deliberazione n. 52/2008 del 17.4.2008. L'interesse diretto e qualificato dell'istante ad ottenere l'accesso ai documenti richiesti si fonda sulla circostanza che la predetta Banca è controparte rispetto al Comune di Milano dell'operazione oggetto della predetta deliberazione.

La Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per la Lombardia ha chiesto al Presidente della Corte dei Conti un parere sull'istanza di accesso in questione.

Il Magistrato della Corte dei Conti addetto alla Presidenza, a sua volta, ha chiesto di conoscere il parere della Commissione.

A prescindere dalla soluzione che si ritenga di dover dare alla questione della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale della Banca, corrispondente ad una situazione giuridica collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso, di cui la Corte dei Conti- Sezione di controllo per la Regione Lombardia sembra dubitare, appare decisiva la questione della configurabilità, in astratto, di un diritto di accesso nei confronti della Corte dei Conti, quale organo investito di funzioni di controllo.

A tale interrogativo si deve rispondere negativamente.

La Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, comma 2 esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, nonché quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e partecipa, nei casi e nelle forme previste dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo direttamente alle Camere sul riscontro da essa eseguito. Il comma successivo dell'art. 100 della Costituzione riserva alla legge la garanzia dell'indipendenza della Corte dei Conti. Nello svolgimento di tale attività di controllo la Corte dei Conti opera quale organo neutrale, estraneo allo Stato-amministrazione, nell'esercizio di funzioni di rilievo costituzionale che assicurano l'ordinato svolgersi della vita amministrativa (cfr. in tal senso, in dottrina, *ex plurimis*, Garofoli-Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, pag. 893, Nel diritto editore, Roma, 2008, ed in giurisprudenza, Corte costituzionale, sent. n. 267/2006; Corte costituzionale, sent. n. 179/2007; Cass. Civ. sent. n. 2184/2007; Cass. Civ. sent. n. 5186/1979).

Non essendo quindi la Corte dei Conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo, costituzionalmente garantita, qualificabile come Pubblica Amministrazione, ma come vero e proprio potere dello Stato, nei suoi confronti non è esercitabile il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

In tal senso si è d'altronde già espressa la Commissione con parere reso in data 9/7/2007, nel quale ha escluso la sussistenza del diritto di accesso a documenti relativi all'attività istruttoria della Corte dei Conti in sede di giudizio di responsabilità contabile, sulla base del principio della non assimilabilità della Corte dei Conti, sia

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, sia nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, ad una Pubblica Amministrazione.

Resta impregiudicata, ovviamente, la valutazione dell'istanza di accesso in questione da parte del Comune di Milano, cui la Banca potrà indirizzare la sua richiesta, essendo tale Ente locale il soggetto da cui provengono i documenti impropriamente richiesti alla Corte dei Conti.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Sig.ra .....
Associazione "....."
.....

e, p.c. Comune di Gorizia
Piazza del Municipio, 1
34170 Gorizia

Oggetto: Associazione "....." di Gorizia: accesso a dati di interesse ambientale.

Con e-mail del 5 novembre scorso l'Associazione "....." di Gorizia ha chiesto di conoscere se essa, in quanto portatrice di interessi diffusi, debba ritenersi legittimata - ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90 - ad accedere ai documenti amministrativi ed alle informazioni relativi ai "proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (voce CTR del metodo normalizzato stabilito dal d.P.R. n. 158/1999), dati che – si afferma – il Comune di Gorizia non avrebbe mai ricevuto dalla Società partecipata ..... che gestisce il settore rifiuti.

Al riguardo si fa presente che ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 2, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il diritto d'accesso "si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione"; e quindi non può avere ingresso nel caso in esame, dal momento che la stessa richiedente dichiara che il Comune di Gorizia non ha alcuna informazione sui proventi in questione, in quanto mai forniti dalla Società ....., e che i relativi ricavi vengono "scalati direttamente nelle fatture delle ditte appaltatrici del servizio" (e quindi, di fatto, resterebbero ignoti nel loro specifico importo).

Si osserva peraltro che i dati e le informazioni richiesti, se in possesso dell'Amministrazione, dovrebbero ritenersi accessibili anche se non costituenti un "documento amministrativo" nel senso tecnico stabilito dall'art. 22, comma 1, d), della legge n. 241/90. Infatti il caso in esame rientrerebbe nell'ipotesi prevista dall'art, 2, comma 1, n. 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, che disciplina l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, trattandosi appunto di "informazione disponibile concernente.... le misure, anche amministrative.... e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente.... e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi".

La Commissione, infine, non può esimersi dal rilevare che, se quanto dichiarato dalla richiedente fosse esatto, il comportamento della Società partecipata non potrebbe ritenersi rispondente al principio generale di trasparenza, che – ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge - costituisce una finalità essenziale del diritto d'accesso; ciò perché indicare in uno stesso importo indifferenziato la somma algebrica di partite attive e passive determina – di fatto – l'impossibilità di conoscere con esattezza l'importo delle une e delle altre, e quindi non può ritenersi conforme ai principi di una corretta contabilità.

Ritiene pertanto la Commissione che il presente parere vada comunicato anche al Comune di Gorizia.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Sig. .....
.....

Oggetto: Ministero dell'economia e delle finanze: tabelle di distribuzione dei compensi accessori - Accessibilità.

Con nota del 23 ottobre 2008 il Sig. ....., dipendente CIS del Ministero dell'economia e finanze in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, ha fatto presente che nel suo ufficio il dirigente non permette ai dipendenti di accedere alle tabelle di distribuzione dei compensi accessori (straordinario e fondo unico di amministrazione), motivando il diniego con l'esigenza di tutelare la privacy degli altri interessati; ed ha chiesto a questa Commissione se tale diniego sia conforme alla disciplina dell'accesso dettata dalla legge n. 241/90.

Al riguardo la Commissione fa presente che, a norma dell'art. 22, comma 2, della legge citata, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, "costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Ne deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d'accesso non può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell'art. 22.

Ora nel caso in esame il dirigente ha evidentemente inteso applicare l'art. 24, comma 6, d), che in deroga all'indicato principio generale consente di sottrarre all'accesso i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone", con particolare riferimento a vari interessi tra cui quelli "professionale" e "finanziario".

Ma nel caso in esame tale deroga non potrebbe ritenersi giustificata.

In primo luogo la distribuzione dei compensi accessori costituisce un procedimento d'ufficio che ha per destinatari la generalità dei dipendenti ed al quale quindi potenzialmente partecipa tutto il personale. Di conseguenza, trattandosi di partecipazione infraprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere all' atto conclusivo del procedimento.

In secondo luogo il procedimento in questione è fondato in sostanza su una valutazione di merito comparativo dell'impegno e della produttività dei singoli dipendenti, e quindi – in pratica – su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione; il che comporta che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione in materia di procedimenti concorsuali, la partecipazione alla procedura rende ex se accessibili le determinazioni adottate dall'Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti.

Infine sarebbe palesemente illogico che il procedimento si dovesse concludesse senza che il singolo percipiente avesse la possibilità di conoscere la misura in cui in cui è stata valutata la collaborazione e la produttività degli altri dipendenti, e quindi senza poter desumere in base a quale valutazione è stata determinata la misura dei compensi a lui attribuiti e senza poter fare utile riferimento ai comportamenti degli altri dipendenti. Se ciò accadesse non soltanto verrebbe disattesa una delle finalità istituzionali delle competenze accessorie, che è quella di incentivare i comportamenti collaborativi e la produttività, ma anche verrebbero appannate le più generali finalità di trasparenza e di

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

imparzialità, che il citato art. 22, comma 2, correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Si esprime pertanto il parere che le tabelle in questione siano accessibili.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Aeronautica militare.

**Fatto**

Il signor ....., dipendente in servizio presso l'Ufficio Comando del 16° Stormo P.F. dell'Aeronautica militare, in data 30.6.2008 chiedeva l'accesso agli atti inerenti la denuncia inviata all'Ufficio da parte di un altro dipendente, il signor ....., in ordine ad un alterco intercorso tra quest'ultimo ed il ricorrente in data 18.5.2008.

A seguito del differimento dell'accesso disposto dal Comandante in data 11.7.2008, il signor ....., in data 8.9.2008, reiterava la propria istanza di accesso.

L'Ufficio, con nota del 24.10.2008, negava l'accesso richiesto dal signor ..... sul rilievo della non esercitabilità dell'accesso agli atti riconducibili all'attività di diritto privato della P.A.

Il signor ....., con ricorso del 20.11.2008, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso a tutta la documentazione inerente l'episodio del 18.5.2008 in possesso dell'Ufficio Comando 16° stormo P.F. dell'aeronautica Militare.

**Diritto**

Il ricorso è manifestamente fondato.

In primo luogo non è condivisibile l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale l'istanza di accesso in questione concernerebbe atti riconducibili all'attività di diritto privato, poiché si tratta di un'istanza diretta ad ottenere copia di documenti relativi ad un episodio che potrebbe determinare l'attivazione della potestà disciplinare dell'amministrazione nei confronti dei due dipendenti coinvolti nell'alterco verificatosi in data 18.5.2008.

Ma anche a voler accedere alla singolare qualificazione giuridica dell'attività cui sono riconducibili gli atti in questione prospettata dall'amministrazione, si deve escludere che se ne possa trarre la conclusione della non esercitabilità del diritto di accesso.

L'art. 22, comma 1, lettera d) annovera espressamente tra i documenti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, anche quelli relativi ad attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

In considerazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso dei documenti richiesti dal ricorrente, per la tutela dei propri diritti, il diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione è assolutamente ingiustificato.

**PQM**

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle suesposte considerazioni.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro.

**Fatto**

Il signor ....., quale legale rappresentante della XXX sas e della YYY s.r.l., in data 16.9.2008, inoltrava al Comando del Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro istanza di accesso ad esposti anonimi e a denunce sottoscritte presentati nei suoi confronti e delle società da lui rappresentate, custodite agli atti del Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro, al fine di tutelare gli interessi dell'istante nonché delle società da questi rappresentate.

Il Comando della Guardia di Finanza con nota del 21.10.2008 negava l'accesso richiesto sulla base del richiamo della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 e dal regolamento del Ministero delle Finanze adottato con D.M. n. 603/1996 e dal d.P.R. n. 352/1992. In particolare l'Amministrazione negava, nel caso di specie, la possibilità di esercitare il diritto di accesso nei confronti della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.R. n. 352/1992, tale Corpo non essendo competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento tributario attivato dalla Guardia di Finanza, da individuarsi nell'avviso di accertamento.

Con ricorso del 19.11.2008 il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

**Diritto**

La Commissione ritiene di non poter condividere l'assunto del ricorrente secondo il quale le argomentazioni sulle quali si fonda il diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione, nella parte in cui fanno riferimento alle categorie di documenti per i quali è escluso l'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90 e dell'art. 4 comma 1, lett. d) ed i) del D.M. n. 603/1996, sono infondate.

In particolare si osserva che il diniego di accesso a tali documenti è assolutamente in linea con la previsione di cui all'art. 4, comma 1), lettera d) del predetto D.M., a norma del quale, per esigenze attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, è esclusa, tra l'altro, l'accessibilità agli atti ed ai documenti attinenti alle informazioni fornite dalle fonti confidenziali,individuate o anonime, nonché contenute in esposti da chiunque inoltrati.

Ne consegue, pertanto, l'insussistenza del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**:Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Fatto**

Il signor ....., dipendente statale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Taranto, in data 9.5.2008, chiedeva al direttore della predetta Segreteria di poter accedere alla relazione con note concernenti la propria attività lavorativa. La Direzione della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Taranto rigettava la predetta istanza, confermando la presenza di nota a verbale sindacale, la quale descriveva l'attività lavorativa di ciascun dipendente e facendo presente di averla inoltrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 1.10.2008, il ricorrente inoltrava al Ministero dell'Economia e delle Finanze istanza di accesso alla nota a verbale per la specifica della distribuzione del budget d'ufficio 2006-2007 avente protocollo n. 1882/2008 ed inviata dalla Direzione della segreteria della Commissione Tributaria provinciale di Taranto al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio amministrazione delle Risorse. In data 5.11.2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze inviava gli allegati alla nota n. 1882/08.

In data 12.11.2008 il signor ....., assumendo che la sua istanza di accesso non era stata integralmente soddisfatta, ricorreva dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere la copia integrale della nota a verbale per la specifica della distribuzione del budget d'ufficio 2006-2007, avente protocollo n. 1882/08, per l'eventuale tutela dei suoi diritti nelle sedi competenti.

**Diritto**

Successivamente alla proposizione del ricorso del sig. ....., con nota del 5.12.2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze Ufficio Amministrazione delle Risorse- Area IV, ha invitato il Direttore della Commissione tributaria provinciale di Taranto a voler provvedere al rilascio di quanto richiesto dal sig. .....

Pertanto si deve ritenere cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**:Istituto Comprensivo Statale di .....

**Fatto**

La signora ....., assistente amministrativo, tecnico ausiliario ( A.T.A.) in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di ....., in data 17.9.08, avendo interesse a controllare la correttezza della determinazione del suo compenso F.I.S. previsto dalla contrattazione d'Istituto per l'anno 2007/2008, chiedeva di avere copia di tale contrattazione.

Con nota del 25.10.2008 l'Amministrazione rappresentava che la contrattazione cui si riferiva l'istanza di accesso era stata visionata dalla signora ..... ed era stata rimessa all'albo in data 20.10.2008.

Con ricorso datato 10 novembre 2008 la signora ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dolendosi di non avere ancora ottenuto copia del documento richiesto.

**Diritto**

Non vi è dubbio che la ricorrente, interessata a verificare la correttezza della determinazione del compenso F.I.S. corrispostogli dall'Amministrazione, al fine di segnalare eventuali errori, vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, ad accedere alla contrattazione d'Istituto 2007/2008.

Il diniego dell'accesso al documento in questione mediante estrazione di copia opposto dall'Amministrazione è assolutamente ingiustificato, alla stregua di quanto inequivocabilmente previsto dall'art. 25, comma 1 della legge n. 241/90 che garantisce la possibilità di esercitare il diritto di accesso sia mediante visione, sia mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi.

L'Amministrazione dovrà, pertanto, rilasciare copia del documento richiesto dalla ricorrente, a nulla rilevando la circostanza che la signora ..... ha avuto accesso alla contrattazione in questione *sub specie* di visione della stessa.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Federazione Lavoratori della Conoscenza- CGIL
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio scolastico provinciale di .....

**Fatto**

La Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL, organizzazione sindacale operante sul territorio della Provincia di ..... nel comparto scuola, in data 17.10.08, inviava all'Ufficio scolastico Provinciale di ..... un'istanza di accesso agli atti per ottenere copia della relazione ispettiva redatta all'esito della segnalazione di irregolarità nell'applicazione del regolamento relativo alle graduatorie di 3^ fascia A.T.A. ( D.M. 55 del 9.6.2005) operata dall'organizzazione ricorrente in data 21.2.2008.

In data 25.11.2008, la predetta organizzazione, rilevato che l'Amministrazione non aveva dato alcun riscontro all'istanza di accesso, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere copia della relazione ispettiva in questione.

**Diritto**

Il ricorso è manifestamente fondato.

Non vi è dubbio che la organizzazione ricorrente, che ha dato avvio con la propria segnalazione di alcune irregolarità nell'applicazione del regolamento relativo alle graduatorie di 3^ fascia A.T.A. abbia un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla relazione ispettiva in cui sono consacrate le risultanze dell'ispezione effettuata proprio su sollecitazione della ricorrente, a tutela degli interessi dalla stessa rappresentati.

Né si può fondare, come ha fatto l'Ufficio scolastico provinciale di ..... nella nota dell'11.12.2008 inviata alla Commissione il giorno successivo, l'esclusione di un interesse tale da legittimare l'accesso da parte dell'organizzazione ricorrente alla relazione ispettiva in questione sul rilievo che la formulazione e gestione delle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. del triennio 2005/2008 è di stretta competenza del Dirigente scolastico, non rientrando tra le materie che, in base al contratto scuola, sono oggetto delle relazioni sindacali.

L'organizzazione sindacale ricorrente, lungi dal volersi ingerire nella formulazione e gestione di tali graduatorie, aveva segnalato alcune irregolarità nell'applicazione del regolamento che disciplina la formazione delle graduatorie *de quibus*, esercitando legittimamente il ruolo di tutela sindacale degli interessi dei propri iscritti; lo stesso interesse che ha legittimato la sollecitazione dell'esercizio della potestà ispettiva da parte dell'organizzazione ricorrente vale a legittimare l'esercizio del diritto di accesso alla relazione ispettiva.

Stante lo stretto collegamento tra l'oggetto del diritto di accesso- che, comunque, non rientra in alcuna delle categorie di documenti per i quali tale diritto è escluso- e l'attività sindacale svolta dalla FLC-CGIL, si deve escludere che l'accesso richiesto da

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

questa organizzazione si risolva in una forma di controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle suesposte considerazioni.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**:Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

**Fatto**

La signora ....., già Preside di un Liceo Scientifico di Roma, attualmente in pensione, proponeva tre distinte istanze di accesso, rispettivamente in data 15.10.02, in data 7.1.2003, ed in data 7.2.2003, all'Ufficio scolastico regionale di Roma, aventi ad oggetto gli atti relativi ad una indagine ispettiva concernente il Liceo in questione, determinati atti concernenti la sua attività lavorativa, nonché atti ritenuti indispensabili per la difesa (propria e dell'amministrazione di appartenenza) in un procedimento attivato da una docente avverso un decreto con cui era stata ritenuta l'assenza ingiustificata dal servizio.

La signora ....., sul rilievo che l'amministrazione non avrebbe soddisfatto integralmente le sue istanze di accesso, adiva la Commissione sollecitandone l'intervento perché le fosse consentito l'esercizio del diritto di accesso a copia degli atti più volte richiesti e non ottenuti o ottenuti con parti mancanti o oscurate, specificamente indicati dalla ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

La ricorrente ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ben oltre il termine di trenta giorni dal contestato diniego dell'accesso, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90; ne consegue l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

Il signor ....., consigliere comunale del Comune di ....., in data 11.11.2008 chiedeva al Segretario comunale copia della richiesta della Corte dei Conti o della Procura regionale della Corte dei Conti in merito al bilancio di previsione dell'anno 2008 o altra annualità. In data 18.11.2008 il ricorrente ribadiva la precedente richiesta.

Il segretario comunale in data 19.11.2008, pur fornendo notizie sul contenuto della richiesta inviata al Comune dalla Corte dei Conti non forniva la copia del documento richiesto.

Con ricorso del 28.11.2008 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso a quanto richiesto, invocando il combinato disposto dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 22 dello Statuto del Comune di ....., e degli articoli 26 e 27 del regolamento del consiglio comunale.

**Diritto**

La Commissione deve dichiarare la propria incompetenza a decidere sul ricorso.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Comitato Rappresentanza Inquilini di ..... (R.I.T.A.)
contro
**Amministrazione resistente**: Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.)

**Fatto**

....., presidente del comitato Rappresentanza Inquilini di ..... (R.I.T.A.), ha ricevuto una lettera della Società C. E. S.p.A., *advisor* della Fondazione E.N.P.A.M., con la quale ha ribadito che proprietaria del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via ..... denominato T.A., è ancora la fondazione medesima, avendo quest'ultima dichiarato invalida ed inefficace la proposta di acquisto del complesso immobiliare su indicato formulata dalla società E. s.r.l.

A seguito di tale comunicazione il presidente del comitato R.I.T.A. ha presentato istanza di accesso al verbale della seduta con la quale il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. ha accettato la proposta di acquisto della società E. s.r.l.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig. ....., nella qualità precedentemente indicata, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur non essendo esplicita la motivazione dell'istanza di accesso del 5 ottobre 2008 e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e, dunque, in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene, comunque, di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la dismissione dell'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel comitato R.I.T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si rileva, infine, che in considerazione dell'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge generale sull'attività dei pubblici poteri, si ritiene che i verbali del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. siano documenti amministrativi e, dunque, accessibili.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Centro Documentale Esercito – Nucleo informativo per il pubblico

**Fatto**

Il Carabiniere ....., avendo partecipato, dal 1 settembre 2003 al 10 gennaio 2004, alla missione a Kabul – Afghanistan, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, di potere accedere ai documenti del procedimento relativi al procedimento di rilascio di medaglie commemorative. Chiarisce il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri interessi giuridici, atteso che le medaglie costituiscono punteggio anche in vista di eventuali trasferimenti.

Avverso il silenzio rigetto, il Carabiniere ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Documentale Esercito – Nucleo informativo per il pubblico, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il ricorrente, con una memoria integrativa dell'11 dicembre, ha comunicato che gli è stata assegnata una medaglia commemorativa e che non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine allo stato della pratica relativa alla medaglia NATO-ISAF.

Il Centro Documentale di Torino ha comunicato a questa Commissione, con nota del 16 dicembre 2009, che il Comando Regione CC Emilia Romagna ha chiesto informazioni in ordine allo stato della pratica di concessione di medaglia commemorativa e che tale richiesta era rimasta inevasa atteso che il Centro Documentale non deteneva alcun documento relativo alla suddetta pratica. Precisa, poi, l'amministrazione di essere venuta a conoscenza, per le vie brevi, dell'avvenuta consegna all'interessato della medaglia commemorativa.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Si rileva, infatti, l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione al procedimento di concessione di medaglie commemorative. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241 del 1990, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 19 settembre 2008.

**PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita il Ministero della

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Difesa – Direzione generale per il personale militare, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Ufficio provinciale Motorizzazione civile di .....

**Fatto**

....., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso l'Ufficio provinciale Motorizzazione civile di ....., al fine di tutelare i propri diritti innanzi al giudice competente, ha chiesto, il 24 settembre 2008, all'ufficio medesimo di potere accedere ai seguenti documenti:

1. documenti detenuti dall'ufficio relativi al tentativo di conciliazione in corso innanzi la Direzione provinciale del lavoro di .....;
2. documenti relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi agli sportelli a decorrere dal 19 maggio 2008;
3. documenti relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi in "conto privati" a regime straordinario dell'area "B" a decorrere dal 19 maggio 2008.

Chiarisce ..... nel presente ricorso che è pendente innanzi la Direzione Generale del Dipartimento un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. avente ad oggetto la presunta violazione dell'accordo sindacale del 19 maggio 2008, relativo all'assegnazione del personale di area "B" a turni operativi e per violazione dell'art. 6, comma 5 del CCNL.

Lamenta, inoltre, la ricorrente di essere stata oggetto, dopo avere adito il tentativo di conciliazione, di provvedimenti con i quali il dirigente ha provveduto a spostare la ricorrente dal proprio posto di lavoro e ad escluderla da funzioni retribuite come straordinari.

Avverso il silenzio rigetto il ....., il 18 novembre, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Ufficio provinciale Motorizzazione civile di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria, ha inviato a questa Commissione il provvedimento del 20 novembre c.a. con il quale ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia documenti detenuti dall'ufficio relativi al tentativo di conciliazione in corso innanzi la Direzione provinciale del lavoro di ....., perché l'istanza non contiene elementi che consentano l'individuazione dei documenti e non è "comprovato" l'interesse sotteso all'istanza.

Quanto ai documenti di cui al punto n. 2, relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi agli sportelli a decorrere dal 19 maggio 2008, l'amministrazione motiva il diniego affermando che nell'istanza non è specificato a quali impiegati la ricorrente faccia riferimento.

Per quanto riguarda, infine, i documenti di cui al punto n. 3, relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi in "conto privati" a regime straordinario dell'area "B" a decorrere dal 19 maggio 2008, l'amministrazione nega

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

l'accesso atteso che i documenti richiesti riguardano altri dipendenti dell'ufficio e, comunque, "al di fuori del procedimento amministrativo in corso".

Aggiunge l'amministrazione di avere negato l'accesso ai documenti indicati previo parere del Ministero.

**Diritto**

....., al fine di tutelare i propri diritti, ha chiesto di potere accedere ai documenti precedentemente indicati. In particolare, con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 questa Commissione rileva che i medesimi sono accessibili atteso che i medesimi sono funzionali a far valere i propri diritti nel tentativo di conciliazione in corso presso la Direzione Generale del Dipartimento. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3 si esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili atteso che, lamentando ..... l'esclusione da funzioni retribuite con straordinario, i medesimi sono necessari per dimostrare una eventuale disparità di trattamento rispetto a dipendenti appartenenti alla medesima area.

**PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento dei trasporti terrestri – ufficio provinciale motorizzazione civile di ....., a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Istituto Comprensivo "....."

**Fatto**

....., insegnante presso la scuola elementare Istituto Comprensivo "....." di ....., ha chiesto al dirigente scolastico dell'Istituto medesimo di potere accedere ai titoli in base ai quali, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, le colleghe P.V. e M.A., hanno goduto di un diritto di precedenza nell'assegnazione della sede nell'anno scolastico 2008 – 2009. Specifica, infatti, la ricorrente che, pur vantando un punteggio più elevato e occupando una posizione superiore rispetto ai controinteressati su indicati, è stata oltrepassata dalle colleghe le quali hanno potuto beneficiare dei benefici di cui all'art. 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Pertanto, l'istanza è finalizzata a verificare l'effettivo possesso da parte dei controinteressati dei benefici di cui alla legge citata.

L'amministrazione, dopo avere informato la ricorrente dell'avvenuta comunicazione dell'istanza ai controinteressati, ha lasciato decorrere il termine di trenta giorni determinando così la formazione del silenzio rigetto.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto Comprensivo "....." di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il presente ricorso è stato ritualmente notificato ai contointeressati.

....., ha presentato istanza di accesso all'amministrazione al fine di verificare se le colleghe P.V. e M.A. sono effettivamente in possesso dei requisiti previsti per potere usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ossia lo svolgimento di un'assistenza continua ed esclusiva ad un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità. Al riguardo il comma 5, dell'art. 33 menzionato stabilisce che "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

I documenti richiesti contenendo dati relativi allo stato di salute di familiari, sono accessibili, ai sensi dell'art. 24 , comma 7 della legge n. 241 del 1990, solo nei limiti in cui l'ostensione sia strettamente indispensabile e "se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003).

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto la giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto verificando se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello alla riservatezza.

Nella fattispecie la ricorrente agisce a tutela del proprio diritto al lavoro e può quindi ritenersi che tale diritto abbia un rango almeno pari a quello alla riservatezza dei dati concernenti la salute dei controinteressati; deve poi aggiungersi - nell'ottica di dare maggiore concretezza al bilanciamento - che la soluzione prescelta impone un sacrificio delle esigenze di riservatezza che appare giustificato dalla circostanza che le controinteressate hanno "utilizzato" i documenti di cui viene chiesta la ostensione al fine di ottenere un beneficio con sacrificio (legittimo) degli interessi della ricorrente; non è quindi ingiustificato che uno di questi chieda in visione i documenti posti a base del riconoscimento del beneficio (Tar Latina-Lazio, 14 aprile 2006).

**PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l' istituto comprensivo "....." di ..... - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: S.I.S.A.L. s.p.a.

**Fatto**

....., titolare di una rivendita edicola, ha presentato domanda per divenire ricevitore Sisal Superenalotto; successivamente, in data 2 luglio, sollecitata con nota del 12 agosto 2008, il ricorrente ha chiesto alla Sisal di potere accedere al nominativo del responsabile del procedimento, alla scheda di sopralluogo redatta dal funzionario Sisal ed al regolamento generale per l'autorizzazione di ricevitoria Superenalotto.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Sisal s.p.a., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività del ricorso.

L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego, taciti o espressi, e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che l'istanza di accesso è stata presentata il 2 luglio sollecitata, poi, il 2 agosto 2008 e che la richiesta di riesame alla scrivente Commissione reca la data del 27 novembre 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare

**Fatto**

Il Tenente Colonnello ....., dopo avere ricevuto, il 6 ottobre, una nota con la quale l'amministrazione ha annullato il giudizio per l'avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2007, ha presentato istanza di acceso ai seguenti documenti:

1. decreto dirigenziale del 29 luglio 2008, con relativa documentazione probatoria afferente l'annullamento dei giudizi di avanzamento degli anni 2007 – 2008;
2. eventuali decreti dirigenziali, dei quali il ricorrente non è a conoscenza, relativi al procedimento di riesame comunicato con la nota del 6 ottobre;
3. eventuali ulteriori documenti amministrativi richiamati nei documenti di cui ai punti 1 e 2 , o, comunque, afferenti lo stesso procedimento.

Chiarisce il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi al giudice amministrativo o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'amministrazione, ha accolto l'istanza di accesso ai documenti di cui al punto n. 1, limitatamente alla parte riguardante l'istante ed ai verbali relativi alla valutazione dei Tenenti Colonnelli per gli anni 2007 e 2008. Con riferimento a documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione ha consentito l'accesso al decreto dirigenziale del 6 ottobre 2008 relativo all'annullamento dell'art. 2 del decreto dirigenziale del 29 luglio 2008.

L'amministrazione, infine, non fornisce alcuna informazione relativa ai documenti di cui al punto n. 3.

Avverso il parziale rigetto, il Tenente Colonnello ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il Tenente Colonnello ....., ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il parziale silenzio rigetto dell'amministrazione.

Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 "l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di acceso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve l eccezioni di legge e di regolamento". Pertanto, qualora sussistano documenti richiamati in quelli rilasciati, l'amministrazione è tenuta a consentirne l'accesso.

A tale riguardo, ossia sull'accessibilità dei documenti collegati a quelli oggetto principale dell'istanza, rileva una recente pronuncia del giudice amministrativo di prime cure (Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679), secondo cui: "Una volta

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni giustifichino il differimento, l'amministrazione ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza, consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza".

**PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita il ministero della difesa – direzione generale per il personale militare, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM- Ufficio Personale Ufficiali, viale Romania 45, 00197 ROMA

**Fatto**

Il Colonnello ....., Comandante del Gruppo per la Tutela della Salute dal 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2008, a seguito del trasferimento nella posizione di messa "a disposizione per incarichi speciali", ha comunicato nel presente ricorso di avere chiesto all'amministrazione di potere accedere ai seguenti documenti:

1. documenti detenuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri posti alla base del provvedimento di trasferimento;
2. documenti correlati all'indicato provvedimento detenuti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Divisione Unità Specializzate Carabinieri e dal Comando Carabinieri Unità Mobili e Speciali "Palidoro" di Roma.

Specifica il ricorrente che la conoscenza delle motivazioni poste a base del provvedimento di trasferimento è necessaria per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione, ai sensi dell'allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995, con nota notificata al ricorrente il 23 ottobre, ha differito per un anno a decorrere dal 5 settembre 2008, l'acceso ai documenti relativi al provvedimento di trasferimento. Con riferimento, poi, alla richiesta di accesso ai documenti del fascicolo personale, non menzionata nel presente ricorso, l'amministrazione ha negato l'accesso attesa la genericità della richiesta e la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso il provvedimento di diniego il Colonnello ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 16 dicembre, ha comunicato di non avere negato l'accesso ai chiesti documenti in considerazione della genericità della richiesta volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione.

**Diritto**

L'amministrazione ha differito l'accesso ai documenti posti alla base del provvedimento di trasferimento si sensi dell'allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995, il quale, al fine di tutelare l'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali. sottrae temporaneamente all'accesso, tra gli altri, i documenti della "pianificazione relativa all'impiego del personale militare".

Pertanto, correttamente l'amministrazione ha differito l'accesso ai documenti relativi al provvedimento con il quale il ricorrente è stato trasferito dal Gruppo per la Tutela della Salute nella posizione di messa "a disposizione per incarichi speciali", sia che i medesimi siano detenuti dall'amministrazione sia che siano contenuti nel fascicolo personale del ricorrente.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: INAIL - Sede di Roma .....

**Fatto**

La signora ....., in qualità di vedova di ....., ex dipendente delle FS, ha richiesto all'INAIL - Sede di Roma ....., con lettera ricevuta dall'amministrazione destinataria il 25 settembre 2008, l'accesso a degli atti riguardanti il marito, che risultavano essere in possesso dell'ufficio.

In particolare, era di interesse della signora accedere ai seguenti atti:

1) parere espresso da consulente tecnico interno INAIL sull'esposizione all'amianto del signor .....;

2) lettera della RFI S.p.A., inviata nell'anno 2006 all'INAIL con busta chiusa contenente "documentazione sanitaria riservata" (presumibilmente copia del fascicolo sanitario del signor ..... presso FS);

3) questionario compilato da FS (RFI S.p.A.) su luoghi di lavoro e mansioni svolte dal .....;

4) stralcio del documento di valutazione del rischio di FS - RFI S.p.A.

La signora ha formulato la suddetta istanza di accesso a tali documenti, considerando gli stessi prove documentali ai fini dell'azione giudiziale che si propone di intraprendere per dimostrare la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale del marito, il signor .....

Non avendo l'Istituto resistente fornito alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ....., tramite un legale, il 21 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti ed eventualmente accedere ad un risarcimento derivante dalla dimostrazione della responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale del marito, il signor .....

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Infine, si rileva che il T.A.R. Sardegna, sezione I, (sentenza n. 643, 23 agosto 2008), con riguardo ad una fattispecie simile a quella in esame, si è pronunciato di recente, ordinando l'esibizione ed il rilascio alla ricorrente di copia dei documenti richiesti, sulla base delle seguenti motivazioni: "la ricorrente ha chiesto l'esibizione di atti concernenti, tra l'altro, lo stato di salute dei genitori e del fratello, tutti defunti e dei quali non è contestato che ella sia erede. (*Omissis*). Ed invero, contrariamente a quanto l'I.N.P.D.A.P. afferma, nell'istanza datata 23/8/2007, sottoscritta dalla ricorrente in persona, nella sua non contestata qualità di erede dei genitori (*Omissis*) e del defunto fratello (*Omissis*), ed in quelle per suo conto formulate dall'avvocato (*Omissis*), è ben

evidenziato quale fosse l'interesse della medesima a conoscere la documentazione sanitaria dei propri congiunti. Risulta, infatti, specificato che l'interesse è quello di portare avanti iniziative giudiziarie a tutela dei propri diritti. Tanto è sufficiente a sorreggere, sotto il profilo dell'interesse, l'istanza di accesso (si veda il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale dell'odierna ricorrente dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate di .....

**Fatto**

La signora ....., il 17 ottobre 2008, ha formulato un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate di ....., presso cui è dipendente, per ottenere l'esibizione di una serie di documenti in possesso dell'amministrazione, al fine di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, a suo dire lesi dal mancato riconoscimento (per sua infungibilità con altro dipendente) di una richiesta di un periodo di aspettativa, formulata il 16 luglio 2008, per motivi di salute.

In particolare, la signora ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:

1) pianta organica dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ..... con indicazione di tutti i dipendenti con relativa qualifica, area di appartenenza, compiti assegnati e obiettivi da realizzare. Eventuali provvedimenti adottati dal direttore dell'ufficio per sopperire alla "presunta" carenza di organico ed eventuali risposte ottenute dalla Direzione regionale della Lombardia e/o dagli Uffici centrali della Direzione del personale di Roma;

2) piano esecutivo di gestione (o alto documento equivalente) approntato dalla Direzione dell'ente per il 2008 da quale emergano la distribuzione degli obiettivi generali dell'ufficio tra i singoli dipendenti, il piano delle scadenze, il carico di lavoro di ciascuno, le peculiari mansioni degli stessi dipendenti le singole posizioni organizzative, le eventuali sostituzioni previste per le assenze e le malattie, il turn-over delineato per sopperire alle esigenze di maternità e/o aspettativa;

3) fascicolo approntato dall'ufficio per l'emissione del provvedimento di diniego contro il quale si ricorre, con tutti gli allegati ed i pareri all'uopo previsti e gli altri documenti richiesti dalla legge e dal vigente CCNL;

4) istanze, con tutti i relativi allegati, presentate da tutti i dipendenti in servizio presso l'ufficio di ..... che hanno ottenuto nel quinquennio 2004-2005-2006-2007-2008 un provvedimento di aspettativa a qualsiasi titolo, onde rilevare, in particolare, eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento.

Avverso il silenzio rigetto della suddetta amministrazione, la signora ....., il 20 novembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

**Diritto**

In via generale, questa Commissione in numerose sue pronunce ha ritenuto prevalente il diritto di accesso nei casi in cui venga esercitato per la difesa dei propri interessi giuridici, secondo il dettato dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza.

Venendo all'esame del merito del ricorso, si rileva, in via preliminare, che il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, riguardo alle istanze formulate dalla signora ....., concernenti i sopra illustrati punti 1) e 3), vale a dire la pianta organica dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ..... ed il fascicolo approntato dall'ufficio per l'emissione del provvedimento di diniego contro il quale si ricorre, è senza alcun dubbio sussistente un interesse differenziato, diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti e le relative istanze sono da considerare ammissibili.

Rispetto al punto 2), concernente la richiesta di accesso al piano esecutivo di gestione (o alto documento equivalente) approntato dalla Direzione dell'ente per il 2008 da quale emergano la distribuzione degli obiettivi generali dell'ufficio tra i singoli dipendenti, il piano delle scadenze, il carico di lavoro di ciascuno, le peculiari mansioni degli stessi dipendenti le singole posizioni organizzative, le eventuali sostituzioni previste per le assenze e le malattie, il turn-over delineato per sopperire alle esigenze di maternità e/o aspettativa, si osserva invece che la stessa non si possa considerare ammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Pertanto, si evidenzia che "il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile", secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma Lazio sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la più recente pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che "l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa".

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Infine, in relazione alla richiesta concernente il punto 4) volta all'accesso alle istanze, con tutti i relativi allegati, presentate da tutti i dipendenti in servizio presso l'ufficio di ..... che hanno ottenuto nel quinquennio 2004-2005-2006-2007-2008 un provvedimento di aspettativa a qualsiasi titolo, onde rilevare, in particolare, eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento, si osserva che considerata la presenza di parti controinteressate, non individuabili al momento della presentazione della domanda di accesso, l'amministrazione dovrà provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti. In particolare, si ritiene che tale notifica vada effettuata esclusivamente nei confronti dei dipendenti che hanno ottenuto un provvedimento di aspettativa nel 2008, quale anno di riferimento - per la rilevazione di eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento - rispetto alla domanda di aspettativa formulata dall'odierna ricorrente il 16 luglio u.s.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso per i punti 1) e 3) di cui in fatto, respinge il riscorso per il punto 2) di cui in fatto e sospeso il ricorso per il punto 4) di cui in fatto invita l'amministrazione alla notifica dello stesso alle parti controinteressate.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

**Fatto**

La signora ....., il 20 ottobre 2008, ha presentato un'istanza all'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale volta all'accesso ad alcuni documenti, a suo dire, necessari per "approntare e delineare la propria linea difensiva processuale" e far valere un eventuale eccesso di potere dell'amministrazione nella procedura di mobilità avviata per l'anno 2007 rispetto ad altre procedure di mobilità relative agli anni precedenti e, precisamente, per il quinquennio 2002/2006, a legislazione invariata.

L'odierna ricorrente, infatti, asserisce una lesione dei propri diritti, poiché non vedendosi riconosciuta la possibilità di cambiare luogo di lavoro, per assistere i propri parenti, mediante l'accesso alla procedura di mobilità avviata dall'Agenzia delle Entrate, con atto del 23 giugno 2008, aveva già proceduto all'impugnazione del relativo bando di concorso e, ad oggi, avrebbe intenzione di procedere alla trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato dinanzi al T.A.R. Lazio.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora ....., il 24 novembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

**Diritto**

Preliminarmente, la commissione osserva la presenza di controinteressati, non individuabili al momento della presentazione della domanda d'accesso, cui il presente ricorso deve essere notificato, ai sensi dell'articolo 3, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

....., in data 25 novembre 2008, ha inviato un ricorso a codesta Commissione e, contemporaneamente, al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, per richiedere che il Comune di ..... venga condannato a concedergli l'accesso ad alcuni atti amministrativi (richiesti molti anni prima e poi sollecitati) all'INPDAP di Taranto, per prestazioni relative alla Cassa pensione, e al responsabile dell'ufficio tecnico dello stesso Comune, relativi alle liquidazioni di retribuzioni pre-incentivi, non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alle proprie istanze.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Geom. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Provincia di Firenze – URP – Direzione e Viabilità

**Fatto**

Il Geom. ....., in qualità di direttore tecnico dell'impresa ..... s.r.l., il 5 settembre 2008, ha chiesto all'URP della Provincia di Firenze una serie di documenti, per motivi di giustizia.

La ..... s.r.l., infatti, risultata aggiudicataria di un appalto bandito dalla provincia di Firenze per l'affidamento di lavori relativi all'allargamento di una strada, per ragioni non chiare, ha subito la rescissione del contratto e ha visto affidare il proprio appalto ad altra impresa.

Dopo l'ultimo sollecito, avvenuto il 19 novembre 2008, all'odierno ricorrente non è pervenuta alcuna risposta da parte dell'amministrazione resistente.

Pertanto, il Geom. ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Provincia di Firenze non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
Contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio scolastico regionale per il Lazio

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 22 settembre scorso istanza di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione che avrebbe indotto il dirigente scolastico dell'IPSSAR (Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione) a concedere, a partire dal mese di settembre 2005, i benefici previsti dall'art. 33 della l. n. 104/92 alla sig.ra R. ....., sorella del richiedente e unico soggetto considerato in grado di prestare assistenza alla madre .....(circostanza, quest'ultima, contestata dall'odierno ricorrente e posta a fondamento dell'interesse ad accedere di cui alla relativa richiesta).

Il sig. ....., pertanto e dopo aver contestato una serie di elementi relativi al merito della vicenda che ha portato alla concessione dei suddetti benefici (sui quali la Commissione ritiene di non doversi pronunciare se non nei limiti in cui da essi si possa ricavare la legittimazione dell'accedente) riferisce nel dettaglio i documenti oggetto dell'istanza ostensiva rivolta a parte resistente. In particolare la domanda aveva ad oggetto:

1) le domande annuali per usufruire delle agevolazioni di legge presentate dalla sorella all'istituto scolastico per gli anni a partire dal 2005/2006 sino ad oggi;

2) le dichiarazioni allegate dalla stessa alle suddette domande;

3) le delibere dell'Istituto con le quali sono stati concessi alla sig.ra R. ..... i benefici di cui alla l. n. 104/92;

4) i conti consuntivi dell'IPSSAR per gli anni 2005-2007 nelle parti in cui si indicano le poste di bilancio impegnate per sostituzioni o supplenze collegate alla concessione dei menzionati benefici;

5) la stampa integrale, con relativo *user id* di un messaggio di posta elettronico a dire di un ispettore tecnico dell'U.S.R. Lazio, il dirigente dell'Istituto avrebbe ricevuto dal ricorrente in data 3 marzo 2006.

Alle suddette richieste l'amministrazione non ha dato seguito nei trenta giorni successivi. Pertanto, contro tale silenzio, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 novembre (pervenuto il successivo 21 novembre a questi uffici) chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato, oltre che all'amministrazione resistente, anche alla controinteressata.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto anche se non con riferimento a tutta la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione in ragione del sicuro interesse a verificare la legittimità della concessione alla sorella R. ..... quale unica beneficiaria nel gruppo familiare dei benefici di

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

cui all'art. 33 l. n. 104/92. Tale disposizione, contenuta nella normativa recante il titolo "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" stabilisce "[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".

L'interesse a conoscere la documentazione della controinteressata relativamente ai documenti di cui, in particolare, ai commi 3 e 5 della citata disposizione appare diretto differenziato e attuale anche in considerazione del fatto, come sembrerebbe ma il profilo non è chiaro, che i concessi benefici abbiano escluso il ricorrente dalla possibilità di ottenerli pur avendone intenzione.

Occorre, ciò nonostante, rilevare che i documenti di cui al punto n. 4 delle premesse in fatto, essendo relativi non ai presupposti della concessione delle agevolazioni come gli altri atti oggetto dell'istanza, ma piuttosto alle ricadute economiche nella sfera patrimoniale della controinteressata non abbiano punti di contatto giuridicamente qualificati con l'interesse dell'accedente e pertanto rispetto ad essi l'accesso va negato.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-3 e 5 e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Lo respinge con riguardo ai documenti di cui al punto 4.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comune di .....

**Fatto**

Il sig. ....., consigliere comunale dell'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/00 preordinata all'esibizione degli atti di acquisto e ai dettagli del traffico relativi al telefono mobile di servizio del Sindaco del Comune di ..... L'amministrazione ha dato seguito all'istanza concedendo l'accesso in modo parziale, negandolo ai documenti concernenti il dettaglio dei consumi per motivi di riservatezza. Su tale ultimo profilo l'odierno ricorrente ha, in data 15 settembre 2008, presentato una seconda istanza di accesso, insistendo per l'ostensione dei documenti negati dall'amministrazione comunale. Contro il silenzio formatosi sull'ultima istanza il cons. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (privo di data e pervenuto il 21 novembre 2008) chiedendone l'accoglimento e facendo presente la mancata istituzione del difensore civico presso il Comune di .....

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie, pur non essendo stato istituito il difensore civico presso l'amministrazione resistente, si rileva che in ossequio al principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost – sia pure in una prospettiva "rovesciata" – il gravame avrebbe dovuto essere indirizzato al Difensore civico del Comune di ..... in quanto livello territoriale di governo immediatamente sovraordinato a quello dell'amministrazione resistente.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig.ra .....
contro
**Amministrazione resistente**: Liceo classico statale .....

**Fatto**

La sig.ra..... in data 16 settembre u.s. ha presentato richiesta di accesso alla "documentazione relativa agli esami di idoneità per la classe II del Liceo Classico sostenuti dalla figlia ..... nel suddetto Istituto scolastico dal 03.09.2008 al 09.09.2008". L'istituto scolastico negava l'accesso con nota del 25 settembre 2008, ricevuta dall'odierna ricorrente il successivo 28 settembre, invitando la ..... a meglio specificare i documenti oggetto dell'istanza. Contro tale provvedimento la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (privo di data e pervenuto il 20 novembre 2008) chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento di diniego di cui la ricorrente ha avuto contezza in data 28 settembre 2008 e che l'istanza di riesame, priva di data, è pervenuta il successivo 20 novembre 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a*) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà della ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva II e III reparto

**Fatto**

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 30 settembre 2008 due istanze di accesso al II e III reparto dell'amministrazione resistente con le quali chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

1) "concessione pensione privilegiata ordinaria";
2) "equo indennizzo".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 26 novembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio venutosi a formare, chiedendo l'accoglimento del gravame.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la pochezza degli elementi di fatto e di diritto addotti dal ricorrente a sostegno del proprio gravame. Dal ricorso, i cui contenuti sono ricavabili unicamente *per relationem* dalle allegate istanze di accesso formulate dal sig. ....., sembra comunque di poter comprendere che oggetto dell'istanza ostensiva siano documenti relativi alla stessa persona del ricorrente e concernenti sia lo stato di avanzamento della concessione del trattamento pensionistico (di cui si fa menzione in una lettera allegata del comando regionale dei carabinieri Emilia Romagna del 2001) che la concessione dell'equo indennizzo. Con riferimento a questi ultimi si rileva che il Ministero della difesa, con nota datata 5 dicembre u.s., ha comunicato di voler concedere il chiesto alla scrivente senza, tuttavia, dimostrare di averlo concesso al richiedente al momento della presente decisione. Pertanto non si ritiene, rispetto a tali documenti, di poter dichiarare la cessata materia del contendere.

In termini generali, nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente, atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano la sua persona e sul conseguente interesse a conoscere quale sia stata la sorte della pratica aperta a suo nome e concernente il trattamento pensionistico citato.

Le considerazioni che precedono, tuttavia, hanno rilievo nel caso in cui la documentazione richiesta dal sig. ..... sia esistente presso l'amministrazione (il dubbio deriva dalla circostanza che il ..... sembra fare riferimento nella richiesta di accesso indirizzata a parte resistente ad informazioni piuttosto che a documenti veri e propri), valendo, in caso contrario, il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione...La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Ciò, vista la nota del 5 dicembre del Ministero della difesa in cui si attesta l'esistenza di

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

documentazione a nome del ricorrente in punto di equo indennizzo, soprattutto per ciò che attiene ai documenti relativi al trattamento pensionistico privilegiato.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Sig. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Comando Aeronautica Militare di Roma

**Fatto**

Il maggiore ..... riferisce di aver, in data 20.10.2007, presentato ricorso al Ministero della Difesa contro non meglio specificate determinazioni assunte dall'amministrazione resistente. Non avendo ricevuto notizia alcuna sulla definizione del citato ricorso, nel mese di giugno 2008 l'..... inviava nota di diffida ad adempiere al Ministero della Difesa. Successivamente la direzione generale per il personale militare del Ministero comunicava all'istante di aver trasmesso per il seguito di competenza alcuni documenti (nota del 21.06.2008, atto stragiudiziale del 09.06.2008 e ricorso del 20.10.2007) alla direzione generale della sanità militare. Dopo aver chiesto e ottenuto copia della nota del 21 giugno 2008, l'....., dal contenuto della nota stessa, rilevava l'esistenza di altro documento datato 27 maggio 2008 e al quale si faceva riferimento nel documento rilasciato all'odierno ricorrente.

Chiedeva, pertanto, l'accesso anche a tale ultimo atto in data 16 ottobre u.s. non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito in data 26 novembre l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere in seguito alla memoria dell'amministrazione datata 9 dicembre 2008 in cui si dà atto dell'avvenuto invio del documento richiesto al ricorrente.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Ing. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale gestione risorse umane

**Fatto**

L'ing. ..... riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia da preporre alla direzione di uffici periferici e centrali. Dopo aver superato con esito positivo le prove scritte, il successivo 20 settembre ha sostenuto la prova orale collocandosi in trentesima posizione come da graduatoria approvata dall'amministrazione in data 30 settembre 2007.

L'ing. ....., dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la graduatoria del concorso in oggetto, ha presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso alle prove scritte di 15 concorrenti, indicandone i dati identificativi. L'amministrazione, con nota del 5 maggio (pervenuta al ricorrente il 7 maggio u.s.), ha dato riscontro positivo alla richiesta, specificando che avrebbe reso disponibili le prove dei candidati che non avessero presentato "...motivata opposizione alla richiesta di accesso". Il successivo 3 giugno l'odierno ricorrente ha effettuato l'accesso, constatando che non tutti gli elaborati richiesti erano stati forniti dall'amministrazione resistente. Contro tale diniego parziale, pertanto, l'ing. ..... in data 5 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione e alla dott.ssa ..... in qualità di controinteressata. In data 19 giugno u.s. l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 1 luglio 2008 la Commissione rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati che hanno redatto le prove scritte oggetto della richiesta di accesso e non esibite al ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. L'amministrazione non ha sino ad oggi provveduto a notificare il gravame; in data 25 novembre l'..... ha presentato istanza di prelievo, chiedendo la definizione nel merito del gravame anche alla luce dell'inutilità dell'incombente interlocutorio disposto nella precedente decisione, atteso il mutato orientamento della scrivente in materia di notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso relativi a procedure concorsuali.

**Diritto**

La Commissione ritiene di poter accogliere l'istanza del ricorrente volta a definire nel merito il gravame presentato il 5 giugno u.s. Ciò sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia interlocutoria e l'istanza di prelievo senza che l'amministrazione abbia dato seguito alla notifica ai controinteressati, sia per la sopravvenuta inutilità dell'incombente medesimo determinata dall'orientamento giurisprudenziale in materia di controinteressati, condiviso anche da questa Commissione, giusto il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta

acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Nel merito si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente**: Dott. .....
contro
**Amministrazione resistente**: Ufficio scolastico regionale per la Calabria

**Fatto**

L'amministrazione resistente ha disposto, nel corso dell'anno 2006 e dell'anno 2007, l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti neoassunti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. Il dott. ..... (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale a scapito di altre.

Per tale motivo, egli ha presentato, in data 16 maggio 2008, due distinte richieste di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza per gli anni 2007 e 2008, nonché, successivamente, in data 26 maggio 2008, due ulteriori richieste di accesso all'elenco nominativo degli incarichi per gli anni 2005 e 2006.

Contro il diniego espresso dell'amministrazione dell'11 giugno 2008, il dott. ..... ha presentato ricorso in data 9 luglio 2008 (per l'accesso agli elenchi degli incarichi di cui agli anni 2007 e 2008) e, successivamente contro il diniego tacito dell'amministrazione ha presentato ricorso in data 24 luglio 2008 (per l'accesso agli elenchi degli incarichi di cui agli anni 2005 e 2006), chiedendone l'accoglimento.

La Commissione, nella seduta del 22 luglio 2008 e, successivamente, nella seduta del 16 settembre 2008, rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott. ....., in realtà dirigente dell'amministrazione resistente) in capo a coloro che figuravano nell'elenco dei soggetti affidatari di incarichi di docenza, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

**Diritto**

I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Infatti, con nota datata 9 settembre 2008 (pervenuta soltanto il successivo 18 settembre) l'amministrazione ha fatto pervenire una unica memoria, concernente tutte le istanze di accesso del ricorrente, relative ai quattro anni di riferimento per il conferimento degli incarichi.

Nonostante il chiaro invito a notificare il ricorso agli affidatari degli incarichi di docenza - contenuto nelle precedenti decisioni della Commissione del 22 luglio 2008 e del 16 settembre 2008 - il dirigente dell'amministrazione resistente, dott. ....., ha ritenuto essere lui stesso controinteressato al ricorso omettendo pertanto la notifica. Ha, inoltre, addotto una serie di motivazioni sul diniego opposto all'odierno ricorrente richiamando la nota dell'11 giugno citando disposizioni normative inconferenti e asserendo la carenza di interesse legittimante l'accesso da parte del .....

Sotto questo profilo, invero, si rileva che il richiamo effettuato nella citata nota difensiva alle ragioni sostenute dall'amministrazione nella precedente determinazione

**PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

dell'11 giugno 2008 e concernenti le norme di legge che avrebbero legittimato la scelta dei contestati incarichi di docenza, non è un profilo sul quale questa Commissione ha titolo per pronunciarsi. In particolare, nel valutare i ricorsi presentati in materia di diritto di accesso la Commissione non può spingersi fino a valutare il merito della vicenda cui i documenti oggetto dell'istanza si riferiscono. Così, nel caso di specie, la questione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione in punto di conferimento di incarichi di docenza costituisce esattamente ciò che l'odierno ricorrente chiede di poter verificare attraverso il chiesto e negato accesso. Se così non fosse, se, in altri termini, fosse sufficiente all'amministrazione spiegare le ragioni del proprio operato per paralizzare le richieste di accesso dei cittadini, si profilerebbe la paradossale situazione per cui la *ratio* del diritto di accesso – consistente nella facoltà di esercitare a certe condizioni legittimanti un controllo diretto, da parte del cittadino, sulla trasparenza dell'azione amministrativa – sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto.

D'altronde, se l'amministrazione non ha alcun dubbio sulla legittimità delle proprie scelte, non dovrebbero esservi ostacoli di sorta, una volta accertata la legittimazione del richiedente, a consentire l'accesso che, in fattispecie simili, svolge anche l'importante funzione di deflazionare il contenzioso amministrativo a fronte di provvedimenti resi trasparenti nell'iter che ha condotto alla loro adozione. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta è semplicemente l'elenco nominativo dei soggetti affidatari degli incarichi contestati e non i criteri in forza dei quali l'amministrazione ha deciso di conferire gli incarichi medesimi.

La Commissione, pertanto, dopo aver osservato che la mancata notifica del gravame ai controinteressati espone l'amministrazione ad eventuali azioni nei suoi confronti da parte dei reali controinteressati, osserva nel merito la fondatezza del gravame e la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, considerato il possibile profilo della disparità di trattamento che può essersi verificato tra l'odierno ricorrente e gli altri colleghi affidatari di incarichi di docenza (sulla disparità di trattamento quale "causa" della istanza di accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II, 2 aprile 2008, n. 2936) e che, in primissima istanza, può emergere dalla disamina dell'elenco dei docenti richiesto dal .....

**PQM**

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.